

**Legge federale
di complemento del Codice civile svizzero
(Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)**

del 30 marzo 1911 (Stato 1° giugno 2004)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,
decreta:

Codice delle obbligazioni

Parte prima: Disposizioni generali

Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni

Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto

Art. 1

A. Conclusione
del contratto
I. Manifestazio-
ne concorde
della volontà
1. In genere

- 1 Il contratto non è perfetto se non quando i contraenti abbiano manifestato concordemente la loro reciproca volontà
- 2 Tale manifestazione può essere espressa o tacita.

Art. 2

2. Punti
secondari

- 1 Se i contraenti si accordarono su tutti i punti essenziali, il contratto si presume obbligatorio nonostante le riserve circa alcuni punti secondari.
- 2 Non intervenendo alcun accordo sui punti secondari riservati, il giudice decide sui medesimi secondo la natura del negozio.
- 3 Restano ferme le disposizioni sulla forma dei contratti.

Art. 3

II. Proposta ed
accettazione
1. Proposta con
termine per
l'accettazione

- 1 Chi ha fatto ad altri la proposta d'un contratto fissando per l'accettazione un termine, resta vincolato alla proposta fino allo spirare del medesimo.
- 2 Egli rimane liberato, se entro questo termine non gli è giunta la dichiarazione di accettazione.

Art. 4

2. Proposta
senza termine
a. Fra presenti

¹ La proposta fatta a persona presente senza fissare un termine cessa di essere obbligatoria se l'accettazione non segue incontinenti.

² Se le parti od i loro mandatari si sono personalmente serviti del telefono, il contratto si intende concluso tra presenti.

Art. 5

b. Fra assenti

¹ La proposta fatta a persona assente senza fissare un termine è obbligatoria pel proponente fino al momento in cui dovrebbe o giungergli una risposta spedita regolarmente ed in tempo debito.

² Nel computo di questo momento il proponente può ritenere che la sua proposta sia giunta in tempo debito.

³ Se la dichiarazione di accettazione, spedita in tempo, giunge al proponente dopo quel momento, ove egli non intenda rimanere vincolato, deve comunicare immediatamente la revoca della proposta.

Art. 6

3. Accettazione
tacita

Quando la natura particolare del negozio o le circostanze non importino un'accettazione espressa, il contratto si considera concluso se entro un congruo termine la proposta non è respinta.

Art. 6a¹

3.a Invio di cose
non ordinate

¹ L'invio di una cosa non ordinata non è una proposta.

² Il destinatario non è obbligato a rinviare o a conservare la cosa.

³ Se l'invio di una cosa non ordinata è manifestamente dovuto a un errore, il destinatario deve informarne il mittente.

Art. 7

4. Proposta
senza impegno
e proposta
pubblica

¹ Il proponente non è vincolato dalla proposta se le clausole aggiunte, la natura o le circostanze particolari del negozio escludono un impegno da parte sua.

² L'invio di tariffe, prezzi correnti e simili non costituisce per sé stesso una proposta.

³ Per contro vale di regola come proposta l'esposizione di merci con indicazione dei prezzi.

¹ Introdotta dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° lug. 1991 (RU 1991 846 848; FF 1986 II 231).

5. Offerta pubblica e concorso

Art. 8

1 Chi mediante concorso o manifesto offre pubblicamente per una data prestazione una ricompensa, deve corrispondere la stessa conformemente alla offerta.

2 Se recede prima che la prestazione sia avvenuta, egli deve corrispondere, a coloro che furono in buona fede indotti dalla pubblicazione a fare delle spese, una indennità fino al massimo della ricompensa offerta, in quanto non provi che essi non avrebbero potuto effettuare la prestazione.

6. Revoca della proposta e dell'accettazione

Art. 9

1 La proposta si considera non avvenuta quando la revoca giunga all'altro contraente prima della proposta stessa o contemporaneamente, o quando, essendo arrivata posteriormente, sia comunicata all'altro contraente prima che questi abbia avuto conoscenza della proposta.

2 Lo stesso vale per la revoca dell'accettazione.

III. Inizio degli effetti del contratto fra assenti

Art. 10

1 Se il contratto è concluso fra assenti, i suoi effetti incominciano dal momento in cui fu spedita la dichiarazione di accettazione.

2 Ove non occorra accettazione espressa, gli effetti del contratto cominciano dal ricevimento della proposta.

B. Forma dei contratti
I. Requisito ed importanza in genere

Art. 11

1 Per la validità dei contratti non si richiede alcuna forma speciale, se questa non sia prescritta dalla legge.

2 Ove non sia diversamente stabilito circa l'importanza e l'efficacia d'una forma legalmente prescritta, dalla osservanza di questa dipende la validità del contratto.

II. Forma scritta
I. Richiesta dalla legge
a. Portata

Art. 12

Quando la legge prescrive per un contratto la forma scritta, questa s'intende richiesta per ogni modificazione del contratto medesimo, ad eccezione di quelle stipulazioni complementari accessorie, che non siano in contraddizione coll'atto.

b. Requisiti

Art. 13

1 Il contratto pel quale la legge prescrive la forma scritta deve essere firmato da tutti i contraenti, che mediante il medesimo rimangono obbligati.

² Ove non sia diversamente stabilito dalla legge, valgono come scrittura anche le lettere ed i telegrammi, purché le lettere ed i dispacci originali portino la firma di coloro che si obbligano.

Art. 14

c. Firma

¹ La firma deve essere fatta di propria mano.

² La riproduzione meccanica della firma autografa è riconosciuta sufficiente solo laddove sia ammesso dall'uso e specialmente quando si tratti della firma di cartevalori emesse in gran numero.

³ La firma apposta da un cieco è valida solo quando sia autenticata, o sia provato che al momento della sottoscrizione egli conosceva il tenore del documento.

Art. 15

d. Sostitutivo della firma

La firma di chi è incapace di sottoscrivere è supplita da un segno a mano autenticato o da una pubblica attestazione, riservate le disposizioni relative alle cambiali.

Art. 16

2. Forma stabilita dal contratto

¹ Se per un contratto non vincolato per legge a forma alcuna i contraenti hanno convenuto una data forma, in difetto di essa si presumono non obbligati.

² Se fu convenuta la forma scritta, senz'altra più precisa indicazione, si applicano le norme per la forma scritta richiesta dalla legge.

Art. 17

C. Causa dell'obbligazione

Il riconoscimento di un debito è valido quantunque non sia espressa la causa dell'obbligazione.

Art. 18

D. Interpretazione dei contratti, simulazione

¹ Per giudicare di un contratto, sia per la forma che per il contenuto, si deve indagare quale sia stata la vera e concorde volontà dei contraenti, anziché stare alla denominazione od alle parole inesatte adoperate, per errore, o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto.

² Il debitore non può opporre la eccezione di simulazione al terzo che ha acquistato il credito sulla fede di un riconoscimento scritto.

Art. 19

E. Oggetto del contratto
I. Suoi limiti

¹ L'oggetto del contratto può essere liberamente stabilito entro i limiti della legge.

² Le stipulazioni che derogano alle disposizioni legali sono permesse solo quando la legge non stabilisca una norma coattiva, o quando la deroga non sia contraria all'ordine pubblico o ai buoni costumi od ai diritti inerenti alla personalità.

Art. 20

II. Nullità ¹ Il contratto che ha per oggetto una cosa impossibile o contraria alle leggi od ai buoni costumi è nullo.

² Se il contratto è viziato solo in alcune parti, queste soltanto sono nulle, ove non si debba ammettere che senza la parte nulla esso non sarebbe stato concluso.

Art. 21

III. Lesione ¹ Verificandosi una sproporzione manifesta fra la prestazione e la controprestazione in un contratto, la cui conclusione fu da una delle parti conseguita abusando dei bisogni, della inesperienza o della leggerezza dell'altra, la parte lesa può, nel termine di un anno, dichiarare che non mantiene il contratto e chiedere la restituzione di quanto avesse già dato.

² Il termine di un anno decorre dalla conclusione del contratto.

Art. 22

IV. Promessa di contrattare ¹ Mediante contratto si può assumere la obbligazione di stipulare un contratto futuro.

² Se nell'interesse delle parti contraenti la legge sottopone la validità del futuro contratto a una data forma, questa è richiesta anche per la promessa.

Art. 23

F. Vizi del contratto
I. Errore
1. Effetti

Il contratto non obbliga colui che vi fu indotto da errore essenziale.

Art. 24

2. Casi di errore ¹ L'errore è essenziale specialmente nei seguenti casi:

1. quando la parte in errore abbia avuto di mira un contratto diverso da quello al quale ha dichiarato di consentire;
2. quando la volontà della parte in errore fosse diretta ad un'altra cosa, o, trattandosi di contratto concluso in considerazione di una determinata persona, fosse diretta ad una persona diversa da quella da essa dichiarata;

3. quando la parte in errore abbia promesso o siasi fatta promettere una prestazione di un'estensione notevolmente maggiore o minore di quella cui era diretta la sua volontà;
4. quando l'errore concerne una determinata condizione di fatto, che la parte in errore considerava come un necessario elemento del contratto secondo la buona fede nei rapporti d'affari.

2 Non è invece essenziale l'errore che concerne solo i motivi del contratto.

3 Semplici errori di calcolo non infirmano la validità del contratto, ma devono essere rettificati.

Art. 25

3. Errore invocato contro la buona fede

1 L'errore non può essere invocato in urto colla buona fede.

2 La parte in errore deve in ispecie osservare il contratto nel senso da essa inteso, tostoché la controparte vi si dichiara pronta.

Art. 26

4. Errore commesso per negligenza

1 La parte, che prevalendosi del proprio errore si sottrae agli effetti del contratto, è tenuta al risarcimento dei danni pel mancato contratto, ove l'errore derivi da sua colpa, salvo che l'altra parte l'abbia conosciuto o dovuto conoscere.

2 Il giudice può concedere un maggior risarcimento, quando l'equità lo richieda.

Art. 27

5. Inesatta trasmissione

Le disposizioni relative all'errore sono applicabili per analogia, se nella conclusione del contratto l'offerta o la accettazione fu trasmessa inesattamente da un messo od in un'altra guisa.

Art. 28

II. Dolo

1 La parte, che fu indotta al contratto per dolo dell'altra, non è obbligata, quand'anche l'errore non fosse essenziale.

2 Se la parte fu indotta al contratto per dolo d'una terza persona, il contratto è obbligatorio, a meno che l'altra parte al momento del contratto abbia conosciuto o dovuto conoscere il dolo.

Art. 29

III. Timore
1. Conclusione del contratto

1 Il contratto non obbliga colui che lo ha conchiuso per timore ragionevole causato dal fatto illecito dell'altra parte o di una terza persona.

² Se la minaccia è il fatto di un terzo, la parte minacciata che vuol liberarsi dal contratto deve, ove l'equità lo richieda, risarcire il danno all'altra parte, a meno che questi abbia conosciuto o dovuto conoscere la minaccia.

Art. 30

2. Timore
ragionevole

¹ Il timore è ragionevole per la parte che secondo le circostanze deve sopporre che la vita, la persona, l'onore o le sostanze proprie o quelle di una persona a lei intimamente legata versino in pericolo grave ed imminente.

² Il timore incusso dalla minaccia di far valere un diritto sarà preso in considerazione soltanto ove siasi approfittato dei bisogni della parte minacciata per estorcerle vantaggi eccessivi.

Art. 31

IV. Ratifica del
contratto viziato

¹ Il contratto viziato da errore, dolo o timore si considera ratificato, se, nel termine di un anno, la parte per la quale non è obbligatorio non abbia notificato all'altra, che essa non intende mantenerlo o non abbia chiesto la restituzione della fatta prestazione.

² Il termine decorre nel caso di errore o di dolo dal momento in cui furono scoperti, e, nel caso di timore, dal momento in cui è cessato.

³ La ratifica di un contratto viziato da dolo o timore non esclude per sé stessa l'azione pel risarcimento del danno.

Art. 32

G.
Rappresentanza
I. Con
autorizzazione
1. In genere
a. Effetti della
rappresentanza

¹ Quando il contratto sia stipulato a nome di una terza persona che lo stipulante è autorizzato a rappresentare, non è il rappresentante, ma il rappresentato che diventa creditore o debitore.

² Se al momento della conclusione del contratto il rappresentante non si è fatto conoscere come tale, il rappresentato diventa direttamente creditore o debitore nel solo caso in cui l'altro contraente dovesse inferire dalle circostanze la sussistenza di un rapporto di rappresentanza o gli fosse indifferente la persona con cui stipulava.

³ Diversamente occorre una cessione del credito od un'assunzione del debito secondo i principi che reggono questi atti.

Art. 33

b. Estensione
della facoltà

¹ La facoltà di compiere atti giuridici a nome di un terzo, in quanto dipenda da rapporti di diritto pubblico, è regolata dalle disposizioni del diritto pubblico della Confederazione e dei Cantoni.

² Ove la facoltà sia conferita da un negozio giuridico, la sua estensione è determinata dal contenuto dello stesso.

³ Se il rappresentato comunica la facoltà ad un terzo, la sua estensione in confronto di quest'ultimo è giudicata a norma dell'avvenuta comunicazione.

Art. 34

2. Per negozio giuridico
a. Limiti e revoca

¹ La facoltà conferita per negozio giuridico può sempre essere limitata o revocata dal mandante, senza pregiudizio dei diritti derivanti da un altro rapporto giuridico esistente fra le parti, come contratto individuale di lavoro, contratto di società o mandato.²

² La rinuncia preventiva del mandante a questo diritto è nulla.

³ Il mandante che ha fatto conoscere in termini espressi o con fatti concludenti le facoltà da lui conferite, non può opporre ai terzi di buona fede la revoca totale o parziale, ove non l'abbia loro parimente fatta conoscere.

Art. 35

b. Effetti della morte, dell'incapacità ecc.

¹ Il mandato conferito per negozio giuridico cessa, se non risulta il contrario dalla convenzione o dalla natura del negozio, con la morte, la scomparsa, la perdita della capacità civile, ed il fallimento del mandante o del mandatario.

² Lo stesso effetto ha lo scioglimento di una persona giuridica o di una società iscritta nel registro di commercio.

³ Restano salvi i reciproci diritti personali.

Art. 36

c. Restituzione del titolo del mandato

¹ Il mandatario cui fu rilasciato un titolo comprovante il mandato, è tenuto, dopo la cessazione del mandato, a restituire o a depositare in giudizio il titolo.

² Il mandante o suoi aventi causa, che ciò non richiedessero, rispondono dei danni verso i terzi di buona fede.

Art. 37

d. Quando cominciano gli effetti della cessazione del mandato

¹ Il mandatario, fino a tanto che ignora la cessazione del mandato, continua ad agire validamente pel mandante o suoi aventi causa, come se il mandato sussistesse ancora.

² Sono eccettuati i casi in cui il terzo conoscesse la cessazione del mandato.

² Nuovo testo giusta il n. II art. 1 n. 1 della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972 (in fine al presente Codice, disp. fin. e trans. tit. X).

Art. 38

II. Senza
autorizzazione
1. Ratifica

¹ Ove il contratto sia stato concluso in qualità di rappresentante da chi non vi era autorizzato, il rappresentato diventa creditore o debitore solo quando ratifichi il contratto.

² L'altra parte può pretendere che il rappresentato si dichiari sulla ratifica entro un congruo termine, e non è più tenuta al contratto se entro questo termine non segua la ratifica.

Art. 39

2. Ratifica
negata

¹ Chi ha contrattato quale rappresentante, ove la ratifica sia espressamente o tacitamente negata, sarà tenuto al risarcimento del danno derivante all'altra parte per il mancato contratto, in quanto non provi che questa conoscesse o dovesse conoscere tale difetto di facoltà.

² Se il rappresentante è in colpa, il giudice può, ove l'equità lo richieda, condannarlo ad un maggiore risarcimento.

³ È salva in ogni caso l'azione per indebito arricchimento.

Art. 40

III. Riserva
di speciali
disposizioni

Rimangono ferme le disposizioni speciali per ciò che riguarda il mandato dei rappresentanti e degli organi di società, dei procuratori e degli altri agenti di negozio.

Art. 40a³

H. Diritto di
revoca nel caso
di contratti a
domicilio o
contratti
analoghi
I. Campo
d'applicazione

¹ Le seguenti disposizioni sono applicabili ai contratti concernenti cose mobili o servizi destinati all'uso personale o familiare del cliente se:

- a. l'offerente dei beni o dei servizi ha agito nell'ambito di un'attività professionale o commerciale e
- b. la prestazione del cliente supera 100 franchi.

² Le disposizioni non si applicano ai contratti d'assicurazione.

³ Nel caso di modificazione importante del potere d'acquisto della moneta, il Consiglio federale adegua in modo corrispondente l'importo indicato nel capoverso 1 lettera b.

Art. 40b⁴

II. Principio

Il cliente può revocare la sua proposta di conclusione del contratto o la sua dichiarazione d'accettazione se l'offerta gli è stata fatta:

³ Introdotta dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° lug. 1991 (RU 1991 846 848; FF 1986 II 231).

⁴ Introdotta dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° lug. 1991 (RU 1991 846 848; FF 1986 II 231).

- a.⁵ sul suo posto di lavoro, in locali d'abitazione o nelle immediate vicinanze;
- b. in trasporti pubblici o su pubbliche vie e piazze;
- c. nel corso di una manifestazione pubblicitaria collegata ad un'escursione o ad un'analoga occasione.

Art. 40c⁶

III. Eccezioni

Il cliente non ha diritto di revoca se:

- a. ha lui stesso promosso le trattative;
- b. ha fatto la sua dichiarazione a uno stand di mercato o di fiera.

Art. 40d⁷

IV. Obbligo d'informare dell'offerente

¹ L'offerente deve informare per scritto il cliente sul diritto di revoca, come anche sulla forma e il termine per esercitarlo, e comunicargli il suo indirizzo.

² Queste informazioni devono recare una data e permettere di individuare il contratto.

³ Le informazioni devono essere consegnate al cliente in modo che questi ne abbia conoscenza al momento in cui propone il contratto o lo accetta.

Art. 40e⁸V. Revoca
1. Forma e termine

¹ Il cliente deve comunicare per scritto la revoca all'offerente.

² Il termine di revoca è di sette giorni e decorre dal momento in cui il cliente:

- a. ha proposto o accettato il contratto e
- b. ha ricevuto le informazioni di cui all'articolo 40d.

³ La prova del momento in cui il cliente ha avuto conoscenza delle informazioni di cui all'articolo 40d incombe all'offerente.

⁴ Il termine è osservato se la comunicazione della revoca è consegnata alla posta il settimo giorno.

⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3120 3121; FF 1993 I 609).

⁶ Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990 (RU 1991 846; FF 1986 II 231). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3120 3121; FF 1993 I 609).

⁷ Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990 (RU 1991 846; FF 1986 II 231). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3120 3121; FF 1993 I 609).

⁸ Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990 (RU 1991 846; FF 1986 II 231). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3120 3121; FF 1993 I 609).

Art. 40⁹

2. Conseguenze
- 1 Se il cliente revoca il contratto, le parti devono restituire le prestazioni già ricevute.
 - 2 Il cliente, se ha già usato la cosa, deve all'offerente un nolo adeguato.
 - 3 Il cliente deve rimborsare all'offerente che ha fornito un servizio le spese e le anticipazioni giusta le disposizioni sul mandato (art. 402).
 - 4 Il cliente non deve all'offerente nessun'altra indennità.

Capo secondo: Delle obbligazioni derivanti da atti illeciti**Art. 41**

- A. Responsabilità in generale
I. Requisiti della responsabilità
- 1 Chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza.
 - 2 Parimente chiunque è tenuto a riparare il danno che cagiona intenzionalmente ad altri con atti contrari ai buoni costumi.

Art. 42

- II. Determinazione del danno
- 1 Chi pretende il risarcimento del danno ne deve fornire la prova.
 - 2 Il danno di cui non può essere provato il preciso importo, è stabilito dal prudente criterio del giudice avuto riguardo all'ordinario andamento delle cose ed alle misure prese dal danneggiato.
 - 3 Per gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo, le spese di cura possono essere fatte valere adeguatamente come danno anche quando eccedono il valore dell'animale.¹⁰

Art. 43

- III. Fissazione del risarcimento
- 1 Il modo e la misura del risarcimento per il danno prodotto sono determinati dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze e della gravità della colpa.
 - 1^{bis} In caso di ferimento o uccisione di un animale domestico non tenuto a scopo patrimoniale o lucrativo, egli può tener conto adeguatamente del valore affettivo che esso aveva per il suo detentore o i suoi congiunti.¹¹

⁹ Introdotta dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° lug. 1991 (RU 1991 846 848; FF 1986 II 231).

¹⁰ Introdotta dal n. II della LF del 4 ott. 2002 (Articolo di principio sugli animali), in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 463 466; FF 2002 3734 5207).

¹¹ Introdotta dal n. II della LF del 4 ott. 2002 (Articolo di principio sugli animali), in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 463 466; FF 2002 3734 5207).

² Se il risarcimento è pronunciato nella forma di una rendita, il debitore deve contemporaneamente essere condannato a fornire garanzia.

Art. 44

IV. Motivi di riduzione

¹ Il giudice può ridurre od anche negare il risarcimento, se il danneggiato ha consentito nell'atto dannoso o se delle circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell'obbligato.

² Il giudice può ridurre il risarcimento anche pel motivo che la prestazione dello stesso ridurrebbe al bisogno la persona responsabile, che non ha cagionato il danno intenzionalmente o con colpa grave.

Art. 45

V. Casi speciali
1. Morte e lesione corporale
a. Risarcimento in caso di morte

¹ Nel caso di morte di un uomo, si dovranno rimborsare le spese cagionate, in specie quelle di sepoltura

² Ove la morte non segua immediatamente, dovranno risarcirsi specialmente anche le spese di cura e i danni per l'impedimento al lavoro.

³ Se a cagione della morte altre persone siano private del loro sostegno, dovrà essere risarcito anche questo danno.

Art. 46

b. Risarcimento in caso di lesione corporale

¹ Nel caso di lesione corporale, il danneggiato ha diritto al rimborso delle spese e al risarcimento del danno derivante dal totale o parziale impedimento al lavoro, avuto riguardo alla difficoltà creata al suo avvenire economico.

² Se al momento del giudizio le conseguenze della lesione non sono sufficientemente accertate, il giudice può riservare la modificazione della sentenza fino a due anni dalla sua data.

Art. 47

c. Riparazione

Nel caso di morte di un uomo o di lesione corporale, il giudice, tenuto conto delle particolari circostanze, potrà attribuire al danneggiato o ai congiunti dell'ucciso un'equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione.

Art. 48¹²

2. Concorrenza sleale

¹² Abrogato dall'art. 21 cpv. 1 della LF del 30 set. 1943 sulla concorrenza sleale [CS 2 935].

Art. 49¹³

3. Lesione alla
personalità

¹ Chi è illecitamente leso nella sua personalità può chiedere, quando la gravità dell'offesa lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale.

² Il giudice può anche sostituire o aggiungere a questa indennità un altro modo di riparazione.

Art. 50

VI.
Responsabilità di
più persone
1. Per atto
illecito

¹ Se il danno è cagionato da più persone insieme, tutte sono tenute in solido verso il danneggiato, senza distinguere se abbiano agito come istigatori, autori o complici.

² È lasciato al prudente criterio del giudice il determinare se e in quali limiti i partecipanti abbiano fra loro un diritto di regresso.

³ Il favoreggiatore è responsabile solo del danno cagionato col suo personale concorso o degli utili ritratte.

Art. 51

2. Per cause
diverse

¹ Quando più persone siano responsabili per lo stesso danno, ma per diverse cause, atto illecito, contratto o disposizione di legge, si applica per analogia la disposizione relativa al regresso fra le persone che hanno cagionato insieme un danno.

² Di regola la responsabilità incombe in prima linea a colui che ha cagionato il danno con atto illecito, in ultima a colui che senza propria colpa né obbligazione contrattuale ne risponde per legge.

Art. 52

VII.
Responsabilità
per legittima
difesa, stato di
necessità e
ragione fattasi

¹ Chi per legittima difesa respinge un attacco non è tenuto a risarcire il danno che cagiona all'aggressore od al suo patrimonio.

² Chi mette mano alla cosa altrui per sottrarre sé od altri ad un danno o pericolo imminente, è obbligato a risarcire il danno secondo il prudente criterio del giudice.

³ Chi al fine di salvaguardare un suo legittimo diritto si fa ragione da sé, non è tenuto al risarcimento se per le circostanze non era possibile di ottenere in tempo debito l'intervento dell'autorità e se solo agendo direttamente poteva essere impedito che fosse tolto o reso essenzialmente difficile l'esercizio del diritto.

¹³ Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1984 778 782; FF 1982 II 628).

Art. 53VIII. Rapporti
col diritto penale

¹ Nel giudizio circa l'esistenza o la non esistenza della colpa e la capacità o l'incapacità di discernimento il giudice non è vincolato dalle disposizioni di diritto penale, che regolano l'imputabilità, né dalla sentenza di assoluzione in sede penale.

² Così pure il giudice civile non è vincolato dalla sentenza penale circa l'apprezzamento della colpa e la determinazione del danno.

Art. 54B.
Responsabilità di
persone incapaci
di discernimento

¹ Per motivi di equità il giudice può condannare anche una persona incapace di discernimento al risarcimento parziale o totale del danno da essa cagionato.

² Chi momentaneamente ha perduto la capacità di discernimento ed in questo stato cagiona un danno, è tenuto a risarcirlo, in quanto non provi che tale stato si è verificato senza sua colpa.

Art. 55C.
Responsabilità
del padrone di
azienda

¹ Il padrone di un'azienda è responsabile del danno cagionato dai suoi lavoratori o da altre persone ausiliarie nell'esercizio delle loro incombenze di servizio o d'affari, ove non provi di avere usato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze per impedire un danno di questa natura o che il danno si sarebbe verificato anche usando tale diligenza.¹⁴

² Il padrone ha diritto di regresso verso l'autore del danno, in quanto questi sia pure tenuto al risarcimento.

Art. 56D.
Responsabilità
per animali
I. Obbligo del
risarcimento

¹ Il detentore di un animale è responsabile del danno da esso cagionato, ove non provi d'aver adoperato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze nel custodirlo e vigilarlo, o che il danno si sarebbe verificato anche usando questa diligenza.

² Gli è salvo il regresso se l'animale sia stato aizzato da terza persona o dall'animale di un altro.

³ ...¹⁵

Art. 57II. Diritto di
impadronirsi
degli animali

¹ Il possessore di un fondo può impadronirsi degli animali altrui che vi recano danno, e ritenerli in garanzia del risarcimento, e, dove sia giustificato dalle circostanze, anche ucciderli.

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. II art. 1 n. 2 della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972 (in fine al presente Codice, disp. fin. e trans. tit. X).

¹⁵ Abrogato dall'art. 27 n. 3 della L del 20 giu. 1986 sulla caccia (RS 922.0).

² Deve però tosto avvertirne il proprietario, e, se non gli è noto, far le pratiche necessarie per rintracciarlo.

Art. 58

E.
Responsabilità
del proprietario
di un'opera
I. Obbligo del
risarcimento

¹ Il proprietario di un edificio o di un'altra opera è tenuto a risarcire i danni cagionati da vizio di costruzione o da difetto di manutenzione.

² Gli è riservato il regresso verso altre persone, che ne sono responsabili in suo confronto.

Art. 59

II. Misure di
sicurezza

¹ Chi ha ragione di temere danno da un edificio o da altra opera altrui, può esigere che il proprietario provveda in debito modo a rimuovere il pericolo.

² Rimangono fermi i regolamenti di polizia concernenti la protezione delle persone e delle proprietà.

Art. 60

F. Prescrizione

¹ L'azione di risarcimento o di riparazione si prescrive in un anno decorribile dal giorno in cui il danneggiato conobbe il danno e la persona responsabile, e in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno dell'atto che ha causato il danno.

² Se però la detta azione deriva da un atto punibile, a riguardo del quale la legislazione penale stabilisca una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile.

³ Qualora l'atto illecito abbia fatto nascere un credito verso il danneggiato, questi può rifiutare il pagamento anche dopo prescritta l'azione derivata dall'atto illecito.

Art. 61

G.
Responsabilità di
pubblici funzio-
nari ed impiegati

¹ Le leggi federali e cantonali possono derogare alle disposizioni di questo capo sull'obbligo di risarcimento o di riparazione dei danni cagionati da pubblici funzionari od impiegati nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali.

² Le leggi cantonali non possono però derogare alle disposizioni medesime riguardo a quegli atti di pubblici funzionari od impiegati che riflettono l'esercizio di un'industria.

Capo terzo: Delle obbligazioni derivanti da indebito arricchimento

Art. 62

A. Condizioni
I. In genere

¹ Chi senza causa legittima si trovi arricchito a danno dell'altrui patrimonio, è tenuto a restituire l'arricchimento.

² Si fa luogo alla restituzione specialmente di ciò che fu dato o prestato senza valida causa, o per una causa non avveratasi o che ha cessato di sussistere.

Art. 63

II. Pagamento
dell'indebito

¹ Chi ha pagato volontariamente un indebito può pretenderne la restituzione, solo quando provi d'aver pagato perché erroneamente si credeva debitore.

² Non si può ripetere ciò che fu dato in pagamento d'un debito prescritto o per adempiere ad un dovere morale.

³ È riservata la ripetizione dell'indebito a termini della legge federale dell'11 aprile 1889¹⁶ sulla esecuzione e sul fallimento.

Art. 64

B. Estensione
della restituzione
I. Obbligo
dell'arricchito

Chi si è indebitamente arricchito non è tenuto a restituire ciò di cui provi che, al momento della ripetizione, non è più arricchito, a meno che se ne sia spossessato di mala fede o che dovesse prevedere la domanda di restituzione.

Art. 65

II. Rifusione
delle spese

¹ Chi si è indebitamente arricchito ha diritto alla rifusione delle spese necessarie ed utili da lui incontrate; di quest'ultime però, se all'atto del ricevimento non era in buona fede, solo fino a concorrenza del maggior valore tuttora sussistente al momento della restituzione.

² Egli non può pretendere indennità per altre spese, ma ha diritto, nel caso che l'indennità non gli sia offerta, di togliere, prima di restituire la cosa, ciò che vi avesse aggiunto, in quanto si possa fare senza danneggiarla.

Art. 66

C. Esclusione
della restituzione

Non vi ha luogo a ripetizione di ciò che fu dato intenzionalmente per uno scopo contrario alla legge od ai buoni costumi.

¹⁶ RS 281.1

Art. 67

- D. Prescrizione
- 1 L'azione di indebito arricchimento si prescrive in un anno decorribile dal giorno in cui il danneggiato ebbe conoscenza del suo diritto di ripetizione, in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno in cui nacque tale diritto.
- 2 Se l'arricchimento consiste in un credito verso il danneggiato, questi può rifiutarne il pagamento anche dopo prescritta l'azione d'indebito.

Titolo secondo: Degli effetti delle obbligazioni**Capo primo: Dell'adempimento delle obbligazioni****Art. 68**

- A. Principi generali
- I. Prestazione personale
- Il debitore non è tenuto ad adempiere personalmente l'obbligazione, se non quando la considerazione della sua persona influisca sulla prestazione.

Art. 69

- II. Oggetto dell'adempimento
1. Pagamento parziale
- 1 Il creditore non è obbligato a ricevere un pagamento parziale, quando l'intero credito sia liquido ed esigibile.
- 2 Ove il creditore consenta a ricevere un pagamento parziale il debitore non può rifiutare il pagamento della parte che riconosce dovuta.

Art. 70

2. Obbligazione indivisibile
- 1 Quando vi siano più creditori di una prestazione indivisibile, il debitore deve eseguirla in confronto di tutti ed ogni creditore può pretendere che sia adempiuta verso tutti insieme.
- 2 Se vi sono più debitori di una prestazione indivisibile, ognuno di essi è tenuto all'intera prestazione.
- 3 Ove non risulti il contrario dalle circostanze, il debitore, che ha soddisfatto il creditore, può ripetere dagli altri debitori proporzionato rimborso ed egli è, fino a concorrenza di siffatto diritto, surrogato nelle ragioni del creditore soddisfatto.

Art. 71

3. Cosa determinata nella specie
- 1 Se la cosa dovuta sia determinata soltanto nella sua specie, la scelta spetta al debitore ove altro non risulti dal rapporto giuridico.
- 2 Egli non può però dare una cosa di qualità inferiore alla media.

4. Obbligazione alternativa

Art. 72

Allorché l'obbligazione ha per oggetto più prestazioni, di cui l'una o l'altra soltanto possa essere pretesa, la scelta spetta al debitore, a meno che risulti diversamente dal rapporto giuridico.

5. Interessi

Art. 73

¹ Se l'obbligazione è produttiva d'interessi, la cui misura non sia stabilita dalle parti, dalla legge o dall'uso, saranno dovuti gli interessi in ragione del cinque per cento all'anno.

² È riservato al diritto pubblico di provvedere contro gli abusi in materia di interessi convenzionali.

B. Luogo dell'adempimento

Art. 74

¹ Il luogo dell'adempimento è determinato dalla volontà delle parti esplicitamente espressa o risultante dalle circostanze.

² In difetto d'altra disposizione varranno le seguenti norme:

1. il pagamento dei debiti pecuniari deve farsi nel luogo in cui è domiciliato il creditore all'epoca della scadenza;
2. la consegna di una cosa determinata deve essere fatta nel luogo in cui si trovava al momento del contratto;
3. le altre obbligazioni devono essere adempiute nel luogo dove era domiciliato il debitore quando ebbero origine.

³ Quando l'obbligazione dev'essere adempiuta al domicilio del creditore, e questi ne abbia reso molto più gravoso l'adempimento per aver cambiato il suo domicilio dopo la nascita dell'obbligazione, il debitore ha diritto di adempierla al domicilio primitivo del creditore.

C. Tempo dell'adempimento
I. Obbligazione senza termine

Art. 75

Può essere chiesto ed eseguito immediatamente l'adempimento di un'obbligazione, pel quale il tempo non sia determinato né dal contratto né dalla natura del rapporto giuridico.

II. Obbligazione a termine
1. Termine a mese

Art. 76

¹ Ove l'adempimento sia fissato per principio o per la fine di un mese, dovrà aver luogo il primo o l'ultimo giorno del mese.

² Ove sia fissato per la metà di un mese, dovrà aver luogo il quindici di detto mese.

Art. 77

2. Termine
fissato in
altro modo

¹ Ove l'adempimento d'una obbligazione o d'altro atto giuridico debba aver luogo trascorso un dato termine dalla conclusione del contratto, esso dovrà effettuarsi:

1. l'ultimo giorno del termine, se questo è fissato a giorni, non comprendendo nel computo del termine il giorno in cui fu concluso il contratto, e, se il termine è di otto o quindici giorni, s'intenderanno non una o due settimane ma otto o quindici giorni interi;
2. quel giorno dell'ultima settimana che pel nome corrisponde a quello in cui fu concluso il contratto, se il termine fu stabilito a settimane;
3. quel giorno dell'ultimo mese che per il numero corrisponde a quello in cui fu concluso il contratto, se il termine fu stabilito a mesi o ad uno spazio di tempo comprendente più mesi (un anno, un semestre, un trimestre), e, se un tal giorno manca nell'ultimo mese, l'adempimento avrà luogo l'ultimo giorno di detto mese.

L'espressione «mezzo mese» equivale al termine di quindici giorni, i quali si contano per gli ultimi, se il termine è di uno o più mesi e mezzo.

² In egual modo è computato il termine anche se lo stesso abbia a decorrere non dal giorno del contratto, ma da altra epoca.

³ Ove l'adempimento debba seguire entro un certo termine, dovrà aver luogo prima dello spirare del medesimo.

Art. 78

3. Domenica
e giorni festivi

¹ Se il momento dell'adempimento o l'ultimo giorno di un termine cade in domenica od in altro giorno ufficialmente riconosciuto come festivo nel luogo dell'adempimento¹⁷, il termine si protrae al prossimo giorno feriale.

² È riservata ogni diversa pattuizione.

Art. 79

III. Ore consuete
degli affari

L'adempimento deve essere eseguito ed accettato nel giorno stabilito durante le ore consuete degli affari.

¹⁷ Nei termini legali di diritto federale e in quelli stabiliti in virtù dello stesso, il sabato è ora parificato a un giorno festivo riconosciuto ufficialmente (art. 1 della LF del 21 giu. 1963 sulla decorrenza dei termini nei giorni di sabato – RS 173.110.3).

Art. 80

IV. Prorogazione
del termine

Quando sia prorogato il termine fissato per l'adempimento, il nuovo termine, salvo convenzione in contrario, decorre dal primo giorno dopo trascorso il termine precedente.

Art. 81

V. Adempimento
prima del
termine

¹ Il debitore può adempiere l'obbligazione anche prima della scadenza del termine, ove dal tenore o dalla natura del contratto o dalle circostanze non risulti una diversa volontà delle parti.

² Non ha però diritto di dedurre uno sconto, se ciò non sia consentito dalla convenzione o dall'uso.

Art. 82

VI. Nei contratti
bilaterali
1. Ordine del-
l'adempimento

Chi domanda l'adempimento di un contratto bilaterale deve averlo per parte sua già adempito od offrire di adempirlo, a meno che pel tenore o per la natura del contratto sia tenuto ad adempirlo soltanto più tardi.

Art. 83

2. Effetti
dell'insolvenza
di una parte

¹ Ove in un contratto bilaterale il credito di uno dei contraenti corra pericolo per il fatto che l'altro è diventato insolubile, specialmente se è fallito o se fu escusso senza risultato, il primo può trattenere la sua prestazione, finché non gli venga garantita la controprestazione.

² Se la garanzia non gli è a sua richiesta fornita entro un congruo termine, egli può recedere dal contratto.

Art. 84¹⁸

D. Pagamento
I. Moneta del
paese

¹ I debiti pecuniari devono essere pagati con mezzi legali di pagamento della moneta in cui è stato contratto il debito.

² Se il debito è espresso in una moneta che non è moneta del Paese nel luogo di pagamento, questo potrà farsi in moneta del Paese al corso del giorno della scadenza, a meno che con la parola «effettiva» o con altra simile aggiunta non sia stato stipulato l'adempimento letterale del contratto.

Art. 85

II. Imputazione
1. In caso di
pagamento
parziale

¹ Il debitore può imputare al capitale un pagamento parziale solo in quanto non sia in arretrato di interessi o di spese.

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'appendice della LF del 22 dic. 1999 sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento, in vigore dal 1° mag. 2000 (RS 941.10).

² Quando siano state date al creditore delle fidejussioni, dei pegni od altre garanzie per una parte del suo credito, il debitore non ha diritto d'imputare un pagamento parziale alla parte garantita del credito o a quella garantita in modo migliore.

Art. 86

2. In caso di più debiti
a. Secondo la dichiarazione del debitore o del creditore

¹ Chi ha più debiti verso la stessa persona ha diritto di dichiarare, all'atto del pagamento, quale sia il debito che intende di soddisfare.

² Ove tale dichiarazione non venga fatta, il pagamento si imputerà al debito indicato dal creditore nella sua quietanza, a meno che il debitore non faccia immediatamente opposizione.

Art. 87

b. Secondo la legge

¹ Ove non esista una valida dichiarazione circa il debito estinto né una designazione risulti dalla quietanza, il pagamento sarà imputato al debito scaduto, fra più debiti scaduti, a quello per cui prima si procedette contro il debitore, e se non si procedette, al debito scaduto prima.

² Se i debiti sono scaduti contemporaneamente, si farà una imputazione proporzionale.

³ Se poi nessuno dei debiti è scaduto, il pagamento sarà imputato a quello che presenta pel creditore minori garanzie.

Art. 88

III. Quitanza e restituzione del titolo
1. Diritto del debitore

¹ Il debitore che fa un pagamento ha diritto di chiedere una quitanza e, ove paghi l'intero debito, anche la restituzione o l'annullamento del titolo di credito.

² Se il pagamento non è integrale o il titolo serve di documento anche per altri diritti del creditore, il debitore può solo pretendere, oltre la quitanza, che sia fatta menzione del pagamento sul titolo stesso.

Art. 89

2. Effetti

¹ Quando siano dovuti interessi od altre prestazioni periodiche e senza riserva siasi rilasciata quitanza per una prestazione posteriore, si presumono soddisfatte le prestazioni scadute prima.

² La quitanza per capitale fa presumere il pagamento degli interessi.

³ La restituzione del titolo di credito al debitore fa presumere l'estinzione del debito.

Art. 90

3. Impossibilità
della restituzione

¹ Se il creditore dichiara d'aver smarrito il titolo, il debitore può, all'atto del pagamento, pretendere che il creditore attesti mediante atto pubblico o scrittura autenticata l'annullamento del titolo e l'estinzione del debito.

² Sono salve le disposizioni sull'ammortizzazione delle carte valori.

Art. 91

E. Mora
del creditore
I. Condizioni

Il creditore è in mora quando, senza legittimo motivo, ricusi di ricevere la prestazione debitamente offertagli o di fare gli atti preparatori che gli incombono e senza i quali il debitore non può adempiere l'obbligazione.

Art. 92

II. Effetti
1. Nella presta-
zione di una cosa
a. Diritto
al deposito

¹ Se il creditore è in mora, il debitore può depositare la cosa dovuta a rischio e a spese del creditore e liberarsi in tal modo dalla sua obbligazione.

² Il luogo del deposito viene designato dal giudice; le merci possono tuttavia essere depositate in un magazzino di deposito anche senza designazione del giudice.¹⁹

Art. 93

b. Diritto alla
vendita

¹ Se per la natura della cosa o per il genere d'affari il deposito non è possibile, o se la cosa è soggetta a deperimento, o richiede spese di mantenimento o considerevoli spese di custodia, il debitore, previa diffida e coll'autorizzazione del giudice, può farla vendere pubblicamente e depositarne il prezzo.

² Ove si tratti di cose che abbiano un prezzo di borsa o di mercato o siano di poco valore in confronto alla spesa, non occorre che la vendita sia pubblica e il giudice può autorizzarla anche senza preventiva diffida.

Art. 94

c. Diritto a
ritirare la cosa

¹ Il debitore può ritirare la cosa depositata finché il creditore non abbia dichiarato di accettarla, o il deposito non abbia avuto per conseguenza l'estinzione di un diritto di pegno.

² Col ritiro del deposito rinasce il credito con tutti i suoi accessori.

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. della LF del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RS 272).

Art. 95

2. In altre prestazioni

Ove l'obbligazione non abbia per oggetto la prestazione di una cosa, il debitore può, in caso di mora del creditore, recedere dal contratto a norma delle disposizioni circa la mora del debitore.

Art. 96

F. Adempimento impedito per altre cause

Se l'adempimento della prestazione dovuta non può aver luogo né in confronto del creditore né di un suo rappresentante, per un altro motivo dipendente dalla persona del creditore o per un'incertezza non colposa sulla persona dello stesso, il debitore può fare il deposito o recedere dal contratto come in caso di mora del creditore.

Capo secondo: Conseguenze dell'inadempimento**Art. 97**

A. Inadempimento
I. Responsabilità del debitore
1. In genere

¹ Il debitore che non adempie l'obbligazione o non la adempie nel debito modo, è tenuto al risarcimento del danno derivatone, a meno che provi che nessuna colpa gli è imputabile.

² Il modo dell'esecuzione forzata è regolato dalle disposizioni delle leggi sull'esecuzione e sul fallimento e dei regolamenti esecutivi federali e cantonali.

Art. 98

2. Per le obbligazioni di fare e non fare

¹ Trattandosi di un'obbligazione di fare, il creditore può farsi autorizzare ad eseguire la prestazione a spese del debitore, riservate le sue pretese pel risarcimento dei danni.

² Se l'obbligazione consiste nel non fare, il debitore, che vi contravviene, è tenuto ai danni pel solo fatto della contravvenzione.

³ Il creditore può inoltre chiedere che sia tolto ciò che fu fatto in contravvenzione alla promessa o farsi autorizzare a toglierlo egli stesso a spese del debitore.

Art. 99

II. Misura della responsabilità ed estensione del risarcimento
1. In genere

¹ Di regola il debitore è responsabile di ogni colpa.

² La misura della responsabilità è determinata dalla natura particolare del negozio e sarà soprattutto giudicata più benignamente, se il negozio non aveva per scopo di recare alcun vantaggio al debitore.

³ Del resto le disposizioni sulla misura della responsabilità per atti illeciti sono applicabili per analogia agli effetti della colpa contrattuale.

Art. 100

2. Patto di esclusione della responsabilità

¹ È nullo il patto avente per scopo di liberare preventivamente dalla responsabilità dipendente da dolo o da colpa grave.

² Anche la preventiva rinuncia alla responsabilità dipendente da colpa leggera può essere considerata nulla, secondo il prudente criterio del giudice, qualora al momento della rinuncia la parte rinunciante fosse al servizio dell'altra o qualora la responsabilità consegua dall'esercizio di una industria sottoposta a pubblica concessione.

³ Rimangono riservate le disposizioni particolari sul contratto di assicurazione.

Art. 101

3. Responsabilità per persona ausiliaria

¹ Chi affida, sia pure lecitamente, l'adempimento di una obbligazione o l'esercizio di un diritto derivante da un rapporto di obbligazione ad una persona ausiliaria, come un membro della comunione domestica o un lavoratore, deve risarcire all'altra parte il danno, che la commessa persona le cagiona nell'adempimento delle sue incombenze.²⁰

² Questa responsabilità può essere preventivamente limitata o tolta mediante convenzione.

³ Se però chi rinuncia si trovi al servizio dell'altra parte, o la responsabilità consegua dall'esercizio di una industria sottoposta a pubblica concessione, la rinuncia può farsi al più per la responsabilità derivante da colpa leggera.

Art. 102

B. Mora del debitore
I. Condizioni

¹ Se l'obbligazione è scaduta, il debitore è costituito in mora mediante l'interpellazione del creditore.

² Quando il giorno dell'adempimento sia stato stabilito o risulti determinato da una disdetta preventivamente convenuta e debitamente fatta, il debitore è costituito in mora pel solo decorso di detto giorno.

Art. 103

II. Effetti
1. Responsabilità pel caso fortuito

¹ Il debitore in mora deve risarcire il danno per il tardato adempimento ed è responsabile anche del caso fortuito.

² Egli può sottrarsi a tale responsabilità provando che la mora avvenne senza alcuna colpa da parte sua o che il caso fortuito avrebbe colpito in danno del creditore l'oggetto dovuto anche se l'obbligazione fosse stata adempita in tempo debito.

²⁰ Nuovo testo giusta il n. II art. 1 n. 3 della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972 (in fine al presente Codice, disp. fin. e trans. tit. X).

- Art. 104**
2. Interessi moratori
a. In genere
- ¹ Il debitore in mora al pagamento di una somma di danaro deve pagare gli interessi moratori del cinque per cento all'anno, quand'anche gli interessi convenzionali fossero pattuiti in misura minore.
- ² Qualora nel contratto fossero stipulati, sia direttamente, sia mediante periodica provvisione bancaria, degli interessi superiori al cinque per cento, questi si potranno richiedere anche durante la mora.
- ³ Fra commercianti, finché nel luogo del pagamento lo sconto bancario ordinario superi il cinque per cento, potranno richiedersi gli interessi moratori in questa più elevata misura.
- Art. 105**
- b. Per debiti di interessi, rendite, donazioni
- ¹ Il debitore in mora al pagamento d'interessi od alla corrisponsione di rendite od al pagamento di una somma donata non deve gli interessi moratori se non dal giorno in cui si procedette contro di lui in via esecutiva o mediante domanda giudiziale.
- ² Ogni patto in contrario è regolato dalle disposizioni sulle clausole penali.
- ³ Non si possono pretendere interessi per ritardo nel pagamento degli interessi moratori.
- Art. 106**
3. Danno maggiore
- ¹ Quando il danno patito dal creditore ecceda l'ammontare degli interessi moratori, il debitore è tenuto a risarcire anche questo danno, in quanto non provi che non gli incombe alcuna colpa.
- ² Se questo maggior danno è anticipatamente valutabile, il giudice può stabilire il risarcimento già nella sentenza sulla pretesa principale.
- Art. 107**
4. Recesso e risarcimento
a. Con fissazione di termine
- ¹ Allorquando in un contratto bilaterale un debitore è in mora, il creditore ha il diritto di fissargli o di fargli fissare dall'autorità competente un congruo termine per l'adempimento.
- ² Se l'adempimento non avviene neppure entro questo termine, il creditore può nulladimeno richiedere l'adempimento ed il risarcimento del danno pel ritardo, ma invece di ciò, purché lo dichiari immediatamente, può rinunciare alla prestazione tardiva e pretendere il danno derivante dall'inadempimento oppure recedere dal contratto.

b. Senza
fissazione di
termine

Art. 108

La fissazione di un termine per l'adempimento tardivo del contratto non è necessaria:

1. quando dal contegno del debitore risulti che essa sarebbe inutile;
2. quando per la mora del debitore la prestazione abbia perduto ogni interesse pel creditore;
3. quando dal contratto risulti l'intenzione dei contraenti che l'obbligazione debba adempirsi esattamente ad un tempo determinato od entro un dato termine.

c. Effetti
del recesso

Art. 109

¹ Chi recede dal contratto può rifiutare la controprestazione promessa e ripetere quanto egli da parte sua ha già prestato.

² Egli ha inoltre diritto al risarcimento dei danni derivanti dal mancato contratto, in quanto il debitore non provi che non gli incombe alcuna colpa.

Capo terzo: Effetti delle obbligazioni verso i terzi

Art. 110

A. Surrogazione

Il terzo che soddisfa il creditore è per legge surrogato nei diritti di questo fino a concorrenza della somma pagata:

1. quando riscatta una cosa data in pegno per un debito altrui, sulla quale gli compete la proprietà od un diritto reale limitato;
2. quando il debitore ha partecipato al creditore che il terzo, che paga, deve prendere il posto del creditore.

Art. 111

B. Promessa
della prestazione
di un terzo

Chi promette ad altri la prestazione di un terzo è, se questa non segue, tenuto al risarcimento del danno che ne deriva.

Art. 112

C. Contratto
a favore di terzi
I. In genere

¹ Chi, agendo in proprio nome, stipulò una prestazione a vantaggio di un terzo, ha diritto di chiedere che la prestazione al terzo sia fatta.

² Il terzo o il suo avente causa può chiedere direttamente l'adempimento, se tale fu l'intenzione degli altri due o se tale è la consuetudine.

³ In questo caso il creditore non può più liberare il debitore, tostochè il terzo abbia dichiarato a quest'ultimo di voler far valere il suo diritto.

Art. 113

II. Nell'assicurazione per la responsabilità civile

Quando il padrone sia assicurato contro le conseguenze della responsabilità civile ed il lavoratore abbia pagato non meno della metà dei premi, il diritto derivante dall'assicurazione compete esclusivamente a quest'ultimo.

Titolo terzo: Dell'estinzione delle obbligazioni**Art. 114**

A. Estinzione dei diritti accessori

¹ Estinta l'obbligazione mediante adempimento o in altra guisa, sono del pari estinti i diritti accessori ed in specie le fideiussioni ed i pegni.

² Gli interessi anteriormente decorsi possono essere chiesti solo nel caso che questa facoltà del creditore sia stata convenuta o risulti dalle circostanze.

³ Rimangono riservate le speciali disposizioni circa il pegno immobiliare, le cartevalori ed il concordato.

Art. 115

B. Annullamento mediante convenzione

Un credito può essere mediante convenzione annullato in tutto od in parte senza una forma speciale, anche se questa fosse imposta dalla legge o scelta dalle parti per la costituzione della obbligazione.

Art. 116

C. Novazione
I. In generale

¹ L'estinzione di un debito precedente mediante la creazione di un nuovo non si presume.

² In particolare la stipulazione di un'obbligazione cambiaria in relazione ad un debito esistente o l'erezione di un nuovo titolo di credito od atto di fideiussione non costituiscono novazione del debito preesistente, salvo patto contrario.

Art. 117

II. In rapporti di conto corrente

¹ La iscrizione delle singole poste in un conto corrente non produce novazione.

² Tuttavia è da ritenersi la novazione quando il saldo è chiuso e riconosciuto.

³ Se per una singola posta esistono speciali garanzie, queste non cessano, salvo patto contrario, con la chiusura e l'approvazione del saldo.

Art. 118

- D. Confusione
- ¹ Quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, l'obbligazione si ritiene estinta per confusione.
- ² Risolvendosi questa riunione, l'obbligazione rinasce.
- ³ Rimangono riservate le speciali disposizioni circa il pegno immobiliare e le cartevalori.

Art. 119

- E. Impossibilità dell'adempimento
- ¹ L'obbligazione si ritiene estinta se ne sia divenuto impossibile l'adempimento per circostanze non imputabili al debitore.
- ² Nei contratti bilaterali il debitore così liberato è tenuto di restituire, secondo le norme dell'indebito arricchimento, la controprestazione già ricevuta e non può più chiedere quanto gli sarebbe ancora dovuto.
- ³ Sono eccettuati i casi in cui per disposizione di legge o secondo il tenore del contratto il rischio è passato a carico del creditore prima dell'adempimento.

Art. 120

- F. Compensazione
I. Condizioni
1. In genere
- ¹ Quando due persone sono debentrici l'una verso l'altra di somme di denaro o di altre prestazioni della stessa specie, ciascuna di esse, purché i due crediti siano scaduti, può compensare il proprio debito col proprio credito.
- ² Il debitore può opporre la compensazione sebbene il suo credito sia contestato.
- ³ Un credito prescritto può essere opposto in compensazione, se non era ancora prescritto al momento in cui poteva essere compensato col l'altro credito.

Art. 121

2. Nella fideiussione
- Il fideiussore può rifiutarsi al soddisfacimento del creditore in quanto compete al debitore principale il diritto alla compensazione.

Art. 122

3. Nei contratti a favore di terzi
- Chi si è obbligato a vantaggio di un terzo non può compensare questo debito con ciò che gli deve l'altra parte.

Art. 123

4. Nel fallimento del debitore
- ¹ Nel caso di fallimento del debitore, i creditori possono compensare i loro crediti anche non scaduti con quelli che il fallito ha verso di loro.

² L'inammissibilità o la revocabilità della compensazione nel caso di fallimento del debitore sono regolate dalla legge federale dell'11 aprile 1889²¹ sulla esecuzione e sul fallimento.

Art. 124

II. Effetti della compensazione

¹ Non vi ha compensazione se non quando il debitore manifesti al creditore la sua intenzione di usare del diritto di opporla.

² I due crediti si riterranno allora reciprocamente estinti, per le quantità corrispondenti, al momento stesso in cui divennero a vicenda compensabili.

³ Restano fermi gli usi speciali dei conti correnti commerciali.

Art. 125

III. Casi di esclusione

Non possono estinguersi mediante compensazione contro la volontà del creditore:

1. le obbligazioni di restituire cose depositate, ingiustamente sottratte o dolosamente ritenute, o di risarcirne il valore;
2. le obbligazioni che per la particolare loro natura devono essere effettivamente soddisfatte al creditore, come per esempio quelle per alimenti e salari assolutamente necessari al mantenimento del creditore e della sua famiglia;
3. le obbligazioni derivanti dal diritto pubblico verso gli enti pubblici.

Art. 126

IV. Rinuncia

Il debitore può rinunciare preventivamente alla compensazione.

Art. 127

G. Prescrizione
I. Termini
1. Dieci anni

Si prescrivono col decorso di dieci anni tutte le azioni per le quali il diritto civile federale non dispone diversamente.

Art. 128

2. Cinque anni

Si prescrivono col decorso di cinque anni le azioni:

1. per mercedi di pigioni, noli ed affitti, interessi di capitali ed altre prestazioni periodiche;
2. per somministrazioni di viveri, pensioni vittuarie e debiti di osteria;

²¹ RS 281.1

3.22 per lavori d'artigiani, vendita di merce al minuto, cura medica, funzioni d'avvocato, procuratore e notaio, rapporti di lavoro di lavoratori.

Art. 129

3. Invariabilità dei termini

I termini a prescrivere stabiliti nel presente titolo non si possono modificare per disposizioni delle parti.

Art. 130

4. Principio della prescrizione
a. In genere

¹ La prescrizione comincia quando il credito è esigibile.

² Se la scadenza dell'obbligazione dipende da disdetta, la prescrizione comincia dal primo giorno del quale poteva darsi la disdetta.

Art. 131

b. Per le prestazioni periodiche

¹ La prescrizione delle rendite vitalizie e di simili prestazioni periodiche comincia per l'intero credito alla scadenza della prima prestazione arretrata.

² Prescritto l'intero credito, sono prescritte anche le singole prestazioni.

Art. 132

5. Computo dei termini

¹ Nel computo del termine di prescrizione non si tien conto del giorno dal quale comincia il termine e la prescrizione non è compiuta se non quando sia decorso infruttuosamente l'ultimo giorno.

² Valgono del resto anche per la prescrizione le disposizioni generali sul computo dei termini nell'adempimento dei contratti.

Art. 133

II. Prescrizione degli accessori

Prescritto il credito principale, sono insieme prescritti gli interessi e le altre prestazioni accessorie del medesimo.

Art. 134

III. Sospensione della prescrizione

¹ La prescrizione non comincia, o, se cominciata, resta sospesa:

1.23 per i crediti dei figli contro i genitori durante l'esercizio dell'autorità parentale;

²² Nuovo testo giusta il n. II art. 1 n. 4 della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972 (in fine al presente Codice, disp. fin. e trans. tit X).

²³ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

2. per i crediti dei tutelati contro il tutore e le autorità di tutela durante la tutela;
 3. per i crediti dei coniugi fra loro durante il matrimonio;
 - 4.²⁴ per i crediti contro il datore di lavoro dei lavoratori che vivono nella sua economia domestica, durante il tempo del rapporto di lavoro;
 5. finché il debitore abbia l'usufrutto del credito;
 6. finché sia impossibile di promuovere l'azione davanti un tribunale svizzero.
- ² Allo spirare del giorno in cui cessano siffatti rapporti, la prescrizione comincia il suo corso, o, se era già cominciata, lo prosegue.
- ³ Sono riservate le disposizioni speciali delle leggi sull'esecuzione e sul fallimento.

Art. 135

IV. Interruzione della prescrizione
1. Atti interruttivi

La prescrizione è interrotta:

1. mediante riconoscimento del debito per parte del debitore, in specie mediante il pagamento di interessi o di acconti e la dazione di pegni o fideiussioni;
2. mediante atti di esecuzione, azione od eccezione aventi un giudice od un arbitro, e così pure mediante insinuazione nel fallimento o citazione avanti l'ufficio di conciliazione.

Art. 136

2. Effetti della interruzione fra coobbligati

- ¹ L'interruzione rimpetto ad un debitore solidale o ad un condebitore d'una prestazione indivisibile vale anche in confronto degli altri condebitori.
- ² L'interruzione rimpetto al debitore principale vale anche in confronto del suo fideiussore.
- ³ Al contrario l'interruzione rimpetto al fideiussore non vale in confronto del debitore principale.

Art. 137

3. Principio di un nuovo termine
a. In caso di riconoscimento o sentenza

- ¹ Coll'interruzione incomincia a decorrere una nuova prescrizione.
- ² Ove il credito sia riconosciuto mediante il rilascio di un titolo o sia stabilito con sentenza del giudici, il nuovo termine di prescrizione è sempre di dieci anni.

²⁴ Nuovo testo giusta il n. II art. 1 n. 5 della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972 (in fine al presente Codice, disp. fin. e trans. tit. X).

Art. 138

b. In caso di atti del creditore

¹ Quando la prescrizione sia interrotta mediante azione o eccezione, comincia a decorrere nel corso della procedura una nuova prescrizione ad ogni atto giudiziale delle parti e ad ogni provvedimento o decisione del giudice.

² Quando l'interruzione avviene mediante esecuzione per debiti, la prescrizione ricomincia ad ogni singolo atto esecutivo.

³ Quando l'interruzione ha luogo mediante insinuazione nel fallimento, la nuova prescrizione comincia dal momento nel quale, a norma della procedura sul fallimento, si può nuovamente far valere il credito.

Art. 139

V. Termine suppletorio in caso di rigetto dell'azione

Se l'azione o l'eccezione furono respinte per incompetenza del giudice adito, o per un vizio rimediabile, o come intempestivamente proposte, e il termine di prescrizione sia nel frattempo decorso è accordato un nuovo termine di sessanta giorni per promuovere l'azione.

Art. 140

VI. Credito con pegno mobiliare

L'esistenza di un pegno mobiliare non esclude la prescrizione di un credito, ma, questa verificandosi, non è impedito al creditore di far valere il diritto di pegno.

Art. 141

VII. Rinuncia alla prescrizione

¹ La rinuncia preventiva alla prescrizione è nulla.

² La rinuncia fatta da un debitore solidale non è opponibile agli altri debitori solidali.

³ Lo stesso vale fra più debitori di una prestazione indivisibile e per il fideiussore in caso di rinuncia fatta dal debitore principale.

Art. 142

VIII. Non opponibile d'ufficio

Il giudice non può supplire d'ufficio l'eccezione di prescrizione.

Titolo quarto: Speciali rapporti obbligatori**Capo primo: Della solidarietà****Art. 143**

A. Debito solidale
I. Condizioni

¹ Vi ha solidarietà fra più debitori quando essi dichiarano di obbligarsi verso il creditore ciascuno singolarmente all'adempimento dell'intera obbligazione.

² Senza tale dichiarazione di volontà non sorge solidarietà che nei casi determinati dalla legge.

Art. 144

II. Rapporti fra creditore e debitore

1. Effetti
a. Responsabilità dei debitori

¹ Il creditore può a sua scelta esigere da tutti i debitori solidali o da uno di essi tutto il debito od una parte soltanto.

² Tutti i debitori restano obbligati finché sia estinta l'intera obbligazione.

Art. 145

b. Eccezioni dei debitori

¹ Il debitore solidale può opporre al creditore soltanto le eccezioni derivanti o dai suoi rapporti personali col medesimo o dalla causa stessa o dall'oggetto dell'obbligazione solidale.

² Ogni debitore solidale è responsabile verso gli altri se non fa valere le eccezioni comuni a tutti.

Art. 146

c. Fatto personale di un debitore

Salvo disposizione contraria, un debitore solidale non può col suo fatto personale aggravare la posizione degli altri.

Art. 147

2. Estinzione del debito solidale

¹ In quanto uno dei debitori solidali ha soddisfatto il creditore mediante pagamento o compensazione, anche gli altri sono liberati.

² La liberazione di un debitore solidale, senza che il creditore sia stato soddisfatto, giova agli altri solo in quanto ciò sia giustificato dalle circostanze o dalla natura dell'obbligazione.

Art. 148

III. Rapporti fra i condebitori
1. Ripartizione

¹ Ove non risulti il contrario dal rapporto giuridico esistente fra i debitori solidali, il pagamento fatto al creditore si divide in parti eguali fra i medesimi.

² Al debitore solidale che avesse pagato più della sua parte, spetta il regresso verso i condebitori per l'importo pagato in più.

³ Ciò che non può conseguirsi da uno dei debitori solidali deve essere sopportato in parti eguali dagli altri.

Art. 149

2. Surrogazione

¹ Il debitore solidale cui spetta il regresso subentra in tutte le ragioni del creditore fino a concorrenza di quanto gli ha pagato.

² Il creditore è responsabile ove abbia avvantaggiato la posizione giuridica di un debitore solidale a danno degli altri.

Art. 150

B. Credito
solidale

¹ Vi ha solidarietà fra creditori, quando il debitore dichiara la volontà di autorizzare ciascuno di essi a pretendere l'intero credito e nei casi determinati dalla legge.

² Il pagamento fatto ad uno dei creditori solidali libera il debitore in confronto di tutti.

³ Il debitore, finché non sia stato giudizialmente convenuto da uno dei creditori solidali, può a sua scelta pagare a chiunque di essi.

Capo secondo: Delle condizioni

Art. 151

A. Condizione
sospensiva
I. In genere

¹ Un contratto si ritiene condizionale, quando la sua obbligatorietà si faccia dipendere da un avvenimento incerto.

² Esso diventa efficace dal momento in cui la condizione si verifica, a meno che i contraenti non abbiano manifestato una diversa intenzione.

Art. 152

II. Condizione
pendente

¹ Il debitore obbligato sotto condizione, finché questa è pendente, non può fare alcuna cosa che possa impedire il debito adempimento della sua obbligazione.

² Il creditore sotto condizione, i cui diritti siano in pericolo, può richiedere tutti gli atti conservativi, come se il suo credito non fosse soggetto a condizione.

³ Col verificarsi della condizione cadono le disposizioni anteriormente prese, in quanto ne pregiudichino gli effetti.

Art. 153

III. Utile ricavato
nel frattempo

¹ Quando, prima del verificarsi della condizione, la cosa promessa sia stata consegnata al creditore, questi, ove la condizione si verifichi, potrà ritenere l'utile nel frattempo ricavatone.

² Deve restituirlo, ove la condizione non si verifichi.

- Art. 154**
- B. Condizione risolutiva
- ¹ Il contratto, la cui risoluzione si faccia dipendere dal verificarsi di una condizione, diventa inefficace dal momento in cui la condizione si verifica.
- ² Di regola non avvi effetto retroattivo.

- Art. 155**
- C. Disposizioni comuni
- I. Adempimento della condizione
- La condizione riposta nel fatto non essenzialmente personale di uno dei contraenti può essere adempita anche dal suo erede.

- Art. 156**
- II. Impedimento contro la buona fede
- La condizione si ha per verificata, se il suo adempimento sia stato da una delle parti impedito in urto colla buona fede.

- Art. 157**
- III. Condizione inammissibile
- La condizione diretta allo scopo di promuovere un atto od una omissione illecita o contraria ai buoni costumi rende nulla l'obbligazione che ne dipende.

**Capo terzo:
Della caparra, della pena di recesso, della trattenuta sulla mercede e della pena convenzionale**

- Art. 158**
- A. Caparra e pena di recesso
- ¹ La caparra che si dà al momento della conclusione del contratto si considera in dubbio come prova della conclusione del contratto, anziché come pena di recesso.
- ² In mancanza di patto o di uso contrario, la caparra resta a chi l'ha ricevuta senza obbligo di imputarla nel suo credito.
- ³ Se fu pattuita una pena di recesso, colui che la diede può recedere dal contratto perdendo il denaro dato e colui che la ricevette restituendo il doppio.

- Art. 159²⁵**
- B. Trattenuta sulla mercede

²⁵ Abrogato dal n. II art. 6 n. 1 della LF del 25 giu. 1971 (in fine al presente Codice, disp. fin. e trans. tit. X).

Art. 160

C. Pena
convenzionale
I. Diritto del
creditore
1. Rapporto
fra la pena e
l'adempimento

¹ Allorché fu pattuita una pena per l'inadempimento o l'imperfetto adempimento del contratto, il creditore non può pretendere, salvo patto contrario, che l'adempimento o la pena.

² Se la pena fu pattuita per l'inosservanza del tempo o del luogo dell'adempimento potrà essere richiesta oltre l'adempimento, finché il creditore non vi abbia espressamente rinunciato o abbia accettato l'adempimento senza riserva.

³ È riservata al debitore la prova che fosse in sua facoltà di recedere dal contratto dietro pagamento della pena.

Art. 161

2. Rapporto
fra la pena
ed il danno

¹ La pena convenzionale è dovuta sebbene non sia derivato alcun danno al creditore.

² Se il danno eccede l'ammontare della pena, il creditore può richiedere il maggior importo solo in quanto provi la colpa del debitore.

Art. 162

3. Pagamenti
rateali

¹ Le disposizioni sulla pena convenzionale sono applicabili al patto che i pagamenti rateali restano acquisiti al creditore in caso di recesso.

² ...²⁶

Art. 163

II. Ammontare,
nullità e
riduzione della
pena

¹ L'ammontare della pena convenzionale è lasciato all'arbitrio delle parti.

² Essa non può essere richiesta quando sia diretta a convalidare una promessa illecita od immorale, come pure, salvo patto contrario, quando l'adempimento sia diventato impossibile per una circostanza di cui il debitore non è responsabile.

³ Il giudice deve ridurre secondo il suo prudente criterio le pene convenzionali eccessive.

²⁶ Abrogato dal n. II 2 dell'all. 2 alla LF del 23 mar. 2001 sul credito al consumo (RS 221.214.1).

Titolo quinto: Della cessione di crediti e dell'assunzione di debiti

Art. 164

A. Cessione di crediti

I. Requisiti

1. Cessione volontaria

a. Ammissibilità

1 Il creditore può cedere ad altri il suo credito anche senza il consenso del debitore, se non vi osta la legge, la convenzione o la natura del rapporto giuridico.

2 Al terzo che avesse acquistato il credito sulla fede di un riconoscimento scritto, che non menziona la proibizione della cessione, il debitore non può opporre l'eccezione che la cessione sia stata contrattualmente esclusa.

Art. 165

b. Forma del contratto

1 Per la validità della cessione si richiede la forma scritta.

2 Non è richiesta alcuna forma per la promessa di stipulare una cessione.

Art. 166

2. Trasmissione del credito per legge o sentenza

La trasmissione del credito ordinata da legge o sentenza giudiziale è efficace in confronto dei terzi anche senza alcuna forma speciale e senza che vi concorra la volontà del creditore originario.

Art. 167

II. Effetti della cessione

1. Posizione del debitore

a. Pagamento in buona fede

Il debitore è validamente liberato se, prima che il cedente o il cessionario gli abbia partecipato la cessione, abbia pagato in buona fede all'originario creditore o, in caso di più cessioni, ad un cessionario posteriore in diritto.

Art. 168

b. Rifiuto del pagamento e deposito

1 Se è controverso, a chi spetti il credito, il debitore può rifiutare il pagamento e liberarsi mediante deposito giudiziale.

2 Ove paghi, pur conoscendo la contestazione, lo fa a suo rischio e pericolo.

3 Se la lite è pendente e il debito è scaduto, ciascuna delle parti in causa può pretendere che il debitore faccia il deposito.

Art. 169

c. Eccezioni del debitore

1 Il debitore può opporre al cessionario le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente, se già sussistevano quando ebbe notizia della cessione.

² Se a quel momento il debitore aveva verso il cedente un credito non ancora scaduto, egli potrà opporlo in compensazione, purché la scadenza del suo credito non sia posteriore a quella del credito ceduto.

Art. 170

2. Trasmissione dei diritti accessori, del titolo e dei mezzi di prova

¹ La cessione del credito comprende gli accessori e i privilegi del credito stesso, ad eccezione di quelli inseparabili dalla persona del cedente.

² Il cedente deve consegnare al cessionario il titolo di credito con tutti i mezzi probatori esistenti e fornirgli le informazioni necessarie per far valere il credito.

³ Nella cessione del credito si presumono compresi anche gli interessi arretrati.

Art. 171

3. Garanzia
a. In genere

¹ Chi cede un credito a titolo oneroso deve garantirne la sussistenza al tempo della cessione.

² Non risponde però della solvenza del debitore, ove non abbia assunto siffatta garanzia.

³ Chi cede un credito a titolo gratuito non risponde nemmeno della sua sussistenza.

Art. 172

b. Cessione in pagamento

Quando il creditore abbia ceduto il suo credito in pagamento d'un debito, senza precisare l'imputazione da farsi dal cessionario, questi sarà tenuto ad imputare soltanto la somma conseguita o che avrebbe con le debite cure potuto conseguire dal debitore.

Art. 173

c. Estensione della responsabilità

¹ Il cedente tenuto alla garanzia non è responsabile che per la somma ricevuta quale prezzo della cessione e relativi interessi, nonché per le spese della cessione e degli atti infruttuosi in confronto del debitore.

² Se la trasmissione di un credito ha luogo per disposizione di legge, il creditore originario non è responsabile né della sussistenza del credito né della solvenza del debitore.

Art. 174

III. Disposizioni speciali

Rimangono riservate le speciali disposizioni che la legge stabilisce per la trasmissione di crediti.

- Art. 175**
- B. Assunzione di debito
I. debitore ed assuntore
- ¹ Chi promette ad un debitore di assumersi il suo debito, si obbliga a liberarlo, sia tacitando il creditore, sia rendendosi debitore in sua vece col consenso del creditore.
- ² Il debitore non può costringere l'assuntore all'adempimento di questa obbligazione, fino a che egli non abbia adempito in suo confronto gli obblighi derivanti dal contratto con cui fu assunto il debito.
- ³ Se non avviene la liberazione del precedente debitore, questi può chiedere garanzia dal nuovo debitore.
- Art. 176**
- II. Contratto col creditore
I. Proposta ed accettazione
- ¹ La sostituzione nel debito di un nuovo debitore al posto e con liberazione del debitore precedente ha luogo mediante contratto fra l'assuntore e il creditore.
- ² La proposta dell'assuntore può farsi nel senso che egli o con la sua autorizzazione il precedente debitore comunichi l'assunzione del debito al creditore.
- ³ L'accettazione del creditore può essere espressa o risultare dalle circostanze, ed è presunta se egli abbia senza riserve accettato dall'assuntore un pagamento o aderito ad altro atto implicante la qualità di debitore.
- Art. 177**
2. Abbandono della proposta
- ¹ L'accettazione da parte del creditore può avvenire in ogni tempo, ma l'assuntore come il debitore precedente possono fissare al creditore un termine per l'accettazione, trascorso il quale si riterrà, in caso di silenzio del creditore, rifiutata l'accettazione.
- ² Se prima dell'accettazione del creditore è stipulata una nuova assunzione del debito ed anche dal nuovo assuntore è fatta la proposta al creditore, l'assuntore precedente è liberato.
- Art. 178**
- III. Effetti del cambiamento del debitore
I. Diritti accessori
- ¹ I diritti accessori continuano a sussistere malgrado il cambiamento del debitore, in quanto non siano inseparabili dalla persona del debitore precedente.
- ² Tuttavia i terzi che hanno costituito il pegno ed i fideiussori rimangono obbligati verso il creditore, solo in quanto abbiano dato il loro consenso all'assunzione del debito.

Art. 179

2. Eccezioni

¹ Le eccezioni relative al debito spettano al nuovo debitore come al debitore precedente.

² Le eccezioni personali del debitore precedente verso il creditore non possono essere opposte dal nuovo debitore, se il contrario non risulti dal contratto col creditore.

³ L'assuntore non può far valere contro il creditore le eccezioni che gli competono contro il debitore a dipendenza del rapporto giuridico su cui si fonda l'assunzione del debito.

Art. 180IV.
Annullazione del contratto

¹ Se il contratto di assunzione del debito è annullato, l'obbligazione del debitore precedente rinasce con tutti i suoi accessori sotto riserva dei diritti dei terzi di buona fede.

² Il creditore può inoltre pretendere dall'assuntore il risarcimento del danno derivante dalla perdita di precedenti garanzie o simili cause, ove l'assuntore non possa dimostrare che nessuna colpa è a lui imputabile per la mancata assunzione del debito e pel danno del creditore.

Art. 181

V. Assunzione di un patrimonio o di una azienda

¹ Chi assume un patrimonio od un'azienda con l'attivo ed il passivo, rimane senz'altro obbligato verso i creditori per i debiti inerenti, tosto che l'assunzione sia stata comunicata ai creditori dall'assuntore o sia stata pubblicata su pubblici fogli.

² Il debitore precedente rimane tuttavia obbligato solidalmente col nuovo debitore per altri tre anni, i quali cominciano a decorrere, per i debiti scaduti, dal giorno della comunicazione o della pubblicazione e, per quelli non scaduti, dal giorno della scadenza.²⁷

³ Questa assunzione di debiti ha del resto gli stessi effetti come quella di un singolo debito.

⁴ L'assunzione di un patrimonio o di un'azienda di società commerciali, società cooperative, associazioni, fondazioni o ditte individuali iscritte nel registro di commercio è disciplinata dalle disposizioni della legge del 3 ottobre 2003²⁸ sulla fusione.²⁹

²⁷ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RS 221.301).

²⁸ RS 221.301

²⁹ Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RS 221.301).

Art. 182³⁰

VI. ...

Art. 183

VII. Divisione ereditaria: vendita di fondi

Sono riservate le disposizioni speciali sull'assunzione dei debiti nella divisione ereditaria e nel caso di alienazione di fondi soggetti a pegno.

Parte seconda: Dei singoli contratti**Titolo sesto: Della compera e vendita e della permuta****Capo primo: Disposizioni generali****Art. 184**

A. Diritti ed obblighi in genere

¹ La compera e vendita è un contratto per cui il venditore si obbliga consegnare l'oggetto venduto al compratore ed a procurargliene la proprietà e il compratore a pagare al venditore il prezzo.

² Salvo patto od uso contrario, il venditore e il compratore sono tenuti ad effettuare contemporaneamente le loro prestazioni.

³ Il prezzo è sufficientemente determinato quando possa esserlo a norma delle circostanze.

Art. 185

B. Utili e rischi

¹ Salve le eccezioni giustificate da convenzioni o circostanze speciali, gli utili e i rischi della cosa passano all'acquirente con la perfezione del contratto.

² Se la cosa alienata è determinata soltanto nella sua specie, si richiede inoltre che sia individualizzata, e, ove debba essere spedita, che sia stata consegnata per la spedizione.

³ Nei contratti conclusi sotto condizione sospensiva gli utili ed i rischi della cosa alienata passano all'acquirente soltanto dopo il verificarsi della condizione.

Art. 186

C. Riserva della legislazione cantonale

È riservato alla legislazione cantonale di restringere od escludere l'azione per i crediti dipendenti dalla vendita al minuto di bevande spiritose, compresi i crediti d'osteria.

³⁰ Abrogato dal n. 2 dell'all. alla LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, con effetto dal 1° lug. 2004 (RS 221.301).

Capo secondo: Della vendita di cose mobili

Art. 187

- A. Oggetto
- ¹ È considerata vendita di cose mobili quella che non ha per oggetto un bene immobile od un diritto iscritto come fondo nel registro fondiario.
- ² Le parti costitutive di un fondo, quali i frutti, i materiali di demolizione o quelli estratti da una cava, formano oggetto di una vendita di cose mobili, quando debbano essere trasferite all'acquirente come cose mobili dopo la loro separazione dal suolo.

Art. 188

- B. Obblighi del venditore
- I. Consegna
1. Spese della consegna
- Salvo patto od uso contrario, le spese della consegna e particolarmente quelle della misura e del peso sono a carico del venditore, le spese dell'atto e del ricevimento a carico del compratore.

Art. 189

2. Spese di trasporto
- ¹ Se la cosa venduta deve essere spedita in luogo diverso da quello ove l'obbligazione deve eseguirsi, le spese di trasporto sono a carico del compratore, salvo patto od uso contrario.
- ² Si presume che le spese di trasporto siano state assunte dal venditore, se fu pattuita la consegna franca.
- ³ Se fu pattuita la consegna franca di porto e di dogana si ritengono a carico del venditore anche i dazi d'uscita, di transito e d'entrata esatti durante il trasporto, ma non le tasse di consumo che sono esatte al ricevimento della cosa.

Art. 190

3. Mora nella consegna
- a. Recesso nelle vendite commerciali
- ¹ Nelle vendite commerciali, quando sia stabilito un termine fisso per la consegna, si presume che il compratore, in caso di mora del venditore, rinunci alla consegna e pretenda il risarcimento del danno per l'inadempimento.
- ² Ove per altro il compratore preferisca di chiedere la consegna, dovrà darne avviso al venditore subito dopo scaduto il termine.

Art. 191

- b. Obbligo del risarcimento e calcolo del danno
- ¹ Se il venditore non adempie la sua prestazione contrattuale, deve risarcire il danno che ne deriva al compratore.
- ² Nei rapporti commerciali il compratore può pretendere come danno la differenza tra il prezzo convenuto ed il prezzo al quale ha acquistato di buona fede un'altra cosa in sostituzione di quella che non gli fu consegnata.

³ Trattandosi di merci che hanno un prezzo di borsa o di mercato egli può pretendere come danno, senza procurarsi la cosa in sostituzione, la differenza fra il prezzo convenuto e quello di borsa o di mercato al giorno dell'adempimento.

Art. 192

II. Garanzia in caso di evizione
1. Obbligo della garanzia

¹ Il venditore è tenuto a garantire, che la cosa venduta non venga totalmente o parzialmente evitta da un terzo al compratore in virtù dei diritti già sussistenti al momento della conclusione del contratto.

² Se il compratore al momento del contratto conosceva il pericolo dell'evizione, il venditore è tenuto alla garanzia solo in quanto l'abbia espressamente promessa.

³ Il patto che escluda o limiti l'obbligo della garanzia è nullo, quando il venditore abbia deliberatamente dissimulato il diritto del terzo.

Art. 193

2. Procedura
a. Denuncia della lite

¹ Denunciata la lite al venditore per un diritto fatto valere da un terzo e che forma oggetto di garanzia, il venditore è tenuto, secondo le circostanze e le disposizioni della procedura ad assistere il compratore o ad assumere la lite in suo rilievo.

² Denunciata in tempo debito la lite, l'esito sfavorevole della medesima si può opporre anche al venditore, a meno che questi non provi esserne causa il dolo o la colpa grave del compratore.

³ Quando siasi omessa la denuncia della lite, e ciò non sia imputabile al venditore, questi è prosciolto dall'obbligo della garanzia, in quanto possa provare che la lite avrebbe avuto un esito più favorevole, ove gli fosse stata denunciata in tempo.

Art. 194

b. Riconoscimento del diritto del terzo senza sentenza

¹ L'obbligo della garanzia sussiste anche quando il compratore, senza aspettare la decisione del giudice, abbia riconosciuto in buona fede il diritto del terzo od accettato un compromesso, purché abbia in tempo utile diffidato il venditore e lo abbia invitato indarno ad assumere la lite.

² Esso sussiste pure, se il compratore provi che era obbligato a spossessarsi della cosa.

Art. 195

3. Diritti del compratore
a. In caso di evizione totale

¹ Quando l'evizione è totale, il contratto di vendita si reputa risolto e il compratore ha il diritto di chiedere:

1. la restituzione del prezzo già pagato e degli interessi, salvo deduzione dei frutti percetti o che avrebbe negletto di percepire e degli altri profitti;
2. il rimborso delle spese fatte per la cosa in quanto non lo possa ottenere dal terzo;
3. il rimborso di tutte le spese giudiziali e stragiudiziali causate dal processo, eccetto quelle che si sarebbero evitate con la denuncia della lite;
4. il risarcimento d'ogni altro danno direttamente cagionato dall'evizione.

² Il venditore è tenuto a risarcire ogni altro danno, in quanto non provi che non gli incombe nessuna colpa.

Art. 196

b. In caso di evizione parziale

¹ Quando l'evizione sia parziale o la cosa venduta sia gravata di un diritto reale, di cui il venditore è responsabile, il compratore non può chiedere la risoluzione del contratto, ma soltanto il risarcimento dei danni derivatigli dall'evizione.

² Ove però risulti dalle circostanze, che il compratore, se avesse preveduto la parziale evizione, non avrebbe concluso il contratto, può anche chiederne la risoluzione.

³ In tal caso deve restituire al venditore la parte non evitta della cosa con gli utili ricavati nel frattempo.

Art. 197

III. Garanzia pei difetti della cosa

1. Oggetto della garanzia

a. In genere

¹ Il venditore risponde verso il compratore tanto delle qualità promesse quanto dei difetti che, materialmente o giuridicamente, tolgono o diminuiscono notevolmente il valore della cosa o l'attitudine all'uso cui è destinata.

² Egli risponde anche se tali difetti non gli erano noti.

Art. 198

b. Nel commercio del bestiame

Nel commercio del bestiame (cavalli, asini, muli, bovini, pecore, capre e maiali) l'obbligo della garanzia esiste solo in quanto il venditore l'abbia assunto per iscritto o abbia intenzionalmente ingannato il compratore.

Art. 199

2. Esclusione della garanzia

È nullo qualunque patto che tolga o restringa l'obbligo della garanzia, se il venditore ha dissimulato dolosamente al compratore i difetti della cosa.

Art. 200

3. Difetti noti al compratore

¹ Il venditore non risponde dei difetti noti al compratore al momento della vendita.

² Dei difetti che il compratore avrebbe dovuto conoscere usando l'ordinaria diligenza, il venditore risponde solo quando abbia dichiarato che non sussistevano.

Art. 201

4. Verifica della cosa e avviso al venditore
a. In genere

¹ Il compratore deve esaminare lo stato della cosa ricevuta, tosto che l'ordinario andamento degli affari lo consenta, e, se vi scopre difetti di cui il venditore sia responsabile, dargliene subito notizia.

² Diversamente la cosa venduta si ritiene accettata, purché non si tratti di difetti non riconoscibili mediante l'ordinario esame.

³ Ove tali difetti si scoprono più tardi, dev'esserne data notizia subito dopo la scoperta, altrimenti la cosa si ritiene accettata anche rispetto ai medesimi.

Art. 202

b. Nel commercio del bestiame

¹ Nel commercio del bestiame, se la garanzia scritta non stabilisce alcun termine e se non trattasi di garanzia della gravidanza, il venditore è responsabile verso il compratore solo quando il difetto sia scoperto e notificato entro nove giorni dalla consegna o dalla mora nell'accettazione e entro lo stesso termine sia chiesto all'autorità competente l'esame dell'animale a mezzo di periti.

² Il parere dei periti è apprezzato dal giudice secondo il prudente suo criterio.

³ La procedura sarà del resto stabilita da un regolamento del Consiglio federale.

Art. 203

5. Dolo del venditore

Il venditore che abbia intenzionalmente ingannato il compratore non può invocare la limitazione dell'obbligo della garanzia per omessa o tardiva notificazione.

Art. 204

6. Procedura nella vendita a distanza

¹ Se la cosa, che si pretende difettosa, è spedita da altro luogo, e il venditore non ha rappresentanti nel luogo del ricevimento, il compratore è tenuto a provvedere per la provvisoria custodia della medesima né può rimandarla senz'altro al venditore.

² Egli deve farne verificare regolarmente e senza indugio lo stato, altrimenti sarà tenuto egli stesso a provare che i pretesi difetti esistevano già al momento del ricevimento.

³ Ove siavi pericolo di rapido deterioramento della cosa spedita, il compratore può, e, quando l'interesse del venditore lo richieda, deve farla vendere coll'intervento dell'autorità competente del luogo in cui essa trovasi, ma è tenuto sotto pena del risarcimento dei danni a darne al più presto possibile notizia al venditore.

Art. 205

7. Oggetto dell'azione di garanzia
a. Azione redibitoria od estimatoria

¹ Quando sia dovuta la garanzia pei difetti della cosa, il compratore ha la scelta di chiedere coll'azione redibitoria la risoluzione della vendita o coll'azione estimatoria il risarcimento del minor valore della cosa.

² Quando sia chiesta la risoluzione e il giudice non la trovi giustificata dalle circostanze, sarà in sua facoltà di aggiudicare soltanto l'indennità pel minor valore della cosa.

³ Quando l'indennità per la diminuzione di valore uguagli l'ammontare del prezzo della vendita, il compratore può chiedere soltanto la risoluzione.

Art. 206

b. Consegna di altre cose

¹ Se la vendita ha per oggetto una data quantità di cose fungibili, il compratore può valersi, a sua scelta, dell'azione redibitoria o dell'estimatoria o domandare altre cose dello stesso genere scevre di difetti.

² Quando le cose non sieno state spedite al compratore da un altro luogo, il venditore può parimenti liberarsi da ogni altra pretesa del compratore mediante l'immediata consegna di cose dello stesso genere scevre di difetti e il risarcimento di tutti i danni.

Art. 207

c. Risoluzione in caso di perdita della cosa

¹ La risoluzione può essere domandata, quand'anche la cosa sia perita in conseguenza dei suoi difetti o per caso fortuito.

² Il compratore in tal caso è tenuto a restituire solo ciò che gli è rimasto della cosa.

³ Se la cosa è perita per colpa del compratore o fu da lui alienata o trasformata, egli non potrà chiedere che il risarcimento del minor valore.

Art. 208

8. Effetti della risoluzione
a. In genere

¹ Quando la vendita sia risolta, il compratore deve restituire al venditore la cosa con gli utili ricavati nel frattempo.

² Il venditore deve restituire il prezzo pagato con gli interessi e risarcire inoltre, in conformità alle disposizioni sull'evizione totale, le spese di causa, i disborsi ed i danni direttamente cagionati al compratore con la consegna della merce difettosa.

³ Il venditore è obbligato a risarcire il maggior danno, in quanto non provi che non gli incombe alcuna colpa.

Art. 209

b. Nella vendita di più cose

¹ Quando siano difettosi soltanto taluni capi di più cose vendute insieme o di un complesso di cose, la risoluzione non potrà chiedersi che per detti capi.

² Qualora però i capi difettosi non si possano, senza considerevole pregiudizio del compratore o del venditore, separare da quelli che non lo sono, la risoluzione dovrà estendersi a tutto ciò che ha formato oggetto della vendita.

³ La risoluzione a causa di un difetto della cosa principale porta la risoluzione anche riguardo alla cosa accessoria, quantunque il prezzo di questa sia stato fissato separatamente, mentre la risoluzione a causa di un difetto della cosa accessoria non si estende alla principale.

Art. 210

9. Prescrizione

¹ Le azioni di garanzia per difetti della cosa si prescrivono col decorso d'un anno dalla consegna della cosa al compratore, sebbene questi non ne abbia scoperto se non più tardi i difetti, a meno che il venditore abbia espressamente promesso la garanzia per un tempo più lungo.

² Le eccezioni del compratore pei difetti della cosa continuano a sussistere quando, entro un anno dalla consegna, fu fatta al venditore la notificazione prescritta.

³ Il venditore non può invocare la prescrizione di un anno, ove sia provato che egli trasse deliberatamente in inganno il compratore.

Art. 211

C. Obblighi del compratore
I. Pagamento del prezzo e ricevimento della cosa

¹ Il compratore è tenuto a pagare il prezzo in conformità alle clausole del contratto, ed a ricevere la cosa quando gli venga offerta dal venditore nei modi e termini pattuiti.

² Salvo patto od uso contrario, il ricevimento deve aver luogo immediatamente.

Art. 212

II.
Determinazione del prezzo

¹ Ove siasi comperato fisso senza indicazione di prezzo, si ritiene nel dubbio pattuito il prezzo medio del mercato al momento e nel luogo dell'adempimento.

² Ove il prezzo debba calcolarsi sul peso della merce, si deve dedurre il peso dell'imballaggio (tara).

³ Sono salvi gli usi particolari del commercio, secondo cui il prezzo di certe merci viene calcolato con una deduzione fissa o di un tanto per cento, o sul peso lordo.

Art. 213

III. Scadenza del prezzo ed interessi

¹ Quando non siasi stabilito altro termine, il prezzo diventa esigibile con la trasmissione del possesso della cosa venduta al compratore.

² Indipendentemente dalla disposizione sulla mora derivante dalla scadenza di un termine stabilito, il prezzo di vendita diventa produttivo d'interessi senza interpellazione, se tale è l'uso o se il compratore può percepire dalla cosa venduta frutti od altri proventi.

Art. 214

IV. Mora del compratore
1. Diritto di recesso del venditore

¹ Quando la cosa venduta sia da consegnarsi previo pagamento del prezzo o a pronti contanti, e il compratore sia in mora nel pagamento del prezzo di vendita, il venditore può senz'altro recedere dal contratto.

² Ove intenda far uso del suo diritto di recesso, egli deve però darne immediato avviso al compratore.

³ Se la cosa è passata in possesso del compratore prima del pagamento, il venditore può recedere dal contratto per la mora del compratore e pretendere la restituzione della cosa solo quando siasi espressamente riservato questo diritto.

Art. 215

2. Risarcimento e calcolo del danno

¹ Nei rapporti commerciali, se il compratore è in mora, il venditore ha il diritto di computare il suo danno secondo la differenza fra il prezzo di vendita della cosa e quello a cui l'ha posteriormente venduta in buona fede.

² Trattandosi di merci che hanno un prezzo di borsa o di mercato egli può pretendere, anche senza vendita, la differenza fra il prezzo convenuto e quello di borsa o di mercato al giorno dell'adempimento.

Capo terzo: Della compera e vendita dei fondi

Art. 216

A. Forma del contratto

¹ I contratti di vendita che hanno per oggetto un fondo, richiedono per la loro validità un atto pubblico.

² I contratti preliminari, nonché i patti di prelazione, le promesse di vendita e quelle di ricupera richiedono per la loro validità l'atto pubblico.³¹

³ I patti di prelazione che non fissano il prezzo sono validi nella forma scritta.³²

Art. 216a³³

Abis. Durata e annotazione

I diritti di prelazione e di ricupera possono essere convenuti per una durata di 25 anni al massimo, i diritti di compera per 10 anni al massimo, ed essere annotati nel registro fondiario.

Art. 216b³⁴

Ater. Trasmissibilità per successione e cessione

¹ Salvo convenzione contraria, i diritti di prelazione, di compera e di ricupera convenzionali sono trasmissibili per successione, ma non cedibili.

² La cessione ammessa per contratto deve avere la stessa forma di quella richiesta per la costituzione del diritto.

Art. 216c³⁵

Aquater. Diritti di prelazione
I. Caso di prelazione

¹ Il diritto di prelazione può essere fatto valere in caso di vendita del fondo, come pure in occasione di qualsiasi altro negozio che equivalga economicamente a una vendita (caso di prelazione).

² Non costituiscono casi di prelazione segnatamente l'attribuzione a un erede nella divisione successoria, l'incanto forzato e l'acquisto per l'adempimento di un compito pubblico.

Art. 216d³⁶

II. Effetti del caso di prelazione, condizioni

¹ Il venditore deve informare il titolare del diritto di prelazione della conclusione del contratto di vendita e del suo contenuto.

³¹ Nuovo testo giusta il n. II della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404 1409; FF 1988 III 821).

³² Nuovo testo giusta il n. II della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404 1409; FF 1988 III 821).

³³ Introdotto dal n. II della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404 1409; FF 1988 III 821).

³⁴ Introdotto dal n. II della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404 1409; FF 1988 III 821).

³⁵ Introdotto dal n. II della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404 1409; FF 1988 III 821).

³⁶ Introdotto dal n. II della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404 1409; FF 1988 III 821).

² Se il contratto di vendita è annullato dopo che il diritto di prelazione è stato esercitato o se la necessaria autorizzazione è rifiutata per motivi inerenti alla persona del compratore, l'annullamento o il rifiuto rimangono inefficaci nei confronti del titolare del diritto di prelazione.

³ Salvo clausola contraria del patto di prelazione, il titolare del diritto di prelazione può acquistare il fondo alle condizioni che il venditore ha convenuto con il terzo.

Art. 216³⁷

III. Esercizio, perenzione

Il titolare del diritto di prelazione, se intende esercitare il suo diritto, deve farlo valere entro tre mesi nei confronti del venditore o, se il diritto è annotato nel registro fondiario, nei confronti del proprietario. Il termine decorre dal giorno nel quale il titolare ha avuto conoscenza della conclusione del contratto e del suo contenuto.

Art. 217

B. Vendita sotto condizione e riserva della proprietà

¹ Se la vendita di un fondo è stata fatta sotto condizione, l'iscrizione registro fondiario avviene solo quando la condizione si sia verificata.

² La riserva della proprietà non può essere iscritta.

Art. 218³⁸

C. Fondi agricoli

L'alienazione di fondi agricoli è inoltre retta dalla legge federale del 4 ottobre 1991³⁹ sul diritto fondiario rurale.

Art. 219

D. Garanzia

¹ Salvo patto contrario il venditore deve risarcire il compratore, qualora il fondo non avesse la misura indicata dal contratto.

² Se il fondo non ha la misura indicata dal registro fondiario in base ai rilievi ufficiali, il venditore non ha l'obbligo del risarcimento se non in quanto avesse espressamente stipulato tale garanzia.

³ L'obbligo di garanzia per i difetti di un fabbricato si prescrive col decorso di cinque anni dall'acquisto della proprietà.

Art. 220

E. Utili e rischi

Se per la consegna del fondo al compratore è stato pattuito un termine, si presume che gli utili ed i rischi debbano passare al compratore solo alla scadenza di questo.

³⁷ Introdotto dal. n. II della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404 1409; FF 1988 III 821).

³⁸ Nuovo testo giusta l'art. 92 n.2 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale, in vigore dal 1° gen. 1994 (RS 211.412.11).

³⁹ RS 211.412.11

Art. 221

F. Rinvio alla vendita di cose mobili

Nel rimanente, alla vendita dei fondi si applicano per analogia le disposizioni sulla vendita delle cose mobili.

Capo quarto: Delle diverse specie di vendita**Art. 222**

A. Vendita sopra campione

¹ Nella vendita sopra campione, la parte cui venne affidato il campione non è tenuta a provare l'identità di quello che esibisce con quello che ha ricevuto, ma basta che l'affermi personalmente in giudizio, e ciò anche quando il campione non si trovi più nello stato in cui era all'atto della consegna, purché il cambiamento sia una conseguenza necessaria dell'esame che ne fu fatto.

² È riservata in ogni caso alla parte contraria la prova della non identità.

³ Ove il campione sia deteriorato o perito presso il compratore, anche senza sua colpa, non incombe al venditore la prova che la cosa è conforme al campione, ma al compratore quella del contrario.

Art. 223

B. Vendita a prova o ad esame
I. Nozione

¹ Se la vendita fu fatta a prova o ad esame, è in facoltà del compratore di approvare o no la cosa.

² Finché la cosa non sia approvata, rimane in proprietà del venditore, quand'anche sia passata in possesso del compratore.

Art. 224

II. Esame presso il venditore

¹ Quando la prova o l'esame debba farsi presso il venditore, questi cessa d'essere obbligato, se il compratore non approvi entro il termine pattuito o fissato dall'uso.

² In difetto di tal termine, il venditore, trascorso un tempo conveniente, può diffidare il compratore a dichiararsi sull'approvazione, e cessa d'essere obbligato se il compratore non si dichiara sull'istante.

Art. 225

III. Esame presso il compratore

¹ Quando la cosa sia stata consegnata al compratore prima della prova o dell'esame, la vendita si ritiene approvata, se egli non dichiara di rifiutare la cosa o non la restituisca nel termine pattuito o fissato dall'uso, o in difetto di termine, subito dopo la diffida del venditore.

² La vendita ritenesi pure approvata, quando il compratore paghi senza riserva l'intero prezzo o parte del medesimo, o disponga della cosa diversamente da ciò che è necessario per la prova o l'esame.

Art. 226⁴⁰**Art. 226a a 226d⁴¹**

C. Vendite a rate

I. ...

Art. 226e⁴²**Art. 226f a 226k⁴³****Art. 226l⁴⁴****Art. 226m⁴⁵****Art. 227⁴⁶****Art. 227a⁴⁷**

II. Vendita a rate anticipate
 1. Definizione, forma e contenuto

¹ Nella vendita a rate anticipate, il compratore si obbliga a pagare al venditore, anticipatamente e a rate, il prezzo di vendita d'una cosa mobile e il venditore a consegnare la cosa al compratore dopo il detto pagamento.

² Il contratto di vendita a rate anticipate richiede per la sua validità la forma scritta e deve menzionare:

1. il nome e il domicilio delle parti;
2. l'oggetto della vendita;
3. il credito complessivo del venditore;
4. il numero, l'ammontare e la scadenza delle rate, la durata del contratto;

⁴⁰ Abrogato dal n. I della LF del 23 mar. 1962 (RU **1962** 1085).

⁴¹ Introdotti dal n. I della LF del 23 mar. 1962 (RU **1962** 1085 1094). Abrogati dal n. II 1 dell'all. 2 alla LF del 23 mar. 2001 sul credito al consumo (RS **221.214.1**).

⁴² Introdotta dal n. I della LF del 23 mar. 1962, in vigore dal 1° gen. 1963 (RU **1962** 1085 1094). Abrogata dal n. I della LF del 14 dic. 1990 (RU **1991** 974; FF **1989** III 1121, **1990** I 103).

⁴³ Introdotti dal n. I della LF del 23 mar. 1962 (RU **1962** 1085 1094). Abrogati dal n. II 1 dell'all. 2 alla LF del 23 mar. 2001 sul credito al consumo (RS **221.214.1**).

⁴⁴ Introdotta dal n. I della LF del 23 mar. 1962, in vigore dal 1° gen. 1963 (RU **1962** 1085 1094). Abrogata dal n. 5 dell'all. della LF del 24 mar. 2000 sul foro (RS **272**).

⁴⁵ Introdotta dal n. I della LF del 23 mar. 1962, in vigore dal 1° gen. 1963 (RU **1962** 1085 1094). Per gli art. 226f a 226k vedi l'art. 3 disp. fin. mod. 23 mar. 1962, alla fine del presente Codice. Abrogata dal n. II 1 dell'allegato 2 alla LF del 23 mar. 2001 (RS **221.214.1**).

⁴⁶ Abrogata dal n. I della LF del 23 mar. 1962 (RU **1962** 1085).

⁴⁷ Introdotta dal n. I della LF del 23 mar. 1962, in vigore dal 1° gen. 1963 (RU **1962** 1085 1094).

5. la banca autorizzata a ricevere i versamenti anticipati;
6. l'interesse dovuto al compratore;
- 7.⁴⁸ il diritto del compratore di dichiarare, entro sette giorni, che rinuncia a concludere il contratto;
8. il diritto del compratore di disdire il contratto, e la pena di recesso dovuta in tale caso;
9. il luogo e il giorno della firma del contratto.

Art. 227b⁴⁹

2. Diritti e
obblighi delle
parti

a. Sicurezza
delle rate
anticipate

¹ Se il contratto è concluso per più di un anno o per un tempo indeterminato, il compratore deve pagare le rate a una banca soggetta alla legge federale dell'8 novembre 1934⁵⁰ su le banche e le casse di risparmio. Questi pagamenti sono iscritti in un conto di risparmio o di deposito, intestato al compratore, e fruttano l'interesse usuale.

² La banca deve tutelare gli interessi delle due parti. Ogni ritiro di denaro è subordinato al consenso di entrambe.⁵¹

³ Se il compratore disdice il contratto giusta l'articolo 227f, il venditore perde ogni diritto nei suoi confronti.⁵²

Art. 227c⁵³

b. Diritto del
compratore di
chiedere la
consegna

¹ Il compratore può chiedere, in ogni tempo, la consegna della cosa, pagando l'intero prezzo di vendita; se il venditore deve prima procurarsela, il compratore è tenuto a concedergli il termine usuale di consegna.

² ...⁵⁴

³ Il compratore che ha acquistato più cose o si è riservato il diritto di scelta può, se le cose non costituiscono un complesso, chiedere che gli siano rimesse mediante consegne parziali. Qualora il prezzo di vendita non sia interamente pagato, il venditore può essere tenuto a eseguire

48 Abrogato dal n. II 1 dell'all. 2 alla LF del 23 mar. 2001 sul credito al consumo (RS 221.214.1).

49 Introdotta dal n. I della LF del 23 mar. 1962, in vigore dal 1° gen. 1963 (RU 1962 1085 1094).

50 RS 952.0

51 Nei testi tedesco e francese il cpv. è così completato: «diese kann nicht im voraus erteilt werden», «ce consentement ne peut pas être donné d'avance».

52 Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. alla LF del 16 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

53 Introdotta dal n. I della LF del 23 mar. 1962, in vigore dal 1° gen. 1963 (RU 1962 1085 1094).

54 Abrogato dal n. II 1 dell'all. 2 alla LF del 23 mar. 2001 sul credito al consumo (RS 221.214.1).

consegne parziali soltanto se gli rimanga, come sicurezza, il 10 per cento del saldo.⁵⁵

Art. 227d⁵⁶

c. Pagamento del prezzo

Se il contratto è concluso per più di un anno o per un tempo indeterminato, il prezzo di vendita dev'essere pagato all'atto della consegna della cosa; il compratore che chiede la consegna può tuttavia liberare, a favore del venditore, l'aver depositato, fino a un terzo del prezzo di vendita. Un'obbligazione siffatta non può essere stipulata al momento della conclusione del contratto.

Art. 227e⁵⁷

d. Determinazione del prezzo

¹ È nulla la riserva di un soprapprezzo, qualora il prezzo di vendita sia determinato al momento della conclusione del contratto.

² Se il compratore si è obbligato ad acquistare a scelta, fino a un ammontare determinato, delle cose il cui prezzo non sia convenuto nel contratto, il venditore deve sottoporgli tutta la scelta al prezzo usuale di vendita a contanti.

³ È nullo ogni patto in contrario, salvo che non sia più favorevole al compratore.

Art. 227f⁵⁸

3. Fine del contratto
a. Diritto di disdetta

¹ Il compratore può disdire in ogni tempo il contratto concluso per più di un anno o per un tempo indeterminato, fino al momento in cui domanda la consegna della cosa.

² La pena di recesso dovuta dal compratore non può superare il due e mezzo o il cinque per cento del credito complessivo del venditore, né cento o duecentocinquanta franchi, secondo che la disdetta sia data nel termine di un mese dalla conclusione del contratto o più tardi. Il compratore ha diritto al rimborso dei pagamenti rateali, con l'interesse al saggio bancario usuale, in quanto superino tale pena.

³ La pena di recesso non è dovuta quando il contratto sia disdetto per la morte o una durevole incapacità al guadagno del compratore, nel caso di perdita delle rate o se il venditore ricusi di sostituire al contratto una vendita a pagamento rateale secondo le condizioni usuali.

⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. 2 alla LF del 23 mar. 2001 sul credito al consumo, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 221.214.1).

⁵⁶ Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1962, in vigore dal 1° gen. 1963 (RU 1962 1085 1094).

⁵⁷ Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1962, in vigore dal 1° gen. 1963 (RU 1962 1085 1094).

⁵⁸ Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1962, in vigore dal 1° gen. 1963 (RU 1962 1085 1094).

Art. 227g⁵⁹

b. Durata del contratto

1 L'obbligo di pagare le rate cessa dopo cinque anni.

2 Se il contratto è concluso per più di un anno per un tempo indeterminato e il compratore non abbia chiesto la consegna della cosa entro otto anni, il venditore ne lo diffida e, decorsi invano tre mesi, riceve gli stessi diritti che gli spetterebbero nel caso di disdetta da parte del compratore.

Art. 227h⁶⁰

4. Mora del compratore

1 Se il compratore è in mora al pagamento di una o più rate, il venditore può chiedere soltanto le rate scadute; tuttavia, ove la mora concerna due rate ammontanti almeno a un decimo del credito complessivo o una rata pari almeno a un quarto dello stesso o l'ultima rata, il venditore ha, dopo un termine di diffida di un mese, il diritto di disdire il contratto.

2 Qualora receda da un contratto concluso per un tempo non superiore a un anno, il venditore può pretendere dal compratore soltanto un equo interesse del capitale e un'indennità per il deprezzamento della merce avvenuto dopo la conclusione del contratto. Un'eventuale pena convenzionale non può superare il 10 per cento del prezzo di vendita a contanti.⁶¹

3 Ove, trattandosi di un contratto concluso per più di un anno, il compratore abbia chiesto la consegna della cosa, il venditore ha diritto a un equo interesse per il capitale e a un'indennità per il deprezzamento subito dalla cosa nel frattempo. La pena convenzionale non può superare il dieci per cento del prezzo di vendita.

4 Quando la merce sia stata consegnata, ciascuna parte è tenuta a restituire le prestazioni ricevute. Il venditore ha inoltre diritto a un equo corrispettivo per l'uso della cosa e a un'indennità per il deperimento straordinario della stessa. Egli non può tuttavia pretendere più di quanto avrebbe ricevuto se il contratto fosse stato adempiuto per tempo.⁶²

⁵⁹ Introdotta dal n. I della LF del 23 mar. 1962, in vigore dal 1° gen. 1963 (RU **1962** 1085 1094).

⁶⁰ Introdotta dal n. I della LF del 23 mar. 1962, in vigore dal 1° gen. 1963 (RU **1962** 1085 1094).

⁶¹ Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. 2 alla LF del 23 mar. 2001 sul credito al consumo, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS **221.214.1**).

⁶² Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. 2 alla LF del 23 mar. 2001 sul credito al consumo, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS **221.214.1**).

Art. 227ⁱ⁶³

5. Campo
d'applicazione

Gli articoli 227*a* e 227*h* non si applicano se il compratore è iscritto nel registro di commercio come ditta o come persona autorizzata a firmare per una ditta individuale o una società commerciale, oppure se la vendita concerne una cosa che, per la sua natura, sia destinata soprattutto a un'impresa artigianale o industriale o a un uso professionale.

Art. 228⁶⁴

6. Applicazione
della legge sul
credito al
consumo

Sono applicabili alla vendita a rate anticipate le seguenti disposizioni della legge federale del 23 marzo 2001⁶⁵ sul credito al consumo:

- a. articolo 13 (consenso del rappresentante legale);
- b. articolo 16 (diritto di revoca);
- c. articolo 19 (eccezioni del consumatore);
- d. articolo 20 (pagamento e garanzia a mezzo di cambiali);
- e. articolo 21 (esecuzione viziata del contratto d'acquisto).

Art. 229

D. Incanto
I. Conclusione
della vendita

¹ Nella esecuzione forzata la vendita per incanto pubblico è conclusa per il fatto che l'ufficiale procedente aggiudica la cosa.

² La vendita per asta volontaria pubblicamente annunciata ed aperta a ciascun offerente è perfetta con l'aggiudicazione dichiarata dall'alienante.

³ In quanto non si sia manifestata una diversa intenzione del venditore, colui che dirige l'incanto s'intende autorizzato a dichiarare l'aggiudicazione a norma della miglior offerta.

Art. 230

II. Contestazione

¹ Ogni interessato può nel termine di dieci giorni contestare la validità dell'incanto, sul cui esito si sia influito con manovre illecite o contrarie ai buoni costumi.

² Nella esecuzione forzata la contestazione dev'essere proposta all'autorità di vigilanza, negli altri casi all'autorità giudiziaria.

⁶³ Introdotta dal n. I della LF del 23 mar. 1962, in vigore dal 1° gen. 1963 (RU 1962 1085 1094).

⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. 2 alla LF del 23 mar. 2001 sul credito al consumo, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 221.214.1).

⁶⁵ RS 221.214.1

- Art. 231**
- III. Come l'offerente è vincolato
1. In genere
- 1 L'offerente è vincolato dalla sua offerta a norma delle condizioni d'incanto.
- 2 Ove queste non dispongano altrimenti, esso è liberato, quando segua un'offerta maggiore o quando la sua offerta non sia immediatamente accettata dopo le chiamate d'uso.
- Art. 232**
2. Nell'incanto
- 1 Negli incanti di fondi l'aggiudicazione od il rifiuto devono aver luogo all'atto stesso dell'incanto.
- 2 È nulla ogni clausola che obbliga l'offerente a mantenere la sua offerta oltre l'operazione dell'incanto, in quanto non trattisi di esecuzione forzata o di un caso di cui la vendita richieda l'approvazione di un'autorità.
- Art. 233**
- IV. Pagamento a contanti
- 1 L'acquirente deve pagare in contanti il prezzo di aggiudicazione, a meno che le condizioni dell'incanto non dispongano altrimenti.
- 2 Se il pagamento non è fatto in contanti o secondo le condizioni dell'incanto, il venditore può recedere immediatamente dalla vendita.
- Art. 234**
- V. Garanzia
- 1 Nella esecuzione forzata la vendita ha luogo senza garanzia, salvo particolari promesse o il caso di dolo a danno degli offerenti.
- 2 Il deliberatario acquista la cosa nello stato e con i diritti e gli oneri che risultano dai pubblici registri o dalle condizioni di incanto o che esistono per legge.
- 3 Nella vendita per incanto pubblico volontario l'alienante è tenuto alla garanzia come un altro venditore, ma può nelle condizioni dell'incanto pubblicamente annunciate sottrarsi all'obbligo della garanzia, ad eccezione della responsabilità pel dolo.
- Art. 235**
- VI. Trapasso della proprietà
- 1 Il deliberatario acquista la proprietà di una cosa mobile all'atto della proprietà dell'aggiudicazione, quella di un fondo invece solo con l'iscrizione nel registro fondiario.
- 2 L'autorità procedente deve tosto notificare per l'iscrizione all'ufficiale nel registro l'aggiudicazione a norma del verbale di incanto.
- 3 Sono riservate le disposizioni circa il trapasso della proprietà negli incanti dell'esecuzione forzata.

Art. 236VII. Disposizioni
cantionali

Entro i limiti della legislazione federale i Cantoni possono emanare ulteriori disposizioni circa gli incanti pubblici.

Capo quinto: Della permuta**Art. 237**A. Rinvio alla
vendita

Al contratto di permuta sono applicabili per analogia le disposizioni relative al contratto di vendita, nel senso che ciascuno dei contraenti si considera quale venditore della cosa promessa e quale compratore della cosa promessa a lui.

Art. 238

B. Garanzia

Ove la cosa permutata venga evitta o restituita pei suoi difetti, la parte danneggiata può chiedere, a sua scelta, o il risarcimento dei danni o la restituzione della cosa data in permuta.

Titolo settimo: Della donazione**Art. 239**A. Contenuto
della donazione

¹ Si considera donazione ogni liberalità tra i vivi con la quale taluno arricchisce un altro coi propri beni senza prestazione corrispondente.

² Non fa atto di donazione chi rinuncia ad un diritto prima di averlo acquisito o ad un'eredità.

³ L'adempimento di un dovere morale non è considerato come donazione.

Art. 240B. Capacità
I. Del donatore

¹ Chi ha l'esercizio dei diritti civili può disporre dei propri beni a titolo di donazione, entro i limiti che gli sono imposti dal regime dei beni matrimoniali o dal diritto successorio.

² I beni dell'incapace possono essere donati solamente sotto riserva della responsabilità del rappresentante legale, osservate le disposizioni del diritto tutorio.

³ La donazione può essere annullata ad istanza dell'autorità tutoria, quando il donatore sia stato interdetto per prodigalità e la procedura d'interdizione sia stata promossa entro un anno dal giorno della donazione.

Art. 241

- II. Del donatario
- 1 Anche colui che non ha l'esercizio dei diritti civili può accettare ed acquistare validamente una donazione, purché sia capace di discernimento.
 - 2 La donazione non è però acquisita o viene annullata, se il rappresentante legale si oppone all'accettazione od ordina la restituzione.

Art. 242

- C. Costituzione della donazione
I. Donazione manuale
- 1 La donazione manuale si compie mediante la consegna della cosa donante al donatario.
 - 2 Trattandosi di proprietà fondiaria o di diritti reali su fondi, la donazione diventa efficace solo con l'iscrizione nel registro fondiario.
 - 3 L'iscrizione dev'essere fondata sopra una valida promessa di donazione.

Art. 243

- II. Promessa di donazione
- 1 La promessa di donazione esige per la sua validità la forma scritta.
 - 2 Se l'oggetto donato è un fondo od un diritto reale immobiliare, la donazione dev'essere fatta per atto pubblico.
 - 3 Quando la promessa sia eseguita, le si applicano le norme della donazione manuale.

Art. 244

- III. Effetto dell'accettazione
- Chi elargisce una cosa ad altri con l'intenzione di donarla, può sempre ritirare l'elargizione fino all'accettazione da parte del donatario, anche se l'avesse già effettivamente separata dal suo patrimonio.

Art. 245

- D. Condizioni ed oneri
I. In genere
- 1 La donazione può essere gravata da condizioni e da oneri
 - 2 La donazione da eseguirsi dopo la morte del donatore è regolata dalle norme sulle disposizioni a causa di morte.

Art. 246

- II. Adempimento degli oneri
- 1 Il donatore può pretendere, a termini del contratto, l'adempimento di un onere accettato dal donatario.
 - 2 Se l'adempimento dell'onere è d'interesse pubblico, può essere richiesto dopo la morte del donatore dall'autorità competente.
 - 3 Il donatario può rifiutarsi all'adempimento dell'onere, quando il valore della liberalità non ne compensi le spese e non gli venga offerto il rimborso della differenza.

Art. 247

III. Patto di
riversione

¹ Il donatore può riservarsi la riversione della cosa donata nel caso che il donatario premuoia.

² Trattandosi di donazione di fondi o di diritti reali sui medesimi, tale diritto di riversione può essere annotato nel registro fondiario.

Art. 248

E.
Responsabilità
del donatore

¹ Il donatore non è responsabile verso il donatario per i danni cagionati dalla donazione se non in caso di dolo o di grave negligenza.

² Per la cosa donata o per il credito ceduto egli non deve altra garanzia, se non quella che avesse promessa.

Art. 249

F. Annullamento
della donazione
I. Ripetizione dei
beni donati

Trattandosi di donazione manuale o di promessa già eseguita il donante può revocare la donazione e farsi restituire la cosa donata, in quanto il donatario ne sia ancora arricchito:

1. quando il donatario abbia commesso un grave reato contro il donante o contro una persona a lui intimamente legata;
2. quando abbia gravemente contravvenuto ai suoi obblighi di famiglia verso il donante o verso una persona appartenente alla famiglia del medesimo;
3. quando, senza legittimo motivo, lasci inadempiti gli oneri della donazione.

Art. 250

II. Revoca e
caducità della
promessa

¹ In caso di donazione promessa il donatore può revocare la promessa e rifiutarne l'adempimento:

1. per gli stessi motivi per i quali potrebbe essere chiesta la restituzione della cosa trattandosi di donazione manuale;
2. se dopo la promessa le condizioni patrimoniali del donatore si fossero così modificate, che la donazione gli riuscirebbe straordinariamente gravosa;
3. se, dopo la promessa, fossero sorti per il donatore dei doveri di famiglia che prima non esistevano od erano molto meno gravosi.

² Ogni promessa di donazione cade a seguito di attestato di carenza di beni o dichiarazione di fallimento contro il donatore.

Art. 251

III. Prescrizione
e azione degli
eredi

¹ La revoca di una donazione può aver luogo entro un anno dal giorno in cui il donatore ne ha conosciuto la causa.

² Se il donatore muore prima del decorso di questo termine, l'azione si trasmette agli eredi fino al compimento del medesimo.

³ Gli eredi del donatore possono revocare la donazione, quando il donatario abbia intenzionalmente ed illecitamente ucciso il donatore o l'abbia impedito di revocare la disposizione.

Art. 252

IV. Morte del
donatore

Quando il donatore si sia obbligato ad una prestazione periodica, l'obbligazione si estingue con la sua morte, salvo convenzione contraria.

Titolo ottavo:⁶⁶ Della locazione**Capo primo: Disposizioni generali****Art. 253**

A. Definizione
e campo
d'applicazione
I. Definizione

La locazione è il contratto per cui il locatore si obbliga a concedere in uso una cosa al conduttore e questi a pagargli un corrispettivo (pigione per gli immobili e nolo per i mobili).

Art. 253a

II. Campo
d'applicazione
1. Disposizioni
sulla locazione
di locali
d'abitazione e
commerciali

¹ Le disposizioni concernenti la locazione di locali d'abitazione e commerciali si applicano parimenti alle cose concesse in uso con questi locali.

² Dette disposizioni non si applicano alle abitazioni di vacanza locate per tre mesi al massimo.

³ Il Consiglio federale emana le prescrizioni esecutive.

Art. 253b

2. Disposizioni
sulla protezione
da pigioni
abusive

¹ Le disposizioni sulla protezione dalle pigioni abusive (art. 269 segg.) sono applicabili per analogia agli affitti non agricoli e ad altri rapporti contrattuali il cui contenuto essenziale risiede nella concessione remunerata di locali d'abitazione o commerciali.

² Esse non sono applicabili alle locazioni di appartamenti e case unifamiliari di lusso che comprendono 6 o più locali (cucina non compresa).

⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 dic. 1989, in vigore dal 1° lug. 1990 (RU 1990 802 833; FF 1985 I 1202). Vedi anche le disp. fin. dei tit. VIII e VIII^{bis} art. 5, alla fine del presente Codice.

³ Le disposizioni sulla contestazione delle pigioni abusive non si applicano ai locali d'abitazione in favore dei quali sono state prese misure di incoraggiamento da parte dei poteri pubblici e le cui pigioni sono sottoposte al controllo di un'autorità.

Art. 254

B. Negozi
abbinati

Un negozio abbinato, in rapporto con la locazione di locali d'abitazione o commerciali, è nullo se la conclusione o la continuazione della locazione viene subordinata a questo negozio e il conduttore vi contrae in favore del locatore o di un terzo un obbligo che non è in diretta connessione con l'uso della cosa locata.

Art. 255

C. Durata della
locazione

¹ La locazione può essere a tempo determinato o indeterminato.

² È a tempo determinato se destinata ad estinguersi, senza disdetta, alla scadenza pattuita.

³ Le altre locazioni sono considerate a tempo indeterminato.

Art. 256

D. Obblighi del
locatore
I. In genere

¹ Il locatore deve consegnare la cosa nel momento pattuito, in stato idoneo all'uso cui è destinata e mantenerla tale per la durata della locazione.

² Sono nulle le clausole che derogano a svantaggio del conduttore previste in:

- a. contratti sotto forma di condizioni generali preformulate;
- b. contratti concernenti la locazione di locali d'abitazione o commerciali.

Art. 256a

II. Obbligo
d'informare

¹ Se alla fine della locazione precedente è stato steso un processo verbale sullo stato della cosa, il locatore deve darne visione al nuovo conduttore, a sua domanda, al momento della consegna della cosa.

² Il conduttore può altresì chiedere che gli sia comunicato l'ammontare del corrispettivo del precedente rapporto di locazione.

Art. 256b

III. Tributi
pubblici e oneri

Il locatore sottostà ai tributi pubblici e agli oneri che gravano sulla cosa locata.

Art. 257

E. Obblighi del conduttore
 I. Pagamento del corrispettivo e delle spese accessorie
 1. Corrispettivo

Il corrispettivo è la remunerazione dovuta dal conduttore al locatore per la concessione in uso della cosa.

Art. 257a

2. Spese accessorie
 a. In genere

¹ Le spese accessorie sono la remunerazione dovuta per le prestazioni fornite dal locatore o da un terzo in relazione all'uso della cosa.

² Sono a carico del conduttore soltanto se specialmente pattuito.

Art. 257b

b. Locali d'abitazione e commerciali

¹ Nel caso di locali d'abitazione o commerciali, le spese accessorie sono la remunerazione per i costi effettivamente sostenuti dal locatore per prestazioni connesse con l'uso, quali i costi di riscaldamento e di acqua calda e analoghe spese d'esercizio, come pure per tributi pubblici risultanti dall'uso della cosa.

² Il locatore deve dar visione, a domanda del conduttore, dei documenti giustificativi.

Art. 257c

3. Termini di pagamento

Il conduttore è tenuto a pagare il corrispettivo e, se del caso, le spese accessorie alla fine di ogni mese, ma al più tardi alla fine della locazione, salvo patto o usi locali contrari.

Art. 257d

4. Mora del conduttore

¹ Quando, dopo la consegna della cosa, il conduttore sia in mora al pagamento del corrispettivo o delle spese accessorie scaduti, il locatore può fissargli per scritto un termine per il pagamento e avvertirlo che, scaduto infruttuosamente questo termine, il rapporto di locazione sarà disdetto. Detto termine è di 10 giorni almeno; nel caso di locali d'abitazione o commerciali, di 30 giorni almeno.

² Se il conduttore non paga entro il termine fissato, il locatore può recedere dal contratto senza preavviso; nel caso di locali d'abitazione o commerciali, con preavviso di 30 giorni almeno per la fine di un mese.

Art. 257e

II. Garanzie prestate dal conduttore

¹ Se il conduttore di locali d'abitazione o commerciali presta una garanzia in denaro o in cartevalori, il locatore deve depositarla presso una banca, su un conto di risparmio o di deposito intestato al conduttore.

² Per la locazione di locali d'abitazione, il locatore non può pretendere una garanzia che superi l'equivalente di tre pigioni mensili.

³ La banca può devolvere la garanzia soltanto con il consenso di entrambe le parti o sulla base di un precetto esecutivo o di una sentenza passata in giudicato. Se entro un anno dalla fine della locazione il locatore non ha fatto valere giuridicamente diritto alcuno contro il conduttore, questi può pretendere dalla banca che la garanzia gli sia devoluta.

⁴ I Cantoni possono emanare disposizioni complementari.

Art. 257f

III. Diligenza e riguardo per i vicini

¹ Il conduttore è tenuto alla diligenza nell'uso della cosa locata.

² Il conduttore di un immobile deve usare riguardo verso gli abitanti della casa e verso i vicini.

³ Qualora la continuazione del rapporto di locazione non possa più essere ragionevolmente imposta al locatore o agli abitanti della casa perché, nonostante diffida scritta del locatore, il conduttore persiste nel violare l'obbligo di diligenza o di riguardo per i vicini, il locatore può recedere dal contratto senza preavviso; nel caso di locazione di locali d'abitazione o commerciali, con preavviso di 30 giorni almeno per la fine di un mese.

⁴ Il locatore di locali d'abitazione o commerciali può però recedere dal contratto senza preavviso se il conduttore deteriora intenzionalmente e gravemente la cosa.

Art. 257g

IV. Avviso al locatore

¹ Il conduttore è tenuto a dare avviso al locatore dei difetti della cosa, sempreché non debba eliminarli egli stesso.

² Il conduttore è responsabile del danno cagionato al locatore in caso d'omissione dell'avviso.

Art. 257h

V. Tolleranza

¹ Il conduttore è tenuto a tollerare i lavori necessari all'eliminazione dei difetti della cosa, ovvero alla rimozione o alla prevenzione dei danni.

² Il conduttore deve permettere al locatore l'ispezione della cosa nella misura necessaria alla manutenzione, alla vendita o a una locazione successiva.

³ Il locatore deve annunciare tempestivamente al conduttore i lavori e le ispezioni e nell'eseguirli aver riguardo per gli interessi di quest'ultimo; sono salve eventuali pretese del conduttore di riduzione del corrispettivo (art. 259d) e risarcimento dei danni (art. 259e).

Art. 258

F. Inadempimento o non perfetto adempimento del contratto in occasione della consegna della cosa

¹ Se il locatore non consegna la cosa nel momento pattuito o la consegna con difetti che ne escludono o ne diminuiscono notevolmente l'idoneità all'uso cui è destinata, il conduttore può avvalersi degli articoli 107–109 relativi all'inadempimento del contratto.

² Il conduttore che, nonostante tali difetti, accetta la cosa e persiste nel chiedere il perfetto adempimento del contratto può far valere soltanto i diritti che gli competerebbero in caso di difetti della cosa sopravvenuti durante la locazione (art. 259a–259i).

³ Il conduttore può far valere i diritti previsti negli articoli 259a–259i anche se al momento della consegna la cosa presenti difetti che:

- a. ne diminuiscono l'idoneità all'uso cui è destinata, pur non escludendola né pregiudicandola notevolmente;
- b. durante la locazione, sarebbero a carico del conduttore (art. 259).

Art. 259

G. Difetti durante la locazione

I. Obbligo del conduttore di provvedere ai piccoli lavori di pulizia e di riparazione

Il conduttore è tenuto ad eliminare a proprie spese, secondo gli usi locali, i difetti rimediabili mediante piccoli lavori di pulizia o di riparazione necessari all'ordinaria manutenzione della cosa.

Art. 259a

II. Diritti del conduttore
1. In genere

¹ Se sopravvivono difetti della cosa che non gli sono imputabili né sono a suo carico, oppure se è turbato nell'uso pattuito della cosa, il conduttore può esigere dal locatore:

- a. l'eliminazione del difetto;
- b. una riduzione proporzionale del corrispettivo;
- c. il risarcimento dei danni;
- d. l'assunzione della lite contro un terzo.

² Il conduttore di un immobile può inoltre depositare la pigione.

Art. 259b

2. Eliminazione del difetto
a. Principio

Se il locatore è a conoscenza del difetto e non lo elimina entro un congruo termine, il conduttore può:

- a. recedere senza preavviso dal contratto, quando il difetto esclude o pregiudica notevolmente l'idoneità dell'immobile all'uso cui è destinato o, trattandosi di cosa mobile, ne diminuisce tale idoneità;

- b. farlo eliminare a spese del locatore, quando il difetto pregiudica l'idoneità della cosa all'uso cui è destinata, pur non pregiudicandola notevolmente.

Art. 259c

- b. Eccezione Il conduttore non può pretendere l'eliminazione del difetto se, entro un congruo termine, il locatore sostituisce la cosa con una equivalente.

Art. 259d

3. Riduzione del corrispettivo Se il difetto pregiudica o diminuisce l'idoneità della cosa all'uso cui è destinata, il conduttore può pretendere una riduzione proporzionale del corrispettivo a partire dal momento in cui il locatore ha avuto conoscenza del difetto fino all'eliminazione del medesimo.

Art. 259e

4. Risarcimento dei danni Il locatore è tenuto a risarcire i danni cagionati al conduttore da un difetto della cosa, ove non provi che nessuna colpa gli incombe.

Art. 259f

5. Assunzione della lite Se un terzo fa valere sulla cosa un diritto incompatibile con quello del conduttore, il locatore è tenuto, dietro avviso del conduttore, ad assumere la lite.

Art. 259g

6. Deposito della pigione
a. Principio ¹ Il conduttore di un immobile, se esige la riparazione del difetto da parte del locatore, deve fissargli per scritto un congruo termine e può avvertirlo che, scaduto infruttuosamente questo termine, depositerà presso un ufficio designato dal Cantone le pigioni che giungeranno a scadenza. Lo avviserà per scritto anche del deposito.

² Le pigioni depositate sono repute pagate.

Art. 259h

- b. Liberazione delle pigioni depositate ¹ Le pigioni depositate sono devolute al locatore se il conduttore non fa valere innanzi l'autorità di conciliazione, entro 30 giorni dalla scadenza della prima pigione depositata, le proprie pretese contro il locatore.

² Non appena ricevuto dal conduttore l'avviso del deposito, il locatore può domandare all'autorità di conciliazione la liberazione delle pigioni depositate a torto.

Art. 259i

c. Procedura

¹ L'autorità di conciliazione cerca di indurre le parti all'intesa. Se l'intesa non è raggiunta, decide delle pretese delle parti e della destinazione delle pigioni.

² La parte soccombente può, entro 30 giorni, adire il giudice; in caso contrario la decisione dell'autorità di conciliazione passa in giudicato.

Art. 260H. Migliorie e
modificazioni
I. Da parte del
locatore

¹ Il locatore può procedere a migliorie o modificazioni della cosa soltanto se possono essere ragionevolmente imposte al conduttore e sempreché non sia già stata data disdetta.

² Nell'esecuzione dei lavori, il locatore deve aver riguardo per gli interessi del conduttore; sono salve eventuali pretese del conduttore di riduzione del corrispettivo (art. 259d) e risarcimento dei danni (art. 259e).

Art. 260aII. Da parte del
conduttore

¹ Il conduttore può procedere a migliorie o modificazioni della cosa soltanto con il consenso scritto del locatore.

² Il locatore, se ha consentito, può esigere il ripristino dello stato anteriore soltanto se pattuito per scritto.

³ Se, al termine della locazione, la cosa presenta un aumento di valore rilevante, risultante dalla miglioria o dalla modificazione consentita dal locatore, il conduttore può pretendere un'indennità per tale aumento di valore; sono salve le stipulazioni scritte prevedenti indennità più elevate.

Art. 261J. Mutamento
di proprietario
I. Alienazione
della cosa

¹ Se, dopo la conclusione del contratto, la cosa è alienata dal locatore o gli è tolta nell'ambito di un procedimento di esecuzione o fallimento, la locazione passa all'acquirente con la proprietà della cosa.

² Tuttavia, il nuovo proprietario può dare la disdetta per la prossima scadenza legale, rispettando il termine legale di preavviso:

- a. in caso di locazione di abitazioni o locali commerciali, se fa valere un urgente bisogno personale, suo proprio o dei suoi stretti parenti od affini;
- b. in caso di locazione di altre cose, se il contratto non consente più pronto scioglimento.

³ Se il nuovo proprietario dà la disdetta prima di quanto consentito dal contratto, il locatore precedente risponde verso il conduttore di tutti i danni che ne derivano.

⁴ Sono salve le disposizioni sull'espropriazione.

Art. 261a

II. Diritti reali limitati

Se il locatore concede a un terzo un diritto reale limitato e quest'operazione equivale ad un mutamento di proprietario, le disposizioni sull'alienazione della cosa si applicano per analogia.

Art. 261b

III. Annotazione nel registro fondiario

¹ Nella locazione di fondi, le parti possono convenire l'annotazione del contratto nel registro fondiario.

² Questa annotazione ha l'effetto d'obbligare ogni nuovo proprietario a lasciare al conduttore l'uso del fondo a norma del contratto.

Art. 262

K. Sublocazione

¹ Il conduttore può sublocare in tutto o in parte la cosa con il consenso del locatore.

² Il locatore può negare il consenso soltanto se:

- a. il conduttore rifiuta di comunicargli le condizioni della sublocazione;
- b. le condizioni della sublocazione, comparate con quelle del contratto principale di locazione, sono abusive;
- c. la sublocazione causa al locatore un pregiudizio essenziale.

³ Il conduttore è responsabile verso il locatore se il subconduttore usa della cosa locata in modo diverso da quello permesso al conduttore. A tale effetto, il locatore può rivolgersi direttamente al subconduttore.

Art. 263

L. Trasferimento della locazione a un terzo

¹ Il conduttore di un locale commerciale può trasferire la locazione ad un terzo con il consenso scritto del locatore.

² Il locatore può negare il consenso soltanto per motivi gravi.

³ Se il locatore ha consentito, il terzo è surrogato al conduttore.

⁴ Il conduttore è liberato dai suoi obblighi verso il locatore. È tuttavia solidalmente responsabile con il terzo fino al momento in cui, per contratto o per legge, la locazione si estingue o può essere sciolta, ma al massimo per due anni.

Art. 264

M. Restituzione anticipata della cosa

¹ Il conduttore che restituisce la cosa senza osservare i termini di preavviso o le scadenze è liberato dai suoi obblighi verso il locatore soltanto se gli propone un nuovo conduttore solvibile che non possa essere ragionevolmente rifiutato dal locatore; il nuovo conduttore deve essere disposto a riprendere il contratto alle medesime condizioni.

² Se non propone un nuovo conduttore con tali requisiti, il conduttore resta tenuto al pagamento del corrispettivo fino al momento in cui, per contratto o per legge, la locazione si estingue o può essere sciolta.

³ Il locatore deve lasciarsi imputare nel corrispettivo:

- a. le spese risparmiate e
- b. ciò che ha guadagnato con una diversa utilizzazione della cosa o che ha omesso intenzionalmente di guadagnare.

Art. 265

N. Compensazione

Il locatore e il conduttore non possono rinunciare anticipatamente al diritto di compensare i crediti e debiti derivanti dalla locazione.

Art. 266

O. Fine della locazione
I. Spirare del tempo previsto

¹ La locazione conclusa tacitamente o espressamente per un tempo determinato cessa senza disdetta con lo spirare del tempo previsto.

² In caso di riconduzione tacita, la locazione è considerata a tempo indeterminato.

Art. 266a

II. Termini di preavviso e scadenze di disdetta
1. In genere

¹ Nelle locazioni a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può dare la disdetta osservando i termini legali di preavviso e le scadenze di disdetta, sempreché non abbiano pattuito un termine di preavviso più lungo o un'altra scadenza di disdetta.

² Se il termine di preavviso o la scadenza di disdetta non è osservato, la disdetta produce effetto per la scadenza successiva di disdetta.

Art. 266b

2. Immobili e costruzioni mobiliari

Nella locazione di immobili e di costruzioni mobiliari, ciascuna delle parti può dare la disdetta con preavviso di tre mesi per la scadenza determinata dall'uso locale o, in mancanza di tale uso, per la fine di un semestre di locazione.

Art. 266c

3. Abitazioni Nella locazione di abitazioni, ciascuna delle parti può dare la disdetta con preavviso di tre mesi per la scadenza determinata dall'uso locale o, in mancanza di tale uso, per la fine di un trimestre di locazione.

Art. 266d

4. Locali commerciali Nella locazione di locali commerciali, ciascuna delle parti può dare la disdetta con preavviso di sei mesi per la scadenza determinata dall'uso locale o, in mancanza di tale uso, per la fine di un trimestre di locazione.

Art. 266e

5. Camere mobiliate e posteggi Nella locazione di camere mobiliate e di posteggi o analoghe installazioni locate separatamente, ciascuna delle parti può dare la disdetta con preavviso di due settimane per la fine di un mese di locazione.

Art. 266f

6. Cose mobili Nella locazione di cose mobili, ciascuna delle parti può dare la disdetta con preavviso di tre giorni per una scadenza qualsiasi.

Art. 266g

- III. Disdetta straordinaria
1. Motivi gravi
- ¹ Ciascuna delle parti può, per motivi gravi che le rendano incompatibile l'adempimento del contratto, dare la disdetta osservando il termine legale di preavviso per una scadenza qualsiasi.
- ² Il giudice determina le conseguenze patrimoniali della disdetta anticipata apprezzando tutte le circostanze.

Art. 266h

2. Fallimento del conduttore
- ¹ Se il conduttore cade in fallimento dopo la consegna della cosa, il locatore può esigere che gli venga prestata garanzia per i corrispettivi futuri. A tal fine assegna per scritto al conduttore e all'amministrazione del fallimento un congruo termine.
- ² Se entro questo termine non gli viene prestata garanzia, il locatore può recedere dal contratto senza preavviso.

Art. 266i

3. Morte del conduttore
- In caso di morte del conduttore, i suoi eredi possono dare la disdetta, osservando il termine legale di preavviso, per la prossima scadenza legale di disdetta.

Art. 266k

4. Cose mobili Il conduttore di una cosa mobile destinata al suo uso privato e locata dal locatore nell'ambito della sua attività professionale può dare la disdetta con preavviso di 30 giorni almeno per la fine di un trimestre di locazione. Il locatore non ha diritto ad alcuna indennità a questo titolo.

Art. 266l

- IV. Forma della disdetta per locali d'abitazione e commerciali
1. In genere
- 1 La disdetta per locali d'abitazione e commerciali deve essere data per scritto.
- 2 Il locatore deve dare la disdetta mediante un modulo approvato dal Cantone, sul quale sia indicata al conduttore la procedura per contestare la disdetta o per domandare una prorogazione della locazione.

Art. 266m

2. Abitazione familiare
a. Disdetta da parte del conduttore
- 1 Se la cosa locata è adibita ad abitazione familiare, un coniuge può disdire il contratto soltanto con il consenso espresso dell'altro.
- 2 Il coniuge che non può ottenere questo consenso, o cui il consenso è negato senza valido motivo, può ricorrere al giudice.

Art. 266n

- b. Disdetta da parte del locatore
- La disdetta data dal locatore e l'imposizione di un termine di pagamento con comminatoria di disdetta (art. 257d) devono essere notificate separatamente al conduttore ed al suo coniuge.

Art. 266o

3. Nullità della disdetta
- La disdetta che non osserva le condizioni previste dagli articoli 266l-266n è nulla.

Art. 267

- P. Restituzione della cosa
I. In genere
- 1 Il conduttore deve restituire la cosa nello stato risultante da un uso conforme al contratto.
- 2 Sono nulle le stipulazioni che obbligano anticipatamente il conduttore a pagare, alla fine della locazione, un'indennità che non sia destinata soltanto a garantire la copertura del danno eventuale.

Art. 267a

- II. Verifica della cosa e avviso al conduttore
- 1 Al momento della restituzione, il locatore deve verificare lo stato della cosa e, se vi scopre difetti di cui il conduttore deve rispondere, dargliene subito notizia.
- 2 Diversamente, il conduttore è liberato dalla sua responsabilità, salvo che si tratti di difetti irricognoscibili mediante l'ordinaria verifica.

³ Se il locatore scopre più tardi difetti di questo tipo, deve darne subito notizia al conduttore.

Art. 268

Q. Diritto di ritenzione del locatore
I. Estensione

¹ Per la pigione annuale scaduta e per quella del semestre in corso, il locatore di locali commerciali ha un diritto di ritenzione sulle cose mobili che vi si trovano e servono al loro uso o godimento.

² Il diritto di ritenzione del locatore si estende agli oggetti introdotti dal subconduttore nella misura in cui questi non abbia pagato la pigione al sublocatore.

³ Sono esenti dal diritto di ritenzione gli oggetti che non potrebbero essere pignorati dai creditori del conduttore.

Art. 268a

II. Cose di terzi

¹ I diritti dei terzi sulle cose che il locatore sapeva o doveva sapere non essere del conduttore, come pure quelli sulle cose rubate, smarrite o di cui il possessore è stato altrimenti privato sono poziori al diritto di ritenzione del locatore.

² Se il locatore apprende solo durante la locazione che le cose introdotte dal conduttore non gli appartengono, il suo diritto di ritenzione su queste cose si estingue, eccetto che dia la disdetta per la prossima scadenza.

Art. 268b

III. Esercizio del diritto

¹ Se il conduttore intende sgombrare o asportare le cose che si trovano nei locali, il locatore può, con l'assistenza dell'autorità competente, ritenere tante quante necessarie per garantire il suo credito.

² Le cose asportate clandestinamente o con violenza possono essere reintegrate, entro dieci giorni dall'asportazione, con l'assistenza della polizia.

Capo secondo: Della protezione dalle pigioni abusive e da altre pretese abusive del locatore in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali

Art. 269

A. Pigioni abusive
I. Regola

Sono abusive le pigioni con le quali è ottenuto un reddito sproporzionato dalla cosa locata o fondate su un prezzo d'acquisto manifestamente eccessivo.

Art. 269a

II. Eccezioni

Di regola non sono abusive segnatamente le pigioni che:

- a. sono nei limiti di quelle in uso nella località o nel quartiere;
- b. sono giustificate dal rincaro dei costi o da prestazioni suppletive del locatore;
- c. ove trattasi di costruzioni recenti, sono nei limiti del reddito lordo compensante i costi;
- d. servono esclusivamente a compensare una riduzione della pigione accordata precedentemente nell'ambito di una ridistribuzione dei costi usuali di finanziamento e sono fissate in un piano di pagamento previamente comunicato al conduttore;
- e. garantiscono unicamente il potere d'acquisto del capitale, sopportante i rischi;
- f. non eccedono i canoni raccomandati nei contratti-quadro di locazione di associazioni di locatori e inquilini o di organizzazioni che tutelano analoghi interessi.

Art. 269b

B. Pigioni indicizzate

La pattuizione di pigioni soggette all'adeguamento ad un indice è valida soltanto se la locazione è conclusa per cinque anni almeno e l'indice cui è fatto riferimento è quello nazionale dei prezzi al consumo.

Art. 269c

C. Pigioni scalari

La pattuizione di pigioni soggette a un determinato aumento periodico è valida soltanto se:

- a. la locazione è conclusa per tre anni almeno;
- b. la pigione è aumentata una volta all'anno al massimo; e
- c. l'aumento è fissato in franchi.

Art. 269d

D. Aumenti di pigione e altre modificazioni unilaterali del contratto da parte del locatore

¹ Il locatore può aumentare in qualsiasi momento la pigione per la prossima scadenza di disdetta. Deve comunicare, motivandolo, l'aumento al conduttore almeno dieci giorni prima dell'inizio del termine di preavviso su un modulo approvato dal Cantone.

² L'aumento è nullo se il locatore:

- a. non lo comunica mediante il modulo prescritto;
- b. non lo motiva;
- c. lo comunica con la minaccia di disdetta o dando la disdetta.

³ I capoversi 1 e 2 si applicano anche se il locatore intende in altro modo modificare unilateralmente il contratto a svantaggio del conduttore, segnatamente diminuendo le sue prestazioni o introducendo nuove spese accessorie.

Art. 270

E. Contestazione della pigione
I. Domanda di riduzione
1. Pigione iniziale

¹ Il conduttore può contestare innanzi l'autorità di conciliazione, entro 30 giorni dalla consegna della cosa, la liceità della pigione iniziale a sensi degli articoli 269 e 269a e domandarne la riduzione se:

- a. è stato costretto a concludere il contratto per necessità personale o familiare oppure a causa della situazione del mercato locale di abitazioni e di locali commerciali; o
- b. il locatore ha aumentato in modo rilevante la pigione iniziale rispetto a quella precedente per la stessa cosa.

² In caso di penuria di abitazioni, i Cantoni possono dichiarare obbligatorio, in tutto o parte del loro territorio, l'uso del modulo ufficiale di cui all'articolo 269d per la conclusione di un nuovo contratto di locazione.

Art. 270a

2. Durante la locazione

¹ Il conduttore può contestare la liceità della pigione e domandarne la riduzione per la prossima scadenza di disdetta ove abbia motivo di credere che il locatore ottenga dalla cosa locata un reddito sproporzionato a' sensi degli articoli 269 e 269a a causa di una modificazione essenziale delle basi di calcolo, segnatamente a causa di una diminuzione dei costi.

² Il conduttore deve presentare per scritto la richiesta di riduzione al locatore, che deve pronunciarsi entro 30 giorni. Se il locatore non accondiscende, in tutto o in parte, alla richiesta, oppure non risponde entro il termine, il conduttore può adire entro 30 giorni l'autorità di conciliazione.

³ Il capoverso 2 non è applicabile se il conduttore chiede la riduzione simultaneamente alla contestazione della liceità di un aumento.

Art. 270b

II. Contestazione dell'aumento della pigione e di altre modificazioni unilaterali del contratto

¹ Il conduttore può contestare innanzi l'autorità di conciliazione, entro 30 giorni dalla comunicazione, la liceità dell'aumento della pigione a sensi degli articoli 269 e 269a.

² Il capoverso 1 si applica anche se il locatore modifica in altro modo unilateralmente il contratto a svantaggio del conduttore, segnatamente diminuendo le sue prestazioni o introducendo nuove spese accessorie.

- III. Contestazione di pigioni indicizzate
- Art. 270c**
- Fatta salva la contestazione della pigione iniziale, ciascuna delle parti può contestare innanzi l'autorità di conciliazione soltanto che l'aumento o la riduzione della pigione domandato dalla controparte è fondato su una variazione dell'indice o corrisponde a tale variazione.
- IV. Contestazione di pigioni scalari
- Art. 270d**
- Fatta salva la contestazione della pigione iniziale, il conduttore non può contestare la pigione scalare.
- F. Validità ulteriore della locazione durante la procedura di contestazione
- Art. 270e**
- Il contratto di locazione permane valido senza alcun cambiamento:
- durante il procedimento di conciliazione, se le parti non raggiungono un'intesa, e
 - durante il procedimento giudiziario, fatti salvi i provvedimenti cautelari ordinati dal giudice.

Capo terzo: Della protezione dalle disdette in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali

- A. Contestabilità della disdetta
- I. In genere
- Art. 271**
- ¹ La disdetta può essere contestata se contraria alle regole della buona fede.
- ² La parte che dà la disdetta deve motivarla a richiesta dell'altra.

- II. Disdetta da parte del locatore
- Art. 271a**
- ¹ La disdetta può essere contestata in particolare se data dal locatore:
- poiché il conduttore fa valere in buona fede pretese derivantigli dalla locazione;
 - allo scopo di imporre una modificazione unilaterale del contratto sfavorevole al conduttore o un adeguamento della pigione;
 - esclusivamente per indurre il conduttore ad acquistare l'abitazione locata;
 - durante un procedimento di conciliazione o giudiziario in relazione con la locazione, sempreché il conduttore non l'abbia intrapreso in maniera abusiva;

- e. nei tre anni susseguenti alla fine di un procedimento di conciliazione o giudiziario in relazione con la locazione e nel corso del quale il locatore:
 - 1. è risultato ampiamente soccombente;
 - 2. ha ritirato o sensibilmente ridotto le sue pretese o conclusioni;
 - 3. ha rinunciato ad adire il giudice;
 - 4. ha concluso una transazione con il conduttore o si è comunque accordato con lui.
- f. per mutamenti nella situazione familiare del conduttore che non comportano svantaggi essenziali per il locatore.

² Il capoverso 1 lettera e si applica anche quando il conduttore può provare con documenti scritti di essersi accordato con il locatore, fuori di un procedimento di conciliazione o giudiziario, circa una pretesa derivante dalla locazione.

³ Le lettere d ed e del capoverso 1 non si applicano se è stata data disdetta:

- a. perché la cosa locata occorre al fabbisogno personale urgente del locatore, dei suoi stretti parenti o affini;
- b. per mora del conduttore (art. 257d);
- c. per violazione grave dell'obbligo di diligenza e di riguardo per i vicini (art. 257f cpv. 3 e 4);
- d. in seguito all'alienazione della cosa locata (art. 261 cpv. 2);
- e. per motivi gravi (art. 266g);
- f. per fallimento del conduttore (art. 266h).

Art. 272

¹ Il conduttore può esigere la protrazione della locazione se la fine della medesima produce per lui o per la sua famiglia effetti gravosi che nemmeno si giustificano tenendo conto degli interessi del locatore.

² L'autorità competente pondera gli interessi delle parti tenendo segnatamente conto:

- a. delle circostanze che hanno determinato la conclusione del contratto e del contenuto del contratto;
- b. della durata della locazione;
- c. della situazione personale, familiare ed economica delle parti e del loro comportamento;
- d. dell'eventuale fabbisogno del locatore o dei suoi stretti parenti od affini, come pure dell'urgenza di siffatto fabbisogno;

- e. della situazione sul mercato locale degli alloggi e dei locali commerciali.

³ Se è chiesta una seconda protrazione, l'autorità competente considera anche se il conduttore ha intrapreso quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui per porre rimedio agli effetti gravosi.

Art. 272a

II. Esclusione della protrazione

¹ La protrazione è esclusa se è stata data disdetta:

- a. per mora del conduttore (art. 257d);
- b. per violazione grave dell'obbligo di diligenza e di riguardo per i vicini (art. 257f cpv. 3 e 4);
- c. per fallimento del conduttore (art. 266h);
- d. di un contratto di locazione che, in vista di imminenti lavori di trasformazione o demolizione, è stato espressamente concluso soltanto per il tempo intercorrente fino all'inizio della costruzione o fino all'ottenimento della relativa licenza.

² Di regola, la protrazione è esclusa se il locatore offre al conduttore altri locali d'abitazione o commerciali equivalenti.

Art. 272b

III. Durata della protrazione

¹ La locazione di abitazioni può essere protratta per quattro anni al massimo, quella di locali commerciali per sei anni. Entro questi limiti possono essere accordate una o due protrazioni.

² Se la protrazione è pattuita dalle parti, questi limiti non valgono e il conduttore può rinunciare a una seconda protrazione.

Art. 272c

IV. Validità ulteriore della locazione

¹ Ciascuna parte può chiedere che, nella decisione di protrazione, il contratto venga adeguato alla nuova situazione.

² Se non è stato modificato nella decisione di protrazione, il contratto permane valido senza alcun cambiamento durante la protrazione; sono salve le possibilità legali d'adeguamento.

Art. 272d

V. Disdetta durante la protrazione

Se la decisione di protrazione o le parti non dispongono altrimenti, il conduttore può dare la disdetta:

- a. con preavviso di un mese per la fine di un mese, se la protrazione non è superiore a un anno;
- b. con preavviso di tre mesi per una scadenza legale, se la protrazione è superiore a un anno.

Art. 273C. Procedura:
autorità e termini

¹ La parte che intende contestare la disdetta deve presentare la richiesta all'autorità di conciliazione entro 30 giorni dal ricevimento della disdetta.

² Il conduttore che intende domandare la protrazione della locazione deve presentare la richiesta all'autorità di conciliazione:

- a. per le locazioni a tempo indeterminato, entro 30 giorni dal ricevimento della disdetta;
- b. per le locazioni a tempo determinato, al più tardi 60 giorni prima della scadenza del contratto.

³ Il conduttore che intende domandare una seconda protrazione deve presentare la richiesta all'autorità di conciliazione al più tardi 60 giorni prima della scadenza della protrazione iniziale.

⁴ L'autorità di conciliazione cerca di indurre le parti all'intesa. Se l'intesa non è raggiunta, emette una decisione sulle loro pretese.

⁵ La parte soccombente può adire il giudice entro 30 giorni; in caso contrario, la decisione passa in giudicato.

Art. 273aD. Abitazioni
familiari

¹ Se la cosa locata funge da abitazione familiare, anche il coniuge del conduttore può contestare la disdetta, chiedere la protrazione della locazione ed esercitare tutti gli altri diritti che competono al conduttore in caso di disdetta.

² Le convenzioni concernenti la protrazione della locazione sono valide soltanto se concluse con ambedue i coniugi.

Art. 273b

E. Sublocazione

¹ Le disposizioni del presente capo sono applicabili alla sublocazione, sempreché non sia sciolta la locazione principale. La protrazione è possibile soltanto per la durata della locazione principale.

² Se la sublocazione è intesa principalmente ad eludere le disposizioni sulla protezione dalle disdette, il subconduttore beneficia di questa protezione senza riguardo alla locazione principale. In caso di disdetta della locazione principale, il locatore è surrogato al conduttore nel contratto con il subconduttore.

Art. 273cF. Disposizioni
imperative

¹ Il conduttore può rinunciare ai diritti conferitigli dal presente capo soltanto se previsto espressamente da quest'ultimo.

² Le convenzioni contrarie sono nulle.

Capo quarto: Delle autorità e della procedura

Art. 274

A. Principio I Cantoni designano le autorità competenti e stabiliscono la procedura.

Art. 274a

B. Autorità di conciliazione ¹ I Cantoni istituiscono, a livello cantonale, regionale o comunale, autorità di conciliazione che, nel caso di locazione di immobili:

- a. prestano consulenza in tutte le questioni concernenti il rapporto di locazione;
- b. cercano, ove sia insorta una controversia tra le parti, di indurle all'intesa;
- c. prendono le decisioni previste dalla legge;
- d. trasmettono le richieste del conduttore all'autorità competente qualora sia pendente un procedimento di sfratto;
- e. fungono da tribunale arbitrale a domanda delle parti.

² I locatori e i conduttori sono rappresentati pariteticamente nelle autorità di conciliazione, tramite le loro associazioni o altre organizzazioni che tutelano analoghi interessi.

³ I Cantoni possono designare come autorità di conciliazione gli organi paritetici previsti in contratti-quadro di locazione o in convenzioni analoghe.

Art. 274b

C. ...

Art. 274c

D. Tribunale arbitrale

Nel caso di locazione di locali d'abitazione, le parti non possono escludere la competenza delle autorità di conciliazione e delle autorità giudiziarie a favore di tribunali arbitrali designati nel contratto. È fatto salvo l'articolo 274a capoverso 1 lettera e.

Art. 274d

E. Procedura in caso di locazione di locali d'abitazione e commerciali
I. Principio

¹ I Cantoni prevedono una procedura semplice e rapida per le controversie in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali.

² Il procedimento innanzi l'autorità di conciliazione è gratuito; la parte temeraria può però essere obbligata ad addossarsi in tutto o in parte le spese procedurali ed a versare ripetibili alla controparte.

³ L'autorità di conciliazione e il giudice accertano d'ufficio i fatti e apprezzano liberamente le prove; le parti sono tenute a presentare loro tutti i documenti per la valutazione del caso.

Art. 274e

II. In materia di conciliazione

¹ L'autorità di conciliazione cerca di indurre le parti all'intesa. L'intesa raggiunta dalle parti equivale a una transazione giudiziale.

² Se l'intesa non è raggiunta, l'autorità di conciliazione prende una decisione nei casi previsti dalla legge; negli altri casi, accerta la mancata intesa.

³ Quando respinge la domanda con cui il conduttore contesta la disdetta, l'autorità di conciliazione esamina d'ufficio se la locazione può essere protratta.

Art. 274f

III. In materia giudiziaria

¹ La decisione dell'autorità di conciliazione passa in giudicato se la parte soccombente non ricorre al giudice entro 30 giorni; se l'autorità di conciliazione ha accertato la mancata intesa, la parte che persiste nella sua pretesa deve ricorrere al giudice entro 30 giorni.

² Il giudice decide anche sulle questioni pregiudiziali di diritto civile e può prendere provvedimenti cautelari per la durata del procedimento.

³ L'articolo 274e capoverso 3 è applicabile per analogia.

Art. 274g

F. Competenza in caso di sfratto

¹ Se il conduttore contesta una disdetta straordinaria quando è pendente contro di lui un procedimento di sfratto, l'autorità competente in materia di sfratto decide pure sulla contestazione della disdetta data dal locatore:

- a. per mora del conduttore (art. 257d);
- b. per violazione grave dell'obbligo di diligenza e di riguardo per i vicini (art. 257f cpv. 3 e 4);
- c. per motivi gravi (art. 266g);
- d. per fallimento del conduttore (art. 266h).

² Se la disdetta è stata data per motivi gravi (art. 266g), l'autorità competente in materia di sfratto decide pure sulla protrazione della locazione.

³ Se il conduttore si rivolge all'autorità di conciliazione, questa trasmette la richiesta all'autorità competente in materia di sfratto.

Titolo ottavo^{bis}:⁶⁷ Dell'affitto**Art. 275**

A. Definizione
e campo
d'applicazione
I. Definizione

L'affitto è il contratto per cui il locatore si obbliga a concedere all'affittuario una cosa o un diritto produttivi di utilità perché ne usi e raccolga i frutti ed i proventi, e l'affittuario si obbliga a pagargli in corrispettivo un fitto.

Art. 276

II. Campo
d'applicazione
1. Locali
d'abitazione e
commerciali

Le disposizioni concernenti l'affitto di locali d'abitazione e commerciali si applicano parimenti alle cose concesse in uso e godimento con questi locali.

Art. 276a

2. Affitto
agricolo

¹ In quanto preveda disposizioni speciali, la legge federale del 4 ottobre 1985⁶⁸ sull'affitto agricolo si applica all'affitto di aziende agricole o di fondi adibiti all'agricoltura.

² Per il resto si applica il presente Codice, ad eccezione delle disposizioni concernenti l'affitto di locali d'abitazione e commerciali e di quelle riguardanti le autorità e la procedura.

Art. 277

B. Inventario

Se l'affitto comprende attrezzi, bestiame o provvigioni (scorte), ciascuna delle parti deve rilasciare all'altra un esatto inventario con la propria firma e partecipare ad una stima comune di tali oggetti.

Art. 278

C. Obblighi
del locatore
I. Consegna della
cosa

¹ Il locatore deve consegnare la cosa nel momento pattuito, in stato idoneo all'utilizzazione e allo sfruttamento cui è destinata.

² Se alla fine dell'affitto precedente è stato steso un processo verbale sullo stato della cosa, il locatore deve darne visione al nuovo affittuario, a sua domanda, al momento della consegna della cosa.

³ L'affittuario può altresì chiedere che gli sia comunicato l'ammontare del fitto del precedente contratto.

⁶⁷ Introdotto dal n. I della LF del 15 dic. 1989, in vigore dal 1° lug. 1990 (RU 1990 802 833; FF 1985 I 1202). Vedi anche le disp. fin. dei tit. VIII e VIII^{bis} art. 5, alla fine del presente Codice.

⁶⁸ RS 221.213.2

- Art. 279**
- II. Grandi riparazioni
- Il locatore deve eseguire a sue spese le grandi riparazioni che durante l'affitto si rendono necessarie alla cosa affittata, appena l'affittuario gliene ha indicata la necessità.
- Art. 280**
- III. Tributi pubblici e oneri
- Il locatore sottostà ai tributi pubblici e agli oneri che gravano sulla cosa affittata.
- Art. 281**
- D. Obblighi dell'affittuario
- I. Pagamento del fitto e delle spese accessorie
1. In genere
- ¹ L'affittuario è tenuto a pagare il fitto e, se del caso, le spese accessorie alla fine di un anno di affitto, ma al più tardi alla fine dell'affitto, salvo patto o usi locali contrari.
- ² Per le spese accessorie si applica l'articolo 257a.
- Art. 282**
2. Mora dell'affittuario
- ¹ Quando, dopo la consegna della cosa, l'affittuario sia in mora al pagamento del fitto o delle spese accessorie scaduti, il locatore può fissargli per scritto un termine di 60 giorni almeno per il pagamento e avvertirlo che, scaduto infruttuosamente questo termine, il rapporto d'affitto sarà disdetto.
- ² Se l'affittuario non paga entro il termine fissato, il locatore può recedere dal contratto senza preavviso; nel caso di locali d'abitazione o commerciali, con preavviso di 30 giorni almeno per la fine di un mese.
- Art. 283**
- II. Diligenza, riguardo per i vicini e tolleranza
1. Diligenza e riguardo per i vicini
- ¹ L'affittuario deve amministrare diligentemente la cosa in conformità alla sua destinazione, e specialmente aver cura della produttività avvenire.
- ² L'affittuario di un immobile deve usare riguardo verso gli abitanti della casa e verso i vicini.
- Art. 284**
2. Manutenzione ordinaria
- ¹ L'affittuario deve provvedere all'ordinaria manutenzione della cosa.
- ² Egli deve provvedere alle piccole riparazioni in conformità degli usi locali e sostituire gli utensili e le attrezzature di poco valore periti per vetustà o per l'uso.
- Art. 285**
3. Violazione degli obblighi
- ¹ Qualora la continuazione del rapporto d'affitto non possa più essere ragionevolmente imposta al locatore o agli abitanti della casa perché,

nonostante diffida scritta del locatore, l'affittuario persiste nel violare l'obbligo di diligenza, di riguardo per i vicini o di manutenzione, il locatore può recedere dal contratto senza preavviso; nel caso di affitto di locali d'abitazione o commerciali, con preavviso di 30 giorni almeno per la fine di un mese.

² Il locatore di locali d'abitazione o commerciali può però recedere dal contratto senza preavviso se l'affittuario deteriora intenzionalmente e gravemente la cosa.

Art. 286

III. Avviso al locatore

¹ Se si rendono necessarie grandi riparazioni alla cosa affittata, od un terzo accampi diritti sulla stessa, l'affittuario è tenuto a darne pronto avviso al locatore.

² L'affittuario è responsabile del danno cagionato al locatore in caso d'omissione dell'avviso.

Art. 287

IV. Tolleranza

¹ L'affittuario è tenuto a tollerare le grandi riparazioni necessarie all'eliminazione dei difetti della cosa, ovvero alla rimozione o alla prevenzione dei danni.

² L'affittuario deve permettere al locatore l'ispezione della cosa nella misura necessaria alla manutenzione, alla vendita o a un affitto successivo.

³ Il locatore deve annunciare tempestivamente all'affittuario i lavori e le ispezioni e nell'eseguirli aver riguardo per gli interessi di quest'ultimo; alle eventuali pretese dell'affittuario di riduzione del fitto e risarcimento dei danni sono applicabili per analogia le disposizioni in materia di locazione (art. 259*d* e 259*e*).

Art. 288

E. Diritti dell'affittuario in caso di inadempimento del contratto o di difetti della cosa

¹ Le disposizioni in materia di locazione (art. 258 e 259*a*-259*i*) sono applicabili per analogia se:

- a. il locatore non consegna la cosa nel momento pattuito o la consegna con difetti;
- b. sopravvengono difetti della cosa che non sono imputabili all'affittuario né sono a suo carico, oppure questi è turbato nell'uso pattuito della cosa.

² Sono nulle le clausole che derogano a svantaggio dell'affittuario previste in:

- a. contratti sotto forma di condizioni generali preformulate;
- b. contratti concernenti l'affitto di locali d'abitazione o commerciali.

Art. 289

F. Migliorie e modificazioni
I. Da parte del locatore

¹ Il locatore può procedere a migliorie o modificazioni della cosa soltanto se possono essere ragionevolmente imposte all'affittuario e sempreché non sia già stata data disdetta.

² Nell'esecuzione dei lavori, il locatore deve aver riguardo per gli interessi dell'affittuario; alle eventuali pretese dell'affittuario di riduzione del fitto e risarcimento dei danni sono applicabili per analogia le disposizioni in materia di locazione (art. 259*d* e 259*e*).

Art. 289a

II. Da parte dell'affittuario

¹ Senza il consenso scritto del locatore l'affittuario non può:

- a. introdurre nel governo della cosa un cambiamento che possa assumere un'importanza essenziale oltre la durata dell'affitto;
- b. intraprendere lavori di miglioria o modificazione che oltrepassino la manutenzione ordinaria della cosa.

² Il locatore, se ha consentito, può esigere il ripristino dello stato anteriore soltanto se pattuito per scritto.

³ Se il locatore non ha consentito per scritto a un cambiamento a sensi del capoverso 1 lettera a e l'affittuario non ha ripristinato lo stato anteriore entro congruo termine, il locatore può recedere dal contratto senza preavviso; nel caso di locali d'abitazione e commerciali, con preavviso di 30 giorni almeno per la fine di un mese.

Art. 290

G. Mutamento di proprietario

Le disposizioni in materia di locazione (art. 261–261*b*) sono applicabili per analogia in caso di:

- a. alienazione della cosa;
- b. concessione di un diritto reale limitato sulla cosa;
- c. annotazione dell'affitto nel registro fondiario.

Art. 291

H. Subaffitto

¹ L'affittuario può subaffittare o locare in tutto o in parte la cosa con il consenso del locatore.

² Il locatore può negare il consenso alla locazione di singoli locali facenti parte della cosa soltanto se:

- a. l'affittuario rifiuta di comunicargli le condizioni della locazione;
- b. le condizioni della locazione, comparate con quelle del contratto principale d'affitto, sono abusive;
- c. la locazione causa al locatore principale un pregiudizio essenziale.

³ L'affittuario è responsabile verso il locatore se il subaffittuario o il conduttore utilizza la cosa in modo diverso da quello permesso all'affittuario. A tale effetto, il locatore può rivolgersi direttamente al subaffittuario o al conduttore.

Art. 292

J. Trasferimento dell'affitto a un terzo

L'articolo 263 è applicabile per analogia al trasferimento dell'affitto di locali commerciali a un terzo.

Art. 293

K. Restituzione anticipata della cosa

¹ L'affittuario che restituisce la cosa senza osservare i termini di preavviso o le scadenze è liberato dai suoi obblighi verso il locatore soltanto se gli propone un nuovo affittuario solvibile che non possa essere ragionevolmente rifiutato dal locatore; il nuovo affittuario deve essere disposto a riprendere il contratto alle medesime condizioni.

² Se non propone un nuovo affittuario con tali requisiti, l'affittuario resta tenuto al pagamento del fitto fino al momento in cui, per contratto o per legge, l'affitto si estingue o può essere sciolto.

³ Il locatore deve lasciarsi imputare nel fitto:

- a. le spese risparmiate e
- b. ciò che ha guadagnato con una diversa utilizzazione della cosa o che ha omesso intenzionalmente di guadagnare.

Art. 294

L. Compensazione

L'articolo 265 è applicabile per analogia alla compensazione di crediti e debiti derivanti dall'affitto.

Art. 295

M. Fine dell'affitto
I. Spirare del tempo previsto

¹ L'affitto concluso tacitamente o espressamente per un tempo determinato cessa senza disdetta con lo spirare del tempo previsto.

² In caso di riconduzione tacita, l'affitto s'intende rinnovato d'anno in anno alle stesse condizioni, salvo patto contrario.

³ Nell'affitto ricondotto tacitamente, ciascuna delle parti può dare la disdetta osservando i termini legali di preavviso per la fine di un anno d'affitto.

II. Termini di preavviso e scadenze di disdetta

Art. 296

¹ Nell'affitto a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può dare la disdetta con preavviso di sei mesi per una scadenza qualsiasi, salvo patto od uso locale contrario e sempreché la natura della cosa non faccia presumere una volontà contraria delle parti.

² Nell'affitto a tempo indeterminato di locali d'abitazione e commerciali, ciascuna delle parti può dare la disdetta con preavviso di sei mesi almeno per la scadenza determinata dall'uso locale o, in mancanza di tale uso, per la fine di un trimestre d'affitto. Può essere pattuito un termine di preavviso più lungo o un'altra scadenza di disdetta.

³ Se il termine di preavviso o la scadenza di disdetta non è osservato, la disdetta produce effetto per la scadenza successiva.

III. Disdetta straordinaria
1. Motivi gravi

Art. 297

¹ Ciascuna delle parti può, per motivi gravi che le rendano incomportabile l'adempimento del contratto, dare la disdetta osservando il termine legale di preavviso per una scadenza qualsiasi.

² Il giudice determina le conseguenze patrimoniali della disdetta anticipata apprezzando tutte le circostanze.

2. Fallimento dell'affittuario

Art. 297a

¹ Se l'affittuario cade in fallimento dopo la consegna della cosa, il rapporto d'affitto termina con la dichiarazione di fallimento.

² Tuttavia, se l'affittuario presta garanzia sufficiente per il fitto in corso e per l'inventario, il locatore deve continuare il contratto fino al termine dell'anno d'affitto.

3. Morte dell'affittuario

Art. 297b

In caso di morte dell'affittuario, i suoi eredi e il locatore possono dare la disdetta, osservando il termine legale di preavviso, per la prossima scadenza legale di disdetta.

IV. Forma della disdetta per locali d'abitazione o commerciali

Art. 298

¹ La disdetta per locali d'abitazione o commerciali deve essere data per scritto.

² Il locatore deve dare la disdetta mediante un modulo approvato dal Cantone, sul quale sia indicata all'affittuario la procedura per contestare la disdetta o per domandare una prorogazione dell'affitto.

³ La disdetta che non osserva le condizioni previste nel presente articolo è nulla.

Art. 299

N. Restituzione
della cosa
I. In genere

1 L'affittuario deve restituire la cosa e tutti gli oggetti inventariati nello stato in cui si trovano.

2 Egli ha diritto a un'indennità per i miglioramenti derivanti da:

- a. attività che oltrepassano la debita gestione della cosa;
- b. migliorie o modificazioni alle quali il locatore ha consentito per scritto.

3 L'affittuario deve risarcire quei deterioramenti che sarebbero stati evitati con una debita gestione della cosa.

4 Sono nulle le stipulazioni che obbligano anticipatamente l'affittuario a pagare, alla fine dell'affitto, un'indennità che non sia destinata soltanto a garantire la copertura del danno eventuale.

Art. 299a

II. Verifica della
cosa e avviso
all'affittuario

1 Al momento della restituzione, il locatore deve verificare lo stato della cosa e, se vi scopre difetti di cui l'affittuario deve rispondere, dargliene subito notizia.

2 Diversamente, l'affittuario è liberato dalla sua responsabilità, salvo che si tratti di difetti irricognoscibili mediante l'ordinaria verifica.

3 Se il locatore scopre più tardi difetti di questo tipo, deve darne subito notizia all'affittuario.

Art. 299b

III. Sostituzione
degli oggetti
inventariati

1 Se all'atto della consegna fu fatta la stima degli oggetti inventariati, l'affittuario, alla fine dell'affitto, deve restituirli della medesima specie e valore di quelli ricevuti o risarcire la differenza di prezzo.

2 L'affittuario non è tenuto al risarcimento se prova che gli oggetti mancanti sono periti per colpa del locatore o per forza maggiore.

3 L'affittuario può chiedere rifusione del maggior valore che derivi dalle sue spese e dal suo lavoro.

Art. 299c

O. Diritto
di ritenzione

Per il fitto annuale scaduto e per quello in corso il locatore di locali commerciali ha lo stesso diritto di ritenzione come in materia di pigioni (art. 268 segg.).

Art. 300

P. Protezione
dalle disdette
in caso d'affitto
di locali
d'abitazione e
commerciali

1 Alla protezione dalle disdette in caso d'affitto di locali d'abitazione e commerciali sono applicabili per analogia le disposizioni in materia di locazione (art. 271-273c).

² Non sono applicabili le disposizioni sulle abitazioni familiari (art. 273a).

Art. 301

Q. Autorità e procedura

In caso di controversie derivanti dall'affitto, alla competenza delle autorità e alla procedura sono applicabili per analogia le disposizioni in materia di locazione (art. 274–274g).

Art. 302

R. Affitto di bestiame e soccida
I. Diritti e obblighi dell'affittuario

¹ Nell'affitto di bestiame e nella soccida non compresi nell'affitto di un fondo agricolo, gli utili del bestiame appartengono, ove non sia diversamente stabilito dal contratto o dall'uso locale, all'affittuario.

² Il nutrimento e la cura del bestiame sono a carico dell'affittuario, che deve corrispondere al locatore il fitto in denaro o in una parte degli utili.

Art. 303

II. Responsabilità

¹ Ove non diversamente stabilito dal contratto o dall'uso locale, l'affittuario risponde del danno patito dal bestiame affittato, salvo ove provi che il danno non avrebbe potuto essere evitato malgrado ogni debita custodia e cura.

² L'affittuario può pretendere dal locatore il rimborso delle spese straordinarie di cura che non siano state cagionate per sua colpa.

³ Egli deve inoltre dare il più presto possibile avviso al locatore di accidenti o di malattie di una certa gravità.

Art. 304

III. Disdetta

¹ Se il contratto è concluso a tempo indeterminato, ciascuna delle parti, ove non diversamente stabilito dal contratto o dall'uso locale, può dare la disdetta per una scadenza qualsiasi.

² La disdetta deve però essere data in buona fede e non intempestivamente.

Titolo nono: Del prestito

Capo primo: Del comodato

Art. 305

A. Definizione

Il comodato è un contratto per cui il comodante si obbliga a concedere al comodatario l'uso gratuito di una cosa, e questi a restituirgli la cosa stessa dopo essersene servito.

Art. 306

B. Effetti
I. Diritto d'uso
del comodatario

1 Il comodatario può servirsi della cosa prestata soltanto per l'uso determinato dal contratto, in difetto di stipulazioni relative, dalla natura della cosa o dallo scopo cui essa è destinata.

2 Il comodatario non può concederne l'uso ad altri.

3 Contravvenendo a queste disposizioni, il comodatario risponde anche del caso fortuito, sempreché non provi che questo avrebbe egualmente colpito la cosa.

Art. 307

II. Spese di
conservazione

1 Sono a carico del comodatario le spese ordinarie per la conservazione della cosa, in ispecie le spese di nutrimento ove si tratti di animali.

2 Egli ha diritto al rimborso delle spese straordinarie che ha dovuto sostenere nell'interesse del comodante.

Art. 308

III.
Responsabilità di
più comodatari

Se più persone hanno insieme preso a prestito una cosa, ne sono responsabili solidalmente.

Art. 309

C. Fine
I. In caso di uso
determinato

1 Ove non sia stipulato un termine fisso, il comodato cessa tosto che il comodatario abbia fatto della cosa l'uso determinato dal contratto o sia spirato il tempo entro il quale quest'uso avrebbe potuto farsi.

2 Il comodante può richiedere anche prima la restituzione della cosa, qualora il comodatario ne faccia un uso diverso dal convenuto, o la deteriori, o ne conceda l'uso ad un terzo, ovvero quando per casi impreveduti lo stesso comodante ne abbia urgente bisogno.

Art. 310

II. In caso di uso
non determinato

Se l'uso per cui la cosa fu concessa non sia determinato né quanto al tempo, né quanto allo scopo, il comodante può chiederne la restituzione a suo gradimento.

Art. 311

III. Morte del
comodatario

Il comodato cessa con la morte del comodatario.

Capo secondo: Del mutuo

Art. 312

A. Definizione

Il mutuo è un contratto per cui il mutuante si obbliga a trasferire al mutuatario la proprietà di una somma di denaro o di altre cose fungibili, e questi a restituirgli cose della stessa specie in eguale qualità e quantità.

Art. 313

B. Effetti

I. Interessi

1. Quando sono dovuti

¹ Il mutuo, in materia civile, non produce interessi se non sono stipulati.

² In materia commerciale gli interessi sono dovuti anche senza convenzione.

Art. 314

2. Norme sugli interessi

¹ Ove il contratto non determini la misura degli interessi, questi si reputano pattuiti nella misura che è d'uso per quella specie di mutui al tempo e nel luogo in cui il mutuo fu ricevuto.

² Salvo patto contrario, gli interessi convenuti s'intendono annuali.

³ Non è valido il patto preventivo che gli interessi verranno aggiunti al capitale e produrranno nuovi interessi, fatta eccezione degli interessi commerciali nei conti correnti e simili operazioni in cui sogliono computarsi gli interessi degli interessi, come in ispecie per le casse di risparmio.

Art. 315

II. Prescrizione dell'azione per la consegna e per l'accettazione

L'azione del mutuatario per la consegna del mutuo e quella del mutuante per l'accettazione del medesimo si prescrivono col decorso di sei mesi dalla costituzione in mora.

Art. 316

III. Insolvenza del mutuatario

¹ Il mutuante può ricsare la consegna delle cose mutate, se dopo concluso il contratto il mutuatario è diventato insolubile.

² Il mutuante ha tale diritto anche quando l'insolvenza esistesse prima della conclusione del contratto, se ne ebbe notizia solo dopo di questa.

Art. 317

C. Consegna
di cartevalori
o di merci a vece
di denaro

¹ Quando invece della convenuta somma di danaro siano date al mutuatario delle cartevalori o delle merci, la somma mutuata si valuta secondo il corso o il prezzo del mercato di tali cartevalori o merci al tempo e nel luogo della consegna.

² È nullo ogni patto contrario.

Art. 318

D. Tempo della
restituzione

Un mutuo la cui restituzione non sia stata pattuita entro un dato termine, né dietro un determinato preavviso, né al verificarsi della richiesta a gradimento del mutuante, deve restituirsi entro sei settimane dalla prima richiesta.

Titolo decimo:⁶⁹ Del contratto di lavoro**Capo primo: Del contratto individuale di lavoro****Art. 319**

A. Definizione
e formazione
I. Definizione

¹ Il contratto individuale di lavoro è quello con il quale il lavoratore si obbliga a lavorare al servizio del datore di lavoro per un tempo determinato o indeterminato e il datore di lavoro a pagare un salario stabilito a tempo o a cottimo.

² È considerato contratto individuale di lavoro anche il contratto con il quale un lavoratore si obbliga a lavorare regolarmente al servizio del datore di lavoro per ore, mezze giornate o giornate (lavoro a tempo parziale).

Art. 320

II. Formazione

¹ Salvo disposizione contraria della legge, il contratto individuale di lavoro non richiede per la sua validità forma speciale.

² Esso è considerato concluso anche quando il datore di lavoro accetta, per un certo tempo, l'esecuzione d'un lavoro, la cui prestazione secondo le circostanze non può attendersi senza salario.

³ Se il lavoratore, in buona fede, lavora al servizio del datore di lavoro in base ad un contratto che risulti successivamente nullo, ambedue devono adempiere gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro come nel caso di contratto valido, fino a quando l'uno o l'altro mette fine al rapporto per invalidità del contratto.

⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972 (RU 1971 1461 1504; FF 1968 II 177). Vedi le disp. fin. e trans. tit. X art. 7, alla fine del presente Codice.

B. Obblighi del
lavoratore
I. Adempimento
personale

Art. 321

Il lavoratore deve prestare personalmente il lavoro stipulato, in quanto il contrario non risulti da un accordo o dalle circostanze.

II. Diligenza
e fedeltà

Art. 321a

¹ Il lavoratore deve eseguire con diligenza il lavoro assegnatogli e salvaguardare con fedeltà gli interessi legittimi del datore di lavoro.

² Egli deve adoperare secondo le regole le macchine, gli utensili e le installazioni tecniche nonché i veicoli del datore di lavoro e trattarli con cura, come pure il materiale messo a sua disposizione.

³ Durante il rapporto di lavoro, il lavoratore non può eseguire lavoro remunerato per conto di un terzo nella misura in cui leda il dovere di fedeltà verso il datore di lavoro, segnatamente facendogli concorrenza.

⁴ Durante il rapporto di lavoro, il lavoratore non può utilizzare né rilevare fatti di natura confidenziale, segnatamente i segreti di fabbricazione e di affari, di cui ha avuto conoscenza al servizio del datore di lavoro; egli è tenuto al segreto anche dopo la fine del rapporto di lavoro nella misura in cui la tutela degli interessi legittimi del datore di lavoro lo esiga.

III. Rendiconto
e restituzione

Art. 321b

¹ Il lavoratore deve presentare al datore di lavoro un rendiconto di tutto ciò che riceve per quest'ultimo da terzi nell'esercizio dell'attività contrattuale, segnatamente denaro, e consegnarglielo subito.

² Egli deve consegnare subito al datore di lavoro anche tutto ciò che produce nell'esercizio dell'attività contrattuale.

IV. Lavoro
straordinario

Art. 321c

¹ Quando le circostanze esigono un tempo di lavoro maggiore di quello convenuto o d'uso o stabilito mediante contratto normale o contratto collettivo, il lavoratore è tenuto a prestare ore suppletive nella misura in cui sia in grado di prestarle e lo si possa ragionevolmente pretendere da lui secondo le norme della buona fede.

² Con il consenso del lavoratore, il datore di lavoro può compensare il lavoro straordinario, entro un periodo adeguato, mediante un congedo di durata almeno corrispondente.

³ Se il lavoro straordinario non è compensato mediante congedo e se mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo non è stato convenuto o disposto altrimenti, il datore di lavoro deve pagare per il lavoro straordinario il salario normale più un supplemento di almeno un quarto.

- Art. 321d**
- V. Osservanza di direttive e di istruzioni
- 1 Il datore di lavoro può stabilire direttive generali sull'esecuzione del lavoro e sul comportamento del lavoratore nell'azienda o nella comunione domestica e dargli istruzioni particolari.
- 2 Il lavoratore deve osservare secondo le norme della buona fede le direttive generali stabilite dal datore di lavoro e le istruzioni particolari a lui date.
- Art. 321e**
- VI. Responsabilità
- 1 Il lavoratore è responsabile del danno che cagiona intenzionalmente o per negligenza al datore di lavoro.
- 2 La misura della diligenza dovuta dal lavoratore si determina secondo la natura del singolo rapporto di lavoro, avuto riguardo al rischio professionale, al grado dell'istruzione o alle cognizioni tecniche che il lavoro richiede, nonché alle capacità e attitudini del lavoratore, quali il datore di lavoro conosceva o avrebbe dovuto conoscere.
- Art. 322**
- C. Obblighi del datore di lavoro
I. Salario
1. Specie e importo in generale
- 1 Il datore di lavoro deve pagare il salario convenuto o d'uso o stabilito mediante contratto normale o contratto collettivo.
- 2 Se il lavoratore vive in comunione domestica con il datore di lavoro, il suo mantenimento nella casa con vitto e alloggio fa parte del salario, salvo accordo o uso contrario.
- Art. 322a**
2. Partecipazione al risultato dell'esercizio
- 1 Se, in virtù del contratto, il lavoratore ha diritto a una parte degli utili o della cifra d'affari o altrimenti del risultato dell'esercizio, questa parte è calcolata, salvo diverso accordo, sul risultato dell'esercizio annuale, da determinare secondo le prescrizioni legali e i principi generalmente ammessi dalla pratica commerciale.
- 2 Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore o, in sua vece, a un perito designato in comune oppure dal giudice, le occorrenti informazioni e permettere, in quanto necessario al controllo, l'esame dei libri aziendali.
- 3 Se è convenuta una partecipazione agli utili dell'azienda, il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore che lo richieda anche una copia del conto dei profitti e delle perdite dell'esercizio annuale.
- Art. 322b**
3. Provvigione
a. Inizio del diritto
- 1 Se per determinati affari è convenuta una provvigione del lavoratore, essa è dovuta allorché l'affare è stato validamente concluso con il terzo.

² Nel caso d'affari eseguiti con prestazioni successive o di contratti d'assicurazione può essere convenuto per scritto che il diritto alla provvigione sorge alla esigibilità di ogni rata o a ogni prestazione.

³ Il diritto alla provvigione si estingue quando l'affare non è eseguito dal datore di lavoro senza sua colpa o quando il terzo non ha adempiuto i suoi obblighi; se l'inadempienza è solo parziale, la provvigione è diminuita in proporzione.

Art. 322c

b. Conteggio

¹ Se il lavoratore non è tenuto contrattualmente a presentare il conteggio delle sue provvigioni, il datore di lavoro deve consegnargli, a ogni scadenza, un conteggio indicante gli affari che danno diritto alla provvigione.

² Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore o, in sua vece, a un perito designato in comune oppure dal giudice, le occorrenti informazioni e permettere, in quanto necessario al controllo, l'esame dei libri e dei documenti, sui quali si fonda l'estratto dei conti.

Art. 322d

4. Gratificazione

¹ Se il datore di lavoro assegna, oltre al salario, una retribuzione speciale in determinate occasioni, come Natale o la fine dell'esercizio annuale, il lavoratore vi ha diritto, qualora ciò sia stato convenuto.

² Se il rapporto di lavoro termina prima dell'occasione che dà luogo alla retribuzione speciale, il lavoratore ha diritto a una parte proporzionale, se ciò è stato convenuto.

Art. 323

II. Pagamento del salario
1. Termini

¹ In quanto un più breve termine od un altro periodo di paga non sia stato convenuto o non sia d'uso né stabilito diversamente mediante contratto normale o contratto collettivo, il salario è pagato al lavoratore alla fine di ogni mese.

² In quanto un più breve termine non sia stato convenuto o non sia d'uso, la provvigione è pagata alla fine di ogni mese; se, però, l'esecuzione di taluni affari esige più di mezzo anno, la scadenza della provvigione per questi affari può essere differita mediante accordo scritto.

³ La partecipazione al risultato dell'esercizio è pagata non appena il risultato è accertato, ma al più tardi sei mesi dopo la fine dell'esercizio annuale.

⁴ Proporzionalmente al lavoro già eseguito, il datore di lavoro deve accordare al lavoratore nel bisogno le anticipazioni che può ragionevolmente fargli.

Art. 323a

2. Trattenuta

¹ In quanto sia stato convenuto o sia d'uso o stabilito mediante contratto normale o contratto collettivo, il datore di lavoro può trattenere una parte del salario.

² La trattenuta non può superare un decimo del salario scaduto il giorno di paga né in totale il salario di una settimana lavorativa; tuttavia, una trattenuta maggiore può essere prevista mediante contratto normale o contratto collettivo.

³ Il salario trattenuto vale come garanzia per i crediti del datore di lavoro derivanti dal rapporto di lavoro, e non come pena convenzionale, salvo accordo o uso contrario o disposizione derogante di un contratto normale o collettivo.

Art. 323b

3. Garanzia

¹ Il salario in denaro è pagato in moneta legale durante il tempo di lavoro, in quanto non sia diversamente convenuto o d'uso; al lavoratore è consegnato un rendiconto.

² Il datore di lavoro può compensare il salario con un credito verso il lavoratore soltanto nella misura in cui il salario sia pignorabile; tuttavia, i crediti per danno cagionato intenzionalmente possono essere compensati senza restrizione.

³ Sono nulli gli accordi concernenti l'impiego del salario nell'interesse del datore di lavoro.

Art. 324

III. Salario in caso d'impedimento al lavoro

1. Mora del datore di lavoro

¹ Se il datore di lavoro impedisce per sua colpa la prestazione del lavoro o è altrimenti in mora nell'accettazione del lavoro, egli rimane tenuto al pagamento del salario, senza che il lavoratore debba prestare ulteriormente il suo lavoro.

² Il lavoratore deve lasciarsi dedurre dal salario quanto ha risparmiato in conseguenza dell'impedimento al lavoro o guadagnato con altro lavoro o omesso intenzionalmente di guadagnare.

Art. 324a

2. Impedimento del lavoratore
a. Norma

¹ Se il lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona, come malattia, infortunio, adempimento d'un obbligo legale o d'una funzione pubblica, il datore di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il salario, compresa una adeguata indennità per perdita del salario in natura, in quanto il rapporto di lavoro sia durato o sia stato stipulato per più di tre mesi.

² Se un tempo più lungo non è stato convenuto o stabilito per contratto normale o contratto collettivo, il datore di lavoro deve pagare, nel

primo anno di servizio, il salario per almeno tre settimane e, poi, per un tempo adeguatamente più lungo, secondo la durata del rapporto di lavoro e le circostanze particolari.

³ Il datore di lavoro deve concedere le stesse prestazioni alla lavoratrice in caso di gravidanza e di puerperio.

⁴ Alle disposizioni precedenti può essere derogato mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo, che sancisca un ordinamento almeno equivalente per il lavoratore.

Art. 324b

b. Eccezioni

¹ Se, in virtù di disposizioni legali, il lavoratore è assicurato obbligatoriamente contro le conseguenze economiche d'un impedimento al lavoro, dovuto a motivi inerenti alla sua persona e intervenuto senza sua colpa, il datore di lavoro non è tenuto a pagare il salario qualora le prestazioni dovute dall'assicurazione per il tempo limitato compensano almeno i quattro quinti del salario.

² Se le prestazioni dell'assicurazione sono inferiori, il datore di lavoro deve pagare la differenza fra queste e i quattro quinti del salario.

³ Se le prestazioni assicurative sono versate solo dopo un periodo di attesa, il datore di lavoro deve versare durante questo periodo almeno i quattro quinti del salario.⁷⁰

Art. 325⁷¹

IV. Cessione e costituzione in pegno di crediti

¹ Il lavoratore può cedere o costituire in pegno il salario futuro soltanto nella misura del pignorabile e per garantire i doveri di mantenimento derivanti dal diritto di famiglia; a domanda di un interessato, l'ufficio di esecuzione del domicilio del lavoratore determina la somma impignorabile, conformemente all'articolo 93 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento⁷².

² Qualsiasi cessione o costituzione in pegno del salario futuro a garanzia di altri obblighi è nulla.

Art. 326

V. Lavoro a cottimo
1. Affidamento di lavoro

¹ Se in virtù del contratto il lavoratore lavora esclusivamente a cottimo soltanto per un datore di lavoro, questi deve dargli lavoro sufficiente.

⁷⁰ Introdotta dal n. 12 dell'all. alla LF del 20 mar. 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RS **832.20**, **832.201** art. 1 cpv. 1).

⁷¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1991 (RU **1991** 974 975; FF **1989** III 1121, **1990** I 103).

⁷² RS **281.1**

² Il datore di lavoro può affidare al lavoratore un lavoro pagato a tempo se, senza sua colpa, è nell'impossibilità di affidare lavoro a cottimo conformemente al contratto o se le condizioni dell'azienda lo esigono transitoriamente.

³ Se il salario per il lavoro pagato a tempo non è stabilito mediante accordo, contratto normale o contratto collettivo, il datore di lavoro deve pagare al lavoratore l'equivalente del salario medio guadagnato precedentemente con il lavoro prestato a cottimo.

⁴ Il datore di lavoro che non può dare al lavoratore sufficiente lavoro né a cottimo né a tempo, resta nondimeno tenuto, secondo le disposizioni sulla mora, a pagare il salario che dovrebbe versare per un lavoro pagato a tempo.

Art. 326a

2. Salario

¹ Se in virtù del contratto il lavoratore lavora a cottimo, il datore di lavoro deve comunicargli la quota del salario prima dell'inizio di ogni lavoro.

² Se il datore di lavoro omette tale comunicazione, egli deve pagare il salario secondo la quota stabilita per un lavoro uguale o analogo.

Art. 327

VI. Utensili,
materiale e spese
1. Utensili
e materiale

¹ Salvo accordo o uso contrario, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore gli utensili e il materiale di cui ha bisogno per il lavoro.

² Se, d'intesa con il datore di lavoro, il lavoratore mette a disposizione utensili o materiale per l'esecuzione del lavoro, egli deve essere adeguatamente indennizzato, salvo accordo o uso contrario.

Art. 327a

2. Spese
a. In generale

¹ Il datore di lavoro deve rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie dall'esecuzione del lavoro e, se è occupato fuori del luogo di lavoro, anche le spese di sussistenza.

² Mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo può essere convenuto o stabilito un rimborso in forma d'indennità fissa, come diarie o indennità complessive settimanali o mensili, a condizione che copra tutte le spese necessarie.

³ È nullo ogni accordo, per il quale il lavoratore abbia a sopportare interamente o in parte le spese necessarie.

Art. 327b

b. Veicoli
a motore

¹ Se il lavoratore, d'intesa con il datore di lavoro, si serve per il suo lavoro di un veicolo a motore, proprio o messo a sua disposizione dal datore di lavoro, egli ha diritto al rimborso delle spese correnti d'eser-

cizio e di manutenzione, nella misura in cui il veicolo è adoperato per il lavoro.

² Se il lavoratore, d'intesa con il datore di lavoro, mette a disposizione un veicolo a motore, gli devono essere inoltre rimborsati le tasse pubbliche sul veicolo, i premi dell'assicurazione per la responsabilità civile e un'equa indennità per l'usura del veicolo, nella misura in cui questo è adoperato per il lavoro.

³ ...⁷³

Art. 327c

c. Esigibilità

¹ Il rimborso delle spese, secondo il conteggio del lavoratore, deve essere effettuato con il pagamento del salario, in quanto non sia convenuto o d'uso un termine più breve.

² Se il lavoratore sopporta regolarmente spese per l'adempimento degli obblighi contrattuali, anticipazioni adeguate devono essergli pagate a intervalli determinati ma almeno ogni mese.

Art. 328

VII. Protezione della personalità del lavoratore
1. In generale

¹ Nei rapporti di lavoro, il datore di lavoro deve rispettare e proteggere la personalità del lavoratore, avere il dovuto riguardo per la sua salute e vigilare alla salvaguardia della moralità. In particolare, deve vigilare affinché il lavoratore non subisca molestie sessuali e, se lo stesso fosse vittima di tali molestie, non subisca ulteriori svantaggi.⁷⁴

² Egli deve prendere i provvedimenti realizzabili secondo lo stato della tecnica ed adeguati alle condizioni dell'azienda o dell'economia domestica, che l'esperienza ha dimostrato necessari per la tutela della vita, della salute e dell'integrità personale del lavoratore, in quanto il singolo rapporto di lavoro e la natura del lavoro consentano equamente di pretenderlo.⁷⁵

Art. 328a

2. Nella comunione domestica

¹ Se il lavoratore vive in comunione domestica con il datore di lavoro, questi deve fornirgli vitto sufficiente e alloggio irreprensibile.

² Se il lavoratore, senza colpa da parte sua, è impedito di lavorare per malattia o infortunio, il datore di lavoro deve procurargli la cura e il trattamento medico per un tempo limitato, cioè per tre settimane nel

⁷³ Abrogato dal n. 12 dell'all. alla LF del 20 mar. 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (RS 832.20).

⁷⁴ Per. introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 24 mar. 1995 sulla parità dei sessi, in vigore dal 1° lug. 1996 (RS 151.1).

⁷⁵ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 24 mar. 1995 sulla parità dei sessi, in vigore dal 1° lug. 1996 (RS 151.1).

primo anno di servizio e poi, per un tempo equamente più lungo, secondo la durata del rapporto di lavoro e le circostanze particolari.

³ Il datore di lavoro deve concedere le stesse prestazioni alla lavoratrice in caso di gravidanza e di puerperio.⁷⁶

Art. 328b^{77 78}

3. Nel trattamento di dati personali

Il datore di lavoro può trattare dati concernenti il lavoratore soltanto in quanto si riferiscono all' idoneità lavorativa o siano necessari all' esecuzione del contratto di lavoro. Inoltre, sono applicabili le disposizioni della legge federale del 19 giugno 1992⁷⁹ sulla protezione dei dati.

Art. 329

VIII. Tempo libero, vacanze e congedo per attività giovanili extrascolastiche⁸⁰
1. Tempo libero

¹ Il datore di lavoro deve concedere al lavoratore un giorno di libero alla settimana, di regola la domenica o se le circostanze non lo permettono, un giorno feriale intero.

² Se condizioni particolari lo giustificano, il datore di lavoro può, eccezionalmente e con il consenso del lavoratore, raggruppare più giorni di libero a cui questi ha diritto o accordargli due mezzette giornate di libero al posto di un giorno intero.

³ Il datore di lavoro deve inoltre concedere al lavoratore le ore e i giorni di libero usuali e, se il contratto è disdetto, il tempo necessario per cercare un altro lavoro.

⁴ Nel determinare il tempo libero si deve tener debitamente conto degli interessi del datore di lavoro e del lavoratore.

Art. 329a

2. Vacanze
a. Durata

¹ Il datore di lavoro deve accordare al lavoratore, ogni anno di lavoro, almeno quattro settimane di vacanza; ai lavoratori sino ai 20 anni compiuti, almeno cinque settimane.⁸¹

² ...⁸²

³ Per un anno incompleto di lavoro, le vacanze sono date proporzionalmente alla durata del rapporto di lavoro nell' anno considerato.

⁷⁶ Nuovo testo giusta l' art. 13 della L del 6 ott. 1989 sulle attività giovanili, in vigore dal 1° gen. 1991 (RS 446.1).

⁷⁷ Introdotta dal n. 2 dall' all. della LF del 19 giu. 1992 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° lug. 1993 (RS 235.1).

⁷⁸ Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell' AF [art. 33 LRC - RU 1974 1051].
RS 291

⁸⁰ Nuovo testo giusta l' art. 13 della L del 6 ott. 1989 sulle attività giovanili, in vigore dal 1° gen. 1991 (RS 446.1).

⁸¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1984 (RU 1984 580 581; FF 1982 III 161).

⁸² Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1983 (RU 1984 580; FF 1982 III 161).

Art. 329b

b. Riduzione

¹ Se nel corso di un anno di lavoro il lavoratore è impedito per propria colpa di lavorare complessivamente per più di un mese, il datore di lavoro può ridurgli la durata delle vacanze di un dodicesimo per ogni mese completo di assenza dal lavoro.⁸³

² Se l'impedimento non dura complessivamente più d'un mese nel corso d'un anno di lavoro ed è causato da motivi inerenti alla persona del lavoratore, come malattia, infortunio, adempimento d'un obbligo legale, esercizio d'una funzione pubblica o congedo giovanile, senza che vi sia colpa da parte sua, il datore di lavoro non ha diritto di ridurre la durata delle vacanze.⁸⁴

³ Il datore di lavoro non può neppure ridurre le vacanze di una lavoratrice che, causa gravidanza o puerperio, è impedita di lavorare per due mesi al massimo.

⁴ Alle disposizioni dei capoversi 2 e 3 può essere derogato mediante contratto normale o collettivo di lavoro a condizione tuttavia che tale ordinamento costituisca, nell'insieme, una soluzione almeno equivalente per i lavoratori.⁸⁵

Art. 329cc. Continuità
e data

¹ Le vacanze devono essere, di regola, assegnate durante il corrispondente anno di lavoro e comprendere almeno due settimane consecutive.⁸⁶

² Il datore di lavoro stabilisce la data delle vacanze considerando i desideri del lavoratore, per quanto sono compatibili con gli interessi dell'azienda e dell'economia domestica.

Art. 329d

d. Salario

¹ Il datore di lavoro deve pagare al lavoratore il salario completo per la durata delle vacanze e un'equa indennità a compensazione del salario in natura.

² Finché dura il rapporto di lavoro, le vacanze non possono essere compensate con denaro o altre prestazioni.

⁸³ Nuovo testo giusta l'art. 117 della L del 25 giu. 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione, in vigore dal 1° gen. 1984 (RS **837.0**, **837.01**).

⁸⁴ Nuovo testo giusta l'art. 13 della L del 6 ott. 1989 sulle attività giovanili, in vigore dal 1° gen. 1991 (RS **446.1**).

⁸⁵ Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU **1984** 580 581; FF **1982** III 161).

⁸⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1984 (RU **1984** 580 581; FF **1982** III 161).

³ Se il lavoratore eseguisce durante le vacanze un lavoro remunerato per conto di un terzo, ledendo i legittimi interessi del datore di lavoro, questi può rifiutargli il salario delle vacanze o esigerne il rimborso.

Art. 329^{e87}

3. Congedo per attività giovanili extrascolastiche

¹ Ogni anno di servizio, il datore di lavoro deve concedere al lavoratore, sino ai 30 anni compiuti, un congedo giovanile della durata massima complessiva di una settimana di lavoro per consentirgli di svolgere un'attività giovanile extrascolastica non retribuita, direttiva, assistenziale o consultiva, in un'organizzazione culturale o sociale, nonché di formarsi e perfezionarsi in questo campo.

² Il lavoratore non ha diritto al salario durante il congedo giovanile. Una deroga a favore del lavoratore può venire stabilita per accordo, contratto normale o contratto collettivo di lavoro.

³ Il momento e la durata del congedo giovanile sono fissati di comune intesa dal datore di lavoro e dal lavoratore, tenuto conto dei loro interessi rispettivi. In caso di mancata intesa, il congedo dev'essere concesso qualora il lavoratore abbia già da due mesi annunciato al datore di lavoro l'intenzione di far valere la sua pretesa. I giorni di congedo non goduti decadono alla fine dell'anno civile.

⁴ A richiesta del datore di lavoro, il lavoratore deve fornire la prova delle sue attività e funzioni giovanili extrascolastiche.

Art. 330

IX. Altri obblighi
1. Cauzione

¹ Se il lavoratore fornisce al datore di lavoro una cauzione per assicurare l'adempimento degli obblighi derivantigli dal rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve tenerla separata dal suo patrimonio e prestare garanzia per essa.

² Il datore di lavoro deve restituire la cauzione al più tardi alla fine del rapporto di lavoro in quanto la data della restituzione non sia stata differita per accordo scritto.

³ Il datore di lavoro, se fa valere pretese contestate derivanti dal rapporto di lavoro, può trattenere la cauzione sino alla decisione, ma deve depositarla in giudizio a domanda del lavoratore.

⁴ In caso di fallimento del datore di lavoro, il lavoratore può chiedere la restituzione della cauzione tenuta separata dal patrimonio del datore di lavoro, riservate le pretese di questo ultimo derivanti dal rapporto di lavoro.

⁸⁷ Introdotta dall'art. 13 della L del 6 ott. 1989, in vigore dal 1° gen. 1991 (RS 446.1).

Art. 330a

2. Attestato

¹ Il lavoratore può ognora chiedere al datore di lavoro un attestato che indichi la natura e la durata del rapporto di lavoro e si pronunci sulle prestazioni e sulla condotta del lavoratore.

² A richiesta esplicita del lavoratore, l'attestato deve essere limitato alla natura e alla durata del rapporto di lavoro.

Art. 331

D. Previdenza a favore del personale
I. Obblighi del datore di lavoro

¹ Se il datore di lavoro destina delle prestazioni a scopo di previdenza a favore del personale o se i lavoratori pagano contributi a tale scopo, il datore di lavoro deve devolvere queste prestazioni e questi contributi a una fondazione, a una società cooperativa o a una istituzione di diritto pubblico.

² Se le prestazioni del datore di lavoro e gli eventuali contributi del lavoratore sono usati per assicurare quest'ultimo contro le malattie, contro gli infortuni, sulla vita, contro l'invalidità o in caso di morte presso un istituto sottoposto alla vigilanza assicurativa o presso una cassa malati riconosciuta, il datore di lavoro non è tenuto alla devoluzione prevista nel capoverso precedente, qualora il lavoratore fruisca di un diritto di credito direttamente verso l'assicuratore al momento in cui il rischio si manifesta.

³ Se il lavoratore deve pagare contributi a un'istituzione di previdenza a favore del personale, il datore di lavoro è tenuto, per lo stesso periodo di tempo, a pagare almeno gli stessi contributi di tutti i lavoratori; i contributi devono provenire da fondi propri del datore di lavoro o da riserve di contributi dell'istituzione di previdenza alimentate previamente a tal fine dal datore di lavoro e conteggiate separatamente.⁸⁸

⁴ Il datore di lavoro deve dare al lavoratore le informazioni necessarie sui suoi diritti verso l'istituzione di previdenza a favore del personale e verso l'assicuratore.

⁵ Su richiesta, il datore di lavoro deve fornire all'Ufficio centrale del 2° pilastro i dati di cui dispone adatti a reperire gli aventi diritto di averi dimenticati o gli istituti che gestiscono simili averi.⁸⁹

⁸⁸ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 25 giu. 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 1985 (RS **831.40**, **831.401** art. 1 cpv. 1).

⁸⁹ Introdotto giusta il n. II 2 della LF del 18 dicembre 1998, in vigore dal 1° maggio 1999 (RU **1999** 1384 1387; FF **1998** 4409)

Art. 331a⁹⁰

II. Inizio e fine della previdenza

¹ La previdenza inizia il giorno in cui comincia il rapporto di lavoro e termina il giorno in cui il lavoratore lascia l'istituzione di previdenza.

² Il lavoratore, tuttavia, beneficia della protezione di previdenza contro il rischio morte e invalidità fino alla conclusione di un nuovo rapporto di previdenza, ma al massimo durante un mese.

³ L'istituzione di previdenza può esigere dall'assicurato contributi di rischio per la previdenza mantenuta dopo la fine del rapporto di previdenza.

Art. 331b⁹¹

III. Cessione e costituzione in pegno

Il credito in prestazioni di previdenza future non può validamente essere ceduto né costituito in pegno prima di essere esigibile.

Art. 331c⁹²

IV. Riserve per motivi di salute

Gli istituti di previdenza possono applicare riserve per motivi di salute per quanto concerne i rischi morte e invalidità. La durata di tali riserve non può superare i cinque anni.

Art. 331d⁹³

V. Promozione della proprietà d'abitazioni

1. Costituzione in pegno

¹ Per la proprietà di un'abitazione ad uso proprio il lavoratore può, al più tardi tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia, costituire in pegno le sue prestazioni di previdenza o un importo fino a concorrenza della sua prestazione di libero passaggio.

² La costituzione in pegno è pure ammessa per l'acquisto di quote di partecipazione ad una cooperativa di costruzione di abitazioni o forme analoghe di partecipazione, se il lavoratore usufruisce personalmente dell'abitazione cofinanziata in tal modo.

³ Per essere valida, la costituzione in pegno deve essere comunicata per scritto all'istituto di previdenza.

⁹⁰ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. della LF del 17 dic. 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 1995 (RS 831.42).

⁹¹ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. della LF del 17 dic. 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 1995 (RS 831.42).

⁹² Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. della LF del 17 dic. 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 1995 (RS 831.42).

⁹³ Introdotto dal n. II della LF del 17 dic. 1993 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3272; FF 1992 VI 209).

⁴ I lavoratori d'oltre 50 anni possono costituire in pegno al massimo la prestazione di libero passaggio a cui avevano diritto all'età di 50 anni, oppure la metà della prestazione di libero passaggio accumulata fino al momento della costituzione in pegno.

⁵ Per i lavoratori coniugati, la costituzione in pegno è ammessa solamente con il consenso scritto del coniuge. Se il consenso non può essere ottenuto oppure se è negato, il lavoratore può rivolgersi al giudice.

⁶ Se la costituzione in pegno avviene prima di un caso di previdenza o del pagamento in contanti, trovano applicazione gli articoli 30*d*-30*f* e 83*a* della legge federale del 25 giugno 1982⁹⁴ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti.

⁷ Il Consiglio federale determina:

- a. gli scopi per i quali la costituzione in pegno è ammessa e il concetto di «proprietà di un'abitazione ad uso proprio»;
- b. le condizioni da soddisfare per costituire in pegno quote di partecipazione a una cooperativa di costruzione di abitazioni o forme analoghe di partecipazione.

Art. 331e⁹⁵

2. Prelievo anticipato

¹ Per la proprietà di un'abitazione ad uso proprio, il lavoratore può chiedere al suo istituto di previdenza, al più tardi tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia, il versamento di un importo.

² Fino a 50 anni, i lavoratori possono prelevare un importo pari al massimo alla loro prestazione di libero passaggio. I lavoratori di oltre 50 anni possono prelevare al massimo la prestazione di libero passaggio a cui avrebbero avuto diritto all'età di 50 anni oppure la metà della prestazione di libero passaggio cui hanno diritto al momento del prelievo.

³ Il lavoratore può impiegare questo importo anche per l'acquisto di quote di partecipazione ad una cooperativa di costruzione di abitazioni o di partecipazioni analoghe, posto che l'abitazione finanziata in questo modo sia destinata ad uso proprio.

⁴ Il prelievo comporta in pari tempo una riduzione delle prestazioni di previdenza, calcolata in base ai rispettivi regolamenti di previdenza e alle basi tecniche degli istituti di previdenza. Per evitare le conseguenze di un'eventuale riduzione delle prestazioni in caso di decesso o d'invalidità, l'istituto di previdenza stesso offre un'assicurazione com-

⁹⁴ RS 831.40

⁹⁵ Introdotto dal n. II della LF del 17 dic. 1993 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3272 2378; FF 1992 VI 209).

plementare o si presta quale intermediario per la stipulazione di un'assicurazione complementare.

⁵ Per i lavoratori coniugati il prelievo è ammesso solamente con il consenso scritto del coniuge. Se il consenso non può essere ottenuto o se viene negato, il lavoratore può rivolgersi al giudice.

⁶ Quando i coniugi divorziano prima del sopraggiungere di un caso di previdenza, il versamento anticipato è considerato una prestazione di libero passaggio ed è diviso secondo gli articoli 122, 123 e 141 del Codice civile⁹⁶ e l'articolo 22 della legge del 17 dicembre 1993⁹⁷ sul libero passaggio.⁹⁸

⁷ Se il prelievo anticipato o la costituzione in pegno pregiudicano le liquidità dell'istituto di previdenza, quest'ultimo può differire il disbrigo delle relative domande. L'istituto di previdenza fissa nel suo regolamento un ordine delle priorità per il differimento di questi prelievi anticipati o di queste costituzioni in pegno. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

⁸ Sono inoltre applicabili gli articoli 30*d*-30*f* e 83*a* della legge federale del 25 giugno 1982⁹⁹ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

Art. 332¹⁰⁰

E. Diritti sulle
invenzioni e sui
design

¹ Le invenzioni e i design, tutelabili o no, che il lavoratore ha fatto o ai quali ha partecipato nello svolgimento della sua attività lavorativa e nell'adempimento dei suoi obblighi contrattuali, appartengono al datore di lavoro.

² Il datore di lavoro può, per accordo scritto, riservarsi l'acquisto delle invenzioni e dei design che il lavoratore ha fatto nello svolgimento della sua attività lavorativa ma non nell'adempimento dei suoi obblighi contrattuali.

³ Il lavoratore che ha fatto un'invenzione o un design conformemente al capoverso 2 deve informarne per scritto il datore di lavoro; questi deve comunicargli per scritto entro sei mesi, se vuole acquistare l'invenzione rispettivamente il design oppure lasciarglieli.

⁴ Se l'invenzione o il design non sono lasciati al lavoratore, il datore di lavoro deve pagargli uno speciale equo compenso, determinato tenendo conto di tutte le circostanze, segnatamente il valore economico dell'invenzione rispettivamente del design, la cooperazione del datore

⁹⁶ RS 210

⁹⁷ RS 831.42

⁹⁸ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

⁹⁹ RS 831.40

¹⁰⁰ Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. alla L del 5 ott. 2001 sul design, in vigore dal 1° lug. 2002 (RS 232.12).

di lavoro e dei suoi ausiliari, l'impiego degli impianti aziendali e le spese sopportate dal lavoratore nonché la sua situazione nell'azienda.

Art. 332a¹⁰¹

II. ...
...

Art. 333

F. Trasferimento
del rapporto di
lavoro
1. Effetti

¹ Se il datore di lavoro trasferisce l'azienda o una parte di essa a un terzo, il rapporto di lavoro passa con tutti i diritti e gli obblighi all'acquirente al momento del trasferimento dell'azienda, in quanto il lavoratore non vi si opponga.¹⁰²

^{1bis} Se al rapporto di lavoro oggetto del trasferimento è applicabile un contratto collettivo, l'acquirente è tenuto ad osservarlo per un anno, sempreché non cessi prima per scadenza o disdetta.¹⁰³

² Nel caso di opposizione, il rapporto di lavoro è sciolto alla scadenza del termine legale di disdetta; sino a tale momento, l'acquirente dell'azienda e il lavoratore sono tenuti ad adempiere il contratto.

³ Il precedente datore di lavoro e l'acquirente dell'azienda rispondono solidalmente dei crediti del lavoratore divenuti esigibili prima del trasferimento e dopo sino al momento in cui il rapporto di lavoro possa essere sciolto normalmente od è sciolto per opposizione del lavoratore al trasferimento.

⁴ Per altro, il datore di lavoro non può trasferire a un terzo i diritti derivanti dal rapporto di lavoro, in quanto il contrario non risulti da un accordo o dalle circostanze.

Art. 333a¹⁰⁴

2. Consultazione
dei rappresentanti
dei lavoratori

¹ Il datore di lavoro che trasferisce l'azienda o una parte di essa a un terzo è tenuto ad informare tempestivamente la rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, i lavoratori medesimi, prima del trasferimento, su:

- a. il motivo del trasferimento;
- b. le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori.

¹⁰¹ Abrogato dal n. II 1 dell'all. alla L. del 5 ott. 2001 sul design (RS 232.12).

¹⁰² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU 1993 804 807; FF 1993 I 609).

¹⁰³ Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU 1993 804 807; FF 1993 I 609).

¹⁰⁴ Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU 1993 804 807; FF 1993 I 609).

² Se, in seguito al trasferimento, sono previste misure che concernono i lavoratori, la rappresentanza di quest'ultimi o, in mancanza, i lavoratori medesimi devono essere consultati tempestivamente prima che tali misure siano decise.

Art. 334¹⁰⁵

G. Fine del rapporto di lavoro

I. Rapporto di lavoro di durata determinata

¹ Il rapporto di lavoro di durata determinata cessa senza disdetta.

² Se continua tacitamente dopo la scadenza della durata pattuita, è considerato di durata indeterminata.

³ Se stipulato per più di dieci anni, può, dopo dieci anni, essere disdetto in ogni tempo da ciascuna delle parti per la fine di un mese, con preavviso di sei mesi.

Art. 335¹⁰⁶

II. Rapporto di lavoro di durata indeterminata

1. Disdetta, in generale

¹ Il rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto da ciascuna delle parti.

² La parte che dà la disdetta deve, a richiesta dell'altra, motivarla per scritto.

Art. 335a¹⁰⁷

2. Termini di disdetta
a. in generale

¹ Non possono essere stipulati termini di disdetta diversi per il datore di lavoro e per il lavoratore; ove siano stipulati, vale quello più lungo.

² Tuttavia, se il datore di lavoro ha disdetto il rapporto di lavoro o ha manifestato l'intenzione di disdirlo per motivi economici, termini di disdetta più brevi possono essere stipulati a favore del lavoratore per accordo, contratto normale o contratto collettivo.

Art. 335b¹⁰⁸

b. durante il tempo di prova

¹ Durante il tempo di prova, il rapporto di lavoro può essere disdetto in ogni momento, con preavviso di sette giorni; è considerato tempo di prova il primo mese di lavoro.

² Deroghe possono essere convenute per accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo; il tempo di prova non può comunque superare i tre mesi.

¹⁰⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU **1988** 1472 1479; FF **1984** II 494).

¹⁰⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU **1988** 1472 1479; FF **1984** II 494).

¹⁰⁷ Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU **1988** 1472 1479; FF **1984** II 494).

¹⁰⁸ Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU **1988** 1472 1479; FF **1984** II 494).

³ Il tempo di prova, se viene effettivamente ridotto in seguito a malattia, infortunio o adempimento di un obbligo legale non assunto volontariamente, è prolungato di un periodo equivalente.

Art. 335c¹⁰⁹

c. dopo il tempo di prova

¹ Il rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine di un mese, nel primo anno di servizio con preavviso di un mese, dal secondo al nono anno di servizio incluso con preavviso di due mesi e in seguito con preavviso di tre mesi.

² Questi termini possono essere modificati per accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo; possono essere resi inferiori a un mese soltanto per contratto collettivo e per il primo anno di servizio.

Art. 335d¹¹⁰

Ilbis.
Licenziamento collettivo

1. Definizione

Per licenziamento collettivo si intendono le disdette date in un'azienda dal datore di lavoro entro un periodo di 30 giorni, per motivi non inerenti alla persona del lavoratore, se il numero dei licenziamenti effettuati è:

1. almeno pari a 10 negli stabilimenti che occupano abitualmente più di 20 e meno di 100 lavoratori;
2. almeno pari al 10 per cento del numero dei lavoratori negli stabilimenti che occupano abitualmente almeno 100 e meno di 300 lavoratori;
3. almeno pari a 30 negli stabilimenti che occupano abitualmente almeno 300 lavoratori.

Art. 335e¹¹¹

2. Campo d'applicazione

¹ Le disposizioni relative al licenziamento collettivo si applicano anche ai rapporti di lavoro di durata determinata, qualora essi cessino prima del decorso della durata pattuita.

² Esse non si applicano in caso di cessazione dell'attività dell'azienda a seguito di decisione giudiziaria.

¹⁰⁹ Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU **1988** 1472 1479; FF **1984** II 494).

¹¹⁰ Introdotta dal n. I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU **1993** 804 807; FF **1993** I 609).

¹¹¹ Introdotta dal n. I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU **1993** 804 807; FF **1993** I 609).

Art. 335^f¹²3. Consultazione
dei lavoratori

¹ Il datore di lavoro che prevede di effettuare licenziamenti collettivi è tenuto a consultare la rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, i lavoratori medesimi.

² Egli dà loro almeno la possibilità di formulare proposte sui mezzi atti ad evitare o ridurre i licenziamenti, nonché ad attenuarne le conseguenze.

³ Egli è tenuto a fornire alla rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, ai lavoratori medesimi tutte le informazioni utili e a comunicarle loro in ogni caso, per scritto:

- a. i motivi del licenziamento collettivo;
- b. il numero dei lavoratori che dovranno essere licenziati;
- c. il numero dei lavoratori abitualmente occupati;
- d. il periodo nel corso del quale si effettueranno i licenziamenti.

⁴ Il datore di lavoro trasmette all'ufficio cantonale del lavoro copia della comunicazione prevista dal capoverso 3.

Art. 335^g¹³

4. Procedura

¹ Il datore di lavoro è tenuto a notificare per scritto all'ufficio cantonale del lavoro ogni progetto di licenziamento collettivo e a trasmettere alla rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, ai lavoratori medesimi copia di detta notifica.

² La notifica deve contenere i risultati della consultazione giusta l'articolo 335^f nonché tutte le informazioni utili concernenti il progetto di licenziamento collettivo.

³ L'ufficio cantonale del lavoro cerca di trovare soluzioni ai problemi posti dal licenziamento collettivo prospettato. La rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, i lavoratori medesimi possono presentargli proprie osservazioni.

⁴ Se il rapporto di lavoro è stato disdetto nel quadro di un licenziamento collettivo, esso cessa 30 giorni dopo la notifica all'ufficio cantonale del lavoro del progetto di licenziamento collettivo, a meno che, secondo le disposizioni contrattuali o legali, la disdetta non abbia effetto a una data successiva.

¹² Introdotta dal n. I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU 1993 804 807; FF 1993 I 609).

¹³ Introdotta dal n. I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU 1993 804 807; FF 1993 I 609).

Art. 336¹¹⁴

III. Protezione
dalla disdetta

1. Disdetta
abusiva

a. Principio

¹ La disdetta è abusiva se data:

- a. per una ragione intrinseca alla personalità del destinatario, salvo che tale ragione sia connessa con il rapporto di lavoro o pregiudichi in modo essenziale la collaborazione nell'azienda;
- b. perché il destinatario esercita un diritto costituzionale, salvo che tale esercizio leda un obbligo derivante dal rapporto di lavoro o pregiudichi in modo essenziale la collaborazione nell'azienda;
- c. soltanto per vanificare l'insorgere di pretese del destinatario derivanti dal rapporto di lavoro;
- d. perché il destinatario fa valere in buona fede pretese derivanti dal rapporto di lavoro;
- e.¹¹⁵ perché il destinatario presta servizio obbligatorio svizzero, militare o di protezione civile, oppure servizio civile svizzero o adempie un obbligo legale non assunto volontariamente.

² La disdetta da parte del datore di lavoro è abusiva segnatamente se data:

- a. per l'appartenenza o la non appartenenza del lavoratore a un'associazione di lavoratori o per il legittimo esercizio di un'attività sindacale da parte del lavoratore;
- b. durante il periodo nel quale il lavoratore è nominato rappresentante dei salariati in una commissione aziendale o in un'istituzione legata all'impresa e il datore di lavoro non può provare che aveva un motivo giustificato di disdetta.
- c.¹¹⁶ nel quadro di un licenziamento collettivo, qualora non siano stati consultati la rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, i lavoratori medesimi (art. 335f).

³ Nei casi previsti dal capoverso 2 lettera b, la tutela dei rappresentanti dei lavoratori il cui mandato sia cessato in seguito al trasferimento del rapporto di lavoro (art. 333) continua fino al momento in cui il mandato sarebbe cessato se non fosse sopravvenuto il trasferimento del rapporto di lavoro.¹¹⁷

¹¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU **1988** 1472 1479; FF **1984** II 494).

¹¹⁵ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 6 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo, in vigore dal 1° ott. 1996 (RS **824.0**).

¹¹⁶ Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU **1993** 804 807; FF **1993** I 609).

¹¹⁷ Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU **1993** 804 807; FF **1993** I 609).

Art. 336a¹¹⁸

- b. Sanzione
- 1 La parte che disdice abusivamente il rapporto di lavoro deve all'altra un'indennità.
 - 2 L'indennità è stabilita dal giudice, tenuto conto di tutte le circostanze, ma non può superare l'equivalente di sei mesi di salario del lavoratore. Sono salvi i diritti al risarcimento del danno per altri titoli giuridici.
 - 3 Se la disdetta è abusiva perché data nel quadro di un licenziamento collettivo (art. 336 cpv. 2 lett. c), l'indennità non può superare l'equivalente di due mesi di salario del lavoratore.¹¹⁹

Art. 336b¹²⁰

- c. Procedura
- 1 La parte che intende chiedere un'indennità in virtù degli articoli 336 e 336a deve fare opposizione per scritto alla disdetta presso l'altra, il più tardi alla scadenza del termine di disdetta.
 - 2 Se l'opposizione è fatta validamente e le parti non si accordano per la continuazione del rapporto di lavoro, il destinatario della disdetta può far valere il diritto all'indennità. Il diritto decade se non è fatto valere mediante azione entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 336c¹²¹

2. Disdetta in tempo inopportuno
a. da parte del datore di lavoro
- 1 Dopo il tempo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro:
 - a.¹²² allorquando il lavoratore presta servizio obbligatorio svizzero, militare o di protezione civile, oppure servizio civile svizzero e, in quanto il servizio duri più di undici¹²³ giorni, nelle quattro settimane precedenti e seguenti;
 - b. allorquando il lavoratore è impedito di lavorare, in tutto o in parte, a causa di malattia o infortunio non imputabili a sua colpa, per 30 giorni nel primo anno di servizio, per 90 giorni dal secondo anno di servizio sino al quinto compreso e per 180 giorni dal sesto anno di servizio;

¹¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1472 1479; FF 1984 II 494).

¹¹⁹ Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU 1993 804 807; FF 1993 I 609).

¹²⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1472 1479; FF 1984 II 494).

¹²¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1472 1479; FF 1984 II 494).

¹²² Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 6 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo, in vigore dal 1° ott. 1996 (RS 824.0).

¹²³ Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF [art. 33 LRC – RU 1974 1051].

- c. durante la gravidanza e nelle sedici settimane dopo il parto della lavoratrice;
- d. allorquando, con il suo consenso, il lavoratore partecipa a un servizio, ordinato dall'autorità federale competente, nell'ambito dell'aiuto all'estero.

² La disdetta data durante uno dei periodi stabiliti nel capoverso 1 è nulla; se, invece, è data prima, il termine che non sia ancora giunto a scadenza all'inizio del periodo è sospeso e riprende a decorrere soltanto dopo la fine del periodo.

³ Se per la cessazione di un rapporto di lavoro vale un giorno fisso, come la fine di un mese o di una settimana lavorativa, che non coincida con la scadenza del termine prorogato di disdetta, questo è protratto sino al giorno fisso immediatamente successivo.

Art. 336^{d124}

b. da parte del
lavoratore

¹ Dopo il tempo di prova, il lavoratore non può disdire il rapporto di lavoro se un suo superiore, di cui è in grado di assumere le funzioni, oppure il datore di lavoro stesso è, alle condizioni indicate nell'articolo 336c capoverso 1 lettera a, impedito di esercitare la sua attività e tale attività dev'essere assunta dal lavoratore finché dura l'impedimento.

² L'articolo 336c capoversi 2 e 3 è applicabile per analogia.

Art. 337

IV. Risoluzione
immediata
1. Presupposti
a. per cause
gravi

¹ Il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi; a richiesta dell'altra parte, la risoluzione immediata dev'essere motivata per scritto.¹²⁵

² È considerata causa grave, in particolare, ogni circostanza che non permetta per ragioni di buona fede di esigere da chi dà la disdetta che abbia a continuare nel contratto.

³ Sull'esistenza di tali cause, il giudice decide secondo il suo libero apprezzamento, ma in nessun caso può riconoscere come causa grave il fatto che il lavoratore sia stato impedito senza sua colpa di lavorare.

¹²⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1472 1479; FF 1984 II 494).

¹²⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1472 1479; FF 1984 II 494).

Art. 337a

b. per insolvenza
del datore
di lavoro

In caso d'insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore può recedere immediatamente dal rapporto di lavoro, in quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le pretese derivanti da tale rapporto.

Art. 337b

2. Conseguenze
a. della
risoluzione
giustificata

¹ Se la causa grave per la risoluzione immediata consiste in una violazione del contratto da parte di un contraente, questi dovrà il pieno risarcimento del danno, tenuto conto di tutte le pretese derivanti dal rapporto di lavoro.

² Negli altri casi, il giudice determina le conseguenze patrimoniali della risoluzione immediata, secondo il suo libero apprezzamento e tenendo conto di tutte le circostanze.

Art. 337c¹²⁶

b. del
licenziamento
ingiustificato

¹ Il lavoratore licenziato immediatamente senza una causa grave ha diritto a quanto avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro fosse cessato alla scadenza del termine di disdetta o col decorso della durata determinata dal contratto.

² Il lavoratore deve lasciar dedurre quanto ha risparmiato in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro e ha guadagnato con altro lavoro o omesso intenzionalmente di guadagnare.

³ Il giudice può obbligare il datore di lavoro a versare al lavoratore un'indennità ch'egli stabilisce secondo il suo libero apprezzamento, tenuto conto di tutte le circostanze; l'indennità non può però superare l'equivalente di sei mesi di salario del lavoratore.

Art. 337d

c. del mancato
inizio o
dell'abbandono
ingiustificati
dell'impiego

¹ Se il lavoratore senza una causa grave non inizia o abbandona senza preavviso l'impiego, il datore di lavoro ha diritto a una indennità corrispondente ad un quarto del salario mensile, egli ha inoltre diritto al risarcimento del danno suppletivo.

² Se il datore di lavoro non ha subito alcun danno o ha subito un danno inferiore all'indennità prevista nel capoverso precedente, il giudice può ridurre l'indennità secondo il suo libero apprezzamento.

¹²⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1472 1479; FF 1984 II 494).

³ Il diritto all'indennità, se non si estingue per compensazione, dev'essere fatto valere per azione giudiziaria o esecuzione entro trenta giorni dal mancato inizio o dall'abbandono dell'impiego, sotto pena di perenzione.¹²⁷

⁴ ...¹²⁸

Art. 338

V. Morte del datore di lavoro o del lavoratore
1. Morte del lavoratore

¹ Con la morte del lavoratore, il rapporto di lavoro si estingue.

² Tuttavia, il datore di lavoro deve pagare il salario per un altro mese a contare dal giorno della morte e, se il rapporto di lavoro è durato più di cinque anni, per due altri mesi sempreché il lavoratore lasci il coniuge o figli minorenni o, in mancanza di questi eredi, altre persone verso le quali egli adempiva un obbligo di assistenza.

Art. 338a

2. Morte del datore di lavoro

¹ Con la morte del datore di lavoro, il rapporto di lavoro passa agli eredi; le disposizioni concernenti il trasferimento del rapporto di lavoro nel caso di trasferimento dell'azienda sono applicabili per analogia.

² Il rapporto di lavoro stipulato essenzialmente in considerazione della persona del datore di lavoro si estingue con la morte di questo; il lavoratore può chiedere tuttavia un equo risarcimento per il danno derivatogli dalla fine prematura del rapporto.

Art. 339

VI. Conseguenze della fine del rapporto di lavoro
1. Esigibilità dei crediti

¹ Con la fine del rapporto di lavoro, tutti i crediti che ne derivano diventano esigibili.

² Per i crediti di provvigione in affari che saranno eseguiti interamente o parzialmente dopo la fine del rapporto di lavoro, l'esigibilità può essere differita per accordo scritto, ma di regola non più di sei mesi; il differimento non può superare un anno negli affari con prestazioni successive e due anni nei contratti di assicurazione e negli affari la cui esecuzione si estende su più di mezzo anno.

³ Il diritto ad una partecipazione al risultato dell'esercizio è esigibile conformemente all'articolo 323 capoverso 3.

Art. 339a

2. Restituzione

¹ Alla fine del rapporto di lavoro, ciascuna parte deve restituire tutto quanto durante detto rapporto le è stato affidato dall'altra o ha ricevuto da terzi per conto dell'altra.

¹²⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1472 1479; FF 1984 II 494).

¹²⁸ Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 1988 (RU 1988 1472; FF 1984 494).

² Il lavoratore è segnatamente tenuto a restituire i veicoli e le licenze di circolazione, come anche le anticipazioni sullo stipendio e sulle spese, in quanto superano l'importo dei suoi crediti.

³ Sono riservati i diritti di ritenzione dei contraenti.

Art. 339b

3. Indennità di
partenza
a. Presupposti

¹ Se il rapporto di lavoro di un lavoratore avente almeno cinquant'anni di età cessa dopo venti o più anni di servizio, il datore di lavoro deve pagare al lavoratore un'indennità di partenza.

² Se il lavoratore muore durante il rapporto di lavoro, la indennità deve essere pagata al coniuge superstite o ai figli minorenni o, in mancanza di questi eredi, alle altre persone verso le quali il lavoratore adempiva un obbligo di assistenza.

Art. 339c

b. Importo ed
esigibilità

¹ L'importo dell'indennità di partenza può essere determinato mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo, ma non deve essere inferiore al salario di due mesi.

² Se l'importo dell'indennità di partenza non è determinato, esso è stabilito dal giudice secondo il suo libero apprezzamento, tenendo conto di tutte le circostanze; nondimeno, esso non supererà il salario di otto mesi.

³ L'indennità può essere diminuita o soppressa, se il rapporto di lavoro è disdetto dal lavoratore senza causa grave o è sciolto senza preavviso dal datore di lavoro per causa grave o se il pagamento dell'indennità esporrebbe il datore di lavoro a una situazione di bisogno.

⁴ L'indennità è esigibile con la fine del rapporto di lavoro, ma l'esigibilità può essere differita mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo oppure dal giudice.

Art. 339d

c. Prestazioni
sostitutive

¹ Le prestazioni che il lavoratore riceve da un'istituzione di previdenza a favore del personale possono essere dedotte dall'indennità di partenza in quanto finanziate dal datore di lavoro o, per mezzo delle sue elargizioni, dall'istituzione medesima.¹²⁹

² Il datore di lavoro non deve alcuna indennità neppure nella misura in cui s'impegna a pagare al lavoratore future prestazioni previdenziali o glielie assicuri attraverso un terzo.

¹²⁹ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 25 giu. 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalità, in vigore dal 1° gen. 1985 (RS 831.40, 831.401 art. 1 cpv. 1).

VII. Divieto di concorrenza
1. Presupposti

Art. 340

¹ Il lavoratore che ha l'esercizio dei diritti civili può obbligarsi per scritto verso il datore di lavoro ad astenersi da ogni attività concorrenziale dopo la fine del rapporto di lavoro, in particolare a non esercitare per proprio conto un'azienda concorrente né a lavorare in una tale azienda né a parteciparvi.

² Il divieto di concorrenza è valido soltanto se il rapporto di lavoro permette al lavoratore di avere cognizioni della clientela o dei segreti di fabbricazione e d'affari e se l'uso di tali conoscenze possa cagionare al datore di lavoro un danno considerevole.

2. Limitazioni

Art. 340a

¹ Il divieto di concorrenza deve essere convenientemente limitato quanto al luogo, al tempo e all'oggetto, così da escludere un ingiusto pregiudizio all'avvenire economico del lavoratore; esso può superare i tre anni soltanto in circostanze particolari.

² Il giudice può restringere secondo il suo libero apprezzamento un divieto eccessivo, tenendo conto di tutte le circostanze; egli deve considerare convenientemente una eventuale controprestazione del datore di lavoro.

3. Effetti della contravvenzione

Art. 340b

¹ Il lavoratore che contravviene al divieto di concorrenza è tenuto a risarcire al datore di lavoro il danno che ne deriva.

² Se il divieto di concorrenza è sanzionato da una pena convenzionale, il lavoratore può, salvo accordo contrario, liberarsi con il pagamento della stessa, rimanendo tuttavia responsabile per l'eventuale maggior danno.

³ In virtù di uno speciale accordo scritto, il datore di lavoro può esigere, oltre al pagamento della pena convenzionale e al risarcimento dell'eventuale maggior danno, la cessazione dello stato lesivo del contratto, sempreché ciò sia giustificato dall'importanza degli interessi lesi o minacciati e dal comportamento del lavoratore.

4. Cessazione

Art. 340c

¹ Il divieto di concorrenza cessa quando è provato che il datore di lavoro non abbia più un interesse considerevole a mantenerlo.

² Il divieto cessa parimente quando il datore di lavoro disdice il rapporto di lavoro, senza che il lavoratore gli abbia dato un motivo giustificato, o quando il lavoratore disdice il rapporto per un motivo giustificato imputabile al datore di lavoro.

Art. 341

H. Irrinunciabilità e prescrizione

¹ Durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo alla sua fine, il lavoratore non può rinunciare ai crediti risultanti da disposizioni imperative della legge o di un contratto collettivo.

² Le disposizioni generali sulla prescrizione sono applicabili ai crediti derivanti dal rapporto di lavoro.

Art. 342

I. Riserva del diritto pubblico e suoi effetti di diritto civile

¹ Sono riservate:

- a.¹³⁰ le prescrizioni federali, cantonali e comunali concernenti il rapporto di servizio di diritto pubblico sempreché non inerenti all'articolo 331 capoverso 5 e agli articoli 331a–331e;
- b. le prescrizioni federali e cantonali di diritto pubblico concernenti il lavoro e la formazione professionale.

² Se le prescrizioni federali o cantonali concernenti il lavoro e la formazione professionale impongono al datore di lavoro o al lavoratore un obbligo di diritto pubblico, l'altra parte ha una azione di diritto civile per ottenere l'adempimento, in quanto l'obbligo possa essere oggetto di un contratto individuale di lavoro.

Art. 343

K. Procedura civile

¹ ...¹³¹

² I Cantoni sono tenuti a prevedere una procedura semplice e rapida per le controversie derivanti dal rapporto di lavoro il cui valore litigioso non superi trentamila franchi; il valore litigioso è determinato dall'ammontare della domanda, indipendentemente dalle conclusioni riconvenzionali.¹³²

³ In caso di controversie a tenore del capoverso precedente, alle parti non possono essere imposte né tasse, né spese giudiziarie; tuttavia, il giudice può infliggere una multa alla parte temeraria e metterle a carico le tasse e spese o parti di esse.

⁴ Per queste controversie, il giudice accerta d'ufficio i fatti e apprezza liberamente le prove.¹³³

¹³⁰ Introdotto giusta il n. II 2 della LF del 18 dicembre 1998, in vigore dal 1° maggio 1999 (RU 1999 1384 1387; FF 1998 4409)

¹³¹ Abrogato dal n. 5 dell'all. della LF del 24 mar. 2000 sul foro (RS 272).

¹³² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 dic. 2000, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1048 1049; FF 2000 3079 4237).

¹³³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1472 1479; FF 1984 II 494).

**Capo secondo:
Dei contratti individuali speciali di lavoro**

A.¹³⁴ Del contratto di tirocinio

Art. 344

I. Definizione
e formazione
1. Definizione

Mediante il contratto di tirocinio, il datore di lavoro si obbliga a formare adeguatamente la persona in formazione in una determinata attività professionale, e la persona in formazione a lavorare a questo scopo al servizio del datore di lavoro.

Art. 344a

2. Formazione
e contenuto

- ¹ Il contratto di tirocinio richiede per la sua validità la forma scritta.
- ² Il contratto deve disciplinare il tipo e la durata della formazione professionale, il salario, il tempo di prova come anche l'orario di lavoro e le vacanze.
- ³ Il tempo di prova non può durare meno di un mese né più di tre. Se il contratto non stabilisce il tempo di prova, quest'ultimo dura tre mesi.
- ⁴ Prima della sua scadenza, il tempo di prova può essere eccezionalmente prolungato, fino a sei mesi, d'intesa fra le parti e con l'approvazione delle autorità cantonali.
- ⁵ Il contratto può contenere altre disposizioni, segnatamente circa gli utensili, i contributi alle spese di alloggio e di vitto, l'assunzione di premi di assicurazione o altre prestazioni delle parti.
- ⁶ Gli accordi che pregiudicano la libera decisione dell'apprendista sulla sua attività professionale dopo il tirocinio sono nulli.

Art. 345

II. Effetti
1. Obblighi
speciali
dell'apprendista
e del suo
rappresentante
legale

- ¹ L'apprendista deve fare tutto il possibile per conseguire lo scopo del tirocinio.
- ² Il rappresentante legale dell'apprendista deve sostenere, per il meglio, il datore di lavoro nell'adempimento del suo compito e promuovere la buona intesa fra datore di lavoro e apprendista.

Art. 345a

2. Obblighi
speciali del
datore di lavoro

- ¹ Il datore di lavoro deve provvedere affinché il tirocinio si svolga sotto la responsabilità di una persona del mestiere che possieda le capacità professionali e qualità personali necessarie.

¹³⁴ Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. alla LF del 13 dic. 2002 sulla formazione professionale, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS **412.10**).

² Il datore di lavoro deve concedere all'apprendista, senza deduzione di salario, il tempo necessario per frequentare la scuola professionale di base e i corsi interaziendali e per sostenere gli esami di fine tirocinio.

³ Il datore di lavoro deve accordare all'apprendista, fino all'età di 20 anni compiuti, almeno cinque settimane di vacanza per anno di tirocinio.

⁴ L'apprendista può essere occupato in lavori diversi da quelli professionali e in lavori a cottimo solo in quanto essi siano in relazione con la professione e non pregiudichino la formazione.

Art. 346

III. Fine del rapporto di tirocinio
1. Disdetta anticipata

¹ Durante il tempo di prova, il rapporto di tirocinio può essere disdetto in qualsiasi tempo con un preavviso di sette giorni.

² Il rapporto di tirocinio può essere disdetto immediatamente per cause gravi nel senso dell'articolo 337, segnatamente se:

- a. la persona del mestiere responsabile della formazione non possiede le capacità professionali o qualità personali necessarie per la formazione dell'apprendista;
- b. l'apprendista non possiede le attitudini fisiche o intellettuali indispensabili alla sua formazione o se la sua salute o moralità sono compromesse; l'apprendista e, se del caso, i suoi rappresentanti legali devono essere preventivamente sentiti;
- c. la formazione non può essere terminata o lo può essere soltanto in condizioni essenzialmente diverse da quelle previste.

Art. 346a

2. Attestato di tirocinio

¹ Terminato il tirocinio, il datore di lavoro deve rilasciare all'apprendista un attestato contenente le necessarie indicazioni sull'attività professionale imparata e sulla durata del tirocinio.

² A richiesta dell'apprendista o del suo rappresentante legale, l'attestato deve contenere anche indicazioni sulle attitudini, sulle prestazioni e sulla condotta dell'apprendista.

B. Del contratto d'impiego del commesso viaggiatore

Art. 347

I. Definizione e formazione
1. Definizione

¹ Mediante il contratto d'impiego del commesso viaggiatore, questi si obbliga, per conto d'un commerciante, industriale o capo d'azienda d'altro genere gestita in forma commerciale, a trattare o concludere

fuori dei locali dell'azienda affari di qualsiasi natura, contro remunerazione.

² Non è considerato commesso viaggiatore il lavoratore che prevalentemente non viaggia o che lavora soltanto occasionalmente o transitoriamente per il datore di lavoro, nonché il viaggiatore che conclude affari per conto proprio.

Art. 347a

2. Formazione e contenuto

¹ Il contratto deve essere concluso per scritto e disciplinare segnatamente:

- a. la durata e la fine del rapporto d'impiego;
- b. i poteri conferiti al commesso viaggiatore;
- c. la remunerazione ed il rimborso delle spese;
- d. il diritto applicabile ed il foro, quando una delle parti è domiciliata all'estero.

² In quanto il rapporto d'impiego non è disciplinato da un contratto scritto, i punti elencati nel precedente capoverso sono retti dalle disposizioni legali e, inoltre, dalle condizioni usuali d'impiego.

³ Possono essere oggetto d'una semplice intesa verbale solamente la fissazione dell'inizio dell'impiego, la determinazione del genere e del raggio d'attività, nonché altre clausole non contrarie alle disposizioni della legge e del contratto scritto.

Art. 348

II. Obblighi e poteri del commesso viaggiatore
1. Obblighi speciali

¹ Il commesso viaggiatore deve visitare la clientela nel modo prescritto, a meno che giusti motivi lo costringano a derogarvi; senza autorizzazione scritta del datore di lavoro egli non può trattare né concludere affari per conto proprio o per conto di terzi.

² Il commesso viaggiatore, se è autorizzato a concludere affari, deve attenersi ai prezzi ed alle altre condizioni a lui prescritte e riservare il consenso del datore di lavoro per ogni deroga.

³ Il commesso viaggiatore è tenuto a fare regolarmente rapporto sulla sua attività, a trasmettere immediatamente le ordinazioni ricevute al datore di lavoro ed a comunicargli tutti i fatti rilevanti concernenti la sua cerchia di clientela.

Art. 348a

2. Del credere

¹ Accordi in virtù dei quali il commesso viaggiatore deve rispondere del pagamento o d'altro modo di adempimento di obblighi da parte dei clienti oppure sopportare in tutto o in parte le spese di riscossione di crediti sono nulli.

² Il commesso viaggiatore, allorché è incaricato di concludere affari con la clientela privata, può obbligarsi per scritto a rispondere, per ogni singolo affare, del quarto al massimo della perdita subita dal datore di lavoro dall'inadempimento di obblighi da parte di clienti, premesso però che una provvigione adeguata (del credere) sia stata stipulata.

³ Quanto ai contratti d'assicurazione, il commesso acquirente può obbligarsi per scritto a sopportare al massimo la metà della spesa di riscossione di crediti, qualora un premio o una sua parte non sia stato pagato ed egli chieda che venga riscosso per via giudiziaria o esecutiva.

Art. 348b

3. Poteri

¹ A meno che un accordo scritto non disponga diversamente, il commesso viaggiatore ha soltanto la facoltà di trattare affari.

² Se il commesso viaggiatore ha la facoltà di concludere affari, i suoi poteri si estendono a tutti gli atti giuridici normalmente inerenti all'esecuzione degli affari stessi; tuttavia egli non può, senza autorizzazione speciale, accettare pagamenti né accordare dilazioni.

³ È riservato l'articolo 34 della legge federale del 2 aprile 1908¹³⁵ sul contratto d'assicurazione.

Art. 349

III. Obblighi speciali del datore di lavoro
1. Raggio d'attività

¹ Quando una zona od una cerchia di clientela sono assegnate al commesso viaggiatore, questi ne ha l'esclusività, a meno che un accordo scritto non disponga diversamente; tuttavia, il datore di lavoro conserva la facoltà di concludere personalmente affari con clienti della zona o della cerchia assegnate al commesso viaggiatore.

² Il datore di lavoro può modificare unilateralmente le disposizioni contrattuali relative alla zona o alla cerchia di clientela, se un giusto motivo lo richiede, prima del termine di risoluzione del contratto; restano in tal caso riservati il diritto del commesso viaggiatore ad un'indennità nonché quello di recedere immediatamente dal rapporto d'impiego per cause gravi.

Art. 349a

2. Salario
a. In generale

¹ Il datore di lavoro deve pagare al commesso viaggiatore un salario consistente in uno stipendio fisso, con o senza provvigione.

² Un accordo scritto, secondo il quale il salario consiste esclusivamente o principalmente in una provvigione, è valido solamente se questo costituisce una remunerazione adeguata dei servizi del commesso viaggiatore.

¹³⁵ RS 221.229.1

³ Per un periodo di prova di due mesi al massimo, il salario può essere fissato liberamente mediante accordo scritto.

Art. 349b

b. Provvigione

¹ Quando una zona od una cerchia di clientela sono assegnate in esclusività ad un commesso viaggiatore, questi ha diritto alla provvigione convenuta o usuale per tutti gli affari conclusi da lui o dal suo datore di lavoro con clienti della sua zona o della sua cerchia di clientela.

² Il commesso viaggiatore, se una zona od una cerchia di clientela non gli sono assegnate in esclusività, ha diritto alla provvigione solamente per gli affari da lui trattati o conclusi.

³ Se alla scadenza della provvigione, il valore d'un affare non può essere determinato esattamente, la provvigione è pagata dapprima sulla base d'una valutazione minima, mentre l'importo rimanente sarà pagato al più tardi quando l'affare è adempiuto.

Art. 349c

c. Impedimento di viaggiare

¹ Quando, senza sua colpa, il commesso viaggiatore è impedito di viaggiare e la legge o il contratto gli riconoscono nondimeno un diritto al salario, questo è calcolato secondo lo stipendio fisso e un'indennità adeguata per la perdita di provvigione.

² Se la provvigione è meno di un quinto del salario, può essere convenuto per scritto che al commesso viaggiatore impedito, senza sua colpa, di viaggiare non sarà dovuta indennità alcuna per la perdita di provvigione.

³ Il commesso viaggiatore impedito, senza sua colpa, di viaggiare, ma che riceve l'intero salario, è tenuto, a richiesta del datore di lavoro, a fare altri lavori nell'azienda, purché sia in grado di eseguirli e possano ragionevolmente essere pretesi da lui.

Art. 349d

3. Spese

¹ Se il commesso viaggiatore lavora contemporaneamente per conto di più datori di lavoro e la ripartizione delle spese non è regolata per scritto, ciascun datore di lavoro è tenuto a rimborsare una quota eguale di spese.

² Accordi secondo i quali il rimborso delle spese è compreso, in tutto o in parte, nello stipendio fisso o nella provvigione sono nulli.

Art. 349e

4. Diritto di ritenzione

¹ A garanzia dei crediti esigibili derivanti dal rapporto di impiego e, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, anche dei crediti non ancora esigibili, il commesso viaggiatore ha diritto di ritenere le cose mobili, i

titoli di credito (cartevalori), nonché le somme incassate da clienti in virtù del suo potere di riscossione.

² Il diritto di ritenzione non può essere esercitato sui titoli di trasporto, le liste dei prezzi, le distinte dei clienti o su altri documenti.

Art. 350

IV. Fine del rapporto d'impiego

1. Caso speciale di disdetta

¹ Allorché la provvigione costituisce almeno un quinto del salario ed è sottoposta a importanti fluttuazioni stagionali, il datore di lavoro può licenziare il commesso viaggiatore che ha lavorato per lui dopo la fine della stagione precedente, durante la nuova stagione soltanto per la fine del secondo mese susseguente a quello della disdetta.

² Nelle medesime circostanze, il commesso viaggiatore che è stato occupato fino alla fine della stagione può, prima dell'inizio della prossima stagione, disdire il rapporto d'impiego soltanto per la fine del secondo mese susseguente a quello della disdetta.

Art. 350a

2. Conseguenze speciali

¹ Alla fine del rapporto d'impiego, il commesso viaggiatore ha diritto alla provvigione su tutti gli affari da lui conclusi o trattati, nonché su tutte le ordinazioni trasmesse al datore di lavoro sino alla fine del rapporto, senza riguardo al momento della loro accettazione o esecuzione.

² Alla fine del rapporto d'impiego, il commesso viaggiatore deve restituire al datore di lavoro i campioni ed i modelli, le liste dei prezzi e le distinte dei clienti, nonché altri documenti consegnatigli per la sua attività; è riservato il diritto di ritenzione.

C. Del contratto di lavoro a domicilio

Art. 351

I. Definizione e formazione

1. Definizione

Mediante il contratto di lavoro a domicilio, il lavoratore si obbliga a eseguire, nella sua abitazione o in un altro locale di sua scelta, da solo o con l'aiuto d'altri membri della famiglia, lavori per il datore di lavoro contro salario.

Art. 351a

2. Comunicazione delle condizioni di lavoro

¹ Il datore di lavoro, prima di affidare lavoro al lavoratore, deve comunicargli le condizioni rilevanti per la sua esecuzione, segnatamente quei particolari che non sono regolati da norme generali di lavoro; egli indicherà il materiale che il lavoratore dovrà procurarsi e gli comunicherà per scritto il salario nonché l'indennità versata per il materiale.

² Se il salario e l'indennità per il materiale che il lavoratore dovrà procurarsi non sono comunicati per scritto prima dell'affidamento del lavoro, le condizioni usuali di lavoro sono applicabili.

Art. 352

II. Obblighi speciali del lavoratore

1. Esecuzione del lavoro

¹ Il lavoratore deve cominciare per tempo l'esecuzione del lavoro, terminarlo entro il termine convenuto e consegnarne il prodotto al datore di lavoro.

² Il lavoratore, qualora il lavoro eseguito risultasse difettoso per sua colpa, è tenuto a correggerlo a sue spese, nella misura in cui i difetti possono essere soppressi.

Art. 352a

2. Materiale e strumenti di lavoro

¹ Il lavoratore adopera con cura il materiale e gli strumenti di lavoro rimessigli dal datore di lavoro, gli rende conto dell'uso fattone e gli restituisce il materiale rimanente, nonché gli strumenti di lavoro.

² Il lavoratore, se nel corso dell'esecuzione costata difetti nel materiale o negli strumenti ricevuti, ne deve informare subito il datore di lavoro e attendere le istruzioni prima di continuare il lavoro.

³ Il lavoratore che ha colpevolmente deteriorato materiale o strumenti ricevuti è responsabile verso il datore di lavoro al massimo per l'importo delle spese di sostituzione.

Art. 353

III. Obblighi speciali del datore di lavoro

1. Accettazione del prodotto del lavoro

¹ Il datore di lavoro deve esaminare il lavoro eseguito e comunicare al lavoratore, al più tardi entro una settimana, i difetti costatati.

² Se il datore di lavoro non comunica per tempo i difetti al lavoratore, il lavoro è considerato accettato.

Art. 353a

2. Salario
a. Pagamento

¹ Se il lavoratore è occupato ininterrottamente dal datore di lavoro, il salario per il lavoro eseguito è versato quindicinalmente oppure, con il consenso del lavoratore, alla fine del mese; negli altri casi, il salario è pagato al momento della consegna del lavoro eseguito.

² Ad ogni pagamento va rimesso al lavoratore un resoconto scritto, con indicazione del motivo di eventuali deduzioni di salario.

Art. 353b

b. In caso d'impedimento al lavoro

¹ Se il lavoratore è occupato ininterrottamente dal datore di lavoro, questi gli deve pagare il salario conformemente agli articoli 324 e 324a, se è in mora nell'accettazione del lavoro o se il lavoratore, per

motivi inerenti alla sua persona, è impedito, senza sua colpa, di lavorare.

² Negli altri casi, il datore di lavoro non è tenuto a pagare il salario conformemente agli articoli 324 e 324a.

Art. 354

IV. Fine del rapporto di lavoro

¹ Se al lavoratore è affidato un lavoro a prova, il rapporto di lavoro è considerato come stipulato a prova per un tempo determinato, salvo accordo diverso.

² Se il lavoratore è occupato ininterrottamente dal datore di lavoro, il rapporto è considerato stipulato per un tempo indeterminato, salvo accordo diverso; negli altri casi, esso è considerato concluso per un tempo determinato.

D. Applicabilità delle disposizioni generali

Art. 355

Al contratto di tirocinio, al contratto d'impiego del commesso viaggiatore ed al contratto di lavoro a domicilio s'applicano a titolo complementivo le disposizioni generali sul contratto individuale di lavoro.

Capo terzo:

Del contratto collettivo e del contratto normale di lavoro

A. Del contratto collettivo di lavoro

Art. 356

I. Definizione, contenuto, forma e durata

I. Definizione e contenuto

¹ Mediante contratto collettivo di lavoro, datori di lavoro o loro associazioni, da una parte, e associazioni di lavoratori, dall'altra, stabiliscono in comune disposizioni circa la stipulazione, il contenuto e la fine dei rapporti individuali di lavoro tra i datori di lavoro e i lavoratori interessati.

² Il contratto collettivo può contenere anche altre disposizioni che concernono i rapporti fra i datori di lavoro e i lavoratori, o limitarsi a queste disposizioni.

³ Il contratto collettivo può inoltre disciplinare i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, come pure il controllo e l'esecuzione delle disposizioni previste nei capoversi precedenti.

⁴ Se più associazioni di datori di lavoro o, dall'altra parte, più associazioni di lavoratori sono vincolate dal contratto per averlo concluso o per avervi, con il consenso delle parti contraenti, aderito ulteriormente,

esse stanno fra loro in un rapporto di diritti e obblighi uguali; è nullo qualunque accordo contrario.

Art. 356a

2. Libertà di
affiliarsi a un'as-
sociazione e di
esercitare la pro-
pria professione

¹ Le disposizioni del contratto e gli accordi fra le parti intesi a costringere datori di lavoro o lavoratori ad affiliarsi a un'associazione contraente sono nulli.

² Le disposizioni del contratto e gli accordi fra le parti intesi a escludere lavoratori da una professione o attività determinata, nonché dalla formazione professionale a ciò necessaria, oppure a limitarne l'esercizio, sono nulli.

³ Le disposizioni e gli accordi di cui al capoverso 2 sono eccezionalmente validi, se sono giustificati da interessi preponderanti degni di protezione, segnatamente se sono intesi a salvaguardare la sicurezza e la salute di persone o la qualità del lavoro; tuttavia, l'interesse a tener lontano dalla professione nuovi membri non è degno di protezione.

Art. 356b

3. Partecipazione

¹ Singoli datori di lavoro o singoli lavoratori al servizio di un datore di lavoro vincolato possono, con il consenso delle parti contraenti, partecipare al contratto collettivo; essi divengono allora datori di lavoro o lavoratori vincolati.

² Il contratto collettivo può disciplinare i particolari della partecipazione. Condizioni inadeguate, segnatamente disposizioni su contributi eccessivi, possono essere annullate o ridotte a giusta misura dal giudice; tuttavia, le disposizioni e gli accordi che prescrivono contributi in favore di una sola parte contraente sono nulli.

³ Le disposizioni del contratto collettivo e gli accordi fra le parti intesi a costringere membri d'altre associazioni a partecipare al contratto collettivo sono nulli se queste associazioni non possono aderire al contratto o concluderne uno analogo.

Art. 356c

4. Forma
e durata

¹ La conclusione, la modificazione, lo scioglimento del contratto per accordo delle parti, l'adesione di una nuova parte e la disdetta richiedono per la loro validità la forma scritta; questa forma è parimente richiesta per la dichiarazione di partecipazione individuale del datore di lavoro o del lavoratore, per il consenso delle parti secondo l'articolo 356b capoverso 1, come pure per la disdetta della partecipazione.

² Salvo stipulazione contraria, ogni parte può, dopo un anno, mediante un preavviso di sei mesi, disdire, con effetto per tutte le parti, il contratto che non è stato concluso per una durata determinata. Questa disposizione è applicabile per analogia alla partecipazione.

Art. 357

II. Effetti
1. Per i datori di lavoro e i lavoratori vincolati

¹ Ove il contratto collettivo non disponga altrimenti, le disposizioni circa la conclusione, il contenuto e la fine dei rapporti individuali di lavoro hanno, durante la validità del contratto collettivo, effetto diretto e imperativo per i datori di lavoro e i lavoratori vincolati.

² Gli accordi fra datori di lavoro e lavoratori vincolati, in quanto derogano a disposizioni imperative del contratto collettivo, sono nulli e sostituiti da quest'ultime; sono tuttavia valide le derogazioni a favore dei lavoratori.

Art. 357a

2. Per le parti contraenti

¹ Le parti hanno l'obbligo di far osservare il contratto collettivo; a tale scopo le associazioni sono tenute ad adoperarsi presso i loro membri usando, se è necessario, i mezzi concessi dagli statuti e dalla legge.

² Ogni parte deve salvaguardare la pace del lavoro e astenersi in particolare da qualsiasi mezzo di lotta per ciò che riguarda gli oggetti disciplinati dal contratto collettivo; l'obbligo di mantenere la pace è assoluto soltanto se pattuito espressamente.

Art. 357b

3. Esecuzione in comune

¹ Nel contratto collettivo concluso tra associazioni, le parti possono stipulare d'averne in comune il diritto di esigerne l'adempimento da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori vincolati, quanto ai punti seguenti:

- a. la stipulazione, il contenuto e la fine del rapporto di lavoro, il diritto conferendo qui unicamente un'azione di accertamento;
- b. il pagamento di contributi a una cassa di compensazione o ad altra istituzione attenenti ai rapporti di lavoro, la rappresentazione dei lavoratori nell'azienda e la salvaguardia della pace del lavoro;
- c. i controlli, le cauzioni e le pene convenzionali, in relazione alle disposizioni delle lettere *a* e *b*.

² Le parti possono stipulare le disposizioni previste nel capoverso 1 soltanto se espressamente autorizzate dai loro statuti o dal loro organo supremo.

³ Ove il contratto collettivo non disponga altrimenti, nei rapporti fra le parti si applicano per analogia le disposizioni sulla società semplice.

Art. 358

III. Rapporti con il diritto imperativo

Il diritto imperativo federale e cantonale prevale sul contratto collettivo; nondimeno, le derogazioni stipulate in favore dei lavoratori sono valide, se non risulti diversamente dal diritto imperativo.

B. Del contratto normale di lavoro

Art. 359

I. Definizione e contenuto

¹ Mediante il contratto normale di lavoro si stabiliscono disposizioni circa la stipulazione, il contenuto e la fine per singole specie di rapporti di lavoro.

² Per i lavoratori agricoli e delle economie domestiche private, i Cantoni sono tenuti a stabilire dei contratti normali di lavoro, i quali devono disciplinare segnatamente la durata del lavoro e del riposo, nonché le condizioni di lavoro delle donne e dei giovani.

³ L'articolo 358 si applica per analogia anche al contratto normale di lavoro.

Art. 359a

II. Autorità competenti e procedura

¹ Se il campo d'applicazione si estende sul territorio di più Cantoni, il Consiglio federale è competente per stabilire il contratto normale di lavoro; negli altri casi, questa competenza spetta ai Cantoni.

² Prima della sua adozione, il contratto normale di lavoro dev'essere adeguatamente pubblicato con l'indicazione d'un termine, entro il quale ognuno che renda attendibile un interesse può presentare per scritto le sue osservazioni; in più, sarà chiesto il parere delle associazioni professionali o d'utilità pubblica interessate.

³ Il contratto normale di lavoro entra in vigore dopo essere stato pubblicato secondo le prescrizioni vevolevoli per le pubblicazioni ufficiali.

⁴ Questa procedura si applica anche all'abrogazione e modificazione d'un contratto normale di lavoro.

Art. 360

III. Effetti

¹ Salvo diverso accordo, le disposizioni del contratto normale si applicano direttamente ai rapporti di lavoro che gli sottostanno.

² Il contratto normale di lavoro può stabilire che clausole deroganti a singole sue disposizioni sono valide soltanto nella forma scritta.

Art. 360a¹³⁶

IV. Salari minimi
1. Condizioni

¹ Qualora in un ramo o in una professione vengano ripetutamente e abusivamente offerti salari inferiori a quelli usuali per il luogo, la professione o il ramo e non sussista un contratto collettivo di lavoro con disposizioni sui salari minimi al quale possa essere conferita

¹³⁶ Introdotta dal n. 2 dell'all. alla LF dell'8 ott. 1999 sui lavoratori distaccati in Svizzera, in vigore dal 1° giu. 2004 (RS **823.20**).

obbligatorietà generale, su richiesta della Commissione tripartita di cui all'articolo 360b l'autorità competente può stabilire un contratto normale di lavoro di durata limitata che preveda salari minimi differenziati secondo le regioni e all'occorrenza il luogo allo scopo di combattere o impedire abusi.

² I salari minimi non possono pregiudicare gli interessi generali né gli interessi legittimi di altre cerchie della popolazione o di altri rami. Devono tenere debitamente conto degli interessi delle minoranze dei rami o delle professioni in questione, dovuti a diversità regionali o aziendali.

Art. 360b¹³⁷

2. Commissioni tripartite

¹ La Confederazione e ogni Cantone istituiscono una Commissione tripartita, che si compone di un numero uguale di rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché di rappresentanti dello Stato

² Le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori hanno il diritto di presentare proposte in merito alla designazione dei loro rappresentanti ai sensi del capoverso 1.

³ Le Commissioni osservano la situazione sul mercato del lavoro. Se riscontrano abusi ai sensi dell'articolo 360a capoverso 1, ricercano di norma un'intesa diretta con i datori di lavoro interessati. Qualora tale intesa non venga raggiunta entro il termine di due mesi, esse propongono all'autorità competente di stabilire un contratto normale di lavoro che preveda salari minimi per i rami o le professioni interessati.

⁴ Se la situazione sul mercato del lavoro nei rami considerati muta, la Commissione tripartita chiede all'autorità competente di modificare o abrogare il contratto normale di lavoro.

⁵ Per adempiere i compiti loro affidati, le Commissioni tripartite hanno il diritto di ottenere informazioni dalle aziende e di consultare tutti i documenti necessari all'esecuzione dell'inchiesta. In caso di contestazione decide in merito l'autorità competente designata dalla Confederazione o dal Cantone.

Art. 360c¹³⁸

3. Segreto d'ufficio

¹ I membri delle Commissioni tripartite sottostanno al segreto d'ufficio; hanno in particolare l'obbligo nei confronti di terzi di serbare il segreto su tutte le informazioni di natura aziendale o privata di cui hanno avuto conoscenza in qualità di membri.

¹³⁷ Introdotta dal n. 2 dell'all. alla LF dell'8 ott. 1999 sui lavoratori distaccati in Svizzera, in vigore dal 1° giu. 2003 (RS **823.20**).

¹³⁸ Introdotta dal n. 2 dell'all. alla LF dell'8 ott. 1999 sui lavoratori distaccati in Svizzera, in vigore dal 1° giu. 2003 (RS **823.20**).

² Tale obbligo sussiste anche dopo aver dimissionato dalla Commissione tripartita.

Art. 360^d¹³⁹

4. Effetti ¹ Il contratto normale di lavoro di cui all'articolo 360^a si applica anche ai lavoratori impiegati solo temporaneamente nel suo campo d'applicazione locale, nonché ai lavoratori interinali.

² Non può essere derogato a svantaggio del lavoratore, mediante accordo, al contratto normale di lavoro di cui all'articolo 360^a.

Art. 360^e¹⁴⁰

5. Azione delle associazioni Le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori sono legittimate ad adire l'autorità giudiziaria per accertare se il datore di lavoro adempie il contratto normale di lavoro previsto nell'articolo 360^a.

Art. 360^f¹⁴¹

6. Notifica Se stabilisce un contratto normale di lavoro in applicazione dell'articolo 360^a, il Cantone ne notifica un esemplare all'ufficio federale¹⁴² competente.

Capo quarto: Disposizioni imperative

Art. 361

A. Disposizioni inderogabili tanto a svantaggio del datore di lavoro quanto del lavoratore ¹ Alle disposizioni seguenti non può essere derogato a svantaggio del datore di lavoro o del lavoratore mediante accordo, contratto normale o contratto collettivo di lavoro:

- | | |
|---------------------------|---|
| articolo 321 ^c | capoverso 1 (lavoro straordinario); |
| articolo 323 | capoverso 4 (anticipazioni); |
| articolo 323 ^b | capoverso 2 (compensazione con crediti); |
| articolo 325 | capoverso 2 (cessione e costituzione in pegno di crediti di salario); |
| articolo 326 | capoverso 2 (affidamento di lavoro); |
| articolo 329 ^d | capoversi 2 e 3 (salario relativo alle vacanze); |

¹³⁹ Introdotta dal n. 2 dell'all. alla LF dell'8 ott. 1999 sui lavoratori distaccati in Svizzera, in vigore dal 1° giu. 2004 (RS **823.20**).

¹⁴⁰ Introdotta dal n. 2 dell'all. alla LF dell'8 ott. 1999 sui lavoratori distaccati in Svizzera, in vigore dal 1° giu. 2004 (RS **823.20**).

¹⁴¹ Introdotta dal n. 2 dell'all. alla LF dell'8 ott. 1999 sui lavoratori distaccati in Svizzera, in vigore dal 1° giu. 2004 (RS **823.20**).

¹⁴² Attualmente il Segretariato di Stato dell'economia (Seco).

articolo 331	capoversi 1 e 2 (devoluzioni a scopo di previdenza a favore del personale);
articolo 331 <i>b</i>	(cessione e costituzione in pegno di crediti in prestazioni di previdenza);
... ¹⁴³	
articolo 334	capoverso 3 (disdetta del rapporto di lavoro di lunga durata);
articolo 335	(disdetta del rapporto di lavoro);
articolo 336	capoverso 1 (disdetta abusiva);
articolo 336 <i>a</i>	(indennità in caso di disdetta abusiva);
articolo 336 <i>b</i>	(indennità, procedura);
articolo 336 <i>d</i>	disdetta in tempo inopportuno da parte del lavoratore);
articolo 337	capoversi 1 e 2 (risoluzione immediata per cause gravi);
articolo 337 <i>b</i>	capoverso 1 (conseguenze della risoluzione giustificata);
articolo 337 <i>d</i>	(conseguenze del mancato inizio o dell'abbandono ingiustificato dell'impiego);
articolo 339	capoverso 1 (esigibilità dei crediti);
articolo 339 <i>a</i>	(obbligo di restituzione);
articolo 340 <i>b</i>	capoversi 1 e 2 (effetti della contravvenzione al divieto di concorrenza);
articolo 342	capoverso 2 (effetti di diritto civile del diritto pubblico);
... ¹⁴⁴	
articolo 346	(disdetta anticipata del rapporto di tirocinio);
articolo 349 <i>c</i>	capoverso 3 (impedimento di viaggiare);
articolo 350	(caso speciale di disdetta);
articolo 350 <i>a</i>	capoverso 2 (obbligo di restituzione). ¹⁴⁵

² Sono nulli gli accordi e le clausole di contratti normali e contratti collettivi di lavoro deroganti alle disposizioni surriferite a svantaggio del datore di lavoro o del lavoratore.

¹⁴³ Abrogato dal n. 2 dell'all. della LF del 17 dic. 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, (RS **831.42**).

¹⁴⁴ Rinvio stralciato giusta il n. 5 dell'all della LF del 24 mar. 2000 sul foro (RS **272**).

¹⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU **1988** 1472 1479; FF **1984** II 494).

Art. 362

B. Disposizioni
inderogabili a
svantaggio del
lavoratore

¹ Alle disposizioni seguenti non può essere derogato a svantaggio del lavoratore mediante accordo, contratto normale o contratto collettivo di lavoro:

- articolo 321*e* (responsabilità del lavoratore);
- articolo 322*a* capoversi 2 e 3 (partecipazione al risultato dell'esercizio);
- articolo 322*b* capoversi 1 e 2 (inizio del diritto di provvigione);
- articolo 322*c* (rendiconto della provvigione);
- articolo 323*b* capoverso 1 secondo periodo (rendiconto del salario);
- articolo 324 (salario in caso di mora del datore di lavoro);
- articolo 324*a* capoversi 1 e 3 (salario in caso di impedimento del lavoratore);
- articolo 324*b* (salario in caso di assicurazione obbligatoria del lavoratore);
- articolo 326 capoversi 1, 3 e 4 (affidamento di lavoro a cottimo);
- articolo 326*a* (salario per lavoro a cottimo);
- articolo 327*a* capoverso 1 (rimborso delle spese in generale);
- articolo 327*b* capoverso 1 (rimborso delle spese per uso di veicoli a motore);
- articolo 327*c* capoverso 2 (anticipazioni per spese);
- articolo 328 (protezione della personalità del lavoratore in generale);
- articolo 328*a* (protezione della personalità del lavoratore in caso di comunione domestica);
- articolo 328*b* (protezione della personalità nel trattamento di dati personali)¹⁴⁶
- articolo 329 capoversi 1, 2 e 3 (tempo libero);
- articolo 329*a* capoversi 1 e 3 (durata delle vacanze);
- articolo 329*b* capoversi 2 e 3 (riduzione delle vacanze);
- articolo 329*c* (continuità e data delle vacanze);
- articolo 329*d* capoverso 1 (salario relativo alle vacanze);
- articolo 329*e* capoversi 1 e 3 (congedo giovanile);¹⁴⁷

¹⁴⁶ Introdotto dal n. 2 dell'all. della LF del 19 giu. 1993 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° lug. 1993 (RS 235.1).

¹⁴⁷ Nuovo testo giusta l'art. 13 della L del 6 ott. 1989 sulle attività giovanili, in vigore dal 1° gen. 1991 (RS 446.1).

articolo 330	capoversi 1, 3 e 4 (cauzione);
articolo 330a	(attestato);
articolo 331	capoversi 3 e 4 (contributi e obbligo di informazione nel campo della previdenza a favore del personale);
articolo 331a	(inizio e fine della previdenza); ¹⁴⁸
...	¹⁴⁹
articolo 332	capoverso 4 (compenso in caso d'invenzione);
articolo 333	capoverso 3 (responsabilità in caso di trasferimento del rapporto di lavoro);
articolo 336	articolo 336 capoverso 2 (disdetta abusiva da parte del datore di lavoro);
articolo 336c	(disdetta in tempo inopportuno da parte del datore di lavoro);
articolo 337a	(risoluzione immediata per insolvenza del datore di lavoro);
articolo 337c	capoverso 1 (conseguenze del licenziamento ingiustificato);
articolo 338	(morte del lavoratore);
articolo 338a	(morte del datore di lavoro);
articolo 339b	(presupposti dell'indennità di partenza);
articolo 339d	(prestazioni sostitutive);
articolo 340	capoverso 1 (presupposti del divieto di concorrenza);
articolo 340a	capoverso 1 (limitazioni del divieto di concorrenza);
articolo 340c	(cessazione del divieto di concorrenza);
articolo 341	capoverso 1 (irrinunciabilità);
articolo 345a	(obblighi del maestro di tirocinio ¹⁵⁰);
articolo 346a	(attestato di tirocinio);
articolo 349a	capoverso 1 (salario del commesso viaggiatore);
articolo 349b	capoverso 3 (pagamento della provvigione);
articolo 349c	capoverso 1 (salario in caso d'impedimento di viaggiare);

¹⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. della LF del 17 dic. 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 1995 (RS 831.42).

¹⁴⁹ Abrogato dal n. 2 dell'all. della LF del 17 dic. 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.42).

¹⁵⁰ Ora: del datore di lavoro.

- articolo 349e: capoverso 1 (diritto di ritenzione del commesso viaggiatore);
- articolo 350a: capoverso 1 (provvigione alla fine del rapporto d'impiego);
- articolo 352a: capoverso 3 (responsabilità del lavoratore a domicilio);
- articolo 353: (accettazione del prodotto del lavoro);
- articolo 353a: (pagamento del salario);
- articolo 353b: capoverso 1 (salario in caso di impedimento al lavoro).¹⁵¹

² Sono nulli gli accordi e le clausole di contratti normali e contratti collettivi di lavoro deroganti alle disposizioni surriferite a svantaggio del lavoratore.

Titolo undecimo: Del contratto di appalto

Art. 363

A. Definizione

L'appalto è un contratto per cui l'appaltatore si obbliga a compiere un'opera e il committente a pagare una mercede.

Art. 364

B. Effetti

I. Obblighi dell'appaltatore

1. In genere

¹ L'appaltatore è soggetto in genere alle norme di responsabilità del lavoratore nel rapporto di lavoro.¹⁵²

² Egli è tenuto ad eseguire personalmente l'opera od a farla almeno eseguire sotto la sua direzione personale, eccettuati i casi nei quali, stante la natura dell'opera, non si ha riguardo alcuno alle qualità personali dell'appaltatore.

³ Egli deve provvedere a sue spese, in difetto di conclusione¹⁵³ od uso contrario, i mezzi, gli strumenti e gli utensili necessari all'esecuzione dell'opera.

Art. 365

2. Riguardo alla materia

¹ Se l'appaltatore assume la somministrazione della materia, è responsabile verso il committente della buona qualità della medesima ed è tenuto alla garanzia come il venditore.

¹⁵¹ Nuovo testo giusta il n. I del DF del 18 mar. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU **1988** 1472 1479; FF **1984** II 494).

¹⁵² Nuovo testo giusta il n. II art. 1 n. 6 della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972 (in fine al presente Codice, disp. fin. e trans. tit. X).

¹⁵³ Nel testo tedesco «Verabredung» e in quello francese «convention» ossia «convenzione».

² L'appaltatore deve adoperare con tutta diligenza la materia somministrata dal committente, deve rendergli conto dell'uso fattone e restituirgli quanto sia per restare.

³ Ove durante l'esecuzione dell'opera si manifestino dei difetti nella materia somministrata, dal committente o nel terreno destinato alla costruzione, o si verifichino dei fatti che ne compromettano il regolare e puntuale adempimento, l'appaltatore deve senza indugio darne avviso al committente, sotto pena di sottostare ai danni che ne possono derivare.

Art. 366

3. Principio ed esecuzione dei lavori in conformità del contratto

¹ Ove l'appaltatore non cominci l'opera in tempo debito, o la differisca oltre il convenuto, o l'abbia senza del committente ritardata di tanto da far prevedere che non sarà compiuta in tempo debito, il committente può senza attendere il termine di consegna, recedere dal contratto.

² Se durante l'esecuzione dell'opera sia prevedibile con certezza, che per colpa dell'appaltatore essa sarà per riescire difettosa, o non conforme al contratto, il committente può fissargli o fargli fissare un congruo termine per rimediare, sotto comminatoria che diversamente sarà affidata ad un terzo la riparazione o la continuazione dell'opera a rischio e spese dell'appaltatore.

Art. 367

4. Garanzia per difetti
a. Verificazione

¹ Seguita la consegna dell'opera il committente, appena lo consenta l'ordinario corso degli affari, deve verificare lo stato e segnalarne all'appaltatore i difetti.

² Ciascuno dei contraenti ha diritto di chiedere a sue spese la verifica dell'opera a mezzo di periti e la dichiarazione di collaudo.

Art. 368

b. Diritto del committente in caso di difetti

¹ Se l'opera è così difettosa o difforme dal contratto, che riesca inseribile pel committente, o che non si possa equamente pretenderne dal medesimo l'accettazione, egli può ricusarla e chiederne inoltre, quando siavi colpa dell'appaltatore, il risarcimento dei danni.

² Qualora i difetti o le difformità dal contratto siano di minore entità, il committente può diminuire la mercede in proporzione del minor valore dell'opera, o chiedere, se ciò non cagioni all'appaltatore spese esorbitanti, la riparazione gratuita dell'opera e nel caso di colpa anche il risarcimento dei danni.

³ Quando si tratti di opere eseguite sul fondo del committente e che per loro natura non potrebbero essere rimosse senza gravissimo pregiudizio, il committente non ha che i diritti menzionati nel secondo capoverso di questo articolo.

Art. 369

c. Responsabilità del committente

Il committente non può far valere i diritti accordatigli in caso di opera difettosa, se egli stesso fu causa dei difetti mediante ordinazioni date contro l'espresso parere dell'appaltatore o in altra maniera.

Art. 370

d. Approvazione dell'opera

¹ L'approvazione espressa o tacita dell'opera consegnata, da parte del committente, libera l'appaltatore della sua responsabilità, salvo che si tratti di difetti irrinconoscibili coll'ordinaria verificaione all'atto del ricevimento o che l'appaltatore li abbia scientemente dissimulati.

² Vi ha tacita approvazione, se il committente omette la verificaione e l'avviso previsti dalla legge.

³ Ove i difetti si manifestassero soltanto più tardi, dovrà esserne dato avviso tosto che siano scoperti; altrimenti l'opera si ritiene approvata nonostante i difetti stessi.

Art. 371

e. Prescrizione

¹ Le azioni del committente per i difetti dell'opera si prescrivono come le corrispondenti azioni del compratore.

² Però l'azione del committente d'una costruzione immobiliare per difetti dell'opera si prescrive col decorso di cinque anni dalla consegna tanto contro l'appaltatore, quanto contro l'architetto o l'ingegnere, che prestarono lavoro nell'esecuzione dell'opera.

Art. 372

II. Obblighi del committente
1. Scadenza della mercede

¹ Il committente deve pagare la mercede all'atto della consegna dell'opera.

² Se fu pattuito che debba farsi la consegna dell'opera in parti e pagarsi in rate la mercede, questa dovrà essere pagata per ciascuna delle singole parti del lavoro all'atto della relativa consegna.

Art. 373

2. Ammontare della mercede
a. A corpo

¹ Se la mercede dell'opera fu preventivamente determinata a corpo, l'imprenditore è tenuto a compiere l'opera per detta somma e non ha diritto ad alcun aumento, quantunque abbia avuto maggior lavoro e maggiori spese di quanto aveva preveduto.

² Qualora per altro delle circostanze straordinarie che non potevano essere prevedute o che erano escluse dalle previsioni ammesse da ambedue le parti al momento della stipulazione del contratto, impedissero o rendessero oltremodo difficile il compimento dell'opera, è in facoltà del giudice di concedere secondo il suo prudente criterio un aumento del prezzo o la risoluzione del contratto.

³ Il committente deve sempre pagare la mercede intera, quantunque il compimento dell'opera abbia richiesto minor lavoro di quanto era stato preveduto.

Art. 374

b. Secondo il valore del lavoro

Se la mercede non fu fissata preventivamente, o lo fu solo in via approssimativa, deve essere determinata secondo il valore del lavoro e le spese dell'appaltatore.

Art. 375

C. Fine del contratto
I. Recesso per sorpasso del preventivo

¹ Se il computo approssimativo fatto coll'appaltatore venga sproporzionatamente ecceduto, senza l'annuenza del committente, questi, durante o dopo la esecuzione dell'opera, può recedere dal contratto.

² Ove si tratti di costruzioni sul suolo del committente, questi può chiedere una proporzionata diminuzione della pattuita mercede, o, quando l'opera non sia ancora compiuta, toglierne all'appaltatore la continuazione e recedere dal contratto mediante equa indennità per lavori già eseguiti.

Art. 376

II. Perdita dell'opera

¹ Se, prima della consegna al committente, l'opera perisce per caso fortuito, l'appaltatore non può pretendere né la mercede del suo lavoro, né il rimborso delle sue spese, a meno che il committente fosse in mora a riceverla.

² La perdita della materia così perita è a carico del contraente che l'ha fornita.

³ Se l'opera è perita per un difetto della materia fornita dal committente o del terreno da lui destinato alla costruzione o pel modo di esecuzione da esso prescritto, l'appaltatore, che abbia in tempo debito avvisato il committente del pericolo, può pretendere il pagamento del lavoro già fatto e il rimborso delle spese non comprese nella mercede e, quando siavi colpa del committente, anche il risarcimento dei danni.

Art. 377

III. Recesso del committente contro indennità

Finché l'opera non sia compiuta, il committente può sempre recedere dal contratto tenendo indenne l'appaltatore del lavoro già fatto e d'ogni danno.

Art. 378

IV. Impossibilità della esecuzione per fatti del committente

¹ Se il compimento dell'opera divenne impossibile per caso fortuito sopraggiunto al committente, l'appaltatore ha diritto al pagamento del lavoro già fatto e al rimborso delle spese non comprese nella mercede.

² Qualora l'impossibilità dell'esecuzione sia imputabile al committente, l'appaltatore ha inoltre diritto al risarcimento dei danni.

Art. 379

V. Morte od incapacità dell'appaltatore

¹ Colla morte dell'appaltatore, o quando questi diventi incapace senza sua colpa al compimento dell'opera, si estingue il contratto di appalto, purché questo sia stato concluso con riguardo alle qualità personali dell'appaltatore.

² Il committente è tenuto ad accettare la parte di lavoro già eseguita ove la medesima possa essergli utile, e a pagarne il prezzo proporzionale.

Titolo dodicesimo: Del contratto di edizione

Art. 380

A. Definizione

Il contratto d'edizione è quello per cui l'autore di un'opera letteraria, o artistica, o i suoi aventi causa, si obbligano a concedere quest'opera a un editore perché la pubblichi, e l'editore si obbliga a riprodurla e metterla in vendita.

Art. 381

B. Effetti
I. Trasmissione del diritto d'autore e garanzia

¹ I diritti d'autore passano all'editore nei limiti e per il tempo richiesto ad assicurare il contratto di edizione.

² L'autore è tenuto a garantire all'editore che al momento del contratto egli aveva diritto a disporre dell'opera e, se questa è suscettiva di protezione, che gliene spetta il diritto di autore.

³ Egli deve dichiarare all'editore, prima della stipulazione del contratto, se l'opera fu già concessa in tutto o in parte ad un altro editore, o se gli è noto che sia già pubblicata.

Art. 382

II. Diritti di disposizione dell'autore

¹ Finché le edizioni dell'opera cui ha diritto l'editore non siano esaurite, l'autore non può disporre altrimenti, a pregiudizio dell'editore, né dell'opera intera, né di singole parti di essa.

² L'autore può sempre ripubblicare gli articoli di giornali e le singole pubblicazioni di poca estensione inserite nelle riviste.

³ Le memorie che fanno parte d'un'opera collettiva e quelle di maggior estensione inserite nelle riviste non possono essere ripubblicate dall'autore prima che siano trascorsi tre mesi da quando ne fu compiuta la pubblicazione.

- Art. 383**
- III. Numero delle edizioni
- ¹ Se non fu determinato il numero delle edizioni, l'editore avrà diritto ad una sola.
- ² Il numero degli esemplari dell'edizione, in difetto d'analogha stipulazione, è determinato dall'editore, che deve però, sulla domanda dell'autore, farne stampare almeno tanti esemplari quanti sono richiesti da una vendita normale e, finita la prima stampa, non può procedere a nuova ristampa.
- ³ Se il diritto di edizione fu concesso per più edizioni o per tutte, e l'editore trascura di allestirne una nuova dopoché l'ultima sia esaurita, l'autore può fargli fissare giudizialmente un termine per pubblicarla, spirato il quale l'editore perde il suo diritto.

- Art. 384**
- IV. Riproduzione e spaccio
- ¹ L'editore è tenuto a riprodurre l'opera nella forma appropriata alla sua natura, senza abbreviazioni, aggiunte o variazioni, a farne la dovuta pubblicità e ad adoperare i mezzi consueti per ottenere lo spaccio.
- ² La determinazione del prezzo è rimessa all'apprezzamento dell'editore, purché mediante un prezzo esagerato non renda difficile lo spaccio dell'opera.

- Art. 385**
- V. Correzioni e miglioramenti
- ¹ L'autore conserva il diritto di fare correzioni e miglioramenti in quanto non pregiudichino gli interessi dell'edizione e non aggravino la responsabilità dell'editore, ma deve risarcire le spese imprevedute che ne derivano.
- ² L'editore non può fare nuove edizioni né ristampe, senza prima avere offerto all'autore l'opportunità di introdurvi i necessari miglioramenti.

- Art. 386**
- VI. Edizione completa e di singole opere
- ¹ Il diritto di pubblicare separatamente più opere distinte dello stesso autore non autorizza l'editore a pubblicare una edizione completa di queste opere.
- ² Parimente il diritto di pubblicare l'edizione completa, sia di tutte le opere, sia d'un'intera classe di opere di uno stesso autore, non autorizza l'editore a pubblicare edizioni speciali delle singole opere.

- Art. 387**
- VII. Diritto di traduzione
- Il diritto di far tradurre un'opera è riservato esclusivamente all'autore, ove non siasi diversamente pattuito coll'editore.

VIII. Onorario
dell'autore
1. Ammontare

Art. 388

¹ Si ritiene pattuito un onorario per l'autore se, giusta le circostanze, non era supponibile la cessione dell'opera se non verso corrispettivo.

² L'ammontare del medesimo è rimesso all'apprezzamento del giudice, sentito il parere di periti.

³ Se l'editore ha il diritto a più edizioni, si presume che l'onorario e le altre condizioni stabilite per la prima valgono anche per ciascuna delle successive edizioni da lui fatte.

2. Scadenza,
conteggio
e copie gratuite

Art. 389

¹ L'onorario è dovuto tosto che l'intera opera, o la parte di essa, qualora si pubblichi in parti (volumi, fascicoli, fogli), sia stampata e pronta per la vendita.

² Qualora l'onorario dipenda in tutto od in parte dalla vendita verificatasi, l'editore è tenuto a dare secondo l'uso il conto e la dimostrazione della vendita.

³ L'autore ha diritto, salvo patto contrario, al numero consueto di copie gratuite.

C. Fine
I. Perdita
dell'opera

Art. 390

¹ Se l'opera perisce per caso fortuito dopo la consegna all'editore, questi è tenuto nondimeno al pagamento dell'onorario.

² Se l'autore possiede un secondo esemplare dell'opera perita, deve consegnarlo all'editore ed è altrimenti tenuto a ripristinare l'opera ove possa farlo facilmente.

³ In ambo i casi ha diritto ad un'equa indennità.

II. Perdita
dell'edizione

Art. 391

¹ Se l'edizione già preparata dall'editore perisce in tutto o in parte per caso fortuito prima della messa in vendita, l'editore ha diritto di riprodurre a sue spese le copie distrutte, senza che l'autore possa per questo pretendere un nuovo onorario.

² L'editore è tenuto a riprodurre le copie distrutte se ciò è possibile senza spese eccessive.

III. Fatti personali
dell'autore
e dell'editore

Art. 392

¹ Il contratto di edizione si estingue, se, prima che l'opera sia compiuta, l'autore muore o diventa incapace, oppure se senza sua colpa è impedito di condurla a compimento.

² In via di eccezione il giudice può ordinare, quando sembri possibile ed equo, la continuazione totale o parziale del contratto e dare le necessarie disposizioni.

³ Ove l'editore cada in fallimento, l'autore può concedere l'opera ad un altro editore, se non gli venga data garanzia per l'adempimento delle obbligazioni non ancora scadute all'istante della dichiarazione di fallimento.

Art. 393

D. Collaborazione secondo un piano dell'editore

¹ Qualora uno o più autori assumano la collaborazione ad una opera secondo un piano fornito loro dall'editore, possono pretendere soltanto il compenso pattuito.

² Il diritto dell'autore sull'intera opera spetta all'editore.

Titolo tredicesimo: Del mandato

Capo primo: Del mandato propriamente detto

Art. 394

A. Definizione

¹ Con l'accettazione del mandato, il mandatario si obbliga a compiere, a norma del contratto, gli affari o servizi di cui viene incaricato.

² I contratti relativi ad una prestazione di lavoro non compresi in una determinata specie di contratto di questo codice sono soggetti alle regole del mandato.

³ Una mercede è dovuta quando sia stipulata o voluta dall'uso.

Art. 395

B. Formazione del contratto

Se il mandato concerne affari che il mandatario tratta in forza di nomina ufficiale o della sua professione, o per la trattazione dei quali egli si è pubblicamente offerto, si ritiene accettato se non viene rifiutato immediatamente.

Art. 396

C. Effetti
I. Estensione del mandato

¹ Se l'estensione del mandato non è stata espressamente indicata, viene determinata dalla natura dell'affare che ne forma l'oggetto.

² Nel mandato è compresa in specie anche la facoltà di fare tutti gli atti giuridici inerenti alla sua esecuzione.

³ Il mandatario abbisogna di una speciale autorizzazione, riservate le disposizioni della procedura giudiziaria federale e cantonale, per promuovere liti, fare transazioni, accettare arbitramenti, contrarre obbligazioni cambiarie, alienare o vincolare immobili e fare donazioni.

Art. 397

II. Obblighi del mandatario
 1. Esecuzione conforme alle istruzioni

¹ Se il mandante ha dato istruzioni per la trattazione dell'affare, il mandatario non può dipartirsene, se non quando le circostanze non gli permettano di domandare il permesso e debba eziandio ritenersi che il mandante, conosciuto lo stato delle cose, l'avrebbe dato.

² Qualora il mandatario, da detti casi in fuori, siasi in pregiudizio del mandante allontanato dalle di lui istruzioni, il mandato si reputa eseguito allora soltanto che il mandatario assuma il pregiudizio che ne deriva.

Art. 398

2. Responsabilità per fedele esecuzione
 a. In genere

¹ Il mandatario è soggetto in genere alle norme di responsabilità del lavoratore nel rapporto di lavoro.¹⁵⁴

² Egli è responsabile verso il mandante della fedele e diligente esecuzione degli affari affidatigli.

³ Egli è tenuto ad eseguire personalmente il mandato, a meno che la sostituzione di un terzo non sia consentita od imposta dalle circostanze o ammessa dall'uso.

Art. 399

b. In caso di subdelegazione

¹ Il mandatario, che indebitamente commette la trattazione dell'affare ad un terzo, è responsabile dell'operato di questo, come se fosse suo proprio.

² S'egli è autorizzato a farsi sostituire, è responsabile soltanto della debita diligenza nello scegliere e nell'istruire il terzo.

³ In entrambi i casi il mandante può far valere direttamente contro il terzo le azioni che contro questo competono al mandatario.

Art. 400

3. Rendiconto

¹ Il mandatario, ad ogni richiesta del mandante, è obbligato a render conto del suo operato ed a restituire tutto ciò che per qualsiasi titolo ha ricevuto in forza del mandato.

² Deve inoltre gli interessi sulle somme, delle quali abbia ritardato il versamento.

¹⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. II art. 1 n. 7 della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972 (in fine al presente Codice, disp. fin. e trans. tit. X).

Art. 401

4. Trasmissione
dei diritti
acquistati

¹ I crediti, che il mandatario abbia acquistato verso i terzi in nome proprio per conto del mandante, passano al mandante stesso tostoché questi abbia dal canto suo adempiuto a tutte le obbligazioni derivanti dal mandato.

² Ciò vale anche di fronte alla massa, se il mandatario sia caduto in fallimento.

³ Parimente il mandante può rivendicare, nel caso di fallimento del mandatario, le cose mobili di cui questi acquistò la proprietà in nome proprio, ma per conto del mandante, riservati i diritti di ritenzione del mandatario, che competono alla massa.

Art. 402

III. Obblighi del
mandante

¹ Il mandante deve rimborsare al mandatario, coi relativi interessi, le anticipazioni e le spese che questi ha fatto per la regolare esecuzione del mandato e liberarlo dalle assunte obbligazioni.

² È inoltre responsabile verso il mandatario del danno proveniente dal mandato, quando non possa provare che esso avvenne senza colpa da parte sua.

Art. 403

IV. Responsabi-
lità di più
mandanti o
mandatari

¹ Se il mandato è stato conferito da più persone insieme, queste sono responsabili in solido verso il mandatario.

² Se più persone hanno accettato un mandato in comune sono responsabili in solido, e non obbligano il mandante se non quando agiscono collettivamente, a meno che non siano autorizzate a subdelegare un terzo.

Art. 404

D. Fine
I. Cause
1. Revoca,
disdetta

¹ Il mandato può essere sempre revocato o disdetto da entrambe le parti.

² Chi però revoca o disdice il mandato intempestivamente, deve risarcire l'altra parte del danno che gliene deriva.

Art. 405

2. Morte,
incapacità,
fallimento

¹ Il mandato si estingue, salvo che risulti il contrario dalla convenzione o dalla natura dell'affare, con la morte, con la perdita della capacità civile o col fallimento, sia del mandante sia del mandatario.

² Qualora però la cessazione del mandato ponesse in pericolo gli interessi del mandante, il mandatario, il suo erede o il suo rappresentante sono tenuti a provvedere alla continuazione dell'affare medesimo, fin-

ché il mandante, il suo erede o il suo rappresentante si trovino in condizioni di provvedervi direttamente.

Art. 406

II. Effetti della cessazione

Riguardo a ciò che il mandatario ha fatto prima che gli fosse nota la cessazione del mandato, il mandante o il suo erede sono tenuti verso di lui, come se il mandato fosse ancora sussistente.

Capo primo^{bis}:¹⁵⁵

Del mandato di mediazione matrimoniale o di ricerca di partner

Art. 406a

A. Definizione e diritto applicabile

¹ Con l'accettazione di un mandato di mediazione matrimoniale o di ricerca di partner il mandatario si obbliga, contro remunerazione, a presentare delle persone al mandante in vista di concludere un matrimonio o di allacciare una durevole relazione di coppia.

² Le norme del mandato propriamente detto sono applicabili a titolo suppletivo al mandato di mediazione matrimoniale o di ricerca di partner.

Art. 406b

B. Mediazione di o per persone all'estero
I. Spese del viaggio di ritorno

¹ Se la persona da presentare al mandante arriva dall'estero o si reca all'estero, il mandatario deve rimborsarle le spese del viaggio di ritorno che ha luogo entro sei mesi dall'arrivo.

² La pretesa della persona da presentare al mandante nei confronti del mandatario passa all'ente pubblico con tutti i diritti, se quest'ultimo ha sostenuto le spese per il viaggio di ritorno.

³ Il mandatario può chiedere al mandante la restituzione delle spese per il viaggio di ritorno solo fino all'importo massimo previsto nel contratto.

Art. 406c

II. Autorizzazione

¹ L'esercizio a titolo professionale della mediazione matrimoniale o di ricerca di partner nei confronti di persone all'estero o per esse sottostà all'autorizzazione e alla vigilanza di un'autorità designata dal diritto cantonale.

² Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione e disciplina segnatamente:

¹⁵⁵ Introdotta dal n. 2 dell'all. della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

- a. le condizioni e la durata dell'autorizzazione;
- b. le sanzioni comminate ai mandatari in caso di infrazione;
- c. l'obbligo del mandatario di garantire il pagamento delle spese per il viaggio di ritorno delle persone da presentare al mandante.

Art. 406d

C. Forma e contenuto

Per la sua validità il contratto necessita della forma scritta e deve contenere i seguenti dati:

1. il nome e il domicilio delle parti;
2. il numero e la natura delle prestazioni che il mandatario si obbliga a fornire, nonché l'importo della retribuzione e delle spese risultanti da ogni prestazione, in particolare le spese d'iscrizione;
3. l'importo massimo del risarcimento che il mandante deve al mandatario qualora quest'ultimo, nell'ambito di una mediazione di o per persone all'estero, ha sostenuto le spese per il viaggio di ritorno (art. 406b);
4. le modalità di pagamento;
5. il diritto del mandante di recedere dal contratto, per scritto e senza indennità, entro sette giorni dalla stipulazione;
6. il divieto per il mandatario di accettare un pagamento prima della scadenza del termine di sette giorni;
7. il diritto del mandante di disdire in ogni tempo e senza indennità il contratto, fatto salvo il risarcimento per disdetta in tempo inopportuno.

Art. 406e

D. Entrata in vigore, recesso

¹ Il contratto entra in vigore per il mandante soltanto sette giorni dopo il ricevimento di una copia firmata dalle parti. Entro questo termine il mandante può dichiarare per scritto al mandatario di recedere dal contratto. È nulla la rinuncia anticipata a questo diritto. Il termine è rispettato se la dichiarazione di recesso è consegnata alla posta il settimo giorno.

² Il mandatario non può accettare alcun pagamento dal mandante prima della scadenza del termine di sette giorni.

³ Se il mandante recede dal contratto, non gli può essere chiesto alcun risarcimento.

Art. 406f

E. Dichiarazione di recesso e disdetta

La dichiarazione di recesso e la disdetta del contratto devono avvenire in forma scritta.

Art. 406g

F. Informazione e protezione dei dati

¹ Il mandatario informa il mandante, prima della sottoscrizione del contratto e durante l'esecuzione del medesimo, delle particolari difficoltà che potrebbero sorgere nell'adempimento del mandato, in considerazione delle circostanze personali del mandante.

² Nel trattamento dei dati personali del mandante, il mandatario è tenuto alla discrezione; sono fatte salve le disposizioni della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati¹⁵⁶.

Art. 406h

G. Riduzione

Se sono state stipulate remunerazioni o spese sproporzionate, il mandante può chiedere al giudice di ridurle nella giusta misura.

Capo secondo: Della lettera di credito e del mandato di credito

Art. 407

A. Lettera di credito

¹ La lettera di credito, con la quale viene incaricato il destinatario, con o senza fissazione d'un limite massimo, di pagare ad una determinata persona le somme da essa richieste, soggiace alle regole che valgono pel mandato e per l'assegno.

² Se non fu fissato un massimo, il destinatario, ove siano fatte delle domande evidentemente non conformi alla posizione degli interessati, deve avvisarne l'accreditante e sospenderne il pagamento, finché non abbia avuto sue istruzioni.

³ Il mandato contenuto nella lettera di credito non si considera accettato, se non quando l'accettazione indichi espressamente una somma determinata.

Art. 408

B. Mandato di credito
I. Definizione e forma

¹ Ove alcuno abbia ricevuto ed accettato il mandato di aprire o rinnovare credito ad un terzo, in nome proprio e per proprio conto, ma sotto responsabilità del mandante, questi è tenuto come un fideiussore, purché il mandatario non abbia ecceduto i limiti del mandato di credito.

¹⁵⁶ RS 235.1

² Per questa responsabilità si richiede la dichiarazione scritta del mandante.

Art. 409

II. Incapacità del terzo

Il mandante non può opporre al mandatario l'eccezione che il terzo fosse personalmente incapace di contrarre il debito.

Art. 410

III. Dilazione arbitraria

La responsabilità del mandante cessa, qualora il mandatario abbia arbitrariamente accordato dilazione al terzo o trascurato di procedere in suo confronto in conformità alle istruzioni del mandante.

Art. 411

IV. Rapporti fra il mandante e il terzo

I rapporti giuridici tra il mandante e il terzo cui fu accordato il credito soggiacciono alle disposizioni che regolano i rapporti giuridici tra il fideiussore e il debitore principale.

Capo terzo: Del contratto di mediazione

Art. 412

A. Definizione e forma

¹ Col contratto di mediazione il mediatore riceve il mandato di indicare l'occasione per concludere un contratto o di interporre per la conclusione d'un contratto verso pagamento di una mercede.

² Le disposizioni del mandato propriamente detto sono in genere applicabili al contratto di mediazione.

Art. 413

B. Mercede del mediatore
I. Quando è dovuta

¹ La mercede è dovuta tosto che il contratto sia concluso a seguito dell'indicazione o della interposizione del mediatore.

² Se il contratto è concluso sotto una condizione sospensiva, la mercede può pretendersi solo al verificarsi della condizione.

³ Il mediatore può pretendere il rimborso delle spese anche se il contratto non si conchiuda, in quanto ciò fosse convenuto.

Art. 414

II. Come è determinata

Se l'importo della mercede non è determinato, questa è dovuta secondo la tariffa esistente, ed in difetto di tariffa si ritiene convenuta secondo l'uso.

Art. 415

III. Decadenza Ove il mediatore, contrariamente ai patti, avesse agito anche nell'interesse dell'altra parte, o contrariamente alle norme della buona fede si fosse fatto promettere anche dalla medesima una ricompensa, egli non potrà pretendere dal suo mandante né la mercede né il rimborso delle spese.

Art. 416¹⁵⁷

IV. ...

Art. 417¹⁵⁸

V. Riduzione Se per indicare l'occasione di concludere un contratto individuale di lavoro od una vendita di fondi o per la mediazione di un tale contratto fu stipulata una mercede eccessiva, il giudice può ad istanza del debitore ridurla nella giusta misura.

Art. 418

C. Riserva del diritto cantonale È riservato ai Cantoni l'emanazione di speciali dispositivi sugli agenti di borsa, sensali ed uffici di collocamento.

Capo quarto: Del contratto d'agenzia¹⁵⁹**Art. 418a**

A. Norme generali
I. Definizione

¹ È agente colui che assume stabilmente l'impegno di trattare la conclusione di affari per uno o più mandanti o di conchiuderne in loro nome o per loro conto, senza essere vincolato ad essi da un rapporto di lavoro.¹⁶⁰

² Salvo convenzione contraria stipulata per iscritto, le disposizioni del presente capo si applicano parimente alle persone che esercitano l'attività di agente solo accessoriamente. Le disposizioni relative allo star del credere, al divieto di concorrenza ed allo scioglimento del contratto per cause gravi non possono essere eluse a detrimento dell'agente.

¹⁵⁷ Abrogato dal n. 2 dell'all. della LF del 26 giu. 1998 (RU **1999** 1118; FF **1996** I 1).

¹⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. II art. 1 n. 8 della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972 (in fine del presente Codice, disp. fin. e trans. tit. X).

¹⁵⁹ Introdotto dal n. I della LF del 4 feb. 1949, in vigore dal 1° gen. 1950 (RU **1949** I 815 821). Vedi le disp. fin. di questo capo (cap. IV tit. XIII), alla fine del presente Codice.

¹⁶⁰ Nuovo testo giusta il n. II art. 1 n. 9 della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972 (in fine al presente Codice, disp. fin. e trans. tit. X).

Art. 418b

II. Diritto applicabile

1 Le disposizioni relative al contratto di mediazione sono applicabili a titolo complementivo agli agenti che trattano gli affari, quelle concernenti la commissione agli agenti che li concludono.

2 ...¹⁶¹

Art. 418cB. Obblighi dell'agente
I. Norme generali e del credere

1 L'agente tutela gli interessi del mandante con la diligenza che si richiede da un buon commerciante.

2 Salvo convenzione contraria stipulata per iscritto, egli può lavorare parimente per altri mandanti.

3 Egli può assumere soltanto mediante convenzione scritta l'impegno di rispondere del pagamento o dell'adempimento degli altri obblighi da parte del cliente o di sopportare tutte o una parte delle spese di riscossione dei crediti. Con ciò l'agente acquista il diritto, che non può essere soppresso, ad un'adeguata remunerazione speciale.

Art. 418d

II. Obbligo del segreto e divieto di concorrenza

1 L'agente non può, anche dopo la cessazione del contratto, utilizzare o rivelare ad altri i segreti dell'azienda del mandante che gli sono stati confidati o di cui ha avuto notizia in virtù dei rapporti di agenzia.

2 Le disposizioni del contratto di lavoro sono applicabili per analogia all'obbligo contrattuale di non fare concorrenza. Se è stato convenuto un divieto di concorrenza, allo scioglimento del contratto l'agente ha diritto a un'adeguata remunerazione speciale. Tale diritto non può essere soppresso.

Art. 418e

C. Facoltà di rappresentanza

1 Si presume che l'agente è autorizzato solo a trattare affari, a ricevere gli avvisi relativi ai difetti della cosa e le altre dichiarazioni mediante le quali il cliente fa o si riserva di far valere il proprio diritto per prestazione difettosa da parte del mandante, nonché a far valere i diritti di quest'ultimo per garantire i suoi mezzi di prova.

2 Per contro si presume che egli non è autorizzato a ricevere pagamenti, a concedere dilazioni di pagamento o a convenire con i clienti altre modificazioni del contratto.

3 Sono riservati gli articoli 34 e 44 capoverso 3 della legge federale del 2 aprile 1908¹⁶² sul contratto d'assicurazione.

¹⁶¹ Abrogato dal n. I lett. b dell'all. alla LF del 18 dic. 1987 sul diritto privato internazionale (RS 291).

¹⁶² RS 221.229.1

D. Obblighi del mandante
I. In genere

Art. 418f

¹ Il mandante deve fare ogni suo possibile per permettere all'agente di esercitare la sua attività con successo. In particolare, egli deve mettere a sua disposizione i documenti necessari.

² Egli deve avvertire senz'indugio l'agente se prevede che gli affari potranno o dovranno essere conclusi solo in misura notevolmente minore di quella convenuta o che era da attendersi secondo le circostanze.

³ Salvo convenzione contraria stipulata per iscritto, l'agente cui sono assegnati una clientela o un raggio d'attività determinati ne ha l'esclusiva.

II. Provvigione
1. Per affari trattati e conclusi
a. Diritto alla provvigione e sua entità

Art. 418g

¹ L'agente ha diritto alla provvigione convenuta od usuale per tutti gli affari che ha trattato o concluso durante il periodo di validità del contratto. Salvo convenzione contraria stipulata per iscritto, egli ha parimente diritto a detta provvigione per gli affari conclusi senza il suo concorso dal mandante durante il periodo di validità del contratto, ma con clienti da lui procurati per affari del genere.

² L'agente cui è stata assegnata l'esclusiva in un raggio d'attività o presso una clientela determinata ha diritto alla provvigione convenuta o, in mancanza di convenzione, alla provvigione usuale per tutti gli affari conclusi durante il periodo di validità del contratto con persone di questo raggio d'attività o di questa clientela.

³ Salvo convenzione contraria stipulata per iscritto, il diritto alla provvigione nasce allorché l'affare è stato validamente concluso col cliente.

b. Estinzione del diritto alla provvigione

Art. 418h

¹ L'agente perde il diritto alla provvigione nella misura in cui l'esecuzione di un affare concluso è impedita da una causa non imputabile al mandante.

² Detto diritto si estingue invece integralmente se la controprestazione corrispondente alla prestazione già eseguita dal mandante non è fornita o lo è in misura tanto esigua da non potersi pretendere che il mandante paghi una provvigione.

c. Esigibilità della provvigione

Art. 418i

La provvigione è esigibile, salvo patto od uso contrario, per la fine del semestre dell'anno civile in cui l'affare è stato concluso; in materia d'assicurazioni essa è tuttavia esigibile solamente nella misura in cui il primo premio annuale è stato pagato.

Art. 418k

- d. Rendiconto
- 1 Se l'agente non è tenuto da una convenzione scritta a presentare il conto delle sue provvigioni, il mandante deve consegnargli, ad ogni scadenza, un estratto di conto nel quale sono indicati gli affari che danno diritto ad una provvigione.
- 2 L'agente può chiedere di esaminare i libri e i documenti che giustificano l'estratto di conto. Egli non può rinunciare preventivamente a questo diritto.

Art. 418l

2. Provvigione d'incasso
- 1 Salvo patto od uso contrario, l'agente ha diritto ad una provvigione d'incasso sulle somme che egli ha riscosso per ordine del mandante e che gli ha consegnato.
- 2 Con la cessazione del contratto l'agente perde ogni facoltà di riscossione e il suo diritto a ulteriori provvigioni d'incasso diventa caduco.

Art. 418m

- III. Impedimento di lavorare
- 1 Se, violando i suoi obblighi legali o contrattuali, il mandante ha, con sua colpa, impedito all'agente di guadagnare la provvigione nella misura convenuta o in quella che poteva ragionevolmente attendersi secondo le circostanze, egli è tenuto a pagargli un'indennità adeguata. Ogni convenzione contraria è nulla.
- 2 L'agente che può lavorare solamente per un unico mandante e che è impedito, senza sua colpa, di prestare i suoi servizi per malattia, per servizio militare svizzero obbligatorio o per altri simili motivi, ha diritto per un tempo relativamente breve, se il contratto dura da almeno un anno, a un'equa remunerazione adeguata alla perdita di guadagno subita. L'agente non può rinunciare preventivamente a questo diritto.

Art. 418n

- IV. Spese e sborsi
- 1 Salvo patto od uso contrario, l'agente non può pretendere la rifusione delle spese e degli sborsi, risultanti dall'esercizio normale della sua attività, ma invece di quelli assunti in forza di speciali istruzioni del mandante o quale gestore senza mandato di quest'ultimo, come spese di trasporto e di dogana.
- 2 La rifusione delle spese e degli sborsi è dovuta anche se l'affare non è stato concluso.

Art. 418o

- V. Diritto di ritenzione
- 1 A garanzia dei crediti esigibili derivanti dal contratto, l'agente ha sulle cose mobili e i titoli di credito (carte valori) che detiene in forza del contratto, come pure sulle somme che gli sono state versate dai

clienti in virtù della sua facoltà di riscossione, un diritto di ritenzione al quale non può rinunciare preventivamente; in caso d'insolvenza del mandante, l'agente può esercitare questo diritto anche a garanzia d'un credito non esigibile.

² Il diritto di ritenzione non può essere esercitato sulle tariffe e sulle liste dei clienti.

Art. 418p

E. Fine del contratto
I. Decorrenza del termine

¹ Il contratto d'agenzia, conchiuso per un tempo determinato o la cui durata risulti dal suo scopo, cessa senza disdetta con lo spirare del tempo previsto.

² Se il contratto conchiuso a tempo determinato è stato continuato tacitamente da ambo le parti, si intende rinnovato per la stessa durata, ma non oltre un anno.

³ Se lo scioglimento del contratto deve essere preceduto da disdetta, la omissione di questa, da ambo le parti, vale come rinnovazione del contratto.

Art. 418q

II. Disdetta
1. In genere

¹ Ove la durata del contratto d'agenzia non è determinata né risulta dal suo scopo, la disdetta può essere data da ambo le parti, nel corso del primo anno di validità del contratto, per la fine del mese successivo. Termini di disdetta più brevi devono essere stipulati per iscritto.

² Se il contratto è durato almeno un anno, può essere disdetto, con un termine di due mesi, per la fine di un trimestre dell'anno civile. Tuttavia le parti possono convenire un termine di disdetta più lungo o un'altra scadenza.

³ Non è lecito stipulare termini di disdetta diversi per il mandante e per l'agente.

Art. 418r

2. Per cause gravi

¹ Tanto il mandante quanto l'agente possono in ogni tempo sciogliere immediatamente il contratto per cause gravi.

² Le disposizioni relative al contratto di lavoro sono applicabili per analogia.

Art. 418s

III. Morte, incapacità, fallimento

¹ Il contratto d'agenzia cessa con la morte o con la perdita della capacità civile dell'agente, come pure con il fallimento del mandante.

² Con la morte del mandante cessa quando il contratto è stato conchiuso essenzialmente in considerazione della sua persona.

- Art. 418t**
- IV. Diritti dell'agente
1. Provvigione
- ¹ Salvo patto od uso contrario, l'agente ha diritto ad una provvigione per le ordinazioni suppletive di un cliente procurato durante il periodo di validità del contratto solamente se esse sono state presentate prima della fine del contratto.
- ² Con la cessazione del contratto tutti i crediti dell'agente a titolo di provvigioni o di rimborso di spese diventano esigibili.
- ³ La scadenza delle provvigioni dovute a motivo di affari eseguiti, interamente o in parte, dopo lo scioglimento del contratto, può essere fissata mediante convenzione scritta a una data ulteriore.

- Art. 418u**
2. Indennità per la clientela
- ¹ Se con la sua attività, l'agente ha considerevolmente aumentato il numero dei clienti del mandante e se questi o il suo successore legale trae notevole profitto dalle sue relazioni d'affari con detti clienti anche dopo lo scioglimento del contratto, l'agente o i suoi eredi hanno diritto, per quanto ciò non sia contrario all'equità, ad un'adeguata indennità. Tale diritto non può essere soppresso.
- ² Detta indennità non può tuttavia sorpassare il guadagno annuo netto risultante dal contratto e calcolato secondo la media degli ultimi cinque anni o secondo la media della durata contrattuale effettiva se questa è più breve.
- ³ Nessuna indennità è dovuta se il contratto è stato sciolto per una causa imputabile all'agente.

- Art. 418v**
- V. Obbligo di restituzione
- Allo spirare del contratto le parti devono restituirsi tutti gli oggetti che nel periodo di validità del contratto esse si sono affidati o che una di esse potrebbe aver ricevuto da terzi per conto dell'altra. Sono riservati i diritti di ritenzione delle parti.

Titolo quattordicesimo: Della gestione d'affari senza mandato

- Art. 419**
- A. Posizione del gestore
I. Modo della esecuzione
- Chi, senza averne mandato, assume l'affare d'un altro, è tenuto a gerirlo in modo corrispondente all'interesse e all'intenzione presumibile del medesimo.

Art. 420

II. Responsabilità del gestore in genere

¹ Il gestore è responsabile d'ogni negligenza.

² Però la sua responsabilità sarà meno rigorosamente apprezzata, ove abbia agito allo scopo di evitare al padrone un danno imminente.

³ Quando egli abbia assunto l'affare contro la volontà espressa od altrimenti conosciuta del padrone ed il divieto di questo ultimo non fosse né immorale né illecito, è responsabile anche dei casi fortuiti, sempreché non provi che sarebbero accaduti anche ove egli non vi fosse immischiato.

Art. 421

III. Responsabilità del gestore incapace

¹ Se il gestore era incapace di obbligarsi per contratto, sarà responsabile della gestione solo in quanto siasi arricchito o dolosamente spossessato del lucro.

² Rimane riservata una più estesa responsabilità per gli atti illeciti.

Art. 422

B. Posizione del padrone
I. Gestione nell'interesse del padrone

¹ Se l'assunzione della gestione era richiesta nell'interesse del padrone, questi è tenuto a rifondere al gestore tutte le spese necessarie od utili richieste dalle circostanze, coi relativi interessi, e a liberarlo nella stessa misura dalle obbligazioni contratte, nonché a risarcirgli ogni altro danno secondo il prudente criterio del giudice.

² Tale diritto compete al gestore che abbia adoperata la debita diligenza, quand'anche non siasi raggiunto lo scopo voluto.

³ A riguardo delle spese non rimborsabili al gestore, questi potrà valersi della facoltà di togliere le cose aggiunte secondo le norme dell'arricchimento indebito.

Art. 423

II. Gestione nell'interesse del gestore

¹ Se la gestione non fu assunta nell'interesse del padrone, questi può ciò nonostante appropriarsi i gli utili che ne sono derivati.

² Il padrone non è tenuto a risarcire o a liberare il gestore se non in quanto siasi arricchito.

Art. 424

III. Ratifica della gestione

Se la gestione fu in seguito ratificata dal padrone, si applicheranno le disposizioni relative al mandato.

Titolo quindicesimo: Della commissione

Art. 425

A. Commissione
per la compra
e vendita
I. Definizione

¹ Commissionario in materia di compra e vendita è colui che s'incarica di eseguire in nome proprio per conto di un altro, committente, la compra o la vendita di cose mobili o di cartevalori mediante una mercede (provvigione) a titolo di commissione.

² Alla commissione si applicano le regole del mandato, in quanto non siavi derogato dalle disposizioni di questo titolo.

Art. 426

II. Obblighi del
commissionario
1. Avviso ed
assicurazione

¹ Il commissionario deve dare le necessarie informazioni al committente e in ispecie avvisarlo tosto dell'esecuzione del mandato.

² Egli non è tenuto ad assicurare le merci in commissione, qualora il committente non glielo abbia ordinato.

Art. 427

2. Cure per la
merce

¹ Se la merce spedita al commissionario per essere venduta si trovi in uno stato difettoso riconoscibile, il commissionario deve riservare le azioni in confronto del vetturale, provvedere alla prova dello stato difettoso e possibilmente alla conservazione della merce ed informarne tosto il committente.

² Mancando a tali obblighi, il commissionario è responsabile del danno derivato dalla sua negligenza.

³ Se vi ha pericolo che la merce spedita al commissionario per essere venduta deteriori rapidamente, il commissionario può, e, quando l'interesse del committente lo richieda, deve farla vedere coll'intervento dell'autorità competente del luogo in cui essa si trova.

Art. 428

3. Prezzo fissato
dal committente

¹ Il commissionario che ha venduto ad un prezzo inferiore al minimo fissatogli dal committente, deve abbuonargli la differenza di prezzo, ove non provi che colla vendita gli ha evitato un danno e che inoltre non gli era più possibile d'interpellarlo.

² Se vi fu colpa da parte sua egli deve inoltre risarcirgli ogni maggior danno derivante dalla violazione del contratto.

³ Se il commissionario ha comprato a prezzo più basso di quello previsto, o venduto a prezzo più elevato di quello indicatogli dal committente, non può ritenere per sé il guadagno, ma deve porlo a credito del committente.

Art. 429

4. Anticipazioni e credito a terzi

¹ Il commissionario che, senza il consenso del committente, fa anticipazioni o credito ad un terzo, lo fa a tutto suo rischio e pericolo.

² Però in difetto di istruzioni in contrario per parte del committente, il commissionario può vendere a credito ove tale sia l'uso commerciale del luogo della vendita.

Art. 430

5. Del credere

¹ Salvo il caso in cui il commissionario faccia credito indebitamente, egli è responsabile del pagamento e dell'adempimento delle altre obbligazioni per parte di colui, col quale ha contratto, soltanto ove l'abbia promesso o tale sia l'uso commerciale del suo domicilio.

² Il commissionario, che si fa garante di colui col quale ha contratto, ha diritto ad un compenso (star del credere).

Art. 431

III. Diritti del commissionario
1. Rimborso delle anticipazioni e spese

¹ Il commissionario ha diritto alla rifusione, coi relativi interessi, delle anticipazioni delle spese e degli altri sborsi incontrati nell'interesse del committente.

² Egli può chiedere un compenso anche per l'uso dei magazzini e dei mezzi di trasporto, ma non pel salario dei suoi dipendenti.

Art. 432

2. Provvigione
a. Diritto

¹ La provvigione è dovuta al commissionario, allorché l'affare sia stato eseguito o non lo sia stato per un motivo dipendente dalla persona del committente.

² Per gli affari che non si poterono eseguire per un altro motivo, il commissionario ha diritto soltanto ad un compenso per l'opera prestata, giusta gli usi del luogo.

Art. 433

b. Decadenza e conversione dell'affare in proprio

¹ Il commissionario perde il diritto alla provvigione, ove commetta degli atti di mala fede verso il committente, e specialmente ove abbia messo in conto un prezzo superiore a quello pagato per la compera, o inferiore a quello riscosso per la vendita.

² In questi due ultimi casi il committente ha anche il diritto di procedere contro il commissionario considerandolo quale venditore o compratore in proprio.

- Art. 434**
3. Diritto di ritenzione Il commissionario ha un diritto di ritenzione sulle merci, nonché sul prezzo che ne fu ricavato.
- Art. 435**
4. Vendita all'incanto della merce
- ¹ Quando la merce sia rimasta invenduta, o sia stato revocato il mandato di venderla, e il committente tardi soverchiamente a riprenderla o a disporne, il commissionario può chiederne la vendita all'incanto all'autorità competente del luogo ove la merce si trova.
- ² Se nel luogo, dove la merce si trova, non siavi né il committente, né un rappresentante di lui, questa vendita potrà essere ordinata anche senza sentire la parte contraria.
- ³ La vendita deve però essere preceduta da una ufficiale notificazione al committente, a meno che la merce non sia soggetta a rapido deprezzamento.
- Art. 436**
5. Commissionario venditore o compratore in proprio
- a. Calcolo del prezzo e provvigione
- ¹ Il commissionario incaricato di comprare o di vendere merci, cambiali od altri valori, che hanno un prezzo di borsa o di mercato, può, salvo contrarie disposizioni del committente, somministrare egli stesso, come venditore, la cosa che deve comperare, o ritenere, come compratore, quella che è incaricato di vendere.
- ² In questi casi il commissionario deve mettere in conto al committente il prezzo corrente di borsa o di mercato al momento della esecuzione del mandato e ha diritto tanto alla provvigione ordinaria quanto alle spese d'uso negli affari di commissione.
- ³ Nel rimanente questo contratto è considerato come una compra e vendita.
- Art. 437**
- b. Assunzione in proprio presunta
- Se il commissionario, nei casi in cui può comperare o vendere in proprio, annunzia l'esecuzione del mandato, senza nominare la persona del compratore o del venditore, si reputa avere assunto a suo carico le obbligazioni del compratore o del venditore.
- Art. 438**
- c. Decadenza dell'assunzione in proprio
- Se il committente revoca il mandato, e la revoca giunge prima che questi abbia spedito l'avviso dell'adempimento, il commissionario non può più farsi egli stesso compratore o venditore.

Art. 439

B. Contratto di spedizione

Chi, mediante mercede, s'incarica di spedire delle merci o di continuare la spedizione per conto del mittente ma in proprio nome (spedizioniere) è considerato come un commissionario, ma a riguardo del trasporto delle merci soggiace alle disposizioni sul contratto di trasporto.

Titolo sedicesimo: Del contratto di trasporto**Art. 440**

A. Definizione

¹ Vetturale è colui che s'incarica di eseguire il trasporto di cose mediante mercede (prezzo di trasporto).

² Al contratto di trasporto sono applicabili le regole del mandato, in quanto non stabiliscono diversamente le disposizioni di questo titolo.

Art. 441

B. Effetti

I. Posizione del mittente

1. Indicazioni necessarie

¹ Il mittente deve indicare esattamente al vetturale l'indirizzo del destinatario e il luogo della consegna, il numero, l'imballaggio, il contenuto e il peso dei colli, il valore degli oggetti preziosi, il termine della consegna e la via da seguire.

² I danni derivanti dall'omissione o dalla inesattezza di tali indicazioni stanno a carico del mittente.

Art. 442

2. Imballaggio

¹ Il mittente deve consegnare la merce in buono stato d'imballaggio.

² Egli è responsabile delle conseguenze derivanti da difetti d'imballaggio non riconoscibili esteriormente.

³ Al contrario il vetturale è responsabile delle conseguenze dei difetti esteriormente riconoscibili, ove abbia accettato la merce senza riserva.

Art. 443

3. Disposizione sugli oggetti trasportati

¹ Finché la merce da trasportare si trovi nelle mani del vetturale, il mittente ha diritto di ritirarla, rimborsando il vetturale delle spese e del danno, che fosse per derivargli dal contrordine, salvi i seguenti casi, cioè:

1. quando siasi emessa dal mittente una lettera di vettura e consegnata dal vetturale al destinatario;
2. quando il mittente siasi fatto rilasciare dal vetturale uno scontrino di ricevuta e non possa restituirlo;

3. quando il vetturale per il ritiro della merce abbia mandato al destinatario un avviso scritto dell'arrivo della medesima;
4. quando, dopo l'arrivo della merce al luogo di destinazione, il destinatario ne abbia chiesto la consegna.

² In questi casi il vetturale è tenuto ad uniformarsi unicamente alle istruzioni del destinatario, ma nel caso in cui il mittente siasi fatto rilasciare uno scontrino di ricevuta e la merce non sia ancora arrivata al luogo di destinazione, solo quando lo scontrino di ricevuta sia già stato rimesso al destinatario.

Art. 444

II. Posizione del vetturale

1. Cure per la merce

a. In caso di impedimenti alla consegna

¹ Se la merce non venga accettata o non venga effettuato il pagamento dei crediti di cui fosse gravata, o non si trovi il destinatario, il vetturale deve avvertirne il mittente, e frattanto tenere in deposito la merce trasportata o depositarla presso un terzo a rischio e spese del mittente.

² Se poi né il mittente né il destinatario dispongono della merce stessa entro un termine adeguato alle circostanze, il vetturale può farla vendere per conto di chi di ragione, coll'intervento dell'autorità competente del luogo in cui si trova, come fosse un commissionario.

Art. 445

b. Vendita

¹ Ove si tratti di merci soggette a rapido deterioramento, o il cui valore presumibile non copra le spese di cui sono gravate, il vetturale deve farne tosto accertare ufficialmente lo stato e può in seguito farle vendere nel modo previsto per il caso di impedimento nella consegna.

² Dell'ordine di vendita dovranno, in quanto ciò sia possibile, essere avvisati gli interessati.

Art. 446

c. Tutela degli interessi del proprietario

Il vetturale, valendosi delle facoltà accordategli sulla merce in trasporto, deve tutelare nel modo migliore gli interessi del proprietario ed è responsabile dei danni nel caso di colpa.

Art. 447

2. Responsabilità del vetturale

a. Perdita e distruzione della merce

¹ Nel caso di perdita o distruzione della merce da trasportare, il vetturale deve risarcirne l'intero valore, ove non provi che ciò sia derivato da vizio naturale della merce o da colpa o dalle istruzioni del mittente o del destinatario oppure da circostanze che non avrebbero potuto essere evitate da un vetturale diligente.

² Si considera come colpa del mittente il non avere egli avvertito il vetturale del valore particolarmente considerevole della merce.

³ Sono riservati i patti, pei quali debba corrisondersi una indennità superiore od inferiore all'intero valore.

Art. 448

b. Ritardo, deperimento e distruzione parziale

¹ Sotto le stesse riserve e condizioni come per la perdita della cosa, il vetturale è responsabile d'ogni danno che sia derivato da ritardo nella consegna, da deperimento o distruzione parziale della merce.

² Salvo speciale convenzione, non si può chiedere indennità maggiore di quella dovuta per la perdita totale.

Art. 449

c. Responsabilità per il vetturale intermedio

Il vetturale è responsabile di tutti i casi e gli sbagli verificatisi nel trasporto, sia che l'abbia eseguito egli stesso sino alla fine, sia che l'abbia affidato ad altro vetturale, salvo il regresso contro il vetturale, al quale egli abbia consegnato la merce.

Art. 450

3. Obbligo dell'avviso

Il vetturale deve, non appena arrivare le merci, darne notizia al destinatario.

Art. 451

4. Diritto di ritenzione

¹ Se il destinatario contesta i crediti, di cui è gravata la merce trasportata, non può essergliene rifiutata la consegna, qualora depositi giudizialmente la somma contestata.

² La somma depositata tien luogo della merce per ciò che riguarda il diritto di ritenzione del vetturale.

Art. 452

5. Decadenza dell'azione di responsabilità

¹ Il ricevimento senza riserva della merce e il pagamento del prezzo di trasporto estinguono ogni azione contro il vetturale, salvo il caso di dolo o colpa grave.

² Il vetturale continua inoltre ad essere responsabile dei danni non riconoscibili esteriormente, se il destinatario li constata nel termine in cui, giusta le circostanze, la verifica era possibile, o doveva essere fatta, e notifica ciò al vetturale subito dopo la constatazione.

³ Questa notificazione però deve farsi al più tardi entro otto giorni dalla consegna.

Art. 453

6. Procedura

¹ In ogni caso di contestazione l'autorità competente del luogo in cui si trova la merce trasportata, può, sulla domanda d'una delle parti, ordi-

narne il deposito nelle mani d'un terzo, oppure, in caso di bisogno, previa constatazione dello stato della merce stessa, ordinarne la vendita.

² La vendita può essere evitata mediante il pagamento o deposito dell'importo di tutti i pretesi crediti gravanti la merce.

Art. 454

7. Prescrizione delle azioni di risarcimento

¹ Le azioni di risarcimento contro il vetturale si prescrivono nel termine d'un anno che nel caso di distruzione, perdita o ritardo, dal giorno in cui la consegna avrebbe dovuto aver luogo e, nel caso di deperimento, dal giorno in cui la merce fu consegnata al destinatario.

² Il destinatario o il mittente possono sempre opporre in via di eccezione i loro diritti, qualora abbiano reclamato entro il termine di un anno e i diritti medesimi non siano già estinti in seguito ad accettazione della merce.

³ Sono eccettuati i casi di dolo e colpa grave del vetturale.

Art. 455

C. Imprese di trasporto concesse od esercitate dallo Stato

¹ Le imprese di trasporto soggette a concessione dello Stato non possono, mediante particolari convenzioni o regolamenti, preventivamente escludere o limitare a loro profitto l'applicazione delle disposizioni di legge sulla responsabilità del vetturale.

² Sono eccettuate le clausole derogatorie dichiarate ammissibili nel presente titolo.

³ Sono riservate le disposizioni speciali sui contratti di trasporto con la posta, con le ferrovie e coi battelli a vapore.

Art. 456

D. Cooperazione d'una pubblica impresa di trasporto

¹ Il vetturale o spedizioniere che si serve di una pubblica impresa per effettuare il trasporto di cui si è incaricato o che coopera all'esecuzione del trasporto di cui si è incaricata l'impresa pubblica, è soggetto alle disposizioni speciali che valgono per la stessa.

² Sono riservate le convenzioni in contrario tra il vetturale o spedizioniere ed il committente.

³ Questo Articolo non è applicabile agli impresari dei trasporti a domicilio (camioneurs).

Art. 457

E. Responsabilità dello spedizioniere

Lo spedizioniere, che ricorre ad una pubblica impresa di trasporto per eseguire il contratto, non può sottrarsi alla sua responsabilità allegando il difetto di regresso, se la perdita di tale regresso è imputabile a lui.

Titolo diciassettesimo: Della procura e degli altri mandati commerciali

Art. 458

A. Procura
I. Definizione
e conferimento

¹ Procuratore è colui, che dal proprietario (principale) di un negozio, di una fabbrica, o di altro stabilimento commerciale, viene espressamente o col fatto autorizzato ad esercitare per esso il commercio e a firmare «per procura».

² Il principale deve fare inscrivere il conferimento della procura nel registro di commercio; è però responsabile degli atti del procuratore anche prima dell'iscrizione.

³ Il procuratore non può essere preposto ad altri stabilimenti od affari se non mediante iscrizione nel registro di commercio.

Art. 459

II. Estensione
della procura

¹ Di fronte ai terzi di buona fede il procuratore è a ritenersi autorizzato ad obbligare il principale mediante cambiali e a compiere in suo nome tutti gli atti consentanei allo scopo dello stabilimento o dell'azienda del principale.

² Il procuratore non può alienare o vincolare proprietà fondiaria, se non gli sia stata espressamente conferita questa facoltà.

Art. 460

III. Limitazione

¹ La procura può essere limitata alla cerchia di affari di una succursale (filiale).

² Può essere conferita a più persone che devono firmare insieme (procura collettiva), non valendo la firma di uno senza il concorso degli altri nel modo prescritto.

³ Ogni altra limitazione della procura non ha effetto giuridico di fronte ai terzi di buona fede.

Art. 461

IV. Cancellazione
della procura

¹ L'estinzione della procura dev'essere iscritta nel registro di commercio anche nel caso in cui non ne sia stato iscritto il conferimento.

² La procura rimane efficace in confronto ai terzi di buona fede, finché la cancellazione non sia eseguita e pubblicata.

Art. 462

B. Altri mandati
commerciali

¹ Se il proprietario di un commercio, di una fabbrica o di un altro stabilimento commerciale ha preposto taluno, senza conferimento di procura, all'esercizio di tutto lo stabilimento, o a quello di speciali affari

del medesimo, in qualità di rappresentante, il mandato si estende a tutti gli atti giuridici ordinariamente compresi nell'esercizio di tale stabilimento o nella gestione di tali affari.

² L'agente di negozio però non può firmare cambiali, contrarre mutui o stare in giudizio, ove non gli sia stata conferita siffatta speciale facoltà.

Art. 463¹⁶³

C. Facoltà dei commessi viaggiatori

Art. 464

D. Divieto di concorrenza

¹ Tanto il procuratore, quanto l'agente di negozio preposto all'esercizio di tutto lo stabilimento o al servizio del principale, non possono fare operazioni, né per proprio conto, né per conto di un terzo, nella stessa specie di commercio esercitato dal principale, senza l'autorizzazione di questo.

² Nel caso di contravvenzione a questa disposizione, il principale può chiedere il risarcimento del danno e ritenere per conto proprio tali operazioni.

Art. 465

E. Fine della procura e degli altri mandati commerciali

¹ La procura e il mandato di rappresentanza possono sempre essere revocati, senza pregiudizio dei diritti derivanti tra le parti da rapporti contrattuali di lavoro, di società, di mandato o simili.

² La morte o la perdita della capacità civile del principale non estingue la procura ed il mandato di rappresentanza.

Titolo diciottesimo: Dell'assegno

Art. 466

A. Definizione

Mediante l'assegno viene autorizzato l'assegnato di rimettere, per conto dell'assegnante, denaro, cartevalori od altre cose fungibili all'assegnatario e questi di ritirare la cosa in proprio nome.

Art. 467

B. Effetti
I. Rapporti fra l'assegnante e l'assegnatario

¹ Se l'assegno deve servire ad estinguere un debito dell'assegnante verso l'assegnatario, l'estinzione del medesimo si verifica solo quando il pagamento sia stato effettuato dall'assegnato.

¹⁶³ Abrogato dal n. II art. 6 n. I della LF del 25 giu. 1971 (in fine al presente Codice, disp. fin. e trans. tit. X).

² L'assegnatario che accettò l'assegno può far valere di nuovo il suo credito in confronto all'assegnante solo quando, dopo aver chiesto il pagamento all'assegnato, sia trascorso il termine fissato nell'assegno senza averlo conseguito.

³ Il creditore, che non vuole accettare un assegno rilasciatogli dal suo debitore, deve avvisarlo senza indugio, sotto pena del risarcimento dei danni.

Art. 468

II. Obblighi dell'assegnato

¹ L'assegnato, che ha dichiarato senza riserva la sua accettazione all'assegnatario, è obbligato verso quest'ultimo al pagamento e può opporgli soltanto le eccezioni derivanti dai loro rapporti personali o dal contenuto dell'assegno, non quelle fondate sui rapporti suoi coll'assegnante.

² Ove l'assegnato sia debitore dell'assegnante, è tenuto a pagare all'assegnatario fino a concorrenza del suo debito, sempreché il pagamento non gli riesca in alcuna guisa più oneroso.

³ Nemmeno in questo caso l'assegnato è tenuto ad accettare l'assegno prima del pagamento, salvo patto contrario coll'assegnante.

Art. 469

III. Avviso del rifiuto del pagamento

Se l'assegnato rifiuta il pagamento richiestogli dall'assegnatario, gli dichiara preventivamente di non volerlo effettuare, questi deve tosto avvertirne l'assegnante, sotto pena del risarcimento dei danni.

Art. 470

C. Revoca

¹ L'assegnante può revocare l'assegno in confronto dell'assegnatario, a meno che non glielo abbia rilasciato ad estinzione d'un suo debito od altrimenti nell'interesse di esso assegnatario.

² In confronto dell'assegnato, l'assegno può essere revocato finché egli non abbia dichiarato all'assegnatario di accettarlo.

³ Colla dichiarazione di fallimento dell'assegnante si ritiene revocato l'assegno non ancora accettato.

Art. 471

D. Assegno nelle cartevalori

¹ Gli assegni scritti al portatore sono regolati dalle disposizioni del presente titolo, considerandosi quale assegnatario in confronto dell'assegnato ogni portatore, mentre i diritti fra assegnante e assegnatario nascono soltanto dalle singole cessioni.

² Rimangono ferme le disposizioni speciali sugli chèques e sugli assegni affini alle cambiali.

Titolo diciannovesimo: Del contratto di deposito

Art. 472

A. Deposito
in genere
I. Definizione

1 Il deposito è un contratto per cui il depositario si obbliga verso il deponente a ricevere una cosa mobile che questi gli affida e a custodirla in luogo sicuro.

2 Il depositario non può pretendere una mercede, tranne l'abbia espressamente pattuita o debba secondo le circostanze ritenersi sottintesa.

Art. 473

II. Obblighi del
deponente

1 Il deponente è tenuto a rimborsare al depositario le spese necessarie incontrare per l'esecuzione del contratto.

2 Egli è responsabile verso di lui dei danni derivanti dal deposito, ove non dimostri che questi sono avvenuti senza alcuna colpa da parte sua.

Art. 474

III. Obblighi del
depositario
1. Divieto
dell'uso della
cosa

1 Il depositario non può senza il consenso del deponente servirsi della cosa depositata.

2 Diversamente deve pagare al deponente un equo compenso, ed è inoltre responsabile del caso fortuito, ove non provi che questo avrebbe egualmente colpito la cosa.

Art. 475

2. Restituzione
a. Diritto del
deponente

1 Il deponente può sempre chiedere la restituzione della cosa depositata cogli eventuali accessori, quand'anche fosse stato un termine pel deposito.

2 Egli è però tenuto a rifondere al depositario le spese da questo sostenute in considerazione del termine prestabilito.

Art. 476

b. Diritti del de-
positario

1 Il depositario non può restituire la cosa depositata prima della scadenza del termine stabilito, se non quando, per impreviste circostanze, egli non sia più in grado di custodirla ulteriormente con sicurezza o senza suo pregiudizio.

2 Quando non sia fissato alcun termine, il depositario può sempre restituire la cosa.

Art. 477

c. Luogo della
restituzione

La cosa depositata deve restituirsi, a spese e rischio del deponente, nel luogo in cui doveva essere custodita.

Art. 478

3. Responsabilità di più depositari

Se più persone hanno ricevuto insieme la cosa in deposito, ne sono solidalmente responsabili.

Art. 479

4. Pretesa di proprietà da parte di terzi

¹ Ove un terzo pretenda la proprietà della cosa depositata, il depositario dovrà ciò nonostante restituirla al deponente, salvoché non sia stata giudizialmente sequestrata o rivendicata con apposita azione in confronto di lui.

² Egli deve tosto avvertire il deponente di siffatti impedimenti.

Art. 480

IV. Sequestro

Se più persone, per tutelare i loro diritti, hanno depositato presso un terzo, quale sequestratario, una cosa, su cui siavi contestazione o i cui rapporti giuridici siano incerti, il sequestratario non potrà restituirla se non col consenso degli interessati o dietro ordine del giudice.

Art. 481

B. Deposito di denaro e di altre cose fungibili

¹ Se fu depositato del denaro col patto espresso o tacito che il depositario non debba restituire le identiche monete, ma soltanto un'egual somma, gli utili e i rischi passano al depositario.

² Si presume convenuto tacitamente il patto stesso, qualora la somma di denaro sia stata consegnata senza sigilli e non chiusa.

³ Se furono depositate altre cose fungibili o cartevalori, il depositario non potrà disporre delle medesime se non quando tale facoltà gli sia stata espressamente accordata dal deponente.

Art. 482

C. Magazzini di deposito
I. Diritto ad emettere cartevalori

¹ L'assuntore di magazzini generali di deposito, che si offre pubblicamente per la custodia di merci, può ottenere dall'autorità competente l'autorizzazione ad emettere delle fedi di deposito per le merci depositate.

² Le fedi di deposito sono cartevalori che danno il diritto di ritirare le merci depositate.

³ Esse possono essere nominative, all'ordine od al portatore.

Art. 483

II. Obbligo di custodia del magazziniere

¹ Il magazziniere è tenuto a ricevere e custodire le merci come un commissionario.

² Egli deve avvertire, appena gli sia possibile, il deponente, se si verificano alterazioni nelle merci, che rendano opportuni dei provvedimenti.

³ Egli deve permettergli di visitare le merci, di farne assaggi durante le ore d'affari ed in ogni tempo di prendere le misure necessarie per la loro conservazione.

Art. 484

III. Mescolanza di cose fungibili

¹ Il magazziniere non può mescolare le cose fungibili della stessa specie e qualità se non quando vi sia espressamente autorizzato.

² Delle cose mescolate ogni deponente può richiedere che gli sia consegnata una quota corrispondente alla sua parte.

³ Il magazziniere può in tal caso eseguire la richiesta separazione senza il concorso degli altri deponenti.

Art. 485

IV. Diritti del magazziniere

¹ Il magazziniere ha diritto alla mercede convenuta o d'uso ed al rimborso delle spese che non derivano dalla custodia, come quelle di trasporto, di dogana o di migliorioria.

² Le spese devono essere pagate subito, le mercedi del deposito ogni tre mesi ed in tutti i casi all'atto della consegna totale o parziale delle merci.

³ Per i suoi crediti, il magazziniere ha diritto di ritenzione sulla merce finché ne sia in possesso o ne possa disporre mediante fedi di deposito.

Art. 486

V. Restituzione delle merci

¹ Il magazziniere deve restituire le merci come un depositario, ma è tenuto a custodirle per tutta la durata del contratto anche quando il depositario sarebbe, per circostanze imprevedute, autorizzato alla restituzione prima del tempo stabilito.

² Se è stata emessa una fede di deposito, la merce può e deve essere consegnata solo al creditore legittimato secondo il titolo.

Art. 487

D. Albergatori e padroni di stalle
I. Responsabilità degli albergatori
1. Condizioni ed estensione

¹ Gli albergatori, che danno alloggi ai viandanti, sono responsabili d'ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose apportate dai loro ospiti, a meno che provino che il danno fu cagionato dall'ospite medesimo o dai suoi visitatori, compagni o domestici o da forza maggiore o dalla qualità stessa della cosa.

² Questa responsabilità è limitata ad un massimo di mille franchi per le cose di ciascun ospite, se nessuna colpa incombe all'albergatore od ai suoi dipendenti.

Art. 488

2. Responsabilità per cose preziose in particolare

¹ Quando oggetti preziosi, somme di denaro di certa importanza o cartevalori non furono dati in custodia all'albergatore, questi ne risponde solo quando vi sia colpa da parte sua o dei suoi dipendenti.

² È responsabile per l'intero valore se ne abbia accettata o rifiutata la custodia.

³ Se trattasi di oggetti o di valori di cui non si possa ragionevolmente pretendere dall'ospite la consegna, l'albergatore ne risponde come delle altre cose dell'ospite.

Art. 489

3. Estinzione della responsabilità

¹ I diritti dell'ospite si estinguono, se non notifica il danno all'albergatore subito dopo la scoperta.

² L'albergatore non può esonerarsi dalla sua responsabilità dichiarando, mediante avvisi nei locali dell'albergo, di non volerla assumere o di farla dipendere da condizioni non menzionate nella legge.

Art. 490

II. Responsabilità dei padroni di stalle

¹ Chi tiene stalla al servizio del pubblico è responsabile di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione degli animali, dei veicoli e dei relativi fornimenti ed altri accessori a lui affidati od in altra guisa ricevuti da lui stesso o dai suoi dipendenti, salvo che provi che il danno fu cagionato dall'avventore stesso o dai suoi visitatori, compagni o domestici o da forza maggiore o dalla qualità stessa della cosa.

² Questa responsabilità è però limitata ad un massimo di mille franchi per gli animali, veicoli e relativi accessori ricevuti da ciascun deponente, se nessuna colpa incombe al padrone della stalla od ai suoi dipendenti.

Art. 491

III. Diritto di ritenzione

¹ Gli albergatori e i padroni di stalle hanno un diritto di ritenzione sulle cose apportate per i loro crediti derivanti dall'alloggio o dallo stallatico.

² Sono applicabili per analogia le disposizioni circa il diritto di ritenzione del locatore.

Titolo ventesimo: Della fideiussione¹⁶⁴**Art. 492**

A. Requisiti
I. Definizione

¹ Mediante la fideiussione il fideiussore si fa garante verso il creditore del debitore principale per il soddisfacimento del debito.

² La fideiussione non può sussistere che per un'obbligazione principale valida. La fideiussione può essere prestata anche per un debito futuro o condizionale, per il caso che questo diventi efficace.

³ Chi si fa garante per il debito derivante da un contratto non obbligatorio per il debitore principale a cagione di errore o di incapacità a contrattare risponde alle condizioni e secondo le norme in materia di fideiussione se, al momento della stipulazione, conosceva il vizio del contratto. La stessa regola si applica a chi si fa garante per il soddisfacimento d'un debito prescritto riguardo al debitore principale.

⁴ A meno che il contrario possa dedursi dalla legge, il fideiussore non può rinunciare anticipatamente ai diritti che gli sono conferiti nel presente titolo.

Art. 493

II. Forma

¹ La fideiussione richiede per la sua validità la dichiarazione scritta del fideiussore e l'indicazione numerica, nell'atto stesso, dell'importo massimo della somma garantita.

² Quando il fideiussore è una persona fisica, la dichiarazione di fideiussione richiede inoltre l'atto pubblico secondo le norme stabilite nel luogo dove essa è fatta. Se tuttavia la somma garantita non supera i duemila franchi, basta che l'indicazione numerica dell'importo della fideiussione e, se è il caso, quella del suo carattere solidale siano, nell'atto stesso, scritte di propria mano del fideiussore.

³ Per la fideiussione, verso la Confederazione o i suoi istituti di diritto pubblico o verso un Cantone, di obbligazioni di diritto pubblico, come dazi, imposte e altre tasse, o di prezzi di trasporto, bastano in ogni caso la dichiarazione scritta del fideiussore e l'indicazione numerica, nell'atto stesso, dell'importo massimo della somma garantita.

⁴ Se, nell'intenzione di eludere l'atto pubblico, la somma garantita è divisa in importi più piccoli, per la fideiussione di questi è richiesta la forma prescritta per il totale.

⁵ Per le modificazioni successive della fideiussione, che non consistono nell'aumento della somma o nella trasformazione di una fideiussione semplice in una solidale, basta la forma scritta. Se il debito è assunto da un terzo in modo che il debitore ne sia liberato, la fideius-

¹⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 10 dic. 1941, in vigore dal 1° lug. 1942 (RU 58 303 314; FF 1940 149). Vedi le disp. trans. di questo titolo alla fine del presente Codice.

sione si estingue qualora il fideiussore non consenta per iscritto all'assunzione del debito.

⁶ La procura speciale per prestare fideiussione e la promessa di prestarla, fatta all'altro contraente o ad un terzo, richiedono pure la forma prescritta per la fideiussione. Mediante stipulazione scritta la responsabilità del fideiussore può essere limitata alla parte del debito principale che sarà estinta per la prima.

⁷ Il Consiglio federale è autorizzato a limitare l'importo delle sportule dovute per l'atto pubblico.

Art. 494

III. Consenso del coniuge

¹ Per la validità della fideiussione di una persona coniugata si richiede il consenso scritto del coniuge, dato nel singolo caso, anticipatamente o al più tardi simultaneamente, a meno che i coniugi siano separati da sentenza giudiziale.

² Questo consenso non è richiesto per la fideiussione prestata da una persona iscritta nel registro di commercio in qualità di titolare di una ditta individuale, di socio di una società in nome collettivo, di socio illimitatamente responsabile di una società in accomandita, di amministratore o di direttore di una società anonima, di amministratore di una società in accomandita per azioni o di socio gerente di una società a garanzia limitata.

³ Per le modificazioni successive di una fideiussione, il consenso del coniuge è richiesto soltanto se la somma garantita deve essere aumentata o una fideiussione semplice trasformata in solidale o se la modificazione ha per effetto di diminuire notevolmente le garanzie.

⁴ ...¹⁶⁵

Art. 495

B. Oggetto
I. Caratteristiche delle singole specie di fideiussione
1. Fideiussione semplice

¹ Il creditore non può richiedere il pagamento al fideiussore semplice se non quando, dopo la prestazione della fideiussione, il debitore principale sia caduto in fallimento o abbia ottenuto la moratoria, o sia stato escusso dal creditore, con la necessaria diligenza, fino al rilascio di un attestato definitivo di carenza di beni, o abbia trasferito il domicilio all'estero e non possa più essere perseguito nella Svizzera, o, a cagione del trasferimento del suo domicilio da uno Stato estero in un altro, l'esercizio del diritto del creditore sia reso notevolmente più difficile.

² Se il credito è garantito con pegni, il fideiussore semplice può pretendere che il creditore proceda anzitutto su di essi, a meno che il debitore principale sia già fallito o abbia ottenuto una moratoria.

¹⁶⁵ Abrogato dal n. II della LF del 5 ott. 1984 che modifica il CC (RU 1986 122; FF 1979 II 1119).

³ Il fideiussore che si è obbligato unicamente a rifare il creditore della perdita (garanzia di risarcimento) può essere perseguito solo quando esista un attestato definitivo di carenza di beni contro il debitore principale o questi abbia trasferito il suo domicilio all'estero e non possa più essere perseguito nella Svizzera, o, a cagione del trasferimento del suo domicilio da uno Stato estero in un altro, l'esercizio del diritto del creditore sia reso notevolmente più difficile. Se fu concluso un concordato, il fideiussore può, immediatamente dopo l'attuazione dello stesso, essere perseguito per la parte del debito principale rimasta scoperta.

⁴ Sono riservate le convenzioni contrarie.

Art. 496

2. Fideiussione
solidale

¹ Chi si obbliga nella qualità di fideiussore, ma con l'aggiunta delle parole «in solido» o di altre espressioni equivalenti, può essere perseguito prima del debitore principale e prima della realizzazione dei pegni immobiliari, purché il debitore principale sia in ritardo nella prestazione e sia stato invano diffidato o la sua insolvenza sia notoria.

² Egli non può essere perseguito prima che siano stati realizzati i pegni su mobili e su crediti, se non nella misura in cui questi pegni secondo l'apprezzamento del giudice non garantiscano presumibilmente più il debito, o ciò sia stato stipulato, oppure il debitore sia caduto in fallimento o abbia ottenuto la moratoria.

Art. 497

3. Confidei-
sione

¹ Più fideiussori che abbiano garantito insieme lo stesso debito principale divisibile, sono responsabili come fideiussori semplici per le loro quote e ciascuno di loro come fideiussore dei fideiussori per le quote degli altri.

² Se i fideiussori si sono obbligati in solido col debitore principale o tra loro, ognuno è responsabile dell'intero debito. Un fideiussore può peraltro ricusare di pagare oltre la sua quota, fintanto che non sia stata promossa l'esecuzione contro tutti i confideiussori che rispondono solidalmente in forza d'una fideiussione prestata anteriormente alla sua o in pari tempo, e che per questo debito possono essere perseguiti nella Svizzera. Lo stesso diritto gli spetta qualora i suoi confideiussori abbiano pagato la loro quota o fornito per questa garanzie reali. Salvo convenzione contraria, il fideiussore che ha pagato ha contro i confideiussori che rispondono in solido con lui un diritto di regresso nella misura in cui ognuno di essi non abbia già pagato la sua quota. Questo diritto può essere esercitato prima del regresso contro il debitore principale.

³ Il fideiussore che si sia obbligato soltanto nell'opinione, riconoscibile dal creditore, che altri fideiussori si sarebbero obbligati per lo stesso debito insieme con lui, rimane liberato se questa condizione non si

verifichi ovvero se, in seguito, l'uno di quei confideiussori sia dal creditore liberato dalla sua responsabilità o il suo obbligo sia dichiarato nullo. In questo ultimo caso, il giudice può limitarsi, se l'equità lo esige, ad attenuare in modo adeguato la responsabilità del fideiussore.

⁴ Quando più persone abbiano, indipendentemente le une dalle altre, prestato fideiussione per lo stesso debito principale, ognuna risponde della intera somma da essa garantita. Il fideiussore che paga ha peraltro, salvo stipulazione contraria, un diritto di regresso verso gli altri in proporzione delle loro quote.

Art. 498

4. Fideiussore del fideiussore e fideiussore al regresso

¹ Il fideiussore del fideiussore, che si è obbligato verso il creditore per l'adempimento degli obblighi assunti dal primo fideiussore, è responsabile per quest'ultimo come il fideiussore semplice per il debitore principale.

² Il fideiussore al regresso è garante verso il fideiussore, che ha pagato, per il regresso spettante al medesimo verso il debitore principale.

Art. 499

II. Disposizioni comuni

1. Rapporti tra il fideiussore e il creditore
a. Estensione della responsabilità

¹ In tutti i casi, il fideiussore risponde solo fino a concorrenza dell'importo massimo indicato nell'atto di fideiussione.

² Entro questo limite il fideiussore è responsabile, salvo convenzione contraria:

1. per l'ammontare del debito principale come pure per le conseguenze legali della colpa o della mora del debitore principale ma non per il danno derivante dal mancato contratto né per una pena convenzionale, a meno che ciò sia stato esplicitamente stipulato;
2. per le spese degli atti d'esecuzione e di procedura in confronto del debitore principale, in quanto il fideiussore sia stato in tempo debito posto in grado di evitarle mediante soddisfacimento del creditore, come pure, se è il caso, per le spese cagionate dalla consegna di pegni e dal trasferimento di diritti di pegno;
3. per gli interessi convenzionali fino a concorrenza degli interessi annuali in corso e di quelli scaduti d'un anno o, se è il caso, per l'annualità in corso e per quella precedente.

³ A meno che risulti il contrario dal contratto o dalle circostanze, il fideiussore non è responsabile che per gli obblighi del debitore principale sorti posteriormente alla sottoscrizione della fideiussione.

Art. 500

b. Riduzione legale della garanzia

¹ Quando il fideiussore è una persona fisica, la somma garantita diminuisce ogni anno, salvo deroga stipulata fin dal principio o successivamente, del tre per cento e, se il credito è garantito da pegno immobiliare, dell'uno per cento. In ogni caso, l'importo per il quale è tenuta la persona fisica diminuisce almeno nella stessa proporzione del debito.

² Sono eccettuate le fideiussioni, verso la Confederazione o i suoi istituti di diritto pubblico o verso un Cantone, di obbligazioni di diritto pubblico, come dazi, imposte e altre tasse, o di prezzi di trasporto, come pure le fideiussioni per pubblico ufficio o per contratto di lavoro e quelle di debiti d'importo variabile, come contocorrenti, contratti di vendita con consegne successive, o di prestazioni ricorrenti periodicamente.

Art. 501

c. Condizioni del perseguimento del fideiussore

¹ Non si può procedere contro il fideiussore prima della scadenza del debito principale, neppure quando questa sia anticipata per il fallimento del debitore.

² Qualunque sia la specie della fideiussione, il fideiussore può, fornendo garanzie reali, chiedere al giudice di sospendere gli atti esecutivi contro di lui fino a che tutti i pegni siano stati realizzati e un attestato definitivo di carenza di beni sia stato rilasciato contro il debitore principale, o questi abbia concluso un concordato.

³ Se per l'esigibilità del debito principale è richiesto un preavviso da parte del creditore o del debitore principale, il termine non decorre, in confronto del fideiussore, che dal giorno in cui il preavviso gli è comunicato.

⁴ Quando la legislazione straniera, per esempio in materia di traffico di compensazione o di divieto di trasferimento delle divise, sopprime o limita l'obbligo del debitore principale domiciliato all'estero d'eseguire la prestazione, il fideiussore domiciliato nella Svizzera può parimenti prevalersene, a meno che vi abbia rinunciato.

Art. 502

d. Eccezioni

¹ Il fideiussore ha il diritto e l'obbligo di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale o ai suoi eredi che non derivano dall'insolvenza del debitore. Sono riservate la fideiussione d'un debito derivante da un contratto non obbligatorio per il debitore principale a cagione di errore o di incapacità a contrattare, e quella d'un debito prescritto.

² Se il debitore principale rinuncia ad un'eccezione che gli spetta, il fideiussore può nondimeno farla valere.

³ Il fideiussore che tralascia di far valere eccezioni del debitore principale perde il suo diritto di regresso fino a concorrenza dell'importo, per il quale avrebbe potuto liberarsi mediante tali eccezioni, a meno che provi di averle ignorate senza sua colpa.

⁴ Al fideiussore di un debito sprovvisto d'azione perché derivante da giuoco o da scommessa spettano, anche se conosceva il vizio, le stesse eccezioni come al debitore principale.

Art. 503

e. Dovere di diligenza del creditore; suo obbligo di consegnare i pegni e i titoli

¹ Qualora il creditore diminuisca in pregiudizio del fideiussore diritti di pegno, altre garanzie o privilegi che esistevano allorché fu prestata la fideiussione o che egli ha ottenuto in seguito dal debitore principale specialmente per il credito assicurato, la responsabilità del fideiussore è ridotta d'una somma corrispondente, salvo che sia provato che il danno è meno elevato. È riservata l'azione di ripetizione per il di più pagato.

² Trattandosi di fideiussione prestata per pubblico ufficio o per contratto individuale di lavoro, il creditore è inoltre responsabile se per aver omessa la sorveglianza sul lavoratore alla quale era tenuto o la diligenza che si poteva pretendere da lui, il debito sia nato o abbia raggiunto una cifra che altrimenti non si sarebbe verificata.¹⁶⁶

³ Il creditore deve consegnare al fideiussore, che lo paga, i documenti atti all'esercizio dei suoi diritti e dargli le informazioni occorrenti. Egli deve altresì consegnare i pegni e le altre garanzie che esistevano allorché fu prestata la fideiussione o che il debitore principale ha costituito in seguito specialmente per il credito assicurato, oppure fare quanto occorre per il loro trasferimento. Sono riservati i diritti di pegno e di ritenzione poziori a quelli del fideiussore, che spettano al creditore per altri crediti.

⁴ Qualora il creditore ricusi indebitamente di compiere questi atti o si sia spogliato in mala fede o per negligenza grave dei mezzi di prova esistenti o dei pegni e altre garanzie di cui è responsabile, il fideiussore è liberato. Egli può ripetere quanto ha pagato ed esigere il risarcimento del maggior danno.

Art. 504

f. Obbligo del creditore di ricevere il pagamento

¹ Scaduto il debito principale, anche per effetto del fallimento del debitore principale, il fideiussore può esigere in ogni tempo dal creditore che accetti da lui il pagamento. Qualora lo stesso debito sia garantito da più fideiussori, il creditore è obbligato a ricevere anche un

¹⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. II art. 1 n. 12 della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972 (in fine al presente Codice, disp. fin. e trans. tit. X).

pagamento parziale, purché questo rappresenti almeno la quota che spetta al fideiussore offerente.

² Il fideiussore è liberato qualora il creditore ricusi indebitamente il pagamento. In questo caso, la responsabilità dei confideiussori solidali resta diminuita dell'importo della sua quota.

³ Il fideiussore può, anche prima della scadenza del debito principale, soddisfare il creditore, se questi è disposto ad accettare. Egli non può peraltro esercitare il suo diritto di regresso verso il debitore principale prima che il debito sia scaduto.

Art. 505

g. Obbligo di ragguagliare il fideiussore e di notificare il credito nel fallimento e nel concordato del debitore

¹ Quando il debitore principale è in ritardo di sei mesi nel pagamento di capitale, dell'interesse per un semestre o di un ammortamento annuo, il creditore deve avvertirne il fideiussore. A richiesta, egli deve in ogni tempo informarlo dello stato del debito principale.

² Se il debitore principale è dichiarato in fallimento o domanda un concordato, il creditore deve notificare il suo credito e fare tutto ciò che si può ragionevolmente esigere da lui per la tutela dei suoi diritti. Egli deve avvertire il fideiussore del fallimento e della moratoria, non appena ne abbia notizia.

³ Il creditore che ometta di compiere uno di questi atti perde le sue azioni contro il fideiussore fino a concorrenza del danno che al fideiussore fosse derivato da tale omissione.

Art. 506

2. Rapporti tra il fideiussore e il debitore principale
a. Diritto a garanzie e alla liberazione

Il fideiussore può esigere garanzie dal debitore principale e, se il debito è scaduto, esigere la liberazione:

1. se il debitore principale viola le stipulazioni con esso concluse e specialmente se non mantiene la promessa di liberarlo entro un certo termine;

2. se il debitore principale cade in mora o, trasferendo il suo domicilio in un altro Stato, rende notevolmente più difficile di procedere giuridicamente contro di lui;

3. se per il peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale, o per la svalutazione di garanzie, ovvero per colpa del debitore principale, il rischio del fideiussore è diventato notevolmente maggiore di quando fu prestata la fideiussione.

Art. 507

b. Diritto di regresso del fideiussore
aa. In generale

¹ Il fideiussore è surrogato nei diritti del creditore fino a concorrenza della somma che gli ha pagato. Egli può esercitarli non appena il debito sia scaduto.

² Nei diritti di pegno e nelle altre garanzie del credito assicurato tuttavia, egli è surrogato solo, salvo convenzione contraria, se esistevano allorché fu prestata la fideiussione o se sono state costituite in seguito dal debitore principale specialmente per il detto credito. Se il fideiussore, avendo pagato solo parzialmente, non è surrogato che in una parte d'un diritto di pegno, la porzione che rimane al creditore prevale a quella del fideiussore.

³ Sono riservate le speciali azioni ed eccezioni che derivano dal rapporto giuridico esistente fra fideiussore e debitore principale.

⁴ Quando un pegno costituito per il credito assicurato è realizzato o quando il proprietario del pegno paga spontaneamente, questi non può esercitare il regresso contro il fideiussore che se così è stato convenuto tra chi costituì il pegno e il fideiussore o se il pegno è stato costituito successivamente da un terzo.

⁵ La prescrizione del diritto di regresso del fideiussore decorre dal momento in cui questi ha soddisfatto il creditore.

⁶ Il fideiussore non ha alcun diritto di regresso contro il debitore principale quando ha pagato un debito sprovvisto di azione o non obbligatorio per il debitore principale a cagione di errore o di incapacità a contrattare. Se però egli ha garantito un debito prescritto per mandato del debitore principale, questi è responsabile verso il fideiussore secondo le regole del mandato.

Art. 508

bb. Obbligo di
notifica del
fideiussore

¹ Il fideiussore che paga il debito principale o una parte di esso deve informarne il debitore.

² Il fideiussore perde il suo diritto di regresso qualora ometta di fare questa notifica e il debitore principale paghi una seconda volta ignorando e potendo ignorare il pagamento già eseguito.

³ È riservata l'azione per indebito arricchimento contro il creditore.

Art. 509

C. Fine della
fideiussione
I. Per effetto
della legge

¹ Con l'estinzione del debito principale per qualsiasi causa, il fideiussore è liberato.

² Se però la qualità di debitore principale e quella di fideiussore si trovano riunite nella medesima persona, il creditore conserva i vantaggi particolari che gli conferisce la fideiussione.

³ Ogni fideiussione prestata da una persona fisica si estingue allo spirare del termine di venti anni dalla sua costituzione. Sono eccettuate le fideiussioni, verso la Confederazione o i suoi istituti di diritto pubblico o verso un Cantone, di obbligazioni di diritto pubblico, come dazi, imposte e altre tasse, o di prezzi di trasporto, come pure le fideiussioni

per pubblico ufficio o per contratto di lavoro e quelle di prestazioni ricorrenti periodicamente.

⁴ Durante l'ultimo anno di questo termine, la fideiussione può essere fatta valere anche se essa fu prestata per un termine più lungo, a meno che il fideiussore l'abbia precedentemente prorogata o l'abbia sostituita con una nuova fideiussione.

⁵ La proroga può essere concessa mediante una dichiarazione scritta del fideiussore per un nuovo periodo di dieci anni al massimo. Per essere valida, questa dichiarazione deve però essere fatta al più presto un anno prima dello spirare della fideiussione.

⁶ Qualora il debito sia scaduto meno di due anni avanti l'estinzione della fideiussione e il creditore non abbia potuto disdirlo per una data anteriore, il fideiussore può qualunque sia la specie della fideiussione, essere perseguito senza che si sia proceduto in precedenza contro il debitore principale o sui pegni. Il fideiussore può, dal canto suo, esercitare il suo diritto di regresso verso il debitore principale già prima della scadenza del debito principale.

Art. 510

II. Fideiussione a termine; recesso

¹ Il fideiussore che ha garantito un debito futuro può, fintanto che il debito non sia ancora nato, revocare in ogni tempo la sua fideiussione mediante una dichiarazione scritta al creditore, qualora le condizioni finanziarie del debitore principale siano notevolmente peggiorate dal giorno in cui egli ha sottoscritto la fideiussione ovvero siano risultate in seguito peggiori di quanto il fideiussore avesse in buona fede ammesso. La fideiussione per pubblico ufficio o per contratto di lavoro non può più essere revocata dopo avvenuta la nomina o l'assunzione.

² Il fideiussore deve risarcire il danno che il creditore ha sofferto per aver prestato fede alla fideiussione.

³ Se la fideiussione fu stipulata soltanto per un determinato tempo, cessa l'obbligo del fideiussore, qualora, entro quattro settimane dallo spirare del termine, il creditore non faccia valere in via giuridica il suo credito e non prosegua gli atti senza rilevante interruzione.

⁴ Qualora a questo momento il debito non sia scaduto, il fideiussore può liberarsi solo fornendo garanzie reali.

⁵ Non facendolo egli, la fideiussione sussiste come se fosse stata stipulata fino alla scadenza del debito principale; è riservata tuttavia la disposizione sulla durata massima della fideiussione.

Art. 511

III. Fideiussione
senza termine

¹ Se la fideiussione fu stipulata a tempo indeterminato¹⁶⁷ e il debito principale è scaduto, il fideiussore può pretendere che il creditore, entro il termine di quattro settimane, faccia valere in via giuridica il suo credito contro il debitore principale, inizi la realizzazione dei pegni ancora esistenti e prosegua gli atti senza rilevante interruzione, semprché il perseguimento del fideiussore sia subordinato a tali condizioni.

² Quando si tratti di un debito, la cui scadenza possa essere determinata dalla disdetta del creditore, il fideiussore, un anno dopo prestata la fideiussione, può pretendere che il creditore dia la disdetta e, giunta la scadenza, proceda come nel capoverso precedente.

³ Se il creditore non acconsente a tale richiesta, il fideiussore rimane liberato.

Art. 512

IV. Fideiussione
per pubblico
ufficio e per con-
tratto di lavoro

¹ La fideiussione prestata a tempo indeterminato per un pubblico ufficio può essere disdetta per la fine di ogni periodo di nomina mediante preavviso di un anno.

² Se il periodo di nomina non è determinato, il fideiussore può, mediante preavviso di un anno, dare la disdetta per la fine di ogni quadriennio, incominciando dal giorno dell'entrata in funzione.

³ Nelle fideiussioni senza termine per contratti di lavoro, il fideiussore ha lo stesso diritto di disdetta come in materia di fideiussioni senza termine per pubblici uffici.

⁴ Sono riservate le convenzioni contrarie.

Titolo ventesimoprimo: Del giuoco e della scommessa**Art. 513**

A. Credito
senza azione

¹ Pel pagamento di un debito di giuoco o di scommessa non si accorda azione veruna.

² Lo stesso vale anche per i mutui e le anticipazioni fatte scientemente a scopo di giuoco o di scommessa, come pure per contratti differenziali e per quei contratti a termine sopra merci o valori di borsa, che abbiano i caratteri di un giuoco o di una scommessa.

¹⁶⁷ RU 1958 748

Art. 514

B. Ricognizione di debito e pagamento volontario

¹ Se chi gioca o scommette, per coprire l'ammontare del giuoco o della scommessa, firmi una ricognizione di debito od una obbligazione cambiaria, queste non avranno valore nonostante ne sia avvenuta la consegna, riservati i diritti di terzi di buona fede relativamente alle cartevalori.

² Non può ripetersi quanto è stato pagato volontariamente a meno che la regolare esecuzione del giuoco o della scommessa non sia venuta a mancare per caso fortuito o pel fatto del ricevente o siavi stata frode da parte del medesimo.

Art. 515

C. Lotterie ed estrazioni a sorte

¹ Dalle lotterie od estrazioni a sorte non nasce azione veruna se non quando siano state autorizzate dall'autorità competente.

² In difetto di tale autorizzazione, si applicano per analogia le disposizioni sui debiti di giuoco.

³ Alle lotterie od estrazioni a sorte autorizzate all'estero è accordata nella Svizzera protezione, solo quando la competente autorità svizzera abbia permesso la vendita dei biglietti.

Art. 515^a¹⁶⁸

D. Gioco nelle case da gioco, prestiti delle case da gioco

I giochi d'azzardo nelle case da gioco danno luogo a pretese deducibili in giudizio per quanto la casa da gioco sia stata approvata dall'autorità competente.

Titolo ventesimosecondo: Della rendita vitalizia e del vitalizio

Art. 516

A. Contratto di rendita vitalizia
I. Oggetto

¹ La rendita vitalizia può essere costituita sulla vita del creditore, del debitore o di un terzo.

² In difetto di una precisa stipulazione, essa si ritiene costituita sulla vita del creditore.

³ Se fu costituita sulla vita del debitore o di un terzo, passa agli eredi del creditore, salvo stipulazione in contrario.

Art. 517

II. Forma

Per la validità del contratto di rendita vitalizia si richiede l'atto scritto.

¹⁶⁸ Introdotto dal n. 5 dell'all. della LF del 18 dic. 1998 sulle case da gioco, in vigore dal 1° apr. 2000 (RS 935.52).

Art. 518

III. Diritti del
creditore
1. Esercizio del
diritto

¹ Salvo patto in contrario, la rendita vitalizia deve essere pagata per semestri e anticipatamente.

² Se la persona, sulla cui vita il vitalizio è costituito, muore prima che scada il periodo pel quale la rendita dev'essere anticipatamente pagata, è dovuto tutto l'importo.

³ Se il debitore della rendita cade in fallimento, il creditore potrà pretendere un capitale eguale a quello, che si richiederebbe al momento della dichiarazione di fallimento per la costituzione di un'eguale rendita vitalizia presso un accreditato istituto di assicurazioni.

Art. 519

2. Cedibilità ¹⁶⁹

¹ Il creditore della rendita vitalizia può ceder l'esercizio dei suoi diritti salvo patto in contrario.

² ...¹⁷⁰

Art. 520

IV. Rendite vitalizie secondo la legge sul contratto di assicurazione

Le disposizioni di questa legge sul contratto di rendita vitalizia non si applicano ai contratti di rendita vitalizia regolati dalla legge federale del 2 aprile 1908¹⁷¹ sul contratto di assicurazione, salvo quanto è prescritto circa la pignorabilità della rendita.

Art. 521

B. Vitalizio
I. Definizione

¹ Il contratto di vitalizio è quello con cui una parte si obbliga a trasferire all'altra una sostanza o determinati beni e questa a procacciarle il mantenimento e l'assistenza vita sua durante.

² Se il debitore del vitalizio è istituito erede dal costituente, l'atto è regolato dalle disposizioni sul contratto successorio.

Art. 522

II. Costituzione
1. Forma

¹ Il contratto di vitalizio richiede per la sua validità la forma prescritta pel contratto successorio, ancorché non sia collegato con una istituzione di erede.

² Ove il contratto sia concluso con un istituto riconosciuto dallo Stato alle condizioni approvate dall'autorità competente, basta ch'esso sia convenuto in forma scritta.

¹⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. alla LF del 16 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1995** 1227 1307; FF **1991** III 1).

¹⁷⁰ Abrogato dal n. 6 dell'all. alla LF del 16 dic. 1995 (RU **1995** 1227; FF **1991** III 1).

¹⁷¹ RS **221.229.1**

Art. 523

2. Garanzia Il costituente che trasferì al debitore un fondo ha sul medesimo l'ipoteca legale del venditore a garanzia delle sue pretese.

Art. 524

- III. Oggetto
- 1 Chi ha costituito il vitalizio entra a far parte della comunione domestica del debitore, il quale è tenuto alle prestazioni che quegli può equamente attendersi secondo il valore di quanto egli ha dato e le condizioni nelle quali ha sino allora vissuto.
 - 2 Il debitore è tenuto a fornirgli vitto e alloggio in modo conveniente ed in caso di malattia gli deve la necessaria assistenza e cura medica.
 - 3 Gli istituti di vitalizio possono coll'approvazione dell'autorità competente determinare tali prestazioni nel loro regolamento interno come norma contrattuale obbligatoria per tutti.

Art. 525

- IV. Contestazione e riduzione
- 1 Il contratto di vitalizio può essere impugnato da quelle persone che hanno un diritto legale agli alimenti verso il costituente, qualora questi col contratto stesso si sottragga alla possibilità di adempiere il suo obbligo.
 - 2 Invece di sciogliere il contratto, il giudice può obbligare il debitore del vitalizio a prestare gli alimenti agli aventi diritto, compensando questa prestazione con ciò che egli deve per contratto al costituente.
 - 3 Sono riservate l'azione di riduzione spettante agli eredi e la azione revocatoria dei creditori.

Art. 526

- V. Scioglimento
1. Disdetta
- 1 Il contratto di vitalizio può in ogni tempo esser disdetto dall'uno dall'altro contraente, col preavviso di sei mesi, quando le loro prestazioni convenzionali avessero un valore notevolmente ineguale, e colui che riceve la maggiore prestazione non possa dimostrare la intenzione dell'altro di fare una donazione.
 - 2 Il rapporto tra il capitale e la rendita vitalizia sarà in questo caso calcolato secondo le norme di un accreditato istituto di assicurazioni.
 - 3 Le prestazioni fatte sino al momento della risoluzione del contratto sono restituite, salvo compensazione del loro valore in capitale ed interessi.

Art. 527

2. Recesso unilaterale
- 1 Così il costituente come il debitore del vitalizio possono unilateralmente recedere dal contratto, quando a seguito della violazione degli

obblighi contrattuali lo stesso sia diventato incomportabile, o quando per altri motivi gravi la sua continuazione sia diventata impossibile od eccessivamente onerosa.

² Essendo sciolto il contratto per una di tali cause, la parte in colpa, oltre alla restituzione delle prestazioni ricevute, deve pagare alla parte senza colpa una congrua indennità.

³ Il giudice, invece di sciogliere completamente il contratto, può limitarsi ad istanza di una parte o d'ufficio a far cessare la comunione domestica ed attribuire invece al costituente una rendita vitalizia.

Art. 528

3. Morte del debitore

¹ Alla morte del debitore, il costituente può pretendere entro il termine di un anno lo scioglimento del contratto.

² In questo caso egli può far valere contro gli eredi un credito eguale a quello che gli competerebbe nel fallimento del debitore.

Art. 529

VI. Incedibilità e realizzazione in caso di esecuzione

¹ Il credito del costituente non è trasferibile.

² Nel fallimento del debitore il credito del costituente è ammesso per l'importo, col quale potrebbesi acquistare presso un accreditato istituto di assicurazioni una rendita vitalizia corrispondente al valore della prestazione.

³ In caso di esecuzione contro il debitore il costituente può partecipare al pignoramento per il suo credito senza preventiva esecuzione.

Titolo ventesimoterzo: Della società semplice

Art. 530

A. Definizione

¹ La società è un contratto, col quale due o più persone si riuniscono per conseguire con forze o mezzi comuni uno scopo comune.

² È società semplice, nel senso di questo titolo, quella che non presenta i requisiti speciali di un'altra società prevista dalla legge.

Art. 531

B. Rapporti dei soci fra loro
I. Quote

¹ Ogni socio deve conferire una quota consistente in denaro, in cose, in crediti o nel lavoro.

² Salvo patto contrario, i soci devono conferire quote eguali, la cui specie e l'ammontare sono determinati dallo scopo della società.

³ Circa i rischi e l'obbligo della garanzia si applicano per analogia le regole del contratto di locazione se il socio conferisce l'uso di una cosa, e quelle del contratto di vendita se ne conferisce la proprietà.

Art. 532

II. Guadagni e perdite
1. Partecipazione dei guadagni

Ogni socio è tenuto a far parte agli altri soci dei guadagni, che per loro natura spettano alla società.

Art. 533

2. Riparto dei guadagni e delle perdite

¹ In difetto di patto speciale, ogni socio ha una parte eguale nei guadagni e nelle perdite, senza riguardo alla specie e all'ammontare della sua quota.

² Se fu determinata soltanto la parte nei guadagni o soltanto la parte nelle perdite, siffatta determinazione vale per gli uni e per le altre.

³ Si può validamente stipulare che il socio, il quale deve conferire allo scopo comune il proprio lavoro, sia esonerato da ogni partecipazione nelle perdite, pur avendo parte nei guadagni.

Art. 534

III. Deliberazioni sociali

¹ Le deliberazioni sociali si prendono soltanto col consenso di tutti i soci.

² Se a termini del contratto basta la maggioranza dei voti, questa si computa secondo il numero delle persone.

Art. 535

IV. Amministrazione della società

¹ La facoltà di amministrare spetta a tutti i soci, a meno che il contratto od una deliberazione sociale non l'abbia conferita esclusivamente ad uno o più soci, oppure ad una terza persona.

² Se la facoltà di amministrare spetta a tutti o a più soci, ciascuno di essi può agire senza il concorso degli altri, ma ciascun socio amministratore ha il diritto d'impedire l'atto, facendovi opposizione prima che sia compiuto.

³ È necessario il consenso di tutti i soci per conferire una procura generale e per fare atti eccedenti la sfera ordinaria degli affari sociali, a meno che non siavi pericolo nel ritardo.

Art. 536

V. Responsabilità fra soci
1. Divieto di concorrenza

Nessun socio può fare per proprio conto affari, che possano frustrare o pregiudicare lo scopo della società.

Art. 537

2. Spese, obbligazioni e prestazioni dei soci

¹ I soci sono responsabili delle spese fatte e delle obbligazioni assunte da uno di essi negli affari della società nonché delle perdite derivate direttamente dalla sua amministrazione o dai rischi inseparabili dalla medesima.

² Il socio può pretendere gli interessi sulle somme anticipate dal giorno in cui l'anticipazione fu fatta.

³ Non ha invece alcun diritto a speciale compenso per le sue prestazioni personali.

Art. 538

3. Misura della diligenza

¹ Ogni socio deve usare negli affari della società quella diligenza e quella cura, che suole adoperare nei propri.

² Egli è responsabile verso gli altri soci dei danni cagionati per sua colpa, senza che possa compensarli cogli utili procacciati alla società mediante la sua diligenza in altri casi.

³ Il socio amministratore, che percepisce un compenso per la sua prestazione, è responsabile secondo le norme del mandato.

Art. 539

VI. Revoca e limitazione della facoltà di amministrare

¹ La facoltà di amministrare conferita nel contratto di società ad un socio non può, senza gravi motivi, essere revocata né limitata dagli altri soci.

² Quando concorrano gravi motivi, la revoca può farsi da ogni altro socio anche nel caso in cui il contratto di società disponesse diversamente.

³ Se ritiene concorrere un grave motivo specialmente allora che l'amministratore siasi reso colpevole di grave violazione dei propri doveri o sia divenuto incapace di ben amministrare.

Art. 540

VII. Soci autorizzati e non autorizzati ad amministrare
1. In genere

¹ Salve le disposizioni in contrario contenute in questo titolo o nel contratto di società, si applicano le regole del mandato ai rapporti dei soci amministratori cogli altri soci.

² Al socio che, non autorizzato ad amministrare, agisca nell'interesse della società, ed al socio amministratore, che ecceda le sue facoltà, si applicano le regole della gestione d'affari senza mandato.

2. Diritto
d'informarsi
degli affari
sociali

Art. 541

¹ Il socio escluso dall'amministrazione ha diritto d'informarsi personalmente dell'andamento degli affari sociali, di ispezionare i libri commerciali e le carte della società e di estrarne per proprio uso un prospetto sullo stato del patrimonio sociale.

² È nullo ogni patto contrario.

VIII. Ammissione
di nuovi soci
e partecipazione
a terzi

Art. 542

¹ Nessun socio può, senza il consenso degli altri, ammettere un terzo nella società.

² Il terzo, cui un socio accorda una partecipazione o fa cessione della propria quota, non diventa per questo socio degli altri soci, e specialmente non acquista il diritto di prendere visione degli affari della società.

C. Rapporti dei
soci coi terzi
I.
Rappresentanza

Art. 543

¹ Ove un socio tratti con un terzo per conto della società, ma in proprio nome, egli solo diventa creditore o debitore in confronto del terzo.

² Ove un socio tratti con un terzo in nome della società o di tutti i soci, gli altri soci non diventano creditori o debitori in confronto del terzo, se non in conformità alle disposizioni sulla rappresentanza.

³ La facoltà di rappresentare la società o tutti i soci verso i terzi si presume nel singolo socio, tosto che gli sia conferita l'amministrazione.

II. Effetti della
rappresentanza

Art. 544

¹ Gli oggetti, i diritti reali ed i crediti trasferiti alla società od acquistati per essa appartengono ai singoli soci in comune, a norma del contratto di società.

² I creditori di un socio non possono far valere i loro diritti che sulla quota sociale del loro debitore, riservata ogni diversa disposizione del contratto di società.

³ Ove i soci abbiano collettivamente assunto delle obbligazioni verso un terzo, trattando insieme personalmente, o per mezzo di rappresentanza, sono responsabili in solido, salvo patto contrario.

D. Fine della
società
I. Cause di
scioglimento
1. In genere

Art. 545

¹ La società si scioglie:

1. pel conseguimento dello scopo per cui fu costituita o per la impossibilità di conseguirlo;
2. per la morte di uno dei soci, a meno che non sia stato anteriormente convenuto che la società continui con gli eredi;

3. per realizzazione a seguito di pignoramento di una quota sociale, o per fallimento od interdizione di un socio;
4. per il consenso reciproco;
5. per lo spirare del termine stabilito;
6. per la disdetta da parte di un socio, se così fu convenuto nel contratto di società, o se la società fu conchiusa per un tempo indeterminato o per la vita di un socio;
7. per sentenza del giudice, in caso di scioglimento per motivi gravi.

² Per motivi gravi, lo scioglimento d'una società può domandarsi anche prima dello spirare del termine convenuto, e senza preavviso quando la società sia stipulata per un tempo indeterminato.

Art. 546

2. Società a tempo indeterminato

¹ Se la società fu conchiusa per un tempo indeterminato o per la vita d'uno dei soci, ognuno di essi può, col preavviso di sei mesi, disdire il contratto.

² La disdetta deve però essere data in buona fede e non intempestivamente, e se i conti si chiudono d'anno in anno, la disdetta non potrà darsi che per la fine di un esercizio annuale.

³ Se la società dopo lo spirare del termine stabilito viene continuata tacitamente, si ritiene rinnovata per un tempo indeterminato.

Art. 547

II. Effetti dello scioglimento sull'amministrazione

¹ Quando il contratto sia sciolto altrimenti che per disdetta, la facoltà di amministrare conferita ad un socio sussiste a suo favore finché egli abbia conosciuto lo scioglimento o lo avrebbe potuto conoscere usando la debita diligenza.

² Se la società è sciolta per la morte di un socio, l'erede del socio defunto deve darne immediato avviso agli altri soci e continuare di buona fede fino a nuovo provvedimento la gestione degli affari che al defunto incombevano.

³ Anche gli altri soci devono continuare nello stesso modo la provvisoria gestione degli affari.

Art. 548

III. Liquidazione
1. Dei conferimenti

¹ Nella liquidazione alla quale i soci devono procedere dopo lo scioglimento della società, il socio, che ha conferito la proprietà di una cosa, non riprende la cosa stessa.

² Egli ha però diritto al prezzo pel quale fu ricevuta.

³ Ove questo non sia stato convenzionalmente determinato, egli può pretendere il valore delle cose al tempo in cui vennero conferite.

Art. 549

2. Riparto del guadagno e della perdita

¹ Se, dedotti i debiti sociali, rimborsate ai singoli soci le anticipazioni e le spese, e restituite le quote conferite, resta un avanzo, questo deve ripartirsi fra i soci come guadagno.

² Se, pagati i debiti e rimborsate le anticipazioni e le spese, il patrimonio sociale non è sufficiente a restituire le quote conferite, i soci dovranno sopportare la deficienza come perdita.

Art. 550

3. Modo della liquidazione

¹ La liquidazione dopo lo scioglimento della società dev'essere fatta insieme da tutti i soci, compresi quelli che erano esclusi da ogni ingerenza amministrativa.

² Però se il contratto di società riguardava soltanto dei singoli determinati affari, che un socio doveva fare in nome proprio per conto della società, questo socio dovrà compierli da solo anche dopo lo scioglimento della medesima, rendendone conto agli altri soci.

Art. 551

IV. Responsabilità verso i terzi

Lo scioglimento della società non altera le obbligazioni assunte verso i terzi.

Parte terza: Delle società commerciali e della società cooperativa¹⁷²

Titolo ventesimoquarto: Della società in nome collettivo

Capo primo: Nozione e costituzione

Art. 552

A. Società che esercitano un'impresa commerciale

¹ La società in nome collettivo è quella nella quale due o più persone fisiche, senza limitare la loro responsabilità verso i creditori sociali, si riuniscono allo scopo di esercitare sotto una ditta comune un commercio, un'industria od altra impresa in forma commerciale.

² I soci devono far iscrivere la società nel registro di commercio.

¹⁷² Nuovo testo giusta la LF del 18 dic. 1936, in vigore dal 1° lug. 1937 (RU 53 189; FF 1931 539, 1932 201). Vedi le disp. fin. e trans. tit. XXIV-XXXIII, alla fine del presente Codice.

B. Società che non esercitano un'impresa commerciale

Art. 553

Se siffatta società non esercita un'impresa in forma commerciale, essa esiste come società in nome collettivo solo dal momento in cui si fa iscrivere nel registro commercio.

C. Iscrizione nel registro di commercio

I. Luogo e contenuto

Art. 554

¹ La società dev'essere iscritta nel registro di commercio del luogo in cui ha la sua sede.

² L'iscrizione deve contenere:

1. il nome, il domicilio e la cittadinanza di ciascun socio;
2. la ditta sociale e il luogo in cui la società ha la sua sede;
3. il tempo in cui la società comincia;
4. la menzione d'ogni disposizione che limitasse la facoltà di rappresentare la società.

II. Rappresentanza

Art. 555

Delle disposizioni riguardanti la facoltà di rappresentare la società, possono essere menzionate nel registro di commercio solo quelle che la limitano ad un socio o a parecchi soci singolarmente o ad un socio in comune con altri soci o con procuratori.

III. Requisiti formali

Art. 556

¹ La notificazione per l'iscrizione e quella per ogni mutazione dei dati iscritti devono essere firmate personalmente da tutti i soci davanti all'ufficio del registro di commercio o prodotte per iscritto con le firme autenticate.

² I soci incaricati di rappresentare la società devono fare personalmente davanti all'ufficio del registro di commercio la firma sociale e la propria o produrle entrambe autenticate.

Capo secondo: Rapporti dei soci tra loro

A. Libertà contrattuale. Riferimento alle norme sulla società semplice

Art. 557

¹ I rapporti dei soci tra loro sono regolati anzitutto dal contratto di società.

² In mancanza di appositi patti, si applicano le disposizioni riguardanti la società semplice, salvo le modificazioni portate dagli articoli seguenti.

B. Conto dei profitti e delle perdite

Art. 558

¹ Per ogni esercizio annuale e in conformità sia del conto dei profitti e delle perdite sia del bilancio, saranno determinati gli utili o le perdite e sarà calcolata la parte spettante ad ogni socio.

² Potrà abbuonarsi ad ogni socio in conformità del contratto l'interesse della sua quota nel patrimonio sociale, anche se essa fosse diminuita in conseguenza di perdite verificatesi nell'esercizio annuale. In mancanza di patto contrario, l'interesse sarà del quattro per cento.

³ L'onorario stabilito contrattualmente per il lavoro d'un socio è considerato come un debito sociale nella determinazione degli utili e delle perdite.

C. Diritto agli utili, agli interessi ed all'onorario

Art. 559

¹ Ogni socio ha diritto di ritirare dalla cassa sociale gli utili, gli interessi e l'onorario dell'esercizio annuale scaduto.

² Gli interessi e l'onorario possono essere ritirati già durante l'esercizio annuale, in quanto il contratto lo preveda; gli utili, invece, solo dopo l'allestimento del bilancio.

³ In quanto un socio non ritiri gli utili, gli interessi e l'onorario ai quali ha diritto, la sua quota sarà, dopo l'allestimento del bilancio, accresciuta del loro importo, purché nessuno degli altri soci faccia opposizione.

D. Perdite

Art. 560

¹ Se in conseguenza di perdite fu diminuita una quota nel patrimonio sociale, il socio ha diritto al pagamento dell'onorario e degli interessi della quota ridotta; egli non può ritirare parte alcuna di utili finché la sua quota non sia reintegrata.

² Nessun socio è tenuto ad elevare la sua quota ad una somma superiore a quella determinata dal contratto, né ad integrarla se fu diminuita in conseguenza di perdite.

E. Divieto di concorrenza

Art. 561

Nel ramo di commercio della società, un socio non può, senza il consenso degli altri, fare operazioni per conto proprio o per conto di un terzo, né prender parte ad un'altra impresa come socio illimitatamente responsabile, come accomandante o come socio di una società a garanzia limitata.

Capo terzo: Rapporti della società coi terzi

Art. 562

A. In genere La società può, sotto la sua ditta, acquistare diritti, vincolarsi, stare in giudizio come attrice e come convenuta.

Art. 563

B. Rappresentanza
I. Regola fondamentale Se il registro di commercio non contiene iscrizioni in contrario, i terzi di buona fede hanno diritto di supporre che ogni socio abbia facoltà di rappresentare la società.

Art. 564

II. Estensione ¹ I soci autorizzati a rappresentare la società possono fare in nome di essa tutti gli atti conformi al fine della medesima.
² Ogni clausola, che limitasse l'estensione di questo diritto di rappresentanza, non ha effetto in confronto dei terzi di buona fede.

Art. 565

III. Revoca ¹ La facoltà di rappresentanza, che spetta ad un socio, può essere revocata per motivi gravi.
² Ad istanza d'un socio che renda verosimile l'esistenza di siffatti motivi, il giudice può, qualora siavi pericolo nel ritardo, revocare provvisoriamente le facoltà di rappresentanza. Questa decisione dev'essere iscritta nel registro di commercio.

Art. 566

IV. Procura e mandato commerciale Per la nomina d'un procuratore o d'un rappresentante preposto all'esercizio di tutto lo stabilimento è necessario il consenso di tutti i soci autorizzati a rappresentare la società; invece, ciascuno di essi può revocare efficacemente in confronto dei terzi la procura o siffatto mandato.

Art. 567

V. Negozi giuridici e responsabilità per atti illeciti ¹ La società acquista diritti e si vincola per i negozi giuridici fatti in suo nome da uno dei soci autorizzati a rappresentarla.
² Basta che l'intenzione di fare il negozio in nome della società risulti dalle circostanze.
³ La società risponde del danno cagionato da un socio con atti illeciti commessi nell'esercizio d'incombenze sociali.

Art. 568

C. Condizione
dei creditori
della società

1 I soci sono responsabili solidalmente e coll'intero loro patrimonio di tutte le obbligazioni della società.

I. Responsabilità
dei soci

2 Ogni patto contrario tra i soci non ha effetto per i terzi.

3 Il singolo socio non può tuttavia, anche dopo la sua uscita dalla società, essere convenuto personalmente per un debito sociale se non quando sia fallito oppure la società sia stata sciolta o inutilmente escussa. Rimane riservata la responsabilità del socio che abbia prestato fideiussione solidale per un'obbligazione della società.

Art. 569

II. Responsabilità
di nuovi soci

1 Chi entra a far parte di una società in nome collettivo è responsabile, coll'intero suo patrimonio e in solido con gli altri soci, anche delle obbligazioni della società anteriormente nate.

2 Ogni patto contrario tra i soci non ha effetto per i terzi.

Art. 570

III. Fallimento
della società

1 I creditori della società hanno diritto di essere pagati sul patrimonio sociale, ad esclusione dei creditori personali dei singoli soci.

2 I soci non possono concorrere nel fallimento della società come creditori delle quote da essi conferite e degli interessi correnti; possono, invece, far valere i crediti che hanno per interessi scaduti, per onorario e per spese fatte nell'interesse della società.

Art. 571

IV. Fallimento
della società e
dei soci

1 Il fallimento della società non produce quello dei singoli soci.

2 Parimente fallimento dei singoli soci non produce quello della società.

3 I diritti dei creditori della società nel fallimento del singolo socio sono determinati dalle disposizioni della legge federale dell'11 aprile 1889¹⁷³ sulla esecuzione e sul fallimento.

Art. 572

D. Condizione
dei creditori
personali di un
socio

1 I creditori personali di un socio non hanno azione sul patrimonio sociale per ottenere pagamento o garanzia.

2 Essi non possono procedere ad atti esecutivi se non sulle somme alle quali il socio ha diritto per interessi, per onorario e per utili, e sulla quota che gli spetta nella liquidazione.

Art. 573

E. Compensazione

¹ Il debitore della società non può compensare i crediti di questa con i crediti ch'egli ha contro un singolo socio.

² Parimente un socio non può opporre in compensazione al proprio creditore un credito della società.

³ Invece, se un creditore della società è ad un tempo debitore personale di un socio, la compensazione è opponibile sia all'uno sia all'altro, purché il socio possa essere convenuto personalmente per un debito sociale.

Capo quarto: Scioglimento della società e uscita dei soci**Art. 574**

A. In genere

¹ La società in nome collettivo è sciolta per la dichiarazione del suo fallimento. Nel rimanente valgono per il suo scioglimento le disposizioni riguardanti la società semplice, in quanto non siano modificate dal presente titolo.

² Lo scioglimento della società, eccetto che avvenga per fallimento, dev'essere notificato dai soci per l'iscrizione nel registro di commercio.

³ Quando sia proposta l'azione di scioglimento della società, il giudice può, ad istanza d'una parte, ordinare misure provvisoriali.

Art. 575

B. Scioglimento ad istanza di creditori d'un socio

¹ Qualora un socio sia dichiarato in fallimento, l'amministrazione di questo può, previa diffida di sei mesi almeno, chiedere lo scioglimento della società, anche se la medesima fu costituita a tempo determinato.

² Lo stesso diritto spetta al creditore di un socio, quando abbia pignorato la quota che spetta a quest'ultimo nella liquidazione.

³ La società o gli altri soci possono sempre evitare gli effetti di tale diffida mediante il soddisfacimento della massa o del creditore procedente, finché lo scioglimento non sia stato iscritto nel registro di commercio.

Art. 576C. Uscita di soci
I. Convenzione

Se prima dello scioglimento siasi pattuito che, nonostante l'uscita di uno o più soci, la società abbia a continuare tra gli altri, la società cessa soltanto per gli uscenti e continua per gli altri con tutti i diritti ed i vincoli di prima.

- Art. 577**
- II. Esclusione pronunciata dal giudice
- Qualora lo scioglimento della società potesse essere chiesto per motivi gravi riguardanti precipuamente la persona di un socio o di più soci, il giudice può pronunciare la loro esclusione, ordinando il rimborso di quanto loro spetta nel patrimonio sociale, purché la esclusione sia proposta da tutti gli altri soci.
- Art. 578**
- III. Esclusione decisa dagli altri soci
- Qualora un socio sia dichiarato in fallimento o, la sua quota nella decisa dagli altri liquidazione essendo stata pignorata da un creditore, questi chiedi lo scioglimento della società, gli altri soci possono escludere il fallito o l'escusso, rimborsando quanto gli spetti nel patrimonio sociale.
- Art. 579**
- IV. Quando vi siano due soci
- ¹ Quando vi siano soltanto due soci, quegli tra essi che non ha dato alcun motivo allo scioglimento può, nelle medesime circostanze, continuare l'impresa per conto proprio, rimborsando all'altro quanto gli spetta nel patrimonio sociale.
- ² Lo stesso può ordinarsi dal giudice, quando lo scioglimento sia chiesto per un motivo grave riguardante precipuamente la persona di uno dei soci.
- Art. 580**
- V. Somma dovuta al socio uscente
- ¹ La somma dovuta al socio uscente è determinata mediante convenzione.
- ² Se il contratto di società non contiene su ciò alcuna disposizione e le parti non possono venire a un accordo, il giudice determina siffatta somma, tenendo conto della situazione patrimoniale della società al momento dell'uscita e della colpa che il socio uscente potesse aver commesso.
- Art. 581**
- VI. Iscrizione
- L'uscita di un socio e la continuazione dell'impresa da parte di un singolo socio devono essere iscritte nel registro di commercio.

Capo quinto: Liquidazione

Art. 582

A. Regola fondamentale

La società, che sia sciolta per causa diversa dal suo fallimento, è liquidata in conformità delle seguenti disposizioni, salvo che i soci non abbiano convenuto di regolare altrimenti i loro rapporti.

Art. 583

B. Liquidatori

¹ La liquidazione è fatta dai soci autorizzati a rappresentare la società, salvo loro impedimento personale o accordo tra i soci di designare altri liquidatori.

² Ad istanza di un socio, il giudice può, per motivi gravi, revocare i liquidatori e nominarne altri.

³ I liquidatori devono essere iscritti nel registro di commercio, anche se per la loro designazione non è modificata la rappresentanza della società.

Art. 584

C. Rappresentanza di eredi

Gli eredi di un socio devono designare un comune mandatario che li rappresenti nella liquidazione.

Art. 585

D. Attribuzioni dei liquidatori

¹ I liquidatori devono ultimare gli affari in corso, adempire gli obblighi della società disciolta, riscuotere i crediti e, in quanto ciò sia necessario per la ripartizione, convertire in denaro il patrimonio sociale.

² Essi rappresentano la società nei negozi giuridici richiesti dalla liquidazione, possono stare per essa in giudizio, transigere, compromettere e intraprendere anche nuove operazioni che siano necessarie alla liquidazione degli affari sociali.

³ Ad istanza di un socio che si opponga alla risoluzione dei liquidatori di vendere in blocco o di rifiutare una siffatta vendita o d'alienare immobili in un determinato modo, il giudice decide.

⁴ La società risponde del danno cagionato da un liquidatore con atti illeciti commessi nell'esercizio d'incombenze sociali.

Art. 586

E. Ripartizione provvisoria

¹ I capitali, che durante la liquidazione si trovano disponibili, sono provvisoriamente distribuiti tra i soci in acconto sulla quota definitiva di liquidazione.

² Saranno trattenuti i capitali occorrenti al soddisfacimento dei debiti non ancora scaduti o litigiosi.

Art. 587

F. Regolamento
dei conti
I. Bilancio

¹ All'inizio della liquidazione, i liquidatori devono allestire un bilancio.

² Se la liquidazione si protrae, i liquidatori devono allestire bilanci intermedi annuali.

Art. 588

II. Rimborso
del capitale
e ripartizione
dell'avanzo

¹ Il patrimonio, che rimane dopo l'estinzione dei debiti, è adoperato dapprima a restituire il capitale ai soci, poi a pagare gli interessi per la durata della liquidazione.

² L'avanzo è ripartito tra i soci secondo le disposizioni sulla ripartizione degli utili.

Art. 589

G. Cancellazione
nel registro
di commercio

Terminata la liquidazione, i liquidatori devono far cancellare la ditta nel registro di commercio.

Art. 590

H. Conserva-
zione dei libri
e delle carte

¹ I libri e le carte della società disciolta saranno conservati per la durata di dieci anni dalla cancellazione della ditta nel registro di commercio, in un luogo designato dai soci o, in mancanza d'accordo tra di essi, dall'ufficio del registro di commercio.

² I soci ed i loro eredi conservano il diritto di consultarli.

Capo sesto: Prescrizione**Art. 591**

A. Oggetto
e termine

¹ Le azioni di creditori sociali contro un socio per debiti della società si prescrivono col decorso di cinque anni dalla pubblicazione della sua uscita o dello scioglimento della società nel *Foglio ufficiale svizzero di commercio*, eccetto che per la natura del credito non si faccia luogo per legge ad una prescrizione più breve.

² Se il credito diventa esigibile soltanto dopo siffatta pubblicazione, la prescrizione comincerà dalla scadenza.

³ Questa prescrizione non si applica alle azioni dei soci tra loro.

Art. 592

B. Casi speciali

¹ La prescrizione quinquennale non è opponibile al creditore che proceda soltanto sul patrimonio della società rimasto indiviso.

² Qualora l'impresa sia assunta con l'attivo ed il passivo da un socio, egli non può opporre ai creditori la prescrizione quinquennale. Invece, per gli altri soci, la prescrizione quinquennale è sostituita da quella biennale secondo le disposizioni sull'assunzione di debito; quest'ultima norma vale anche ove l'impresa sia assunta con l'attivo ed il passivo da un terzo.

Art. 593

C. Interruzione

L'interruzione della prescrizione in confronto della società, che continua, o di un altro socio non ha effetto per il socio uscito.

Titolo ventesimoquinto: Della società in accomandita

Capo primo: Nozione e costituzione

Art. 594

A. Società che esercitano un'impresa commerciale

¹ La società in accomandita è quella nella quale due o più persone, volendo esercitare un commercio, un'industria od altra impresa in forma commerciale, si riuniscono sotto una ditta comune ed in modo che uno almeno dei membri sia responsabile illimitatamente, come accomandatario, uno o più altri, al contrario, come accomandanti, solo fino al totale d'un determinato conferimento patrimoniale, detto capitale accomandato.

² Possono essere soci illimitatamente responsabili solo le persone fisiche; per contro anche le persone giuridiche e le società commerciali possono essere accomandanti.

³ I soci devono far iscrivere la società nel registro di commercio.

Art. 595

B. Società che non esercitano un'impresa commerciale

Se siffatta società non esercita un'impresa in forma commerciale, essa esiste come società in accomandita solo dal momento in cui si fa iscrivere nel registro di commercio.

Art. 596

C. Iscrizione nel registro di commercio

¹ La società dev'essere iscritta nel registro di commercio del luogo in cui ha la sua sede.

I. Luogo e contenuto

² L'iscrizione deve contenere:

1. il nome, il domicilio e la cittadinanza di ciascun socio o se il socio è una persona giuridica o una società commerciale, la sua ditta e la sua sede;
2. l'ammontare del capitale accomandato di ogni accomandante;

3. la ditta sociale ed il luogo in cui la società ha la sua sede;
4. il tempo in cui la società comincia;
5. la menzione d'ogni disposizione che limitasse la facoltà dei soci illimitatamente responsabili di rappresentare la società.

³ Ove il capitale accomandato non consista o consista solo parzialmente in contanti, il conferimento in natura ed il valore che gli è attribuito devono essere espressamente notificati all'ufficio del registro di commercio e menzionati nell'iscrizione.

Art. 597

II. Requisiti formali

¹ La notificazione per l'iscrizione e quella per ogni mutazione dei dati iscritti devono essere firmate davanti all'ufficio del registro di commercio da tutti i soci o prodotte per iscritto con le firme autenticate.

² I soci illimitatamente responsabili incaricati di rappresentare la società devono fare personalmente davanti all'ufficio del registro di commercio la firma sociale e la propria o produrle entrambe autenticate.

Capo secondo: Rapporti dei soci tra loro

Art. 598

A. Libertà contrattuale. Riferimento alle norme sulla società in nome collettivo

¹ I rapporti dei soci tra loro sono regolati anzitutto dal contratto di società.

² In mancanza di appositi patti, si applicano le disposizioni riguardanti la società in nome collettivo, salvo le modificazioni portate dagli articoli seguenti.

Art. 599

B. Amministrazione

L'amministrazione della società è affidata al socio od ai soci illimitatamente responsabili.

Art. 600

C. Condizione dell'accomandante

¹ L'accomandante non ha, come tale, né il diritto né il dovere di amministrare gli affari della società.

² Egli non può nemmeno opporsi ad un atto d'amministrazione della società, quando esso rientri nelle operazioni sociali ordinarie.

³ Egli ha il diritto di chiedere una copia del conto dei profitti e delle perdite e del bilancio e di verificarne o di farne verificare l'esattezza da un perito disinteressato, mediante l'esame dei libri e delle carte; in caso di contestazione, il perito è designato dal giudice.

Art. 601

D. Partecipazione agli utili ed alle perdite

¹ L'accomandante non è soggetto a perdita se non fino al totale del capitale da esso accomandato.

² In difetto di speciali stipulazioni, la misura della partecipazione dell'accomandante agli utili ed alle perdite è rimessa al libero apprezzamento del giudice.

³ Qualora il capitale accomandato non sia stato interamente versato o sia stato diminuito, possono esservi aggiunti gli interessi, gli utili e l'onorario, che fosse dovuto all'accomandante, ma solo fino a che sia raggiunto l'ammontare iscritto del capitale accomandato.

Capo terzo: Rapporti della società coi terzi**Art. 602**

A. In genere

La società può, sotto la sua ditta, acquistare diritti, vincolarsi, stare in giudizio come attrice e come convenuta.

Art. 603

B. Rappresentanza

La società è rappresentata dal socio o dai soci illimitatamente responsabili in conformità delle disposizioni riguardanti la società in nome collettivo.

Art. 604

C. Responsabilità dell'accomandatario

Il socio illimitatamente responsabile non può essere convenuto personalmente per un debito della società se non quando questa sia stata sciolta o inutilmente escussa.

Art. 605

D. Responsabilità dell'accomandante
I. Affari fatti per la società

L'accomandante che faccia affari per la società, senza dichiarare espressamente ch'egli agisce soltanto come procuratore o mandatario, risponde per questi affari, verso i terzi di buona fede, come un socio illimitatamente responsabile.

Art. 606

II. Società non iscritte

Ove la società abbia fatto affari prima di essere iscritta nel registro di commercio, l'accomandante risponde verso i terzi, come un socio illimitatamente responsabile, delle obbligazioni della società nate prima dell'iscrizione, quando non provi che essi conoscevano la limitazione della sua responsabilità.

Art. 607

III. Nome dell'accomandante nella ditta

L'accomandante, il cui nome faccia parte della ditta sociale è responsabile verso i creditori della società come un socio illimitatamente responsabile.

Art. 608

IV. Estensione della responsabilità

¹ L'accomandante risponde verso i terzi fino al totale del capitale accomandato iscritto di commercio.

² Quando l'accomandante o, a sua saputa, la società, abbia dichiarato a terzi un maggior capitale accomandato, l'accomandante risponde fino al totale di questo.

³ I creditori hanno la facoltà di provare che il valore attribuito ad un conferimento in natura non corrispondeva a quello reale nel momento in cui fu effettuato.

Art. 609

V. Riduzione del capitale accomandato

¹ Qualora l'accomandante, per convenzione con gli altri soci o mediante prelevazioni, diminuisca il capitale accomandato iscritto nel registro di commercio o fatto altrimenti noto, questa riduzione non è efficace contro i terzi, finché non sia iscritta nel registro di commercio e pubblicata.

² Per le obbligazioni della società nate prima di questa pubblicazione, l'accomandante continua a rispondere con l'intero capitale accomandato.

Art. 610

VI. Azione dei creditori

¹ Finché continua la società, i creditori sociali non hanno alcuna azione contro l'accomandante.

² Sciogliendosi la società, i creditori, i liquidatori o l'amministrazione del fallimento possono chiedere che il capitale accomandato sia consegnato alla massa della liquidazione o del fallimento, in quanto non sia ancora stato conferito o sia stato restituito all'accomandante.

Art. 611

VII. Prelevazione d'interessi e d'utili

¹ L'accomandante ha diritto al pagamento d'interessi e di utili solo in quanto non ne risulti una diminuzione del capitale accomandato.

² Esso non è tuttavia tenuto a restituire gl'interessi e gli utili riscossi, se dal bilancio regolarmente allestito poteva in buona fede presumere che siffatta condizione si verificasse.

Art. 612

VIII. Ingresso in una società

¹ Chi entra a far parte come accomandante di una società in nome collettivo o in accomandita, risponde con il proprio capitale accomandato anche delle obbligazioni anteriormente nate.

² Ogni patto contrario tra i soci non ha effetto per i terzi.

Art. 613

E. Condizioni dei creditori personali

¹ I creditori personali di un socio illimitatamente responsabile o di un accomandante non hanno azione sul patrimonio sociale per ottenere pagamento o garanzia.

² Essi non possono procedere ad atti esecutivi se non sulle somme alle quali il socio ha diritto per interessi e per utili, sulla quota che gli spetta nella liquidazione e sull'onorario che gli fosse dovuto.

Art. 614

F. Compensazione

¹ Il creditore della società, che è ad un tempo debitore personale dell'accomandante, può opporgli la compensazione solo qualora l'accomandante risponda illimitatamente.

² Per il resto la compensazione è regolata dalle norme riguardanti la società in nome collettivo.

Art. 615

G. Fallimento I. In genere

¹ Il fallimento della società non produce quello dei singoli soci.

² Parimente il fallimento dei singoli soci non produce quello della società.

Art. 616

II. Fallimento della società

¹ Nel fallimento della società il patrimonio di questa serve a soddisfare i creditori sociali ad esclusione dei creditori personali dei singoli soci.

² L'accomandante non può concorrere come creditore del capitale da esso accomandato ed effettivamente conferito.

Art. 617

III. Procedimento contro l'accomandatario

Quando il patrimonio sociale non basti al soddisfacimento integrale dei creditori della società, questi possono conseguire il pagamento dell'intero residuo loro credito sul patrimonio particolare di ciascuno dei singoli soci illimitatamente responsabili in concorso coi creditori personali di questi ultimi.

Art. 618

IV. Fallimento
dell'accoman-
dante

Nel fallimento dell'accomandante non spetta né ai creditori della società né a questa alcun privilegio in confronto dei creditori personali.

Capo quarto: Scioglimento, liquidazione, prescrizione**Art. 619**

¹ Allo scioglimento ed alla liquidazione della società, come pure alla prescrizione delle azioni contro i soci, si applicano le disposizioni riguardanti la società in nome collettivo.

² Qualora un accomandante sia dichiarato in fallimento o sia pignorata la quota che gli spetta nella liquidazione, si applicano per analogia le disposizioni riguardanti il socio della società in nome collettivo. Per contro la società non si scioglie per la morte né per l'interdizione dell'accomandante.

Titolo ventesimosesto: Della società anonima¹⁷⁴**Capo primo: Disposizioni generali****Art. 620**

A. Nozione

¹ La società anonima è quella che si forma sotto una ditta propria, il cui capitale (capitale azionario¹⁷⁵), anticipatamente determinato, si divide in parti (azioni) e per i debiti della quale non risponde se non il patrimonio sociale.

² Gli azionisti sono tenuti soltanto alle prestazioni statutarie e non sono personalmente responsabili dei debiti della società.

³ La società anonima può proporsi anche un fine non economico.

Art. 621¹⁷⁶

B. Capitale
minimo

Il capitale azionario non può essere inferiore a 100 000 franchi.

¹⁷⁴ Vedi le disp. fin. di detto Titolo alla fine del presente testo.

¹⁷⁵ Nuovo termine giusta il n. II 1 della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713). Di detta modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

¹⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

Art. 622

C. Azioni
I. Specie

¹ Le azioni sono nominative o al portatore.

² Possono coesistere azioni delle due specie nella proporzione determinata dallo statuto.

³ Lo statuto può disporre che azioni nominative dovranno o potranno essere convertite nella forma al portatore o azioni al portatore nella forma nominativa.

⁴ Il valore nominale dell'azione non può essere inferiore a 1 centesimo.¹⁷⁷

⁵ I titoli delle azioni devono essere sottoscritti da almeno un amministratore. La società può stabilire che, anche ove si tratti d'azioni emesse in gran numero, una firma almeno sia autografa.

Art. 623

II. Divisione
e riunione

¹ L'assemblea generale ha il diritto, mediante modificazione dello statuto, di dividere le azioni in titoli, di minor valore nominale o di riunirle in titoli di maggior valore nominale, purché il capitale azionario rimanga invariato.

² Per la riunione di azioni occorre il consenso dell'azionista.

Art. 624

III. Prezzo
di emissione

¹ Le azioni possono emettersi solo per il loro valore nominale o per somma superiore. Rimane riservata l'emissione di nuove azioni destinate a sostituire quelle annullate.

² e ³ ¹⁷⁸)

Art. 625

D. Numero degli
azionisti

¹ All'atto della costituzione della società, il numero degli azionisti deve raggiungere almeno quello necessario alla composizione del consiglio d'amministrazione¹⁷⁹ e dell'ufficio di revisione in conformità dello statuto, esso non può, in nessun caso, essere inferiore a tre.

² Quando in seguito il numero degli azionisti scenda sotto questo minimo o la società manchi degli organi prescritti, il giudice può, ad istanza d'un azionista o d'un creditore, pronunciare lo scioglimento della società, a meno che questa entro un congruo termine si ponga in

¹⁷⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 dic. 2000, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1047; FF **2000** 3765 n. 2.2.1 4798).

¹⁷⁸ Abrogati dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU **1992** 733; FF **1983** II 713).

¹⁷⁹ Nuovo termine giusta il n. II 3 della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 733 784; FF **1983** II 713). Di detta modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

consonanza alla legge. Qualora sia proposta l'azione, il giudice può, ad istanza d'una parte, ordinare misure provvisionali.

Art. 626¹⁸⁰

E. Statuto
I. Disposizioni
richieste dalla
legge

Lo statuto deve contenere disposizioni sui punti seguenti:

1. la ditta e la sede della società;
2. lo scopo della società;
3. l'ammontare del capitale azionario e dei conferimenti effettuati;
4. il numero, il valore nominale e la specie delle azioni;
5. la convocazione dell'assemblea generale ed il diritto di voto degli azionisti;
6. gli organi incaricati dell'amministrazione e della revisione;
7. la forma nella quale devono essere fatte le pubblicazioni sociali.

Art. 627¹⁸¹

II. Altre
disposizioni
I. In genere

Non obbligano, se non sono contenute nello statuto, le disposizioni riguardanti:

1. la modificazione dello statuto in deroga alle norme legali;
2. l'attribuzione di quote di utili;
3. l'attribuzione d'interessi per il periodo d'avviamento;
4. la limitazione della durata della società;
5. le pene convenzionali per il caso in cui i conferimenti non siano effettuati tempestivamente;
6. l'aumento autorizzato e condizionale del capitale;
7. l'ammissione della conversione di azioni nominative nella forma al portatore e di azioni al portatore nella forma nominativa;
8. la limitazione della facoltà di trasferire le azioni nominative;
9. i privilegi inerenti a determinate categorie di azioni, come pure i buoni di partecipazione, i buoni di godimento e la concessione di vantaggi speciali;
10. la limitazione del diritto di voto degli azionisti e del loro diritto di farsi rappresentare;

¹⁸⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

¹⁸¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

11. i casi, non previsti dalla legge, nei quali l'assemblea generale può deliberare solo a maggioranza qualificata;
12. la facoltà di delegare la gestione a singoli membri del consiglio d'amministrazione o a terzi;
13. l'organizzazione e le attribuzioni dell'ufficio di revisione eccedenti l'ambito fissato dalla legge.

Art. 628

2. In particolare, conferimenti in natura, assunzione di beni, vantaggi speciali

¹ Qualora un azionista conferisca una quota in natura, lo statuto deve indicare l'oggetto e la stima di questo conferimento come pure il nome del conferente e le azioni che gli sono attribuite.¹⁸²

² Qualora la società assuma o si proponga di assumere beni da azionisti o da terzi, lo statuto deve indicare l'oggetto di questa assunzione, il nome dell'alienante e la controprestazione della società.¹⁸³

³ Qualora, al momento della costituzione della società, siano pattuiti speciali vantaggi a favore dei promotori o d'altre persone, lo statuto deve indicare i nomi dei beneficiari e, in modo preciso, il contenuto ed il valore di siffatti vantaggi.

⁴ L'assemblea generale può decidere, dopo dieci anni, di abrogare le disposizioni statutarie concernenti i conferimenti in natura o le assunzioni di beni.¹⁸⁴

Art. 629¹⁸⁵

F. Costituzione
I. Atto costitutivo
1. Contenuto

¹ La società è costituita con un atto pubblico nel quale i promotori dichiarano di costituire una società anonima, ne stabiliscono lo statuto e ne designano gli organi.

² In questo atto i promotori sottoscrivono le azioni e accertano che:

1. tutte le azioni sono state validamente sottoscritte;
2. i conferimenti promessi corrispondono al prezzo totale d'missione;
3. i conferimenti sono stati effettuati conformemente a quanto richiesto dalla legge e dallo statuto.

¹⁸² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

¹⁸³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

¹⁸⁴ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

¹⁸⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

Art. 630¹⁸⁶

2. Sottoscrizione delle azioni

Per essere valida, la sottoscrizione deve contenere:

1. l'indicazione del numero, del valore nominale, della specie, della categoria e del prezzo d'emissione delle azioni;
2. l'impegno incondizionato di effettuare un conferimento corrispondente al prezzo d'emissione.

Art. 631¹⁸⁷

II. Documenti giustificativi

¹ Il pubblico ufficiale menziona nell'atto costitutivo i singoli documenti giustificativi e attesta che essi sono stati esibiti ai promotori.² All'atto costitutivo devono essere acclusi lo statuto, la relazione sulla costituzione, l'attestazione di verifica, i contratti riguardanti i conferimenti in natura e i contratti esistenti di assunzione di beni.**Art. 632**¹⁸⁸III. Conferimenti
1. Conferimento minimo¹ All'atto della costituzione della società i sottoscrittori devono aver liberato almeno il 20 per cento del valore nominale di ogni azione.² In ogni caso, la somma dei conferimenti effettuati non deve essere inferiore a 50 000 franchi.**Art. 633**¹⁸⁹2. Prestazione dei conferimenti
a. Versamenti¹ I conferimenti in denaro devono essere depositati presso un istituto soggetto alla legge federale su le banche e le casse di risparmio¹⁹⁰ ed essere tenuti a disposizione esclusiva della società.² L'istituto può consegnare questa somma alla società solo dopo l'iscrizione di quest'ultima nel registro di commercio.**Art. 634**¹⁹¹

b. Conferimenti in natura

I conferimenti in natura valgono come copertura solo qualora:

1. siano effettuati in base ad un contratto stipulato in forma scritta o con atto pubblico;

¹⁸⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

¹⁸⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

¹⁸⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

¹⁸⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

¹⁹⁰ RS 952.0

¹⁹¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

2. la società, dal momento della sua iscrizione nel registro di commercio, possa disporre immediatamente come proprietaria od ottenga il diritto incondizionato di chiederne l'iscrizione nel registro fondiario;
3. sia stata esibita una relazione sulla costituzione con attestazione di verifica.

Art. 634^a¹⁹²

c. Conferimenti ulteriori

¹ Il consiglio d'amministrazione decide se devono essere richiesti conferimenti ulteriori relativi alle azioni non interamente liberate.

² Il conferimento ulteriore può essere effettuato in denaro, in natura o mediante compensazione.

Art. 635¹⁹³

3. Verifica dei conferimenti
a. Relazione sulla costituzione

I promotori danno in una relazione scritta ragguagli su:

1. la specie e lo stato dei conferimenti in natura o dei beni da assumere, e l'adeguatezza della loro stima;
2. l'esistenza del debito e la sua compensabilità;
3. le ragioni e l'adeguatezza dei vantaggi speciali accordati a promotori o ad altri.

Art. 635^a¹⁹⁴

b. Attestazione di verifica

Un revisore verifica la relazione sulla costituzione e attesta per scritto che è completa e conforme alla realtà.

Art. 636 a 639¹⁹⁵**Art. 640**

G. Iscrizione nel registro di commercio

¹ La società dev'essere iscritta nel registro di commercio del luogo in cui ha la sua sede.

I. Notificazione¹⁹⁶

² La notificazione per l'iscrizione dev'essere firmata dagli amministratori davanti all'ufficio del registro di commercio o prodotta per iscritto con le firme autenticate.

¹⁹² Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

¹⁹³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

¹⁹⁴ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

¹⁹⁵ Abrogati dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).

¹⁹⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

³ Alla notificazione si devono unire:

1. una copia autentica dello statuto;
2. l'atto costitutivo e i suoi allegati;
3. la prova che sono stati nominati gli amministratori e i membri dell'ufficio di revisione, con l'indicazione del domicilio o della sede e, per gli amministratori, della cittadinanza.¹⁹⁷

⁴ Le persone incaricate di rappresentare la società devono essere notificate. Se esse sono state designate dal consiglio d'amministrazione, alla notificazione sarà unito l'originale o la copia autentica del processo verbale.

Art. 641¹⁹⁸

II. Contenuto
dell'iscrizione

Vanno iscritte nel registro di commercio le seguenti indicazioni:

1. la data dello statuto;
2. la ditta e la sede della società;
3. lo scopo e, quando lo statuto contenga disposizioni su di essa, la durata della società;
4. l'ammontare del capitale azionario e dei conferimenti effettuati;
5. il numero, il valore nominale e la specie delle azioni, le limitazioni della trasferibilità, come pure i privilegi accordati a determinate categorie;
6. l'oggetto del conferimento in natura e le azioni emesse quale corrispettivo, l'oggetto dell'assunzione di beni e la controprestazione della società, come pure il contenuto e il valore dei vantaggi speciali;
7. il numero dei buoni di godimento con l'indicazione del contenuto dei diritti ad essi inerenti;
8. il modo nel quale la società si fa rappresentare;
9. i nomi degli amministratori e delle persone autorizzate a rappresentare la società, con l'indicazione del domicilio e della cittadinanza;
10. il nome o la ditta dei revisori, con l'indicazione del domicilio, della sede o di una succursale iscritta nel registro di commercio;

¹⁹⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

¹⁹⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

11. la forma nella quale devono essere fatte le pubblicazioni sociali, come pure quella che fosse prescritta dallo statuto per le comunicazioni del consiglio d'amministrazione agli azionisti.

Art. 642

III. Succursali

¹ Le succursali devono essere iscritte nel registro di commercio del luogo dove si trovano, con richiamo all'iscrizione della sede principale.

² La notificazione per l'iscrizione dev'essere fatta dagli amministratori incaricati di rappresentare la società.

³ ...¹⁹⁹

Art. 643

H. Acquisto della personalità
I. Momento; mancanza dei requisiti²⁰⁰

¹ La società acquista la personalità giuridica soltanto con l'iscrizione nel registro di commercio.

² La società acquista la personalità con l'iscrizione, anche se non si verificano le condizioni di questa.

³ Tuttavia, se, all'atto della costituzione, furono violate disposizioni legali o statutarie si da porre in grave pericolo o da ledere gravemente gli interessi di creditori o di azionisti, il giudice può, ad istanza d'uno di questi creditori o azionisti, pronunciare lo scioglimento della società. Qualora sia proposta l'azione, il giudice può, ad istanza d'una parte, ordinare misure provvisionali.

⁴ L'azione si estingue se non è proposta al più tardi entro tre mesi dalla pubblicazione nel *Foglio ufficiale svizzero di commercio*.

Art. 644

II. Azioni emesse prima della iscrizione

¹ Le azioni emesse prima dell'iscrizione della società sono nulle; la nullità non influisce tuttavia sugli obblighi derivanti dalla loro sottoscrizione.

² Chi emette azioni prima dell'iscrizione risponde d'ogni danno derivato dall'emissione.

Art. 645

III. Obbligazioni assunte prima dell'iscrizione

¹ Coloro che hanno agito in nome della società prima della sua iscrizione nel registro di commercio sono responsabili personalmente ed in solido.

¹⁹⁹ Abrogato dal n. 5 dell'all. della LF del 24 mar. 2000 sul foro (RS 272).

²⁰⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

² Se siffatte obbligazioni furono espressamente contratte in nome della società anonima da costituire e se la società stessa le assume nel termine di tre mesi dall'iscrizione nel registro di commercio, coloro che le hanno contratte ne sono liberati e la sola società anonima ne è responsabile.

Art. 646²⁰¹

Art. 647

J. Modificazione dello statuto²⁰²

¹ Ogni deliberazione dell'assemblea generale o del consiglio d'amministrazione che modifichi lo statuto deve risultare da un atto pubblico,²⁰³

² La deliberazione dev'essere notificata dal consiglio d'amministrazione all'ufficio del registro di commercio; questo deve iscriverla sulla base dei documenti giustificativi che in tal caso entrano in linea di conto.

³ La deliberazione ha effetto, anche in confronto dei terzi, già con la sua iscrizione nel registro di commercio.

Art. 648 e 649²⁰⁴

Art. 650²⁰⁵

K. Aumento del capitale azionario

I. Aumento ordinario e aumento autorizzato
1. Aumento ordinario

¹ L'aumento del capitale azionario è deliberato dall'assemblea generale e deve essere attuato dal consiglio d'amministrazione entro tre mesi.

² La deliberazione dell'assemblea generale deve risultare da un atto pubblico e indicare:

1. l'ammontare nominale totale dell'aumento e l'ammontare dei conferimenti da effettuare;
2. il numero, il valore nominale e la specie delle azioni, come pure i privilegi inerenti a determinate categorie;
3. il prezzo d'emissione o l'autorizzazione data al consiglio d'amministrazione di determinarlo, come pure il momento a partire dal quale le nuove azioni danno diritto a un dividendo;

²⁰¹ Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU **1992** 733; FF **1983** II 713).

²⁰² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 733 784; FF **1983** II 713).

²⁰³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 733 784; FF **1983** II 713).

²⁰⁴ Abrogati dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU **1992** 733; FF **1983** II 713).

²⁰⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 733 784; FF **1983** II 713).

4. la specie dei conferimenti e, in caso di conferimento in natura, il suo oggetto e la sua stima, il nome del conferente e le azioni che gli sono attribuite;
5. in caso di assunzione di beni, il suo oggetto, il nome dell'alienante e la controprestazione della società;
6. in caso di vantaggi speciali, il contenuto e il valore del vantaggio e il nome dei beneficiari;
7. ogni limitazione della trasferibilità delle nuove azioni nominative;
8. ogni limitazione o soppressione del diritto d'opzione, come pure l'utilizzazione dei diritti d'opzione non esercitati o soppressi;
9. le condizioni per l'esercizio di diritti d'opzione acquistati contrattualmente.

³ Qualora l'aumento del capitale non sia iscritto nel registro di commercio nel termine di tre mesi, la deliberazione dell'assemblea generale decade.

Art. 651²⁰⁶

2. Aumento autorizzato
a. Base statutaria

¹ L'assemblea generale può, mediante modificazione dello statuto, autorizzare il consiglio d'amministrazione ed aumentare il capitale azionario entro un termine non superiore a due anni.

² Lo statuto indica di quale ammontare nominale il consiglio d'amministrazione può aumentare il capitale azionario. Il capitale autorizzato non può eccedere la metà del capitale azionario esistente.

³ Lo statuto deve inoltre contenere le indicazioni richieste in caso di aumento ordinario, eccettuate quelle concernenti il prezzo d'emissione, la specie dei conferimenti, le assunzioni di beni e il momento a partire dal quale le nuove azioni danno diritto a un dividendo.

⁴ Entro i limiti dell'autorizzazione, il consiglio d'amministrazione può procedere ad aumenti del capitale azionario. Esso emana le disposizioni necessarie che non fossero contenute nella deliberazione dell'assemblea generale.

Art. 651a²⁰⁷

b. Adeguamento dello statuto

¹ Dopo ogni aumento del capitale azionario, il consiglio d'amministrazione riduce in misura corrispondente nello statuto l'ammontare nominale del capitale autorizzato.

²⁰⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

²⁰⁷ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

² Scaduto il termine per l'aumento del capitale, il consiglio d'amministrazione decide l'abrogazione della relativa disposizione statutaria.

Art. 652²⁰⁸

3. Disposizioni comuni
a. Sottoscrizione di azioni

¹ Le azioni sono sottoscritte in un documento speciale (scheda di sottoscrizione) secondo le norme vigenti per la costituzione.

² La scheda di sottoscrizione deve riferirsi alla deliberazione d'aumento presa dall'assemblea generale, oppure alla deliberazione con cui l'assemblea generale ha autorizzato l'aumento del capitale e alla decisione d'aumento presa dal consiglio d'amministrazione. Se la legge prescrive un prospetto d'emissione, la scheda di sottoscrizione vi si riferisce parimenti.

³ La scheda di sottoscrizione che non fissa un termine perde il suo carattere vincolante tre mesi dopo che sia stata firmata.

Art. 652^a²⁰⁹

b. Prospetto d'emissione

¹ Qualora nuove azioni siano offerte in sottoscrizione pubblica, la società dà in un prospetto d'emissione raggugli su:

1. il contenuto dell'iscrizione figurante nel registro di commercio, eccettuate le indicazioni concernenti le persone autorizzate a rappresentare la società;
2. l'ammontare attuale e la composizione del capitale azionario, con la menzione del numero, del valore nominale e della specie delle azioni, come pure dei privilegi inerenti a determinate categorie di azioni;
3. le disposizioni statutarie relative all'aumento autorizzato o condizionale del capitale;
4. il numero dei buoni di godimento e il contenuto dei diritti ad essi inerenti;
5. l'ultimo conto annuale e l'ultimo conto di gruppo con la relazione di revisione e, ove questi conti risalgano a più di sei mesi, i conti intermedi;
6. i dividendi pagati negli ultimi cinque anni o dalla costituzione in poi;
7. la deliberazione relativa all'emissione di nuove azioni.

² È pubblica ogni offerta di sottoscrizione non rivolta a una cerchia limitata di persone.

²⁰⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

²⁰⁹ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

Art. 652b²¹⁰

c. Diritto d'opzione

¹ Ogni azionista ha diritto alla parte delle nuove azioni emesse che corrisponde alla sua partecipazione anteriore.

² La deliberazione dell'assemblea generale di aumentare il capitale azionario può sopprimere il diritto d'opzione soltanto per gravi motivi. Sono gravi motivi segnatamente l'assunzione di imprese o parti d'impresa o partecipazioni, nonché la compartecipazione dei lavoratori. Nessuno dev'essere avvantaggiato o svantaggiato in modo incongruo dalla soppressione del diritto d'opzione.

³ La società non può, in seguito a limitazione statutaria della trasferibilità delle azioni nominative, impedire l'esercizio del diritto di acquistare azioni all'azionista cui lo abbia concesso.

Art. 652c²¹¹

d. Prestazione dei conferimenti

Salvo disposizione contraria della legge, i conferimenti sono effettuati secondo le norme applicabili in caso di costituzione.

Art. 652d²¹²

e. Aumento mediante capitale proprio

¹ Il capitale azionario può essere aumentato anche mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile.

² La prova della copertura dell'ammontare dell'aumento è addotta con il conto annuale nella versione approvata dagli azionisti o, se questo conto risale a più di sei mesi, con un bilancio intermedio verificato.

Art. 652e²¹³

f. Relazione sull'aumento del capitale

Il consiglio d'amministrazione dà in una relazione scritta ragguagli su:

1. la specie e lo stato dei conferimenti in natura o delle assunzioni di beni, e l'adeguatezza della loro stima;
2. l'esistenza del debito e la sua compensabilità;
3. la libera disponibilità del capitale proprio convertito;
4. il rispetto della deliberazione dell'assemblea generale, in particolare per quanto concerne la limitazione o soppressione del diritto d'opzione e l'utilizzazione dei diritti d'opzione non esercitati o soppressi;

²¹⁰ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

²¹¹ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

²¹² Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

²¹³ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

5. le ragioni e l'adeguatezza dei vantaggi speciali accordati a singoli azionisti o ad altri.

Art. 652^f¹⁴

g. Attestazione di verifica

¹ L'ufficio di revisione verifica la relazione sull'aumento del capitale e attesta per scritto che è completa e conforme alla realtà.

² L'attestazione di verifica non è necessaria se i conferimenti relativi al nuovo capitale azionario sono effettuati in denaro, il capitale azionario non è aumentato al fine di procedere ad un'assunzione di beni e i diritti d'opzione non sono limitati o soppressi.

Art. 652^g¹⁵

h. Modificazione dello statuto e accertamenti

¹ Ricevuta la relazione sull'aumento del capitale e, se necessaria l'attestazione di verifica, il consiglio d'amministrazione modifica lo statuto e accerta che:

1. tutte le azioni sono validamente sottoscritte;
2. i conferimenti promessi corrispondono al prezzo totale d'emissione;
3. i conferimenti sono stati effettuati conformemente a quanto richiesto dalla legge, dallo statuto o dalla deliberazione dell'assemblea generale.

² La decisione e gli accertamenti devono risultare da un atto pubblico. Il pubblico ufficiale menziona i singoli documenti su cui si fonda l'aumento del capitale e attesta che sono stati esibiti al consiglio d'amministrazione.

³ All'atto pubblico devono essere acclusi lo statuto modificato, la relazione sull'aumento, l'attestazione di verifica, come pure i contratti riguardanti i conferimenti in natura e i contratti esistenti di assunzione di beni.

Art. 652^h¹⁶

i. Iscrizione nel registro di commercio; nullità delle azioni emesse prima dell'iscrizione

¹ Il consiglio d'amministrazione notifica per iscrizione al registro di commercio la modificazione dello statuto e gli accertamenti da lui fatti.

² Alla notificazione si devono unire:

²¹⁴ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

²¹⁵ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

²¹⁶ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

1. l'atto pubblico relativo alla deliberazione dell'assemblea generale e quello relativo alla decisione del consiglio d'amministrazione, con gli allegati;
2. una copia autentica dello statuto modificato.

³ Le azioni emesse prima dell'iscrizione dell'aumento del capitale sono nulle; la nullità non influisce sugli obblighi derivanti dalla loro sottoscrizione.

Art. 653²¹⁷

II. Aumento
condizionale
1. Principio

¹ L'assemblea generale può decidere un aumento condizionale del capitale accordando nello statuto ai titolari di nuove obbligazioni di prestiti o di obbligazioni similari nei confronti della società o delle società facenti parte del suo gruppo, come pure ai lavoratori, il diritto di acquistare nuove azioni (diritti di conversione o d'opzione).

² Il capitale azionario aumenta senz'altro al momento e nella misura in cui tali diritti di conversione o d'opzione sono esercitati e in cui gli obblighi di conferimento sono adempiuti mediante compensazione o in denaro.

Art. 653a²¹⁸

2. Limiti

¹ L'ammontare nominale di cui il capitale azionario può essere aumentato condizionalmente non può eccedere la metà del capitale azionario esistente.

² Il conferimento effettuato deve corrispondere almeno al valore nominale.

Art. 653b²¹⁹

3. Base statutaria

¹ Lo statuto deve indicare:

1. l'ammontare nominale dell'aumento condizionale del capitale;
2. il numero, il valore nominale e la specie delle azioni;
3. la cerchia dei titolari dei diritti di conversione o d'opzione;
4. la soppressione dei diritti d'opzione degli attuali azionisti;
5. i privilegi inerenti a determinate categorie d'azioni;
6. la limitazione della trasferibilità delle nuove azioni nominative.

²¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

²¹⁸ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

²¹⁹ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

² Se agli azionisti non è offerta previamente la sottoscrizione delle obbligazioni di prestiti o di obbligazioni similari dotate di diritti di conversione o d'opzione, lo statuto deve inoltre indicare:

1. le condizioni d'esercizio dei diritti di conversione o d'opzione;
2. i criteri secondo i quali va calcolato il prezzo d'emissione.

³ Sono nulli i diritti di conversione o d'opzione accordati prima dell'iscrizione nel registro di commercio della disposizione statutaria sull'aumento condizionale del capitale.

Art. 653c²²⁰

4. Tutela degli azionisti

¹ Qualora l'aumento condizionale del capitale sia connesso con l'emissione di obbligazioni di prestiti o di obbligazioni similari dotate di diritti di conversione o d'opzione, agli azionisti deve essere offerta previamente la sottoscrizione di tali obbligazioni nella stessa proporzione della loro partecipazione anteriore.

² Questo diritto preferenziale di sottoscrizione può essere limitato o soppresso in caso di gravi motivi.

³ La soppressione del diritto d'opzione, necessaria per procedere a un aumento condizionale del capitale, e la limitazione o soppressione del diritto preferenziale di sottoscrizione non devono avvantaggiare o svantaggiare alcuno in modo incongruo.

Art. 653d²²¹

5. Tutela dei titolari di un diritto di conversione o d'opzione

¹ Il creditore o lavoratore titolare di un diritto di conversione o d'opzione che gli permetta di acquistare azioni nominative non può essere impedito nell'esercizio di tale diritto in virtù di una limitazione della trasferibilità delle azioni nominative, a meno che questa riserva non sia stata prevista nello statuto e nel prospetto d'emissione.

² I diritti di conversione o d'opzione possono essere pregiudicati per effetto di un aumento del capitale azionario, di un'emissione di nuovi diritti di conversione o di opzione o in altra guisa, soltanto se il prezzo di conversione è abbassato o una compensazione adeguata è accordata in altro modo ai titolari oppure se anche gli azionisti subiscono lo stesso pregiudizio.

²²⁰ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 733 784; FF **1983** II 713).

²²¹ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 733 784; FF **1983** II 713).

Art. 653e²²²

6. Attuazione dell'aumento
a. Esercizio dei diritti; conferimenti

¹ I diritti di conversione o d'opzione sono esercitati con una dichiarazione scritta che rinvia alla disposizione statutaria sull'aumento condizionale del capitale; se la legge prescrive un prospetto d'emissione, la dichiarazione vi si riferisce parimenti.

² I conferimenti in denaro o mediante compensazione si effettuano presso un istituto bancario soggetto alla legge federale su le banche e le casse di risparmio²²³.

³ I diritti dell'azionista nascono non appena sia stato adempiuto l'obbligo del conferimento.

Art. 653f²²⁴

b. Attestazione di verifica

¹ Alla fine di ogni esercizio, o anteriormente se il consiglio d'amministrazione lo richiede, un revisore particolarmente qualificato verifica se l'emissione delle nuove azioni sia avvenuta conformemente alla legge, allo statuto e, qualora fosse necessario, al prospetto d'emissione.

² Egli attesta per scritto tale conformità.

Art. 653g²²⁵

c. Adeguamento dello statuto

¹ Ricevuta l'attestazione di verifica, il consiglio d'amministrazione accerta con atto pubblico il numero, il valore nominale e la specie delle nuove azioni emesse, come pure i privilegi inerenti a determinate categorie e lo stato del capitale azionario alla fine dell'esercizio annuale o al momento della verifica. Esso procede agli adeguamenti statuari necessari.

² Il pubblico ufficiale accerta nell'atto pubblico che l'attestazione di verifica contiene le indicazioni richieste.

Art. 653h²²⁶

d. Iscrizione nel registro di commercio

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, il consiglio d'amministrazione notifica al registro di commercio, per iscrizione, la modificazione statutaria e produce all'uopo l'atto pubblico e l'attestazione di verifica.

²²² Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 733 784; FF **1983** II 713).

²²³ RS **952.0**

²²⁴ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 733 784; FF **1983** II 713).

²²⁵ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 733 784; FF **1983** II 713).

²²⁶ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 733 784; FF **1983** II 713).

Art. 653²²⁷

7. Abrogazione
- ¹ Dopo che un revisore particolarmente qualificato abbia accertato per scritto l'estinzione dei diritti di conversione o d'opzione, il consiglio d'amministrazione abroga le disposizioni statutarie sull'aumento condizionale del capitale.
- ² Il pubblico ufficiale accerta nell'atto pubblico che la relazione del revisore contiene le indicazioni richieste.

Art. 654

- III. Azioni privilegiate
1. Condizioni²²⁸
- ¹ L'assemblea generale può, entro i limiti stabiliti dallo statuto o mediante una modificazione di questo, deliberare l'emissione di azioni privilegiate o la conversione in azioni privilegiate d'azioni esistenti.
- ² Qualora una società abbia emesso azioni privilegiate, non possono essere emesse nuove azioni, alle quali siano accordati diritti di preferenza in confronto d'azioni privilegiate preesistenti, se non con l'approvazione tanto dei titolari di queste quanto dell'assemblea generale di tutti gli azionisti. Rimane riservato allo statuto di disporre diversamente.
- ³ La stessa norma vale in caso di modificazione o di soppressione d'un privilegio accordato dallo statuto ad una categoria d'azioni.

Art. 655²²⁹**Art. 656**

2. Diritti inerenti alle azioni privilegiate²³⁰
- ¹ Le azioni privilegiate danno diritto ai vantaggi che loro sono espressamente concessi, in confronto delle azioni ordinarie, dallo statuto primitivo o dalle sue modificazioni. Nel rimanente esse sono parificate alle azioni ordinarie.
- ² Possono essere accordati privilegi specialmente nella ripartizione dei dividendi, con o senza diritto a sopraddividendi, e in quella dell'avanzo della liquidazione, come pure a proposito della offerta in opzione di nuove azioni che fossero emesse.

²²⁷ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

²²⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

²²⁹ Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

²³⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

Art. 656a²³¹

L. Buoni di partecipazione
I. Nozione; disposizioni applicabili

¹ Lo statuto può prevedere un capitale di partecipazione suddiviso in quote (buoni di partecipazione). Tali buoni di partecipazione sono emessi contro un conferimento, hanno un valore nominale e non accordano diritto di voto.

² Salvo disposizione contraria della legge, le norme sul capitale azionario, sull'azione e sull'azionista sono applicabili anche al capitale di partecipazione, al buono di partecipazione e al partecipante.

³ I buoni di partecipazione devono essere designati come tali.

Art. 656b²³²

II. Capitale di partecipazione e capitale azionario

¹ Il capitale di partecipazione non può eccedere il doppio del capitale azionario.

² Le disposizioni sul capitale minimo e sui conferimenti minimi totali non sono applicabili.

³ In materia di limitazione dell'acquisto delle azioni proprie, di riserva generale, di istituzione di una verifica speciale contro la volontà dell'assemblea generale e di avviso obbligatorio in caso di perdita di capitale, il capitale di partecipazione va aggiunto al capitale azionario.

⁴ L'aumento autorizzato o condizionale del capitale azionario e del capitale di partecipazione non può eccedere in totale la metà della somma del capitale azionario e del capitale di partecipazione esistenti.

⁵ Il capitale di partecipazione può essere creato mediante la procedura dell'aumento autorizzato o condizionale.

Art. 656c²³³

III. Statuto giuridico del partecipante
1. In genere

¹ Il partecipante non ha diritto di voto né, se lo statuto non stabilisce altrimenti, diritti ad esso inerenti.

² Sono considerati diritti inerenti al diritto di voto il diritto di esigere la convocazione dell'assemblea generale e di prendervi parte, il diritto di ottenere raggugli, di consultare documenti e di proposta.

³ Se lo statuto non gli accorda il diritto di ottenere raggugli, di consultare documenti o di proporre l'istituzione di una verifica speciale (art. 697a segg.), il partecipante può chiedere per scritto all'assemblea generale di ottenere raggugli, di consultare documenti o di istituire una verifica speciale.

²³¹ Introdotta dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

²³² Introdotta dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

²³³ Introdotta dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

Art. 656d²³⁴

2. Comunicazione della convocazione e delle deliberazioni dell'assemblea generale

¹ La convocazione all'assemblea generale è comunicata ai partecipanti con l'indicazione degli oggetti all'ordine del giorno e le proposte.

² Ogni deliberazione dell'assemblea generale è posta senza indugio a disposizione dei partecipanti presso la sede della società e presso quella delle sue succursali iscritte nel registro di commercio perché ne possano prendere conoscenza. Tale deposito deve essere segnalato nella comunicazione destinata ai partecipanti.

Art. 656e²³⁵

3. Rappresentanza in seno al consiglio d'amministrazione

Lo statuto può accordare ai partecipanti il diritto di avere un rappresentante nel consiglio d'amministrazione.

Art. 656f²³⁶

4. Diritti patrimoniali
a. In genere

¹ Lo statuto non deve discriminare i partecipanti rispetto agli azionisti nella ripartizione dell'utile risultante dal bilancio e dell'avanzo della liquidazione, come pure nella sottoscrizione di nuove azioni.

² Se vi sono diverse categorie di azioni, i buoni di partecipazione devono essere assimilati almeno alla categoria meno favorita.

³ Le modificazioni statutarie e le altre deliberazioni dell'assemblea generale possono peggiorare la situazione dei partecipanti solo se peggiorano in misura corrispondente la situazione degli azionisti ai quali i partecipanti sono assimilati.

⁴ Salvo disposizione contraria dello statuto, i privilegi e i diritti sociali statuari dei partecipanti possono essere soppressi o limitati soltanto con il consenso di una speciale assemblea dei partecipanti interessati e dell'assemblea generale degli azionisti.

Art. 656g²³⁷

b. Diritti d'opzione

¹ All'atto della creazione di un capitale di partecipazione, gli azionisti hanno lo stesso diritto d'opzione di cui dispongono in occasione dell'emissione di nuove azioni.

² Se il capitale azionario e il capitale di partecipazione sono aumentati simultaneamente e nella stessa proporzione, lo statuto può prevedere

²³⁴ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

²³⁵ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

²³⁶ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

²³⁷ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

che gli azionisti possono sottoscrivere solo azioni e i partecipanti solo buoni di partecipazione.

³ Se è aumentato solo il capitale di partecipazione o solo il capitale azionario, o se uno di essi è aumentato in misura maggiore dell'altro, i diritti d'opzione devono essere ripartiti in modo da permettere agli azionisti e ai partecipanti di conservare la proporzione del capitale complessivo che possedevano sino allora.

Art. 657²³⁸

M. Buoni di godimento

¹ Lo statuto può prevedere buoni di godimento a favore di persone che sono in relazione con la società a seguito di una precedente partecipazione finanziaria o quali azionisti, creditori, lavoratori, o per altri motivi analoghi. Esso deve indicare il numero dei buoni di godimento emessi e il contenuto dei diritti ad essi inerenti.

² Mediante i buoni di godimento può essere conferito ai loro titolari soltanto il diritto ad una quota dell'utile risultante dal bilancio o dell'avanzo della liquidazione o all'esercizio di un'opzione in caso d'emissione di nuove azioni.

³ Il buono di godimento non può avere un valore nominale, non può essere denominato buono di partecipazione né essere emesso quale corrispettivo di un conferimento iscritto tra gli attivi del bilancio.

⁴ I titolari dei buoni di godimento formano di diritto una comunione alla quale sono applicabili per analogia le disposizioni sulla comunione dei creditori nei prestiti in obbligazioni. Tuttavia, la decisione di rinunciare a taluni diritti o a tutti i diritti derivanti dai buoni di godimento ha carattere obbligatorio per tutti i titolari soltanto se è presa con la maggioranza assoluta di tutti i buoni in circolazione.

⁵ Buoni di godimento a favore dei promotori possono essere deliberati solo nei limiti stabiliti dallo statuto primitivo.

Art. 658²³⁹

Art. 659²⁴⁰

N. Azioni proprie
I. Limitazione dell'acquisto

¹ La società può acquistare azioni proprie solo se possiede capitale proprio liberamente disponibile equivalente all'ammontare dei mezzi necessari per l'acquisto, e se il valore nominale complessivo di tali azioni non eccede il 10 per cento del capitale azionario.

²³⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 733 784; FF **1983** II 713).

²³⁹ Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU **1992** 733; FF **1983** II 713).

²⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 733 784; FF **1983** II 713).

² Se sono acquistate azioni nominative nell'ambito di una restrizione della trasferibilità, il limite massimo è del 20 per cento. Nella misura in cui eccedono il 10 per cento del capitale azionario, le azioni proprie devono, nel termine di due anni, essere alienate o annullate mediante una riduzione del capitale.

Art. 659^a²⁴¹

II. Conseguenze dell'acquisto

¹ Il diritto di voto delle azioni proprie e i diritti ad esso inerenti sono sospesi.

² La società è tenuta a costituire per le azioni proprie una riserva a sé stante il cui ammontare corrisponde al loro valore d'acquisto.

Art. 659^b²⁴²

III. Acquisto da parte di filiali

¹ Se una società ha una partecipazione maggioritaria in proprie filiali, le stesse limitazioni e conseguenze previste per il caso d'acquisto delle azioni proprie valgono per l'acquisto delle sue azioni da parte di tali filiali.

² Se una società acquista una partecipazione maggioritaria in un'altra società che, a sua volta, possiede azioni della società acquirente, queste ultime azioni sono considerate azioni proprie della società acquirente.

³ L'obbligo di costituire la riserva incombe alla società che detiene la partecipazione maggioritaria.

Capo secondo: Diritti ed obblighi degli azionisti

Art. 660²⁴³

A. Diritto alla quota degli utili e dell'avanzo della liquidazione
I. In genere

¹ Ogni azionista ha diritto ad una quota proporzionale degli utili risultanti dal bilancio, in quanto, secondo le disposizioni della legge e dello statuto, essi siano destinati ad essere ripartiti fra gli azionisti.

² Sciolta la società, ogni azionista ha diritto ad una quota proporzionale dell'avanzo della liquidazione, in quanto lo statuto non disponga un diverso impiego del patrimonio della società disciolta.

³ Sono salvi i privilegi accordati dallo statuto a determinate categorie di azioni.

²⁴¹ Introdotta dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

²⁴² Introdotta dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

²⁴³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

Art. 661

II. Computo

Salvo diversa disposizione dello statuto, le quote d'utili netti e d'avanzo della liquidazione devono essere calcolate in proporzione dei versamenti eseguiti sul capitale azionario.

Art. 662²⁴⁴

B. Relazione sulla gestione

I. In genere
1. Elementi costitutivi

¹ Il consiglio d'amministrazione allestisce per ogni esercizio una relazione sulla gestione, che si compone del conto annuale, del rapporto annuale e, in quanto la legge lo esiga, del conto di gruppo.

² Il conto annuale si compone del conto economico, del bilancio e dell'allegato.

Art. 662a²⁴⁵

2. Rendiconto regolare

¹ Il conto annuale è allestito conformemente ai principi di un regolare rendiconto, in modo da mostrare con la maggior attendibilità possibile lo stato del patrimonio e i risultati d'esercizio della società. Esso contiene anche i dati dell'esercizio precedente.

² Tra i principi di un regolare rendiconto figurano in particolare:

1. la completezza del conto annuale;
2. la chiarezza e l'essenzialità dei dati;
3. la prudenza;
4. la continuità dell'esercizio;
5. la continuità nell'articolazione e nella valutazione;
6. il divieto di compensare attivi e passivi, come pure ricavi e costi²⁴⁶.

³ In casi fondati, sono ammissibili deroghe ai principi della continuità dell'esercizio, della continuità nell'articolazione e nella valutazione, e del divieto della compensazione. Esse vanno illustrate nell'allegato.

⁴ Valgono inoltre le disposizioni sulla contabilità commerciale.

Art. 663²⁴⁷

II. Conto economico; articolazione minima

¹ Il conto economico comprende i ricavi e i costi d'esercizio, quelli estranei all'esercizio e quelli straordinari²⁴⁸.

²⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 733 784; FF **1983** II 713).

²⁴⁵ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 733 784; FF **1983** II 713).

²⁴⁶ Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF [art. 33 LRC – RU **1974** 1051].

²⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 733 784; FF **1983** II 713).

²⁴⁸ Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF [art. 33 LRC – RU **1974** 1051].

² Nei ricavi vanno indicati separatamente il ricavo da forniture e prestazioni, il reddito finanziario, nonché l'utile risultante dall'alienazione di attivo fisso²⁴⁹.

³ Nei costi²⁵⁰ vanno indicati separatamente le spese per materiali e merci, le spese per il personale, gli oneri finanziari e gli oneri per ammortamenti.

⁴ Il conto economico deve far apparire l'utile o la perdita dell'esercizio.

Art. 663a²⁵¹

III. Bilancio;
articolazione
minima

¹ Il bilancio indica l'attivo circolante e l'attivo fisso, il capitale estraneo e il capitale proprio.

² L'attivo circolante va suddiviso in liquidità, crediti risultanti da forniture e prestazioni, altri crediti e scorte; l'attivo fisso, in investimenti finanziari, impianti materiali e investimenti immateriali.

³ Il capitale estraneo va suddiviso in debiti per forniture e prestazioni, altri debiti a breve termine, debiti a lungo termine e accantonamenti; il capitale proprio, in capitale azionario, riserve legali e altre riserve, come pure nell'utile risultante dal bilancio.

⁴ Vanno parimenti indicati in modo separato il capitale azionario non versato, l'ammontare globale delle partecipazioni, dei crediti e dei debiti nei confronti di altre società del gruppo o di azionisti che detengono una partecipazione nella società, i ratei e risconti e la perdita risultante dal bilancio.

Art. 663b²⁵²

IV. Allegato

L'allegato contiene:

1. l'ammontare globale delle fidejussioni, degli impegni di garanzia e delle costituzioni di pegni a favore di terzi;
2. l'ammontare globale degli attivi costituiti in pegno o ceduti per garantire impegni della società, come pure degli attivi che si trovano sotto riserva di proprietà;
3. l'ammontare globale dei debiti leasing non iscritti nel bilancio;
4. i valori dell'assicurazione contro l'incendio degli attivi fissi;
5. i debiti nei confronti di istituzioni di previdenza;

²⁴⁹ Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF [art. 33 LRC – RU **1974** 1051].

²⁵⁰ Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF [art. 33 LRC – RU **1974** 1051].

²⁵¹ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 733 784; FF **1983** II 713).

²⁵² Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 733 784; FF **1983** II 713).

6. le somme, i saggi d'interesse e le scadenze delle obbligazioni di prestiti emesse dalla società;
7. ogni partecipazione essenziale per l'apprezzamento dello stato patrimoniale e dei risultati d'esercizio della società;
8. l'ammontare globale proveniente dallo scioglimento delle riserve di sostituzione e dalle altre riserve latenti, nella misura in cui eccede l'ammontare globale delle riserve dello stesso genere nuovamente costituite, se il risultato economico così ottenuto è presentato nella sua entità in modo più favorevole;
9. indicazioni sull'oggetto e sull'ammontare delle rivalutazioni;
10. indicazioni sull'acquisto, sull'alienazione e sul numero delle azioni proprie in possesso della società, ivi comprese quelle possedute da una società in cui essa ha una partecipazione maggioritaria; da indicare sono altresì le condizioni a cui la società ha acquistato o alienato le proprie azioni;
11. l'ammontare dell'aumento autorizzato e dell'aumento condizionale del capitale;
12. le altre indicazioni prescritte dalla legge.

Art. 663c²⁵³

V. Rapporti di partecipazione in caso di società con azioni²⁵⁴ quotate in borsa

¹ Le società con azioni quotate in borsa sono tenute, in quanto li conoscano o li dovrebbero conoscere, ad indicare, nell'allegato del bilancio, gli azionisti importanti e le loro partecipazioni²⁵⁵.

² Sono azionisti importanti gli azionisti e i gruppi di azionisti legati da convenzioni di voto, la cui partecipazione eccede il 5 per cento dell'insieme dei voti. Se lo statuto prevede un limite inferiore, in per cento, del numero di azioni nominative (art. 685d cpv. 1), questo limite è determinante per l'obbligo di indicare.

Art. 663d²⁵⁶

VI. Rapporto annuale

¹ Il rapporto annuale espone l'andamento degli affari, come pure la situazione economica e finanziaria della società.

² Esso menziona gli aumenti del capitale intervenuti nell'esercizio e riproduce l'attestazione di verifica.

²⁵³ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

²⁵⁴ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

²⁵⁵ Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF [art. 33 LRC – RU 1974 1051].

²⁵⁶ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

Art. 663^{e257}

VII. Conto di gruppo
1. Allestimento obbligatorio

¹ La società che, attraverso una maggioranza di voti o in altra guisa, riunisce sotto una direzione unica una o più altre società (gruppo di società) deve allestire un conto consolidato annuale (conto di gruppo).

² La società è liberata dall'obbligo di allestire il conto di gruppo qualora, per due esercizi consecutivi, insieme con le società ad essa affiliate, non oltrepassi due dei valori seguenti:

1. bilancio complessivo di 10 milioni di franchi;
2. cifra d'affari di 20 milioni di franchi;
3. media annua di 200 dipendenti.

³ Il conto di gruppo dev'essere tuttavia allestito qualora:

1. la società sia debitrice di un prestito in obbligazioni;
2. le azioni della società siano quotate in borsa;
3. azionisti che rappresentino insieme almeno il 10 per cento del capitale azionario lo richiedano;
4. sia necessario per rilevare il più esattamente possibile lo stato del patrimonio e i risultati d'esercizio della società.

Art. 663^{f258}

2. Società intermedie

¹ La società che sia compresa nel conto di gruppo della società preposta, allestito e verificato secondo le disposizioni svizzere o secondo disposizioni estere equivalenti, e che metta azionisti e creditori al corrente di questo conto di gruppo così come del proprio conto annuale, non è tenuta ad allestire un proprio conto di gruppo.

² Essa è tuttavia tenuta ad allestirlo, qualora abbia l'obbligo di pubblicare il proprio conto annuale o azionisti rappresentanti insieme almeno il 10 per cento del capitale azionario lo richiedano.

Art. 663^{g259}

3. Allestimento

¹ Il conto di gruppo è soggetto ai principi del rendiconto regolare.

² Nell'allegato del conto di gruppo la società menziona le regole di consolidamento e le regole di valutazione. Ove se ne scosti, deve indicarlo nell'allegato e fornire in altro modo i dati necessari per conoscere lo stato del patrimonio e i risultati d'esercizio del gruppo.

²⁵⁷ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

²⁵⁸ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

²⁵⁹ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

Art. 663^h²⁶⁰

VIII. Protezione e adeguamento

¹ Il conto annuale, il rapporto annuale e il conto di gruppo possono omettere le indicazioni suscettibili di comportare gravi pregiudizi per la società o per il gruppo. L'ufficio di revisione deve essere informato dei motivi.

² Nel quadro dei principi del rendiconto regolare, il conto annuale può essere adeguato alle particolarità dell'impresa. Esso deve nondimeno avere il contenuto minimo prescritto dalla legge.

Art. 664²⁶¹

IX. Valutazione

1. Spese di costituzione, d'aumento del capitale e d'organizzazione

Possono essere iscritte nel bilancio le spese di costituzione, d'aumento del capitale e d'organizzazione necessarie per la costituzione, l'ampliamento o la trasformazione dell'impresa. Esse vanno indicate separatamente e devono essere ammortizzate nel termine di cinque anni.

Art. 665²⁶²2. Attivi fissi
a. In genere

L'attivo fisso non può essere valutato con un importo superiore al prezzo d'acquisto o di costo, da cui vanno dedotti gli ammortamenti necessari.

Art. 665^a²⁶³

b. Partecipazioni

¹ Fanno parte dell'attivo fisso anche le partecipazioni e gli altri investimenti finanziari.

² Per partecipazioni s'intendono quote del capitale di altre imprese, che sono possedute a titolo d'investimento durevole e che procurano un'influenza determinante.

³ Quote rappresentanti almeno il 20 per cento dei diritti di voto sono considerate come partecipazioni.

Art. 666²⁶⁴

3. Scorte

¹ Le materie gregge, i prodotti in corso di fabbricazione e quelli finiti, come pure le merci, non possono essere valutati con un importo superiore al loro prezzo d'acquisto o di costo.

²⁶⁰ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

²⁶¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

²⁶² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

²⁶³ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

²⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

² Se tali prezzi sono superiori a quello corrente nel giorno determinante per il bilancio, va considerato quest'ultimo prezzo.

Art. 667²⁶⁵

4. Titoli ¹ I titoli quotati in borsa non possono essere valutati con un importo superiore al loro corso medio durante l'ultimo mese che ha preceduto il giorno determinante per il bilancio.

² I titoli non quotati in borsa non possono essere valutati con un importo superiore al loro prezzo d'acquisto, da cui vanno dedotte le correzioni di valore necessarie.

Art. 668²⁶⁶

5. ...

Art. 669²⁶⁷

5. Ammortamenti, correzioni di valore e accantonamenti ¹ Nella misura in cui siano necessari conformemente ai principi generalmente ammessi nel commercio, devono essere effettuati ammortamenti, correzioni di valore e accantonamenti. Gli accantonamenti vanno costituiti, in particolare, per coprire impegni incerti e perdite probabili da affari in corso.

² Il consiglio d'amministrazione può procedere ad ammortamenti, correzioni di valore e accantonamenti supplementari, come pure rinunciare a sciogliere accantonamenti divenuti superflui, in quanto tali operazioni siano necessarie a fini di sostituzione.

³ Ulteriori riserve latenti sono ammissibili in quanto giustificate per garantire durevolmente la prosperità dell'impresa o la ripartizione di un dividendo quanto costante possibile, tenendo conto degli interessi degli azionisti.

⁴ La costituzione e lo scioglimento di riserve di sostituzione e di ulteriori riserve latenti devono essere comunicati in modo dettagliato all'ufficio di revisione.

Art. 670²⁶⁸

6. Rivalutazione ¹ Se la metà del capitale azionario e delle riserve legali non è più coperta in seguito ad una perdita risultante dal bilancio, i fondi o le partecipazioni il cui valore reale ecceda il prezzo d'acquisto o di costo possono essere rivalutati fino a concorrenza di tale valore, allo scopo

²⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

²⁶⁶ Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).

²⁶⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

²⁶⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

di equilibrare il bilancio deficitario. L'ammontare della rivalutazione deve figurare separatamente nel bilancio come riserva di rivalutazione.

² La rivalutazione può aver luogo solo se l'ufficio di revisione attesti per scritto, a destinazione dell'assemblea generale, che sono adempite le condizioni legali.

Art. 671²⁶⁹

C. Riserve
I. Riserve legali
1. Riserva generale

¹ Il 5 per cento dell'utile dell'esercizio è assegnato alla riserva generale sino a che questa abbia raggiunto il 20 per cento del capitale azionario versato.

² Sono altresì assegnati a questa riserva, anche quando essa abbia raggiunto l'ammontare legale:

1. il ricavo proveniente dall'emissione di azioni ed eccedente il loro valore nominale, dopo copertura delle spese d'emissione, nella misura in cui non sia utilizzato per ammortamenti o a scopi di previdenza;
2. il saldo dei versamenti effettuati su azioni annullate, diminuito della perdita che fosse stata subita con le azioni emesse in loro sostituzione;
3. il 10 per cento degli importi distribuiti a titolo di partecipazione all'utile dopo il versamento di un dividendo del 5 per cento.

³ La riserva generale, in quanto non superi la metà del capitale azionario, può essere adoperata solo per sopperire a perdite o per prendere misure che permettano all'impresa di reggersi in tempo di cattivo andamento degli affari, d'evitare la disoccupazione dei propri dipendenti o d'attenuarne le conseguenze.

⁴ Le disposizioni contenute nel capoverso 2 numero 3 e nel capoverso 3 non si applicano alle società il cui scopo consiste prevalentemente nella partecipazione ad altre imprese (società holding).

⁵ Salve le disposizioni del diritto pubblico, le imprese di trasporto concessionarie non sono soggette all'obbligo di costituire la riserva.

⁶ Gli istituti d'assicurazione costituiscono la riserva in conformità del piano d'esercizio approvato dalla competente autorità di vigilanza.

Art. 671a²⁷⁰

2. Riserva per azioni proprie

La riserva per azioni proprie può essere sciolta nella misura dei valori d'acquisto se le azioni sono alienate od annullate.

²⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

²⁷⁰ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

Art. 671^b²⁷¹

3. Riserva di rivalutazione

La riserva di rivalutazione può essere sciolta soltanto se trasformata in capitale azionario, nonché mediante riammortamento o alienazione degli attivi rivalutati.

Art. 672²⁷²II. Riserve statutarie
1. In genere

¹ Lo statuto può disporre che alla riserva sia assegnata una frazione dell'utile dell'esercizio maggiore del 5 per cento e che la riserva debba ammontare a più del 20 per cento legalmente prescritto del capitale azionario versato.

² Esso può prevedere la costituzione di altre riserve e determinarne la destinazione e l'impiego.

Art. 673²⁷³

2. A scopo di previdenza a favore di lavoratori

Lo statuto può in particolare prevedere anche la costituzione di riserve destinate a creare e sostenere istituzioni di previdenza a favore di lavoratori dell'impresa.

Art. 674²⁷⁴

III. Relazione tra il dividendo e le riserve

¹ Il dividendo non può essere determinato prima che siano state assegnate alle riserve legali e statutarie le somme loro destinate dalla legge e dallo statuto.

² L'assemblea generale può deliberare la costituzione di riserve che non siano previste dalla legge e dallo statuto o che ne eccedano le esigenze, nella misura in cui ciò sia:

1. necessario per scopi di sostituzione;
2. giustificato per garantire durevolmente la prosperità dell'impresa o la ripartizione di un dividendo quanto costante possibile, tenendo conto degli interessi di tutti gli azionisti.

³ L'assemblea generale può parimenti, anche quando ciò non sia previsto dallo statuto, costituire riserve prelevate sull'utile risultante dal bilancio, con cui creare e sostenere istituzioni di previdenza a favore di lavoratori dell'impresa o destinate ad altri scopi di previdenza.

²⁷¹ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

²⁷² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

²⁷³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

²⁷⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

Art. 675

D. Dividendi, interessi per il periodo d'avviamento e tantièmes
I. Dividendi²⁷⁵

¹ Non possono essere attribuiti interessi a favore del capitale azionario.

² Possono essere prelevati dividendi solo sopra l'utile risultante dal bilancio e sulle riserve all'uopo costituite.²⁷⁶

Art. 676

II. Interessi per il periodo d'avviamento

¹ Per lo spazio di tempo necessario ai lavori di preparazione e d'impianto dell'impresa e fino al principio dell'esercizio normale della medesima, possono essere espressamente attribuiti agli azionisti interessi, in una misura determinata, da iscriversi nel conto d'impianto. Entro questi limiti, lo statuto deve indicare il momento, dopo il quale questi interessi non potranno più essere pagati.

² Se l'impresa è ampliata mediante l'emissione di nuove azioni, la deliberazione d'aumento del capitale sociale può attribuire alle nuove azioni interessi, in una misura determinata, da iscriversi nel conto d'impianto, fino ad una data esattamente indicata e che non potrà essere posteriore al principio dell'esercizio dell'impresa ampliata.

Art. 677²⁷⁷

III. Partecipazione agli utili (tantièmes)

Quote di utili possono essere attribuite agli amministratori solo se prelevate sull'utile risultante dal bilancio, dopo l'assegnazione alla riserva legale e la ripartizione, tra gli azionisti, di un dividendo del 5 per cento o della percentuale superiore che fosse prevista nello statuto.

Art. 678²⁷⁸

E. Restituzione di prestazioni
I. In genere

¹ Gli azionisti e gli amministratori, come pure le persone loro vicine, che abbiano riscosso indebitamente e in mala fede dividendi, tantièmes, altre quote di utili o interessi per il periodo d'avviamento, sono tenuti a restituirli.

² Essi devono restituire anche altre prestazioni della società, in quanto siano manifestamente sproporzionate rispetto alla loro controprestazione e alla situazione economica della società.

²⁷⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

²⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

²⁷⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

²⁷⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

³ Il diritto di chiedere la restituzione spetta alla società e all'azionista; la domanda giudiziale di quest'ultimo è volta ad una prestazione alla società.

⁴ L'obbligo di restituzione si prescrive in cinque anni dal momento in cui la prestazione è stata ricevuta.

Art. 679²⁷⁹

II. Partecipazioni
agli utili in caso
di fallimento
della società

¹ Nel fallimento della società gli amministratori devono restituire tutte le quote di utili ricevute nel corso dei tre anni che hanno preceduto la dichiarazione del fallimento, salvo che provino che le condizioni previste dalla legge e dallo statuto per la distribuzione di tali quote erano soddisfatte; in particolare deve essere provato che la distribuzione si basava su un bilancio allestito con prudenza.

² Nel computo del termine non è compreso il periodo tra la dilazione e la dichiarazione del fallimento.

Art. 680

F. Versamenti
degli azionisti
I. Oggetto

¹ Neppure per disposizione statutaria gli azionisti possono essere tenuti a prestazioni eccedenti la somma determinata dalla società per l'acquisto delle azioni al momento dell'emissione.

² Essi non hanno diritto di farsi restituire ciò che hanno versato.

Art. 681

II. Effetti della
mora
I. Legali e
statutari

¹ L'azionista, che non ha versato a tempo debito il prezzo di emissione delle sue azioni, è tenuto al pagamento degli interessi moratori.

² Il consiglio d'amministrazione può, inoltre, dichiarare l'azionista moroso decaduto sia dai diritti come sottoscrittore, sta dal diritto di ripetere i parziali versamenti già fatti, ed emettere nuove azioni in luogo di quelle così annullate. Qualora i titoli già emessi per le azioni annullate non siano restituiti, l'annullamento deve essere pubblicato nel *Foglio ufficiale svizzero di commercio* ed inoltre nella forma prescritta dallo statuto.

³ Lo statuto può anche comminare una pena convenzionale all'azionista moroso.

Art. 682

2. Diffida
al pagamento

¹ Quando il consiglio d'amministrazione si proponga di dichiarare l'azionista moroso decaduto dai suoi diritti come sottoscrittore o di esigerne la pena convenzionale prevista nello statuto, essa deve diffi-

²⁷⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

darlo al pagamento almeno tre volte sul *Foglio ufficiale svizzero di commercio* ed inoltre nella forma prescritta dallo statuto, assegnandogli un termine supplementare di almeno un mese a far data dall'ultima pubblicazione. Solo se l'azionista non paga neppure nel termine supplementare, esso può essere dichiarato decaduto dai suoi diritti come sottoscrittore o può essergli chiesta la pena convenzionale.

² Se le azioni sono nominative, le pubblicazioni sono sostituite da una diffida, con assegno del termine supplementare, fatta per lettera raccomandata all'azionista iscritto nel libro delle azioni. In questo caso, il termine supplementare corre dal ricevimento della diffida.

³ L'azionista moroso risponde verso la società della perdita da essa subita nell'emissione delle azioni destinate a sostituire quelle annullate.

Art. 683

G. Emissione e trasferimento delle azioni

I. Azioni al portatore

¹ Non possono emettersi azioni al portatore se non dopo che sia stato versato l'intero valore nominale.

² I titoli emessi prima del versamento dell'intero loro valore nominale sono nulli. Rimangono riservate le azioni di risarcimento.

Art. 684²⁸⁰

II. Azioni nominative

¹ Le azioni nominative sono, salvo contraria disposizione della legge o dello statuto, liberamente trasferibili.

² Il trasferimento in virtù di un negozio giuridico può farsi mediante consegna all'acquirente del titolo girato.

Art. 685²⁸¹

H. Limitazione della trasferibilità

I. Limitazione legale

¹ Le azioni nominative non integralmente liberate possono essere trasferite solo con l'approvazione della società, salvo che si tratti di azioni acquistate per successione, divisione ereditaria, in virtù del regime matrimoniale dei beni o in un procedimento d'esecuzione forzata.

² L'approvazione può essere rifiutata solo se la solvibilità dell'acquirente è dubbia e se non sono state fornite le garanzie chieste dalla società.

²⁸⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

²⁸¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

Art. 685a²⁸²

II. Limitazione
statutaria
1. Principi

¹ Lo statuto può stabilire che il trasferimento delle azioni nominative richiede l'approvazione della società.

² Tale limitazione vale anche per la costituzione di un usufrutto.

³ Se la società entra in liquidazione, la limitazione della trasferibilità decade.

Art. 685b²⁸³

2. Azioni nomi-
native non
quotate in borsa
a. Condizioni
del rifiuto

¹ La società può respingere la domanda di approvazione, se invoca un grave motivo previsto dallo statuto o se offre all'alienante di assumere le azioni per proprio conto, per conto di altri azionisti o per conto di terzi al loro valore reale al momento della domanda.

² Sono considerati gravi motivi le disposizioni concernenti la composizione della cerchia degli azionisti, le quali giustifichino il rifiuto tenuto conto dello scopo sociale o dell'indipendenza economica dell'impresa.

³ La società può inoltre rifiutare l'iscrizione nel libro delle azioni se l'acquirente non dichiara espressamente che ha acquistato le azioni in proprio nome e per proprio conto.

⁴ Se le azioni sono state acquistate per successione, divisione ereditaria, in virtù del regime matrimoniale dei beni o in un procedimento d'esecuzione forzata, la società può respingere la domanda d'approvazione soltanto se offre all'acquirente di assumere le azioni al loro valore reale.

⁵ L'acquirente²⁸⁴ può richiedere che il giudice del luogo in cui la società ha la propria sede determini il valore reale. Le spese di stima sono a carico della società.

⁶ Se l'acquirente non respinge l'offerta d'assunzione nel termine di un mese da quando ha avuto conoscenza del valore reale, l'offerta si considera accettata.

⁷ Lo statuto non può stabilire condizioni che rendano più difficile la trasferibilità.

282 Introdotta dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

283 Introdotta dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

284 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF [art. 33 LRC – RU 1974 1051].

Art. 685c²⁸⁵

b. Effetti

¹ L'alienante conserva la proprietà delle azioni e tutti i diritti connessi sino a che non sia data l'approvazione necessaria per il loro trasferimento.

² In caso d'acquisto delle azioni per successione, divisione ereditaria, in virtù del regime matrimoniale dei beni o in un procedimento d'esecuzione forzata, la proprietà del titolo e i diritti patrimoniali passano all'acquirente immediatamente, mentre i diritti sociali solo al momento dell'approvazione da parte della società.

³ L'approvazione si considera accordata se la società non respinge la relativa domanda entro tre mesi dalla ricezione o se la respinge a torto.

Art. 685d²⁸⁶

3. Azioni nominative quotate in borsa
a. Condizioni del rifiuto

¹ La società può rifiutare come azionista l'acquirente di azioni nominative quotate in borsa, soltanto se lo statuto prevede un limite massimo, in per cento, del numero di azioni nominative per le quali l'acquirente deve essere riconosciuto come azionista, e questo limite è superato.

² La società può inoltre rifiutare l'iscrizione nel libro delle azioni se, su sua domanda, l'acquirente non dichiara espressamente che ha acquistato le azioni in proprio nome e per proprio conto.

³ Se azioni nominative quotate²⁸⁷ in borsa sono state acquistate per successione, divisione ereditaria o in virtù del regime matrimoniale dei beni, l'acquirente non può essere rifiutato come azionista.

Art. 685e²⁸⁸

b. Obbligo di annunciare

Se azioni nominative quotate in borsa sono vendute in borsa, la banca dell'alienante annuncia senza indugio alla società il nome dell'alienante e il numero di azioni vendute.

Art. 685f²⁸⁹

c. Trasferimento dei diritti

¹ Se azioni nominative quotate in borsa sono acquistate in borsa, i diritti passano all'acquirente con il trasferimento. Se azioni nominative quotate in borsa sono acquistate al di fuori di essa, i diritti passano all'acquirente soltanto quando egli ha presentato alla società la domanda intesa ad essere riconosciuto come azionista.

²⁸⁵ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 733 784; FF **1983** II 713).

²⁸⁶ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 733 784; FF **1983** II 713).

²⁸⁷ Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF [art. 33 LRC – RU **1974** 1051].

²⁸⁸ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 733 784; FF **1983** II 713).

²⁸⁹ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 733 784; FF **1983** II 713).

² Fino al riconoscimento, l'acquirente non può esercitare né il diritto di voto inerente alle azioni, né gli altri diritti connessi con il diritto di voto. Nell'esercizio di tutti gli altri diritti, in particolare di quello d'opzione, l'acquirente non è limitato.

³ Gli acquirenti non ancora riconosciuti dalla società sono iscritti nel libro delle azioni, dopo il trasferimento dei diritti, come azionisti senza diritto di voto. Le loro azioni non sono rappresentate nell'assemblea generale.

⁴ Qualora l'acquirente venga illecitamente rifiutato come azionista, la società è tenuta a riconoscere a decorrere dalla decisione giudiziale il suo diritto di voto e gli altri diritti connessi con il diritto di voto. Essa è inoltre tenuta a risarcire l'acquirente per il danno cagionato in quanto non provi che non gli incombe nessuna colpa.

Art. 685^{g290}

d. Termine di rifiuto

Se la società non rifiuta il riconoscimento entro venti giorni, l'acquirente è riconosciuto come azionista.

Art. 686²⁹¹

4. Libro delle azioni
a. Iscrizione

¹ La società tiene un libro delle azioni, che indica il nome e l'indirizzo dei proprietari e degli usufruttuari delle azioni nominative.

² L'iscrizione nel libro delle azioni ha luogo soltanto ove sia provato l'acquisto in proprietà dell'azione o la costituzione di un usufrutto su di essa.

³ La società è tenuta a far menzione sul titolo dell'avvenuta iscrizione.

⁴ Nei confronti della società si considera azionista o usufruttuario soltanto chi è iscritto nel libro delle azioni.

Art. 686^{a292}

b. Cancellazione

Sentito l'interessato, la società può cancellare iscrizioni nel libro delle azioni, qualora siano state operate in base ad indicazioni errate dell'acquirente. Questi deve esserne immediatamente informato.

²⁹⁰ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

²⁹¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

²⁹² Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

Art. 687

5. Azioni nominative non interamente versate

¹ L'acquirente di un'azione nominativa, della quale il prezzo d'emissione non è stato interamente pagato, è responsabile verso la società dell'ammontare non versato, tosto ch'egli sia iscritto nel libro delle azioni.

² Il sottoscrittore, che aliena la sua azione, può essere costretto a pagare l'ammontare non versato, se la società cade in fallimento entro due anni dalla sua iscrizione nel registro di commercio e se l'azionista che ha preso il posto del sottoscrittore è dichiarato decaduto dal suo diritto come tale.

³ L'iscrizione dell'acquirente nel libro delle azioni libera l'alienante, che non sia sottoscrittore, dall'obbligo di pagare l'ammontare non versato.

⁴ Finché il valore nominale d'azioni nominative non è stato interamente versato, si deve indicare su ciascun titolo l'importo effettivamente pagato.

Art. 688

III. Certificati provvisori

¹ Non possono emettersi certificati provvisori al portatore se non per azioni al portatore, di cui sia stato versato l'intero valore nominale. I certificati provvisori al portatore emessi prima del versamento dell'intero loro valore nominale sono nulli. Rimangono riservate le azioni di risarcimento.

² Se per azioni al portatore sono emessi certificati provvisori nominativi, essi possono essere trasferiti solo in conformità delle norme sulla cessione di crediti; tuttavia il trasferimento diventa efficace di fronte alla società solo ove le sia notificato.

³ Per azioni nominative, non possono emettersi se non certificati provvisori nominativi. Il trasferimento di tali certificati soggiace alle norme sul trasferimento delle azioni nominative.

Art. 689²⁹³

J. Diritti personali inerenti alla qualità di azionista

I. Partecipazione all'assemblea generale

1. Principio

¹ Negli affari sociali l'azionista esercita i suoi diritti nell'assemblea generale, in particolare quelli che concernono la designazione degli organi, l'approvazione della relazione sulla gestione e la deliberazione sull'impiego dell'utile.

² Egli può rappresentare personalmente le proprie azioni nell'assemblea generale, o farle rappresentare da un terzo, il quale, salvo disposizione contraria dello statuto, non deve necessariamente essere azionista.

²⁹³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

Art. 689a²⁹⁴

2. Legittimazione nei confronti della società

1 Può esercitare i diritti sociali inerenti all'azione nominativa chi è iscritto nel libro delle azioni o vi è autorizzato mediante una procura scritta dell'azionista.

2 Può esercitare i diritti sociali inerenti all'azione al portatore chi si legittima esibendo l'azione. Il consiglio d'amministrazione può stabilire un altro modo di provare il possesso.

Art. 689b²⁹⁵

3. Rappresentanza dell'azionista

a. In genere

1 Chi esercita diritti sociali quale rappresentante è tenuto a seguire le istruzioni del rappresentato.

2 Il possessore di un'azione al portatore costituita in pegno, depositata o prestata può esercitare i diritti sociali soltanto se ne è stato autorizzato dall'azionista con speciale scrittura.

Art. 689c²⁹⁶

b. Da parte di un membro di un organo della società

Se propone agli azionisti un membro dei suoi organi o altra persona da essa dipendente per rappresentarli in un'assemblea generale, la società è tenuta a designare altresì una persona indipendente che gli azionisti possano scegliere come loro rappresentante.

Art. 689d²⁹⁷

c. Da parte di un depositario

1 Per esercitare i diritti sociali delle azioni ricevute in deposito, il rappresentante depositario chiede al deponente istruzioni per il voto, prima di ogni assemblea generale.

2 Se le istruzioni del deponente non sono date tempestivamente, il rappresentante depositario esercita il diritto di voto conformemente alle istruzioni generali del deponente; in difetto di queste segue le proposte del consiglio d'amministrazione.

3 Sono considerati rappresentanti depositari gli istituti soggetti alla legge federale su le banche e le casse di risparmio²⁹⁸, come pure gli amministratori professionali di beni.

²⁹⁴ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

²⁹⁵ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

²⁹⁶ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

²⁹⁷ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

²⁹⁸ RS 952.0

d. Comunicazione

Art. 689^{e299}

¹ Gli organi, i rappresentanti indipendenti e i rappresentanti depositari comunicano alla società il numero, la specie, il valore nominale e la categoria delle azioni da essi rappresentate. In assenza di tali indicazioni, le deliberazioni dell'assemblea generale possono essere impugnate alle stesse condizioni che nel caso di partecipazione illecita all'assemblea generale.

² Il presidente comunica queste indicazioni all'assemblea generale globalmente per ogni modo di rappresentanza. Se, pur essendone richiesto da un azionista, non le fornisce, ogni azionista può impugnare le deliberazioni dell'assemblea generale convenendo in giudizio la società.

4. In caso di proprietà collettiva e d'usufrutto³⁰⁰

Art. 690

¹ Se un'azione è oggetto di proprietà collettiva, le persone che ne sono proprietarie possono esercitare i diritti che loro derivano dall'azione solo per mezzo d'un rappresentante comune.

² L'azione gravata da usufrutto è rappresentata dall'usufruttuario; questi è responsabile verso il proprietario se non abbia equo riguardo agli interessi del medesimo.

II. Partecipazione illecita

Art. 691

¹ Non è lecito rimettere azioni in vista dell'esercizio del diritto di voto, se ciò sia fatto nell'intenzione d'eludere una restrizione di tale diritto.

² Ogni azionista può opporsi, presso il consiglio d'amministrazione o con iscrizione nel processo verbale, a che partecipino all'assemblea generale persone che non vi hanno diritto.

³ Qualora ad una deliberazione dell'assemblea generale abbiano cooperato persone, che non avevano il diritto di parteciparvi, ogni azionista, ancorché non si sia opposto alla loro partecipazione può contestare davanti al giudice la deliberazione in quanto la società convenuta non provi che la deliberazione stessa sarebbe stata presa anche senza tale cooperazione.

III. Diritto di voto nell'assemblea generale
1. Regola fondamentale

Art. 692

¹ Gli azionisti esercitano il loro diritto di voto nell'assemblea generale in proporzione del valore nominale complessivo delle azioni che possiedono.

²⁹⁹ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

³⁰⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

² Ogni azionista ha almeno un voto anche se possiede una sola azione. Lo statuto può tuttavia limitare il numero dei voti spettanti ai possessori di più azioni.

³ Qualora si riduca il valore nominale delle azioni in occasione d'un assestamento della società, il diritto di voto può essere conservato in conformità del valore nominale primitivo.

Art. 693

2. Azioni con diritto di voto privilegiato

¹ Lo statuto può determinare il diritto di voto secondo il numero delle azioni appartenenti a ciascun azionista, senza riguardo al loro valore nominale, di modo che ogni azione dia diritto ad un voto.

² In questo caso, azioni di valore nominale inferiore a quello di altre della società possono essere emesse solo come azioni nominative e il loro prezzo d'emissione dev'essere interamente versato. Il valore nominale delle altre azioni non può essere più di dieci volte superiore a quello delle azioni con diritto di voto privilegiato.³⁰¹

³ La determinazione del diritto di voto secondo il numero delle azioni non vale per:

1. la nomina dell'ufficio di revisione;
2. la designazione di periti incaricati di verificare la gestione o parti di essa;
3. la deliberazione sulla proposta di istituire una verifica speciale;
4. la deliberazione sulla questione se debba essere promossa un'azione di responsabilità.³⁰²

Art. 694

3. Inizio del diritto di voto

Il diritto di voto nasce non appena sia versato sull'azione l'importo determinato dalla legge o dallo statuto.

Art. 695

4. Esclusione dal diritto di voto

¹ Le persone che hanno in qualsiasi modo partecipato alla gestione degli affari non possono dare il voto nelle deliberazioni riguardanti il discharge al consiglio d'amministrazione.

² Questo divieto non si applica ai revisori.

³⁰¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

³⁰² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

Art. 696³⁰³

IV. Diritti di controllo degli azionisti
1. Comunicazione della relazione sulla gestione

¹ Venti giorni almeno prima dell'assemblea generale ordinaria devono depositarsi presso la sede della società, perché possano esservi consultate dagli azionisti, la relazione sulla gestione e la relazione dei revisori. Ogni azionista può esigere che un esemplare di questi documenti gli sia inviato senza indugio.

² I titolari di azioni nominative sono informati mediante una comunicazione scritta, i titolari di azioni al portatore mediante un avviso pubblicato nel «Foglio ufficiale svizzero di commercio», come pure nella forma prescritta dallo statuto.

³ Ogni azionista può ancora, nell'anno seguente l'assemblea generale, esigere dalla società la relazione sulla gestione nella versione approvata dall'assemblea generale e la relazione dei revisori.

Art. 697³⁰⁴

2. Raggiugli e consultazione

¹ Nell'assemblea generale ogni azionista può chiedere al consiglio d'amministrazione raggiugli sugli affari della società, e all'ufficio di revisione sull'esecuzione e il risultato della sua verifica.

² I raggiugli devono essere dati nella misura in cui sono necessari per l'esercizio dei diritti dell'azionista. Possono essere rifiutati se comprometterebbero segreti d'affari o altri interessi della società degni di protezione.

³ I libri e la corrispondenza possono essere consultati soltanto in virtù di un'autorizzazione espressa dell'assemblea generale o di una decisione del consiglio d'amministrazione, sempreché i segreti d'affari siano salvaguardati.

⁴ Il giudice del luogo in cui la società ha la propria sede ordina, su richiesta, che i raggiugli siano forniti o la consultazione autorizzata, se sono stati rifiutati in modo ingiustificato.

Art. 697a³⁰⁵

V. Diritto all'istituzione di una verifica speciale
1. Con l'accordo dell'assemblea generale

¹ Ogni azionista può proporre all'assemblea generale che sia eseguita una verifica speciale destinata a chiarire determinati fatti, in quanto ciò sia necessario per l'esercizio dei suoi diritti ed egli già si sia valso del suo diritto di ottenere raggiugli o di consultare documenti.

303 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

304 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

305 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

² Se l'assemblea generale accede alla proposta, la società od ogni azionista può, entro trenta giorni, chiedere al giudice di designare un controllore speciale.

Art. 697^b³⁰⁶

2. In caso di rifiuto da parte dell'assemblea generale

¹ Se l'assemblea generale non accede alla proposta, la designazione giudiziale di un controllore speciale può essere chiesta, entro il termine di tre mesi, da azionisti che rappresentino insieme almeno il 10 per cento del capitale azionario o azioni per un valore nominale di 2 milioni di franchi.

² I richiedenti hanno diritto alla designazione di un controllore speciale ove rendano verosimile che promotori od organi hanno violato la legge o lo statuto e danneggiato in tal guisa la società o gli azionisti.

Art. 697^c³⁰⁷

3. Istituzione

¹ Il giudice decide dopo aver sentito la società e la persona che ha proposto la verifica speciale all'assemblea generale.

² Se accoglie la richiesta, il giudice incarica un perito indipendente di eseguire la verifica. Egli ne delimita l'oggetto entro i limiti della richiesta.

³ Il giudice può altresì deferire la verifica speciale a più periti congiuntamente.

Art. 697^d³⁰⁸

4. Attività

¹ La verifica speciale deve essere effettuata entro un termine utile e senza perturbare l'andamento degli affari.

² I promotori, gli organi, i mandatari, i lavoratori, i commissari e i liquidatori sono tenuti a fornire ragguagli al controllore speciale sui fatti rilevanti. In caso di disaccordo, decide il giudice.

³ Il controllore speciale sente la società sul risultato della verifica speciale.

⁴ Egli è soggetto al dovere di discrezione.

³⁰⁶ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 733 784; FF **1983** II 713).

³⁰⁷ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 733 784; FF **1983** II 713).

³⁰⁸ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 733 784; FF **1983** II 713).

Art. 697^e³⁰⁹

5. Rapporto

¹ Il controllore speciale riferisce in modo dettagliato, ma salvaguardando i segreti d'affari, sul risultato della sua verifica. Egli presenta il suo rapporto al giudice.

² Il giudice trasmette il rapporto alla società e decide, a richiesta di quest'ultima, se determinati passaggi del rapporto ledano segreti d'affari od altri interessi sociali degni di protezione e se debbano essere pertanto sottratti alla consultazione dei richiedenti.

³ Egli dà alla società e ai richiedenti l'occasione di esprimersi sul rapporto appurato e di presentare domande complementari.

Art. 697^β¹⁰

6. Deliberazione e comunicazione

¹ Il consiglio d'amministrazione sottopone il rapporto e le osservazioni all'assemblea generale successiva.

² Ogni azionista può, nell'anno seguente l'assemblea generale, esigere dalla società un esemplare del rapporto e delle osservazioni.

Art. 697^g³¹¹

7. Onere delle spese

¹ Se accoglie la richiesta di designare un controllore speciale, il giudice pone l'anticipo e le spese a carico della società. Ove circostanze particolari lo giustificano, può addossare le spese integralmente o in parte ai richiedenti.

² Se l'assemblea generale ha approvato la verifica speciale, la società ne sopporta le spese.

Art. 697^h³¹²

K. Pubblicazione del conto annuale e del conto di gruppo

¹ Dopo essere stati approvati dall'assemblea generale, il conto annuale e il conto di gruppo, accompagnati dalle relazioni dei revisori, devono essere pubblicati nel «Foglio ufficiale svizzero di commercio» o trasmessi, in un esemplare e a sue spese, a chiunque ne faccia domanda nell'anno seguente l'approvazione, se:

1. la società è debitrice di un prestito in obbligazioni;
2. le azioni della società sono quotate in borsa.

³⁰⁹ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

³¹⁰ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

³¹¹ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

³¹² Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

² Le altre società anonime devono autorizzare i creditori che dimostrino un interesse degno di protezione, a consultare il conto annuale, il conto di gruppo e le relazioni dei revisori. In caso di disaccordo, decide il giudice.

Capo terzo: Organizzazione della società anonima

A. L'assemblea generale

Art. 698

I. Poteri

¹ L'assemblea generale degli azionisti costituisce l'organo supremo della società anonima.

² All'assemblea generale spettano i poteri inalienabili seguenti:

1. l'approvazione e la modificazione dello statuto;
2. la nomina degli amministratori e dei membri dell'ufficio di revisione;
3. l'approvazione del rapporto annuale e del conto di gruppo;
4. l'approvazione del conto annuale, come pure la deliberazione sull'impiego dell'utile risultante dal bilancio, in modo particolare la determinazione del dividendo e della partecipazione agli utili;
5. il discarico agli amministratori;
6. le deliberazioni sopra le materie ad essa riservate dalla legge o dallo statuto.³¹³

Art. 699

II. Convocazione e iscrizione all'ordine del giorno

1. Diritto e obbligo³¹⁴

¹ L'assemblea generale è convocata dal consiglio d'amministrazione e, quando occorra, dall'ufficio di revisione; il diritto di convocarla spetta anche ai liquidatori ed ai rappresentanti degli obbligazionisti.

² L'assemblea generale ha luogo ogni anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale; ogni qualvolta lo richieda il bisogno, si convocano assemblee straordinarie.

³ Uno o più azionisti, che rappresentano insieme almeno il 10 per cento del capitale azionario, possono pure chiedere per scritto la convocazione dell'assemblea generale. Azionisti che rappresentano azioni per un valore nominale di 1 milione di franchi possono chiedere l'iscrizione di un oggetto all'ordine del giorno. La convocazione e

³¹³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

³¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

l'iscrizione all'ordine del giorno devono essere chieste per scritto, indicando l'oggetto e le proposte.³¹⁵

⁴ Qualora il consiglio d'amministrazione non dia seguito entro un congruo termine a siffatta domanda, la convocazione sarà ordinata dal giudice ad istanza dei richiedenti.

Art. 700³¹⁶

2. Forma

¹ La convocazione dell'assemblea generale deve farsi nella forma prescritta dallo statuto, almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

² Sono indicati nella convocazione gli oggetti all'ordine del giorno, come pure le proposte del consiglio d'amministrazione e degli azionisti che hanno chiesto la convocazione dell'assemblea generale o l'iscrizione di un oggetto all'ordine del giorno.

³ Nessuna deliberazione può essere presa su oggetti che non siano stati debitamente iscritti all'ordine del giorno; sono ecettuate le proposte di convocare un'assemblea generale straordinaria o di istituire una verifica speciale.

⁴ Non occorre comunicare anticipatamente le proposte che entrano nell'ambito degli oggetti all'ordine del giorno né le discussioni non seguite da un voto.

Art. 701

3. Riunione di tutti gli azionisti

¹ I proprietari o i rappresentanti di tutte le azioni possono, purché nessuno vi si opponga, tenere un'assemblea generale anche senza osservare le formalità prescritte per la convocazione.

² Finché i proprietari od i rappresentanti di tutte le azioni sono presenti, siffatta assemblea può validamente trattare tutti gli argomenti di spettanza dell'assemblea generale e deliberare su di essi.

Art. 702³¹⁷

III. Misure preparatorie; processo verbale

¹ Il consiglio d'amministrazione prende le misure necessarie per l'accertamento dei diritti di voto.

² Esso provvede alla tenuta del processo verbale. Quest'ultimo indica:

³¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

³¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

³¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

1. il numero, la specie, il valore nominale e la categoria delle azioni rappresentate dagli azionisti, dagli organi, dai rappresentanti indipendenti e dai rappresentanti depositari;
 2. le deliberazioni e i risultati delle nomine;
 3. le domande di raggugli e le relative risposte;
 4. le dichiarazioni date a verbale dagli azionisti.
- ³ Gli azionisti hanno diritto di consultare il processo verbale.

Art. 703

IV. Deliberazioni e nomine
1. In genere³¹⁸

Salvo contraria disposizione della legge o dello statuto, l'assemblea generale prende le sue deliberazioni e fa le nomine di sua competenza a maggioranza assoluta di voti delle azioni rappresentate.

Art. 704³¹⁹

2. Deliberazioni importanti

¹ Una deliberazione dell'assemblea generale approvata da almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza assoluta dei valori nominali rappresentati è necessaria per:

1. la modificazione dello scopo sociale;
2. l'introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato;
3. la limitazione della trasferibilità delle azioni nominative;
4. l'aumento autorizzato o condizionale del capitale;
5. l'aumento del capitale con capitale proprio, mediante conferimento in natura o per un'assunzione di beni, e la concessione di vantaggi speciali;
6. la limitazione o soppressione del diritto d'opzione.
7. il trasferimento della sede della società;
8. ...³²⁰

² Le disposizioni statutarie che prevedono, per talune deliberazioni, una maggioranza superiore a quella prescritta dalla legge possono essere adottate soltanto alla maggioranza prevista.

³ I titolari di azioni nominative che non abbiano aderito ad una deliberazione concernente la modificazione dello scopo sociale o l'introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato non sono vincolati, durante un periodo di sei mesi dalla pubblicazione di questa delibera-

³¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

³¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

³²⁰ Abrogato dal n. 2 dell'all. alla LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, con effetto dal 1° lug. 2004 (RS 221.301).

zione nel «Foglio ufficiale svizzero di commercio», alle limitazioni statutarie della trasferibilità delle azioni.

Art. 705

V. Revoca del consiglio d'amministrazione e dell'ufficio di revisione³²¹

¹ L'assemblea generale può revocare gli amministratori ed i revisori, come pure gli altri procuratori e mandatari ch'essa avesse nominati.

² Rimangono riservate le azioni di risarcimento che spettassero alle persone revocate.

Art. 706

VI. Diritto di contestare le deliberazioni dell'assemblea generale

1. Legittimazione e motivi³²²

¹ Il consiglio d'amministrazione ed ogni azionista hanno il diritto di contestare davanti al giudice le deliberazioni dell'assemblea generale contrarie alla legge o allo statuto; l'azione è diretta contro la società.

² Possono essere contestate in particolare le deliberazioni che:

1. sopprimono o limitano i diritti degli azionisti, in violazione della legge o dello statuto;
2. sopprimono o limitano incongruamente i diritti degli azionisti;
3. provocano per gli azionisti un'ineguaglianza di trattamento o un pregiudizio non giustificati dallo scopo della società;
4. sopprimono lo scopo lucrativo della società senza il consenso di tutti gli azionisti.³²³

³ e ⁴ ...³²⁴

⁵ L'annullamento per sentenza delle deliberazioni ha effetto per tutti gli azionisti.

Art. 706a³²⁵

2. Procedura

¹ Il diritto di contestare le deliberazioni si estingue se l'azione non è proposta entro due mesi dall'assemblea generale.

² Se l'azione è proposta dal consiglio d'amministrazione, il giudice designa un rappresentante della società.

³ In caso di reiezione dell'azione, il giudice, secondo il proprio apprezzamento, ripartisce le spese tra la società e l'attore.

³²¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

³²² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

³²³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

³²⁴ Abrogati dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).

³²⁵ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

Art. 706^{b326}

VII. Nullità Sono nulle in particolare le deliberazioni dell'assemblea generale che:

1. sopprimono o limitano il diritto di partecipare all'assemblea generale, il diritto di voto minimo, il diritto di proporre azione o altri diritti degli azionisti garantiti imperativamente dalla legge;
2. limitano i diritti di controllo degli azionisti oltre la misura ammessa dalla legge; o
3. non rispettano le strutture fondamentali della società anonima o violano le disposizioni sulla protezione del capitale.

B. Il consiglio d'amministrazione³²⁷**Art. 707**

I. In genere 1 Il consiglio d'amministrazione della società si compone di uno o più membri che devono essere azionisti.

1. Eleggibilità³²⁸

² Qualora siano nominate altre persone, esse non possono assumere il loro ufficio, se prima non abbiano acquistato la qualità di azionista.

³ Le persone giuridiche e le società commerciali non possono, anche se azionisti, essere membri del consiglio d'amministrazione, ma sono eleggibili, in luogo d'esse, i loro rappresentanti.

Art. 708³²⁹

2. Cittadinanza e domicilio 1 I membri del consiglio d'amministrazione (amministratori) devono essere in maggioranza domiciliati in Svizzera e avere la cittadinanza svizzera. Il Consiglio federale può consentire eccezioni a questa norma a favore di società il cui scopo consista soprattutto nella partecipazione ad altre imprese (società holding), se la maggior parte di queste si trovano all'estero.

² Almeno uno degli amministratori autorizzati a rappresentare la società dev'essere domiciliato in Svizzera.

³ Se l'amministrazione è affidata ad una sola persona, questa dev'essere domiciliata in Svizzera ed avere la cittadinanza svizzera.

³²⁶ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

³²⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

³²⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

³²⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

⁴ Qualora queste norme non siano più osservate, l'ufficiale del registro di commercio assegna alla società un termine per ripristinare la situazione legale; trascorso infruttuosamente tale termine, l'ufficiale la dichiara sciolta d'ufficio.

Art. 709³³⁰

3. Rappresen-
tanza di
categorie e di
gruppi di
azionisti

¹ Ove esistano varie categorie di azioni per quanto concerne il diritto di voto o i diritti patrimoniali, lo statuto deve assicurare agli azionisti di ogni categoria l'elezione di almeno un rappresentante nel consiglio d'amministrazione.

² Lo statuto può prevedere disposizioni particolari a protezione delle minoranze o di singoli gruppi di azionisti.

Art. 710³³¹

4. Durata del
mandato

¹ Gli amministratori sono eletti per tre anni, salvo disposizione contraria dello statuto. La durata del mandato non può tuttavia superare i sei anni.

² È ammessa la rielezione.

Art. 711³³²

5. Uscita di un
amministratore

¹ La società notifica senza indugio al registro di commercio, perché vi sia iscritta, l'uscita di un amministratore.

² Ove tale notificazione non sia fatta entro trenta giorni, l'amministratore uscente può chiedere direttamente la cancellazione.

Art. 712³³³

II. Organizza-
zione
1. Presidente
e segretario

¹ Il consiglio d'amministrazione designa il suo presidente e un segretario. Questi non deve necessariamente appartenere al consiglio.

² Lo statuto può disporre che il presidente sia eletto dall'assemblea generale.

³³⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

³³¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

³³² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

³³³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

Art. 713³³⁴

2. Decisioni
- ¹ Le decisioni del consiglio d'amministrazione sono prese a maggioranza dei voti emessi. Il presidente ha voto preponderante, salvo disposizione contraria dello statuto.
- ² Le decisioni possono essere prese anche sotto forma dell'annuenza scritta ad una proposta, purché la discussione orale non sia chiesta da un amministratore.
- ³ Sulle discussioni e decisioni è tenuto un processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 714³³⁵

3. Decisioni nulle
- I motivi di nullità delle deliberazioni dell'assemblea generale si applicano per analogia alle decisioni del consiglio di amministrazione.

Art. 715³³⁶

4. Diritto di convocazione
- Ogni amministratore può esigere dal presidente, indicando i motivi, la convocazione immediata di una seduta.

Art. 715a³³⁷

5. Diritto di ottenere raggugli e di consultare documenti
- ¹ Ogni amministratore ha il diritto di ottenere raggugli in tutti gli affari della società.
- ² In seduta, ogni amministratore, come anche ogni persona incaricata della gestione, è tenuto a fornire raggugli.
- ³ Fuori seduta, ogni amministratore può esigere dalle persone incaricate della gestione che lo raggugliano sull'andamento degli affari e, con l'autorizzazione del presidente, su affari determinati.
- ⁴ Nella misura necessaria per svolgere le proprie funzioni, ogni amministratore può chiedere al presidente che gli siano prodotti libri ed atti.
- ⁵ Se il presidente respinge una domanda di raggugli, di audizione o di consultazione, decide il consiglio d'amministrazione.
- ⁶ Rimangono salvi gli ordinamenti o le decisioni del consiglio d'amministrazione che ampliano il diritto degli amministratori di ottenere raggugli e di consultare i documenti.

³³⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

³³⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

³³⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

³³⁷ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

Art. 716³³⁸

III. Attribuzioni
1. In genere

¹ Il consiglio d'amministrazione può deliberare su tutti gli affari che non siano attribuiti all'assemblea generale dalla legge o dallo statuto.

² Esso gestisce gli affari della società nella misura in cui non abbia delegato la gestione.

Art. 716a³³⁹

2. Attribuzioni
inalienabili

¹ Il consiglio d'amministrazione ha le attribuzioni inalienabili e irrevocabili seguenti:

1. l'alta direzione della società e il potere di dare le istruzioni necessarie;
2. la definizione dell'organizzazione;
3. l'organizzazione della contabilità e del controllo finanziario, nonché l'allestimento del piano finanziario, per quanto necessario alla gestione della società;
4. la nomina e la revoca delle persone incaricate della gestione e della rappresentanza;
5. l'alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni;
6. l'allestimento della relazione sulla gestione³⁴⁰, la preparazione dell'assemblea generale e l'esecuzione delle sue deliberazioni;
7. l'avviso al giudice in caso di eccedenza dei debiti.

² Il consiglio d'amministrazione può attribuire la preparazione e l'esecuzione delle sue decisioni o la vigilanza su determinati affari a comitati di amministratori o a singoli amministratori. Provvede per un'adeguata informazione dei suoi membri.

Art. 716b³⁴¹

3. Delega della
gestione

¹ Lo statuto può autorizzare il consiglio d'amministrazione a delegare integralmente o in parte la gestione a singoli amministratori o a terzi, conformemente al regolamento d'organizzazione.

² Il regolamento stabilisce le modalità di gestione, determina i posti necessari, ne definisce le attribuzioni e disciplina in particolare l'obbligo di riferire. Il consiglio d'amministrazione, a domanda di azionisti

³³⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

³³⁹ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

³⁴⁰ Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF [art. 33 LRC – RU 1974 1051].

³⁴¹ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

o di creditori della società che giustificano un interesse degno di protezione, li informa per scritto sull'organizzazione della gestione.

³ Nella misura in cui non sia stata delegata, la gestione è esercitata dagli amministratori congiuntamente.

Art. 717³⁴²

IV. Obbligo di diligenza e di fedeltà

¹ Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società.

² Devono trattare allo stesso modo gli azionisti che si trovano nella stessa situazione.

Art. 718³⁴³

V. Rappresentanza
1. In genere

¹ Il consiglio d'amministrazione rappresenta la società nei confronti dei terzi. Salvo disposizione contraria dello statuto o del regolamento d'organizzazione, ogni amministratore ha il potere di rappresentare la società.

² Il consiglio d'amministrazione può delegare il potere di rappresentanza a uno o più amministratori (delegati) o a terzi (direttori).

³ Almeno un amministratore dev'essere autorizzato a rappresentare la società.

Art. 718a³⁴⁴

2. Estensione e limitazione

¹ Le persone autorizzate a rappresentare la società possono fare, in nome di essa, tutti gli atti conformi al fine sociale.

² Una limitazione di questo potere di rappresentanza è senza effetto per i terzi di buona fede; sono eccettuate le clausole iscritte nel registro di commercio che regolano la rappresentanza esclusiva della sede principale o di una succursale o la rappresentanza in comune della società.

Art. 719

3. Firma

Le persone autorizzate a rappresentare la società firmano per essa, aggiungendo alla ditta sociale la propria firma.

³⁴² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

³⁴³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

³⁴⁴ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

Art. 720

4. Iscrizione

Il Consiglio d'amministrazione deve notificare per l'iscrizione all'ufficio del registro di commercio le persone autorizzate a rappresentare la società, producendo una copia autenticata della deliberazione che conferisce loro tale facoltà. Esse devono fare la loro firma davanti all'ufficio del registro di commercio o produrla autenticata.

Art. 721³⁴⁵

5. Procuratori e mandatari

Il consiglio d'amministrazione può nominare procuratori e altri mandatari.

Art. 722³⁴⁶

VI. Responsabilità per il fatto degli organi

La società risponde del danno che una persona, a cui è affidata la sua gestione o rappresentanza, ha cagionato con atti illeciti commessi nell'esercizio d'incombenze sociali.

Art. 723 e 724³⁴⁷**Art. 725**³⁴⁸VII. Perdita di capitale ed eccedenza dei debiti
1. Avvisi obbligatori

¹ Se risulta dall'ultimo bilancio annuale che la metà del capitale azionario e delle riserve legali non è più coperta, il consiglio d'amministrazione convoca immediatamente l'assemblea generale e le propone misure di risanamento.

² Se esiste fondato timore che la società abbia un'eccedenza di debiti, deve essere allestito un bilancio intermedio soggetto alla verifica dell'ufficio di revisione. Ove risulti da tale bilancio che i debiti sociali non sono coperti né stimando i beni secondo il valore d'esercizio, né stimandoli secondo il valore di alienazione, il consiglio d'amministrazione ne avvisa il giudice, salvo che creditori della società accettino, per questa insufficienza d'attivo, di essere relegati a un grado inferiore a quello di tutti gli altri creditori della società.³⁴⁹

³⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 733 784; FF **1983** II 713).

³⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 733 784; FF **1983** II 713).

³⁴⁷ Abrogati dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU **1992** 733; FF **1983** II 713).

³⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 733 784; FF **1983** II 713).

³⁴⁹ RU **1993** 2766

Art. 725^a³⁵⁰

2. Dichiarazione
o differimento
del fallimento

¹ Ricevuto l'avviso, il giudice dichiara il fallimento. Egli può tuttavia differirlo, ad istanza del consiglio d'amministrazione o di un creditore, quando il risanamento appaia probabile; in tal caso prende le misure appropriate per la conservazione del patrimonio sociale.

² Il giudice può designare un commissario, e privare il consiglio d'amministrazione del suo potere di disposizione o subordinare le sue decisioni all'approvazione del commissario. Egli delimita in modo dettagliato le attribuzioni del commissario.

³ Il differimento del fallimento è pubblicato solo se la tutela dei terzi lo esige.

Art. 726

VIII. Revoca e
sospensione³⁵¹

¹ Il consiglio d'amministrazione può in ogni tempo revocare i comitati, i delegati, i direttori e gli altri procuratori e mandatari da esso nominati.

² Esso può pure sospendere in ogni tempo dal loro ufficio i procuratori e mandatari nominati dall'assemblea generale, convocando immediatamente quest'ultima.

³ Rimangono riservate le azioni di risarcimento che spettassero alle persone revocate o sospese dal loro ufficio.

C. L'ufficio di revisione**Art. 727^a**³⁵²

I. Nomina
1. In genere

¹ L'assemblea generale nomina uno o più revisori, che costituiscono l'ufficio di revisione. Essa può eleggere dei supplenti.

² Almeno un revisore deve avere in Svizzera il proprio domicilio, la propria sede o una succursale iscritta nel registro di commercio.

Art. 727^a³⁵³

2. Requisiti
a. In genere

I revisori devono disporre dei requisiti necessari per poter adempiere le loro funzioni presso la società soggetta alla loro verifica.

³⁵⁰ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

³⁵¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

³⁵² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

³⁵³ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

b. Revisori
qualificati

Art. 727b³⁵⁴

¹ I revisori devono soddisfare a particolari requisiti professionali se:

1. la società è debitrice di un prestito in obbligazioni;
2. le sue azioni sono quotate in borsa³⁵⁵, o
3. due dei dati seguenti sono stati superati durante due esercizi consecutivi:
 - a. bilancio complessivo di 20 milioni di franchi,
 - b. cifra d'affari di 40 milioni di franchi,
 - c. media annua di 200 dipendenti.

² Il Consiglio federale fissa i requisiti professionali dei revisori particolarmente qualificati.

Art. 727c³⁵⁶

3. Indipendenza

¹ I revisori devono essere indipendenti dal consiglio d'amministrazione e dall'azionista che dispone della maggioranza dei voti. In particolare, non possono essere né dipendenti della società da verificare, né eseguire per essa lavori incompatibili con il mandato di verifica. Non possono inoltre accettare vantaggi particolari.³⁵⁷

² Se un azionista o un creditore lo esige, essi devono altresì essere indipendenti dalle società che appartengono allo stesso gruppo.

Art. 727d³⁵⁸

4. Nomina
di una società
commerciale
o cooperativa

¹ Quale ufficio di revisione possono essere nominate anche società commerciali o cooperative.

² Esse provvedono affinché le persone che dirigono la verifica adempiano i requisiti professionali prescritti.

³ Il requisito dell'indipendenza vale sia per tali società sia per tutte le persone che procedono alla verifica.

³⁵⁴ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

³⁵⁵ Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF [art. 33 LRC – RU 1974 1051].

³⁵⁶ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

³⁵⁷ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RS 221.301).

³⁵⁸ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

Art. 727^{e359}

II. Durata del mandato, dimissioni, revoca e cancellazione nel registro di commercio

¹ La durata del mandato è di tre anni al massimo; essa termina con l'assemblea generale a cui va presentata l'ultima relazione. È ammessa la rielezione.

² Nel dare le proprie dimissioni, il revisore ne indica i motivi al consiglio d'amministrazione; questo li comunica all'assemblea generale successiva.

³ L'assemblea generale può revocare un revisore in qualsiasi momento. Inoltre, un azionista o un creditore può chiedere, con domanda giudiziale diretta contro la società, la revoca di un revisore che non adempia le condizioni prescritte per le sue funzioni.

⁴ Il consiglio d'amministrazione notifica senza indugio al registro di commercio la fine del mandato. Ove tale notificazione non sia fatta entro trenta giorni, il revisore uscente può chiedere direttamente la cancellazione.

Art. 727^{f360}

III. Designazione da parte del giudice

¹ L'ufficiale del registro di commercio, se apprende che la società non dispone di un ufficio di revisione, le assegna un termine per ripristinare la situazione legale.

² Trascorso infruttuosamente tale termine, il giudice nomina, su richiesta dell'ufficiale del registro di commercio, un ufficio di revisione per un esercizio. Egli decide secondo il proprio libero apprezzamento.

³ Se si dimette, il revisore così nominato ne informa il giudice.

⁴ In caso di gravi motivi, la società può chiedere al giudice la revoca del revisore da lui nominato.

Art. 728³⁶¹

IV. Attribuzioni
1. Verifica

¹ L'ufficio di revisione verifica se la contabilità, il conto annuale e la proposta concernente l'impiego dell'utile risultante dal bilancio siano conformi alla legge e allo statuto.

² Il consiglio d'amministrazione consegna all'ufficio di revisione tutti i documenti necessari e gli fornisce i raggugli di cui abbia bisogno; se così richiesto, anche per scritto.

³⁵⁹ Introdotta dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

³⁶⁰ Introdotta dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

³⁶¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

Art. 729³⁶²

2. Relazione

¹ L'ufficio di revisione riferisce per scritto all'assemblea generale sul risultato della sua verifica. Esso raccomanda, con o senza riserve, l'approvazione del conto annuale o il suo rinvio al consiglio d'amministrazione.

² La relazione menziona il nome delle persone che hanno diretto la verifica e attesta che sono adempiuti i requisiti professionali e d'indipendenza.

Art. 729^a³⁶³

3. Relazione esplicativa

L'ufficio di revisione delle società che devono essere verificate da revisori particolarmente qualificati allestisce una relazione destinata al consiglio d'amministrazione, nel quale commenta l'esecuzione e il risultato della verifica.

Art. 729^b³⁶⁴

4. Avvisi obbligatori

¹ Se, nell'ambito della verifica, accerta violazioni della legge o dello statuto, l'ufficio di revisione ne informa per scritto il consiglio d'amministrazione e, nei casi gravi, anche l'assemblea generale.

² In caso di manifesta eccedenza dei debiti, esso ne dà avviso al giudice se il consiglio d'amministrazione omette di farlo.

Art. 729^c³⁶⁵

5. Condizioni relative alle deliberazioni dell'assemblea generale

¹ L'assemblea generale può approvare il conto annuale e deliberare sull'impiego dell'utile risultante dal bilancio solo se le sia sottoposta una relazione di verifica e sia presente un revisore.

² Ove non sia stata sottoposta alcuna relazione di verifica, le deliberazioni sopra menzionate sono nulle; ove nessun revisore sia stato presente, esse sono impugnabili.

³ Con deliberazione presa all'unanimità l'assemblea generale può rinunciare alla presenza di un revisore.

³⁶² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

³⁶³ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

³⁶⁴ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

³⁶⁵ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

Art. 730³⁶⁶

6. Salvaguardia
dei segreti
d'affari;
discrezione

1 Nell'allestire la loro relazione e nel fornire ragguagli, i revisori sono tenuti a salvaguardare i segreti d'affari della società.

2 È vietato ai revisori di comunicare a singoli azionisti o a terzi quanto abbiano accertato od appreso nell'esecuzione del loro mandato. È fatto salvo l'obbligo di ragguagliare un controllore speciale.

Art. 731³⁶⁷

V. Norme
speciali

1 Lo statuto e l'assemblea generale possono disciplinare in modo più dettagliato l'organizzazione dell'ufficio di revisione ed estenderne le attribuzioni. Essi non possono tuttavia affidargli attribuzioni che incombano al consiglio d'amministrazione o tali da compromettere l'indipendenza dell'ufficio di revisione.

2 L'assemblea generale può nominare periti per l'esame della gestione o di singole parti di essa.

Art. 731a³⁶⁸

VI. Verifica del
conto di gruppo

1 Ove la società debba allestire un conto di gruppo, un revisore particolarmente qualificato ne verifica la conformità con la legge e con le regole di consolidamento.

2 Le disposizioni relative all'indipendenza e alle attribuzioni dell'ufficio di revisione si applicano per analogia ai revisori del conto di gruppo, salvo quella concernente l'avviso obbligatorio in caso di manifesta eccedenza dei debiti.

Capo quarto: Riduzione del capitale azionario**Art. 732**

A. Deliberazione
di riduzione

1 Qualora una società anonima intenda ridurre il suo capitale azionario, senza sostituire nello stesso tempo l'ammontare della riduzione con capitale nuovo da versare interamente, l'assemblea generale deve modificare conformemente lo statuto.

2 Questa deliberazione può essere presa solo se è accertato da una speciale relazione di revisione che i debiti della società rimarranno interamente coperti nonostante la riduzione del capitale azionario. La relazione di revisione dev'essere allestita da un revisore particolarmente

³⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

³⁶⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

³⁶⁸ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

qualificato. Questi deve essere presente all'assemblea generale che prende la deliberazione.³⁶⁹

³ Nella deliberazione dev'essere riprodotto il risultato della relazione di revisione e indicato in che modo dev'essere eseguita la riduzione del capitale.

⁴ Il guadagno contabile che potesse risultare dalla riduzione del capitale, dovrà servire esclusivamente ad ammortamenti.

⁵ In nessun caso il capitale azionario può essere ridotto ad una somma inferiore a 100 000 franchi.³⁷⁰

Art. 733

B. Diffida ai
creditori

Deliberata che sia dall'assemblea generale la riduzione del capitale azionario, il consiglio d'amministrazione pubblica la deliberazione tre volte nel *Foglio ufficiale svizzero di commercio* ed altresì nella forma prevista dallo statuto, informando i creditori che, nei due mesi successivi alla terza pubblicazione nel *Foglio ufficiale svizzero di commercio*, essi potranno produrre i loro crediti ed esigere d'essere soddisfatti o garantiti.

Art. 734

C. Attuazione
della riduzione

La riduzione del capitale azionario può essere attuata solo dopo che il termine assegnato ai creditori sia spirato e che i crediti notificati siano stati soddisfatti o garantiti; essa non può essere iscritta prima che sia accertato mediante atto pubblico che le norme del presente capo sono state osservate. All'atto pubblico dev'essere unita la relazione speciale di revisione.

Art. 735

D. Riduzione in
caso di bilancio
in disavanzo

Tanto la diffida ai creditori quanto il soddisfacimento o la garanzia dei loro crediti, possono essere omessi se, per togliere un'eccedenza passiva accertata nel bilancio e risultante da perdite, il capitale azionario è ridotto di un importo che non superi siffatta eccedenza.

³⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

³⁷⁰ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

Capo quinto: Scioglimento della società

Art. 736

A. Scioglimento
in genere

I. Cause

La società si scioglie:

1. in conformità dello statuto;
2. per deliberazione dell'assemblea generale che risulti da atto pubblico;
3. per la dichiarazione del suo fallimento;
- 4.³⁷¹ per sentenza del giudice, quando azionisti che rappresentino insieme il 10 per cento almeno del capitale azionario chiedano per gravi motivi lo scioglimento. Il giudice può anche decidere un'altra soluzione adeguata e sopportabile dagli interessati;
5. per gli altri motivi previsti dalla legge.

Art. 737³⁷²

II. Notificazione
al registro di
commercio

Lo scioglimento della società, eccetto che avvenga per fallimento o sentenza del giudice, dev'essere notificato dal consiglio d'amministrazione per l'iscrizione nel registro di commercio.

Art. 738³⁷³

III. Conseguenze

La società sciolta entra in liquidazione, tranne nei casi di fusione, di scissione o di trasferimento del suo patrimonio a una corporazione di diritto pubblico.

Art. 739

B. Scioglimento
seguito da
liquidazione

I. Condizione
della società
durante la
liquidazione

¹ Finché non siano regolati anche i rapporti con gli azionisti, la società che entra in liquidazione conserva la personalità giuridica e la ditta, quest'ultima tuttavia con l'aggiunta «in liquidazione».

² Con l'inizio della liquidazione, i poteri degli organi sociali sono limitati agli atti che sono necessari alla liquidazione medesima e che per la loro natura non possono essere eseguiti dai liquidatori.

³⁷¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 733 784; FF **1983** II 713).

³⁷² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 733 784; FF **1983** II 713).

³⁷³ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RS **221.301**).

Art. 740

II. Nomina e revoca dei liquidatori
1. Nomina³⁷⁴

¹ La liquidazione spetta al consiglio d'amministrazione, salvo che dallo statuto o da una deliberazione dell'assemblea generale non sia rimessa ad altre persone.

² I liquidatori devono essere notificati dal consiglio d'amministrazione per l'iscrizione nel registro di commercio, anche se la liquidazione è curata dall'amministrazione.

³ Uno almeno dei liquidatori deve essere domiciliato in Svizzera ed avere la facoltà di rappresentare la società. Se nessuno dei liquidatori autorizzati a rappresentare la società è domiciliato in Svizzera, il giudice nomina, ad istanza di un azionista o di un creditore, un liquidatore che adempia questa condizione.³⁷⁵

⁴ Se la società è sciolta per sentenza del giudice, questi nomina i liquidatori.³⁷⁶

⁵ In caso di fallimento, la liquidazione spetta all'amministrazione di questo in conformità delle norme sul fallimento. Gli organi della società conservano la facoltà di rappresentarla solo in quanto una rappresentanza da parte loro sia ancora necessaria.

Art. 741³⁷⁷

2. Revoca

¹ L'assemblea generale può revocare in ogni momento i liquidatori da essa nominati.

² Ad istanza di un azionista il giudice può, quando esistano gravi motivi, revocare i liquidatori e, quando occorra, nominarne altri.

Art. 742

III. Attribuzioni dei liquidatori
1. Bilancio.
Diffida ai creditori

¹ I liquidatori, tosto che abbiano assunto il loro ufficio, devono allestire un bilancio.

² I creditori devono essere informati dello scioglimento della società e diffidati a notificare i loro crediti; quelli indicati nei libri commerciali od altrimenti conosciuti, mediante particolare comunicazione; quelli sconosciuti o dei quali si ignora il domicilio, mediante pubblico avviso nel *Foglio ufficiale svizzero di commercio* e, inoltre, nelle forme prescritte dallo statuto.

³⁷⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

³⁷⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

³⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

³⁷⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

Art. 743

2. Altri compiti
- ¹ I liquidatori devono ultimare gli affari in corso, esigere il pagamento delle somme che fossero ancora dovute sulle azioni, realizzare in contanti l'attivo ed adempiere gli obblighi della società in quanto dal bilancio e dalla diffida ai creditori non risulti che l'attivo non è sufficiente a coprire i debiti della società.
- ² Tosto che si accorgano che l'attivo non è sufficiente a coprire i debiti della società, essi devono darne notizia al giudice; questi pronuncerà il fallimento.
- ³ Essi rappresentano la società nei negozi giuridici, che la liquidazione implica, possono stare per essa in giudizio, transigere, compromettere e intraprendere anche nuove operazioni che siano necessarie.
- ⁴ Essi possono realizzare l'attivo anche ad offerte private, salvo che l'assemblea generale non abbia preso una diversa deliberazione.
- ⁵ Se la liquidazione si protrae, i liquidatori devono allestire annualmente un bilancio intermedio.
- ⁶ La società risponde del danno che un liquidatore cagiona con atti illeciti commessi nell'esercizio delle sue incombenze.

Art. 744

3. Protezione dei creditori
- ¹ Qualora dei creditori conosciuti abbiano omissso di notificare i loro crediti, il totale di questi sarà depositato in giudizio.
- ² Sarà parimente depositato in giudizio l'importo delle obbligazioni non ancora scadute o litigiose della società, salvo che non sia data ai creditori un'equivalente garanzia o che la ripartizione del patrimonio sociale non sia differita fino all'adempimento delle obbligazioni medesime.

Art. 745

4. Ripartizione del patrimonio
- ¹ Estinti i debiti, il patrimonio della società disciolta è, salvo disposizione contraria dello statuto, ripartito tra gli azionisti nella misura dei versamenti da essi eseguiti e tenuto conto dei privilegi inerenti a determinate categorie di azioni.³⁷⁸
- ² La ripartizione non può farsi prima che sia trascorso un anno dal giorno in cui la diffida ai creditori fu pubblicata per la terza volta.
- ³ Si può procedere alla ripartizione già dopo tre mesi qualora un revisore particolarmente qualificato confermi che i debiti sono estinti e

³⁷⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

dalle circostanze può essere dedotto che non è messo in pericolo alcun interesse di terzi.³⁷⁹

Art. 746

IV. Cancellazione nel registro di commercio

Terminata la liquidazione, i liquidatori devono notificare all'ufficio del registro di commercio l'estinzione della ditta.

Art. 747

V. Conservazione dei libri

I libri della società disciolta saranno conservati, per la durata di dieci anni, in un luogo sicuro designato dai liquidatori o, in mancanza d'accordo tra di essi, dall'ufficio del registro di commercio.

Art. 748 a 750³⁸⁰

C. Scioglimento senza liquidazione

I. ...

Art. 751

II. Assunzione da parte di una corporazione di diritto pubblico

¹ Qualora il patrimonio di una società anonima sia assunto dalla Confederazione, da un Cantone oppure, con la garanzia di questo, da un distretto o da un Comune, la liquidazione può essere contrattualmente esclusa col consenso dell'assemblea generale.

² La deliberazione dell'assemblea generale dev'essere presa in conformità delle norme riguardanti lo scioglimento e dev'essere notificata all'ufficio del registro di commercio.

³ Con l'iscrizione di tale deliberazione il trasferimento dell'attivo e del passivo della società è compiuto e la ditta sociale dev'essere cancellata.

Capo sesto: Responsabilità

Art. 752³⁸¹

A. Fattispecie
I. Responsabilità per prospetti d'emissione

Chiunque, in occasione della costituzione di una società o dell'emissione di azioni, di obbligazioni o di altri titoli abbia, sia intenzionalmente sia per negligenza, cooperato a dare o a diffondere in prospetti d'emissione o documenti analoghi indicazioni inesatte, suscettibili

³⁷⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

³⁸⁰ Abrogati dal n. 2 dell'all. alla LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, con effetto dal 1° lug. 2004 (RS 221.301).

³⁸¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

d'indurre in errore o non conformi ai requisiti legali, è responsabile, verso gli acquirenti dei titoli, del danno loro cagionato.

Art. 753³⁸²

II. Responsabilità per la costituzione

I promotori, gli amministratori e tutti coloro che cooperano alla costituzione di una società sono responsabili sia verso la società sia verso i singoli azionisti e creditori della società per il danno loro cagionato:

1. indicando in modo inesatto o suscettibile d'indurre in errore, sottacendo o dissimulando, intenzionalmente o per negligenza, conferimenti in natura o assunzioni di beni o vantaggi speciali accordati ad azionisti o ad altri, nello statuto, in una relazione dei promotori o d'aumento del capitale, o agendo in altro modo contrario alla legge in occasione dell'approvazione di una misura di tal genere;
2. facendo iscrivere, intenzionalmente o per negligenza, la società nel registro di commercio in base ad un'attestazione o a un documento contenenti indicazioni inesatte;
3. contribuendo scientemente a far accettare sottoscrizioni da persone insolventi.

Art. 754³⁸³

III. Responsabilità per l'amministrazione, la gestione e la liquidazione

¹ Gli amministratori e tutti coloro che si occupano della gestione o della liquidazione sono responsabili, sia verso la società sia verso i singoli azionisti e creditori della stessa, del danno loro cagionato mediante la violazione, intenzionale o dovuta a negligenza, dei doveri loro incombenti.

² Chi in modo lecito, delega a un altro organo l'adempimento di un'attribuzione è responsabile del danno da questo cagionato, in quanto non provi di aver adoperato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze nello sceglierlo, nell'istruirlo e nel vigilarlo.

Art. 755³⁸⁴

IV. Responsabilità per la revisione

Tutti coloro che si occupano della verifica del conto annuale o di gruppo, della costituzione, dell'aumento o della riduzione del capitale sono responsabili, sia verso la società sia verso i singoli azionisti e creditori della stessa, del danno loro cagionato mediante la violazione, intenzionale o dovuta a negligenza, dei doveri loro incombenti.

382 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

383 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

384 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

Art. 756³⁸⁵

B. Danno subito
dalla società
I. Pretese fuori
del fallimento

¹ Per chiedere il risarcimento del danno causato alla società possono agire in giudizio, oltre la società, anche i singoli azionisti. La domanda di questi ultimi può tendere solo a far ottenere una prestazione alla società.

² Se, in base alle circostanze di fatto e di diritto, l'azionista aveva fondato motivo d'agire in giudizio, il giudice ripartisce le spese, nella misura in cui non siano poste a carico del convenuto, tra l'attore e la società, secondo il proprio apprezzamento.

Art. 757³⁸⁶

II. Pretese nel
fallimento

¹ Nel fallimento della società lesa, anche i creditori della stessa hanno diritto di chiedere che alla società sia risarcito il danno da essa subito. Incombe nondimeno in primo luogo all'amministrazione del fallimento di far valere le pretese degli azionisti e dei creditori della società.

² Se l'amministrazione del fallimento rinuncia a far valere tali pretese, ogni azionista o creditore della società è legittimato ad esercitarle. Il ricavo è destinato dapprima a coprire, secondo le disposizioni della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento³⁸⁷, le pretese dei creditori che hanno agito in giudizio. All'eccedenza partecipano gli azionisti che hanno agito in giudizio nella misura della loro partecipazione alla società; il resto entra nella massa.

³ È fatta salva la cessione delle pretese della società, giusta l'articolo 260 della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento.

Art. 758³⁸⁸

III. Effetti del
discarico

¹ La deliberazione di discarico presa dall'assemblea generale vale solo per i fatti noti ed è opponibile solo alla società e agli azionisti che l'abbiano approvata o che abbiano acquistato le azioni dopo aver avuto conoscenza del discarico.

² Il diritto d'agire degli altri azionisti si estingue sei mesi dopo la deliberazione di discarico.

³⁸⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

³⁸⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

³⁸⁷ RS 281.1

³⁸⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

Art. 759³⁸⁹C. Solidarietà
e regresso

¹ Se più persone sono tenute a risarcire un danno, ognuna di esse risponde solidalmente con le altre, in quanto il danno possa esserle imputato personalmente, tenuto conto della colpa rispettiva e delle circostanze.

² L'attore può agire per l'intero danno contro più responsabili e domandare che il giudice determini nello stesso procedimento il risarcimento dovuto da ognuno dei convenuti.

³ Il regresso tra più responsabili è determinato dal giudice, tenuto conto di tutte le circostanze.

Art. 760

D. Prescrizione

¹ Le azioni di risarcimento contro le persone responsabili a norma delle precedenti disposizioni si prescrivono in cinque anni dal giorno in cui il danneggiato conobbe il danno e la persona responsabile, e in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno dell'atto che ha causato il danno.

² Se l'azione deriva da un atto punibile, a riguardo del quale la legislazione penale stabilisca una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile.

Art. 761³⁹⁰**Capo settimo:
Partecipazione di corporazioni di diritto pubblico****Art. 762**

¹ Nelle società anonime nelle quali una corporazione di diritto pubblico, come la Confederazione, un Cantone, un distretto o un Comune, ha un interesse pubblico, lo statuto può concedere alla corporazione, anche non azionista, il diritto di delegare una o più persone a rappresentarla nel consiglio d'amministrazione o nell'ufficio di revisione.³⁹¹

² In siffatte società, come pure nelle imprese miste, alle quali una corporazione di diritto pubblico partecipa come azionista, il diritto di revocare gli amministratori ed i revisori designati dalla corporazione di diritto pubblico spetta soltanto a quest'ultima.

³⁸⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

³⁹⁰ Abrogato dal n. 5 dell'all. della LF del 24 mar. 2000 sul foro (RS 272).

³⁹¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

³ Gli amministratori ed i revisori designati dalla corporazione di diritto pubblico hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri di quelli nominati dall'assemblea generale.³⁹²

⁴ Per gli amministratori ed i revisori designati dalla corporazione di diritto pubblico, questa risponde verso la società, gli azionisti e i creditori, salvo il regresso secondo il diritto federale o cantonale.

**Capo ottavo:
Istituti di diritto pubblico non soggetti alla presente legge**

Art. 763

¹ Le disposizioni sulla società anonima non si applicano alle società ed agli istituti, come banche, casse d'assicurazione ed imprese di elettricità, creati da speciali leggi cantonali e amministrati con la cooperazione di pubbliche autorità, neppure se il capitale sia stato in tutto o in parte diviso in azioni e conferito anche da persone private, purché il Cantone assuma la responsabilità sussidiaria per i debiti della società.

² Le disposizioni sulla società anonima non si applicano alle società ed agli istituti creati anteriormente al 1° gennaio 1883 da speciali leggi cantonali e amministrati con la cooperazione di pubbliche autorità, sebbene il Cantone non assuma la responsabilità sussidiaria per i debiti della società.

**Titolo ventesimosettimo:
Della società in accomandita per azioni**

Art. 764

A. Nozione

¹ La società in accomandita per azioni è quella il cui capitale è diviso in azioni e nella quale uno o più soci sono responsabili verso i creditori della società illimitatamente ed in solido come i soci nella società in nome collettivo.

² Salvo disposizione contraria, alla società in accomandita per azioni si applicano le norme riguardanti la società anonima.

³ Qualora il capitale accomandato non sia diviso in azioni, ma in parti che regolano soltanto la misura della partecipazione di più accomandanti, si applicheranno le norme riguardanti la società in accomandita.

³⁹² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

Art. 765

B. Amministrazione
I. Designazione e poteri

¹ I soci illimitatamente responsabili formano l'amministrazione della società in accomandita per azioni. Spettano loro la gestione e la rappresentanza della società. Lo statuto deve indicare i loro nomi.

² I nomi, il domicilio e la cittadinanza dei membri dell'amministrazione (amministratori) devono essere iscritti nel registro di commercio.

³ Ogni cambiamento dei soci illimitatamente responsabili esige il consenso dei membri che rimangono a far parte dell'amministrazione ed una modificazione dello statuto.

Art. 766

II. Annuezza a deliberazioni dell'assemblea generale

Le deliberazioni dell'assemblea generale riguardanti il cambiamento dello scopo sociale, l'allargamento od il restringimento della cerchia d'affari della società, la proroga della durata statutaria della medesima non sono valide senza il consenso di tutti gli amministratori.

Art. 767

III. Revoca della gestione e della rappresentanza

¹ Agli amministratori possono essere tolte la gestione e la rappresentanza della società alle medesime condizioni che ad un socio in nome collettivo.

² La revoca estingue la responsabilità illimitata del socio per gli obblighi della società nati posteriormente.

Art. 768

C. Ufficio di vigilanza
I. Designazione ed attribuzioni

¹ La società in accomandita per azioni deve avere un ufficio di vigilanza incaricato della revisione e d'una sorveglianza permanente della gestione; lo statuto può conferirgli anche altre attribuzioni.

² Gli amministratori non hanno diritto di voto nella nomina dell'ufficio di vigilanza.

³ I membri dell'ufficio di vigilanza devono essere iscritti nel registro di commercio.

Art. 769

II. Azione di responsabilità

¹ L'ufficio di vigilanza può, in nome della società, chiedere conto della gestione agli amministratori e convenirli in giudizio.

² Quando siavi dolo d'amministratori, l'ufficio di vigilanza può convenirli in giudizio anche contro la volontà dell'assemblea generale.

Art. 770

D. Scioglimento

¹ La società cessa per effetto dell'uscita, della morte, dell'incapacità civile o del fallimento di tutti i soci illimitatamente responsabili.

² Lo scioglimento della società in accomandita per azioni soggiace del resto alle disposizioni che reggono lo scioglimento della società anonima; tuttavia solo col consenso dell'amministrazione la società può essere sciolta mediante una deliberazione dell'assemblea generale prima del termine fissato nello statuto.

³ ...³⁹³

Art. 771

- E. Disdetta ¹ Il socio illimitatamente responsabile può dar disdetta come un socio in nome collettivo.
- ² Quando uno tra più soci illimitatamente responsabili dia disdetta, la società è continuata dagli altri, salvo disposizione contraria dello statuto.

Titolo ventesimottavo: Della società a garanzia limitata

Capo primo: Disposizioni generali

Art. 772

- A. Nozione ¹ La società a garanzia limitata è quella nella quale due o più persone o società commerciali si riuniscono sotto una ditta propria, determinando anticipatamente il capitale sociale.
- ² Ciascun socio partecipa al capitale sociale conferendo una quota (quota sociale), senza che questa possa considerarsi come una azione. Al di là della sua quota, il socio risponde delle obbligazioni della società, nei casi previsti dalla legge, fino al totale del capitale sociale iscritto. Nel rimanente è tenuto soltanto alle prestazioni statutarie.
- ³ La società può proporsi ogni fine economico, in particolar modo l'esercizio d'un commercio, di un'industria o d'altra impresa in forma commerciale.

Art. 773

- B. Capitale sociale ¹ Il capitale sociale non può essere inferiore a ventimila franchi né superiore a due milioni di franchi.

Art. 774

- C. Quota sociale ¹ Le quote dei singoli soci possono essere disuguali, ma il loro ammontare deve essere di mille franchi almeno o d'un multiplo di questa somma.

³⁹³ Abrogato dal n. 2 dell'all. alla LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, con effetto dal 1° lug. 2004 (RS 221.301).

² Ogni socio può possedere soltanto una quota. Egli deve, al momento della costituzione della società, versare in denaro o conferire in natura almeno il cinquanta per cento della sua quota.

Art. 775

D. Numero
dei soci

¹ Per costituire la società occorrono almeno due soci.

² Quando in seguito il numero dei soci scenda ad uno o la società manchi degli organi necessari, il giudice può, ad istanza d'un socio o d'un creditore, pronunciare lo scioglimento della società, se questa entro un congruo termine non si pone in consonanza alla legge. Quando sia proposta l'azione, il giudice può, ad istanza d'una parte, ordinare misure provvisoriali.

Art. 776

E. Statuto
I. Disposizioni
richieste dalla
legge

Lo statuto deve contenere disposizioni sui punti seguenti:

1. la ditta e la sede della società;
2. l'oggetto dell'impresa;
3. l'ammontare del capitale sociale e della quota d'ogni socio;
4. la forma nella quale devono essere fatte le pubblicazioni sociali.

Art. 777

II. Altre
disposizioni
1. In genere

¹ Non vincolano, se non sono contenute nello statuto, le disposizioni riguardanti:

1. l'aumento della somma minima da versare per legge su ogni quota sociale, le deroghe alle norme legali sul conferimento delle quote sociali, come pure le pene convenzionali per il caso di ritardo nei versamenti sulle quote stesse;
2. l'obbligo dei soci di fare versamenti suppletivi od altre prestazioni che eccedano la loro quota sociale; lo statuto può rimandare ad un regolamento la più precisa definizione di siffatte prestazioni;
3. la sostituzione del voto per corrispondenza alle deliberazioni nell'assemblea dei soci, come pure la convocazione di quest'assemblea e l'invito a pronunciarsi per corrispondenza;
4. le deroghe alle norme legali sulla misura del diritto di voto di ogni socio e sulle deliberazioni dell'assemblea dei soci;
5. l'estensione del divieto di concorrenza a tutti i soci;
6. le deroghe alle norme legali sulla nomina d'un procuratore o d'un rappresentante preposto all'esercizio di tutto lo stabili-

mento, come pure il controllo della gestione, in ispecial modo mediante un apposito ufficio di revisione;

7. il divieto della cessione delle quote sociali o una limitazione di essa eccedente le norme legali;
8. le deroghe alle norme legali sulla ripartizione degli utili netti e l'attribuzione d'interessi per il periodo d'avviamento;
9. la concessione d'un diritto d'uscita e le condizioni dell'esercizio di siffatto diritto;
10. la limitazione della durata dell'impresa;
11. le cause di scioglimento non previste dalla legge.

Art. 778

2. In special modo, conferimenti in natura ed assunzione di beni

¹ Qualora un socio conferisca la propria quota in natura, lo statuto deve indicare l'oggetto di questo conferimento, la sua stima, il prezzo per il quale è accettato, come pure la persona del socio e l'ammontare della quota sociale che gli è stata assegnata come corrispettivo.

² Qualora la società debba assumere beni da soci o da terzi, lo statuto deve designare questi beni, indicare il nome dell'alienante ed il compenso dovuto dalla società.

Art. 779

F. Costituzione

¹ La società è creata con un atto pubblico, sottoscritto da tutti i promotori, nel quale essi dichiarano di costituire una società a garanzia limitata ed approvano il suo statuto.

² Nell'atto pubblico i promotori devono accertare:

1. ch'essi hanno assunto tutte le quote sociali;
2. che su ogni quota il percento legale o il percento superiore determinato dallo statuto è stato versato, a libera disposizione della società, alla cassa di depositi designata dal Cantone³⁹⁴ o è coperto dai conferimenti in natura statutari;
3. che le convenzioni riguardanti i conferimenti in natura o l'assunzione di beni sono state presentate.

³ Devono inoltre essere menzionati nell'atto pubblico i singoli documenti su cui si fonda l'accertamento da parte dei promotori. Il pubblico ufficiale deve nello stesso tempo accertare che questi documenti sono stati prodotti a lui ed ai promotori.

⁴ I conferimenti in natura valgono come copertura solo qualora la società con la sua iscrizione nel registro di commercio possa disporne

³⁹⁴ Nei testi tedesco e francese la locuzione «alla cassa di depositi designata dal Cantone» manca.

direttamente ed immediatamente come proprietaria od ottenga il diritto incondizionato di chiederne l'iscrizione nel registro fondiario.

Art. 780

G. Iscrizione
nel registro di
commercio

I. Notificazione

¹ La società dev'essere iscritta nel registro di commercio del luogo in cui ha la sua sede.

² La notificazione per l'iscrizione dev'essere firmata da tutti i gerenti davanti all'ufficio del registro di commercio o prodotta per iscritto con le firme autenticate.

³ La notificazione deve contenere:

1. i nomi di tutti i soci, il loro domicilio e la loro cittadinanza;
2. l'ammontare delle quote dei singoli soci e dei versamenti su di esse;
3. i nomi dei gerenti;
4. la menzione del modo nel quale la società si fa rappresentare.

⁴ Alle notificazioni si devono unire una copia autentica dello statuto e l'atto costitutivo. Inoltre i notificanti devono provare che tutte le quote sociali sono state assunte, che su ogni quota il per cento legale o il per cento superiore determinato dallo statuto è stato versato o è coperto dai conferimenti in natura statuari, e che i versamenti ed i conferimenti in natura si trovano a libera disposizione della società.

Art. 781

II. Contenuto
dell'iscrizione

Vanno iscritte nel registro di commercio le seguenti indicazioni:

1. la data dello statuto;
2. la ditta e la sede della società;
3. l'oggetto e, quando lo statuto contenga disposizioni su di essa, la durata dell'impresa;
4. il nome, il domicilio e la cittadinanza d'ogni socio o, quando il socio sia una persona giuridica o una società commerciale, la sua ditta e la sua sede;
5. l'ammontare del capitale sociale e della quota d'ogni socio;
6. l'oggetto dei conferimenti in natura e dell'assunzione di beni ed il prezzo per il quale i beni conferiti od assunti sono stati accettati;
7. i nomi dei gerenti, il loro domicilio e la loro cittadinanza;
8. il modo nel quale la società si fa rappresentare;
9. la forma nella quale devono essere fatte le pubblicazioni sociali.

Art. 782

- III. Succursali
- ¹ Le succursali devono essere iscritte nel registro di commercio del luogo dove si trovano, con richiamo all'iscrizione della sede principale.
- ² La notificazione per l'iscrizione dev'essere fatta da tutti i gerenti.
- ³ ...³⁹⁵

Art. 783

- H. Acquisto della personalità
- ¹ La società acquista la personalità giuridica soltanto con la iscrizione nel registro di commercio.
- ² Coloro che hanno agito in nome della società prima della sua iscrizione nel registro di commercio sono responsabili personalmente ed in solido.
- ³ Se siffatte obbligazioni furono espressamente contratte in nome della società da costituire e se la società stessa le assume nel termine di tre mesi dall'iscrizione nel registro di commercio, coloro che le hanno contratte ne sono liberati e la sola società ne è responsabile.

Art. 784

- J. Modificazione dello statuto
I. Deliberazione
- ¹ Lo statuto può essere modificato mediante deliberazione della società, che deve risultare da un atto pubblico.
- ² Qualora lo statuto non disponga diversamente, per ogni modificazione occorre una maggioranza favorevole di tre quarti di tutti i soci, la quale rappresenti in pari tempo i tre quarti almeno del capitale sociale.
- ³ Occorre sempre l'unanimità per le deliberazioni sociali che implicano un aumento delle prestazioni od un'estensione della responsabilità dei soci.

Art. 785

- II. Iscrizione
- ¹ Ogni modificazione dello statuto dev'essere, nello stesso modo che lo statuto primitivo, notificata all'ufficio del registro di commercio ed iscritta.
- ² La deliberazione ha effetto, anche in confronto dei terzi, già con la sua iscrizione nel registro di commercio.

Art. 786

- III. Aumento del capitale sociale
1. Forma
- ¹ La società può, osservando le norme sulla costituzione, aumentare il capitale sociale. In ispecial modo sono applicabili le disposizioni sui conferimenti in natura e sull'assunzione di beni.

³⁹⁵ Abrogato dal n. 5 dell'all. della LF del 24 mar. 2000 sul foro (RS 272).

² Anche nuovi soci possono partecipare all'aumento.

Art. 787

2. Diritto
d'opzione del
socio

Ogni socio ha il diritto di partecipare all'aumento in misura proporzionata alla sua quota, se lo statuto o la deliberazione d'aumento del capitale sociale non disponga altrimenti.

Art. 788

IV. Riduzione
del capitale
sociale

¹ Il capitale sociale non può essere ridotto al di sotto di ventimila franchi, né il valore di ogni singola quota sociale al di sotto di mille franchi.

² Si applicano del resto per analogia le disposizioni sulla riduzione del capitale sociale della società anonima. La diffida ai creditori ed il soddisfacimento o la garanzia dei crediti notificati non possono essere omessi anche ove un'eccedenza passiva risultante da perdite debba essere soppressa mediante ammortamento.

Capo secondo: Diritti ed obblighi dei soci

Art. 789

A. Quote sociali
I. In genere

¹ Il capitale, che il socio deve conferire, determina la sua quota sociale.

² Questa non si può cedere, né trasmettere per successione, neppure tra i soci, se non in conformità delle seguenti norme.

³ I documenti, che fossero emessi per le quote sociali, valgono soltanto come prova e non possono costituire titoli di credito.

⁴ Siffatti documenti non possono essere rilasciati se non per quote intiere.

Art. 790

II. Libro delle
quote. Elenco
dei soci

¹ La società deve tenere un libro delle quote, nel quale devono iscriversi il nome di ciascun socio, l'ammontare del suo conferimento e delle prestazioni eseguite su di esso, come pure tutti i trasferimenti delle quote ed ogni modificazione di questi dati.

² Al principio di ogni anno civile un elenco dei nomi dei soci, delle quote sociali e delle prestazioni eseguite su di esse, sottoscritto dai gerenti, dev'essere consegnato all'ufficio del registro di commercio o a questo dev'essere comunicato che, posteriormente alla consegna dell'ultimo elenco, non è avvenuto cambiamento alcuno.

³ Gli elenchi consegnati all'ufficio del registro di commercio sono pubblici.

⁴ I gerenti sono responsabili personalmente ed in solido del danno cagionato da una difettosa tenuta del libro delle quote e degli elenchi o dall'iscrizione di dati inesatti.

Art. 791

III. Trasferimento
1. Cessione

¹ La cessione d'una quota sociale ha effetto per la società solo quando sia stata notificata alla stessa ed iscritta nel libro delle quote.

² Questa iscrizione non può aver luogo se non col consenso dei tre quarti di tutti i soci, i quali rappresentino ad un tempo i tre quarti almeno del capitale sociale.

³ Lo statuto può far dipendere da altre condizioni o vietare interamente la cessione delle quote sociali.

⁴ Per la validità della cessione d'una quota sociale e della promessa di stipulare siffatta cessione si richiede l'atto pubblico.

Art. 792

2. Successione.
Regime matrimoniale

¹ L'acquisto d'una quota sociale per successione o in forza del regime dei beni tra i coniugi richiede il consenso degli altri soci solo se lo statuto lo stabilisce.

² Anche qualora lo statuto richieda siffatto consenso, l'iscrizione può essere rifiutata soltanto se la quota è assunta per il suo valore reale da un acquirente designato dalla società.

Art. 793

IV. Esecuzione forzata
1. Diffida e scioglimento della società

¹ Qualora un socio sia dichiarato in fallimento, l'amministrazione di questo può, previa diffida di sei mesi almeno, chiedere lo scioglimento della società. Lo stesso diritto spetta al creditore di un socio, quando abbia pignorato la quota sociale di quest'ultimo.

² Se a seguito di siffatta diffida la società è sciolta e liquidata, i liquidatori devono consegnare all'amministrazione del fallimento o all'ufficio d'esecuzione la parte che spetta nella liquidazione al socio escusso.

Art. 794

2. Modi d'evitare lo scioglimento

¹ Finché lo scioglimento non sia stato iscritto nel registro di commercio, gli effetti della diffida possono essere evitati:

1. se la massa fallimentare o il creditore procedente è soddisfatto dalla società o da altri soci; oppure
2. se tutti i soci non escussi si dichiarano d'accordo che la quota sia realizzata all'asta pubblica dall'amministrazione del fallimento o dall'ufficio d'esecuzione e che l'aggiudicatario entri

nella società con tutti i diritti e gli obblighi d'un nuovo socio; oppure

3. se, col consenso di tutti i soci come pure dell'amministrazione del fallimento o dell'ufficio d'esecuzione, la quota del socio escusso è assunta da un altro socio o da un terzo che entra nella società; oppure
4. se la maggioranza dei soci, la quale rappresenti in pari tempo la maggioranza del capitale sociale, decide d'escludere il socio escusso e di tacitarlo col versamento del valore reale della sua quota, nel qual caso saranno osservate le norme sulla riduzione del capitale sociale se ed in quanto il valore nominale del capitale sociale debba essere ridotto in seguito a siffatta prestazione.

² Il prezzo d'assunzione o la somma pagata a titolo di tacitazione deve essere consegnata all'amministrazione del fallimento o all'ufficio d'esecuzione.

Art. 795

V. Divisione

Le quote sono divisibili e le frazioni di quota alienabili, salvo disposizione contraria dello statuto e purché l'ammontare d'ogni frazione non risulti inferiore a mille franchi. La divisione e l'alienazione delle frazioni richiedono per la loro validità lo stesso consenso e la stessa iscrizione che la cessione d'una quota intiera.

Art. 796

VI. Acquisto da parte di un consocio

¹ Le disposizioni che regolano il trasferimento d'una quota si applicano parimente all'acquisto di essa da parte d'un socio.

² Qualora un socio acquisti la quota di un altro o una frazione della stessa, la sua quota si accresce del corrispondente valore nominale.

Art. 797

VII. Quote appartenenti a più soci

¹ Qualora una quota sociale sia indivisa tra più soci, essi devono designare un rappresentante comune.

² Essi sono responsabili solidalmente verso la società delle prestazioni dovute sulla quota, fino a liquidazione tra di loro dei rapporti di comunione sulla quota stessa.

Art. 798

B. Versamenti
I. Obbligo e modo di eseguirli

¹ Salvo disposizione contraria dello statuto, i soci devono eseguire i versamenti sulle loro quote, in proporzione del valore nominale di esse. Rimangono riservate le prescrizioni riguardanti i conferimenti in natura.

² L'obbligo d'eseguire i versamenti sulle quote non può far oggetto di remissione né di proroga, eccetto che sia ridotto il capitale sociale.

Art. 799

II. Mora
1. Interessi moratori.
Esclusione

¹ Il socio che non fa, entro il termine assegnato, il versamento richiestogli è tenuto al pagamento degli interessi moratori e della pena convenzionale che fosse comminata dallo statuto.

² Qualora, nonostante due diffide fatte per lettera raccomandata, il socio non esegua il versamento entro il termine supplementare assegnatogli di almeno un mese, egli può essere escluso. Il socio escluso continua a rispondere della somma non versata.

Art. 800

2. Realizzazione della quota

¹ La società può realizzare all'asta pubblica la quota del socio siffattamente escluso, in quanto questa non sia assunta per il suo valore reale da un altro socio. Un altro modo di realizzazione è ammissibile solo col consenso di tutti i soci, compreso quello escluso.

² Qualora il ricavo della realizzazione superi l'ammontare del versamento che dovevasi eseguire, l'eccedenza spetta al socio escluso.

Art. 801

3. Responsabilità per la perdita

¹ Qualora dalla realizzazione della quota del socio escluso risulti una perdita, ne rispondono verso la società, sussidiariamente per il socio escluso, tutti i predecessori di questo che furono iscritti nel libro delle quote durante i cinque anni anteriori alla sua iscrizione, purché non abbiano cessato d'essere soci più di dieci anni prima dell'esclusione.

² Questa responsabilità nasce secondo l'ordine delle iscrizioni, con regresso verso i predecessori. Il pagamento può essere chiesto al predecessore, se il suo successore non ha pagato entro il termine di un mese dalla diffida.

Art. 802

C. Responsabilità dei soci

¹ I soci sono solidalmente responsabili, come i soci in nome collettivo, di tutte le obbligazioni della società, ma solo fino all'ammontare del capitale sociale iscritto.

² Essi sono esonerati da tale responsabilità nella misura in cui detto capitale sociale fu versato. L'esonero non si verifica, se il capitale sociale fu diminuito per effetto di restituzione o d'un indebito prelevamento sia d'utili sia d'interessi, eccettoché d'interessi per il periodo d'avviamento.

³ I soci hanno tra loro un diritto di regresso in proporzione dell'ammontare delle loro quote.

⁴ Qualora la società sia sciolta, i liquidatori o l'amministrazione del fallimento devono determinare le somme, di cui i singoli soci sono responsabili, ed esigerne il versamento.

Art. 803

D. Versamenti
suppletivi

¹ Lo statuto può obbligare i soci a versamenti suppletivi eccedenti le quote sociali. Questi versamenti suppletivi non possono servire che a colmare perdite accertate dal bilancio e non soggiacciono alle norme sul capitale sociale.

² Le disposizioni statutarie sull'obbligo d'effettuare versamenti suppletivi sono valide soltanto se limitano l'ammontare complessivo di questi ad una somma determinata o proporzionata al capitale sociale.

³ I versamenti suppletivi sono ordinati con una deliberazione sociale, che ne determina l'importo; qualora non sia altrimenti disposto, essi devono essere eseguiti dai soci in proporzione delle loro quote sociali.

⁴ All'adempimento dell'obbligo d'effettuare versamenti suppletivi s'applicano le norme riguardanti la mora nei versamenti sulle quote sociali e la realizzazione di queste; ma i predecessori del socio escluso non rispondono dei versamenti suppletivi.

Art. 804

E. Diritto ad una
quota degli utili
I. In genere

¹ I soci hanno diritto agli utili netti, accertati dal bilancio annuale, in proporzione dell'ammontare versato sulle loro quote, qualora lo statuto non disponga diversamente.

² Non possono essere distribuiti interessi a favore del capitale sociale, salvo per il periodo d'avviamento secondo le norme sulla società anonima.

Art. 805

II. Bilancio e
fondi di riserva

Le disposizioni sul bilancio e sui fondi di riserva della società anonima si applicano anche alla società a garanzia limitata.

Art. 806

III. Restituzione
di utili

¹ I soci od i gerenti, che hanno indebitamente riscosso utili, sono tenuti a restituirli.

² Se il socio o il gerente era in buona fede, l'obbligo di restituire esiste solo nella misura necessaria per soddisfare i creditori della società.

³ L'azione di restituzione si prescrive in cinque anni o, se la riscossione è stata fatta in buona fede, in due anni dal ricevimento del pagamento.

Art. 807

F. Acquisto di quote proprie.
Pegno sulle stesse

¹ Fintanto che le quote sociali non siano state interamente versate, la società non può né acquistarle né riceverle in pegno, a meno che ciò avvenga in soddisfacimento di propri crediti che non risultano dalla partecipazione al capitale sociale stesso.

² La società può acquistare proprie quote interamente versate, ma solo con patrimonio eccedente il capitale sociale.

Capo terzo: Organizzazione della società**Art. 808**

A. Assemblea dei soci
I. Deliberazioni sociali

¹ L'organo supremo della società è l'assemblea dei soci.

² Lo statuto può disporre che le deliberazioni saranno prese, sempre o su determinati argomenti, con voto per corrispondenza anziché in assemblea.

³ Salvo contraria disposizione della legge o dello statuto, le deliberazioni sociali si prendono a maggioranza assoluta dei voti emessi. In caso di voto per corrispondenza, la maggioranza si computa sul complesso dei voti che spettano ai soci.

⁴ Qualora lo statuto non disponga diversamente, il diritto di voto di ogni socio è proporzionale all'ammontare della sua quota; il socio ha tanti voti quante volte la somma di mille franchi è compresa nella sua quota. Lo statuto non può togliere il diritto di voto.

⁵ Nessun socio può dare il voto nelle deliberazioni riguardanti il proprio incarico.

⁶ Il diritto di contestare le deliberazioni sociali soggiace alle disposizioni riguardanti la società anonima.

Art. 809

II. Convocazione

¹ L'assemblea dei soci è convocata dai gerenti ogni anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, inoltre in conformità dello statuto ed ogni qualvolta l'interesse della società lo richieda.

² Uno o più soci, che rappresentino insieme almeno il decimo del capitale sociale, possono chiedere per iscritto ai gerenti la convocazione dell'assemblea, indicandone lo scopo.

³ Qualora i gerenti non diano seguito entro un congruo termine a siffatta domanda, la convocazione sarà ordinata dal giudice ad istanza dei richiedenti.

⁴ La convocazione dell'assemblea generale e l'invito a pronunciarsi per corrispondenza devono farsi nella forma prescritta dallo statuto o, in mancanza di norme statutarie, cinque giorni almeno prima di quello

fissato per l'adunanza, mediante lettera raccomandata, la quale indichi gli argomenti che saranno trattati.

⁵ I soci, purché tutti siano presenti e nessuno vi si opponga, possono tenere un'assemblea anche senza osservare le formalità prescritte per la convocazione. Finché tutti i soci sono presenti, siffatta assemblea può validamente trattare tutti gli argomenti di spettanza dell'assemblea dei soci e deliberare su di essi.

Art. 810

III. Poteri

¹ Spettano all'assemblea dei soci, che non può alienarli, i seguenti poteri:

1. l'approvazione e la modificazione dello statuto;
2. la nomina e la revoca di gerenti;
3. la nomina dell'ufficio di revisione, con riserva della facoltà di controllo attribuita dallo statuto ai soci che non sono gerenti;
4. l'approvazione del conto dei profitti e delle perdite e del bilancio, come pure la determinazione dell'impiego degli utili netti;
5. il discarico ai gerenti;
6. la divisione di quote sociali;
7. l'ordine di effettuare versamenti suppletivi;
8. l'esercizio delle azioni di risarcimento che spettano alla società contro i suoi organi o contro singoli soci in dipendenza della costituzione o della gestione.

² Qualora lo statuto non disponga diversamente, l'assemblea dei soci è competente anche per ordinare che siano eseguiti versamenti sulle quote sociali e per nominare procuratori e rappresentanti preposti all'esercizio di tutto lo stabilimento.

Art. 811

B. Gestione e rappresentanza
I. Da parte dei soci

¹ Qualora non sia altrimenti disposto, tutti i soci hanno diritto alla gestione ed alla rappresentanza in comune della società e vi sono obbligati.

² Lo statuto o una deliberazione sociale può attribuire la gestione e la rappresentanza della società ad uno o più soci.

³ I soci che entrano nella società dopo la sua costituzione hanno il diritto e l'obbligo di gestione e di rappresentanza solo quando sono loro attribuiti da una speciale deliberazione sociale.

Art. 812

II. Da parte di terzi

¹ Lo statuto od una deliberazione sociale può attribuire la gestione e la rappresentanza anche a persone che non sono soci.

² I poteri e la responsabilità di queste persone soggiacciono alle norme dettate per i soci gerenti.

Art. 813

III. Domicilio dei gerenti

¹ Uno almeno dei gerenti dev'essere domiciliato nella Svizzera.

² Qualora questa norma non sia più osservata, l'ufficiale del registro di commercio assegna alla società un termine entro il quale essa deve porsi in consonanza alla legge; se la società non vi provvede nel termine assegnatole, l'ufficiale la dichiara sciolta d'ufficio.

Art. 814

IV. Estensione, limitazione e revoca dei poteri

¹ L'estensione e la limitazione della facoltà di rappresentanza, che spetta ai gerenti, soggiace alle norme dettate per la società anonima.

² La revoca della facoltà di gestione e di rappresentanza soggiace, tra i soci, alle norme dettate per la società in nome collettivo.

³ Al gerente, che non è socio, la facoltà di gestione e di rappresentanza può essere revocata in ogni tempo mediante deliberazione sociale. Rimangono riservate le azioni di risarcimento che spettassero alla persona revocata.

⁴ La società risponde del danno che una persona a cui è affidata la gestione o la rappresentanza di essa, ha cagionato con atti illeciti commessi nell'esercizio d'incombenze sociali.

Art. 815

V. Firma. Iscrizione

¹ I gerenti firmano per la società aggiungendo alla sua ditta la propria firma. Essi devono, all'atto della notificazione per l'iscrizione, fare la loro firma davanti all'ufficio del registro di commercio o produrla autenticata, prestando, quando occorra, una copia autenticata della deliberazione sociale.

² Se la società a garanzia limitata comprende società commerciali o cooperative autorizzate a rappresentarla, vanno iscritte nel registro di commercio le persone fisiche che devono avere la facoltà di rappresentare la società a garanzia limitata.

Art. 816

VI. Procura e mandato commerciale

La procura ed il mandato commerciale per l'esercizio di tutto lo stabilimento possono essere conferiti solo con deliberazione sociale, qua-

lora lo statuto non disponga diversamente; invece, ciascun gerente può revocare la procura o siffatto mandato.

Art. 817

VII. Avviso obbligatorio in caso di perdita del capitale sociale e di insolvenza

¹ Se la metà del capitale sociale non è più coperta o la società è insolvente, si applicano per analogia le norme riguardanti la società anonima.

² Allorché i soci sono tenuti ad eseguire versamenti suppletivi, il giudice, in caso d'insolvenza della società, deve essere informato solo se i soci non sopperiscono entro tre mesi alla perdita accertata nel bilancio.

Art. 818

VIII. Divieto di concorrenza

¹ Nel ramo di commercio della società, un socio gerente non può, senza il consenso degli altri soci, fare operazioni per conto proprio o per conto di un terzo, né prender parte ad un'altra impresa come socio illimitatamente responsabile o come accomandante o come socio di una società a garanzia limitata.

² Lo statuto può estendere questo divieto a tutti i soci.

Art. 819

C. Controllo

¹ Se della gestione non sono incaricati tutti i soci, quelli di essi che ne sono esclusi hanno lo stesso diritto di controllo che spetta ai soci della società semplice i quali non hanno la facoltà d'amministrare.

² Invece di che, lo statuto può prevedere uno speciale ufficio di revisione, il quale dovrà sorvegliare anche la regolare tenuta del libro delle quote. Alla composizione ed alle attribuzioni di esso si applicano le norme riguardanti la società anonima. Qualora sia istituito uno speciale ufficio di revisione, spettano ai soci gli stessi diritti di controllo che agli azionisti.

Capo quarto: Scioglimento della società ed uscita dei soci

Art. 820

A. Cause di scioglimento

La società a garanzia limitata si scioglie:

1. in conformità dello statuto;
2. per deliberazione sociale che risulti da atto pubblico e che abbia raccolto, salvo disposizione contraria dello statuto, il voto favorevole di tre quarti almeno dei soci rappresentanti i tre quarti almeno del capitale sociale;
3. per la dichiarazione del suo fallimento;

4. per sentenza del giudice, in caso di scioglimento per motivi gravi ad istanza d'un socio;
5. per gli altri motivi previsti dalla legge.

Art. 821

B. Notificazione al registro di commercio

Lo scioglimento della società, eccetto che avvenga per il fallimento di questa, dev'essere notificato dai gerenti per l'iscrizione nel registro di commercio.

Art. 822

C. Recesso ed esclusione pronunciata dal giudice

¹ Lo statuto può dare ai soci il diritto di recedere dalla società e farne dipendere l'esercizio da determinate condizioni.

² Ogni socio può chiedere al giudice, per gravi motivi, l'autorizzazione di recedere dalla società ovvero lo scioglimento di questa.

³ La società può, per gravi motivi, chiedere al giudice l'esclusione d'un socio, qualora a questo provvedimento annuisca la maggioranza dei soci che rappresenti in pari tempo più della metà del capitale sociale.

⁴ Il recesso e l'esclusione producono effetti solo se sono osservate le prescrizioni sulla riduzione del capitale sociale, a meno che il socio uscente sia tacitato mediante patrimonio eccedente il capitale sociale o che la sua quota sia realizzata in conformità delle norme sulla mora nei versamenti o sia assunta da un altro socio.

Art. 823

D. Liquidazione

Alla nomina e alla revoca di liquidatori, alla procedura di liquidazione, alla cancellazione della società nel registro di commercio ed alla conservazione dei libri si applicano le disposizioni sulla società anonima.

Art. 824 a 826³⁹⁶

Capo quinto: Responsabilità

Art. 827

La responsabilità delle persone che hanno preso parte alla costituzione della società, di quelle incaricate della gestione e della revisione, e dei liquidatori è regolata dalle disposizioni sulla società anonima.

³⁹⁶ Abrogati dal n. 2 dell'all. alla LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, con effetto dal 1° lug. 2004 (RS 221.301).

Titolo ventesimonono: Della società cooperativa

Capo primo: Nozione e costituzione

Art. 828

A. Società cooperativa del diritto delle obbligazioni

¹ La società cooperativa è l'unione d'un numero variabile di persone o di società commerciali, organizzata corporativamente, la quale si propone in modo principale l'incremento o la salvaguardia, mediante un'azione comune, di determinati interessi economici dei suoi membri.

² Non è ammessa la costituzione di società cooperative con un capitale anticipatamente determinato.

Art. 829

B. Società cooperative del diritto pubblico

Le unioni di persone del diritto pubblico, anche se perseguono scopi cooperativi, soggiacciono al diritto pubblico della Confederazione e dei Cantoni.

Art. 830

C. Costituzione
I. Requisiti
1. In genere

La società cooperativa esiste, dopo che lo statuto è stato compilato ed approvato dall'assemblea costitutiva, con l'iscrizione nel registro di commercio.

Art. 831

2. Numero dei soci

¹ Alla costituzione di una società cooperativa devono partecipare almeno sette membri.

² Quando in seguito il numero dei soci scenda sotto questo minimo o la società manchi degli organi necessari, il giudice può, ad istanza di un socio o di un creditore, pronunciare lo scioglimento della società, a meno che questa entro un congruo termine si ponga in consonanza alla legge. Qualora sia proposta l'azione, il giudice può, ad istanza di una parte, ordinare misure provvisoriale.

Art. 832

II. Statuto
1. Disposizioni richieste dalla legge

Lo statuto deve contenere disposizioni sui punti seguenti:

1. il nome (la ditta) e la sede della società;
2. lo scopo della società;
3. l'obbligo che esistesse per i soci d'eseguire prestazioni pecuniarie o d'altra natura, come pure la specie ed i limiti di siffatte prestazioni;
4. gli organi incaricati dell'amministrazione e della revisione, e il modo in cui la società si fa rappresentare;

5. la forma nella quale devono essere fatte le pubblicazioni sociali.

Art. 833

2. Altre disposizioni

Non obbligano, se non sono contenute nello statuto, le disposizioni riguardanti:

1. la formazione di un capitale sociale mediante il conferimento di quote da parte dei soci (creazione di certificati di quota);
2. i conferimenti di capitale sociale in natura, il loro oggetto, il prezzo per il quale sono accettati e la persona del socio che li eseguisce;
3. l'assunzione di beni da parte della società all'atto della costituzione, il compenso per essi dovuto e la persona del proprietario dei beni da assumere;
4. le deroghe alle norme legali su l'ammissione nella società e la perdita della qualità di socio;
5. la responsabilità individuale dei soci ed il loro obbligo di fare versamenti suppletivi;
6. le deroghe alle norme legali su l'organizzazione, la rappresentanza, la modificazione dello statuto e le deliberazioni dell'assemblea generale;
7. ogni limitazione o estensione nell'esercizio del diritto di voto;
8. la determinazione e la destinazione dell'avanzo del conto d'esercizio e della liquidazione.

Art. 834

III. Assemblea costitutiva

¹ Lo statuto dev'essere steso in forma scritta e presentato ad un'assemblea, da convocarsi dai promotori, per esservi discusso ed approvato.

² Dato il caso, sarà inoltre presentata all'assemblea e discussa da essa una relazione scritta dei promotori sui conferimenti in natura e sull'assunzione di beni.

³ L'assemblea costitutiva nomina anche gli organi necessari.

⁴ Fino a che la società sia iscritta nel registro di commercio, la qualità di socio può acquistarsi solo mediante la firma dello statuto.

Art. 835

IV. Iscrizione nel registro di commercio

1. Notificazione

¹ La società cooperativa dev'essere iscritta nel registro di commercio del luogo in cui ha la sua sede.

² La notificazione per l'iscrizione indicherà i nomi degli amministratori e delle persone incaricate di rappresentare la società, il loro domicilio e la loro cittadinanza.

³ La notificazione dev'essere firmata da almeno due amministratori davanti all'ufficio del registro di commercio o prodotta per iscritto con le firme autenticate.

⁴ Alla notificazione si devono unire l'originale od una copia autenticata dello statuto, la relazione sui conferimenti in natura e sull'assunzione di beni e, se si tratta d'una società cooperativa i cui soci sono personalmente responsabili in modo limitato o illimitato o sono tenuti a versamenti suppletivi, l'elenco dei soci.

Art. 836

2. Iscrizione e pubblicazione

¹ Nel registro di commercio vanno iscritti, oltre la data dello statuto e le disposizioni statutarie richieste dalla legge, i nomi delle persone incaricate dell'amministrazione e della rappresentanza con l'indicazione del loro domicilio e della loro cittadinanza.

² Sarà pubblicato un estratto, il quale ragguaglierà della ditta, della sede, dello scopo della società, della responsabilità dei soci, della forma delle pubblicazioni sociali; saranno pure pubblicati tutti i dati iscritti riguardanti la rappresentanza della società.

³ Chiunque può consultare l'elenco dei soci, che dev'essere consegnato all'ufficio del registro di commercio dalle società cooperative, i cui soci sono personalmente responsabili o sono tenuti a versamenti suppletivi; tale elenco non è tuttavia pubblicato.

Art. 837

3. Succursali

¹ Le succursali devono essere iscritte nel registro di commercio del luogo dove si trovano, con richiamo all'iscrizione della sede principale.

² La notificazione per l'iscrizione dev'essere fatta dagli amministratori incaricati di rappresentare la società.

³ ...³⁹⁷

Art. 838

V. Acquisto della personalità

¹ La società acquista la personalità giuridica soltanto con la iscrizione nel registro di commercio.

² Coloro che hanno agito in nome della società prima della sua iscrizione nel registro di commercio sono responsabili personalmente ed in solido.

³⁹⁷ Abrogato dal n. 5 dell'all. della LF del 24 mar. 2000 sul foro (RS 272).

³ Se tuttavia siffatte obbligazioni furono espressamente contratte in nome della società cooperativa da costituire e se la società le assume nel termine di tre mesi dall'iscrizione nel registro di commercio, coloro che le hanno contratte ne sono liberati e la sola società ne è responsabile.

Capo secondo: Acquisto della qualità di socio

Art. 839

A. Regola
fondamentale

¹ In una società cooperativa si possono sempre ammettere nuovi soci.
² Lo statuto può contenere più precise disposizioni sull'ammissione, ritenuto tuttavia ch'esse non devono ledere il principio della variabilità del numero dei soci né rendere l'ammissione eccessivamente onerosa.

Art. 840

B. Dichiarazione
d'ingresso

¹ Chi vuol acquistare la qualità di socio deve presentare una dichiarazione scritta.
² Nelle società cooperative, nelle quali, oltre alla responsabilità del patrimonio sociale, esiste una responsabilità personale dei singoli soci o un loro obbligo d'eseguire versamenti suppletivi, la dichiarazione d'ingresso deve contenere l'espressa assunzione di questi obblighi.
³ Sull'ammissione di nuovi soci decide l'amministrazione, eccetto che secondo lo statuto sia sufficiente la dichiarazione d'ingresso o necessaria una deliberazione dell'assemblea generale.

Art. 841

C. Connessione
con un contratto
d'assicurazione

¹ Qualora la qualità di socio dipenda dalla conclusione d'un contratto d'assicurazione con la società, essa si acquista con l'accettazione della proposta d'assicurazione da parte dell'organo competente.
² I contratti d'assicurazione conchiusi con i propri soci da una società di mutua assicurazione al beneficio d'una concessione sono sottoposti alle norme della legge del 2 aprile 1908³⁹⁸ sul contratto d'assicurazione nello stesso modo che quelli da essa conchiusi con terzi.

³⁹⁸ RS 221.229.1

Capo terzo: Perdita delle qualità di socio

Art. 842

A. Recesso
I. Libertà
di recesso

¹ Ogni socio può recedere dalla società finché non ne sia dichiarato lo scioglimento.

² Lo statuto può prescrivere che il recedente sia tenuto al pagamento di un'equa indennità quando il recesso avvenga in circostanze tali da cagionare alla società un danno considerevole o da comprometterne la continuazione.

³ Il diritto di recesso non può essere escluso in modo durevole né reso eccessivamente oneroso dallo statuto o mediante contratto.

Art. 843

II. Limitazione
del recesso

¹ Il recesso può essere escluso, dallo statuto o mediante contratto, per cinque anni al più.

² Anche durante questo periodo il socio può tuttavia recedere dalla società per gravi motivi. Rimane riservato l'obbligo di pagare un'equa indennità alle stesse condizioni che in caso di libero recesso.

Art. 844

III. Termine di
disdetta e data
del recesso

¹ Il recesso non può aver luogo se non alla fine dell'esercizio annuale e dietro preavviso di almeno un anno.

² Lo statuto può stabilire un termine di disdetta più breve e permettere il recesso anche durante l'esercizio annuale.

Art. 845

IV. Esercizio nel
fallimento e in
caso di
pignoramento

Qualora lo statuto consenta al socio, che esce dalla società, di pretendere una parte del patrimonio sociale, il diritto di recesso spettante al socio può essere fatto valere nel suo fallimento dall'amministrazione di questo o, se la parte è pignorata, dall'ufficio d'esecuzione.

Art. 846

B. Esclusione

¹ Lo statuto può stabilire i motivi per i quali un socio può essere escluso.

² Inoltre un socio può sempre essere escluso per motivi gravi.

³ L'esclusione è deliberata dall'assemblea generale. Lo statuto può attribuire siffatta competenza all'amministrazione, nel qual caso il socio escluso ha il diritto di ricorrere all'assemblea generale. Il socio escluso ha la facoltà di contestare l'esclusione davanti al giudice entro il termine di tre mesi.

⁴ Esso può essere tenuto al pagamento di un'equa indennità alle stesse condizioni che in caso di libero recesso.

Art. 847

C. Morte del socio

¹ La qualità di socio si perde con la morte.

² Lo statuto può tuttavia stabilire che gli eredi sono senz'altro soci.

³ Esso può anche stabilire che gli eredi o uno di essi devono, a domanda scritta, essere riconosciuti come soci in luogo di quello del defunto.

⁴ La comunione degli eredi deve designare un suo rappresentante nella società.

Art. 848

D. Fine di un ufficio, di un impegno o d'un contratto

Qualora la qualità di socio sia connessa con un ufficio o con un impiego o derivi da un rapporto contrattuale in specie con una società di mutua assicurazione, essa si perde col finire dell'ufficio o dell'impiego o del contratto, salvo contraria disposizione dello statuto.

Art. 849

E. Trasferimento della qualità di socio

I. In genere

¹ La cessione delle quote sociali e, se la qualità di socio o il conferimento d'una quota sociale risulta da un documento, il trasferimento di questo non conferiscono senz'altro all'acquirente la qualità di socio. L'acquirente non diventa socio se non per una deliberazione d'ammissione conforme alla legge ed allo statuto.

² L'esercizio dei diritti personali inerenti alla qualità di socio passa all'acquirente soltanto al momento dell'ammissione di quest'ultimo.

³ Qualora la qualità di socio dipenda dalla conclusione d'un contratto, lo statuto può stabilire ch'essa, con l'assunzione del contratto, passa senz'altro al successore.

Art. 850

II. Mediante trasferimento di fondi o di aziende

¹ La qualità di socio d'una società cooperativa può essere connessa dallo statuto con la proprietà d'un fondo o con l'esercizio di un'azienda su di esso.

² In siffatti casi lo statuto può stabilire che con l'alienazione del fondo o con l'assunzione dell'azienda la qualità di socio passa senz'altro all'acquirente o all'assuntore.

³ La disposizione riguardante il trasferimento della qualità di socio in caso d'alienazione del fondo diventa efficace in confronto dei terzi solo se annotata nel registro fondiario.

Art. 851F. Recesso del
successore

Qualora la qualità di socio sia trasferita o ereditata, valgono per il nuovo socio le stesse condizioni di recesso che per il suo predecessore.

Capo quarto: Diritti ed obblighi del socio**Art. 852**A. Prova della
qualità di socio

¹ Lo statuto può prescrivere che la qualità di socio sia accertata da un documento.

² Questo accertamento può essere contenuto anche nel certificato di quota.

Art. 853B. Certificati
di quota

¹ Qualora esistano certificati di quota, chiunque entri nella società deve acquistarne almeno uno.

² Lo statuto può dichiarare lecito l'acquisto di più certificati di quota, fino ad un numero massimo che dev'essere da esso determinato.

³ I certificati di quota sono emessi al nome del socio. Tuttavia, essi valgono soltanto come prova e non possono costituire titoli di credito.

Art. 854C. Eguaglianza
tra i soci

In quanto non siano dalla legge previste eccezioni, tutti i soci hanno eguali diritti ed eguali doveri.

Art. 855D. Diritti
I. Diritto di voto

I soci esercitano mediante partecipazione all'assemblea generale o, nei casi previsti dalla legge votando per corrispondenza, i diritti che loro spettano nelle faccende sociali, in specie per quel che riguarda la gestione degli affari e l'incremento della società.

Art. 856II. Diritto di con-
trollo dei soci
I. Comunicazio-
ne del bilancio

¹ Dieci giorni almeno prima dell'assemblea generale, convocata per approvare il conto d'esercizio ed il bilancio, o prima della votazione per corrispondenza su tale argomento, dovranno depositarsi, presso la sede sociale, in modo che possano esservi facilmente consultati dai soci, il conto d'esercizio ed il bilancio, come pure la relazione dei revisori.

² Lo statuto può concedere ad ogni socio il diritto d'esigere, a spese della società una copia del conto d'esercizio e del bilancio.

Art. 857

2. Raggiugli

¹ I soci sono in diritto di richiamare l'attenzione dell'ufficio di revisione sulle partite dubbie e di chiedere i necessari schiarimenti.

² L'ispezione dei libri e della corrispondenza è loro concessa soltanto dietro espressa autorizzazione dell'assemblea generale o dietro decisione dell'amministrazione ed a condizione che sia salvaguardato il segreto degli affari.

³ Il giudice può ordinare che la società dia al socio, mediante estratto autenticato dei libri o della corrispondenza, informazioni su fatti determinati importanti per l'esercizio del diritto di controllo. L'ordinanza non deve compromettere gl'interessi della società.

⁴ Il diritto di controllo dei soci non potrà essere tolto o menomato né dallo statuto né dalle deliberazioni d'un organo sociale.

Art. 858

III. Eventuali diritti sull'avanzo netto

1. Accertamento dell'avanzo netto

¹ Il calcolo dell'avanzo netto dell'esercizio si fa in base al bilancio annuale che dev'essere allestito secondo le disposizioni contenute nel titolo della contabilità commerciale.

² Le società cooperative di credito e le società di mutua assicurazione al beneficio d'una concessione soggiacciono alle norme sul bilancio della società anonima.

Art. 859

2. Norme per la ripartizione

¹ L'avanzo netto dell'esercizio va per intero ad aumentare il patrimonio sociale, salvo diversa disposizione dello statuto.

² Qualora sia prevista una ripartizione dell'avanzo netto tra i soci, essa ha luogo, salvo disposizione contraria dello statuto, nella proporzione in cui i singoli soci hanno utilizzato le istituzioni della società.

³ Se esistono certificati di quota, la parte dell'avanzo netto ad essi attribuita non può eccedere il tasso usuale dell'interesse per i prestiti a lunga scadenza non specialmente garantiti.

Art. 860

3. Obbligo di formare un fondo di riserva e di accrescerlo

¹ Qualora l'avanzo netto non vada ad aumentare il patrimonio sociale, sopra di esso dev'essere annualmente prelevato un ventesimo per formare un fondo di riserva. Questo prelevamento dev'essere continuato per almeno venti anni; se esistono certificati di quota, il prelevamento dev'essere in ogni caso continuato fino a che il fondo abbia raggiunto un quinto del capitale sociale.

² Lo statuto può disporre che il fondo di riserva sia alimentato in misura maggiore.

³ In quanto il fondo di riserva non superi la metà del patrimonio sociale restante o, se esistono certificati di quota, la metà del capitale sociale, esso può essere adoperato solo per riparare a perdite o per prendere misure che in tempi di cattivo andamento degli affari rendano possibile il conseguimento del fine sociale.

⁴ Le società di mutua assicurazione al beneficio di una concessione costituiscono il loro fondo di riserva in conformità del piano d'esercizio approvato dal Consiglio federale.

Art. 861

4. Avanzo netto nelle società cooperative di credito

¹ Le società cooperative di credito possono derogare nel loro statuto alle disposizioni dei precedenti articoli circa la ripartizione dell'avanzo netto, ma sono tenute a costituire un fondo di riserva e ad adoperarlo in conformità delle precedenti norme.

² Al fondo di riserva dev'essere annualmente assegnato un decimo almeno dell'avanzo netto, fino a che il fondo abbia raggiunto il decimo del capitale sociale.

³ Se ai certificati di quota è attribuita una parte dell'avanzo netto superiore al tasso usuale dell'interesse per i prestiti a lunga scadenza senza speciali garanzie, deve parimente essere versato al fondo di riserva un decimo di detta eccedenza.

Art. 862

5. Fondi di previdenza³⁹⁹

¹ Lo statuto può in specie prevedere la costituzione di fondi destinati a creare ed a sostenere istituzioni di previdenza⁴⁰⁰ a favore d'impiegati e d'operai dell'impresa o di soci.

² a ⁴ ...⁴⁰¹

Art. 863

6. Altre riserve

¹ Sopra l'avanzo netto destinato alla distribuzione dovranno eseguirsi in primo luogo i prelevamenti legali e statutari per i fondi di riserva e d'altro genere.

² L'assemblea generale può prelevare anche a titolo di riserva somme non previste né dalla legge né dallo statuto o che eccedano le esigenze della legge e dello statuto, quando ciò sembri opportuno per assicurare la durevole prosperità dell'impresa.

³⁹⁹ Nuovo termine giusta il n. I lett. c della LF del 21 mar. 1958, in vigore dal 1° lug. 1958 (RU **1958** 393 395).

⁴⁰⁰ Nuovo termine giusta il n. I lett. c della LF del 21 mar. 1958, in vigore dal 1° lug. 1958 (RU **1958** 393 395).

⁴⁰¹ Abrogati dal n. I lett. b della LF del 21 mar. 1958 (RU **1958** 393).

³ Essa può parimente prelevare sopra gli utili netti, anche quando ciò non sia previsto dallo statuto, somme per creare e sostenere istituzioni di previdenza⁴⁰² a favore d'impiegati, d'operai o di soci ovvero destinate ad altri scopi di previdenza⁴⁰³; questi prelevamenti soggiacciono alle norme riguardanti i fondi statuari di previdenza⁴⁰⁴.

Art. 864

IV. Diritti sul patrimonio sociale
1. In conformità dello statuto

¹ Lo statuto stabilisce se sul patrimonio della società spettino diritti, e quali, al socio che ne esce o ai suoi eredi. Tali diritti si calcolano in base al patrimonio netto accertato dal bilancio alla data dell'uscita, non comprese in esso le riserve.

² Lo statuto può attribuire al socio che esce o ai suoi eredi il diritto al rimborso totale o parziale dei certificati di quota, ad eccezione della tassa d'ammissione. Esso può prevedere che il rimborso sia differito, ma per non più di tre anni dall'uscita.

³ La società può tuttavia, anche se lo statuto sia silente su tal punto, differire di tre anni il rimborso in quanto questo le cagionasse un danno considerevole o ne compromettesse la continuazione. Rimane riservato il diritto, che alla società spettasse, di farsi pagare un'equa indennità.

⁴ I diritti del socio che esce o dei suoi eredi si prescrivono in tre anni decorribili dal giorno per il quale il pagamento può essere chiesto.

Art. 865

2. Per legge

¹ In difetto di disposizioni dello statuto, il socio che esce o i suoi eredi non hanno diritto alcuno sul patrimonio sociale.

² Qualora la società si sciogla entro un anno dall'uscita o dalla morte d'un socio e si proceda alla ripartizione del patrimonio, il socio uscito o i suoi eredi sono parificati ai soci esistenti al momento dello scioglimento.

Art. 866

E. Doveri
I. Buona fede

I soci sono tenuti a salvaguardare in buona fede gl'interessi della società.

⁴⁰² Nuovo termine giusta il n. I lett. c della LF del 21 mar. 1958, in vigore dal 1° lug. 1958 (RU 1958 393 395).

⁴⁰³ Nuovo termine giusta il n. I lett. c della LF del 21 mar. 1958, in vigore dal 1° lug. 1958 (RU 1958 393 395).

⁴⁰⁴ Nuovo termine giusta il n. I lett. c della LF del 21 mar. 1958, in vigore dal 1° lug. 1958 (RU 1958 393 395).

Art. 867

II. Contributi ed
altre prestazioni

1 Lo statuto regola l'obbligo di pagare contributi e di fornire altre prestazioni.

2 Se i soci sono tenuti a versare quote o a pagare contributi, la società deve fissar loro mediante lettera raccomandata, un congruo termine per l'adempimento.

3 Qualora il pagamento non sia eseguito a seguito della prima diffida né entro un mese decorribile da una seconda, il socio può essere dichiarato decaduto dai suoi diritti come tale, se di questa conseguenza è stato minacciato mediante lettera raccomandata.

4 In quanto lo statuto non disponga diversamente, una siffatta decadenza non esonera il socio dalle sue obbligazioni esigibili né da quelle che l'esclusione rende tali.

Art. 868

III. Responsabilità
1. Della società

Il patrimonio sociale e, se lo statuto non dispone diversamente, soltanto il patrimonio sociale risponde delle obbligazioni della società.

Art. 869

2. Dei soci
a. Responsabilità
illimitata

1 Lo statuto, salvo quello delle società di mutua assicurazione al beneficio di una concessione, può imporre ai singoli soci una responsabilità sussidiaria, personale ed illimitata.

2 In questo caso, i soci rispondono solidalmente con tutti i loro beni di tutte le obbligazioni della società, nella misura in cui i creditori subiscono una perdita nel fallimento della stessa. Fino alla chiusura del fallimento, solo l'amministrazione di questo può far valere siffatta responsabilità.

Art. 870

b. Responsabilità
limitata

1 Lo statuto, salvo quello della società di mutua assicurazione al beneficio d'una concessione, può stabilire che i soci, oltre ad essere tenuti al pagamento dei contributi ed al versamento delle quote sociali, rispondono personalmente e sussidiariamente di tutte le obbligazioni della società, ma solo fino ad una somma determinata.

2 Se esistono quote sociali, questa somma dev'essere determinata per ogni socio in proporzione dell'ammontare delle sue quote.

3 Fino alla chiusura del fallimento, solo l'amministrazione di questo può far valere siffatta responsabilità.

c. Versamenti
suppletivi

Art. 871

¹ Anziché rendere responsabili i soci o pur rendendoli responsabili, lo statuto può obbligarli ad eseguire versamenti suppletivi; questi saranno tuttavia adoperati solo a colmare perdite accertate dal bilancio.

² L'obbligo d'eseguire versamenti suppletivi può essere illimitato o limitato a somme determinate od anche proporzionato ai contributi ed alle quote sociali.

³ In difetto di disposizioni dello statuto, i soci devono contribuire al versamento suppletivo in proporzione dell'ammontare delle quote sociali o, in mancanza di queste, per capi.

⁴ I versamenti suppletivi possono essere ordinati in ogni tempo. Nel fallimento della società il diritto d'ordinarli spetta all'amministrazione fallimentare.

⁵ Si applicano per il resto le norme circa la riscossione dei contributi sociali e la decadenza dai diritti come socio.

d. Limitazioni
inammissibili

Art. 872

Non sono valide le disposizioni statutarie che limitano la responsabilità ad un periodo determinato od a speciali obblighi o la restringono a talune categorie di soci.

e. Procedura nel
fallimento

Art. 873

¹ In caso di fallimento d'una società cooperativa i cui membri rispondono personalmente degli obblighi sociali o sono tenuti ad eseguire versamenti suppletivi, l'amministrazione del fallimento deve, mentre forma la graduatoria, determinare provvisoriamente ed esigere le somme dovute dai singoli soci a dipendenza della loro responsabilità per le obbligazioni sociali o a titolo di versamenti suppletivi.

² Le somme che non si possono riscuotere devono essere ripartite nella stessa proporzione tra gli altri soci; le somme riscosse in troppo sono restituite dopo che lo stato di ripartizione è divenuto definitivo. Rimane riservato il regresso dei soci tra di loro.

³ Contro la determinazione provvisoria degli obblighi dei soci e contro lo stato di ripartizione è ammesso il reclamo in conformità delle disposizioni della legge federale dell'11 aprile 1889⁴⁰⁵ sulla esecuzione e sul fallimento.

⁴ La procedura sarà stabilita da un'ordinanza del Tribunale federale.

Art. 874

f. Modificazione delle disposizioni sulla responsabilità

1 Solo mediante una revisione dello statuto, la responsabilità dei soci e il loro obbligo d'eseguire versamenti suppletivi possono essere modificati ed i certificati di quota sociale ridotti o soppressi.

2 Le disposizioni riguardanti la riduzione del capitale sociale della società anonima s'applicano altresì alla riduzione e alla soppressione dei certificati di quota.

3 Da una modificazione, che diminuisca la responsabilità o l'obbligo di eseguire versamenti suppletivi, non sono toccati i debiti nati prima della iscrizione della revisione statutaria.

4 La modificazione dello statuto che introduce o estende la responsabilità dei soci o il loro obbligo d'eseguire versamenti suppletivi giova a tutti i creditori dal momento della sua iscrizione.

Art. 875

g. Responsabilità dei nuovi soci

1 Chi entra a far parte di una società cooperativa, i cui soci siano personalmente responsabili dei debiti sociali o tenuti ad eseguire versamenti suppletivi, risponde al pari degli altri soci anche delle obbligazioni nate prima del suo ingresso.

2 Ogni contraria disposizione statutaria o convenzione tra i soci non ha effetto per i terzi.

Art. 876

h. Responsabilità dopo l'uscita o dopo lo scioglimento

1 Se un socio illimitatamente o limitatamente responsabile cessa di far parte della società, sia per morte sia per altra causa, egli resta nullameno responsabile delle obbligazioni nate prima della sua uscita, qualora, entro un anno dall'iscrizione di questa nel registro di commercio o entro il termine più lungo che fosse previsto nello statuto, sia dichiarato il fallimento della società.

2 Alle stesse condizioni ed entro i medesimi termini continua pure l'obbligo d'eseguire versamenti suppletivi.

3 Qualora una società cooperativa sia sciolta, i suoi membri rimangono parimente responsabili dei debiti sociali o tenuti ad eseguire versamenti suppletivi se, entro un anno dall'iscrizione dello scioglimento nel registro di commercio o entro il termine più lungo che fosse previsto nello statuto, sia dichiarato il fallimento della società.

Art. 877

i. Notificazione dell'ammissione o dell'uscita dei soci al registro di commercio

1 Se i soci sono illimitatamente o limitatamente responsabili dei debiti della società o sono tenuti ad eseguire versamenti suppletivi, l'amministrazione deve, entro tre mesi, notificare al registro di commercio ogni ammissione od uscita.

² Inoltre, ogni socio receduto od escluso e gli eredi d'un socio defunto hanno il diritto di far iscrivere direttamente nel registro di commercio il recesso, l'esclusione o la morte. L'ufficio del registro di commercio deve portare immediatamente tale notificazione a conoscenza dell'amministrazione della società.

³ Le società mutue d'assicurazione al beneficio d'una concessione sono esonerate dall'obbligo di notificare i loro soci all'ufficio del registro di commercio.

Art. 878

k. Prescrizione delle azioni di responsabilità

¹ Le azioni che derivano ai creditori dalla responsabilità personale dei singoli soci possono ancora essere fatte valere da ciascun creditore durante un anno dalla chiusura del fallimento, in quanto non sono già estinte prima a termini di legge.

² Il regresso dei soci tra loro si prescrive egualmente in un anno dal momento del pagamento, per il quale è esercitato.

Capo quinto: Organizzazione della società

Art. 879

A. Assemblea generale
I. Poteri

¹ L'assemblea generale dei soci costituisce l'organo supremo della società cooperativa.

² Spettano all'assemblea generale, che non può alienarli, i seguenti poteri:

1. l'approvazione e la modificazione dello statuto;
2. la nomina dell'amministrazione o dell'ufficio di revisione;
3. l'approvazione del conto d'esercizio e del bilancio e, ove sia il caso, la deliberazione sulla ripartizione dell'avanzo netto;
4. il discarico all'amministrazione;
5. le deliberazioni sopra le materie ad essa riservate dalla legge o dallo statuto.

Art. 880

II. Voto per corrispondenza

Nelle società cooperative che hanno più di trecento soci o nelle quali la maggioranza dei soci è formata di società cooperative, lo statuto può stabilire che le deliberazioni di competenza dell'assemblea generale siano, in tutto o in parte, prese dai soci mediante voto per corrispondenza.

- Art. 881**
- III. Convocazione
1. Diritto e obbligo
- ¹ L'assemblea generale è convocata dall'amministrazione o da ogni altro organo al quale lo statuto ne dia il diritto e, quando occorra, dall'ufficio di revisione. Il diritto di convocarla spetta anche ai liquidatori ed ai rappresentanti degli obbligazionisti.
- ² L'assemblea generale dev'essere convocata quando ne sia fatta richiesta da un decimo almeno dei soci o, se il numero di questi è minore di trenta, da almeno tre soci.
- ³ Qualora l'amministrazione non dia corso entro un congruo termine a siffatta domanda, la convocazione sarà ordinata dal giudice, ad istanza dei richiedenti.
- Art. 882**
2. Forma
- ¹ La convocazione dell'assemblea generale deve farsi nella forma prescritta dallo statuto, ma cinque giorni almeno prima di quello fissato per l'adunanza.
- ² Nelle società di più di trenta soci, è sufficiente la convocazione mediante pubblico avviso.
- Art. 883**
3. Ordine del giorno
- ¹ L'avviso di convocazione indicherà gli argomenti che saranno trattati ed il contenuto essenziale delle modificazioni statutarie che fossero proposte.
- ² Non possono prendersi deliberazioni sopra argomenti di cui non sia stata in siffatto modo annunciata la trattazione, tranne che sulla proposta di convocare un'altra assemblea generale.
- ³ Possono essere formulate proposte e discussi argomenti anche senza precedente avviso, purché non siano prese deliberazioni.
- Art. 884**
4. Riunione di tutti i soci
- Quando e finché tutti i soci siano adunati, essi possono, se nessuno vi si opponga, prendere deliberazioni, anche se non furono osservate le disposizioni sulla convocazione dell'assemblea generale.
- Art. 885**
- IV. Diritto di voto
- Nell'assemblea generale o nella votazione per corrispondenza ogni socio ha un voto.

Art. 886

V. Rappresen-
tanza

¹ Per l'esercizio del suo diritto di voto nell'assemblea generale ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio; nessuno può tuttavia rappresentare più di un socio.

² Nelle società cooperative di più di mille soci, lo statuto può disporre che ciascun socio ha il diritto di rappresentarne più d'uno, ma al massimo nove.

³ Lo statuto può permettere che il socio si faccia rappresentare da un membro della sua famiglia il quale abbia l'esercizio dei diritti civili.

Art. 887

VI. Esclusione
dal diritto di voto

¹ Le persone che hanno in qualsiasi modo partecipato alla gestione degli affari non possono dare il voto nelle deliberazioni di scarico all'amministrazione.

² Questo divieto non si applica ai revisori.

Art. 888

VII. Delibera-
zioni

1. In genere

¹ Salvo contraria disposizione della legge o dello statuto, l'assemblea generale prende le sue deliberazioni e fa le nomine di sua competenza a maggioranza assoluta dei voti emessi. La stessa norma si applica alle deliberazioni prese ed alle nomine fatte per corrispondenza.

² Per lo scioglimento della società cooperativa e la modificazione del suo statuto è necessario che la maggioranza favorevole sia costituita dai due terzi dei voti emessi. Lo statuto può porre, per siffatte deliberazioni, requisiti anche più rigorosi.⁴⁰⁶

Art. 889

2. Aumento delle
prestazioni dei
soci

¹ Le deliberazioni che introducono o aggravano la responsabilità personale dei soci o il loro obbligo d'eseguire versamenti suppletivi possono essere prese solo col consenso dei tre quarti di tutti i soci.

² Siffatte deliberazioni non obbligano i soci che non vi hanno consentito, s'essi dichiarano il loro recesso nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della deliberazione. Siffatto recesso spiega i suoi effetti al momento dell'attuazione della deliberazione.

³ Il recesso non può in tal caso essere fatto dipendere dal pagamento d'una indennità.

⁴⁰⁶ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RS 221.301).

VII. Revoca dell'amministrazione e dell'ufficio di revisione

Art. 890

1 L'assemblea generale può revocare gli amministratori, i revisori e gli altri procuratori e mandatari da essa nominati.

2 Il giudice può revocarli, ad istanza di almeno un decimo dei soci, qualora esistano gravi motivi, in specie quand'essi abbiano trascurato i loro doveri o non siano in condizioni di adempierli. Egli deve in tal caso, se occorre, ordinare una nuova nomina da parte degli organi competenti della società e prendere le misure opportune per l'intervallo.

3 Rimangono riservate le azioni di risarcimento che spettassero alle persone revocate.

IX. Diritto di contestare le deliberazioni dell'assemblea generale

Art. 891

1 L'amministrazione ed ogni socio hanno il diritto di contestare davanti al giudice le deliberazioni dell'assemblea generale e quelle prese per corrispondenza, contrarie alla legge o allo statuto; l'azione è diretta contro la società. Se l'azione è proposta dall'amministrazione, il giudice designa un rappresentante della società.

2 L'azione si estingue se non è proposta entro due mesi dal momento in cui la deliberazione fu presa.

3 L'annullamento per sentenza delle deliberazioni ha effetto per tutti i soci.

X. Assemblea dei delegati

Art. 892

1 Nelle società cooperative che hanno più di trecento soci o nelle quali la maggioranza dei soci è formata di società cooperative, lo statuto può stabilire che i poteri dell'assemblea generale spettino, in tutto o in parte, ad un'assemblea di delegati.

2 Lo statuto regola la composizione, il modo di nomina e la convocazione dell'assemblea dei delegati.

3 Ciascun membro dell'assemblea dei delegati vi ha un voto, salvo disposizione contraria dello statuto.

4 Per il rimanente, l'assemblea dei delegati soggiace alle disposizioni legali sull'assemblea generale.

XI. Eccezioni in favore delle società mutue di assicurazione

Art. 893

1 Le società mutue d'assicurazione al beneficio d'una concessione che hanno più di mille soci possono, mediante lo statuto, delegare in tutto o in parte i poteri dell'assemblea generale all'amministrazione.

2 Non possono essere delegati i poteri dell'assemblea generale riguardanti l'introduzione o l'aggravamento dell'obbligo di eseguire versa-

menti suppletivi, lo scioglimento della società, la sua fusione, la sua scissione e la trasformazione della sua forma giuridica.⁴⁰⁷

Art. 894

B. Amministrazione
I. Eleggibilità
1. Qualità di socio

¹ L'amministrazione della società cooperativa si compone di almeno tre membri; gli amministratori devono essere in maggioranza soci.

² Le persone giuridiche e le società commerciali non possono, anche se soci, essere amministratori, ma sono eleggibili, in luogo d'esse, i loro rappresentanti.

Art. 895

2. Cittadinanza e domicilio

¹ Gli amministratori devono essere in maggioranza cittadini svizzeri domiciliati nella Svizzera. Di questi amministratori uno almeno dev'essere autorizzato a rappresentare la società.

² Qualora queste norme non siano più osservate, l'ufficiale del registro di commercio assegna alla società un termine, entro il quale essa deve porsi in consonanza alla legge; se la società non vi provvede nel termine assegnatole, l'ufficiale del registro di commercio la dichiara sciolta d'ufficio.

Art. 896

II. Durata delle funzioni

¹ Gli amministratori sono eletti per non più di quattro anni, ma, salvo disposizione contraria dello statuto, sono rieleggibili.

² Le disposizioni riguardanti la durata delle funzioni dell'amministrazione nella società anonima sono applicabili alle società mutue d'assicurazione al beneficio d'una concessione.

Art. 897

III. Comitati

Lo statuto può delegare una parte dei doveri e dei poteri dell'amministrazione ad uno o più comitati nominati da essa.

Art. 898

IV. Gestione e rappresentanza
1. Delega

Lo statuto può autorizzare l'assemblea generale o l'amministrazione a delegare la gestione o parte di essa e la rappresentanza della società ad una o più persone, gerenti o direttori, anche non soci.

Art. 899

2. Estensione e limitazione

¹ Le persone autorizzate a rappresentare la società cooperativa possono fare, in nome di essa, tutti gli atti conformi al fine sociale.

⁴⁰⁷ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RS 221.301).

² Una limitazione di questa facoltà di rappresentare è senza effetto per i terzi di buona fede; rimangono tuttavia riservate le disposizioni iscritte nel registro di commercio che limitano la facoltà di rappresentanza agli affari della sede principale o di una succursale o che prescrivono la rappresentanza in comune della ditta.

³ La società risponde del danno che una persona, a cui è affidata la gestione o la rappresentanza di essa, ha cagionato con atti illeciti commessi nell'esercizio d'incombenze sociali.

Art. 900

3. Firma Le persone autorizzate a rappresentare la società cooperativa firmano per essa aggiungendo alla ditta sociale la propria firma.

Art. 901

4. Iscrizione L'amministrazione deve notificare per l'iscrizione all'ufficio del registro di commercio le persone autorizzate a rappresentare la società, producendo una copia autenticata della deliberazione che conferisce loro tale facoltà. Esse devono fare la loro firma davanti all'ufficio del registro di commercio o produrla autenticata.

Art. 902

V. Doveri
1. In genere ¹ L'amministrazione ha l'obbligo di dirigere con ogni diligenza gli affari della società e di dar opera efficace all'incremento di questa.

² Essa ha l'obbligo in specie:

1. di preparare gli affari che saranno trattati dall'assemblea generale e d'eguire le deliberazioni della medesima;
2. di vigilare sulle persone incaricate della gestione e della rappresentanza affinché esse rispettino la legge, lo statuto e, ove esistano regolamenti, questi ultimi, e di farsi ragguagliare regolarmente dell'andamento degli affari.

³ L'amministrazione risponde della regolare tenuta dei suoi processi verbali, di quelli dell'assemblea generale, dei libri necessari e dell'elenco dei soci; essa risponde inoltre dell'allestimento del conto d'esercizio e del bilancio annuale in conformità delle norme legali e della sua consegna per esame all'ufficio di revisione, come pure delle prescritte notificazioni all'ufficio del registro di commercio concernenti l'ammissione e l'uscita dei soci.

Art. 903

2. Avviso obbligatorio in caso di insolvenza e di perdita di capitale sociale

¹ Se esiste fondato timore che la società sia insolvente, l'amministrazione deve immediatamente allestire un bilancio intermedio, nel quale i beni vanno iscritti per il loro valore venale.

² Se risulta dall'ultimo bilancio annuale e da un bilancio di liquidazione da allestire posteriormente o da un bilancio intermedio che l'attivo non è più sufficiente a coprire i debiti della società, l'amministrazione deve darne notizia al giudice. Questi pronuncerà il fallimento, ove non ricorrano le condizioni d'un differimento.

³ Nelle società che hanno emesso certificati di quota, se risulta dall'ultimo bilancio annuale che la metà del capitale sociale non è più coperta, l'amministrazione deve convocare immediatamente un'assemblea generale e dargliene notizia.

⁴ Nelle società che hanno introdotto l'obbligo di eseguire versamenti suppletivi, il giudice deve essere avvertito solo quando la perdita accertata dal bilancio non sia coperta entro tre mesi da versamenti suppletivi dei soci.

⁵ Ad istanza dell'amministrazione o di un creditore e quando l'assestamento appaia probabile, il giudice può differire la dichiarazione di fallimento. Egli prende in tal caso le misure appropriate per la conservazione del patrimonio sociale, quali l'allestimento dell'inventario e la nomina d'un curatore.

⁶ Nelle società mutue d'assicurazione al beneficio d'una concessione, i crediti dei soci derivanti da contratti d'assicurazione sono parificati a crediti ordinari.

Art. 904

VI. Restituzione
di somme
riscosse

¹ Nel fallimento della società, gli amministratori sono tenuti verso i creditori sociali a restituire tutte le somme che nei tre ultimi anni precedenti immediatamente la dichiarazione di fallimento hanno riscosso come partecipazione all'avanzo netto o sotto altra denominazione, in quanto siffatte somme eccedano il compenso giustificato da prestazioni ed in quanto esse non si sarebbero dovute distribuire se il bilancio fosse stato allestito con prudente criterio.

² La restituzione è esclusa in quanto non possa essere richiesta secondo le norme sull'indebito arricchimento.

³ Il giudice decide con libero apprezzamento, tenendo conto di tutte le circostanze.

Art. 905

VII. Sospensione
e revoca

¹ L'amministrazione può in ogni tempo revocare i comitati, i delegati, i gerenti, i direttori e gli altri procuratori e mandatari da essa nominati.

² Essa può pure sospendere in ogni tempo dal loro ufficio i procuratori e i mandatari nominati dall'assemblea generale, convocando immediatamente quest'ultima.

³ Rimangono riservate le azioni di risarcimento che spettassero alle persone revocate o sospese dal loro ufficio.

- Art. 906**
- C. Ufficio di revisione
I. Nomina
- 1 La società cooperativa deve far verificare da un ufficio di revisione la gestione ed il bilancio d'ogni esercizio annuale.
 - 2 L'assemblea generale deve nominare, per la durata di almeno un anno, uno o più revisori, che costituiscono l'ufficio di revisione. Essa può anche eleggere dei supplenti.
 - 3 I revisori e i loro supplenti possono non essere soci.
 - 4 Anche persone giuridiche, come società fiduciarie o sindacati di revisione, possono essere designate quale ufficio di revisione.
- Art. 907**
- II. Doveri
1. Obbligo di verifica
- 1 I revisori devono in ispecial modo verificare se il conto d'esercizio ed il bilancio corrispondono ai libri, se questi sono regolarmente tenuti e se i risultati dell'esercizio e lo stato patrimoniale esposti dall'amministrazione si giustificano oggettivamente secondo le norme applicabili. Qualora i soci siano personalmente responsabili o tenuti ad eseguire versamenti suppletivi, i revisori devono inoltre verificare se l'elenco dei soci è regolarmente tenuto.
 - 2 A tal uopo l'amministrazione deve presentare ai revisori i libri ed i documenti giustificativi e, se richiestane, dare loro schiarimenti sull'inventario e sui criteri che servirono ad allestirlo, nonché su singoli punti determinati.
- Art. 908**
2. Relazione
- 1 I revisori devono fare all'assemblea generale una relazione scritto e delle proposte.
 - 2 L'assemblea generale non può pronunciarsi sul conto d'esercizio e sul bilancio, se tale relazione non le è stata presentata.
 - 3 I revisori, che nell'adempimento del loro mandato scoprono irregolarità nella gestione o violazioni delle disposizioni legali o statutarie, devono darne notizia all'organo da cui dipende direttamente la persona responsabile e, in casi gravi, anche all'assemblea generale.
 - 4 L'ufficio di revisione deve assistere all'assemblea generale ordinaria.
- Art. 909**
3. Segreto
- Ai revisori è vietato di comunicare a singoli soci o a terzi ciò di cui sono venuti a cognizione nell'adempimento del loro mandato.

Art. 910

4. Norme speciali

¹ Lo statuto e l'assemblea generale possono stabilire disposizioni complete sull'organizzazione dell'ufficio di revisione, estenderne i poteri e i doveri e specialmente ordinare verifiche intermedie.

² Accanto alla revisione ordinaria lo statuto può ordinare la verifica periodica di tutta la gestione da parte di un sindacato di revisione o prevedere una siffatta verifica da parte di revisori speciali.

Capo sesto: Scioglimento della società**Art. 911**

A. Cause di scioglimento

La società cooperativa si scioglie:

1. in conformità dello statuto;
2. per deliberazione dell'assemblea generale;
3. per la dichiarazione del fallimento;
4. per gli altri motivi previsti dalla legge.

Art. 912

B. Notificazione al registro di commercio

Lo scioglimento della società, eccetto che avvenga per fallimento, dev'essere notificato dall'amministrazione per l'iscrizione nel registro di commercio.

Art. 913

C. Liquidazione. Ripartizione del patrimonio

¹ La liquidazione della società s'opera in conformità delle disposizioni che valgono per la società anonima, salvo le deroghe seguenti.

² Il patrimonio della società disciolta, che rimane dopo l'estinzione di tutti i debiti ed il rimborso dei certificati di quota che fossero stati emessi, può essere ripartito tra i soci soltanto se lo statuto consente una siffatta ripartizione.

³ In tale caso la ripartizione, salvo diversa disposizione dello statuto, si fa per capi tra quelli ch'erano soci al momento dello scioglimento o i loro successori. Rimangono riservati i diritti conferiti dalla legge ai soci usciti od ai loro eredi.

⁴ Se lo statuto non contiene disposizioni sulla ripartizione tra i soci, il patrimonio rimanente dev'essere destinato a scopi cooperativi o di pubblica utilità.

⁵ Qualora lo statuto non disponga diversamente, la destinazione è deliberata dall'assemblea generale.

Art. 914⁴⁰⁸

D. ...

Art. 915

E. Assunzione da parte d'una corporazione di diritto pubblico

¹ Qualora il patrimonio di una società cooperativa sia assunto dalla Confederazione, da un Cantone oppure, con la garanzia di questo, da un distretto o da un Comune, la liquidazione può essere contrattualmente esclusa col consenso dell'assemblea generale.

² La deliberazione dell'assemblea generale dev'essere presa in conformità delle norme riguardanti lo scioglimento e dev'essere notificata all'ufficio del registro di commercio.

³ Con l'iscrizione di tale deliberazione il trasferimento dell'attivo e del passivo della società è compiuto e la ditta sociale dev'essere cancellata.

Capo settimo: Responsabilità**Art. 916**

A. Verso la società

Tutte le persone incaricate dell'amministrazione, della gestione e della revisione, come pure i liquidatori sono responsabili verso la società cooperativa del danno ad essa cagionato mediante la violazione, intenzionale o dovuta a negligenza, dei loro doveri.

Art. 917

B. Verso la società, i soci e i creditori

¹ Qualora gli amministratori od i liquidatori violino, intenzionalmente o per negligenza, i doveri loro imposti dalla legge nel caso d'insolvenza della società, essi rispondono verso questa, verso i singoli soci e verso i creditori, del danno che ne è derivato.

² L'azione per un danno cagionato alla società e subito soltanto indirettamente dai soci o dai creditori soggiace alle disposizioni sulla società anonima.

Art. 918

C. Solidarietà e regresso

¹ Più persone tenute a risarcire lo stesso danno ne sono responsabili in solido.

² Il regresso tra più partecipanti è determinato dal giudice secondo il grado della colpa di ciascuno di essi.

⁴⁰⁸ Abrogato dal n. 2 dell'all. alla LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, con effetto dal 1° lug. 2004 (RS **221.301**).

Art. 919

D. Prescrizione

¹ Le azioni di risarcimento contro le persone responsabili a norma delle precedenti disposizioni si prescrivono in cinque anni dal giorno in cui il danneggiato conobbe il danno e la persona responsabile e in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno dell'atto che ha causato il danno.

² Se l'azione deriva da un atto punibile, a riguardo del quale la legislazione penale stabilisca una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile.

Art. 920

E. Nelle cooperative di credito e nelle società mutue d'assicurazione

Nelle società cooperative di credito e nelle società mutue di assicurazione al beneficio d'una concessione, la responsabilità soggiace interamente alle disposizioni sulla società anonima.

Capo ottavo: Federazioni di cooperative**Art. 921**

A. Requisiti

Tre o più società cooperative possono riunirsi in una federazione sotto forma d'una nuova società cooperativa.

Art. 922B. Organizzazione
I. Assemblea dei delegati

¹ L'assemblea dei delegati è l'organo supremo della federazione, se lo statuto non dispone diversamente.

² Lo statuto determina il numero dei delegati delle società federate.

³ Salvo disposizione contraria dello statuto, ogni delegato ha un voto.

Art. 923

II. Amministrazione

L'amministrazione è formata di membri delle società federate, se lo statuto non dispone diversamente.

Art. 924III. Vigilanza.
Contestazione di deliberazioni

¹ Lo statuto può conferire all'amministrazione della federazione il diritto di vigilare l'attività delle società federate.

² Esso può pure conferirle il diritto di contestare davanti al giudice le deliberazioni prese da ogni singola società federata.

Art. 925

IV. Esclusione di nuovi obblighi

L'ingresso d'una società cooperativa in una federazione non può avere per effetto d'imporre ai soci di quella obblighi che già non incombesero loro per legge o per una disposizione statutaria della loro società.

**Capo nono:
Partecipazione di corporazioni di diritto pubblico****Art. 926**

¹ Nelle società cooperative, nelle quali una corporazione di diritto pubblico, come la Confederazione, un Cantone, un Distretto o un Comune, ha un interesse pubblico, lo statuto può concedere alla corporazione il diritto di delegare una o più persone a rappresentarla negli organi d'amministrazione e di revisione.

² Gli amministratori ed i revisori designati dalla corporazione di diritto pubblico hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri di quelli nominati dalla società.

³ Il diritto di revocare gli amministratori ed i revisori designati dalla corporazione di diritto pubblico spetta soltanto a quest'ultima, la quale risponde, per siffatti amministratori e revisori, verso la società, i soci ed i creditori, salvo il regresso secondo il diritto federale o cantonale.

**Parte quarta:
Del registro di commercio, delle ditte commerciali
e della contabilità commerciale⁴⁰⁹****Titolo trentesimo: Del registro di commercio****Art. 927**A. Scopo e ordinamento
I. In genere

¹ In ogni Cantone si tiene un registro di commercio.

² I Cantoni hanno la facoltà di ordinare la tenuta del registro per distretti.

³ I Cantoni designano gli uffici incaricati di tenere il registro di commercio ed un'autorità cantonale di vigilanza.

Art. 928

II. Responsabilità

¹ Gli ufficiali del registro di commercio e le autorità di vigilanza da cui dipendono direttamente sono personalmente responsabili di tutti i

⁴⁰⁹ Nuovo testo giusta la LF del 18 dic. 1936, in vigore dal 1° lug. 1937 (RU 53 189; FF 1931 539, 1932 201). Vedi le disp. fin. e trans. tit. XXIV-XXXIII, alla fine del presente Codice.

danni che essi o gli impiegati da loro nominati cagionano per propria colpa.

² La responsabilità delle autorità di vigilanza è stabilita conformemente alle prescrizioni sulla responsabilità delle autorità di tutela.

³ Se il danno non è risarcito dai funzionari responsabili, il Cantone risponde sussidiariamente dell'ammanco.

Art. 929

III. Ordinanze del Consiglio federale

¹ Il Consiglio federale determina per via d'ordinanza l'organizzazione, la tenuta e la sorveglianza del registro di commercio, la procedura, le tasse e le vie di ricorso.

² Le tasse devono essere proporzionate all'importanza economica dell'impresa.

Art. 930

IV. Pubblicità

Il registro di commercio è pubblico; lo stesso dicasi delle notificazioni e dei documenti giustificativi.

Art. 931

V. Foglio ufficiale svizzero di commercio

¹ Le iscrizioni nel registro di commercio sono pubblicate nel *Foglio ufficiale svizzero di commercio* senza ritardo e per intero, a meno che la legge o un'ordinanza ne prescriva la pubblicazione parziale o per estratto.

² Parimente, tutte le pubblicazioni prescritte dalla legge sono fatte nel *Foglio ufficiale svizzero di commercio*.

³ Le norme riguardanti l'organizzazione del *Foglio ufficiale svizzero di commercio* sono emanate dal Consiglio federale.

Art. 932

B. Iscrizioni
I. Inizio degli effetti

¹ La data dell'iscrizione nel registro di commercio è quella in cui la notificazione è stata registrata nel giornale.

² Le iscrizioni nel registro di commercio diventano efficaci in confronto dei terzi solo il giorno feriale successivo a quello della data di pubblicazione stampata sul numero del *Foglio ufficiale svizzero di commercio* nel quale esse sono apparse. Questo giorno feriale segna l'inizio del termine che decorre dalla pubblicazione dell'iscrizione.

³ Rimangono riservate le speciali norme legali, che attribuiscono effetti immediati, anche per i terzi, all'iscrizione o che fanno decorrere un termine da questa.

Art. 933

- II. Effetti
- ¹ Nessuno può valersi dell'eccezione che ignorasse il contenuto di un'iscrizione diventata efficace per i terzi.
- ² Qualora una circostanza di fatto, della quale è prescritta l'iscrizione, non sia stata iscritta, essa può essere opposta al terzo solo qualora sia provato che questi ne aveva conoscenza.

Art. 934

- III. Iscrizione delle ditte
1. Diritto e obbligo
- ¹ Chiunque esercita un commercio, un'industria od altra impresa in forma commerciale è tenuto a far iscrivere la propria ditta nel registro di commercio del luogo in cui trovasi la sede principale dell'impresa.
- ² Chiunque esercita un'azienda sotto una ditta può, anche se non vi è tenuto, farla nondimeno iscrivere nel registro di commercio del luogo ove essa ha la sede principale.

Art. 935

2. Succursali
- ¹ Le succursali svizzere di ditte, la cui sede principale si trova nella Svizzera, devono essere iscritte nella loro sede dopo essere state iscritte nella sede principale.
- ² Le succursali svizzere di ditte, la cui sede principale si trova all'estero, sono tenute a farsi iscrivere; l'iscrizione s'opera come se la loro sede principale si trovasse nella Svizzera, salvo le deroghe rese necessarie dalla legislazione estera. Per siffatte succursali deve essere designato un mandatario domiciliato nella Svizzera ed autorizzato a rappresentarle.

Art. 936

3. Norme d'esecuzione
- Il Consiglio federale emana le norme particolareggiate riguardanti l'obbligo di farsi iscrivere nel registro di commercio.

Art. 936^a⁴¹⁰

- Numero di identificazione
- ¹ Alle ditte individuali, alle società in nome collettivo, alle società in accomandita, alle società di capitali, alle società cooperative, alle associazioni, alle fondazioni e agli istituti di diritto pubblico iscritti nel registro di commercio è assegnato un numero di identificazione.
- ² Il numero di identificazione permane invariato nel corso dell'intera esistenza del soggetto giuridico, anche in caso di trasferimento della sede o di trasformazione o di cambiamento del nome o della ditta.

⁴¹⁰ Introdotta dal n. 2 dell'all. alla LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RS 221.301).

³ Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive. Può prevedere che il numero di identificazione figuri, con la ditta, sulle lettere, i bollettini d'ordinazione e le fatture.

Art. 937

IV. Modificazioni

Ogni modificazione dei fatti iscritti nel registro di commercio deve pure essere iscritta.

Art. 938

V. Cancellazione

Qualora un'azienda, la cui ditta è iscritta, cessa di esistere o sia continuata da un terzo, i precedenti titolari della medesima o i loro eredi devono far cancellare l'iscrizione.

Art. 939

VI. Fallimento di società commerciali e di società cooperative

¹ Qualora una società commerciale o una società cooperativa cada in fallimento, l'ufficiale del registro di commercio deve, non appena la dichiarazione di fallimento gli è stata ufficialmente comunicata, iscrivere lo scioglimento della società nel registro di commercio.

² Se il fallimento è revocato, l'iscrizione dello scioglimento deve essere cancellata sulla base della comunicazione della revoca.

³ Chiusa la procedura di fallimento, la società è cancellata nel registro di commercio sulla base della comunicazione ufficiale della chiusura.

Art. 940

VII. Doveri dell'ufficiale del registro

1. Verificazione

¹ L'ufficiale del registro deve verificare se ricorrano le condizioni legali dell'iscrizione.

² Qualora si tratti dell'iscrizione di persone giuridiche, egli deve particolarmente verificare se lo statuto violi disposizioni legali di carattere imperativo e se contenga quanto la legge richiede.

Art. 941

2. Diffida. Iscrizione d'ufficio

L'ufficiale del registro deve invitare gli interessati a fare le notificazioni obbligatorie ed, occorrendo, procedere d'ufficio alle iscrizioni prescritte.

Art. 942

VIII. Inosservanza delle norme

1. Responsabilità per il danno

Chiunque è tenuto a fare una notificazione per l'iscrizione nel registro di commercio e l'omette intenzionalmente o per negligenza, deve risarcire i danni derivati dall'omissione.

Art. 943

2. Ammende
- 1 Qualora la legge obblighi gli interessati a una notificazione per l'iscrizione, l'autorità del registro procederà d'ufficio contro i contravventori, applicando un'ammenda da dieci a cinquecento franchi.
- 2 La stessa ammenda è inflitta agli amministratori di una società anonima che non diano seguito alla diffida di depositare presso l'ufficio del registro il conto dei profitti e delle perdite e il bilancio.

Titolo trentesimoprimo: Delle ditte commerciali**Art. 944**

- A. Formazione delle ditte
I. In genere
- 1 Ogni ditta può, accanto agli elementi essenziali determinati dalla legge, contenere una più precisa designazione delle persone in essa menzionate o richiami alla natura del negozio o un nome di fantasia, purché siffatte aggiunte siano conformi alla verità, non possano trarre in inganno e non ledano nessun interesse pubblico.
- 2 Il Consiglio federale può determinare, per via d'ordinanza, in quale misura è lecito includere nelle ditte designazioni nazionali e territoriali.

Art. 945

- II. Ditte individuali
I. Contenuto essenziale
- 1 Chiunque esercita da solo un'azienda deve assumere come elemento essenziale della ditta il suo cognome, con o senza nomi.
- 2 ...⁴¹¹
- 3 Non sono permesse aggiunte che accennino ad un rapporto di società.

Art. 946

2. Diritto esclusivo d'usare della ditta iscritta
- 1 Una ditta iscritta nel registro di commercio non può essere adoperata come ditta nello stesso luogo da alcun altro e nemmeno da colui che abbia un cognome ed un nome identici a quelli in essa contenuti.
- 2 Quest'ultimo deve in tal caso, costituendo una ditta, fare al suo cognome, con o senza nome, un'aggiunta tale che la distingua chiaramente dalla ditta precedentemente iscritta.
- 3 Rimangono riservate, in favore delle ditte iscritte in un altro luogo, le disposizioni sulla concorrenza sleale.

⁴¹¹ Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).

Art. 947

III. Ditte sociali
 1. Società in nome collettivo, in accomandita e in accomandita per azioni
 a. Formazione della ditta

¹ La ditta d'una società in nome collettivo, quando non comprenda il cognome di tutti i soci, deve contenere almeno quello d'uno di essi con un'aggiunta che denoti il rapporto sociale.

² La società in nome collettivo, che ammetta nuovi soci, può mantenere inalterata la sua ditta.

³ La ditta d'una società in accomandita o d'una società in accomandita per azioni deve contenere il cognome d'uno almeno dei soci illimitatamente responsabili con un'aggiunta che denoti il rapporto sociale.

⁴ La ditta di una società in nome collettivo o in accomandita o in accomandita per azioni non deve contenere i nomi di altre persone oltre quelli dei soci illimitatamente responsabili.

Art. 948

b. Modificazione della ditta

¹ Quando una persona il cui cognome fa parte della ditta d'una società in nome collettivo, in accomandita o in accomandita per azioni cessa di essere socio, il suo cognome non può essere conservato nella ditta nemmeno col suo consenso o con quello dei suoi eredi.

² Possono essere consentite eccezioni, qualora il rapporto sociale sia espresso mediante una relazione di parentela, purché almeno due soci illimitatamente responsabili siano consanguinei o affini ed uno di essi abbia il cognome che fa parte della ditta.

Art. 949

2. Società a garanzia limitata

¹ Le società a garanzia limitata possono scegliere liberamente la loro ditta, purché siano osservate le norme generali sulla formazione delle ditte.

² In ogni caso, dev'essere aggiunta alla ditta la qualifica di società a garanzia limitata.

Art. 950

3. Società anonime e società cooperative

¹ Le società anonime e le società cooperative possono scegliere liberamente la loro ditta, purché siano osservate le norme generali sulla formazione delle ditte.

² Con questa stessa riserva, la loro ditta può contenere anche i nomi di persone, purché sia aggiunta la qualifica di società anonima o di società cooperativa. La qualifica non dovrà essere abbreviata, qualora preceda i nomi delle persone.

- Art. 951**
4. Diritto esclusivo d'usare della ditta iscritta
- ¹ Le disposizioni sul diritto esclusivo di valersi della ditta individuale iscritta valgono anche per quella della società in nome collettivo, della società in accomandita e della società in accomandita per azioni, come pure per quella della società a garanzia limitata, qualora la stessa contenga nomi di persone.
- ² Le ditte delle società anonime e delle società cooperative, come pure quelle delle società a garanzia limitata che non contengono nomi di persone devono distinguersi chiaramente da ogni ditta già iscritta nella Svizzera.
- Art. 952**
- IV. Succursali
- ¹ Le succursali devono avere la stessa ditta della sede principale; è tuttavia lecito farvi aggiunte che si riferiscano alla sola succursale.
- ² La ditta della succursale di un'azienda, la cui sede principale trovasi all'estero, deve inoltre indicare la sede principale e la sede della succursale, e contenere l'esplicita qualifica di succursale.
- Art. 953**
- V. Assunzione di una azienda
- ¹ Chi continua un'azienda altrui deve uniformarsi alle disposizioni sulla formazione e sull'uso della ditta.
- ² Tuttavia, se il precedente titolare o i suoi eredi vi acconsentano espressamente o tacitamente, l'assuntore potrà far uso della ditta preesistente, purché un'aggiunta indichi il rapporto di successione ed il nuovo titolare.
- Art. 954**
- VI. Cambiamento di nome
- La ditta precedente può essere conservata se il nome, in essa contenuto, del titolare o di un socio è stato cambiato per legge o per decisione dell'autorità competente.
- Art. 955**
- B. Sorveglianza
- L'ufficiale del registro deve vegliare d'ufficio a che gli interessati osservino le disposizioni sulla formazione delle ditte.
- Art. 956**
- C. Protezione della ditta
- ¹ Il diritto di usare la ditta d'un privato o d'una società commerciale o d'una società cooperativa, che sia stata iscritta nel registro di commercio e pubblicata nel *Foglio ufficiale svizzero di commercio*, spetta esclusivamente al proprietario della medesima.

² Chiunque risenta pregiudizio per l'indebitato uso d'una ditta può procedere affinché cessi l'abuso e si faccia luogo, in caso di colpa, al risarcimento dei danni.

Titolo trentesimosecondo: Della contabilità commerciale

Art. 957⁴¹²

A. Obbligo di tenere e conservare i libri di commercio

¹ Chi ha l'obbligo di far iscrivere la propria ditta nel registro di commercio deve tenere e conservare regolarmente i libri che sono richiesti dalla natura e dall'estensione della sua azienda e dai quali si possono rilevare lo stato patrimoniale di questa, i rapporti di debito e di credito derivanti dal corso degli affari e il risultato dei singoli esercizi annuali.

² I libri, i documenti contabili e la corrispondenza d'affari possono essere tenuti e conservati per scritto, su supporto elettronico o in modo analogo, sempreché sia garantita la concordanza con i fatti aziendali cui si riferiscono.

³ Il conto d'esercizio e il bilancio devono essere conservati per scritto e muniti di firma. Gli altri libri di commercio, i documenti contabili e la corrispondenza d'affari possono anche essere conservati su supporto elettronico o in modo analogo, sempreché possano essere resi leggibili in ogni momento.

⁴ I libri di commercio, i documenti contabili e la corrispondenza d'affari conservati su supporto elettronico o in modo analogo hanno la stessa forza probante di quelli leggibili senza mezzi ausiliari.

⁵ Il Consiglio federale può precisare le condizioni.

Art. 958

B. Bilancio
I. Obbligo di allestimento

¹ Chi ha l'obbligo di tenere dei libri di commercio, deve allestire all'inizio dell'esercizio un inventario ed un bilancio, ed alla fine d'ogni esercizio annuale un inventario, un conto d'esercizio ed un bilancio.

² L'inventario, il conto d'esercizio ed il bilancio devono chiudersi entro il termine imposto dal regolare andamento dell'azienda.

Art. 959

II. Norme per l'allestimento
1. Verità e chiarezza del bilancio

Il conto d'esercizio ed il bilancio annuale devono essere allestiti secondo i principi generalmente ammessi dalla pratica commerciale, in modo completo e chiaro, sì da mostrare agli interessati con la maggiore evidenza e verità la situazione economica dell'azienda.

⁴¹² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 1999, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 949 952; FF 1999 4457).

Art. 960

2. Valutazioni
- 1 Le partite dell'inventario, del conto d'esercizio e del bilancio devono essere espresse in moneta svizzera.
 - 2 Gli elementi dell'attivo non possono essere iscritti per un valore superiore a quello che rappresentano per l'azienda alla data del bilancio.
 - 3 Rimangono riservate le norme contrarie sull'allestimento dei bilanci delle società anonime, delle società in accomandita per azioni, delle società a garanzia limitata, delle società mutue d'assicurazione e delle società cooperative di credito.

Art. 961⁴¹³

- III. Firma
- Il conto d'esercizio e il bilancio devono essere sottoscritti dal titolare della ditta o, dato il caso, da tutti i soci personalmente responsabili; nelle società anonime o in accomandita per azioni o a garanzia limitata o cooperative, essi devono essere sottoscritti dalle persone cui è affidata la gestione.

Art. 962⁴¹⁴

- C. Durata dell'obbligo di conservare
- 1 I libri di commercio, i documenti contabili e la corrispondenza d'affari devono essere conservati per dieci anni.
 - 2 Il termine di conservazione decorre dalla fine dell'esercizio annuale nel quale sono state fatte le ultime iscrizioni, sono stati stesi i documenti contabili ed è stata ricevuta o spedita la corrispondenza d'affari.

Art. 963⁴¹⁵

- D. Obbligo di edizione
- 1 Chi ha l'obbligo di tenere libri di commercio può, nelle controversie concernenti l'azienda, essere obbligato a produrre detti libri, i documenti contabili e la corrispondenza d'affari, in quanto sia giustificato un interesse degno di protezione e il giudice reputi l'edizione necessaria ai fini della prova.
 - 2 Se i libri di commercio, i documenti contabili o la corrispondenza d'affari sono conservati su supporto elettronico o in modo analogo, il giudice o l'autorità autorizzata a chiederne l'edizione in virtù del diritto pubblico può ordinare che:

⁴¹³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 1999, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 949 952; FF 1999 4457).

⁴¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 1999, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 949 952; FF 1999 4457).

⁴¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 1999, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 949 952; FF 1999 4457).

1. siano prodotti in modo da essere leggibili senza mezzi ausiliari; o
2. siano resi disponibili i mezzi atti a renderli leggibili.

Art. 964⁴¹⁶**Parte quinta: Dei titoli di credito (carte valori)**⁴¹⁷**Titolo trentesimoterzo:
Dei titoli nominativi, dei titoli al portatore
e dei titoli all'ordine****Capo primo: Disposizioni generali****Art. 965**

A. Definizione
del titolo di
credito

Titolo di credito (cartavalore) è ogni documento, nel quale un diritto è incorporato sì da non poter essere né esercitato né trasferito senza il documento medesimo.

Art. 966

B. Obbligo
derivante dal
titolo di credito

¹ Il debitore d'un titolo di credito non è tenuto ad adempiere la prestazione se non contro consegna del titolo.

² Il debitore, qualora non gli sia imputabile dolo o negligenza grave, si libera soddisfacendo alla scadenza il creditore che risulta dal titolo.

Art. 967

C. Trasferimento
del titolo di
credito
I. Forma
generale

¹ Il trasferimento del titolo di credito, allo scopo sia di trasmetterne la proprietà sia di gravarlo d'un diritto reale limitato, esige in tutti i casi la traslazione del possesso del titolo.

² Per i titoli all'ordine occorre inoltre una girata e per i titoli nominativi una dichiarazione scritta, che non deve necessariamente farsi sul titolo stesso.

³ La legge o una convenzione può subordinare il trasferimento all'intervento di altre persone, in particolar modo del debitore.

Art. 968

II. Girata
1. Forma

¹ La girata s'opera in tutti i casi secondo le norme riguardanti la cambiale.

⁴¹⁶ Abrogato dal n. I della LF del 22 dic. 1999 (RU 2002 949; FF 1999 4457).

⁴¹⁷ Nuovo testo giusta la LF del 18 dic. 1936, in vigore dal 1° lug. 1937 (RU 53 189; FF 1931 539, 1932 201). Vedi le disp. fin. e trans. tit. XXIV-XXXIII, alla fine del presente Codice.

² La girata riempita, accompagnata dalla consegna del titolo, costituisce una forma sufficiente di trasferimento.

Art. 969

2. Effetti
Con la girata e la consegna del titolo girato, se questo è trasferibile, tutti i diritti del girante passano al giratario, purché il contrario non risulti dal contenuto o dalla natura del titolo.

Art. 970

D. Conversione
¹ Un titolo all'ordine o nominativo può essere convertito in un titolo al portatore solo col consenso di tutte le persone a cui conferisce diritti o impone obblighi. Il consenso dev'essere dato con annotazioni sul titolo stesso.

² La stessa norma vale per la conversione di titoli al portatore in titoli all'ordine o nominativi. In questo caso, qualora manchi il consenso d'una delle persone a cui il titolo conferisce diritti o impone obblighi, la conversione ha effetto, ma solo tra il creditore, che l'ha operata, ed il suo diretto successore.

Art. 971

E. Ammortamento
I. Requisiti
¹ In caso di smarrimento, il titolo di credito può essere ammortizzato dal giudice.

² Ha qualità per chiedere l'ammortamento chi al momento dello smarrimento o della scoperta di questo aveva diritto al titolo.

Art. 972

II. Procedura.
Effetti
¹ Pronunciato l'ammortamento, chi l'ha ottenuto può esercitare i suoi diritti anche senza titolo o chiedere il rilascio di un nuovo titolo.

² Del resto, la procedura d'ammortamento e gli effetti di questo sono retti dalle norme riguardanti le singole specie di titoli di credito.

Art. 973

F. Norme particolari
Rimangono riservate le norme particolari riguardanti le singole specie di titoli di credito, in ispecial modo la cambiale, l'assegno bancario ed i titoli di pegno.

Capo secondo: Dei titoli nominativi

Art. 974

A. Nozione

Un titolo di credito si considera nominativo quando è intestato a una persona determinata, non è emesso all'ordine e non è dalla legge dichiarato titolo all'ordine.

Art. 975

B. Prova del diritto del creditore
I. Regola generale

¹ Il debitore non è tenuto a pagare se non al portatore del titolo, che prova d'essere la persona alla quale il titolo è intestato o il suo successore.

² Il debitore, che paga senza esigere questa prova, non è liberato dalla propria obbligazione verso il terzo che può giustificare la sua qualità di creditore.

Art. 976

II. Prova mediante il semplice possesso

Qualora il debitore si sia riservato nel titolo nominativo il diritto di pagare ad ogni portatore del medesimo, egli si libera pagando in buona fede al portatore, quand'anche non gli abbia chiesto la prova della sua qualità di creditore; il debitore non è tuttavia tenuto a pagare al portatore.

Art. 977

C. Ammortamento

¹ All'ammortamento dei titoli nominativi si applicano, salvo disposizioni speciali, le norme riguardanti i titoli al portatore.

² Il debitore può, nel titolo, prevedere una procedura d'ammortamento più semplice, riducendo il numero delle pubbliche diffide o abbreviando i termini, oppure riservarsi il diritto di pagare validamente anche senza presentazione del titolo e senza ammortamento, quando il creditore attesti mediante atto pubblico o scrittura autenticata l'annullamento del titolo e l'estinzione del debito.

Capo terzo: Dei titoli al portatore

Art. 978

A. Nozione

¹ Un titolo di credito si considera al portatore quando dal suo testo o dalla sua forma risulta che ogni portatore sarà riconosciuto titolare del diritto che vi è menzionato.

² Il debitore tuttavia non ha più il diritto di pagare se l'autorità giudiziaria o di polizia glielo abbia inibito.

Art. 979

B. Eccezioni del debitore
I. In genere

¹ Il debitore non può opporre al credito fondato sopra un titolo al portatore se non le eccezioni che sono dirette contro la validità del titolo o desunte dal titolo stesso e le eccezioni che gli spettano personalmente contro l'attuale creditore.

² Egli può opporvi le eccezioni dedotte dai suoi rapporti personali con un portatore anteriore, quando il portatore, acquistando il titolo, abbia agito scientemente a danno del debitore.

³ Egli non può opporvi l'eccezione che il titolo è entrato in circolazione contro la sua volontà.

Art. 980

II. Cedole di interessi al portatore

¹ Al credito fondato sopra cedole d'interessi al portatore il debitore non può opporre l'eccezione che il debito principale è estinto.

² Pagando quest'ultimo, il debitore ha tuttavia il diritto di trattenere l'ammontare delle cedole d'interessi al portatore non ancora scadute e che non gli sono presentate col titolo principale, fino a che sia decorso il termine di prescrizione delle cedole stesse, a meno ch'esse siano state ammortizzate o che siano fornite garanzie per il loro ammontare.

Art. 981

C. Ammortamento
I. In generale
1. Domanda ⁴¹⁸

¹ L'ammortamento dei titoli al portatore, come azioni, obbligazioni, buoni di godimento, fogli di cedole, scontrini per il rinnovo di tali fogli (talloni), è pronunciato dal giudice ad istanza di chi ha diritto al titolo; non possono essere ammortizzate singole cedole.

² ... ⁴¹⁹

³ L'istante deve render verosimili il possesso e la perdita del titolo.

⁴ Qualora l'istante abbia smarrito soltanto il foglio di cedole o il tallone di cui era munito il titolo principale, basterà, per giustificare l'istanza, la produzione di questo.

Art. 982

2. Divieto di pagamento

¹ Ad istanza di chi propone l'ammortamento, può essere vietato al debitore del titolo di solverlo, sotto pena di doppio pagamento.

² Qualora si tratti dell'ammortamento di fogli di cedole, si applicano per analogia alle singole cedole che scadono durante il procedimento le norme riguardanti l'ammortamento delle cedole.

⁴¹⁸ Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. della LF del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RS 272).

⁴¹⁹ Abrogato dal n. 5 dell'all. della LF del 24 mar. 2000 sul foro (RS 272).

- Art. 983**
3. Diffida.
Termine di
produzione
- Qualora il giudice reputi che l'istante ha reso verosimili il possesso e la perdita del titolo, egli diffida lo sconosciuto detentore, mediante pubblico avviso, a produrre il titolo entro un termine determinato, sotto comminatoria dell'ammortamento; il termine dev'essere di sei mesi almeno. Esso decorre dalla prima pubblicazione.
- Art. 984**
4. Modo della
pubblicazione
- ¹ La diffida di produrre il titolo dev'essere pubblicata tre volte nel *Foglio ufficiale svizzero di commercio*.
- ² In casi speciali il giudice può provvedere anche in altro modo ad un'opportuna pubblicità.
- Art. 985**
5. Effetti
a. Se il titolo
è prodotto
- ¹ Se il titolo smarrito è prodotto, il giudice fissa all'istante un termine per proporre l'azione di rivendicazione.
- ² Se l'istante non propone l'azione entro questo termine, il giudice restituisce il titolo e toglie il divieto di pagare.
- Art. 986**
- b. Se il titolo non
è prodotto
- ¹ Quando il titolo smarrito non sia prodotto entro il termine fissato, il giudice potrà dichiararlo annullato o, secondo le circostanze, ordinare ulteriori provvedimenti.
- ² L'ammortamento d'un titolo al portatore sarà immediatamente pubblicato nel *Foglio ufficiale svizzero di commercio* e in ogni altro modo che il giudice reputerà opportuno.
- ³ Pronunciato l'ammortamento, l'istante potrà chiedere a sue spese il rilascio d'un nuovo titolo oppure, se il credito è esigibile, il pagamento.
- Art. 987**
- II. Singole
cedole
- ¹ Quando siano state smarrite singole cedole, il giudice ordina, ad istanza di chi vi ha diritto, che il loro ammontare sia depositato in giudizio alla scadenza oppure immediatamente se il titolo è già scaduto.
- ² Trascorsi tre anni dal giorno della scadenza, il giudice ordina che l'ammontare depositato sia consegnato all'istante, sempreché nel frattempo non siasi presentato alcuno che abbia diritto all'esazione.

Art. 988

III. Biglietti di banca e titoli analoghi

Quando si tratti di biglietti di banca ed altri titoli al portatore, emessi in gran numero per somme fisse, pagabili a vista e destinati a circolare in luogo di denaro, non si fa luogo ad ammortamento.

Art. 989

D. Cartella ipotecaria e rendita fondiaria

Rimangono riservate le norme speciali riguardanti la cartella ipotecaria al portatore e la rendita fondiaria al portatore.

Capo quarto:
Della cambiale e del vaglia cambiario (pagherò)
A. Della capacità di obbligarsi in via cambiaria

Art. 990

È capace di obbligarsi per cambiale o per vaglia cambiario chiunque può obbligarsi per contratto.

B. Della cambiale
I. Della emissione e della forma della cambiale

Art. 991

I. Requisiti

La cambiale contiene:

1. la denominazione di cambiale inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;
2. l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
3. il nome di chi è designato a pagare (trattario);
4. l'indicazione della scadenza;
5. l'indicazione del luogo di pagamento;
6. il nome di colui al quale o all'ordine del quale deve farsi il pagamento;
7. l'indicazione della data e del luogo dove la cambiale è emessa;
8. la sottoscrizione di colui che emette la cambiale (traente).

Art. 992

2. Requisiti mancanti

¹ Il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell'articolo precedente non vale come cambiale, salvo i casi previsti nei seguenti capoversi.

² La cambiale senza indicazione di scadenza si considera pagabile a vista.

³ In mancanza d'indicazione speciale, il luogo indicato accanto al nome del trattario si reputa luogo del pagamento e, insieme, domicilio del trattario.

⁴ La cambiale in cui non è indicato il luogo di emissione si considera sottoscritta nel luogo indicato accanto al nome del traente.

Art. 993

3. Specie

¹ La cambiale può essere all'ordine dello stesso traente.

² Può essere tratta sullo stesso traente.

³ Può essere tratta per conto di un terzo.

Art. 994

4. Luoghi di pagamento.
Cambiale domiciliata

La cambiale può essere pagabile al domicilio di un terzo, sia nel luogo del domicilio del trattario, sia in altro luogo.

Art. 995

5. Promessa d'interessi

¹ Nella cambiale pagabile a vista o a certo tempo vista il traente può disporre che la somma sia produttiva d'interessi. In qualunque altra specie di cambiale la promessa d'interessi si ha per non scritta.

² Il tasso d'interesse deve essere indicato nella cambiale; mancando tale indicazione, la clausola si ha per non scritta.

³ Gli interessi decorrono dalla data della cambiale quando non sia indicata una decorrenza diversa.

Art. 996

6. Differenze in caso di somma scritta più volte

¹ La cambiale con la somma da pagarsi scritta in lettere ed in cifre, vale, in caso di differenza, per la somma indicata in lettere.

² Se la somma da pagarsi è scritta più d'una volta in lettere o in cifre, la cambiale, in caso di differenza, vale per la somma minore.

Art. 997

7. Firme di persone incapaci di obbligarsi

Se la cambiale contiene firme di persone incapaci di obbligarsi cambiariamente, firme false o di persone immaginarie, ovvero firme che per qualsiasi altra ragione non obbligano le persone che hanno firmato la cambiale o col nome delle quali essa è stata firmata, le obbligazioni degli altri firmatari restano tuttavia valide.

Art. 998

8. Firma senza poteri

Chi appone la firma sulla cambiale quale rappresentante di una persona per la quale non ha il potere di agire, è obbligato cambiariamente come se avesse firmato in proprio, e, se ha pagato, ha gli stessi diritti che avrebbe avuto il preteso rappresentato. La stessa disposizione si applica al rappresentante che abbia ecceduto i suoi poteri.

Art. 999

9. Responsabilità del traente

¹ Il traente risponde dell'accettazione e del pagamento.

² Egli può esonerarsi dalla responsabilità per l'accettazione; ogni clausola con la quale si esoneri dalla responsabilità per il pagamento si ha per non scritta.

Art. 1000

10. Cambiale in bianco

Se una cambiale, incompleta quando fu emessa, venga completata contrariamente agli accordi interceduti, l'inosservanza di tali accordi non può essere opposta al portatore, a meno che questi abbia acquistato la cambiale in mala fede, ovvero abbia commesso colpa grave acquistandola.

II. Della girata**Art. 1001**

1. Trasmissibilità

¹ La cambiale ancorché non espressamente tratta all'ordine è trasferibile mediante girata.

² Se il traente abbia inserito nella cambiale le parole «non all'ordine» o un'espressione equivalente, il titolo è trasferibile solo nella forma e con gli effetti di una cessione ordinaria.

³ La girata può essere fatta anche a favore del trattario, abbia o non abbia accettato, del traente o di qualunque altro obbligato. Essi possono girare di nuovo la cambiale.

Art. 1002

2. Requisiti

¹ La girata deve essere incondizionata. Qualsiasi condizione alla quale sia subordinata si ha per non scritta.

² La girata parziale è nulla.

³ La girata al portatore vale come girata in bianco.

Art. 1003

3. Forma
- ¹ La girata deve essere scritta sulla cambiale o su un foglio ad essa attaccato (allungamento). Dev'essere sottoscritta dal girante.
- ² La girata è valida ancorché il beneficiario non sia indicato o il girante abbia apposto soltanto la firma (girata in bianco). In questo caso la girata per essere valida deve essere scritta a tergo della cambiale o sull'allungamento.

Art. 1004

4. Effetti
a. Funzione di trasferimento
- ¹ La girata trasferisce tutti i diritti inerenti alla cambiale.
- ² Se la girata è in bianco, il portatore può:
1. riempirla col proprio nome o con quello di altra persona;
 2. girare la cambiale di nuovo in bianco o a persona determinata;
 3. trasmettere la cambiale a un terzo, senza riempire la girata in bianco e senza girarla.

Art. 1005

- b. Funzione di garanzia
- ¹ Il girante, se non vi sia clausola contraria, risponde dell'accettazione e del pagamento.
- ² Egli può vietare una nuova girata; in questo caso non è responsabile verso coloro ai quali la cambiale sia stata ulteriormente girata.

Art. 1006

- c. Legittimazione del portatore
- ¹ Il detentore della cambiale è considerato portatore legittimo se giustifica il suo diritto con una serie continua di girate, anche se l'ultima è in bianco. Le girate cancellate si hanno, a questo effetto, per non scritte. Se una girata in bianco è seguita da un'altra girata, si reputa che il sottoscrittore di quest'ultima abbia acquistato la cambiale per effetto della girata in bianco.
- ² Se una persona ha perduto per qualsiasi ragione il possesso di una cambiale, il nuovo portatore che giustifichi il suo diritto nella maniera indicata nel precedente capoverso, non è tenuto a consegnarla se non quando l'abbia acquistata in mala fede ovvero abbia commesso colpa grave acquistandola.

Art. 1007

5. Eccezioni
- La persona contro la quale sia promossa azione cambiaria non può opporre al portatore le eccezioni fondate sui rapporti suoi personali col traente o con i portatori precedenti a meno che il portatore, acquistando la cambiale, abbia agito scientemente a danno del debitore.

Art. 1008

6. Girata per procura

¹ Se alla girata è apposta la clausola «valuta per incasso», «per incasso», «per procura» od ogni altra che implichi un semplice mandato, il portatore può esercitare tutti i diritti inerenti alla cambiale, ma non può girarla che per procura.

² Gli obblighi non possono in questo caso opporre al portatore se non le eccezioni che avrebbero potuto opporre al girante.

³ Il mandato contenuto in una girata per procura non si estingue per la morte del mandante o per la sopravvenuta sua incapacità.

Art. 1009

7. Girata pignoratizia

¹ Se alla girata è apposta la clausola «valuta in garanzia», «valuta in pegno» od ogni altra che implichi un pegno, il portatore può esercitare tutti i diritti inerenti alla cambiale, ma la girata da lui fatta vale solo come girata per procura.

² Gli obbligati non possono opporre al portatore le eccezioni fondate sui loro rapporti personali col girante, a meno che il portatore, ricevendo la cambiale, abbia agito scientemente a danno del debitore.

Art. 1010

8. Girata dopo la scadenza o il protesto

¹ La girata posteriore alla scadenza produce gli stessi effetti di una girata anteriore. Nondimeno la girata fatta posteriormente al protesto per mancato pagamento o dopo spirato il termine per levare protesto produce solo gli effetti di una cessione ordinaria.

² La girata senza data si presume, fino a prova contraria, fatta prima dello spirare del termine stabilito per levare protesto.

III. Dell'accettazione**Art. 1011**

1. Diritto di presentazione

La cambiale può, dal portatore o da un semplice detentore, essere presentata per l'accettazione al trattario nel suo domicilio fino alla scadenza.

Art. 1012

2. Ordine o divieto di presentazione

¹ In qualsiasi cambiale il traente può prescrivere che essa sia presentata per l'accettazione, fissando o non fissando un termine.

² Egli può vietare nella cambiale che essa sia presentata alla accettazione, a meno che non sia pagabile presso un terzo, o in luogo diverso da quello del domicilio del trattario, o sia tratta a certo tempo vista.

³ Egli può anche prescrivere che la presentazione per l'accettazione non abbia luogo prima di un certo termine.

⁴ Ogni girante può prescrivere che la cambiale sia presentata per l'accettazione, fissando o non fissando un termine, salvo che il traente l'abbia dichiarata non accettabile.

Art. 1013

3. Obbligo di presentazione della cambiale a certo tempo vista

¹ La cambiale a certo tempo vista deve essere presentata all'accettazione entro un anno dalla sua data.

² Il traente può abbreviare questo termine o prolungarlo.

³ Detti termini possono essere abbreviati dai giranti.

Art. 1014

4. Seconda presentazione

¹ Il trattario può chiedere che gli sia fatta una seconda presentazione il giorno seguente alla prima. Gli interessati non possono prevalersi dell'inosservanza di tale richiesta se non sia stata menzionata nel protesto.

² Il portatore non è obbligato a consegnare al trattario la cambiale presentata per l'accettazione.

Art. 1015

5. Forma della accettazione

¹ L'accettazione è scritta sulla cambiale. È espressa colla parola «accettato» o con altre equivalenti; è sottoscritta dal trattario. La semplice sottoscrizione del trattario sulla faccia anteriore della cambiale vale accettazione.

² Se la cambiale è pagabile a certo tempo vista o, in virtù di clausola speciale, deve essere presentata per l'accettazione entro un termine stabilito, l'accettazione deve portare la data del giorno in cui è fatta, a meno che il portatore non esiga che vi sia apposta la data della presentazione. Se manca la data, il portatore, per conservare il regresso contro i giranti e contro il traente, deve far constatare la mancanza con protesto levato in tempo utile.

Art. 1016

6. Accettazione limitata

¹ L'accettazione deve essere incondizionata; il trattario può limitarla ad una parte della somma.

² Qualsiasi altra modificazione apportata nell'accettazione al tenore della cambiale equivale a rifiuto di accettazione; nondimeno l'accettante resta obbligato nei termini della sua accettazione.

Art. 1017

7. Domiciliatario e luogo di pagamento

¹ Se il traente ha indicato nella cambiale un luogo di pagamento diverso da quello del domicilio del trattario, ma non una terza persona presso la quale il pagamento deve essere effettuato, il trattario può indicarla al momento dell'accettazione. In mancanza di tale indicazione, si reputa che l'accettante sia tenuto a pagare egli stesso nel luogo di pagamento.

² Se la cambiale è pagabile al domicilio del trattario, questi può indicare nell'accettazione un indirizzo nello stesso luogo in cui il pagamento deve essere effettuato.

Art. 1018

8. Effetti della accettazione
a. In genere

¹ Con l'accettazione il trattario si obbliga di pagare la cambiale alla scadenza.

² In mancanza di pagamento il portatore, ancorché sia il traente, ha contro l'accettante un'azione cambiaria diretta per tutto quanto può essere chiesto a sensi degli articoli 1045 e 1046.

Art. 1019

b. Accettazione cancellata

¹ Se l'accettazione apposta sulla cambiale del trattario è da lui cancellata prima di restituire il titolo, l'accettazione si ha per rifiutata. La cancellazione si reputa fatta, fino a prova contraria, prima della restituzione del titolo.

² Nondimeno, se il trattario ha dato notizia dell'accettazione per iscritto al portatore o a un firmatario qualsiasi, è tenuto verso di essi nei termini dell'accettazione.

IV. Dell'avallo**Art. 1020**

1. Avallanti

¹ Il pagamento di una cambiale può essere garantito con avallo per tutta o parte della somma.

² Questa garanzia può essere prestata da un terzo o anche da un firmatario della cambiale.

Art. 1021

2. Forma

¹ L'avallo è apposto sulla cambiale o sull'allungamento.

² È espresso con le parole «per avallo» o con ogni altra formula equivalente; è sottoscritto dall'avallante.

³ Si considera dato colla sola firma dell'avallante apposta sulla faccia anteriore della cambiale, purché non si tratti della firma del trattario o del traente.

⁴ L'avallo deve indicare per chi è dato. In mancanza di questa indicazione si intende dato per il traente.

Art. 1022

3. Effetti

¹ L'avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l'avallo è stato dato.

² La sua obbligazione è valida ancorché l'obbligazione garantita sia nulla per qualsiasi altra causa che un vizio di forma.

³ L'avallante che paga la cambiale acquista i diritti ad essa inerenti contro l'avallato e contro coloro che sono obbligati cambiariamente verso quest'ultimo.

V. Della scadenza

Art. 1023

1. In genere

¹ La cambiale può essere tratta:
a vista;
a certo tempo vista;
a certo tempo data;
a giorno fisso.

² Le cambiali ad altre scadenze o a scadenze successive sono nulle.

Art. 1024

2. Cambiali a vista

¹ La cambiale a vista è pagabile alla presentazione. Essa deve essere presentata per il pagamento nel termine di un anno dalla sua data. Il traente può abbreviare questo termine o prolungarlo. Tali termini possono essere abbreviati dai giranti.

² Il traente può stabilire che una cambiale pagabile a vista non sia presentata per il pagamento prima di una certa data. In questo caso il termine di presentazione decorre da tale data.

Art. 1025

3. Cambiali a certo tempo vista

¹ La scadenza della cambiale a certo tempo vista è determinata dalla data dell'accettazione o da quella del protesto.

² In mancanza di protesto l'accettazione non datata si reputa data, rispetto all'accettante, l'ultimo giorno del termine previsto per la presentazione all'accettazione.

Art. 1026

4. Computo dei termini

¹ La cambiale tratta a uno o più mesi data o vista scade nel giorno corrispondente del mese in cui il pagamento deve essere effettuato. In mancanza del giorno corrispondente la cambiale scade l'ultimo del mese.

² Se la cambiale è tratta a uno o più mesi e mezzo data o vista, si computano prima i mesi interi.

³ Se la scadenza è fissata al principio, alla metà (metà gennaio, metà febbraio, ecc.) o alla fine del mese, la cambiale scade il primo, il quindici o l'ultimo giorno del mese.

⁴ Con le espressioni «otto giorni» o «quindici giorni» s'intende non già una o due settimane, ma otto o quindici giorni effettivi.

⁵ Con l'espressione «mezzo mese» si intende il termine di quindici giorni.

Art. 1027

5. Computo secondo il vecchio stile

¹ Se la cambiale è pagabile a giorno fisso in un luogo in cui il calendario è differente da quello del luogo di emissione, la data della scadenza si intende fissata secondo il calendario del luogo di pagamento.

² Se una cambiale tratta fra due piazze che hanno calendari diversi è pagabile a certo tempo data, la scadenza è stabilita contando dal giorno che, secondo il calendario del luogo di pagamento, corrisponde al giorno dell'emissione.

³ I termini di presentazione delle cambiali sono calcolati in conformità alle disposizioni del capoverso precedente.

⁴ Queste disposizioni non si applicano se da clausola della cambiale o anche dalle sole enunciazioni del titolo risulti l'intenzione di adottare norme diverse.

VI. Del pagamento**Art. 1028**

1. Presentazione per il pagamento

¹ Il portatore di una cambiale pagabile a giorno fisso o a certo tempo data o vista deve presentarla al pagamento nel giorno in cui essa è pagabile o in uno dei due giorni feriali successivi.

² La presentazione della cambiale ad una stanza di compensazione riconosciuta dalla Banca Nazionale Svizzera equivale a presentazione per il pagamento.⁴²⁰

⁴²⁰ Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla L sulla Banca nazionale del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 (RS 951.11).

Art. 1029

2. Diritto alla quietanza.
Pagamento parziale

¹ Il trattario che paga la cambiale può esigere che gli sia consegnata quietanzata dal portatore.

² Il portatore non può rifiutare un pagamento parziale.

³ In caso di pagamento parziale il trattario può esigere che ne sia fatta menzione sulla cambiale e gliene sia data quietanza.

Art. 1030

3. Pagamento anticipato e pagamento alla scadenza

¹ Il portatore della cambiale non è tenuto a riceverne il pagamento prima della scadenza.

² Il trattario che paga prima della scadenza lo fa a suo rischio e pericolo.

³ Chi paga alla scadenza è validamente liberato, a meno che da parte sua non vi sia dolo o colpa grave. Egli è tenuto ad accertare la regolare continuità delle girate ma non a verificare l'autenticità delle firme dei giranti.

Art. 1031

4. Pagamento in moneta estera

¹ Se la cambiale è pagabile in moneta che non ha corso nel luogo di pagamento, la somma può essere pagata nella moneta del Paese secondo il suo valore nel giorno della scadenza. Se il debitore è in ritardo, il portatore può a sua scelta domandare che la somma sia pagata nella moneta del Paese secondo il valore nel giorno di scadenza o in quello del pagamento.

² Il valore della moneta estera è determinato dagli usi del luogo di pagamento. Il traente può tuttavia stabilire che la somma da pagare sia calcolata secondo il corso indicato nella cambiale.

³ Le disposizioni precedenti non si applicano nel caso in cui il traente abbia stabilito che il pagamento sia fatto in una moneta espressamente indicata (clausola di pagamento effettivo in moneta estera).

⁴ Se la somma è indicata in una moneta avente la stessa denominazione ma un valore diverso nel Paese di emissione e in quello del pagamento, si presume che l'indicazione si riferisca alla moneta del luogo di pagamento.

Art. 1032

5. Deposito

Se la cambiale non è presentata per il pagamento nel termine fissato dall'articolo 1028, qualsiasi debitore ha facoltà di depositare la somma presso l'autorità competente, a spese, rischio e pericolo del portatore del titolo.

VII. Del regresso per mancata accettazione o per mancato pagamento

Art. 1033⁴²¹

1. Regresso del portatore

Il portatore può esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati: alla scadenza, se il pagamento non ha avuto luogo; anche prima della scadenza:

1. se l'accettazione sia stata rifiutata in tutto o in parte;
2. in caso di fallimento del trattario, abbia o non abbia accettato; di cessazione dei pagamenti, ancorché non constatata con sentenza; di esecuzione infruttuosa sui suoi beni;
3. in caso di fallimento del traente di una cambiale non accettabile.

Art. 1034

2. Protesto
a. Termini e condizioni

¹ Il rifiuto dell'accettazione o del pagamento deve essere constatato con atto autentico (protesto per mancata accettazione o per mancato pagamento).

² Il protesto per mancata accettazione deve essere levato nei termini fissati per la presentazione all'accettazione. Se la prima presentazione, nel caso previsto dall'articolo 1014 capoverso 1, è stata fatta nell'ultimo giorno del termine, il protesto può essere levato anche il giorno successivo.

³ Il protesto per mancato pagamento di una cambiale pagabile a giorno fisso o a certo tempo data o vista deve essere levato in uno dei due giorni feriali seguenti il giorno in cui la cambiale è pagabile. Se la cambiale è a vista, il protesto deve essere levato secondo le norme del precedente capoverso relativo al protesto per mancata accettazione.

⁴ Il protesto per mancata accettazione dispensa dalla presentazione al pagamento e dal protesto per mancato pagamento.

⁵ In caso di cessazione di pagamenti del trattario, abbia o non abbia accettato, o in caso di esecuzione infruttuosa sui suoi beni, il portatore non può esercitare il regresso che dopo aver presentato la cambiale al trattario per il pagamento e dopo aver levato protesto.

⁶ In caso di fallimento del trattario, abbia o non abbia accettato, e nel caso di fallimento del traente di una cambiale non accettabile, la produzione della sentenza dichiarativa del fallimento basta al portatore per esercitare il regresso.

⁴²¹ Nel testo tedesco, questo articolo ha due capoversi. Il contenuto del secondo abbraccia il disposto incominciante con la locuzione «anche prima della scadenza...».

Art. 1035

b. Competenza Il protesto dev'essere levato da una persona o da un ufficio pubblico a ciò autorizzati.

Art. 1036

c. Contenuto ¹ Il protesto contiene:

1. il nome della persona o la ditta, per la quale e contro la quale è levato;
2. la menzione che la persona o la ditta, contro cui si leva il protesto, è stata inutilmente richiesta d'adempiere la prestazione cambiaria o ch'essa non fu reperibile o che non fu possibile trovare il suo ufficio o la sua abitazione;
3. l'indicazione del luogo e del giorno in cui la richiesta fu fatta o tentata invano;
4. la sottoscrizione della persona o dell'ufficio pubblico che ha steso il protesto.

² In caso di pagamento parziale dev'esserne fatta menzione nel protesto.

³ Qualora il trattario al quale la cambiale è presentata per l'accettazione richieda ch'essa gli sia presentata una seconda volta il giorno seguente, ne va fatta menzione nel protesto.

Art. 1037

d. Forma ¹ Il protesto dev'essere steso sopra un foglio separato, che è aggiunto alla cambiale.

² Se il protesto è levato su presentazione di più esemplari della medesima cambiale o su presentazione dell'originale e di una copia, basta aggiungere il protesto ad uno degli esemplari o all'originale della cambiale.

³ Menzione dev'essere fatta di questa operazione sugli altri esemplari o sulla copia.

Art. 1038

e. In caso di accettazione parziale Se il protesto è levato perché l'accettazione è stata limitata ad una parte della somma indicata dalla cambiale, si deve fare una copia della cambiale e stendere su di essa il protesto.

Art. 1039

f. Protesto contro più persone Se la stessa prestazione cambiaria dev'essere chiesta a più obbligati, basta stendere un solo atto contenente i diversi protesti.

Art. 1040

g. Copia dell'atto di protesto

¹ La persona o l'ufficio pubblico che leva il protesto deve farne una copia.

² Questa copia deve indicare:

1. la somma della cambiale;
2. la scadenza;
3. il luogo e la data dell'emissione;
4. il traente, il trattario, come pure il nome della persona o la ditta, alla quale o all'ordine della quale deve farsi il pagamento;
5. il nome della persona o la ditta che deve eseguire il pagamento, quand'essa non s'identifichi col trattario;
6. gl'indicati al bisogno e gli accettanti per intervento.

³ La persona o l'ufficio pubblico che leva i protesti deve conservarne le copie, disposte per ordine cronologico.

Art. 1041

h. Vizi di forma

Il protesto sottoscritto da una persona o da un ufficio pubblico competente a levarlo è valido, anche se non è stato steso conformemente alla legge o se contiene indicazioni inesatte.

Art. 1042

3. Avviso

¹ Il portatore deve dare avviso al proprio girante e al traente della mancata accettazione o del mancato pagamento entro i quattro giorni feriali successivi al giorno del protesto o della presentazione se vi sia la clausola «senza spese». Ogni girante nei due giorni feriali successivi al giorno in cui ha ricevuto l'avviso deve informare il precedente girante dell'avviso ricevuto, indicando i nomi e gli indirizzi di coloro che hanno dato gli avvisi precedenti, e così di seguito, risalendo fino al traente. I termini predetti decorrono dal ricevimento dell'avviso precedente.

² Se in conformità del precedente capoverso l'avviso è dato ad un firmatario della cambiale, analogo avviso deve essere dato entro lo stesso termine anche al suo avallante.

³ Se un girante non ha indicato il suo indirizzo o l'ha indicato in maniera illeggibile, basta che l'avviso sia dato al girante che lo precede.

⁴ Chi è tenuto a dare l'avviso può darlo in una forma qualsiasi, anche col semplice rinvio della cambiale.

⁵ Egli deve provare di aver dato l'avviso nel termine stabilito. Il termine si considera rispettato se una lettera contenente l'avviso sia stata spedita per posta nel termine predetto.

⁶ Chi non dà l'avviso nel termine sopra indicato non decade dal regresso; tuttavia è responsabile della sua negligenza se abbia causato danno, senza però che l'ammontare del risarcimento possa superare quello della cambiale.

Art. 1043

4. Dispensa dal protesto

¹ Il traente, il girante o l'avallante può, con la clausola «senza spese», «senza protesto» od ogni altra equivalente, apposta sulla cambiale e firmata, dispensare il portatore dal protesto per mancata accettazione o per mancato pagamento, per esercitare il regresso.

² Tale clausola non dispensa il portatore dalla presentazione della cambiale nei termini prescritti né dagli avvisi. La prova dell'inosservanza dei termini incombe a colui che la oppone al portatore.

³ Se la clausola è apposta dal traente produce i suoi effetti nei confronti di tutti i firmatari; se è apposta da un girante o da un avallante, produce i suoi effetti soltanto rispetto a costui. Se la clausola è apposta dal traente, e il portatore fa levare il protesto, le spese restano a suo carico. Se la clausola è apposta da un girante o da un avallante, le spese per il protesto, qualora sia levato, sono ripetibili contro tutti i firmatari.

Art. 1044

5. Responsabilità solidale degli obbligati

¹ Il traente, l'accettante, il girante e l'avallante della cambiale rispondono in solido verso il portatore.

² Il portatore ha diritto di agire contro queste persone individualmente o congiuntamente e non è tenuto ad osservare l'ordine nel quale si sono obbligate.

³ Lo stesso diritto spetta a ogni firmatario che abbia pagato la cambiale.

⁴ L'azione promossa contro uno degli obbligati non impedisce di agire contro gli altri, anche se posteriori a colui contro il quale si sia prima proceduto.

Art. 1045

6. Estensione del diritto del regresso
a. Del portatore

¹ Il portatore può chiedere in via di regresso:

1. l'ammontare della cambiale non accettata o non pagata con gli interessi, se siano stati indicati;
2. gli interessi al tasso del sei per cento dalla scadenza;
3. le spese per il protesto, per gli avvisi dati e le altre spese;
4. la provvigione di non più d'un terzo per cento.

² Se il regresso è esercitato prima della scadenza, sarà dedotto uno sconto dall'ammontare della cambiale. Tale sconto è calcolato in base

al tasso ufficiale vigente (tasso della Banca Nazionale Svizzera) alla data del regresso nel luogo del domicilio del portatore.

Art. 1046

b. Di chi ha pagato

Chi ha pagato la cambiale può ripetere dai suoi garanti:

1. la somma integrale sborsata;
2. gli interessi sulla somma calcolati al tasso del sei per cento dal giorno del disborso;
3. le spese sostenute;
4. la provvigione di non più del due per mille.

Art. 1047

c. Diritto alla consegna della cambiale, del protesto e della quietanza

¹ Qualsiasi obbligato contro il quale sia stato o possa essere promosso il regresso può esigere, contro pagamento, la consegna della cambiale col protesto e il conto di ritorno quietanzato.

² Qualsiasi girante che ha pagato la cambiale può cancellare la propria girata e quelle dei giranti susseguenti.

Art. 1048

d. In caso di accettazione parziale

In caso di regresso dopo un'accettazione parziale, chi paga la somma per la quale la cambiale non è stata accettata, può esigere che del pagamento sia fatta menzione sulla cambiale e che gliene sia data quietanza. Il portatore deve inoltre rilasciargli copia certificata conforme della cambiale ed il protesto per rendere possibile l'esercizio degli ulteriori regressi.

Art. 1049

e. Rivalsa

¹ Chi ha diritto di esercitare il regresso può, salvo clausola contraria, rimborsarsi con una nuova cambiale (rivalsa) tratta a vista su uno dei propri garanti e pagabile al domicilio di costui.

² La rivalsa comprende, oltre le somme indicate negli articoli 1045 e 1046, un diritto di provvigione e la tassa di bollo sulla rivalsa.

³ Se la rivalsa è tratta dal portatore, l'ammontare ne è fissato secondo il corso di una cambiale a vista tratta dal luogo dove la cambiale originaria era pagabile sul luogo del domicilio del garante. Se la rivalsa è tratta da un girante, l'ammontare ne è fissato secondo il corso di una cambiale a vista tratta dal luogo dove il traente della rivalsa ha il suo domicilio sul luogo del domicilio del garante.

Art. 1050

7. Perenzione
a. In genere

¹ Spirati i termini stabiliti:

per la presentazione di una cambiale a vista o a certo tempo vista; per levare il protesto per mancata accettazione o mancato pagamento; per la presentazione al pagamento se vi sia la clausola «senza spese»; il portatore decade dai suoi diritti contro i giranti, contro il traente e contro gli altri obbligati, ad eccezione dell'accettante.

² Se la cambiale non è presentata per l'accettazione nel termine stabilito dal traente, il portatore decade dal diritto di esercitare il regresso sia per mancato pagamento sia per mancata accettazione, salvo che non risulti dal tenore del titolo che il traente abbia inteso di esonerarsi soltanto dalla garanzia per l'accettazione.

³ Se un termine per la presentazione è fissato in una girata, solo il girante può prevalersene.

Art. 1051

b. Forza
maggiore

¹ Se un ostacolo insormontabile (disposizione di legge di uno Stato o altro caso di forza maggiore) impedisce di presentare la cambiale o di levare il protesto nei termini stabiliti, questi sono prolungati.

² Il portatore è tenuto a dare avviso senza indugio del caso di forza maggiore al girante precedente e a fare, sulla cambiale o sull'allungamento, menzione datata e sottoscritta di questo avviso; per il resto si applicano le disposizioni dell'articolo 1042.

³ Cessata la forza maggiore, il portatore deve presentare senza indugio la cambiale per l'accettazione o per il pagamento e, se necessario, levare protesto.

⁴ Se la forza maggiore dura oltre trenta giorni dalla scadenza, il regresso può essere esercitato senza bisogno di presentazione e di protesto.

⁵ Nelle cambiali a vista o a certo tempo vista, il termine di trenta giorni decorre dalla data in cui il portatore, anche prima che sia scaduto il termine di presentazione, ha dato avviso della forza maggiore al girante precedente; nelle cambiali a certo tempo vista al termine di trenta giorni si aggiunge il termine dalla vista indicato nella cambiale.

⁶ Non sono considerati casi di forza maggiore i fatti puramente personali al portatore o alla persona da lui incaricata di presentare la cambiale o di levare il protesto.

Art. 1052

c. Indebito
arricchimento

¹ Il traente e l'accettante, in quanto si siano indebitamente arricchiti in danno del portatore della cambiale, rimangono obbligati verso di lui, anche se la loro obbligazione cambiaria si è estinta per effetto della prescrizione o per l'omissione degli atti necessari a preservare i diritti cambiari.

² L'azione d'indebito arricchimento può esercitarsi anche contro il trattario, contro il domiciliatario e contro la persona o la ditta per conto della quale la cambiale fu tratta.

³ Siffatta azione non può per contro esercitarsi contro i giranti, la cui obbligazione cambiaria è estinta.

VIII. Del trasferimento della provvista

Art. 1053

¹ In caso di fallimento del traente, l'azione civile che questi potesse avere contro il trattario per la restituzione della provvista o per il rimborso di somme abbuonate passa al portatore della cambiale.

² Se il traente dichiara sulla cambiale che cede i diritti derivantigli dalla provvista, questi spettano al portatore.

³ Tosto che il fallimento sia stato pubblicato o la cessione sia stata notificata al trattario, questi può pagare soltanto al portatore debitamente legittimato, contro restituzione della cambiale.

IX. Dell'intervento

Art. 1054

1. Disposizioni generali

¹ Il traente, il girante o l'avallante può indicare una persona per accettare o pagare al bisogno.

² La cambiale può, nelle condizioni sottoindicate, essere accettata o pagata da una persona che interviene per qualsiasi obbligato in via di regresso.

³ L'interveniente può essere un terzo, lo stesso trattario o una persona già obbligata cambiariamente, tranne l'accettante.

⁴ L'interveniente deve, nei due giorni feriali successivi all'intervento, darne avviso a colui per il quale è intervenuto. In caso di inosservanza di tale termine egli è responsabile della sua negligenza se abbia causato danno, senza però che l'ammontare del risarcimento possa superare quello della cambiale.

Art. 1055

2. Dell'accettazione per intervento

a. Requisiti. Condizione del portatore

¹ L'accettazione per intervento può esser fatta ogni qualvolta il portatore di una cambiale accettabile possa esercitare il regresso prima della scadenza.

² Se sulla cambiale è stata indicata una persona per accettarla o pagarla al bisogno nel luogo del pagamento, il portatore non può esercitare

prima della scadenza il regresso contro colui che ha apposto l'indicazione e contro i firmatari susseguenti a meno che egli abbia presentato la cambiale alla persona indicata e, avendone questa rifiutato l'accettazione, il rifiuto sia stato constatato con protesto.

³ Negli altri casi d'intervento il portatore può rifiutare l'accettazione per intervento. Tuttavia, se l'ammette, perde il diritto di agire prima della scadenza in via di regresso contro colui per il quale l'accettazione è stata data e contro i firmatari susseguenti.

Art. 1056

b. Forma

L'accettazione per intervento è apposta sulla cambiale ed è firmata dall'interveniente. Essa indica per chi è stata data; in mancanza di questa indicazione l'accettazione si reputa data per il traente.

Art. 1057

c. Responsabilità dell'accettante per intervento. Effetti sul regresso

¹ L'accettante per intervento risponde verso il portatore e verso i giranti susseguenti a colui per il quale è intervenuto, nello stesso modo di questo.

² Nonostante l'accettazione per intervento, colui per il quale è stata data e i suoi garanti possono chiedere al portatore, contro rimborso della somma indicata nell'articolo 1045, la consegna della cambiale, del protesto e del conto di ritorno quietanzato, se del caso.

Art. 1058

3. Del pagamento per intervento
a. Requisiti

¹ Il pagamento per intervento può essere fatto ogni qualvolta il portatore possa esercitare il regresso alla scadenza o prima di essa.

² Il pagamento deve comprendere tutta la somma che avrebbe dovuto essere pagata da colui per il quale l'intervento ha luogo.

³ Esso deve essere fatto al più tardi nel giorno successivo all'ultimo giorno consentito per levare il protesto per mancato pagamento.

Art. 1059

b. Obblighi del portatore

¹ Se la cambiale è stata accettata da intervenienti che hanno il loro domicilio nel luogo del pagamento o se sono state indicate per pagare al bisogno persone che hanno il loro domicilio nel detto luogo, il portatore deve presentare la cambiale a tutte queste persone e, se del caso, levare protesto per mancato pagamento non più tardi del giorno seguente all'ultimo consentito per levare il protesto.

² Se il protesto non è levato entro questo termine, colui che ha apposto l'indicazione al bisogno o per il quale la cambiale è stata accettata e i giranti susseguenti sono liberati.

Art. 1060

c. Conseguenza del rifiuto

Il portatore che rifiuta il pagamento per intervento perde il regresso contro coloro che sarebbero stati liberati.

Art. 1061

d. Diritto alla consegna della cambiale, del protesto e della quietanza

¹ Del pagamento per intervento deve essere data quietanza sulla cambiale coll'indicazione per chi è fatto. In mancanza di tale indicazione, il pagamento si intende fatto per il traente.

² La cambiale e il protesto, se sia stato levato, devono essere consegnati a chi paga per intervento.

Art. 1062

e. Surrogazione nei diritti del portatore. Concorso d'intervenienti

¹ Chi paga per intervento acquista i diritti inerenti alla cambiale contro colui per il quale ha pagato e contro coloro che sono obbligati cambiariamente verso quest'ultimo; ma non può girare nuovamente la cambiale.

² I giranti susseguenti all'obbligato per il quale il pagamento è stato fatto sono liberati.

³ Se più persone offrono il pagamento per intervento, è preferita quella il cui pagamento libera il maggior numero di obbligati. Chi scientemente interviene in contrasto con questa disposizione perde il regresso contro coloro che sarebbero stati liberati.

X. Dei duplicati e delle copie**Art. 1063**

l. Dei duplicati
a. Diritto a più esemplari

¹ La cambiale può essere tratta in più esemplari identici (duplicati).

² I duplicati devono essere numerati nel contesto di ciascun titolo; in difetto, si considerano come altrettante cambiali distinte.

³ Il portatore può chiedere il rilascio di duplicati a sue spese, salvo che dalla cambiale risulti che essa è tratta come sola di cambio. A tale effetto egli deve rivolgersi al suo girante immediato il quale è tenuto a prestare l'opera sua verso il proprio girante e così di seguito fino al traente. I giranti sono tenuti a riprodurre le girate sui duplicati.

Art. 1064

b. Rapporti dei duplicati tra loro

¹ Il pagamento di un duplicato è liberatorio, ancorché non sia dichiarato che tale pagamento annulli gli effetti degli altri duplicati. Il trattario resta però obbligato per ogni duplicato accettato del quale non abbia ottenuto la restituzione.

² Il girante che ha trasferito i duplicati a persone diverse e i giranti susseguenti sono obbligati per tutti i duplicati che portino la loro firma e non siano stati restituiti.

Art. 1065

c. Menzione dell'accettazione

¹ Chi ha inviato un duplicato per l'accettazione deve indicare sugli altri il nome della persona presso cui esso si trova. Questa è tenuta a consegnarlo al portatore legittimo di un altro duplicato.

² Se essa si rifiuta, il portatore non può esercitare il regresso che dopo aver fatto constare con protesto:

1. che il duplicato inviato per l'accettazione non gli è stato consegnato malgrado sua richiesta;
2. che l'accettazione o il pagamento non ha potuto essere ottenuto su altro duplicato.

Art. 1066

2. Delle copie
a. Forma ed effetti

¹ Qualsiasi portatore di una cambiale ha diritto di farne una o più copie.

² La copia deve riprodurre esattamente l'originale con le girate e tutte le altre indicazioni che vi figurano; essa deve indicare fin dove arriva.

³ Può essere girata ed avallata nello stesso modo e con gli stessi effetti dell'originale.

Art. 1067

b. Consegna dell'originale

¹ La copia deve indicare chi detiene il titolo originale. Questi è tenuto a consegnarlo al portatore legittimo della copia.

² In caso di rifiuto il portatore non può esercitare il regresso contro le persone che hanno girato o avallato la copia se non dopo aver fatto constare con protesto che l'originale non gli è stato consegnato malgrado sua richiesta.

³ Se l'originale dopo l'ultima girata apposta prima che la copia sia stata fatta, porti la clausola «da qui la girata non vale che sulla copia» od ogni altra formula equivalente, la girata fatta ulteriormente sull'originale è nulla.

XI. Delle alterazioni

Art. 1068

In caso di alterazione del testo della cambiale chi ha firmato dopo l'alterazione risponde nei termini del testo alterato. Chi ha firmato prima risponde nei termini del testo originario.

XII. Della prescrizione

Art. 1069

1. Termini
 - ¹ Le azioni cambiariе contro l'accettante si prescrivono in tre anni a decorrere dalla data della scadenza.
 - ² Le azioni del portatore contro i giranti e contro il traente si prescrivono in un anno a decorrere dalla data del protesto levato in tempo utile o da quella della scadenza, se vi sia la clausola «senza spese».
 - ³ Le azioni dei giranti gli uni contro gli altri e quelle contro il traente si prescrivono in sei mesi a decorrere dal giorno in cui il girante ha pagato la cambiale o dal giorno in cui l'azione di regresso è stata promossa contro di lui.

Art. 1070

2. Interruzione
 - a. Cause

La prescrizione è interrotta mediante promovimento dell'azione, presentazione della domanda d'esecuzione, denuncia di lite o notifica nel fallimento.

Art. 1071

- b. Effetti
 - ¹ L'interruzione della prescrizione non vale che contro colui rispetto al quale è stato compiuto l'atto interruttivo.
 - ² Coll'interruzione incomincia a decorrere una nuova prescrizione di eguale durata.

XIII. Dell'ammortamento

Art. 1072

1. Misure provvisionali
 - ¹ Chi ha smarrito una cambiale può chiedere al giudice che vieti al trattario di pagarla.⁴²²

⁴²² Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. della LF del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RS 272).

² Pronunciando questo divieto, il giudice autorizza il trattario a depositare alla scadenza la somma della cambiale e designa il luogo del deposito.

Art. 1073

2. Portatore
conosciuto

¹ Se il portatore della cambiale è conosciuto, il giudice fissa all'istante un congruo termine per proporre l'azione di rivendicazione.

² Se l'istante non propone l'azione entro questo termine, il giudice toglie il divieto fatto al trattario.

Art. 1074

3. Portatore
sconosciuto
a. Obblighi
dell'istante

¹ Se il portatore della cambiale è sconosciuto, può essere chiesto l'ammortamento del titolo.

² Chi chiede l'ammortamento deve rendere verosimili il possesso e lo smarrimento della cambiale e produrre una copia di questa o indicarne il tenore essenziale.

Art. 1075

b. Diffida

Qualora siano resi verosimili il possesso e lo smarrimento della cambiale, il giudice diffida, mediante pubblico avviso, lo sconosciuto portatore a produrla entro un dato termine, sotto comminatoria dell'ammortamento.

Art. 1076

c. Termini

¹ Il termine per produrre la cambiale non dev'essere minore di tre mesi, né maggiore di un anno.

² Per le cambiali scadute il giudice può tuttavia stabilire un termine minore di tre mesi, se venisse prima a compiersene la prescrizione.

³ Il termine decorre per le cambiali scadute dal giorno in cui fu pubblicata la prima diffida, per le cambiali non ancora scadute dalla scadenza.

Art. 1077

d. Pubblicazione

¹ La diffida dev'essere pubblicata tre volte nel *Foglio ufficiale svizzero di commercio*.

² In casi speciali il giudice può provvedere anche in altro modo ad un'opportuna pubblicità.

Art. 1078

4. Effetti
a. Se la cambiale
è prodotta

¹ Quando la cambiale sia prodotta, il giudice assegna all'istante un termine per proporre l'azione di rivendicazione.

² Se l'istante non propone l'azione entro questo termine, il giudice restituisce la cambiale e toglie il divieto di pagamento fatto al trattario.

Art. 1079

b. Se la cambiale non è prodotta ¹ Se nel termine fissato la cambiale non è prodotta al giudice, questi la dichiara annullata.

² Dopo l'annullamento l'istante può esercitare ancora l'azione cambiaria contro l'accettante.

Art. 1080

5. Misure ordinate dal giudice ¹ Il giudice può, anche prima di pronunciare l'ammortamento, ordinare all'accettante di depositare la somma della cambiale e persino di pagarla quando sia prestata garanzia.

² L'acquirente in buona fede della cambiale ha il diritto di essere soddisfatto sulla garanzia. Questa è svincolata quando la cambiale sia annullata o si estinguano altrimenti i diritti da essa derivanti.

XIV. Disposizioni generali

Art. 1081

1. Termini
a. Giorni festivi ¹ Il pagamento della cambiale che scade in domenica o altro giorno riconosciuto dallo Stato come festivo⁴²³ non si può chiedere che il primo giorno feriale successivo. Ugualmente tutti gli altri atti relativi alla cambiale, e in particolare la presentazione per l'accettazione e il protesto, non possono essere fatti che in giorno feriale.

² Se uno di questi atti deve essere fatto entro un termine il cui ultimo giorno è una domenica o un altro giorno riconosciuto dallo Stato come festivo⁴²⁴, il termine è prorogato fino al primo giorno feriale successivo. I giorni festivi intermedi sono compresi nel computo del termine.

Art. 1082

b. Computo dei termini ¹ Nei termini legali o convenzionali non si computa il giorno da cui cominciano a decorrere.

⁴²³ Nei termini legali di diritto federale e in quelli stabiliti in virtù dello stesso, il sabato è ora parificato a un giorno festivo riconosciuto ufficialmente (art. 1 della LF del 21 giu. 1963 sulla decorrenza dei termini nei giorni di sabato – RS 173.110.3).

⁴²⁴ Nei termini legali di diritto federale e in quelli stabiliti in virtù dello stesso, il sabato è ora parificato a un giorno festivo riconosciuto ufficialmente (art. 1 della LF del 21 giu. 1963 sulla decorrenza dei termini nei giorni di sabato – RS 173.110.3).

Art. 1083

c. Esclusione dei giorni di rispetto

Non sono ammessi giorni di rispetto né legali né giudiziari.

Art. 1084

2. Luogo in cui debbono eseguirsi gli atti relativi alla cambiale

¹ La presentazione per l'accettazione o per il pagamento, il protesto, la domanda d'un duplicato della cambiale e tutti gli altri atti da farsi presso una determinata persona devono eseguirsi nel locale in cui essa tratta i propri affari o, in mancanza di questo, nella sua abitazione.

² Il banco o l'abitazione devono essere diligentemente ricercati.

³ Qualora tuttavia sia riuscita vana la ricerca fattane presso l'autorità di polizia o l'ufficio postale del luogo, non occorrono altre indagini.

Art. 1085

3. Sottoscrizione di propria mano. Sottoscrizione del cieco

¹ Le dichiarazioni cambiarie devono essere sottoscritte di propria mano.

² La sottoscrizione di propria mano non può essere sostituita né da una riproduzione meccanica della firma autografa né da segni a mano, neppure se autenticati, né da un'attestazione pubblica.

³ La firma del cieco deve essere autenticata.

XV. Del conflitto delle leggi**Art. 1086**

1. Capacità di obbligarsi in via cambiaria

¹ La capacità d'una persona ad obbligarsi per cambiale o per vaglia cambiario è determinata dalla sua legge nazionale. Se essa legge dichiara competente la legge d'un altro Paese, è applicabile quest'ultima.

² La persona, che fosse incapace secondo la legge indicata dal capoverso precedente, è nondimeno validamente obbligata se la firma è stata apposta nel territorio d'un Paese secondo la legislazione del quale la persona sarebbe stata capace.

Art. 1087

2. Forma e termini degli obblighi cambiari
a. In genere

¹ La forma degli obblighi assunti per cambiale o per vaglia cambiario è determinata dalla legge del Paese nel cui territorio essi sono stati sottoscritti.

² Tuttavia, se gli obblighi sottoscritti su di una cambiale o su di un vaglia cambiario, pur non essendo validi secondo le disposizioni del capoverso precedente, sono conformi alla legislazione del Paese nel

quale è stato sottoscritto un obbligo successivo, l'irregolarità formale dei primi obblighi non infirma la validità dell'obbligo successivo.

³ Parimente gli obblighi assunti all'estero per cambiale o per vaglia cambiario da uno Svizzero sono validi nella Svizzera verso un altro Svizzero purché sia stata osservata la forma prescritta dalla legge svizzera.

Art. 1088

b. Atti necessari all'esercizio e alla preservazione dei diritti cambiari

La forma e i termini del protesto, come pure la forma degli altri atti necessari all'esercizio o alla preservazione dei diritti derivanti dalla cambiale e dal vaglia cambiario, sono determinati dalla legge del Paese nel cui territorio deve essere levato il protesto o eseguito l'atto.

Art. 1089

c. Esercizio del regresso

I termini dell'esercizio del regresso restano determinati per tutti i firmatari dalla legge del luogo dov'è emesso il titolo.

Art. 1090

3. Effetti degli obblighi cambiari
a. In genere

¹ Gli effetti degli obblighi dell'accettante d'una cambiale e del sottoscrittore di un vaglia cambiario sono determinati dalla legge del luogo dove questi titoli sono pagabili.

² Gli effetti prodotti dalle firme degli altri obbligati mediante cambiale o vaglia cambiario sono determinati dalla legge del Paese nel cui territorio furono apposte le firme.

Art. 1091

b. Accettazione parziale. Pagamento parziale

La legge del Paese nel quale la cambiale è pagabile determina se l'accettazione può essere limitata ad una parte della somma e se il portatore è obbligato o no ad accettare un pagamento parziale.

Art. 1092

c. Pagamento

Il pagamento alla scadenza, in specie il computo del giorno della scadenza e del giorno del pagamento, come pure il pagamento delle cambiali la cui somma è espressa in moneta estera, sono determinati dalla legge del Paese nel cui territorio la cambiale è pagabile.

Art. 1093

d. Azione di indebito arricchimento

L'azione d'indebito arricchimento contro il trattario, contro il domiciliatario e contro la persona o la ditta per conto della quale la cambiale fu tratta è retta dalla legge del Paese, nel cui territorio queste persone sono domiciliate.

Art. 1094

e. Trasferimento del credito

La legge del luogo dove il titolo fu emesso determina se il portatore d'una cambiale acquista il credito per il quale l'emissione fu fatta.

Art. 1095

f. Ammortamento

La legge del Paese dov'è pagabile la cambiale o il vaglia cambiario stabilisce le misure da prendere in caso di perdita o di furto del titolo.

C. Del vaglia cambiario (pagherò)**Art. 1096**

1. Requisiti

Il vaglia cambiario o pagherò cambiario o cambiale propria contiene:

1. la denominazione del titolo inserita nel contesto ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;
2. la promessa incondizionata di pagare una somma determinata;
3. l'indicazione della scadenza;
4. l'indicazione del luogo di pagamento;
5. il nome di colui al quale o all'ordine del quale deve farsi il pagamento;
6. l'indicazione della data e del luogo in cui il vaglia è emesso;
7. la sottoscrizione di colui che emette il titolo (emittente).

Art. 1097

2. Requisiti mancanti

¹ Il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell'articolo precedente non vale come vaglia cambiario, salvo nei casi previsti nei seguenti capoversi.

² Il vaglia cambiario senza indicazione di scadenza si considera pagabile a vista.

³ In mancanza d'indicazione speciale, il luogo di emissione del titolo si reputa luogo del pagamento ed insieme domicilio dell'emittente.

⁴ Il vaglia cambiario in cui non è indicato il luogo di emissione si considera sottoscritto nel luogo indicato accanto al nome dell'emittente.

Art. 1098

3. Riferimento alle norme sulla cambiale

¹ In quanto non siano incompatibili con la natura del vaglia cambiario, sono applicabili ad esso le disposizioni relative alla cambiale e concernenti:

la girata (art. 1001 a 1010);
la scadenza (art. 1023 a 1027);

il pagamento (art. 1028 a 1032);
 il regresso per mancato pagamento (art. 1033 a 1047, 1049 a 1051);
 il pagamento per intervento (art. 1054, 1058 a 1062);
 le copie (art. 1066 e 1067);
 le alterazioni (art. 1068);
 la prescrizione (art. 1069 a 1071);
 l'ammortamento (art. 1072 a 1080);
 i giorni festivi, il computo dei termini, l'inammissibilità dei giorni di rispetto, il luogo in cui debbono eseguirsi gli atti relativi alla cambiale e la sottoscrizione (art. 1081 a 1085).

² Sono egualmente applicabili al vaglia cambiario le disposizioni concernenti la cambiale pagabile presso un terzo o in luogo diverso da quello del domicilio del trattario (art. 994 e 1017), la promessa d'interessi (art. 995), le differenze nell'indicazione della somma (art. 996), gli effetti delle firme apposte nelle circostanze previste dall'articolo 997, quelli della firma di persona che agisce senza poteri o eccedendo i suoi poteri (art. 998) e la cambiale in bianco (art. 1000).

³ Sono egualmente applicabili al vaglia cambiario le disposizioni relative all'avallo (art. 1020 e 1022); se l'avallo nel caso previsto dall'articolo 1021 ultimo capoverso non indica per chi è dato, si reputa dato per l'emittente.

Art. 1099

4. Responsabilità dell'emittente; presentazione al visto

¹ L'emittente è obbligato nello stesso modo dell'accettante di una cambiale.

² Il vaglia cambiario pagabile a certo tempo vista deve essere presentato al visto dell'emittente nel termine fissato dall'articolo 1013. Il termine dalla vista decorre dalla data del visto apposto dall'emittente sul vaglia. Il rifiuto dell'emittente di apporre il visto datato è constatato con protesto (art. 1015), la cui data serve a fissare l'inizio del termine dalla vista.

Capo quinto: Dell'assegno bancario (chèque)

I. Della emissione e della forma dell'assegno bancario

Art. 1100

1. Requisiti

L'assegno bancario (chèque) contiene:

1. la denominazione di assegno bancario (chèque) inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;
2. l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
3. in nome di chi è designato a pagare (trattario);

4. l'indicazione del luogo di pagamento;
5. l'indicazione della data e del luogo dove l'assegno bancario è emesso;
6. la sottoscrizione di colui che emette l'assegno bancario (traente).

Art. 1101

2. Requisiti mancanti

¹ Il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell'articolo precedente non vale come assegno bancario, salvo i casi previsti nei seguenti capoversi.

² In mancanza di indicazione speciale, il luogo indicato accanto al nome del trattario si reputa luogo del pagamento. Se più luoghi sono indicati accanto al nome del trattario, l'assegno bancario è pagabile nel luogo indicato per primo.

³ In mancanza di queste o di ogni altra indicazione, l'assegno bancario è pagabile nel luogo dove il trattario ha lo stabilimento principale.

⁴ L'assegno bancario in cui non è indicato il luogo di emissione si considera sottoscritto nel luogo indicato accanto al nome del traente.

Art. 1102

3. Persone su cui l'assegno bancario può essere tratto

¹ Se l'assegno bancario è pagabile nella Svizzera, non può essere tratto se non su di un banchiere.

² L'assegno bancario tratto su di un'altra persona vale come semplice assegno.

Art. 1103

4. Provvista

¹ L'assegno bancario può essere emesso solo se il trattario tiene fondi a disposizione del traente e in conformità di una convenzione espressa o tacita, secondo la quale il traente ha diritto di disporre di detti fondi mediante assegno bancario. Tuttavia il titolo vale come assegno bancario anche se non siano osservate tali prescrizioni.

² Se i fondi a disposizione del traente presso il trattario non raggiungono la somma indicata nell'assegno bancario, il trattario è nondimeno tenuto a versarli.

³ Chi emette un assegno bancario, senza avere disponibile presso il trattario la somma in esso indicata, deve al portatore, oltre il risarcimento del danno, il cinque per cento della somma scoperta.

Art. 1104

5. Esclusione dell'accettazione

L'assegno bancario non può essere accettato. Ogni menzione di accettazione apposta sull'assegno bancario si ha per non scritta.

- Art. 1105**
6. Designazione del prenditore
- 1 L'assegno bancario può essere pagabile: a una persona determinata con o senza l'espressa clausola «all'ordine»; a una persona determinata con la clausola «non all'ordine» o altra equivalente; al portatore.
- 2 L'assegno bancario a favore di una persona determinata, con la clausola «o al portatore» ovvero con altra equivalente, vale come assegno bancario al portatore.
- 3 L'assegno bancario senza indicazione del prenditore vale come assegno bancario al portatore.

- Art. 1106**
7. Promessa di interessi
- Qualsiasi promessa d'interessi inserita nell'assegno bancario si ha per non scritta.

- Art. 1107**
8. Luoghi di pagamento ed assegno bancario domiciliato
- L'assegno bancario può essere pagabile al domicilio di un terzo, sia nel luogo del domicilio del trattario, sia in altro luogo, purché il terzo sia banchiere.

II. Del trasferimento

- Art. 1108**
1. Trasmissibilità
- 1 L'assegno bancario pagabile ad una persona determinata con o senza la clausola espressa «all'ordine» è trasferibile mediante girata.
- 2 L'assegno bancario pagabile ad una persona determinata con la clausola «non all'ordine» o altra equivalente, non può essere trasferito che nella forma e con gli effetti della cessione ordinaria.
- 3 La girata può esser fatta anche a favore del traente o di qualunque altro obbligato. Essi possono girare di nuovo l'assegno bancario.

- Art. 1109**
2. Requisiti
- 1 La girata deve essere incondizionata. Qualsiasi condizione alla quale sia subordinata si ha per non scritta.
- 2 La girata parziale è nulla.
- 3 È egualmente nulla la girata del trattario.
- 4 La girata al portatore vale come girata in bianco.

⁵ La girata al trattario vale come quietenza, salvo il caso che il trattario abbia diversi stabilimenti e la girata sia fatta ad uno stabilimento diverso da quello sul quale l'assegno bancario è stato tratto.

Art. 1110

3. Legittimazione del portatore

Il detentore dell'assegno bancario trasferibile per girata è considerato portatore legittimo se giustifica il suo diritto con una serie continua di girate, anche se l'ultima è in bianco. Le girate cancellate si hanno, a questo effetto, per non scritte. Se una girata in bianco è seguita da un'altra girata, si reputa che il sottoscrittore di quest'ultima abbia acquistato l'assegno bancario per effetto della girata in bianco.

Art. 1111

4. Assegno bancario al portatore

Una girata apposta ad un assegno bancario al portatore rende il girante responsabile secondo le norme sul regresso; ma non trasforma il titolo in un assegno bancario all'ordine.

Art. 1112

5. Perdita del possesso

Se una persona ha perduto per qualsiasi ragione il possesso di un assegno bancario, il nuovo portatore, cui è pervenuto l'assegno bancario – sia che si tratti di assegno bancario al portatore, sia che si tratti di assegno bancario trasferibile per girata e rispetto al quale il portatore giustifichi il suo diritto nella maniera indicata nell'articolo 1110 – non è tenuto a consegnarlo se non quando l'abbia acquistato in mala fede ovvero abbia commesso colpa grave acquistandolo.

Art. 1113

6. Diritti derivanti dalla girata dopo la scadenza o il protesto

¹ La girata fatta dopo il protesto o dopo una constatazione equivalente oppure dopo spirato il termine per la presentazione produce solo gli effetti di una cessione ordinaria.

² La girata senza data si presume, fino a prova contraria, fatta prima del protesto o della constatazione equivalente, oppure prima dello spirare del termine indicato nel capoverso precedente.

III. Dell'avallo

Art. 1114

¹ Il pagamento di un assegno bancario può essere garantito con avallo per tutta o parte della somma.

² Questa garanzia può essere prestata da un terzo, escluso il trattario, o anche da un firmatario dell'assegno bancario.

IV. Della presentazione e del pagamento

Art. 1115

1. Scadenza ¹ L'assegno bancario è pagabile a vista. Ogni contraria disposizione si ha per non scritta.
- ² L'assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno indicato come data d'emissione è pagabile nel giorno di presentazione.

Art. 1116

2. Presentazione per il pagamento ¹ L'assegno bancario emesso e pagabile nello stesso Paese deve essere presentato al pagamento nel termine di otto giorni.
- ² L'assegno bancario emesso in un Paese diverso da quello nel quale è pagabile deve esser presentato entro il termine di venti giorni o di settanta giorni⁴²⁵, a seconda che il luogo di emissione e quello di pagamento siano nello stesso o in diversi continenti.
- ³ A questo effetto gli assegni bancari emessi in un Paese di Europa e pagabili in un Paese litoraneo del Mediterraneo o viceversa sono considerati come assegni bancari emessi e pagabili nello stesso continente.
- ⁴ I termini suddetti decorrono dal giorno indicato nell'assegno bancario come data d'emissione.

Art. 1117

3. Computo secondo il vecchio stile Se un assegno bancario è tratto fra due piazze che hanno calendari diversi, il giorno dell'emissione è sostituito con quello corrispondente del calendario del luogo di pagamento.

Art. 1118⁴²⁶

4. Presentazione a una stanza di compensazione La presentazione d'un assegno bancario ad una stanza di compensazione riconosciuta dalla Banca Nazionale Svizzera equivale a presentazione per il pagamento.

Art. 1119

5. Revoca a. In genere ¹ L'ordine di non pagare la somma dell'assegno bancario non ha effetto che dopo spirato il termine di presentazione.
- ² In mancanza di tale ordine, il trattario può pagare anche dopo spirato detto termine.

⁴²⁵ RU 54 774

⁴²⁶ Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla L sulla Banca nazionale del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 (RS 951.11).

³ Il traente, che asserisce d'aver smarrito l'assegno bancario o che un terzo l'ha smarrito, può vietarne il pagamento al trattario.

Art. 1120

b. In caso di morte, d'incapacità o di fallimento

La morte del traente, la sua incapacità sopravvenuta dopo la emissione o il suo fallimento lasciano inalterati gli effetti dell'assegno bancario.

Art. 1121

6. Verifica delle girate

Il trattario che paga un assegno bancario trasferibile per girata è tenuto ad accertare la regolare continuità delle girate, ma non a verificare l'autenticità delle firme dei giranti.

Art. 1122

7. Pagamento in moneta estera

¹ Se l'assegno bancario è pagabile in moneta che non ha corso nel luogo di pagamento, la somma può essere pagata entro il termine di presentazione nella moneta del Paese secondo il suo valore nel giorno del pagamento. Se il pagamento non è stato fatto alla presentazione, il portatore può a sua scelta domandare che la somma sia pagata nella moneta del Paese secondo il valore nel giorno della presentazione o in quello del pagamento.

² Il valore della moneta estera è determinato dagli usi del luogo di pagamento. Il traente può tuttavia stabilire che la somma da pagare sia calcolata secondo il corso indicato nell'assegno bancario.

³ Le disposizioni precedenti non si applicano nel caso in cui il traente abbia stabilito che il pagamento sia fatto in una moneta espressamente indicata (clausola di pagamento effettivo in moneta estera).

⁴ Se la somma è indicata in una moneta avente la stessa denominazione, ma un valore diverso nel Paese di emissione e in quello del pagamento, si presume che l'indicazione si riferisca alla moneta del luogo di pagamento.

V. Dell'assegno bancario sbarrato e dell'assegno bancario da accreditare

Art. 1123

1. Assegno bancario sbarrato
a. Nozione

¹ Il traente o il portatore dell'assegno bancario può sbarrarlo con gli effetti indicati nell'articolo seguente.

² Lo sbarramento è fatto con due sbarre parallele apposte sulla faccia anteriore. Esso può essere generale o speciale.

³ Lo sbarramento è generale se tra le due sbarre non vi è alcuna indicazione o vi è la semplice parola «banchiere» o altra equivalente; è speciale se tra le due sbarre è scritto il nome di un banchiere.

⁴ Lo sbarramento generale può essere trasformato in sbarramento speciale; ma questo non può essere trasformato in sbarramento generale.

⁵ La cancellazione dello sbarramento o del nome del banchiere si ha per non fatta.

Art. 1124

b. Effetti

¹ L'assegno bancario con sbarramento generale non può essere pagato dal trattario che a un banchiere o a un cliente del trattario.

² Un assegno bancario con sbarramento speciale non può essere pagato dal trattario che al banchiere designato o, se questi è il trattario, a un suo cliente. Tuttavia il banchiere designato può servirsi per l'incasso di altro banchiere.

³ Un banchiere non può acquistare un assegno sbarrato che da un suo cliente o da altro banchiere. Non può incassarlo per conto di altre persone tranne le anzidette.

⁴ Un assegno bancario con diversi sbarramenti speciali non può essere pagato dal trattario, salvo il caso che si tratti di due sbarramenti, di cui uno per l'incasso a mezzo di una stanza di compensazione.

⁵ Il trattario o il banchiere che non osservi le precedenti disposizioni risponde del danno nei limiti dell'importo dell'assegno bancario.

Art. 1125

2. Assegno bancario da accreditare
a. In genere

¹ Il traente o il portatore di un assegno bancario può vietare che esso sia pagato in contanti, apponendo sulla faccia anteriore in senso trasversale le parole «da accreditare» o altra espressione equivalente.

² In questo caso l'assegno bancario non può essere regolato dal trattario che a mezzo di una scritturazione contabile (accreditamento in conto, giro in conto, compensazione). Il regolamento per scritturazione contabile equivale a pagamento.

³ La cancellazione delle parole «da accreditare» si ha per non fatta.

⁴ Il trattario che non osservi le norme sopra indicate risponde del danno nei limiti dell'importo dell'assegno bancario.

Art. 1126

b. Diritti del portatore in caso di fallimento, di sospensione dei pagamenti, di esecuzione forzata

¹ Il portatore di un assegno bancario da accreditare ha tuttavia il diritto di esigere dal trattario il pagamento in contanti e di esercitare, in mancanza di pagamento, il regresso, se il trattario è fallito, ha sospeso i pagamenti o è stato inutilmente escusso.

² Lo stesso vale se il portatore non può disporre dei suoi fondi presso il trattario a seguito di misure ordinate in applicazione della legge federale dell'8 novembre 1934⁴²⁷ su le banche e le casse di risparmio.

Art. 1127

c. Diritti del portatore in caso di rifiuto dell'accreditamento, del giro o della compensazione

Il portatore di un assegno bancario da accreditare ha inoltre il diritto di esercitare il regresso, quando provi che il trattario rifiuti l'incondizionato regolamento per scritturazione contabile o che la stanza di compensazione del luogo di pagamento non riconosca il titolo come atto a soddisfare le obbligazioni del portatore.

VI. Del regresso per mancato pagamento

Art. 1128

1. Diritti di regresso del portatore

Il portatore può esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati, se l'assegno bancario, presentato in tempo utile, non è pagato, purché il rifiuto del pagamento sia constatato:

1. con atto autentico (protesto); oppure
2. con dichiarazione del trattario scritta sull'assegno bancario con l'indicazione del luogo e del giorno della presentazione; oppure
3. con dichiarazione di una stanza di compensazione datata e attestante che l'assegno bancario le è stato trasmesso in tempo utile e non è stato pagato.

Art. 1129

2. Protesto. Termini

¹ Il protesto o la constatazione equivalente deve farsi prima che sia spirato il termine di presentazione.

² Se la presentazione è fatta l'ultimo giorno del termine, il protesto o la constatazione equivalente può farsi il primo giorno feriale successivo.

Art. 1130

3. Estensione del regresso

Il portatore può chiedere in via di regresso:

1. l'ammontare dell'assegno bancario non pagato;
2. gli interessi al tasso del sei per cento dal giorno della presentazione;
3. le spese per il protesto o la constatazione equivalente, quelle per gli avvisi dati e le altre spese;

4. la provvigione di non più d'un terzo per cento

Art. 1131

4. Riserva della forza maggiore

¹ Se un ostacolo insormontabile (disposizione di legge di uno Stato o altro caso di forza maggiore) impedisce di presentare l'assegno bancario, di levare il protesto o di ottenere la constatazione equivalente nei termini stabiliti, questi sono prolungati.

² Il portatore è tenuto a dare avviso senza indugio del caso di forza maggiore al girante precedente e a fare, sull'assegno bancario o sull'allungamento, menzione datata e sottoscritta di questo avviso; per il resto si applicano le disposizioni dell'articolo 1042.

³ Cessata la forza maggiore, il portatore deve presentare senza indugio l'assegno bancario per il pagamento e, se necessario, levare protesto od ottenere la constatazione equivalente.

⁴ Se la forza maggiore dura oltre quindici giorni dal giorno in cui il portatore ha dato avviso della forza maggiore al precedente girante, ancorché detto avviso sia stato dato prima dello spirare del termine di presentazione, il regresso può essere esercitato senza bisogno di presentazione, di protesto o della constatazione equivalente.

⁵ Non sono considerati casi di forza maggiore i fatti puramente personali al portatore o alla persona da lui incaricata di presentare l'assegno bancario, di levare il protesto o di ottenere la constatazione equivalente.

VII. Dell'assegno bancario falso o falsificato

Art. 1132

Il danno cagionato dal pagamento d'un assegno bancario falso o falsificato è sopportato dal trattario, salvo che il traente designato nel titolo sia in colpa, specialmente per non aver custodito con la necessaria diligenza i formulari d'assegno che gli erano stati consegnati.

VIII. Dei duplicati

Art. 1133

Ad eccezione degli assegni bancari al portatore, qualsiasi assegno bancario, emesso in un Paese e pagabile in un altro Paese oppure in una parte d'oltre mare dello stesso Paese o viceversa, oppure emesso e pagabile nella stessa o in diverse parti d'oltre mare dello stesso Paese, può essere emesso in diversi esemplari (duplicati). Se un assegno bancario è emesso in diversi duplicati, questi devono essere numerati nel

contesto di ciascun titolo; in difetto, si considerano come altrettanti assegni bancari distinti.

IX. Della prescrizione

Art. 1134

¹ Il regresso del portatore contro i giranti, il traente e gli altri obbligati si prescrive in sei mesi dallo spirare del termine di presentazione.

² Le azioni di regresso tra i diversi obbligati al pagamento dell'assegno bancario gli uni contro gli altri si prescrivono in sei mesi a decorrere dal giorno in cui l'obbligato ha pagato l'assegno bancario o dal giorno in cui l'azione di regresso è stata promossa contro di lui.

X. Disposizioni generali

Art. 1135

1. Definizione del «banchiere»

Nel presente capo sotto il nome di «banchiere» si comprendono le ditte che soggiacciono alla legge federale dell'8 novembre 1934⁴²⁸ su le banche e le casse di risparmio.

Art. 1136

2. Termini
a. Giorni festivi

¹ La presentazione e il protesto dell'assegno bancario non possono farsi che in giorno feriale.

² Se l'ultimo giorno del termine stabilito dalla legge per compiere atti relativi all'assegno bancario e in particolare per la presentazione, per levare il protesto o per ottenere un atto equivalente è una domenica o un altro giorno riconosciuto dallo Stato come festivo⁴²⁹, il termine è prorogato fino al primo giorno feriale successivo. I giorni festivi intermedi sono compresi nel computo del termine.

Art. 1137

b. Computo dei termini

Nei termini previsti dalla presente legge non si computa il giorno da cui cominciano a decorrere.

⁴²⁸ RS 952.0

⁴²⁹ Nei termini legali di diritto federale e in quelli stabiliti in virtù dello stesso, il sabato è ora parificato a un giorno festivo riconosciuto ufficialmente (art. 1 della LF del 21 giu. 1963 sulla decorrenza dei termini nei giorni di sabato – RS 173.110.3).

XI. Del conflitto delle leggi

Art. 1138

1. Persone su cui l'assegno bancario può essere tratto

¹ La legge del Paese, nel quale è pagabile l'assegno bancario, determina le persone sulle quali un assegno bancario può essere tratto.

² Se secondo siffatta legge, il titolo è nullo come assegno bancario a causa della persona sulla quale fu tratto, sono nondimeno validi gli obblighi derivanti dalle firme che vi furono apposte in altri Paesi, le cui leggi non contengono detta disposizione.

Art. 1139

2. Forma e termini degli obblighi assunti per assegno bancario

¹ La forma degli obblighi assunti per assegno bancario è determinata dalla legge del Paese nel cui territorio essi furono sottoscritti. Basta tuttavia l'osservanza della forma prescritta dalla legge del luogo di pagamento.

² Tuttavia, se gli obblighi sottoscritti su di un assegno bancario, pur non essendo validi secondo le disposizioni del capoverso precedente, sono conformi alla legislazione del Paese dove è stato sottoscritto un obbligo successivo, l'irregolarità formale dei primi obblighi non infirma la validità dell'obbligo successivo.

³ Parimente gli obblighi assunti all'estero per assegno bancario da uno Svizzero sono validi nella Svizzera verso un altro Svizzero, purché sia stata osservata la forma prescritta dalla legge svizzera.

Art. 1140

3. Effetti degli obblighi derivanti da assegno bancario

a. Legge del luogo di sottoscrizione

Gli effetti degli obblighi derivanti dall'assegno bancario sono determinati dalla legge del Paese, nel quale siffatti obblighi furono sottoscritti.

Art. 1141

b. Legge del luogo di pagamento

La legge del Paese, nel quale è pagabile l'assegno bancario, determina:

1. se l'assegno bancario è necessariamente a vista o se può essere tratto a certo tempo vista e parimente quali sono gli effetti d'una postdata;
2. il termine di presentazione;
3. se l'assegno bancario può essere accettato, certificato, confermato o vistato e quali sono gli effetti di queste menzioni;
4. se il portatore può richiedere un pagamento parziale e se è obbligato a riceverlo;

5. se l'assegno bancario può essere sbarrato o munito della clausola «da accreditare» o di una espressione equivalente e quali sono gli effetti dello sbarramento o di detta clausola o espressione equivalente;
6. se il portatore ha diritti speciali sulla provvista e quali;
7. se il traente può revocare l'assegno bancario o fare opposizione a che sia pagato;
8. i provvedimenti da prendere in caso di perdita o di furto dell'assegno bancario;
9. se occorre un protesto o una constatazione equivalente per preservare il diritto di regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati.

Art. 1142

c. Legge del
luogo di
domicilio

L'azione d'indebito arricchimento contro il trattario o contro il domiciliatario è retta dalla legge del Paese, nel cui territorio queste persone sono domiciliate.

XII. Applicazione del diritto cambiario

Art. 1143

¹ Le disposizioni seguenti del diritto cambiario si applicano all'assegno bancario:

1. articolo 990 sulla capacità di obbligarsi in via cambiaria;
2. articolo 993 sulla cambiale all'ordine del traente, tratta sul traente o tratta per conto di un terzo;
3. articoli 996 a 1000 su le differenze in caso di somma scritta più volte, le firme di persone incapaci di obbligarsi, la firma senza poteri, la responsabilità del traente e la cambiale in bianco;
4. articoli 1003 a 1005 sulla girata;
5. articolo 1007 sulle eccezioni cambiarie;
6. articolo 1008 sui diritti derivanti dalla girata per procura;
7. articoli 1021 e 1022 su la forma e gli effetti dell'avallo;
8. articolo 1029 sul diritto alla quietanza e sul pagamento parziale;
9. articoli 1035 a 1037 e 1039 a 1041 sul protesto;
10. articolo 1042 sull'avviso;
11. articolo 1043 sulla dispensa dal protesto;

12. articolo 1044 sulla responsabilità solidale degli obbligati in via cambiaria;
13. articoli 1046 e 1047 sul regresso di chi ha pagato la cambiale e sul diritto alla consegna della cambiale, del protesto e della quietanza;
14. articolo 1052 sull'indebito arricchimento;
15. articolo 1053 sul trasferimento della provvista;
16. articolo 1064 sui rapporti dei duplicati tra loro;
17. articolo 1068 sulle alterazioni;
18. articoli 1070 e 1071 sull'interruzione della prescrizione;
19. articoli 1072 a 1078 e 1079 capoverso 1 sull'ammortamento;
20. articoli 1083 a 1085 su l'esclusione dei giorni di rispetto, il luogo in cui debbono eseguirsi gli atti relativi alla cambiale, e la sottoscrizione di propria mano;
21. articoli 1086, 1088 e 1089 sul conflitto delle leggi riguardanti la capacità di obbligarsi in via cambiaria, gli atti necessari all'esercizio e alla preservazione dei diritti cambiari e l'esercizio del regresso.

² Non si applicano all'assegno bancario le disposizioni di questi articoli riguardanti l'accettazione della cambiale.

³ Per essere applicabili all'assegno bancario, gli articoli 1042 capoverso 1, 1043 capoversi 1 e 3, e 1047 sono completati nel senso che il protesto può essere sostituito dalla dichiarazione prevista nell'articolo 1128 numeri 2 e 3.

XIII. Riserva della legislazione speciale

Art. 1144

Restano riservate le disposizioni speciali che reggono l'assegno⁴³⁰ postale.

⁴³⁰ Nuova denominazione giusta il n. II cpv. 2 della LF del 21 dic. 1966 che modifica quella sul servizio delle poste (RS 783.0 in fine, disp. fin. mod. 21 dic. 1966).

**Capo sesto:
Dei titoli affini alle cambiali e degli altri titoli all'ordine**

Art. 1145

A. In genere
I. Requisiti

Un titolo di credito si considera all'ordine se è emesso all'ordine o se è dichiarato tale dalla legge.

Art. 1146

II. Eccezioni del debitore

¹ Il debitore non può opporre al credito fondato sopra un titolo all'ordine se non le eccezioni che sono dirette contro la validità del titolo o desunte dal titolo stesso e le eccezioni che gli spettano personalmente contro l'attuale creditore.

² Egli può opporvi le eccezioni dedotte dai suoi rapporti personali con un traente o con un portatore anteriore quando il portatore, acquistando il titolo, abbia scientemente agito a danno del debitore.

Art. 1147

B. Titoli affini alle cambiali
I. Assegni all'ordine
1. In genere

Gli assegni, che nel loro contesto non sono denominati come cambiali, ma che sono espressamente emessi all'ordine e rispondono del resto ai requisiti delle cambiali, sono equiparati a queste.

Art. 1148

2. Esclusione dell'obbligo d'accettazione

¹ Negli assegni all'ordine, non ha luogo la presentazione per l'accettazione.

² Qualora la presentazione avvenga e l'accettazione sia rifiutata, il portatore non ha diritto di esercitare il regresso per mancanza di accettazione.

Art. 1149

3. Conseguenze dell'accettazione

¹ Chi accetta volontariamente l'assegno all'ordine è obbligato come se avesse accettato una cambiale.

² Il portatore non può tuttavia esercitare il regresso prima della scadenza, se l'assegnato è fallito o ha sospeso i pagamenti o se una esecuzione contro di lui è riuscita inutile.

³ Parimente il portatore non può esercitare il regresso prima della scadenza in caso di fallimento dell'assegnante.

Art. 1150

4. Esclusione dell'esecuzione cambiaria

Le disposizioni della legge federale dell'11 aprile 1889⁴³¹ sulla esecuzione e sul fallimento riguardanti l'esecuzione cambiaria non sono applicabili all'assegno all'ordine.

Art. 1151

II. Promesse di pagamento all'ordine

¹ Le promesse di pagamento che nel loro contesto non sono denominate come cambiali, ma che sono espressamente emesse all'ordine e rispondono del resto ai requisiti dei vaglia cambiari, sono equiparate a questi.

² Alle promesse di pagamento all'ordine non sono tuttavia applicabili le disposizioni sul pagamento per intervento.

³ Le disposizioni della legge federale dell'11 aprile 1889⁴³² sulla esecuzione e sul fallimento riguardanti l'esecuzione cambiaria non sono applicabili alle promesse di pagamento all'ordine.

Art. 1152

C. Altri titoli girabili

¹ Ogni titolo col quale il firmatario si obbliga a pagare in un determinato luogo e tempo una determinata somma, o a consegnare una determinata quantità di cose fungibili, può essere trasferito mediante girata, qualora sia espressamente all'ordine.

² A questi titoli, come pure agli altri titoli girabili, quali fedeli di deposito, note di pegno (warrant), polizze di carico, si applicano le disposizioni del diritto cambiario per tutto ciò che concerne la forma della girata, la legittimazione del portatore, l'ammortamento e l'obbligo della restituzione da parte del portatore.

³ Non sono per contro applicabili a siffatti titoli le disposizioni sul regresso cambiario.

Capo settimo: Dei titoli rappresentanti merci**Art. 1153**

A. Requisiti

I titoli rappresentanti merci, emessi come titoli di credito da un magazzinoiere o da un vetturale, devono contenere:

1. l'indicazione del luogo e del giorno dell'emissione e la sottoscrizione dell'emittente;
2. il nome dell'emittente e l'indicazione del suo domicilio;

431 RS 281.1

432 RS 281.1

3. il nome del deponente o del mittente e l'indicazione del suo domicilio;
4. la designazione della merce depositata o consegnata, con l'indicazione della natura, della quantità e dei segni atti a stabilirne l'identità;
5. la menzione delle mercedi e delle spese da pagarsi o che furono anticipatamente pagate;
6. i patti speciali riguardanti la conservazione o la manipolazione della merce, stipulati dagli interessati;
7. il numero degli esemplari del titolo;
8. il nome di chi ha il diritto di disporre della merce o la clausola all'ordine o al portatore.

Art. 1154

B. Nota di pegno
(warrant)

¹ Se sono emessi più titoli rappresentanti le stesse merci e se uno di essi è specialmente destinato ad essere costituito in pegno, esso deve essere designato come nota di pegno (warrant) e rispondere del resto ai requisiti dei titoli rappresentanti merci.

² L'emissione del warrant dev'essere menzionata sugli altri titoli, sui quali dev'essere iscritta ogni costituzione in pegno con l'indicazione dell'ammontare del credito e della scadenza.

Art. 1155

C. Effetti dei vizi
di forma

¹ I documenti emessi per merci depositate presso magazzinieri o consegnate a vetturali non valgono come titoli di credito, ma solo come ricevute o altri documenti probatori, qualora non rispondano ai requisiti formali previsti dalla legge per i titoli rappresentanti merci.

² I documenti emessi dai magazzinieri, che non hanno ottenuto dall'autorità competente l'autorizzazione d'emetterli richiesta dalla legge, valgono come titoli di credito, se rispondono ai requisiti formali legali. Gli emittenti sono puniti dalla competente autorità cantonale con l'ammenda fino ai mille franchi.

Titolo trentesimoquarto: Dei prestiti in obbligazioni

Capo primo: Obbligo d'un manifesto per l'emissione

Art. 1156

¹ Le obbligazioni di prestiti possono essere offerte in sottoscrizione pubblica o introdotte alla borsa soltanto in base ad un manifesto.

² Si applicano per analogia al manifesto le disposizioni sul programma d'emissione di nuove azioni; il manifesto deve enumerare inoltre minutamente le condizioni del prestito, in particolar modo l'interesse che le obbligazioni producono, il modo in cui saranno rimborsate, le speciali garanzie costituite in favore di esse e le norme che fossero stabilite per la rappresentanza degli obbligazionisti.

³ Quando l'emissione abbia avuto luogo senza la pubblicazione d'un manifesto conforme a queste norme ovvero il manifesto contenga enunciazioni inesatte o non conformi alle esigenze della legge, le persone che vi hanno cooperato intenzionalmente o per negligenza sono solidalmente responsabili del danno.

Capo secondo: Della comunione degli obbligazionisti⁴³³

Art. 1157

A. Requisiti

¹ Quando siano state emesse, direttamente o indirettamente, col mezzo di pubblica sottoscrizione, da un debitore avente il suo domicilio personale o d'affari nella Svizzera, delle obbligazioni di prestiti soggette a condizioni uniformi, gli obbligazionisti formano di diritto una comunione.

² Qualora siano emessi più prestiti, gli obbligazionisti di ciascuno di essi formano una comunione a sé stante.

³ Le disposizioni del presente capo non sono applicabili ai prestiti della Confederazione, dei Cantoni, dei Comuni e di altri enti o istituzioni di diritto pubblico.

Art. 1158

B. Rappresentante della comunione I. Nomina

¹ Salvo disposizione contraria, i rappresentanti designati nelle condizioni del prestito rappresentano tanto la comunione dei creditori quanto il debitore.

² L'assemblea degli obbligazionisti può nominare uno o più rappresentanti della comunione.

³ Salvo disposizione contraria, più rappresentanti esercitano la rappresentanza in comune.

Art. 1159

II. Poteri del rappresentante I. In genere

¹ Il rappresentante ha i poteri che gli sono conferiti dalla legge, dalle condizioni del prestito o dall'assemblea degli obbligazionisti.

⁴³³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° apr. 1949, in vigore dal 1° gen. 1950 (RU 1949 I 822 832). Vedi le disp. fin. di questo capo (cap. II tit. XXXIV), alla fine del presente Codice.

² Egli richiede dal debitore, quando ricorrano le condizioni a ciò poste, la convocazione dell'assemblea degli obbligazionisti, ne eseguisce le deliberazioni e rappresenta la comunione entro i limiti dei poteri conferitigli.

³ Gli obbligazionisti non possono far valere individualmente i diritti che il rappresentante ha la facoltà d'esercitare.

Art. 1160

2. Controllo del debitore

¹ Finché il debitore è in mora nell'adempimento degli obblighi che gli impone il contratto di prestito, il rappresentante della comunione dei creditori è autorizzato a richiederli le informazioni che interessano la comunione.

² Nelle stesse condizioni, se il debitore è una società anonima, una società in accomandita per azioni, una società a garanzia limitata o una società cooperativa, il rappresentante può partecipare con voto consultivo alle deliberazioni degli organi sociali, per quanto esse tocchino gli interessi degli obbligazionisti.

³ Il rappresentante dev'essere convocato a queste deliberazioni e ricevere in tempo debito gli atti che vi si riferiscono.

Art. 1161

3. In caso di prestiti garantiti da pegno

¹ Qualora per un prestito garantito da pegno immobiliare o mobiliare siasi designato un rappresentante del debitore e degli obbligazionisti, egli ha le stesse facoltà del procuratore in materia di pegno immobiliare.

² Il rappresentante deve provvedere con ogni diligenza ed imparzialità alla tutela degli interessi degli obbligazionisti, del debitore e del proprietario del pegno.

Art. 1162

III. Cessazione della procura

¹ L'assemblea degli obbligazionisti può revocare o modificare in ogni tempo la procura che essa ha conferito ad un rappresentante.

² La procura di un rappresentante designato nelle condizioni del prestito può essere revocata o modificata in ogni tempo mediante decisione della comunione con il consenso del debitore.

³ Ad istanza di un obbligazionista o del debitore, il giudice può per motivi gravi dichiarare la procura estinta.

⁴ Cessando per qualsiasi motivo la procura, il giudice prende, ad istanza di un obbligazionista o del debitore, le misure opportune per tutelare gli interessi degli obbligazionisti e del debitore.

Art. 1163

- IV. Spese
- 1 Le spese di un rappresentante designato nelle condizioni del prestito sono a carico del debitore del prestito.
 - 2 Le spese di un rappresentante nominato dalla comunione degli obbligazionisti sono imputate sulle prestazioni del debitore del prestito e messe a debito di ogni obbligazionista proporzionalmente al valore nominale delle obbligazioni che egli possiede.

Art. 1164

- C. Assemblea degli obbligazionisti
1. In genere
- 1 La comunione degli obbligazionisti ha, segnatamente se il debitore si trovi in una situazione critica, il diritto di prendere, entro i limiti della legge, le misure opportune per la tutela degli interessi comuni.
 - 2 Le deliberazioni della comunione sono prese dall'assemblea degli obbligazionisti e sono valide se soddisfano le condizioni poste dalla legge in genere o per singole misure.
 - 3 In quanto vi si oppongano deliberazioni valide dell'assemblea degli obbligazionisti, questi ultimi non possono far valere individualmente i loro diritti.
 - 4 Le spese della convocazione e della riunione dell'assemblea degli obbligazionisti sono a carico del debitore.

Art. 1165

- II. Convocazione
1. In genere
- 1 L'assemblea degli obbligazionisti è convocata dal debitore.
 - 2 Il debitore deve convocarla entro un termine di venti giorni, quando degli obbligazionisti, i quali posseggano insieme un ventesimo del capitale in circolazione o il rappresentante della comunione ne faccia istanza per iscritto, indicando lo scopo ed i motivi della convocazione.
 - 3 Se il debitore non ottempera a siffatta istanza, il giudice può autorizzare gli istanti a provvedere alla convocazione.
 - 4 ...⁴³⁴

Art. 1166

2. Moratoria
- 1 Dal momento in cui la convocazione dell'assemblea degli obbligazionisti fu regolarmente pubblicata e fino alla chiusura definitiva della procedura dinanzi all'autorità dei concordati, il debitore è al beneficio d'una moratoria per i crediti degli obbligazionisti che fossero scaduti.

⁴³⁴ Abrogato dal n. 5 dell'all. della LF del 24 mar. 2000 sul foro (RS 272).

² Questa moratoria non equivale ad una sospensione dei pagamenti a sensi della legge federale dell'11 aprile 1889⁴³⁵ sulla esecuzione e sul fallimento; non può essere chiesta una dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione.

³ Finché dura la moratoria, il corso delle prescrizioni o perenzioni che potessero essere interrotte mediante esecuzione rimane sospeso per i crediti degli obbligazionisti che fossero scaduti.

⁴ Qualora il debitore abusi della moratoria, l'autorità cantonale superiore competente in materia di concordato può revocarla, ad istanza d'un obbligazionista.

Art. 1167

III. Riunione
1. Diritto di voto

¹ Il diritto di voto spetta al proprietario di un'obbligazione o al suo rappresentante; tuttavia, se sull'obbligazione grava un diritto d'usufrutto, il diritto di voto spetta all'usufruttuario o al suo rappresentante. L'usufruttuario è però responsabile verso il proprietario se, esercitando il diritto di voto, non tiene equamente conto degli interessi di quest'ultimo.

² Le obbligazioni di cui il debitore è proprietario o usufruttuario non conferiscono il diritto di voto. Tuttavia, se obbligazioni appartenenti al debitore sono costituite in pegno, il diritto di voto spetta al creditore pignoratizio.

³ Il proprietario di obbligazioni gravate da un diritto di pegno o di ritenzione in favore del debitore non perde il diritto di voto.

Art. 1168

2. Rappresen-
tanza di singoli
obbligazionisti

¹ Per poter rappresentare degli obbligazionisti occorre una procura scritta, eccetto che la facoltà di rappresentanza derivi dalla legge.

² Il debitore non può assumersi la rappresentanza di obbligazionisti aventi diritto di voto.

Art. 1169

IV. Norme di
procedura

Il Consiglio federale emana norme su la convocazione dell'assemblea degli obbligazionisti, la comunicazione dell'ordine del giorno, la giustificazione del diritto di partecipare all'assemblea, la presidenza di questa, la stesura e la comunicazione delle deliberazioni.

Art. 1170

D. Decisioni della comunione
I. Limitazione dei diritti dei creditori
1. Ammissibilità e maggioranza richiesta
a. Comunione unica

¹ L'assenso dei rappresentanti di almeno due terzi del capitale in circolazione è necessario per deliberare validamente:

1. la sospensione del pagamento d'interessi per cinque anni al più, con possibilità di prorogarla per due nuovi periodi di cinque anni al massimo;
2. la remissione d'interessi per cinque anni al più, in un periodo di sette anni;
3. la riduzione del tasso dell'interesse fino alla metà di quello pattuito nelle condizioni del prestito, oppure la conversione di un tasso d'interesse fisso in altro variabile secondo il risultato dell'esercizio, l'una e l'altra per dieci anni al più, con possibilità di prorogare detto termine di cinque anni al massimo;
4. la proroga, di dieci anni al più, del termine d'ammortamento, sia mediante riduzione dell'annualità, sia mediante aumento del numero dei rimborsi parziali, sia mediante la temporanea sospensione di queste prestazioni, con possibilità di prorogare detto termine di cinque anni al massimo;
5. la sospensione del rimborso d'un prestito scaduto o scadente entro il termine di cinque anni, o di frazioni dello stesso, per dieci anni al più, con possibilità di prorogare detto termine di cinque anni al massimo;
6. l'autorizzazione d'un rimborso anticipato del capitale;
7. la concessione della precedenza ad un diritto di pegno costituendo a favore di nuovi capitali apportati all'impresa, la modificazione delle garanzie esistenti, oppure la rinuncia totale o parziale alle stesse;
8. l'approvazione della modificazione delle clausole che limitano l'emissione delle obbligazioni in proporzione del capitale sociale;
9. l'approvazione della conversione totale o parziale di obbligazioni del prestito in azioni.

² Dette misure possono essere combinate.

Art. 1171

b. Pluralità di comunioni

¹ Quando esistano più comunioni d'obbligazionisti, il debitore può proporre loro simultaneamente una o parecchie delle misure prevedute nel precedente articolo, nel primo caso con la riserva che la misura proposta sarà valida solo se tutte le comunioni l'accetteranno, nel secondo caso con la riserva inoltre che la validità di ogni misura dipenderà dall'accettazione delle altre.

² Le proposte si considerano accettate, se hanno ottenuto l'assenso di almeno due terzi del capitale in circolazione di tutte le comunioni, quello della maggioranza delle comunioni e quello, in ciascuna di esse, di almeno la maggioranza semplice del capitale rappresentato.

Art. 1172

c. Determinazione della maggioranza

¹ Nel determinare il capitale in circolazione non si tien conto delle obbligazioni che non conferiscono diritto di voto.

² Se una proposta non è approvata nell'assemblea degli obbligazionisti con il numero di voti richiesto, il debitore può completarlo, presentando al presidente dell'assemblea, entro due mesi dalla sua riunione, delle dichiarazioni scritte ed autenticate d'adesione, e provocare in questo modo una deliberazione valida.

Art. 1173

2. Restrizioni
a. In generale

¹ Nessun obbligazionista può essere tenuto mediante deliberazione della comunione a tollerare altre limitazioni ai diritti dei creditori oltre quelle previste nell'articolo 1170 o a eseguire prestazioni non previste nelle condizioni del prestito né pattuite all'atto della consegna dell'obbligazione.

² La comunione dei creditori non può aumentare i diritti di questi senza il consenso del debitore.

Art. 1174

b. Uguaglianza di trattamento

¹ Le deliberazioni che vincolano gli obbligazionisti di una comunione devono colpirli tutti in eguale misura, eccetto che quelli maggiormente colpiti si dichiarino espressamente d'accordo.

² Il grado degli obbligazionisti pignorati non può essere modificato senza il loro consenso. È riservato l'articolo 1170 numero 7.

³ È nulla ogni promessa o concessione di vantaggi a singoli obbligazionisti in confronto d'altri appartenenti alla comunione.

Art. 1175

c. Conto di situazione e bilancio

Una proposta relativa ai provvedimenti previsti nell'articolo 1170 non può essere presentata dal debitore né formare argomento di deliberazione nell'assemblea degli obbligazionisti, se non sulla base d'un conto di situazione al di dell'assemblea o di un bilancio regolarmente allestito per una data non anteriore a sei mesi e, qualora esista un organo di revisione, accertato conforme dallo stesso.

Art. 1176

3. Approvazione
a. In generale
- ¹ Le deliberazioni che limitano i diritti dei creditori producono i loro effetti solo quando siano state approvate dall'autorità cantonale superiore competente in materia di concordato.
- ² Il debitore deve sottoporle all'approvazione di quest'autorità entro il termine di un mese dal giorno in cui furono prese.
- ³ Il giorno dell'udienza dev'essere reso pubblicamente noto, con l'avvertenza agli obbligazionisti ch'essi possono far valere per iscritto, oppure anche oralmente nel corso dell'udienza, i loro motivi di opposizione.
- ⁴ Le spese della procedura d'approvazione sono sopportate dal debitore.

Art. 1177

- b. Condizioni
- L'approvazione può essere negata soltanto nei casi seguenti:
1. se furono violate le disposizioni su la convocazione dell'assemblea e sui requisiti delle deliberazioni di quest'ultima;
 2. se la deliberazione presa per rimediare ad una situazione critica del debitore non si dimostra necessaria;
 3. se gli interessi comuni degli obbligazionisti non sono sufficientemente tutelati;
 4. se la deliberazione è la conseguenza di manovre sleali.

Art. 1178

- c. Ricorso
- ¹ Ogni obbligazionista che non ha aderito a una decisione può, nel termine di 30 giorni, conformemente alla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento, ricorrere al Tribunale federale contro il decreto d'approvazione, allorché detta decisione approvata viola la legge o non è adeguata alle circostanze.
- ² Del pari, l'obbligazionista che ha aderito ad una decisione e il debitore possono ricorrere contro il rifiuto di approvare detta decisione.

Art. 1179

- d. Revoca
- ¹ Qualora sia in seguito accertato che la deliberazione dell'assemblea dei creditori fu la conseguenza di manovre sleali, l'autorità cantonale superiore competente in materia di concordato può, ad istanza d'un obbligazionista, revocare totalmente o parzialmente la sua approvazione.
- ² L'istanza dev'essere presentata entro il termine di sei mesi a contare dal giorno in cui l'obbligazionista ha avuto notizia dell'irregolarità della deliberazione.

³ Il debitore e ogni obbligazionista possono, nel termine di 30 giorni, conformemente alla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento, ricorrere al Tribunale federale contro la revocazione dell'approvazione allorché essa viola la legge o non è adeguata alle circostanze. Del pari, l'obbligazionista richiedente può ricorrere contro il rifiuto di revocare l'approvazione.

Art. 1180

II. Altre decisioni
1. Procura del rappresentante della comunione

¹ Il consenso di obbligazionisti rappresentanti più della metà del capitale in circolazione e necessario per revocare o modificare la procura conferita ad un rappresentante della comunione.

² La stessa maggioranza è richiesta per conferire ad un rappresentante della comunione le facoltà necessarie per la tutela collettiva dei diritti degli obbligazionisti nel fallimento del debitore.

Art. 1181

3. Altri casi

¹ Le altre deliberazioni che non ledono i diritti degli obbligazionisti e non impongono a questi nuove prestazioni possono essere prese dalla maggioranza assoluta dei voti rappresentati, eccetto che la legge disponga diversamente o che le condizioni del prestito stabiliscano una maggioranza superiore.

² La maggioranza assoluta si determina, in tutti i casi, secondo il valore nominale del capitale con diritto di voto rappresentato all'assemblea.

Art. 1182

3. Ricorso

Contro le deliberazioni previste negli articoli 1180 e 1181 ogni obbligazionista che non vi ha aderito può, allorché esse violano la legge o disposizioni convenzionali, presentare ricorso al giudice, entro il termine di un mese dal giorno in cui egli ha avuto notizia di esse.

Art. 1183

E. Casi particolari
I. Fallimento del debitore

¹ Se il debitore è dichiarato in fallimento, l'amministrazione di questo convoca immediatamente un'assemblea degli obbligazionisti, la quale conferisce al rappresentante già designato o ch'essa designa, le facoltà necessarie per la tutela collettiva dei diritti degli obbligazionisti nella procedura fallimentare.

² In mancanza di deliberazione che conferisca le facoltà necessarie a un rappresentante, ogni obbligazionista fa valere individualmente i suoi diritti.

Art. 1184

II. Concordato

1 Nella procedura concordataria, con riserva delle disposizioni sui prestiti garantiti da pegno, gli obbligazionisti non prendono deliberazione alcuna sul concordato e per la loro adesione valgono unicamente le disposizioni della legge federale dell'11 aprile 1889⁴³⁶ sulla esecuzione e sul fallimento.

2 Le norme sulla comunione degli obbligazionisti si applicano agli obbligazionisti garantiti da pegno, in quanto i loro diritti fossero lesi in misura eccedente gli effetti del concordato.

Art. 1185

III. Prestiti di imprese di strade ferrate o di navigazione

1 Le disposizioni del presente capo sono applicabili agli obbligazionisti di un'impresa di strade ferrate o di navigazione con riserva delle norme speciali seguenti.

2 L'istanza per la convocazione di un'assemblea degli obbligazionisti deve essere diretta al Tribunale federale.

3 Il Tribunale federale è competente a convocare l'assemblea degli obbligazionisti come pure a certificare, approvare ed eseguire le sue decisioni.

4 Non appena gli è stata presentata l'istanza per la convocazione di un'assemblea degli obbligazionisti, il Tribunale federale può ordinare una moratoria con gli effetti previsti nell'articolo 1166.

Art. 1186

F. Diritto imperativo

1 I diritti che la legge conferisce alla comunione degli obbligazionisti ed al suo rappresentante non possono essere né soppressi né menomati dalle condizioni del prestito o da pattuizioni speciali fra gli obbligazionisti ed il debitore.

2 Sono riservate le disposizioni delle condizioni del prestito che possono assoggettare a requisiti più rigorosi le deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti.

Disposizioni transitorie della legge federale del 30 marzo 1911

I. Il titolo finale del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907⁴³⁷ è modificato come segue:

Gli articoli 58 e 59 sono abrogati.

Gli articoli 60 e 61 diventano gli articoli 58 e 59.

L'articolo 62 diventa articolo 60 e riceve la seguente redazione:

⁴³⁶ RS 281.1

⁴³⁷ RS 210

...⁴³⁸

L'articolo 63 capoversi 1 e 2 diventa articolo 61.

II. La presente legge entrerà in vigore col 1° gennaio 1912. Conforme alla legge federale del 17 giugno 1874⁴³⁹ concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali, il Consiglio federale è incaricato di pubblicare la presente legge.

Disposizioni finali della modificazione del 23 marzo 1962⁴⁴⁰

Art. 1

A. Privilegio nel fallimento

Nell'articolo 219 della legge federale dell'11 aprile 1889⁴⁴¹ sulla esecuzione e sul fallimento è aggiunta la disposizione seguente:

Terza classe

d. ...

Art. 2

B. Concorrenza sleale

Negli articoli 1 e 13 della legge federale del 30 settembre 1943⁴⁴² sulla concorrenza sleale, sono aggiunte le disposizioni seguenti (art. 1 lett. i e k; art. 13 lett. h e i):

Art. 3

C. Disposizioni transitorie

¹ Gli articoli 226*f* e 226*k* sono applicabili alle vendite a pagamento rateale concluse prima dell'entrata in vigore della presente legge.

² Per le vendite a rate anticipate concluse prima dell'entrata in vigore della presente legge è applicabile soltanto l'articolo 226*k*. Tuttavia, questi contratti vanno posti in consonanza con l'articolo 227*b* entro un anno dall'entrata in vigore della legge, altrimenti decadono e tutto l'aver del compratore, compresi gli interessi e i vantaggi, gli dev'essere rimesso.

Art. 4

D. Entrata in vigore

Il Consiglio federale stabilisce il giorno in cui la presente legge entra in vigore.

⁴³⁸ Testo inserito nel CC.

⁴³⁹ [CS 1 168; RU 1962 848 art. 11 cpv. 3. RU 1978 688 art. 89 lett. b]

⁴⁴⁰ Introdotta dal n. II della LF del 23 mar. 1962, in vigore dal 1° gen. 1963 (RU 1962 1085 1094).

⁴⁴¹ RS 281.1. La modificazione qui appresso è inserita nella L menzionata.

⁴⁴² [CS 2 935; RU 1970 308, 1978 2057. RU 1988 233 art. 28]

Disposizioni finali dei titoli ottavo e ottavo^{bis}⁴⁴³**Art. 1**

Il decreto federale del 30 giugno 1972⁴⁴⁴ concernente provvedimenti contro gli abusi in materia di locazione è abrogato.

Art. 2

La legge federale del 4 ottobre 1985⁴⁴⁵ sull'affitto agricolo è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 4

...

Sezione 7 (del capitolo 2):

...

Art. 22a Migliorie e modificazioni da parte dell'affittuario

...

Sezione 7^{bis} (del capitolo 2):

...

Art. 25b

...

Art. 3

La legge federale sull'esecuzione e sul fallimento⁴⁴⁶ è modificata come segue:

Art. 23 cpv. 1 n. 2

Abrogato

Titolo nono:

...

⁴⁴³ Introdotte dal n. II della LF del 15 dic. 1989, in vigore dal 1° lug. 1990 (RU **1990** 802 833; FF **1985** I 1202).

⁴⁴⁴ [RU **1972** 1703, **1977** 1269, **1982** 1234, **1987** 1189]

⁴⁴⁵ RS **221.213.2**. Le modificazioni qui appresso sono inserite nella L menzionata.

⁴⁴⁶ RS **281.1**. Le modificazioni qui appresso sono inserite nella L menzionata.

Art. 282

Abrogato

Art. 283 cpv. 1

...

Art. 4

Il Codice penale svizzero⁴⁴⁷ è modificato come segue:

Art. 325bis

...

Art. 326, marginale

...

Art. 326bis

...

Art. 5

¹ Le disposizioni sulla protezione dalle disdette in materia di locazione e affitti di locali di abitazione e commerciali sono applicabili alle locazioni e agli affitti per i quali è data la disdetta dopo l'entrata in vigore della presente legge.

² Se tuttavia la disdetta per una locazione o un affitto è stata data prima dell'entrata in vigore della presente legge ma con effetto posteriore all'entrata in vigore, i termini per contestarla e per presentare la richiesta di prorazione (art. 273) decorrono dall'entrata in vigore della legge.

Art. 6

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁴⁴⁷ RS 311.0. Le modificazioni qui appresso sono inserite nel Codice menzionato.

Disposizioni finali e transitorie del titolo X⁴⁴⁸**Art. 1**Modificazione
del CO

Il Codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 è modificato come segue:⁴⁴⁹

1. Articolo 34 capoverso 1:

...

2. Articolo 55 capoverso 1:

...

3. Articolo 101 capoverso 1:

...

4. Articolo 128 numero 3:

...

5. Articolo 134 capoverso 1 numero 4:

...

6. Articolo 364 capoverso 1:

...

7. Articolo 398 capoverso 1:

...

8. Articolo 417:

...

9. Articolo 418a capoverso 1:

...

⁴⁴⁸ Introdotte dal n. II della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972 (RU **1971** 1461 1504; FF **1968** II 177).

⁴⁴⁹ Le modificazioni qui appresso sono inserite nel presente Codice.

10. *Articolo 464 capoverso 1*⁴⁵⁰

11. *Articolo 465 capoverso 1*⁴⁵¹

12. *Articolo 503 capoverso 2:*

...

Art. 2

Modificazione
del CC

Il Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907⁴⁵² è modificato come segue:

1. *Articolo 89^{bis} marginale e capoverso 1:*

...

2. *Articolo 331 capoverso 2*⁴⁵³:

...

Art. 3

Modificazione
della legge sul
contratto di
assicurazione

La legge federale del 2 aprile 1908⁴⁵⁴ sul contratto d'assicurazione è modificata come segue:

Articolo 87:

...

Art. 4

Modificazione
della legge
sull'agricoltura

La legge federale del 3 ottobre 1951⁴⁵⁵ concernente il promovimento dell'agricoltura e la conservazione del ceto rurale (Legge sull'agricoltura) è modificata come segue:

Articolo 100 capoverso 1:

...

⁴⁵⁰ Modificazione del testo tedesco.

⁴⁵¹ Modificazione dei testi tedesco e francese.

⁴⁵² RS 210. Le modificazioni qui appresso sono inserite nel CC.

⁴⁵³ Questa disp. ha ora un nuovo testo; per quello quivi modificato vedi RU 1971 1461 n. II art. 2.

⁴⁵⁴ RS 221.229.1. La modificazione qui appresso è inserita nella L menzionata.

⁴⁵⁵ [RU 1953 1133, 1962 1191 art. 14, 1967 760, 1968 95, 1974 763, 1975 1204, 1977 2249 I 921 942 931, 1979 2060, 1982 1676 all. n. 6, 1988 640, 1989 504 art. 33 lett. c, 1991 362 II 51 857 all. n. 25 2611, 1992 1986 art. 36 cpv. 1 1860 art. 75 n. 5, 1993 1410 art. 92 n. 4 1571 2080 all. n. 11, 1994 28, 1995 1469 art. 59 n. 3 1837 3517 1 2, 1996 2588 all. n. 2, 1997 1187 1190, 1998 1822 art. 15. RU 1988 3033 all. lett. c]

Art. 5

Modificazione
della legge sul
lavoro

La legge federale del 13 marzo 1964⁴⁵⁶ sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro) è modificata come segue:

Articolo 38:

...

Articolo 39 marginale e capoverso 1:

...

Articolo 49 capoverso 3:

...

Art. 6

Abrogazione
di disposizioni
di diritto federale

All'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

1. gli articoli 159 e 463 del Codice delle obbligazioni;
2. l'articolo 130 della legge federale del 13 giugno 1911⁴⁵⁷ sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni;
3. gli articoli 20 a 26, 28, 29 e 69 capoversi 2 e 5 della legge federale del 18 giugno 1914⁴⁵⁸ sul lavoro nelle fabbriche;
4. gli articoli 4, 8 capoversi 1, 2 e 5, 9 e 19 della legge federale del 12 dicembre 1940⁴⁵⁹ sul lavoro a domicilio;
5. la legge federale del 13 giugno 1941⁴⁶⁰ sulle condizioni d'impiego dei commessi viaggiatori;
6. la legge federale del 1° aprile 1949⁴⁶¹ che limita il diritto di disdire i rapporti d'impiego in caso di servizio militare;

⁴⁵⁶ RS **822.11**. Le modificazioni qui appresso sono inserite nella L menzionata.

⁴⁵⁷ [CS **8 273**; RU **1959 876**, **1964 981**, **1968 65**, **1977 2249** n. I 611, **1978 1837** all. n. 4, **1982 196 1676** all. n. 1 2184 art. 114, **1990 1091**, **1991 362** n. II 412, **1992 288** all. n. 37, **1995 511**. RU **1995 1328** all. n. 1]

⁴⁵⁸ RS **821.41**

⁴⁵⁹ [CS **8 223**; RU **1951 1273** art. 14 cpv. 2, **1966 57** art. 68. RU **1983 108** art. 21 n. 3]

⁴⁶⁰ [CS **2 763**; RU **1966 57** art. 69]

⁴⁶¹ [RU **1949** II 1117]

7. gli articoli 96 e 97 della legge federale del 3 ottobre 1951⁴⁶² concernente il promovimento dell'agricoltura e la conservazione del ceto rurale (Legge sull'agricoltura);
8. l'articolo 32 della legge federale del 25 settembre 1952⁴⁶³ sulla indennità di perdita di guadagno per gli obbligati al servizio militare e di protezione civile (Ordinamento delle indennità per perdita di guadagno);
9. l'articolo 19 della legge federale del 28 settembre 1956⁴⁶⁴ concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro;
10. l'articolo 49 della legge federale del 23 marzo 1962⁴⁶⁵ sulla protezione civile;
11. gli articoli 20 capoverso 2 e 59 della legge federale del 20 settembre 1963⁴⁶⁶ sulla formazione professionale;
12. gli articoli 64 e 72 capoverso 2 lettera a della legge federale del 13 marzo 1964⁴⁶⁷ sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro).

Art. 7

Adattamento di rapporti giuridici sorti sotto il diritto anteriore

¹ I contratti di lavoro (contratti individuali, normali o collettivi di lavoro) già esistenti all'entrata in vigore della presente legge devono essere adattati alle sue disposizioni entro un anno; trascorso questo termine, la nuova legge si applica a tutti i contratti di lavoro.

² Le istituzioni di previdenza a favore del personale già esistenti al momento dell'entrata in vigore⁴⁶⁸ devono, al più tardi entro il 1° gennaio 1977, adattare i loro statuti o regolamenti alle disposizioni degli articoli 331a, 331b e 331c osservando le prescrizioni formali vigenti per simili modificazioni; con il 1° gennaio 1977 queste disposizioni sono applicabili a tutte le istituzioni di previdenza del personale.⁴⁶⁹

462 [RU 1953 1133, 1962 1191 art. 14, 1967 760, 1968 95, 1974 763, 1975 1204, 1977 2249 I 921 942 931, 1979 2060, 1982 1676 all. n. 6, 1988 640, 1989 504 art. 33 lett. c, 1991 362 II 51 857 all. n. 25 2611, 1992 1986 art. 36 cpv. 1 1860 art. 75 n. 5, 1993 1410 art. 92 n. 4 1571 2080 all. n. 11, 1994 28, 1995 1469 art. 59 n. 3 1837 3517 I 2, 1996 2588 all. n. 2, 1997 1187 1190, 1998 1822 art. 15. RU 1988 3033 all. lett. c]

463 RS 843.1. Ora: LF sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile.

464 RS 221.215.311

465 [RU 1962 1131, 1964 486 art. 22 cpv. 2 lett. b, 1968 83 981 art. 35, 1969 319 n. III, 1971 751, 1978 50 266 484, 1985 1649, 1990 1882 app. n. 7, 1992 288 all. n. 22, 1993 3043 all. n. 3. RU 1994 2626 art. 71].

466 [RU 1965 321, 1968 89, 1972 1885, 1975 1078 n. III; RU 1977 2249 n. I 331. RU 1979 1687 art. 75]

467 RS 822.11

468 1° gen. 1972.

469 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 1972 1974; FF 1976 I 1245).

Art. 8

Entrata in vigore Il Consiglio federale fissa la data dell'entrata in vigore della presente legge.

Disposizioni finali dei capo quarto del titolo XIII⁴⁷⁰**Art. 1**

A. Regime transitorio ¹ Gli articoli 418*d* capoverso 1, 418*f* capoverso 1, 418*k* capoverso 2, 418*o*, 418*p*, 418*r* e 418*s*, si applicano immediatamente ai contratti di agenzia già conclusi al momento dell'entrata in vigore della nuova legge.

² I contratti di agenzia già conclusi al momento dell'entrata in vigore della nuova legge dovranno essere posti in consonanza con le sue disposizioni entro il termine di due anni. Trascorso questo termine, la nuova legge sarà parimente applicabile ai contratti d'agenzia conclusi anteriormente.

³ Salvo convenzione contraria, le disposizioni del presente capo saranno parimente applicabili, trascorso il termine di due anni, ai contratti già conclusi al momento dell'entrata in vigore della nuova legge da persone che esercitano l'attività di agente solo accessoriamente.

Art. 2

B. Privilegio nel fallimento L'articolo 219 della legge federale dell'11 aprile 1889⁴⁷¹ sulla esecuzione e sul fallimento è completato con la disposizione seguente:

Terza classe

c. ...

Art. 3

C. Attuazione Il Consiglio federale fissa la data dell'entrata in vigore della presente legge.

Disposizioni transitorie del titolo XX⁴⁷²

¹ Le disposizioni del nuovo diritto sono applicabili a tutte le fidejussioni contratte dopo l'attuazione della presente legge.

⁴⁷⁰ Introdotte dal n. II della LF del 4 feb. 1949, in vigore dal 1° gen. 1950 (RU 1949 I 815 821).

⁴⁷¹ RS 281.1. La modificazione qui appresso è inserita nella L menzionata.

⁴⁷² Introdotta dal n. II della LF del 10 dic. 1941, in vigore dal 1° lug. 1942 (RU 58 303 314; FF 1940 149).

² Esse non sono applicabili alle fideiussioni contratte anteriormente che per i fatti verificatisi posteriormente e con le restrizioni seguenti:

1. i nuovi articoli 492 capoverso 3, 496 capoverso 2, 497 capoversi 3 e 4, 499, 500, 501 capoverso 4, 507 capoversi 4 e 6, 511 capoverso 1 non sono loro applicabili;
2. le disposizioni dei nuovi articoli 493 sulla forma e 494 sul consenso del coniuge non sono loro applicabili che per le modificazioni ulteriori della fideiussione;
3. l'articolo 496 capoverso 1 è loro applicabile nel senso che il fideiussore può essere perseguito non soltanto prima del debitore principale e prima della realizzazione dei pegni immobiliari, ma anche prima della realizzazione degli altri pegni, purché il debitore principale sia in ritardo nella prestazione e sia stato invano diffidato o la sua insolvenza sia notoria;
4. per l'avviso del ritardo previsto nell'articolo 505 capoverso 1 è concesso al creditore un termine di sei mesi dall'inizio del ritardo, ma in ogni caso di tre mesi dall'attuazione della legge;
5. l'articolo 505 capoverso 2 non è applicabile che ai fallimenti dichiarati e alle moratorie concesse tre mesi almeno dopo l'attuazione della legge;
6. il termine indicato nell'articolo 509 capoverso 3 decorre solo dall'attuazione della legge.

³ Sono riservati gli articoli 67 a 71 della legge federale del 1° ottobre 1925⁴⁷³ sulle dogane.

⁴ Il Consiglio federale fissa il giorno in cui la presente legge entra in vigore.

Disposizioni finali e transitorie dei titoli XXIV a XXXIII⁴⁷⁴

Art. 1

A. Riferimento al titolo finale

Le disposizioni del titolo finale del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907⁴⁷⁵ valgono anche per la presente legge.

Art. 2

B. Adattamento al nuovo diritto delle società anteriori
I. In genere

¹ Le società anonime, le società in accomandita per azioni e le società cooperative che sono iscritte nel registro di commercio al momento dell'attuazione della presente legge, ma non rispondono alle prescri-

⁴⁷³ RS 631.0

⁴⁷⁴ Introdotta dalla LF del 18 dic. 1936 (RU 53 189; FF 1931 539, 1932 201).

⁴⁷⁵ RS 210

zioni di questa, devono, entro il termine di cinque anni, porre il loro statuto in consonanza alle nuove disposizioni.

² Durante questo termine esse sono sottoposte al diritto anteriore, in quanto il loro statuto sia incompatibile con le nuove disposizioni.

³ Se esse non si saranno poste in consonanza alle nuove disposizioni entro questo termine, l'ufficiale del registro di commercio le dichiarerà d'ufficio sciolte.

⁴ Per le società mutue d'assicurazione e le società cooperative di credito, il Consiglio federale può, in singoli casi, prorogare l'applicazione del diritto anteriore. La domanda dev'essergli presentata entro tre anni dall'attuazione della legge.

Art. 3

II. Fondi di beneficenza⁴⁷⁶

Le società anonime, le società in accomandita per azioni e le società cooperative che abbiano, prima dell'attuazione di questa legge, destinato in modo manifesto beni a creare e sostenere istituzioni di beneficenza⁴⁷⁷ a favore d'impiegati, di operai o, nel caso della cooperativa, anche di soci, devono, entro cinque anni, porre questi fondi in consonanza alle norme degli articoli 673⁴⁷⁸ e 862.

Art. 4⁴⁷⁹

Art. 5

C. Norme riguardanti il bilancio
I. Deroga in caso di crisi economica

¹ Quando difficoltà economiche straordinarie lo richiedano, il Consiglio federale ha la facoltà di emanare norme che consentano a chi è tenuto di allestire un bilancio di non seguire tutte le regole poste dalla presente legge. La decisione del Consiglio federale dev'essere pubblicata.

² Se nell'allestimento d'un bilancio fu applicata una siffatta decisione del Consiglio federale, deve esserne fatta menzione nel bilancio.

Art. 6⁴⁸⁰

II. Perdite anteriori sulle valute estere

⁴⁷⁶ Ora: di previdenza (LF del 21 mar. 1958 – RU **1958** 393).

⁴⁷⁷ Ora: di previdenza (LF del 21 mar. 1958 – RU **1958** 393).

⁴⁷⁸ Questo art. ha ora un nuovo testo.

⁴⁷⁹ Abrogato dal n. 2 dell'all. alla LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, con effetto dal 1° lug. 2004 (RS **221.301**).

⁴⁸⁰ Privo d'oggetto.

D. Responsabilità dei soci delle società cooperative

Art. 7

¹ Le modificazioni che la presente legge arreca alla responsabilità dei soci delle società cooperative non menomano i diritti dei creditori esistenti al momento della sua attuazione.

² Le società cooperative, i cui soci rispondono personalmente degli obblighi sociali soltanto in applicazione dell'articolo 689 del Codice delle obbligazioni fin qui in vigore⁴⁸¹, rimangono per cinque anni sottoposte ad esso codice.

³ Durante questo periodo, l'assemblea generale può, a maggioranza assoluta dei suoi voti, escludere totalmente o parzialmente o constatare esplicitamente la responsabilità personale. La disposizione dell'articolo 889 capoverso 2 riguardante il recesso non è applicabile.

E. Ditte

Art. 8

¹ Le ditte esistenti al momento dell'attuazione della presente legge, che non fossero conformi alle sue disposizioni, possono continuare a sussistere invariate per due anni.

² In caso di qualsiasi modificazione prima che sia trascorso questo termine, esse devono tuttavia essere poste in consonanza alla legge nuova.

F. Titoli di credito anteriormente emessi
I. Titoli nominativi

Art. 9

I libretti di cassa di risparmio e di deposito, i buoni di risparmio e di deposito emessi come titoli nominativi prima della attuazione della presente legge sono sottoposti alle norme dell'articolo 977 sull'ammortamento anche quando il debitore non si era espressamente riservato nel titolo il diritto di pagare validamente senza presentazione del medesimo e senza ammortamento.

II. Azioni
1. Valore nominale

Art. 10

Il valore nominale d'azioni emesse prima dell'attuazione della presente legge può essere:

1. mantenuto, anche se inferiori a cento franchi;
2. diminuito a meno di cento franchi, purché ciò avvenga entro il termine di tre anni dall'attuazione della presente legge ed in occasione di una riduzione del capitale sociale.

⁴⁸¹ RU 27 377

Art. 11

2. Azioni al portatore non interamente liberate

¹ Le azioni ed i certificati provvisori al portatore emessi prima dell'attuazione della presente legge non soggiacciono alle disposizioni dell'articolo 683 e dei capoversi 1 e 3 dell'articolo 688.

² I diritti e le obbligazioni dei loro sottoscrittori e dei loro acquirenti sono regolati dal diritto anteriore.

Art. 12

III. Cambiali ed assegni bancari

Le cambiali e gli assegni bancari emessi prima dell'attuazione della presente legge soggiacciono interamente al diritto anteriore.

Art. 13

G. Comunione dei creditori

Le disposizioni dell'ordinanza del 20 febbraio 1918⁴⁸² concernente la comunione dei creditori nei prestiti in obbligazioni e dei decreti completivi del Consiglio federale⁴⁸³ rimangono in vigore per i casi ai quali esse furono applicate.

Art. 14⁴⁸⁴

H. Trasferimento di sede di società estere

Art. 15

J. Modificazioni della legge sulla esecuzione e sul fallimento

La legge federale dell'11 aprile 1889⁴⁸⁵ sulla esecuzione e sul fallimento è modificata come segue:

...⁴⁸⁶

Art. 16

K. Rapporto con la legge su le banche

Rimangono riservate le norme della legge federale dell'8 novembre 1934⁴⁸⁷ su le banche e le casse di risparmio.

I. Riserva generale

⁴⁸² [RU 34 249, 35 396, 36 599 933. CS 2 193 in fine, disp. fin. cap. II tit. XXXIV n. 4]

⁴⁸³ [RU 51 779, 53 459, 57 1595, 58 978, 62 1105, 63 1348]

⁴⁸⁴ Abrogato dal n. I lett. c dell'all. alla LF del 18 dic. 1987 sul diritto privato internazionale (RS 291).

⁴⁸⁵ RS 281.1

⁴⁸⁶ Trattasi degli art. 39 cpv. 1 n. 4^{bis} e 7^{bis}, 39 cpv. 2, 47 cpv. 3, 68a, 178 cpv. 2 n. 2, 182 n. 4, 183 e 219 cpv. 4 seconda classe lett. e, modificazioni inserite nella L menzionata.

⁴⁸⁷ RS 952.0

Art. 17

II. Modificazione di alcune norme

La legge federale dell'8 novembre 1934⁴⁸⁸ su le banche e le casse di risparmio è modificata come segue:

...⁴⁸⁹

Art. 18

L. Abrogazione di diritto civile federale

Con l'attuazione della presente legge rimangono abrogate le disposizioni del diritto civile federale incompatibili con essa, in ispecie la parte terza del Codice federale delle obbligazioni del 14 giugno 1881⁴⁹⁰, intitolata: «Delle società di commercio, delle cartevalori e delle ditte commerciali (art. 552 a 715 e 720 a 880).

Art. 19

M. Attuazioni della presente legge

¹ La presente legge sarà attuata il 1° luglio 1937.

² È fatta eccezione per il capo sulla comunione degli obbligazionisti (art. 1157 a 1182); il Consiglio federale stabilirà il giorno della sua attuazione⁴⁹¹.

³ Il Consiglio federale è incaricato d'eseguire la presente legge.

Disposizioni finali del titolo XXVI⁴⁹²**Art. 1**

A. Titolo finale del Codice civile

Il titolo finale del Codice civile⁴⁹³ è applicabile parimenti alla presente legge.

Art. 2

B. Adeguamento alla nuova disciplina legale
I. In genere

¹ Le società anonime e le società in accomandita per azioni che alla data dell'entrata in vigore della presente legge sono iscritte nel registro di commercio, ma non sono conformi alle nuove disposizioni legali, sono tenute ad adeguare, entro cinque anni, il loro statuto alle nuove norme.

² Le società che, nonostante diffida ufficiale pubblicata più volte nel «Foglio ufficiale svizzero di commercio» e nei Fogli ufficiali canto-

488 RS 952.0

489 Trattasi degli art. 11 cpv. 2, 13 cpv. 2, 14 cpv. 4 e 39, inseriti nella L. menzionata.

490 [RU 5 577, 11 490; CS 2 770 art. 103 cpv. 1. CS 2 3 tit. fin. art. 60 cpv. 2]

491 Questo capo è stato messo in vigore nel testo del 1° apr. 1949. Per il testo primitivo vedi RU 53 189.

492 Introdotta dal n. III della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992

(RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

493 RS 210

nali, non hanno adeguato entro cinque anni il proprio statuto alle disposizioni sul capitale minimo, sul conferimento minimo e sui buoni di partecipazione e di godimento, sono sciolte dal giudice, su richiesta dell'ufficiale del registro di commercio. Il giudice può assegnare un termine supplementare di sei mesi al massimo. Le società costituite innanzi il 1° gennaio 1985 non sono tenute ad adeguare le loro disposizioni statutarie relative al capitale minimo. Le società il cui capitale di partecipazione eccedeva, il 1° gennaio 1985, il doppio del capitale azionario, non sono tenute ad adeguarsi al limite legale.

³ Le altre disposizioni statutarie incompatibili con la nuova disciplina legale rimangono in vigore fino al loro adeguamento, ma non oltre un periodo superiore a cinque anni.

Art. 3

II. Disposizioni particolari
1. Buoni di partecipazione e di godimento

¹ Per le società già costituite, gli articoli 656a, 656b capoversi 2 e 3, 656c, 656d e 656g si applicano a partire dall'entrata in vigore della presente legge, anche se lo statuto o le condizioni d'emissione vi contrastino. Essi si applicano a tutti i titoli designati come buoni di partecipazione o buoni di godimento che abbiano un valore nominale e siano iscritti tra i passivi del bilancio.

² Per quanto concerne i titoli menzionati nel capoverso 1, le società devono, entro cinque anni, inserire le condizioni d'emissione nello statuto e adeguarle alle disposizioni dell'articolo 656f, richiedere le iscrizioni necessarie nel registro di commercio e qualificare di buoni di partecipazione i titoli in circolazione che non siano designati come tali.

³ I titoli diversi da quelli menzionati nel capoverso 1 soggiacciono alle nuove disposizioni sui buoni di godimento anche laddove siano designati come buoni di partecipazione. Entro cinque anni, essi devono essere designati conformemente al nuovo diritto e non devono più indicare un valore nominale. Lo statuto va modificato in modo corrispondente. Rimane salva la conversione in buoni di partecipazione.

Art. 4

2. Rifiuto dell'acquirente di azioni nominative

In complemento all'articolo 685d capoverso 1, la società può, in virtù di una disposizione statutaria, rifiutare l'acquirente di azioni nominative quotate in borsa, in quanto e finché il riconoscimento potrebbe impedire alla società di fornire la prova richiesta dalla legislazione federale in materia di composizione della cerchia degli azionisti.

Art. 5

3. Azioni con diritto di voto privilegiato

Le società che, in applicazione dell'articolo 10 delle disposizioni finali e transitorie della legge federale del 18 dicembre 1936 sulla revisione

dei titoli XXIV–XXXIII del Codice delle obbligazioni⁴⁹⁴, hanno mantenuto azioni con diritto di voto privilegiato aventi un valore nominale inferiore a 10 franchi, come pure le società in cui le azioni più grandi hanno un valore nominale superiore a dieci volte quello delle più piccole, non sono tenute ad adeguare il loro statuto a quanto stabilito dall'articolo 693 capoverso 2 secondo periodo. Tuttavia non è più consentito loro di emettere nuove azioni il cui valore nominale sia superiore a dieci volte il valore nominale delle più piccole o inferiore al 10 per cento del valore nominale delle più grandi.

Art. 6

4. Maggioranze qualificate

Qualora una società abbia ripreso nello statuto, riproducendo semplicemente disposizioni del diritto previgente, disposizioni che richiedono, per determinate deliberazioni, una maggioranza qualificata, essa può, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, decidere, con maggioranza assoluta dei voti rappresentati nell'assemblea generale, di adattare le predette disposizioni al nuovo diritto.

Art. 7

C. Modificazione di leggi federali

Sono modificate:

1. Legge federale del 27 giugno 1973⁴⁹⁵ sulle tasse di bollo

Art. 1 cpv. 1 lett. a e b⁴⁹⁶

...

Art. 5 cpv. 1 lett. a, quinto trattino e cpv. 2 lett. b

...

Art. 6 cpv. 1 lett. g

...

Art. 7 cpv. 1 lett. a e a^{bis}

...

Art. 9 cpv. 1 lett. c⁴⁹⁷ e d

...

⁴⁹⁴ Vedi qui avanti.

⁴⁹⁵ RS **641.10**. Le modificazioni qui appresso sono inserite nella L menzionata.

⁴⁹⁶ Questa disposizione ha ora un nuovo testo.

⁴⁹⁷ Questa disposizione ha ora un nuovo testo.

*Art. 11 lett. b*⁴⁹⁸

...

*13 cpv. 2 lett. a*⁴⁹⁹, *secondo trattino*

...

*Art. 14 cpv. 1 lett. a*⁵⁰⁰ *e b*

...

2. Legge federale del 13 ottobre 1965⁵⁰¹ **sull'imposta preventiva**

Art. 4 cpv. 1 lett. b

...

3. Legge del 23 giugno 1978⁵⁰² **sulla sorveglianza degli assicuratori privati**

Art. 21 cpv. 2, 3 e 4

...

*Art. 42 cpv. 1 lett. a*⁵⁰³

...

Art. 8

D. Referendum La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

Art. 9

E. Entrata in vigore Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore.

⁴⁹⁸ Questa disposizione ha ora un nuovo testo.

⁴⁹⁹ Questa disposizione ha ora un nuovo testo.

⁵⁰⁰ Questa disposizione ha ora un nuovo testo.

⁵⁰¹ RS **642.21**. La modificazione qui appresso è inserita nella L menzionata.

⁵⁰² RS **961.01**. Le modificazioni qui appresso sono inserite nella L menzionata.

⁵⁰³ Questa disposizione ha ora un nuovo testo.

Disposizioni finali del capo secondo del titolo XXXIV⁵⁰⁴

1. L'articolo 657 capoverso 3⁵⁰⁵ del Codice delle obbligazioni è soppresso; come ultimo capoverso è aggiunta la disposizione seguente:...⁵⁰⁶

2. Gli articoli 71 capoverso 1, 72 capoverso 1, e 73 della legge del 28 settembre 1944⁵⁰⁷ che istituisce misure giuridiche a favore dell'industria degli alberghi e di quella dei ricami sono abrogati e sostituiti dalle disposizioni seguenti:
...⁵⁰⁸

3. Le decisioni della comunione votata durante il periodo di validità del precedente diritto rimangono valide con la introduzione delle nuove disposizioni legislative.

Le decisioni votate dopo l'entrata in vigore della presente legge sono soggette alle prescrizioni del nuovo diritto.

Tuttavia, allorché un debitore avrà già fruito, in virtù di decisioni della comunione prese durante il periodo di validità del precedente diritto, di agevolzze eguali o corrispondenti a quelle che prevede l'articolo 1170, ne sarà tenuto equamente conto nell'applicazione di questa disposizione.

Inoltre, sono applicabili le disposizioni finali e transitorie della legge federale del 18 dicembre 1936 che riforma i titoli XXIV a XXXIII del Codice delle obbligazioni.

4. La presente legge abroga tutte le disposizioni ad essa contrarie, in particolare l'ordinanza del Consiglio federale del 20 febbraio 1918⁵⁰⁹ sulla comunione dei creditori nei prestiti per obbligazioni.

5. Il Consiglio federale fissa la data dell'entrata in vigore della presente legge.

⁵⁰⁴ Introdotte dal n. II della LF del 1° apr. 1949, in vigore dal 1° gen. 1950 (RU **1949** I 822 832).

⁵⁰⁵ Questo art. ha ora un nuovo testo.

⁵⁰⁶ Testo inserito nel presente Codice.

⁵⁰⁷ [CS **10** 447; RU **1949** I 822 n. II 2 e II 1700, **1950** II 957, **1953** 521, RU **1955** 1137 art. 80 lett. c]

⁵⁰⁸ Per il testo di queste disp. vedi RU **1949** I 822 n. II 2.

⁵⁰⁹ [RU **34** 249, **35** 396, **36** 599 933]

Indice

Parte prima: Disposizioni generali

Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni

Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto

A. Conclusione del contratto	
I. Manifestazione concorde della volontà	
1. In genere	Art. 1
2. Punti secondari	Art. 2
II. Proposta ed accettazione	
1. Proposta con termine per l'accettazione	Art. 3
2. Proposta senza termine	
a. Fra presenti	Art. 4
b. Fra assenti	Art. 5
3. Accettazione tacita	Art. 6
3.a Invio di cose non ordinate	Art. 6a
4. Proposta senza impegno e proposta pubblica	Art. 7
5. Offerta pubblica e concorso	Art. 8
6. Revoca della proposta e dell'accettazione	Art. 9
III. Inizio degli effetti del contratto fra assenti	Art. 10
B. Forma dei contratti	
I. Requisito ed importanza in genere	Art. 11
II. Forma scritta	
1. Richiesta dalla legge	
a. Portata	Art. 12
b. Requisiti	Art. 13
c. Firma	Art. 14
d. Sostitutivo della firma	Art. 15
2. Forma stabilita dal contratto	Art. 16
C. Causa dell'obbligazione	Art. 17
D. Interpretazione dei contratti, simulazione	Art. 18
E. Oggetto del contratto	
I. Suoi limiti	Art. 19
II. Nullità	Art. 20
III. Lesione	Art. 21
IV. Promessa di contrattare	Art. 22

F. Vizi del contratto

I. Errore

- | | |
|---|---------|
| 1. Effetti | Art. 23 |
| 2. Casi di errore | Art. 24 |
| 3. Errore invocato contro la buona fede | Art. 25 |
| 4. Errore commesso per negligenza | Art. 26 |
| 5. Inesatta trasmissione | Art. 27 |

II. Dolo

Art. 28

III. Timore

- | | |
|------------------------------|---------|
| 1. Conclusione del contratto | Art. 29 |
| 2. Timore ragionevole | Art. 30 |

IV. Ratifica del contratto viziato

Art. 31

G. Rappresentanza

I. Con autorizzazione

1. In genere

- | | |
|---------------------------------|---------|
| a. Effetti della rappresentanza | Art. 32 |
| b. Estensione della facoltà | Art. 33 |

2. Per negozio giuridico

- | | |
|---|---------|
| a. Limiti e revoca | Art. 34 |
| b. Effetti della morte, dell'incapacità ecc. | Art. 35 |
| c. Restituzione del titolo del mandato | Art. 36 |
| d. Quando cominciano gli effetti della cessazione del mandato | Art. 37 |

II. Senza autorizzazione

- | | |
|--------------------|---------|
| 1. Ratifica | Art. 38 |
| 2. Ratifica negata | Art. 39 |

III. Riserva di speciali disposizioni

Art. 40

H. Diritto di revoca nel caso di contratti a domicilio o contratti analoghi

I. Campo d'applicazione

Art. 40a

II. Principio

Art. 40b

III. Eccezioni

Art. 40c

IV. Obbligo d'informare dell'offerente

Art. 40d

V. Revoca

- | | |
|--------------------|----------|
| 1. Forma e termine | Art. 40e |
| 2. Conseguenze | Art. 40f |

Capo secondo: Delle obbligazioni derivanti da atti illeciti

A. Responsabilità in generale	
I. Requisiti della responsabilità	Art. 41
II. Determinazione del danno	Art. 42
III. Fissazione del risarcimento	Art. 43
IV. Motivi di riduzione	Art. 44
V. Casi speciali	
1. Morte e lesione corporale	
a. Risarcimento in caso di morte	Art. 45
b. Risarcimento in caso di lesione corporale	Art. 46
c. Riparazione	Art. 47
2. Concorrenza sleale	Art. 48
3. Lesione alla personalità	Art. 49
VI. Responsabilità di più persone	
1. Per atto illecito	Art. 50
2. Per cause diverse	Art. 51
VII. Responsabilità per legittima difesa, stato di necessità e ragione fattasi	Art. 52
VIII. Rapporti col diritto penale	Art. 53
B. Responsabilità di persone incapaci di discernimento	Art. 54
C. Responsabilità del padrone di azienda	Art. 55
D. Responsabilità per animali	
I. Obbligo del risarcimento	Art. 56
II. Diritto di impadronirsi degli animali	Art. 57
E. Responsabilità del proprietario di un'opera	
I. Obbligo del risarcimento	Art. 58
II. Misure di sicurezza	Art. 59
F. Prescrizione	Art. 60
G. Responsabilità di pubblici funzionari ed impiegati	Art. 61

Capo terzo: Delle obbligazioni derivanti da indebito arricchimento

A. Condizioni	
I. In genere	Art. 62
II. Pagamento dell'indebito	Art. 63

B. Estensione della restituzione	
I. Obbligo dell'arricchito	Art. 64
II. Rifusione delle spese	Art. 65
C. Esclusione della restituzione	Art. 66
D. Prescrizione	Art. 67

Titolo secondo: Degli effetti delle obbligazioni

Capo primo: Dell'adempimento delle obbligazioni

A. Principi generali	
I. Prestazione personale	Art. 68
II. Oggetto dell'adempimento	
1. Pagamento parziale	Art. 69
2. Obbligazione indivisibile	Art. 70
3. Cosa determinata nella specie	Art. 71
4. Obbligazione alternativa	Art. 72
5. Interessi	Art. 73
B. Luogo dell'adempimento	Art. 74
C. Tempo dell'adempimento	
I. Obbligazione senza termine	Art. 75
II. Obbligazione a termine	
1. Termine a mese	Art. 76
2. Termine fissato in altro modo	Art. 77
3. Domenica e giorni festivi	Art. 78
III. Ore consuete degli affari	Art. 79
IV. Prorogazione del termine	Art. 80
V. Adempimento prima del termine	Art. 81
VI. Nei contratti bilaterali	
1. Ordine dell'adempimento	Art. 82
2. Effetti dell'insolvenza di una parte	Art. 83
D. Pagamento	
I. Moneta del paese	Art. 84
II. Imputazione	
1. In caso di pagamento parziale	Art. 85
2. In caso di più debiti	
a. Secondo la dichiarazione del debitore o del creditore	Art. 86
b. Secondo la legge	Art. 87

III. Quitanza e restituzione del titolo	
1. Diritto del debitore	Art. 88
2. Effetti	Art. 89
3. Impossibilità della restituzione	Art. 90
E. Mora del creditore	
I. Condizioni	Art. 91
II. Effetti	
1. Nella prestazione di una cosa	
a. Diritto al deposito	Art. 92
b. Diritto alla vendita	Art. 93
c. Diritto a ritirare la cosa	Art. 94
2. In altre prestazioni	Art. 95
F. Adempimento impedito per altre cause	Art. 96

Capo secondo: Conseguenze dell'inadempimento

A. Inadempimento	
I. Responsabilità del debitore	
1. In genere	Art. 97
2. Per le obbligazioni di fare e non fare	Art. 98
II. Misura della responsabilità ed estensione del risarcimento	
1. In genere	Art. 99
2. Patto di esclusione della responsabilità	Art. 100
3. Responsabilità per persona ausiliaria	Art. 101
B. Mora del debitore	
I. Condizioni	Art. 102
II. Effetti	
1. Responsabilità pel caso fortuito	Art. 103
2. Interessi moratori	
a. In genere	Art. 104
b. Per debiti di interessi, rendite, donazioni	Art. 105
3. Danno maggiore	Art. 106
4. Recesso e risarcimento	
a. Con fissazione di termine	Art. 107
b. Senza fissazione di termine	Art. 108
c. Effetti del recesso	Art. 109

Capo terzo: Effetti delle obbligazioni verso i terzi

- | | |
|---|----------|
| A. Surrogazione | Art. 110 |
| B. Promessa della prestazione di un terzo | Art. 111 |
| C. Contratto a favore di terzi | |
| I. In genere | Art. 112 |
| II. Nell'assicurazione per la responsabilità civile | Art. 113 |

Titolo terzo: Dell'estinzione delle obbligazioni

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| A. Estinzione dei diritti accessori | Art. 114 |
| B. Annullamento mediante convenzione | Art. 115 |
| C. Novazione | |
| I. In generale | Art. 116 |
| II. In rapporti di conto corrente | Art. 117 |
| D. Confusione | Art. 118 |
| E. Impossibilità dell'adempimento | Art. 119 |
| F. Compensazione | |
| I. Condizioni | |
| 1. In genere | Art. 120 |
| 2. Nella fideiussione | Art. 121 |
| 3. Nei contratti a favore di terzi | Art. 122 |
| 4. Nel fallimento del debitore | Art. 123 |
| II. Effetti della compensazione | Art. 124 |
| III. Casi di esclusione | Art. 125 |
| IV. Rinuncia | Art. 126 |
| G. Prescrizione | |
| I. Termini | |
| 1. Dieci anni | Art. 127 |
| 2. Cinque anni | Art. 128 |
| 3. Invariabilità dei termini | Art. 129 |
| 4. Principio della prescrizione | |
| a. In genere | Art. 130 |
| b. Per le prestazioni periodiche | Art. 131 |
| 5. Computo dei termini | Art. 132 |
| II. Prescrizione degli accessori | Art. 133 |
| III. Sospensione della prescrizione | Art. 134 |

IV. Interruzione della prescrizione	
1. Atti interruttivi	Art. 135
2. Effetti della interruzione fra coobbligati	Art. 136
3. Principio di un nuovo termine	
a. In caso di riconoscimento o sentenza	Art. 137
b. In caso di atti del creditore	Art. 138
V. Termine suppletorio in caso di rigetto dell'azione	Art. 139
VI. Credito con pegno mobiliare	Art. 140
VII. Rinuncia alla prescrizione	Art. 141
VIII. Non opponibile d'ufficio	Art. 142

Titolo quarto: Speciali rapporti obbligatori

Capo primo: Della solidarietà

A. Debito solidale	
I. Condizioni	Art. 143
II. Rapporti fra creditore e debitore	
1. Effetti	
a. Responsabilità dei debitori	Art. 144
b. Eccezioni dei debitori	Art. 145
c. Fatto personale di un debitore	Art. 146
2. Estinzione del debito solidale	Art. 147
III. Rapporti fra i condebitori	
1. Ripartizione	Art. 148
2. Surrogazione	Art. 149
B. Credito solidale	Art. 150

Capo secondo: Delle condizioni

A. Condizione sospensiva	
I. In genere	Art. 151
II. Condizione pendente	Art. 152
III. Utile ricavato nel frattempo	Art. 153
B. Condizione risolutiva	Art. 154
C. Disposizioni comuni	
I. Adempimento della condizione	Art. 155
II. Impedimento contro la buona fede	Art. 156
III. Condizione inammissibile	Art. 157

Capo terzo: Della caparra, della pena di recesso, della trattenuta sulla mercede e della pena convenzionale

A. Caparra e pena di recesso	Art. 158
B. Trattenuta sulla mercede	Art. 159
C. Pena convenzionale	
I. Diritto del creditore	
1. Rapporto fra la pena e l'adempimento	Art. 160
2. Rapporto fra la pena ed il danno	Art. 161
3. Pagamenti rateali	Art. 162
II. Ammontare, nullità e riduzione della pena	Art. 163

Titolo quinto: Della cessione di crediti e dell'assunzione di debiti

A. Cessione di crediti	
I. Requisiti	
1. Cessione volontaria	
a. Ammissibilità	Art. 164
b. Forma del contratto	Art. 165
2. Trasmissione del credito per legge o sentenza	Art. 166
II. Effetti della cessione	
1. Posizione del debitore	
a. Pagamento in buona fede	Art. 167
b. Rifiuto del pagamento e deposito	Art. 168
c. Eccezioni del debitore	Art. 169
2. Trasmissione dei diritti accessori, del titolo e dei mezzi di prova	Art. 170
3. Garanzia	
a. In genere	Art. 171
b. Cessione in pagamento	Art. 172
c. Estensione della responsabilità	Art. 173
III. Disposizioni speciali	Art. 174
B. Assunzione di debito	
I. Debitore ed assunto	Art. 175
II. Contratto col creditore	
1. Proposta ed accettazione	Art. 176
2. Abbandono della proposta	Art. 177

III. Effetti del cambiamento del debitore	
1. Diritti accessori	Art. 178
2. Eccezioni	Art. 179
IV. Annullazione del contratto	Art. 180
V. Assunzione di un patrimonio o di una azienda	Art. 181
VI.	Art. 182
VII. Divisione ereditaria: vendita di fondi	Art. 183

Parte seconda: Dei singoli contratti

Titolo sesto: Della compera e vendita e della permuta

Capo primo: Disposizioni generali

A. Diritti ed obblighi in genere	Art. 184
B. Utili e rischi	Art. 185
C. Riserva della legislazione cantonale	Art. 186

Capo secondo: Della vendita di cose mobili

A. Oggetto	Art. 187
B. Obblighi del venditore	
I. Consegna	
1. Spese della consegna	Art. 188
2. Spese di trasporto	Art. 189
3. Mora nella consegna	
a. Recesso nelle vendite commerciali	Art. 190
b. Obbligo del risarcimento e calcolo del danno	Art. 191
II. Garanzia in caso di evizione	
1. Obbligo della garanzia	Art. 192
2. Procedura	
a. Denuncia della lite	Art. 193
b. Riconoscimento del diritto del terzo senza sentenza	Art. 194
3. Diritti del compratore	
a. In caso di evizione totale	Art. 195
b. In caso di evizione parziale	Art. 196
III. Garanzia pei difetti della cosa	
1. Oggetto della garanzia	
a. In genere	Art. 197
b. Nel commercio del bestiame	Art. 198
2. Esclusione della garanzia	Art. 199
3. Difetti noti al compratore	Art. 200

4. Verifica della cosa e avviso al venditore	
a. In genere	Art. 201
b. Nel commercio del bestiame	Art. 202
5. Dolo del venditore	Art. 203
6. Procedura nella vendita a distanza	Art. 204
7. Oggetto dell'azione di garanzia	
a. Azione redibitoria od estimatoria	Art. 205
b. Consegna di altre cose	Art. 206
c. Risoluzione in caso di perdita della cosa	Art. 207
8. Effetti della risoluzione	
a. In genere	Art. 208
b. Nella vendita di più cose	Art. 209
9. Prescrizione	Art. 210
C. Obblighi del compratore	
I. Pagamento del prezzo e ricevimento della cosa	Art. 211
II. Determinazione del prezzo	Art. 212
III. Scadenza del prezzo ed interessi	Art. 213
IV. Mora del compratore	
1. Diritto di recesso del venditore	Art. 214
2. Risarcimento e calcolo del danno	Art. 215
Capo terzo: Della compera e vendita dei fondi	
A. Forma del contratto	Art. 216
A ^{bis} . Durata e annotazione	Art. 216a
A ^{ter} . Trasmissibilità per successione e cessione	Art. 216b
A ^{quater} . Diritti di prelazione	
I. Caso di prelazione	Art. 216c
II. Effetti del caso di prelazione, condizioni	Art. 216d
III. Esercizio, perenzione	Art. 216e
B. Vendita sotto condizione e riserva della proprietà	Art. 217
C. Fondi agricoli	Art. 218
D. Garanzia	Art. 219
E. Utili e rischi	Art. 220
F. Rinvio alla vendita di cose mobili	Art. 221

Capo quarto: Delle diverse specie di vendita

A. Vendita sopra campione	Art. 222
B. Vendita a prova o ad esame	
I. Nozione	Art. 223
II. Esame presso il venditore	Art. 224
III. Esame presso il compratore	Art. 225
	Art. 226
C. Vendite a rate	
I. Vendite a rate	Art. 226a a 226m
	Art. 227
II. Vendita a rate anticipate	
1. Definizione, forma e contenuto	Art. 227a
2. Diritti e obblighi delle parti	
a. Sicurezza delle rate anticipate	Art. 227b
b. Diritto del compratore di chiedere la consegna	Art. 227c
c. Pagamento del prezzo	Art. 227d
d. Determinazione del prezzo	Art. 227e
3. Fine del contratto	
a. Diritto di disdetta	Art. 227f
b. Durata del contratto	Art. 227g
4. Mora del compratore	Art. 227h
5. Campo d'applicazione	Art. 227i
III. Disposizioni comuni	Art. 228
D. Incanto	
I. Conclusione della vendita	Art. 229
II. Contestazione	Art. 230
III. Come l'offerente è vincolato	
1. In genere	Art. 231
2. Nell'incanto	Art. 232
IV. Pagamento a contanti	Art. 233
V. Garanzia	Art. 234
VI. Trapasso della proprietà	Art. 235
VII. Disposizioni cantonali	Art. 236

Capo quinto: Della permuta

- | | |
|------------------------|----------|
| A. Rinvio alla vendita | Art. 237 |
| B. Garanzia | Art. 238 |

Titolo settimo: Della donazione

- | | |
|--|----------|
| A. Contenuto della donazione | Art. 239 |
| B. Capacità | |
| I. Del donatore | Art. 240 |
| II. Del donatario | Art. 241 |
| C. Costituzione della donazione | |
| I. Donazione manuale | Art. 242 |
| II. Promessa di donazione | Art. 243 |
| III. Effetto dell'accettazione | Art. 244 |
| D. Condizioni ed oneri | |
| I. In genere | Art. 245 |
| II. Adempimento degli oneri | Art. 246 |
| III. Patto di reversione | Art. 247 |
| E. Responsabilità del donatore | Art. 248 |
| F. Annullamento della donazione | |
| I. Ripetizione dei beni donati | Art. 249 |
| II. Revoca e caducità della promessa | Art. 250 |
| III. Prescrizione e azione degli eredi | Art. 251 |
| IV. Morte del donatore | Art. 252 |

Titolo ottavo: Della locazione**Capo primo: Disposizioni generali**

- | | |
|--|-----------|
| A. Definizione e campo d'applicazione | |
| I. Definizione | Art. 253 |
| II. Campo d'applicazione | |
| 1. Disposizioni sulla locazione di locali d'abitazione e commerciali | Art. 253a |
| 2. Disposizioni sulla protezione da pigioni abusive | Art. 253b |
| B. Negozi abbinati | Art. 254 |
| C. Durata della locazione | Art. 255 |

D. Obblighi del locatore	
I. In genere	Art. 256
II. Obbligo d'informare	Art. 256a
III. Tributi pubblici e oneri	Art. 256b
E. Obblighi del conduttore	
I. Pagamento del corrispettivo e delle spese accessorie	
1. Corrispettivo	Art. 257
2. Spese accessorie	
a. In genere	Art. 257a
b. Locali d'abitazione e commerciali	Art. 257b
3. Termini di pagamento	Art. 257c
4. Mora del conduttore	Art. 257d
II. Garanzie prestate dal conduttore	Art. 257e
III. Diligenza e riguardo per i vicini	Art. 257f
IV. Avviso al locatore	Art. 257g
V. Tolleranza	Art. 257h
F. Inadempimento o non perfetto adempimento del contratto in occasione della consegna della cosa	Art. 258
G. Difetti durante la locazione	
I. Obbligo del conduttore di provvedere ai piccoli lavori di pulitura e di riparazione	Art. 259
II. Diritti del conduttore	
1. In genere	Art. 259a
2. Eliminazione del difetto	
a. Principio	Art. 259b
b. Eccezione	Art. 259c
3. Riduzione del corrispettivo	Art. 259d
4. Risarcimento dei danni	Art. 259e
5. Assunzione della lite	Art. 259f
6. Deposito della pigione	
a. Principio	Art. 259g
b. Liberazione delle pigioni depositate	Art. 259h
c. Procedura	Art. 259i
H. Migliorie e modificazioni	
I. Da parte del locatore	Art. 260
II. Da parte del conduttore	Art. 260a

J. Mutamento di proprietario	
I. Alienazione della cosa	Art. 261
II. Diritti reali limitati	Art. 261a
III. Annotazione nel registro fondiario	Art. 261b
K. Sublocazione	Art. 262
L. Trasferimento della locazione a un terzo	Art. 263
M. Restituzione anticipata della cosa	Art. 264
N. Compensazione	Art. 265
O. Fine della locazione	
I. Spirare del tempo previsto	Art. 266
II. Termini di preavviso e scadenze di disdetta	
1. In genere	Art. 266a
2. Immobili e costruzioni mobiliari	Art. 266b
3. Abitazioni	Art. 266c
4. Locali commerciali	Art. 266d
5. Camere mobiliate e posteggi	Art. 266e
6. Cose mobili	Art. 266f
III. Disdetta straordinaria	
1. Motivi gravi	Art. 266g
2. Fallimento del conduttore	Art. 266h
3. Morte del conduttore	Art. 266i
4. Cose mobili	Art. 266k
IV. Forma della disdetta per locali d'abitazione e commerciali	
1. In genere	Art. 266l
2. Abitazione familiare	
a. Disdetta da parte del conduttore	Art. 266m
b. Disdetta da parte del locatore	Art. 266n
3. Nullità della disdetta	Art. 266o
P. Restituzione della cosa	
I. In genere	Art. 267
II. Verifica della cosa e avviso al conduttore	Art. 267a
Q. Diritto di ritenzione del locatore	
I. Estensione	Art. 268
II. Cose di terzi	Art. 268a
III. Esercizio del diritto	Art. 268b

Capo secondo: Della protezione dalle pigioni abusive e da altre pretese abusive del locatore in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali

- A. Pigioni abusive
 - I. Regola Art. 269
 - II. Eccezioni Art. 269a
- B. Pigioni indicizzate Art. 269b
- C. Pigioni scalari Art. 269c
- D. Aumenti di pigione e altre modificazioni unilaterali del contratto da parte del locatore Art. 269d
- E. Contestazione della pigione
 - I. Domanda di riduzione
 - 1. Pigione iniziale Art. 270
 - 2. Durante la locazione Art. 270a
 - II. Contestazione dell'aumento della pigione e di altre modificazioni unilaterali del contratto Art. 270b
 - III. Contestazione di pigioni indicizzate Art. 270c
 - IV. Contestazione di pigioni scalari Art. 270d
- F. Validità ulteriore della locazione durante la procedura di contestazione Art. 270e

Capo terzo: Della protezione dalle disdette in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali

- A. Contestabilità della disdetta
 - I. In genere Art. 271
 - II. Disdetta da parte del locatore Art. 271a
- B. Protrazione della locazione
 - I. Diritto del conduttore Art. 272
 - II. Esclusione della protrazione Art. 272a
 - III. Durata della protrazione Art. 272b
 - IV. Validità ulteriore della locazione Art. 272c
 - V. Disdetta durante la protrazione Art. 272d
- C. Procedura: autorità e termini Art. 273
- D. Abitazioni familiari Art. 273a
- E. Sublocazione Art. 273b
- F. Disposizioni imperative Art. 273c

Capo quarto: Delle autorità e della procedura

- | | |
|--|-----------|
| A. Principio | Art. 274 |
| B. Autorità di conciliazione | Art. 274a |
| C. ... | Art. 274b |
| D. Tribunale arbitrale | Art. 274c |
| E. Procedura in caso di locazione di locali d'abitazione e commerciali | |
| I. Principio | Art. 274d |
| II. In materia di conciliazione | Art. 274e |
| III. In materia giudiziaria | Art. 274f |
| F. Competenza in caso di sfratto | Art. 274g |

Titolo ottavo^{bis}: Dell'affitto

- | | |
|--|-----------|
| A. Definizione e campo d'applicazione | |
| I. Definizione | Art. 275 |
| II. Campo d'applicazione | |
| 1. Locali d'abitazione e commerciali | Art. 276 |
| 2. Affitto agricolo | Art. 276a |
| B. Inventario | Art. 277 |
| C. Obblighi del locatore | |
| I. Consegna della cosa | Art. 278 |
| II. Grandi riparazioni | Art. 279 |
| III. Tributi pubblici e oneri | Art. 280 |
| D. Obblighi dell'affittuario | |
| I. Pagamento del fitto e delle spese accessorie | |
| 1. In genere | Art. 281 |
| 2. Mora dell'affittuario | Art. 282 |
| II. Diligenza, riguardo per i vicini e tolleranza | |
| 1. Diligenza e riguardo per i vicini | Art. 283 |
| 2. Manutenzione ordinaria | Art. 284 |
| 3. Violazione degli obblighi | Art. 285 |
| III. Avviso al locatore | Art. 286 |
| IV. Tolleranza | Art. 287 |
| E. Diritti dell'affittuario in caso di inadempimento del contratto o di difetti della cosa | Art. 288 |

F. Migliorie e modificazioni	
I. Da parte del locatore	Art. 289
II. Da parte dell'affittuario	Art. 289a
G. Mutamento di proprietario	Art. 290
H. Subaffitto	Art. 291
J. Trasferimento dell'affitto a un terzo	Art. 292
K. Restituzione anticipata della cosa	Art. 293
L. Compensazione	Art. 294
M. Fine dell'affitto	
I. Spirare del tempo previsto	Art. 295
II. Termini di preavviso e scadenze di disdetta	Art. 296
III. Disdetta straordinaria	
1. Motivi gravi	Art. 297
2. Fallimento dell'affittuario	Art. 297a
3. Morte dell'affittuario	Art. 297b
IV. Forma della disdetta per locali d'abitazione o commerciali	Art. 298
N. Restituzione della cosa	
I. In genere	Art. 299
II. Verifica della cosa e avviso all'affittuario	Art. 299a
III. Sostituzione degli oggetti inventariati	Art. 299b
O. Diritto di ritenzione	Art. 299c
P. Protezione dalle disdette in caso d'affitto di locali d'abitazione e commerciali	Art. 300
Q. Autorità e procedura	Art. 301
R. Affitto di bestiame e soccida	
I. Diritti e obblighi dell'affittuario	Art. 302
II. Responsabilità	Art. 303
III. Disdetta	Art. 304

Titolo nono: Del prestito

Capo primo: Del comodato

A. Definizione	Art. 305
B. Effetti	
I. Diritto d'uso del comodatario	Art. 306
II. Spese di conservazione	Art. 307
III. Responsabilità di più comodatari	Art. 308

- C. Fine
 - I. In caso di uso determinato Art. 309
 - II. In caso di uso non determinato Art. 310
 - III. Morte del comodatario Art. 311

Capo secondo: Del mutuo

- A. Definizione Art. 312
- B. Effetti
 - I. Interessi
 - 1. Quando sono dovuti Art. 313
 - 2. Norme sugli interessi Art. 314
 - II. Prescrizione dell'azione per la consegna e per l'accettazione Art. 315
 - III. Insolvenza del mutuatario Art. 316
- C. Consegna di cartevalori o di merci a vece di denaro Art. 317
- D. Tempo della restituzione Art. 318

Titolo decimo: Del contratto di lavoro

Capo primo: Del contratto individuale di lavoro

- A. Definizione e formazione
 - I. Definizione Art. 319
 - II. Formazione Art. 320
- B. Obblighi del lavoratore
 - I. Adempimento personale Art. 321
 - II. Diligenza e fedeltà Art. 321a
 - III. Rendiconto e restituzione Art. 321b
 - IV. Lavoro straordinario Art. 321c
 - V. Osservanza di direttive e di istruzioni Art. 321d
 - VI. Responsabilità Art. 321e
- C. Obblighi del datore di lavoro
 - I. Salario
 - 1. Specie e importo in generale Art. 322
 - 2. Partecipazione al risultato dell'esercizio Art. 322a
 - 3. Provvigione
 - a. Inizio del diritto Art. 322b
 - b. Conteggio Art. 322c
 - 4. Gratificazione Art. 322d

II. Pagamento del salario	
1. Termini	Art. 323
2. Trattenuta	Art. 323a
3. Garanzia	Art. 323b
III. Salario in caso d'impedimento al lavoro	
1. Mora del datore di lavoro	Art. 324
2. Impedimento del lavoratore	
a. Norma	Art. 324a
b. Eccezioni	Art. 324b
IV. Cessione e costituzione in pegno di crediti	Art. 325
V. Lavoro a cottimo	
1. Affidamento di lavoro	Art. 326
2. Salario	Art. 326a
VI. Utensili, materiale e spese	
1. Utensili e materiale	Art. 327
2. Spese	
a. In generale	Art. 327a
b. Veicoli a motore	Art. 327b
c. Esigibilità	Art. 327c
VII. Protezione della personalità del lavoratore	
1. In generale	Art. 328
2. Nella comunione domestica	Art. 328a
3. Nel trattamento di dati personali	Art. 328b
VIII. Tempo libero, vacanze e congedo per attività giovanili extrascolastiche	
1. Tempo libero	Art. 329
2. Vacanze	
a. Durata	Art. 329a
b. Riduzione	Art. 329b
c. Continuità e data	Art. 329c
d. Salario	Art. 329d
3. Congedo per attività giovanili extrascolastiche	Art. 329e
IX. Altri obblighi	
1. Cauzione	Art. 330
2. Attestato	Art. 330a
D. Previdenza a favore del personale	
I. Obblighi del datore di lavoro	Art. 331
II. Inizio e fine della previdenza	Art. 331a

III. Cessione e costituzione in pegno	Art. 331 <i>b</i>
IV. Riserve per motivi di salute	Art. 331 <i>c</i>
V. Promozione della proprietà d'abitazioni	
1. Costituzione in pegno	Art. 331 <i>d</i>
2. Prelievo anticipato	Art. 331 <i>e</i>
E. Diritti sulle invenzioni e sui design	Art. 332
F. Trasferimento del rapporto di lavoro	
1. Effetti	Art. 333
2. Consultazione dei rappresentanti dei lavoratori	Art. 333 <i>a</i>
G. Fine del rapporto di lavoro	
I. Rapporto di lavoro di durata determinata	Art. 334
II. Rapporto di lavoro di durata indeterminata	
1. Disdetta, in generale	Art. 335
2. Termini di disdetta	
a. in generale	Art. 335 <i>a</i>
b. durante il tempo di prova	Art. 335 <i>b</i>
c. dopo il tempo di prova	Art. 335 <i>c</i>
IIbis. Licenziamento collettivo	
1. Definizione	Art. 335 <i>d</i>
2. Campo d'applicazione	Art. 335 <i>e</i>
3. Consultazione dei lavoratori	Art. 335 <i>f</i>
4. Procedura	Art. 335 <i>g</i>
III. Protezione dalla disdetta	
1. Disdetta abusiva	
a. Principio	Art. 336
b. Sanzione	Art. 336 <i>a</i>
c. Procedura	Art. 336 <i>b</i>
2. Disdetta in tempo inopportuno	
a. da parte del datore di lavoro	Art. 336 <i>c</i>
b. da parte del lavoratore	Art. 336 <i>d</i>
IV. Risoluzione immediata	
1. Presupposti	
a. per cause gravi	Art. 337
b. per insolvenza del datore di lavoro	Art. 337 <i>a</i>
2. Conseguenze	
a. della risoluzione giustificata	Art. 337 <i>b</i>
b. del licenziamento ingiustificato	Art. 337 <i>c</i>

c. del mancato inizio o dell'abbandono ingiustificati dell'impiego	Art. 337 <i>d</i>
V. Morte del datore di lavoro o del lavoratore	
1. Morte del lavoratore	Art. 338
2. Morte del datore di lavoro	Art. 338 <i>a</i>
VI. Conseguenze della fine del rapporto di lavoro	
1. Esigibilità dei crediti	Art. 339
2. Restituzione	Art. 339 <i>a</i>
3. Indennità di partenza	
a. Presupposti	Art. 339 <i>b</i>
b. Importo ed esigibilità	Art. 339 <i>c</i>
c. Prestazioni sostitutive	Art. 339 <i>d</i>
VII. Divieto di concorrenza	
1. Presupposti	Art. 340
2. Limitazioni	Art. 340 <i>a</i>
3. Effetti della contravvenzione	Art. 340 <i>b</i>
4. Cessazione	Art. 340 <i>c</i>
H. Irrinunciabilità e prescrizione	Art. 341
I. Riserva del diritto pubblico e suoi effetti di diritto civile	Art. 342
K. Procedura civile	Art. 343

Capo secondo: Dei contratti individuali speciali di lavoro

A. Del contratto di tirocinio

I. Definizione e formazione	
1. Definizione	Art. 344
2. Formazione e contenuto	Art. 344 <i>a</i>
II. Effetti	
1. Obblighi speciali dell'apprendista e del suo rappresentante legale	Art. 345
2. Obblighi speciali del datore di lavoro	Art. 345 <i>a</i>
III. Fine del rapporto di tirocinio	
1. Disdetta anticipata	Art. 346
2. Attestato di tirocinio	Art. 346 <i>a</i>

B. Del contratto d'impiego del commesso viaggiatore

I. Definizione e formazione	
1. Definizione	Art. 347
2. Formazione e contenuto	Art. 347 <i>a</i>

II. Obblighi e poteri del commesso viaggiatore	
1. Obblighi speciali	Art. 348
2. Del credere	Art. 348a
3. Poteri	Art. 348b
III. Obblighi speciali del datore di lavoro	
1. Raggio d'attività	Art. 349
2. Salario	
a. In generale	Art. 349a
b. Provvigione	Art. 349b
c. Impedimento di viaggiare	Art. 349c
3. Spese	Art. 349d
4. Diritto di ritenzione	Art. 349e
IV. Fine del rapporto d'impiego	
1. Caso speciale di disdetta	Art. 350
2. Conseguenze speciali	Art. 350a

C. Del contratto di lavoro a domicilio

I. Definizione e formazione	
1. Definizione	Art. 351
2. Comunicazione delle condizioni di lavoro	Art. 351a
II. Obblighi speciali del lavoratore	
1. Esecuzione del lavoro	Art. 352
2. Materiale e strumenti di lavoro	Art. 352a
III. Obblighi speciali del datore di lavoro	
1. Accettazione del prodotto del lavoro	Art. 353
2. Salario	
a. Pagamento	Art. 353a
b. In caso d'impedimento al lavoro	Art. 353b
IV. Fine del rapporto di lavoro	Art. 354

D. Applicabilità delle disposizioni generali

Art. 355

Capo terzo: Del contratto collettivo e del contratto normale di lavoro

A. Del contratto collettivo di lavoro

I. Definizione, contenuto, forma e durata	
1. Definizione e contenuto	Art. 356

- 2. Libertà di affiliarsi a un'associazione e di esercitare la propria professione Art. 356a
- 3. Partecipazione Art. 356b
- 4. Forma e durata Art. 356c

II. Effetti

- 1. Per i datori di lavoro e i lavoratori vincolati Art. 357
- 2. Per le parti contraenti Art. 357a
- 3. Esecuzione in comune Art. 357b

III. Rapporti con il diritto imperativo Art. 358

B. Del contratto normale di lavoro

I. Definizione e contenuto Art. 359

II. Autorità competenti e procedura Art. 359a

III. Effetti Art. 360

IV. Salari minimi

- 1. Condizioni Art. 360a
- 2. Commissioni tripartite Art. 360b
- 3. Segreto d'ufficio Art. 360c
- 4. Effetti Art. 360d
- 5. Azioni delle associazioni Art. 360e
- 6. Notifica Art. 360f

Capo quarto: Disposizioni imperative

A. Disposizioni inderogabili tanto a svantaggio del datore di lavoro quanto del lavoratore Art. 361

B. Disposizioni inderogabili a svantaggio del lavoratore Art. 362

Titolo undecimo: Del contratto di appalto

A. Definizione Art. 363

B. Effetti

- I. Obblighi dell'appaltatore
 - 1. In genere Art. 364
 - 2. Riguardo alla materia Art. 365
 - 3. Principio ed esecuzione dei lavori in conformità del contratto Art. 366
 - 4. Garanzia pei difetti
 - a. Verificazione Art. 367
 - b. Diritto del committente in caso di difetti Art. 368
 - c. Responsabilità del committente Art. 369

d. Approvazione dell'opera	Art. 370
e. Prescrizione	Art. 371
II. Obblighi del committente	
1. Scadenza della mercede	Art. 372
2. Ammontare della mercede	
a. A corpo	Art. 373
b. Secondo il valore del lavoro	Art. 374
C. Fine del contratto	
I. Recesso per sorpasso del preventivo	Art. 375
II. Perdita dell'opera	Art. 376
III. Recesso del committente contro indennità	Art. 377
IV. Impossibilità della esecuzione per fatti del committente	Art. 378
V. Morte od incapacità dell'appaltatore	Art. 379

Titolo dodicesimo: Del contratto di edizione

A. Definizione	Art. 380
B. Effetti	
I. Trasmissione del diritto d'autore e garanzia	Art. 381
II. Diritti di disposizione dell'autore	Art. 382
III. Numero delle edizioni	Art. 383
IV. Riproduzione e spaccio	Art. 384
V. Correzioni e miglioramenti	Art. 385
VI. Edizione completa e di singole opere	Art. 386
VII. Diritto di traduzione	Art. 387
VIII. Onorario dell'autore	
1. Ammontare	Art. 388
2. Scadenza, conteggio e copie gratuite	Art. 389
C. Fine	
I. Perdita dell'opera	Art. 390
II. Perdita dell'edizione	Art. 391
III. Fatti personali dell'autore e dell'editore	Art. 392
D. Collaborazione secondo un piano dell'editore	Art. 393

Titolo tredicesimo: Del mandato

Capo primo: Del mandato propriamente detto

A. Definizione	Art. 394
B. Formazione del contratto	Art. 395
C. Effetti	

I. Estensione del mandato	Art. 396
II. Obblighi del mandatario	
1. Esecuzione conforme alle istruzioni	Art. 397
2. Responsabilità per fedele esecuzione	
a. In genere	Art. 398
b. In caso di subdelegazione	Art. 399
3. Rendiconto	Art. 400
4. Trasmissione dei diritti acquistati	Art. 401
III. Obblighi del mandante	Art. 402
IV. Responsabilità di più mandanti o mandatari	Art. 403
D. Fine	
I. Cause	
1. Revoca, disdetta	Art. 404
2. Morte, incapacità, fallimento	Art. 405
II. Effetti della cessazione	Art. 406

Capo primo^{bis}: Del mandato di mediazione matrimoniale o di ricerca di partner

A. Definizione e diritto applicabile	Art. 406a
B. Mediazione di o per persone all'estero	
I. Spese del viaggio di ritorno	Art. 406b
II. Autorizzazione	Art. 406c
C. Forma e contenuto	Art. 406d
D. Entrata in vigore, recesso	Art. 406e
E. Dichiarazione di recesso e disdetta	Art. 406f
F. Informazione e protezione dei dati	Art. 406g
G. Riduzione	Art. 406h

Capo secondo: Della lettera di credito e del mandato di credito

A. Lettera di credito	Art. 407
B. Mandato di credito	
I. Definizione e forma	Art. 408
II. Incapacità del terzo	Art. 409
III. Dilazione arbitraria	Art. 410
IV. Rapporti fra il mandante e il terzo	Art. 411

Capo terzo: Del contratto di mediazione

A. Definizione e forma	Art. 412
------------------------	----------

B. Mercede del mediatore	
I. Quando è dovuta	Art. 413
II. Come è determinata	Art. 414
III. Decadenza	Art. 415
IV. ...	Art. 416
V. Riduzione	Art. 417
C. Riserva del diritto cantonale	Art. 418

Capo quarto: Del contratto d'agenzia

A. Norme generali	
I. Definizione	Art. 418a
II. Diritto applicabile	Art. 418b
B. Obblighi dell'agente	
I. Norme generali e del credere	Art. 418c
II. Obbligo del segreto e divieto di concorrenza	Art. 418d
C. Facoltà di rappresentanza	Art. 418e
D. Obblighi del mandante	
I. In genere	Art. 418f
II. Provvigione	
1. Per affari trattati e conclusi	
a. Diritto alla provvigione e sua entità	Art. 418g
b. Estinzione del diritto alla provvigione	Art. 418h
c. Esigibilità della provvigione	Art. 418i
d. Rendiconto	Art. 418k
2. Provvigione d'incasso	Art. 418l
III. Impedimento di lavorare	Art. 418m
IV. Spese e sborsi	Art. 418n
V. Diritto di ritenzione	Art. 418o
E. Fine del contratto	
I. Decorrenza del termine	Art. 418p
II. Disdetta	
1. In genere	Art. 418q
2. Per cause gravi	Art. 418r
III. Morte, incapacità, fallimento	Art. 418s
IV. Diritti dell'agente	
1. Provvigione	Art. 418t
2. Indennità per la clientela	Art. 418u
V. Obbligo di restituzione	Art. 418v

Titolo quattordicesimo: Della gestione d'affari senza mandato

- A. Posizione del gestore
 - I. Modo della esecuzione Art. 419
 - II. Responsabilità del gestore in genere Art. 420
 - III. Responsabilità del gestore incapace Art. 421
- B. Posizione del padrone
 - I. Gestione nell'interesse del padrone Art. 422
 - II. Gestione nell'interesse del gestore Art. 423
 - III. Ratifica della gestione Art. 424

Titolo quindicesimo: Della commissione

- A. Commissione per la compra e vendita
 - I. Definizione Art. 425
 - II. Obblighi del commissionario
 - 1. Avviso ed assicurazione Art. 426
 - 2. Cure per la merce Art. 427
 - 3. Prezzo fissato dal committente Art. 428
 - 4. Anticipazioni e credito a terzi Art. 429
 - 5. Del credere Art. 430
 - III. Diritti del commissionario
 - 1. Rimborso delle anticipazioni e spese Art. 431
 - 2. Provvigione
 - a. Diritto Art. 432
 - b. Decadenza e conversione dell'affare in proprio Art. 433
 - 3. Diritto di ritenzione Art. 434
 - 4. Vendita all'incanto della merce Art. 435
 - 5. Commissionario venditore o compratore in proprio
 - a. Calcolo del prezzo e provvigione Art. 436
 - b. Assunzione in proprio presunta Art. 437
 - c. Decadenza dell'assunzione in proprio Art. 438
- B. Contratto di spedizione Art. 439

Titolo sedicesimo: Del contratto di trasporto

- A. Definizione Art. 440
- B. Effetti
 - I. Posizione del mittente
 - 1. Indicazioni necessarie Art. 441

2. Imballaggio	Art. 442
3. Disposizione sugli oggetti trasportati	Art. 443
II. Posizione del vetturale	
1. Cure per la merce	
a. In caso di impedimenti alla consegna	Art. 444
b. Vendita	Art. 445
c. Tutela degli interessi del proprietario	Art. 446
2. Responsabilità del vetturale	
a. Perdita e distruzione della merce	Art. 447
b. Ritardo, deperimento e distruzione parziale	Art. 448
c. Responsabilità per il vetturale intermedio	Art. 449
3. Obbligo dell'avviso	Art. 450
4. Diritto di ritenzione	Art. 451
5. Decadenza dell'azione di responsabilità	Art. 452
6. Procedura	Art. 453
7. Prescrizione delle azioni di risarcimento	Art. 454
C. Imprese di trasporto concesse od esercitate dallo Stato	Art. 455
D. Cooperazione d'una pubblica impresa di trasporto	Art. 456
E. Responsabilità dello spedizioniere	Art. 457

Titolo diciassettesimo: Della procura e degli altri mandati commerciali

A. Procura	
I. Definizione e conferimento	Art. 458
II. Estensione della procura	Art. 459
III. Limitazione	Art. 460
IV. Cancellazione della procura	Art. 461
B. Altri mandati commerciali	Art. 462
C. Facoltà dei commessi viaggiatori	Art. 463
D. Divieto di concorrenza	Art. 464
E. Fine della procura e degli altri mandati commerciali	Art. 465

Titolo diciottesimo: Dell'assegno

A. Definizione	Art. 466
B. Effetti	
I. Rapporti fra l'assegnante e l'assegnatario	Art. 467
II. Obblighi dell'assegnato	Art. 468
III. Avviso del rifiuto del pagamento	Art. 469

C. Revoca	Art. 470
D. Assegno nelle cartevalori	Art. 471

Titolo diciannovesimo: Del contratto di deposito

A. Deposito in genere	
I. Definizione	Art. 472
II. Obblighi del deponente	Art. 473
III. Obblighi del depositario	
1. Divieto dell'uso della cosa	Art. 474
2. Restituzione	
a. Diritto del deponente	Art. 475
b. Diritti del depositario	Art. 476
c. Luogo della restituzione	Art. 477
3. Responsabilità di più depositari	Art. 478
4. Pretesa di proprietà da parte di terzi	Art. 479
IV. Sequestro	Art. 480
B. Deposito di denaro e di altre cose fungibili	Art. 481
C. Magazzini di deposito	
I. Diritto ad emettere carte-valori	Art. 482
II. Obbligo di custodia del magazziniere	Art. 483
III. Mescolanza di cose fungibili	Art. 484
IV. Diritti del magazziniere	Art. 485
V. Restituzione delle merci	Art. 486
D. Albergatori e padroni di stalle	
I. Responsabilità degli albergatori	
1. Condizioni ed estensione	Art. 487
2. Responsabilità per cose preziose in particolare	Art. 488
3. Estinzione della responsabilità	Art. 489
II. Responsabilità dei padroni di stalle	Art. 490
III. Diritto di ritenzione	Art. 491

Titolo ventesimo: Della fideiussione

A. Requisiti	
I. Definizione	Art. 492
II. Forma	Art. 493
III. Consenso del coniuge	Art. 494
B. Oggetto	
I. Caratteristiche delle singole specie di fideiussione	

1. Fideiussione semplice	Art. 495
2. Fideiussione solidale	Art. 496
3. Confideiussione	Art. 497
4. Fideiussore del fideiussore e fideiussore al regresso	Art. 498
II. Disposizioni comuni	
1. Rapporti tra il fideiussore e il creditore	
a. Estensione della responsabilità	Art. 499
b. Riduzione legale della garanzia	Art. 500
c. Condizioni del perseguimento del fideiussore	Art. 501
d. Eccezioni	Art. 502
e. Dovere di diligenza del creditore; suo obbligo di consegnare i pegni e i titoli	Art. 503
f. Obbligo del creditore di ricevere il pagamento	Art. 504
g. Obbligo di ragguagliare il fideiussore e di notificare il credito nel fallimento e nel concordato del debitore	Art. 505
2. Rapporti tra il fideiussore e il debitore principale	
a. Diritto a garanzie e alla liberazione	Art. 506
b. Diritto di regresso del fideiussore	
aa. In generale	Art. 507
bb. Obbligo di notifica del fideiussore	Art. 508
C. Fine della fideiussione	
I. Per effetto della legge	Art. 509
II. Fideiussione a termine; recesso	Art. 510
III. Fideiussione senza termine	Art. 511
IV. Fideiussione per pubblico ufficio e per contratto di lavoro	Art. 512

Titolo ventesimoprimo: Del giuoco e della scommessa

A. Credito senza azione	Art. 513
B. Ricognizione di debito e pagamento volontario	Art. 514
C. Lotterie ed estrazioni a sorte	Art. 515
D. Giuoco nelle case da giuoco, prestiti delle case da giuoco	Art. 515a

Titolo ventesimosecondo: Della rendita vitalizia e del vitalizio

A. Contratto di rendita vitalizia	
I. Oggetto	Art. 516
II. Forma	Art. 517
III. Diritti del creditore	
1. Esercizio del diritto	Art. 518

2. Cedibilità	Art. 519
IV. Rendite vitalizie secondo la legge sul contratto di assicurazione	Art. 520
B. Vitalizio	
I. Definizione	Art. 521
II. Costituzione	
1. Forma	Art. 522
2. Garanzia	Art. 523
III. Oggetto	Art. 524
IV. Contestazione e riduzione	Art. 525
V. Scioglimento	
1. Disdetta	Art. 526
2. Recesso unilaterale	Art. 527
3. Morte del debitore	Art. 528
VI. Incedibilità e realizzazione in caso di esecuzione	Art. 529

Titolo ventesimoterzo: Della società semplice

A. Definizione	Art. 530
B. Rapporti dei soci fra loro	
I. Quote	Art. 531
II. Guadagni e perdite	
1. Partecipazione dei guadagni	Art. 532
2. Riparto dei guadagni e delle perdite	Art. 533
III. Deliberazioni sociali	Art. 534
IV. Amministrazione della società	Art. 535
V. Responsabilità fra soci	
1. Divieto di concorrenza	Art. 536
2. Spese, obbligazioni e prestazioni dei soci	Art. 537
3. Misura della diligenza	Art. 538
VI. Revoca e limitazione della facoltà di amministrare	Art. 539
VII. Soci autorizzati e non autorizzati ad amministrare	
1. In genere	Art. 540
2. Diritto d'informarsi degli affari sociali	Art. 541
VIII. Ammissione di nuovi soci e partecipazione a terzi	Art. 542
C. Rapporti dei soci coi terzi	
I. Rappresentanza	Art. 543
II. Effetti della rappresentanza	Art. 544
D. Fine della società	

I. Cause di scioglimento	
1. In genere	Art. 545
2. Società a tempo indeterminato	Art. 546
II. Effetti dello scioglimento sull'amministrazione	Art. 547
III. Liquidazione	
1. Dei confermenti	Art. 548
2. Riparto del guadagno e della perdita	Art. 549
3. Modo della liquidazione	Art. 550
IV. Responsabilità verso i terzi	Art. 551

Parte terza: Delle società commerciali e della società cooperativa

Titolo ventesimoquarto: Della società in nome collettivo

Capo primo: Nozione e costituzione

A. Società che esercitano un'impresa commerciale	Art. 552
B. Società che non esercitano un'impresa commerciale	Art. 553
C. Iscrizione nel registro di commercio	
I. Luogo e contenuto	Art. 554
II. Rappresentanza	Art. 555
III. Requisiti formali	Art. 556

Capo secondo: Rapporti dei soci tra loro

A. Libertà contrattuale. Riferimento alle norme sulla società semplice	Art. 557
B. Conto dei profitti e delle perdite	Art. 558
C. Diritto agli utili, agli interessi ed all'onorario	Art. 559
D. Perdite	Art. 560
E. Divieto di concorrenza	Art. 561

Capo terzo: Rapporti della società coi terzi

A. In genere	Art. 562
B. Rappresentanza	
I. Regola fondamentale	Art. 563
II. Estensione	Art. 564
III. Revoca	Art. 565
IV. Procura e mandato commerciale	Art. 566
V. Negozi giuridici e responsabilità per atti illeciti	Art. 567

C. Condizione dei creditori della società	
I. Responsabilità dei soci	Art. 568
II. Responsabilità di nuovi soci	Art. 569
III. Fallimento della società	Art. 570
IV. Fallimento della società e dei soci	Art. 571
D. Condizione dei creditori personali di un socio	Art. 572
E. Compensazione	Art. 573
Capo quarto: Scioglimento della società e uscita dei soci	
A. In genere	Art. 574
B. Scioglimento ad istanza di creditori d'un socio	Art. 575
C. Uscita di soci	
I. Convenzione	Art. 576
II. Esclusione pronunciata dal giudice	Art. 577
III. Esclusione decisa dagli altri soci	Art. 578
IV. Quando vi siano due soci	Art. 579
V. Somma dovuta al socio uscente	Art. 580
VI. Iscrizione	Art. 581
Capo quinto: Liquidazione	
A. Regola fondamentale	Art. 582
B. Liquidatori	Art. 583
C. Rappresentanza di eredi	Art. 584
D. Attribuzioni dei liquidatori	Art. 585
E. Ripartizione provvisoria	Art. 586
F. Regolamento dei conti	
I. Bilancio	Art. 587
II. Rimborso del capitale e ripartizione dell'avanzo	Art. 588
G. Cancellazione nel registro di commercio	Art. 589
H. Conservazione dei libri e delle carte	Art. 590
Capo sesto: Prescrizione	
A. Oggetto e termine	Art. 591
B. Casi speciali	Art. 592
C. Interruzione	Art. 593

Titolo ventesimoquinto: Della società in accomandita

Capo primo: Nozione e costituzione

- | | |
|--|----------|
| A. Società che esercitano un'impresa commerciale | Art. 594 |
| B. Società che non esercitano un'impresa commerciale | Art. 595 |
| C. Iscrizione nel registro di commercio | |
| I. Luogo e contenuto | Art. 596 |
| II. Requisiti formali | Art. 597 |

Capo secondo: Rapporti dei soci tra loro

- | | |
|--|----------|
| A. Libertà contrattuale. Riferimento alle norme sulla società in nome collettivo | Art. 598 |
| B. Amministrazione | Art. 599 |
| C. Condizione dell'accomandante | Art. 600 |
| D. Partecipazione agli utili ed alle perdite | Art. 601 |

Capo terzo: Rapporti della società coi terzi

- | | |
|---|----------|
| A. In genere | Art. 602 |
| B. Rappresentanza | Art. 603 |
| C. Responsabilità dell'accomandatario | Art. 604 |
| D. Responsabilità dell'accomandante | |
| I. Affari fatti per la società | Art. 605 |
| II. Società non iscritte | Art. 606 |
| III. Nome dell'accomandante nella ditta | Art. 607 |
| IV. Estensione della responsabilità | Art. 608 |
| V. Riduzione del capitale accomandato | Art. 609 |
| VI. Azione dei creditori | Art. 610 |
| VII. Prelevazione d'interessi e d'utili | Art. 611 |
| VIII. Ingresso in una società | Art. 612 |
| E. Condizioni dei creditori personali | Art. 613 |
| F. Compensazione | Art. 614 |
| G. Fallimento | |
| I. In genere | Art. 615 |
| II. Fallimento della società | Art. 616 |
| III. Procedimento contro l'accomandatario | Art. 617 |
| IV. Fallimento dell'accomandante | Art. 618 |

Capo quarto: Scioglimento, liquidazione, prescrizione

Art. 619

Titolo ventesimosesto: Della società anonima**Capo primo: Disposizioni generali**

- A. Nozione Art. 620
- B. Capitale minimo Art. 621
- C. Azioni
 - I. Specie Art. 622
 - II. Divisione e riunione Art. 623
 - III. Prezzo di emissione Art. 624
- D. Numero degli azionisti Art. 625
- E. Statuto
 - I. Disposizioni richieste dalla legge Art. 626
 - II. Altre disposizioni
 - 1. In genere Art. 627
 - 2. In particolare, conferimenti in natura, assunzione di beni, vantaggi speciali Art. 628
- F. Costituzione
 - I. Atto costitutivo
 - 1. Contenuto Art. 629
 - 2. Sottoscrizione delle azioni Art. 630
 - II. Documenti giustificativi Art. 631
 - III. Conferimenti
 - 1. Conferimento minimo Art. 632
 - 2. Prestazione dei conferimenti
 - a. Versamenti Art. 633
 - b. Conferimenti in natura Art. 634
 - c. Conferimenti ulteriori Art. 634a
 - 3. Verifica dei conferimenti
 - a. Relazione sulla costituzione Art. 635
 - b. Attestazione di verifica Art. 635a
- G. Iscrizione nel registro di commercio
 - I. Notificazione Art. 640
 - II. Contenuto dell'iscrizione Art. 641
 - III. Succursali Art. 642

Art. 636 a 639

H. Acquisto della personalità	
I. Momento; mancanza dei requisiti	Art. 643
II. Azioni emesse prima della iscrizione	Art. 644
III. Obbligazioni assunte prima dell'iscrizione	Art. 645
	Art. 646
J. Modificazione dello statuto	Art. 647
	Art. 648 e 649
K. Aumento del capitale azionario	
I. Aumento ordinario e aumento autorizzato	
1. Aumento ordinario	Art. 650
2. Aumento autorizzato	
a. Base statutaria	Art. 651
b. Adeguamento dello statuto	Art. 651a
3. Disposizioni comuni	
a. Sottoscrizione di azioni	Art. 652
b. Prospetto d'emissione	Art. 652a
c. Diritto d'opzione	Art. 652b
d. Prestazione dei conferimenti	Art. 652c
e. Aumento mediante capitale proprio	Art. 652d
f. Relazione sull'aumento del capitale	Art. 652e
g. Attestazione di verifica	Art. 652f
h. Modificazione dello statuto e accertamenti	Art. 652g
i. Iscrizione nel registro di commercio; nullità delle azioni emesse prima dell'iscrizione	Art. 652h
II. Aumento condizionale	
1. Principio	Art. 653
2. Limiti	Art. 653a
3. Base statutaria	Art. 653b
4. Tutela degli azionisti	Art. 653c
5. Tutela dei titolari di un diritto di conversione o d'opzione	Art. 653d
6. Attuazione dell'aumento	
a. Esercizio dei diritti; conferimenti	Art. 653e
b. Attestazione di verifica	Art. 653f
c. Adeguamento dello statuto	Art. 653g
d. Iscrizione nel registro di commercio	Art. 653h
7. Abrogazione	Art. 653i
III. Azioni privilegiate	
1. Condizioni	Art. 654

	Art. 655
2. Diritti inerenti alle azioni privilegiate	Art. 656
L. Buoni di partecipazione	
I. Nozione; disposizioni applicabili	Art. 656a
II. Capitale di partecipazione e capitale azionario	Art. 656b
III. Statuto giuridico del partecipante	
1. In genere	Art. 656c
2. Comunicazione della convocazione e delle deliberazioni dell'assemblea generale	Art. 656d
3. Rappresentanza in seno al consiglio d'amministrazione	Art. 656e
4. Diritti patrimoniali	
a. In genere	Art. 656f
b. Diritti d'opzione	Art. 656g
M. Buoni di godimento	Art. 657
	Art. 658
N. Azioni proprie	
I. Limitazione dell'acquisto	Art. 659
II. Conseguenze dell'acquisto	Art. 659a
III. Acquisto da parte di filiali	Art. 659b
Capo secondo: Diritti ed obblighi degli azionisti	
A. Diritto alla quota degli utili e dell'avanzo della liquidazione	
I. In genere	Art. 660
II. Computo	Art. 661
B. Relazione sulla gestione	
I. In genere	
1. Elementi costitutivi	Art. 662
2. Rendiconto regolare	Art. 662a
II. Conto economico; articolazione minima	Art. 663
III. Bilancio; articolazione minima	Art. 663a
IV. Allegato	Art. 663b
V. Rapporti di partecipazione in caso di società con azioni quotate in borsa	Art. 663c
VI. Rapporto annuale	Art. 663d
VII. Conto di gruppo	
1. Allestimento obbligatorio	Art. 663e
2. Società intermedie	Art. 663f
3. Allestimento	Art. 663g

VIII. Protezione e adeguamento	Art. 663 <i>h</i>
IX. Valutazione	
1. Spese di costituzione, d'aumento del capitale e d'organizzazione	Art. 664
2. Attivi fissi	
a. In genere	Art. 665
b. Partecipazioni	Art. 665 <i>a</i>
3. Scorte	Art. 666
4. Titoli	Art. 667
5. ...	Art. 668
5. Ammortamenti, correzioni di valore e accantonamenti	Art. 669
6. Rivalutazione	Art. 670
C. Riserve	
I. Riserve legali	
1. Riserva generale	Art. 671
2. Riserva per azioni proprie	Art. 671 <i>a</i>
3. Riserva di rivalutazione	Art. 671 <i>b</i>
II. Riserve statutarie	
1. In genere	Art. 672
2. A scopo di previdenza a favore di lavoratori	Art. 673
III. Relazione tra il dividendo e le riserve	Art. 674
D. Dividendi, interessi per il periodo d'avviamento e tantièmes	
I. Dividendi	Art. 675
II. Interessi per il periodo d'avviamento	Art. 676
III. Partecipazione agli utili (tantièmes)	Art. 677
E. Restituzione di prestazioni	
I. In genere	Art. 678
II. Partecipazioni agli utili in caso di fallimento della società	Art. 679
F. Versamenti degli azionisti	
I. Oggetto	Art. 680
II. Effetti della mora	
1. Legali e statutari	Art. 681
2. Diffida al pagamento	Art. 682
G. Emissione e trasferimento delle azioni	
I. Azioni al portatore	Art. 683
II. Azioni nominative	Art. 684
H. Limitazione della trasferibilità	

I. Limitazione legale	Art. 685
II. Limitazione statutaria	
1. Principi	Art. 685a
2. Azioni nominative non quotate in borsa	
a. Condizioni del rifiuto	Art. 685b
b. Effetti	Art. 685c
3. Azioni nominative quotate in borsa	
a. Condizioni del rifiuto	Art. 685d
b. Obbligo di annunciare	Art. 685e
c. Trasferimento dei diritti	Art. 685f
d. Termine di rifiuto	Art. 685g
4. Libro delle azioni	
a. Iscrizione	Art. 686
b. Cancellazione	Art. 686a
5. Azioni nominative non interamente versate	Art. 687
III. Certificati provvisori	Art. 688
J. Diritti personali inerenti alla qualità di azionista	
I. Partecipazione all'assemblea generale	
1. Principio	Art. 689
2. Legittimazione nei confronti della società	Art. 689a
3. Rappresentanza dell'azionista	
a. In genere	Art. 689b
b. Da parte di un membro di un organo della società	Art. 689c
c. Da parte di un depositario	Art. 689d
d. Comunicazione	Art. 689e
4. In caso di proprietà collettiva e d'usufrutto	Art. 690
II. Partecipazione illecita	Art. 691
III. Diritto di voto nell'assemblea generale	
1. Regola fondamentale	Art. 692
2. Azioni con diritto di voto privilegiato	Art. 693
3. Inizio del diritto di voto	Art. 694
4. Esclusione dal diritto di voto	Art. 695
IV. Diritti di controllo degli azionisti	
1. Comunicazione della relazione sulla gestione	Art. 696
2. Raguagli e consultazione	Art. 697
V. Diritto all'istituzione di una verifica speciale	
1. Con l'accordo dell'assemblea generale	Art. 697a
2. In caso di rifiuto da parte dell'assemblea generale	Art. 697b

3. Istituzione	Art. 697c
4. Attività	Art. 697d
5. Rapporto	Art. 697e
6. Deliberazione e comunicazione	Art. 697f
7. Onere delle spese	Art. 697g
K. Pubblicazione del conto annuale e del conto di gruppo	Art. 697h

Capo terzo: Organizzazione della società anonima

A. L'assemblea generale

I. Poteri	Art. 698
II. Convocazione e iscrizione all'ordine del giorno	
1. Diritto e obbligo	Art. 699
2. Forma	Art. 700
3. Riunione di tutti gli azionisti	Art. 701
III. Misure preparatorie; processo verbale	Art. 702
IV. Deliberazioni e nomine	
1. In genere	Art. 703
2. Deliberazioni importanti	Art. 704
V. Revoca del consiglio d'amministrazione e dell'ufficio di revisione	Art. 705
VI. Diritto di contestare le deliberazioni dell'assemblea generale	
1. Legittimazione e motivi	Art. 706
2. Procedura	Art. 706a
VII. Nullità	Art. 706b

B. Il consiglio d'amministrazione

I. In genere	
1. Eleggibilità	Art. 707
2. Cittadinanza e domicilio	Art. 708
3. Rappresentanza di categorie e di gruppi di azionisti	Art. 709
4. Durata del mandato	Art. 710
5. Uscita di un amministratore	Art. 711
II. Organizzazione	
1. Presidente e segretario	Art. 712
2. Decisioni	Art. 713
3. Decisioni nulle	Art. 714
4. Diritto di convocazione	Art. 715
5. Diritto di ottenere ragguagli e di consultare documenti	Art. 715a

III. Attribuzioni	
1. In genere	Art. 716
2. Attribuzioni inalienabili	Art. 716a
3. Delega della gestione	Art. 716b
IV. Obbligo di diligenza e di fedeltà	Art. 717
V. Rappresentanza	
1. In genere	Art. 718
2. Estensione e limitazione	Art. 718a
3. Firma	Art. 719
4. Iscrizione	Art. 720
5. Procuratori e mandatari	Art. 721
VI. Responsabilità per il fatto degli organi	Art. 722
	Art. 723 e 724
VII. Perdita di capitale ed eccedenza dei debiti	
1. Avvisi obbligatori	Art. 725
2. Dichiarazione o differimento del fallimento	Art. 725a
VIII. Revoca e sospensione	Art. 726
C. L'ufficio di revisione	
I. Nomina	
1. In genere	Art. 727
2. Requisiti	
a. In genere	Art. 727a
b. Revisori qualificati	Art. 727b
3. Indipendenza	Art. 727c
4. Nomina di una società commerciale o cooperativa	Art. 727d
II. Durata del mandato, dimissioni, revoca e cancellazione nel registro di commercio	Art. 727e
III. Designazione da parte del giudice	Art. 727f
IV. Attribuzioni	
1. Verifica	Art. 728
2. Relazione	Art. 729
3. Relazione esplicativa	Art. 729a
4. Avvisi obbligatori	Art. 729b
5. Condizioni relative alle deliberazioni dell'assemblea generale	Art. 729c
6. Salvaguardia dei segreti d'affari; discrezione	Art. 730
V. Norme speciali	Art. 731
VI. Verifica del conto di gruppo	Art. 731a

Capo quarto: Riduzione del capitale azionario

- | | |
|---|----------|
| A. Deliberazione di riduzione | Art. 732 |
| B. Diffida ai creditori | Art. 733 |
| C. Attuazione della riduzione | Art. 734 |
| D. Riduzione in caso di bilancio in disavanzo | Art. 735 |

Capo quinto: Scioglimento della società

- | | |
|---|----------------|
| A. Scioglimento in genere | |
| I. Cause | Art. 736 |
| II. Notificazione al registro di commercio | Art. 737 |
| III. Conseguenze | Art. 738 |
| B. Scioglimento seguito da liquidazione | |
| I. Condizione della società durante la liquidazione | Art. 739 |
| II. Nomina e revoca dei liquidatori | |
| 1. Nomina | Art. 740 |
| 2. Revoca | Art. 741 |
| III. Attribuzioni dei liquidatori | |
| 1. Bilancio. Diffida ai creditori | Art. 742 |
| 2. Altri compiti | Art. 743 |
| 3. Protezione dei creditori | Art. 744 |
| 4. Ripartizione del patrimonio | Art. 745 |
| IV. Cancellazione nel registro di commercio | Art. 746 |
| V. Conservazione dei libri | Art. 747 |
| C. Scioglimento senza liquidazione | |
| I. ... | Art. 748 – 750 |
| II. Assunzione da parte di una corporazione di diritto pubblico | Art. 751 |

Capo sesto: Responsabilità

- | | |
|--|----------|
| A. Fattispecie | |
| I. Responsabilità per prospetti d'emissione | Art. 752 |
| II. Responsabilità per la costituzione | Art. 753 |
| III. Responsabilità per l'amministrazione, la gestione e la liquidazione | Art. 754 |
| IV. Responsabilità per la revisione | Art. 755 |
| B. Danno subito dalla società | |
| I. Pretese fuori del fallimento | Art. 756 |
| II. Pretese nel fallimento | Art. 757 |
| III. Effetti del discarico | Art. 758 |

- C. Solidarietà e regresso Art. 759
- D. Prescrizione Art. 760
- Art. 761

Capo settimo: Partecipazione di corporazioni di diritto pubblico

Art. 762

Capo ottavo: Istituti di diritto pubblico non soggetti alla presente legge

Art. 763

Titolo ventesimosettimo: Della società in accomandita per azioni

- A. Nozione Art. 764
- B. Amministrazione
 - I. Designazione e poteri Art. 765
 - II. Annuezza a deliberazioni dell'assemblea generale Art. 766
 - III. Revoca della gestione e della rappresentanza Art. 767
- C. Ufficio di vigilanza
 - I. Designazione ed attribuzioni Art. 768
 - II. Azione di responsabilità Art. 769
- D. Scioglimento Art. 770
- E. Disdetta Art. 771

Titolo ventesimottavo: Della società a garanzia limitata

Capo primo: Disposizioni generali

- A. Nozione Art. 772
- B. Capitale sociale Art. 773
- C. Quota sociale Art. 774
- D. Numero dei soci Art. 775
- E. Statuto
 - I. Disposizioni richieste dalla legge Art. 776
 - II. Altre disposizioni
 - 1. In genere Art. 777
 - 2. In special modo, conferimenti in natura ed assunzione di beni Art. 778
- F. Costituzione Art. 779

G. Iscrizione nel registro di commercio	
I. Notificazione	Art. 780
II. Contenuto dell'iscrizione	Art. 781
III. Succursali	Art. 782
H. Acquisto della personalità	Art. 783
J. Modificazione dello statuto	
I. Deliberazione	Art. 784
II. Iscrizione	Art. 785
III. Aumento del capitale sociale	
1. Forma	Art. 786
2. Diritto d'opzione del socio	Art. 787
IV. Riduzione del capitale sociale	Art. 788

Capo secondo: Diritti ed obblighi dei soci

A. Quote sociali	
I. In genere	Art. 789
II. Libro delle quote. Elenco dei soci	Art. 790
III. Trasferimento	
1. Cessione	Art. 791
2. Successione. Regime matrimoniale	Art. 792
IV. Esecuzione forzata	
1. Diffida e scioglimento della società	Art. 793
2. Modi d'evitare lo scioglimento	Art. 794
V. Divisione	Art. 795
VI. Acquisto da parte di un consocio	Art. 796
VII. Quote appartenenti a più soci	Art. 797
B. Versamenti	
I. Obbligo e modo di eseguirli	Art. 798
II. Mora	
1. Interessi moratori. Esclusione	Art. 799
2. Realizzazione della quota	Art. 800
3. Responsabilità per la perdita	Art. 801
C. Responsabilità dei soci	Art. 802
D. Versamenti suppletivi	Art. 803
E. Diritto ad una quota degli utili	
I. In genere	Art. 804
II. Bilancio e fondi di riserva	Art. 805
III. Restituzione di utili	Art. 806

F. Acquisto di quote proprie. Pegno sulle stesse Art. 807

Capo terzo: Organizzazione della società

A. Assemblea dei soci

I. Deliberazioni sociali Art. 808

II. Convocazione Art. 809

III. Poteri Art. 810

B. Gestione e rappresentanza

I. Da parte dei soci Art. 811

II. Da parte di terzi Art. 812

III. Domicilio dei gerenti Art. 813

IV. Estensione, limitazione e revoca dei poteri Art. 814

V. Firma. Iscrizione Art. 815

VI. Procura e mandato commerciale Art. 816

VII. Avviso obbligatorio in caso di perdita del capitale sociale e di insolvenza Art. 817

VIII. Divieto di concorrenza Art. 818

C. Controllo Art. 819

Capo quarto: Scioglimento della società ed uscita dei soci

A. Cause di scioglimento Art. 820

B. Notificazione al registro di commercio Art. 821

C. Recesso ed esclusione pronunciata dal giudice Art. 822

D. Liquidazione Art. 823

E. ... Art. 824 – 826

Capo quinto: Responsabilità

Art. 827

Titolo ventesimonono: Della società cooperativa

Capo primo: Nozione e costituzione

A. Società cooperativa del diritto delle obbligazioni Art. 828

B. Società cooperative del diritto pubblico Art. 829

C. Costituzione

I. Requisiti

1. In genere Art. 830

2. Numero dei soci Art. 831

II. Statuto

1. Disposizioni richieste dalla legge Art. 832

2. Altre disposizioni	Art. 833
III. Assemblea costitutiva	Art. 834
IV. Iscrizione nel registro di commercio	
1. Notificazione	Art. 835
2. Iscrizione e pubblicazione	Art. 836
3. Succursali	Art. 837
V. Acquisto della personalità	Art. 838

Capo secondo: Acquisto della qualità di socio

A. Regola fondamentale	Art. 839
B. Dichiarazione d'ingresso	Art. 840
C. Connessione con un contratto d'assicurazione	Art. 841

Capo terzo: Perdita delle qualità di socio

A. Recesso	
I. Libertà di recesso	Art. 842
II. Limitazione del recesso	Art. 843
III. Termine di disdetta e data del recesso	Art. 844
IV. Esercizio nel fallimento e in caso di pignoramento	Art. 845
B. Esclusione	Art. 846
C. Morte del socio	Art. 847
D. Fine di un ufficio, di un impegno o d'un contratto	Art. 848
E. Trasferimento della qualità di socio	
I. In genere	Art. 849
II. Mediante trasferimento di fondi o di aziende	Art. 850
F. Recesso del successore	Art. 851

Capo quarto: Diritti ed obblighi del socio

A. Prova della qualità di socio	Art. 852
B. Certificati di quota	Art. 853
C. Eguaglianza tra i soci	Art. 854
D. Diritti	
I. Diritto di voto	Art. 855
II. Diritto di controllo dei soci	
1. Comunicazione del bilancio	Art. 856
2. Raggiugli	Art. 857
III. Eventuali diritti sull'avanzo netto	
1. Accertamento dell'avanzo netto	Art. 858

2. Norme per la ripartizione	Art. 859
3. Obbligo di formare un fondo di riserva e di accrescerlo	Art. 860
4. Avanzo netto nelle società cooperative di credito	Art. 861
5. Fondi di previdenza	Art. 862
6. Altre riserve	Art. 863
IV. Diritti sul patrimonio sociale	
1. In conformità dello statuto	Art. 864
2. Per legge	Art. 865
E. Doveri	
I. Buona fede	Art. 866
II. Contributi ed altre prestazioni	Art. 867
III. Responsabilità	
1. Della società	Art. 868
2. Dei soci	
a. Responsabilità illimitata	Art. 869
b. Responsabilità limitata	Art. 870
c. Versamenti suppletivi	Art. 871
d. Limitazioni inammissibili	Art. 872
e. Procedura nel fallimento	Art. 873
f. Modificazione delle disposizioni sulla responsabilità	Art. 874
g. Responsabilità dei nuovi soci	Art. 875
h. Responsabilità dopo l'uscita o dopo lo scioglimento	Art. 876
i. Notificazione dell'ammissione o dell'uscita dei soci al registro di commercio	Art. 877
k. Prescrizione delle azioni di responsabilità	Art. 878

Capo quinto: Organizzazione della società

A. Assemblea generale	
I. Poteri	Art. 879
II. Voto per corrispondenza	Art. 880
III. Convocazione	
1. Diritto e obbligo	Art. 881
2. Forma	Art. 882
3. Ordine del giorno	Art. 883
4. Riunione di tutti i soci	Art. 884
IV. Diritto di voto	Art. 885
V. Rappresentanza	Art. 886
VI. Esclusione dal diritto di voto	Art. 887
VII. Deliberazioni	

1. In genere	Art. 888
2. Aumento delle prestazioni dei soci	Art. 889
VII. Revoca dell'amministrazione e dell'ufficio di revisione	Art. 890
IX. Diritto di contestare le deliberazioni dell'assemblea generale	Art. 891
X. Assemblea dei delegati	Art. 892
XI. Eccezioni in favore delle società mutue di assicurazione	Art. 893
B. Amministrazione	
I. Eleggibilità	
1. Qualità di socio	Art. 894
2. Cittadinanza e domicilio	Art. 895
II. Durata delle funzioni	Art. 896
III. Comitati	Art. 897
IV. Gestione e rappresentanza	
1. Delega	Art. 898
2. Estensione e limitazione	Art. 899
3. Firma	Art. 900
4. Iscrizione	Art. 901
V. Doveri	
1. In genere	Art. 902
2. Avviso obbligatorio in caso di insolvenza e di perdita di capitale sociale	Art. 903
VI. Restituzione di somme riscosse	Art. 904
VII. Sospensione e revoca	Art. 905
C. Ufficio di revisione	
I. Nomina	Art. 906
II. Doveri	
1. Obbligo di verifica	Art. 907
2. Relazione	Art. 908
3. Segreto	Art. 909
4. Norme speciali	Art. 910
Capo sesto: Scioglimento della società	
A. Cause di scioglimento	Art. 911
B. Notificazione al registro di commercio	Art. 912
C. Liquidazione. Ripartizione del patrimonio	Art. 913
D. ...	Art. 914

E. Assunzione da parte d'una corporazione di diritto pubblico Art. 915

Capo settimo: Responsabilità

A. Verso la società Art. 916

B. Verso la società, i soci e i creditori Art. 917

C. Solidarietà e regresso Art. 918

D. Prescrizione Art. 919

E. Nelle cooperative di credito e nelle società mutue d'assicurazione Art. 920

Capo ottavo: Federazioni di cooperative

A. Requisiti Art. 921

B. Organizzazione

I. Assemblea dei delegati Art. 922

II. Amministrazione Art. 923

III. Vigilanza. Contestazione di deliberazioni Art. 924

IV. Esclusione di nuovi obblighi Art. 925

Capo nono: Partecipazione di corporazioni di diritto pubblico

Art. 926

Parte quarta: Del registro di commercio, delle ditte commerciali e della contabilità commerciale

Titolo trentesimo: Del registro di commercio

A. Scopo e ordinamento

I. In genere Art. 927

II. Responsabilità Art. 928

III. Ordinanze del Consiglio federale Art. 929

IV. Pubblicità Art. 930

V. Foglio ufficiale svizzero di commercio Art. 931

B. Iscrizioni

I. Inizio degli effetti Art. 932

II. Effetti Art. 933

III. Iscrizione delle ditte

1. Diritto e obbligo Art. 934

2. Succursali Art. 935

3. Norme d'esecuzione Art. 936

Numero di identificazione	Art. 936a
IV. Modificazioni	Art. 937
V. Cancellazione	Art. 938
VI. Fallimento di società commerciali e di società cooperative	Art. 939
VII. Doveri dell'ufficiale del registro	
1. Verificazione	Art. 940
2. Diffida. Iscrizione d'ufficio	Art. 941
VIII. Inosservanza delle norme	
1. Responsabilità per il danno	Art. 942
2. Ammende	Art. 943

Titolo trentesimoprimo: Delle ditte commerciali

A. Formazione delle ditte	
I. In genere	Art. 944
II. Ditte individuali	
1. Contenuto essenziale	Art. 945
2. Diritto esclusivo d'usare della ditta iscritta	Art. 946
III. Ditte sociali	
1. Società in nome collettivo, in accomandita e in accomandita per azioni	
a. Formazione della ditta	Art. 947
b. Modificazione della ditta	Art. 948
2. Società a garanzia limitata	Art. 949
3. Società anonime e società cooperative	Art. 950
4. Diritto esclusivo d'usare della ditta iscritta	Art. 951
IV. Succursali	Art. 952
V. Assunzione di una azienda	Art. 953
VI. Cambiamento di nome	Art. 954
B. Sorveglianza	Art. 955
C. Protezione della ditta	Art. 956

Titolo trentesimosecondo: Della contabilità commerciale

A. Obbligo di tenere e conservare i libri di commercio	Art. 957
B. Bilancio	
I. Obbligo di allestimento	Art. 958
II. Norme per l'allestimento	
1. Verità e chiarezza del bilancio	Art. 959
2. Valutazioni	Art. 960

III. Firma	Art. 961
C. Durata dell'obbligo di conservare	Art. 962
D. Obbligo di edizione	Art. 963
	Art. 964

Parte quinta: Dei titoli di credito (cartevalori)

Titolo trentesimoterzo: Dei titoli nominativi, dei titoli al portatore e dei titoli all'ordine

Capo primo: Disposizioni generali

A. Definizione del titolo di credito	Art. 965
B. Obbligo derivante dal titolo di credito	Art. 966
C. Trasferimento del titolo di credito	
I. Forma generale	Art. 967
II. Girata	
1. Forma	Art. 968
2. Effetti	Art. 969
D. Conversione	Art. 970
E. Ammortamento	
I. Requisiti	Art. 971
II. Procedura. Effetti	Art. 972
F. Norme particolari	Art. 973

Capo secondo: Dei titoli nominativi

A. Nozione	Art. 974
B. Prova del diritto del creditore	
I. Regola generale	Art. 975
II. Prova mediante il semplice possesso	Art. 976
C. Ammortamento	Art. 977

Capo terzo: Dei titoli al portatore

A. Nozione	Art. 978
B. Eccezioni del debitore	
I. In genere	Art. 979
II. Cedole di interessi al portatore	Art. 980
C. Ammortamento	
I. In generale	
1. Domanda	Art. 981

2. Divieto di pagamento	Art. 982
3. Diffida. Termine di produzione	Art. 983
4. Modo della pubblicazione	Art. 984
5. Effetti	
a. Se il titolo è prodotto	Art. 985
b. Se il titolo non è prodotto	Art. 986
II. Singole cedole	Art. 987
III. Biglietti di banca e titoli analoghi	Art. 988
D. Cartella ipotecaria e rendita fondiaria	Art. 989

Capo quarto: Della cambiale e del vaglia cambiario (pagherò)

A. Della capacità di obbligarsi in via cambiaria

Art. 990

B. Della cambiale

I. Della emissione e della forma della cambiale

1. Requisiti	Art. 991
2. Requisiti mancanti	Art. 992
3. Specie	Art. 993
4. Luoghi di pagamento. Cambiale domiciliata	Art. 994
5. Promessa d'interessi	Art. 995
6. Differenze in caso di somma scritta più volte	Art. 996
7. Firme di persone incapaci di obbligarsi	Art. 997
8. Firma senza poteri	Art. 998
9. Responsabilità del traente	Art. 999
10. Cambiale in bianco	Art. 1000

II. Della girata

1. Trasmissibilità	Art. 1001
2. Requisiti	Art. 1002
3. Forma	Art. 1003
4. Effetti	
a. Funzione di trasferimento	Art. 1004
b. Funzione di garanzia	Art. 1005
c. Legittimazione del portatore	Art. 1006
5. Eccezioni	Art. 1007
6. Girata per procura	Art. 1008
7. Girata pignorizia	Art. 1009
8. Girata dopo la scadenza o il protesto	Art. 1010

III. Dell'accettazione

1. Diritto di presentazione Art. 1011
2. Ordine o divieto di presentazione Art. 1012
3. Obbligo di presentazione della cambiale a certo tempo vista Art. 1013
4. Seconda presentazione Art. 1014
5. Forma della accettazione Art. 1015
6. Accettazione limitata Art. 1016
7. Domiciliatario e luogo di pagamento Art. 1017
8. Effetti della accettazione
 - a. In genere Art. 1018
 - b. Accettazione cancellata Art. 1019

IV. Dell'avallo

1. Avallanti Art. 1020
2. Forma Art. 1021
3. Effetti Art. 1022

V. Della scadenza

1. In genere Art. 1023
2. Cambiali a vista Art. 1024
3. Cambiali a certo tempo vista Art. 1025
4. Computo dei termini Art. 1026
5. Computo secondo il vecchio stile Art. 1027

VI. Del pagamento

1. Presentazione per il pagamento Art. 1028
2. Diritto alla quietanza. Pagamento parziale Art. 1029
3. Pagamento anticipato e pagamento alla scadenza Art. 1030
4. Pagamento in moneta estera Art. 1031
5. Deposito Art. 1032

VII. Del regresso per mancata accettazione o per mancato pagamento

1. Regresso del portatore Art. 1033
2. Protesto
 - a. Termini e condizioni Art. 1034
 - b. Competenza Art. 1035
 - c. Contenuto Art. 1036
 - d. Forma Art. 1037
 - e. In caso di accettazione parziale Art. 1038
 - f. Protesto contro più persone Art. 1039

g. Copia dell'atto di protesto	Art. 1040
h. Vizi di forma	Art. 1041
3. Avviso	Art. 1042
4. Dispensa dal protesto	Art. 1043
5. Responsabilità solidale degli obbligati	Art. 1044
6. Estensione del diritto del regresso	
a. Del portatore	Art. 1045
b. Di chi ha pagato	Art. 1046
c. Diritto alla consegna della cambiale, del protesto e della quietanza	Art. 1047
d. In caso di accettazione parziale	Art. 1048
e. Rivalsa	Art. 1049
7. Perenzione	
a. In genere	Art. 1050
b. Forza maggiore	Art. 1051
c. Indebito arricchimento	Art. 1052
VIII. Del trasferimento della provvista	
	Art. 1053
IX. Dell'intervento	
1. Disposizioni generali	Art. 1054
2. Dell'accettazione per intervento	
a. Requisiti. Condizione del portatore	Art. 1055
b. Forma	Art. 1056
c. Responsabilità dell'accettante per intervento. Effetti sul regresso	Art. 1057
3. Del pagamento per intervento	
a. Requisiti	Art. 1058
b. Obblighi del portatore	Art. 1059
c. Conseguenza del rifiuto	Art. 1060
d. Diritto alla consegna della cambiale, del protesto e della quietanza	Art. 1061
e. Surrogazione nei diritti del portatore. Concorso d'intervenienti	Art. 1062
X. Dei duplicati e delle copie	
1. Dei duplicati	
a. Diritto a più esemplari	Art. 1063
b. Rapporti dei duplicati tra loro	Art. 1064
c. Menzione dell'accettazione	Art. 1065

- 2. Delle copie
- a. Forma ed effetti Art. 1066
- b. Consegna dell'originale Art. 1067

XI. Delle alterazioni

Art. 1068

XII. Della prescrizione

- 1. Termini Art. 1069
- 2. Interruzione
- a. Cause Art. 1070
- b. Effetti Art. 1071

XIII. Dell'ammortamento

- 1. Misure provvisionali Art. 1072
- 2. Portatore conosciuto Art. 1073
- 3. Portatore sconosciuto
- a. Obblighi dell'istante Art. 1074
- b. Diffida Art. 1075
- c. Termini Art. 1076
- d. Pubblicazione Art. 1077
- 4. Effetti
- a. Se la cambiale è prodotta Art. 1078
- b. Se la cambiale non è prodotta Art. 1079
- 5. Misure ordinate dal giudice Art. 1080

XIV. Disposizioni generali

- 1. Termini
- a. Giorni festivi Art. 1081
- b. Computo dei termini Art. 1082
- c. Esclusione dei giorni di rispetto Art. 1083
- 2. Luogo in cui debbono eseguirsi gli atti relativi alla cambiale Art. 1084
- 3. Sottoscrizione di propria mano. Sottoscrizione del cieco Art. 1085

XV. Del conflitto delle leggi

- 1. Capacità di obbligarsi in via cambiaria Art. 1086
- 2. Forma e termini degli obblighi cambiari
- a. In genere Art. 1087
- b. Atti necessari all'esercizio e alla preservazione dei diritti cambiari Art. 1088
- c. Esercizio del regresso Art. 1089
- 3. Effetti degli obblighi cambiari

- | | |
|--|-----------|
| a. In genere | Art. 1090 |
| b. Accettazione parziale. Pagamento parziale | Art. 1091 |
| c. Pagamento | Art. 1092 |
| d. Azione di indebito arricchimento | Art. 1093 |
| e. Trasferimento del credito | Art. 1094 |
| f. Ammortamento | Art. 1095 |

C. Del vaglia cambiario (pagherò)

- | | |
|--|-----------|
| 1. Requisiti | Art. 1096 |
| 2. Requisiti mancanti | Art. 1097 |
| 3. Riferimento alle norme sulla cambiale | Art. 1098 |
| 4. Responsabilità dell'emittente; presentazione al visto | Art. 1099 |

Capo quinto: Dell'assegno bancario (chèque)

I. Della emissione e della forma dell'assegno bancario

- | | |
|--|-----------|
| 1. Requisiti | Art. 1100 |
| 2. Requisiti mancanti | Art. 1101 |
| 3. Persone su cui l'assegno bancario può essere tratto | Art. 1102 |
| 4. Provvista | Art. 1103 |
| 5. Esclusione dell'accettazione | Art. 1104 |
| 6. Designazione del prenditore | Art. 1105 |
| 7. Promessa di interessi | Art. 1106 |
| 8. Luoghi di pagamento ed assegno bancario domiciliato | Art. 1107 |

II. Del trasferimento

- | | |
|--|-----------|
| 1. Trasmissibilità | Art. 1108 |
| 2. Requisiti | Art. 1109 |
| 3. Legittimazione del portatore | Art. 1110 |
| 4. Assegno bancario al portatore | Art. 1111 |
| 5. Perdita del possesso | Art. 1112 |
| 6. Diritti derivanti dalla girata dopo la scadenza o il protesto | Art. 1113 |

III. Dell'avallo

Art. 1114

IV. Della presentazione e del pagamento

- | | |
|--|-----------|
| 1. Scadenza | Art. 1115 |
| 2. Presentazione per il pagamento | Art. 1116 |
| 3. Computo secondo il vecchio stile | Art. 1117 |
| 4. Presentazione a una stanza di compensazione | Art. 1118 |
| 5. Revoca | |
| a. In genere | Art. 1119 |

- b. In caso di morte, d'incapacità o di fallimento Art. 1120
- 6. Verifica delle girate Art. 1121
- 7. Pagamento in moneta estera Art. 1122

V. Dell'assegno bancario sbarrato e dell'assegno bancario da accreditare

- 1. Assegno bancario sbarrato
 - a. Nozione Art. 1123
 - b. Effetti Art. 1124
- 2. Assegno bancario da accreditare
 - a. In genere Art. 1125
 - b. Diritti del portatore in caso di fallimento, di sospensione dei pagamenti, di esecuzione forzata Art. 1126
 - c. Diritti del portatore in caso di rifiuto dell'accreditamento, del giro o della compensazione Art. 1127

VI. Del regresso per mancato pagamento

- 1. Diritti di regresso del portatore Art. 1128
- 2. Protesto. Termini Art. 1129
- 3. Estensione del regresso Art. 1130
- 4. Riserva della forza maggiore Art. 1131

VII. Dell'assegno bancario falso o falsificato

Art. 1132

VIII. Dei duplicati

Art. 1133

IX. Della prescrizione

Art. 1134

X. Disposizioni generali

- 1. Definizione del «banchiere» Art. 1135
- 2. Termini
 - a. Giorni festivi Art. 1136
 - b. Computo dei termini Art. 1137

XI. Del conflitto delle leggi

- 1. Persone su cui l'assegno bancario può essere tratto Art. 1138
- 2. Forma e termini degli obblighi assunti per assegno bancario Art. 1139
- 3. Effetti degli obblighi derivanti da assegno bancario
 - a. Legge del luogo di sottoscrizione Art. 1140
 - b. Legge del luogo di pagamento Art. 1141

c. Legge del luogo di domicilio Art. 1142

XII. Applicazione del diritto cambiario

Art. 1143

XIII. Riserva della legislazione speciale

Art. 1144

Capo sesto: Dei titoli affini alle cambiali e degli altri titoli all'ordine

A. In genere

I. Requisiti Art. 1145

II. Eccezioni del debitore Art. 1146

B. Titoli affini alle cambiali

I. Assegni all'ordine

1. In genere Art. 1147

2. Esclusione dell'obbligo d'accettazione Art. 1148

3. Conseguenze dell'accettazione Art. 1149

4. Esclusione dell'esecuzione cambiaria Art. 1150

II. Promesse di pagamento all'ordine Art. 1151

C. Altri titoli girabili Art. 1152

Capo settimo: Dei titoli rappresentanti merci

A. Requisiti Art. 1153

B. Nota di pegno (warrant) Art. 1154

C. Effetti dei vizi di forma Art. 1155

Titolo trentesimoquarto: Dei prestiti in obbligazioni

Capo primo: Obbligo d'un manifesto per l'emissione

Art. 1156

Capo secondo: Della comunione degli obbligazionisti

A. Requisiti Art. 1157

B. Rappresentante della comunione

I. Nomina Art. 1158

II. Poteri del rappresentante

1. In genere Art. 1159

2. Controllo del debitore Art. 1160

3. In caso di prestiti garantiti da pegno Art. 1161

III. Cessazione della procura Art. 1162

IV. Spese Art. 1163

C. Assemblea degli obbligazionisti	
1. In genere	Art. 1164
II. Convocazione	
1. In genere	Art. 1165
2. Moratoria	Art. 1166
III. Riunione	
1. Diritto di voto	Art. 1167
2. Rappresentanza di singoli obbligazionisti	Art. 1168
IV. Norme di procedura	Art. 1169
D. Decisioni della comunione	
I. Limitazione dei diritti dei creditori	
1. Ammissibilità e maggioranza richiesta	
a. Comunione unica	Art. 1170
b. Pluralità di comunioni	Art. 1171
c. Determinazione della maggioranza	Art. 1172
2. Restrizioni	
a. In generale	Art. 1173
b. Uguaglianza di trattamento	Art. 1174
c. Conto di situazione e bilancio	Art. 1175
3. Approvazione	
a. In generale	Art. 1176
b. Condizioni	Art. 1177
c. Ricorso	Art. 1178
d. Revoca	Art. 1179
II. Altre decisioni	
1. Procura del rappresentante della comunione	Art. 1180
3. Altri casi	Art. 1181
3. Ricorso	Art. 1182
E. Casi particolari	
I. Fallimento del debitore	Art. 1183
II. Concordato	Art. 1184
III. Prestiti di imprese di strade ferrate o di navigazione	Art. 1185
F. Diritto imperativo	Art. 1186

**Disposizioni transitorie della legge federale del
30 marzo 1911**

Disposizioni finali della modificazione del 23 marzo 1962

A. Privilegio nel fallimento	Art. 1
B. Concorrenza sleale	Art. 2
C. Disposizioni transitorie	Art. 3
D. Entrata in vigore	Art. 4

Disposizioni finali dei titoli ottavo e ottavo^{bis}

Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6

Disposizioni finali e transitorie del titolo X

Modificazione del CO	Art. 1
Modificazione del CC	Art. 2
Modificazione della legge sul contratto di assicurazione	Art. 3
Modificazione della legge sull'agricoltura	Art. 4
Modificazione della legge sul lavoro	Art. 5
Abrogazione di disposizioni di diritto federale	Art. 6
Adattamento di rapporti giuridici sorti sotto il diritto anteriore	Art. 7
Entrata in vigore	Art. 8

Disposizioni finali dei capo quarto del titolo XIII

A. Regime transitorio	Art. 1
B. Privilegio nel fallimento	Art. 2
C. Attuazione	Art. 3

Disposizioni transitorie del titolo XX

Disposizioni finali e transitorie dei titoli XXIV a XXXIII

A. Riferimento al titolo finale	Art. 1
B. Adattamento al nuovo diritto delle società anteriori	

I. In genere	Art. 2
II. Fondi di beneficenza	Art. 3
III. ...	Art. 4
C. Norme riguardanti il bilancio	
I. Deroga in caso di crisi economica	Art. 5
II. Perdite anteriori sulle valute estere	Art. 6
D. Responsabilità dei soci delle società cooperative	Art. 7
E. Ditte	Art. 8
F. Titoli di credito anteriormente emessi	
I. Titoli nominativi	Art. 9
II. Azioni	
1. Valore nominale	Art. 10
2. Azioni al portatore non interamente liberate	Art. 11
III. Cambiali ed assegni bancari	Art. 12
G. Comunione dei creditori	Art. 13
H. Trasferimento di sede di società estere	Art. 14
J. Modificazioni della legge sulla esecuzione e sul fallimento	Art. 15
K. Rapporto con la legge su le banche	
I. Riserva generale	Art. 16
II. Modificazione di alcune norme	Art. 17
L. Abrogazione di diritto civile federale	Art. 18
M. Attuazioni della presente legge	Art. 19

Disposizioni finali del titolo XXVI

A. Titolo finale del Codice civile	Art. 1
B. Adeguamento alla nuova disciplina legale	
I. In genere	Art. 2
II. Disposizioni particolari	
1. Buoni di partecipazione e di godimento	Art. 3
2. Rifiuto dell'acquirente di azioni nominative	Art. 4
3. Azioni con diritto di voto privilegiato	Art. 5
4. Maggioranze qualificate	Art. 6
C. Modificazione di leggi federali	Art. 7
D. Referendum	Art. 8

E. Entrata in vigore

Art. 9

Disposizioni finali del capo secondo del titolo XXXIV